

Ricerche giuridiche
Collana diretta da A. Celotto, F. Liguori, L. Zoppoli

Rosa Casillo
DIRITTO AL LAVORO E DIGNITÀ

R. CASILLO
DIRITTO AL LAVORO E DIGNITÀ

ISBN 978-88-9391-908-1



9 788893 919081



euro 20,00

Editoriale Scientifica

Ricerche giuridiche

215

nuovissima serie

Ricerche giuridiche
Collana diretta da

A. CELOTTO, F. LIGUORI, L. ZOPPOLI

Comitato Scientifico

I. Caracciolo, M. Delfino, M. D'Onghia
L. Fernandez Del Moral Dominguez, F. Galgano, L. Gatt
A. Guardiano, M. Iovane, V. Luciani, R. Mastroianni, G. Montedoro
A. Patroni Griffi, S. Prisco, R. Spagnuolo Vigorita, A. Zito

ROSA CASILLO

**DIRITTO AL LAVORO
E DIGNITÀ**

EDITORIALE SCIENTIFICA

Questa pubblicazione è stata realizzata con il (parziale) contributo del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

Proprietà letteraria riservata

Questo volume è stato soggetto a doppio referaggio

© Copyright 2020 Editoriale Scientifica s.r.l.
via San Biagio dei Librai, 39 - 80138 Napoli
www.editorialescientifica.com info@editorialescientifica.com
ISBN 978-88-9391-908-1

A Fabio Mazziotti

INDICE

<i>Presentazione</i> di Lorenzo Gaeta	11
<i>Nota introduttiva</i>	15

CAPITOLO PRIMO DIRITTO DEL LAVORO E DIGNITÀ DELLA PERSONA

1. La dimensione normativa della dignità nella riflessione giuslavoristica	19
1.1. Rinnovata attualità del tema	28
2. La problematica della dignità come oggetto metanormativo: indeterminatezza del bene e relatività del valore	34
3. Un'ipotesi di contestualizzazione dell'analisi giuridica: criteri e metodo	40
4. Piano e delimitazione del lavoro	47

CAPITOLO SECONDO DIGNITÀ DELLA PERSONA E DIGNITÀ DEL LAVORATORE

1. La dignità nella dialettica tra testo, pre-testo e contesto costituzionale, tra istanze ereditate dal passato e emergenti nella modernità	53
2. La teoria della "dotazione", tra libertà e limite	58
2.1. La dignità umana, a partire dall'art. 2 Cost.	63
2.1.1. La non reificazione come valore oggettivo e indisponibile	68
3. La teoria della "prestazione", tra modi e risultati dell'agire individuale	74
3.1. La dignità sociale, a partire dall'art. 3, co. 1, Cost.	79
3.1.1. La vita "socialmente dignitosa" secondo l'etica repubblicana	83
3.2. L'indegnità morale: diritto all'onore e reputazione sociale	86
4. Tutela della dignità umana e garanzia della dignità sociale: il principio	88

4.1. L'intangibilità del nucleo essenziale dei diritti fondamentali, di libertà e sociali: il contenuto	94
4.2. Il limite al legislatore e all'autonomia privata: l'efficacia normativa	105
4.2.1. Il caso dei contratti di lavoro: artt. 36 e 41 Cost. e art. 2087 c.c.	109
5. La tutela/garanzia della dignità umana/sociale della persona che lavora: la geometria variabile in funzione del tipo contrattuale	113
5.1. Nel contratto di lavoro subordinato e autonomo	116
5.2. Nel contratto di collaborazione coordinata e continuativa	120
5.3. Nel contratto di collaborazione eterorganizzata	122
6. La garanzia di dignità sociale come prospettiva di analisi unitaria	130

CAPITOLO TERZO DIGNITÀ DEL LAVORATORE E EFFETTIVITÀ DEL DIRITTO AL LAVORO, OGGI

1. Il lavoro, il non-lavoro e la dignità sociale	133
2. Il lavoro e il non-lavoro: la dimensione del dovere	141
3. Il lavoro: il principio costituzionale	149
3.1. Il diritto sociale e le sue dimensioni	156
4. La dimensione attiva: le libertà di esercizio del lavoro e la titolarità formale del diritto	161
4.1. Prostituzione e altri casi limite	166
5. La dimensione passiva: le libertà di godimento del lavoro e la titolarità sostanziale del diritto	175
5.1. La massimizzazione delle occasioni di lavoro	179
5.2. La massimizzazione delle <i>chances</i> di lavoro	187
5.2.1. Garanzia di formazione professionale	191
5.2.2. Tutela della professionalità e dignità professionale	199
5.3. Il lavoro dignitoso, il <i>decent work</i> e il lavoro di qualità	202
5.3.1. Il principio di sufficienza della retribuzione	209
5.3.2. Lavori non <i>standard</i> , nuovi lavori e retribuzione (in)sufficiente	213
5.4. La tutela della continuità del lavoro	218
5.5. La tutela della stabilità del posto di lavoro: licenziamento e dignità	221
5.5.1. Garanzia di non arbitrarietà delle ragioni di licenziamento	227

5.5.2. Garanzia di adeguato rimedio all'arbitrarietà del licenziamento	233
5.5.3. <i>Segue</i> : Tutela obbligatoria, reale, indennitaria	236
 <i>Conclusioni</i>	 243
 <i>Bibliografia</i>	 251
 <i>Abbreviazioni</i>	 295

PRESENTAZIONE

Mi si consentirà un *incipit* piuttosto personale: ormai più di quarant'anni fa, dopo essermi laureato sotto la sua guida, iniziai a lavorare con Fabio Mazziotti all'Università di Salerno: fui uno dei suoi primi allievi e, senza retorica, si dimostrò assolutamente decisivo per la mia formazione scientifica e culturale il suo rigoroso metodo di studio di una materia che stava allora vivendo una fase di grandi cambiamenti, ma anche e forse soprattutto la fortissima passione civile con la quale inscindibilmente lo accompagnava, e che gli faceva portare a considerare sempre in primo piano la persona che lavora e il contesto sociale, economico, storico e politico in cui essa si trova a operare.

Rosa Casillo appartiene a pieno titolo alla schiera degli ultimi allievi che hanno potuto beneficiare del suo insegnamento. E – devo dire – questa cosa l'ho avvertita immediatamente nel libro che ho il piacere di presentare, a cominciare dalla scelta stessa del tema per continuare con la metodologia con la quale l'autrice ha deciso di studiarlo.

È, tra l'altro, particolarmente suggestiva la circostanza che il libro affronti il tema della tutela della dignità nel (diritto del) lavoro proprio nel cinquantesimo anniversario dell'emanazione dello Statuto dei lavoratori, la legge che, dopo decenni di prevaricazioni, in cui la Costituzione democratica “fondata sul lavoro” era stata tenuta pervicacemente fuori dalle fabbriche e dagli uffici, intendeva appunto proclamare a voce alta la “tutela della libertà e della dignità dei lavoratori”. Un tema, poi, quello della dignità del lavoro, tra i più antichi della nostra materia, ma al tempo stesso di incredibile attualità, non tanto – per la verità – a voler dar conto dell'intitolazione, indubbiamente “sovradimensionata”, di uno dei più noti provvedimenti riformatori degli ultimi anni (il d.l. n. 87 del 2018, battezzato appunto, con qualche ridondanza, “decreto dignità”), quanto piuttosto volgendo lo sguardo agli sviluppi degli ultimi decenni del diritto sociale europeo (capo I, artt. 31 e 34 della Carta dei diritti fondamentali Ue) e internazionale (la *Decent Work Agenda*). Un tema, quindi, assai stimolante già nelle sue premesse.

Opportunamente, però – e qui è davvero evidente l'*imprinting* del suo primo Maestro –, l'indagine non è condotta da Casillo soltanto nella prospettiva giuslavoristica. La trattazione della tematica in questo campo presuppone infatti un intrigante viaggio che l'autrice intraprende tra teoria generale del diritto e dogmatica costituzionale. Tutta la prima parte dello studio è, perciò, dedicata alla ricerca della dimensione normativa della dignità della persona, nella consapevolezza del fatto che non ogni sua accezione riscontrabile sul piano meta-normativo possa acquisire valore giuridico. Per sfuggire ad accuse di soggettivismo, il significato giuridico del bene-dignità va individuato tra quelli che sono stati positivizzati nella Carta costituzionale: essi restano immutabili nel tempo, pur nell'evolversi delle relative modalità di tutela di pari passo con le trasformazioni della realtà sociale.

Ecco, quindi, che vengono rintracciate tre accezioni costituzionalizzate di dignità: la dignità "umana" (artt. 2 e 13 ss. Cost.), come qualità inerente, la cui tutela, qualificata nel nostro ordinamento come valore indisponibile, consiste nella non mercificazione/reificazione della persona; la dignità "sociale" (art. 3 co. 1 Cost.), come *status* acquisibile con la partecipazione alla vita della comunità e, in particolare, con la scelta di costruire la propria dimensione sociale intorno al lavoro (artt. 1-4 Cost.); la dignità "morale" (art. 48 co. 4 Cost.), come qualità di chi conforma la propria condotta individuale ai canoni etici socialmente condivisi in un determinato contesto storico.

L'indagine dell'autrice si focalizza, ovviamente, sulle prime due accezioni di dignità, la cui tutela (per la dignità umana) e garanzia (per la dignità sociale) viene configurata giuridicamente nei termini di un "principio implicito fondamentale", di un "principio supremo" del nostro ordinamento costituzionale. Ed è qui che lo studio giunge a un passaggio decisivo, quello avente ad oggetto la verifica dell'autonomia della dimensione giuridica della dignità rispetto ai diritti fondamentali di libertà e sociali che sono riconosciuti/attribuiti in virtù del riconoscimento/attribuzione della dignità umana e sociale. Casillo si chiede, in altre parole, se la tutela/garanzia di quest'ultima finisca per ridursi al riconoscimento/attribuzione di quei diritti. La risposta al quesito viene fornita con encomiabile chiarezza attraverso l'analisi della giurisprudenza costituzionale, dalla quale l'autrice ricava la conclusione per cui ciò che la tutela/garanzia della dignità umana e sociale pretende è

l'intangibilità del nucleo essenziale dei diritti fondamentali, soggetti sì a limitazioni, ma inviolabili nel contenuto minimo imposto dal rispetto della dignità. In questo senso, allora, l'adesione al valore-dignità diviene prescrizione normativa cui deve sottostare chiunque, soggetto pubblico o privato, vada a intaccare, nell'esercizio delle sue prerogative, altrui diritti fondamentali di libertà e sociali.

Il rispetto del nucleo essenziale del diritto vincola, pertanto, sia il legislatore che l'autonomia privata. Quanto a quest'ultima, nello specifico, l'autrice rileva come solo nel caso del contratto di lavoro quel limite risulti essere giuridificato (artt. 36 co. 1 e 41 co. 2 Cost. e art. 2087 c.c.). Questa conclusione offre a Casillo il "la" per passare al piano giuslavoristico, nel quale il discorso prende le mosse dal rilievo – molto ben argomentato – dell'influenza della natura del rapporto di lavoro sull'istanza di tutela/garanzia della dignità umana e sociale del lavoratore e quindi della sua "geometria variabile". L'analisi prosegue poi con la constatazione della circostanza che i diritti fondamentali *uti socius* legati alla qualità di lavoratore e lo stesso diritto al lavoro (di cui, invece, naturalmente, non è titolare il solo prestatore d'opera) sono indifferenti rispetto alla natura del rapporto, che invece incide sui meccanismi attuativi della garanzia di inviolabilità di quelle stesse posizioni giuridiche.

In questa cornice, l'ultima parte dell'indagine approfondisce – con prosa apprezzabilmente piana – lo stato di salute della tutela della dignità sociale in relazione al lavoro, circoscrivendo il ragionamento alle condizioni di vitalità di quello che l'autrice chiama il "cuore della garanzia di dignità sociale": il diritto al lavoro, per i lavoratori e per il cittadino che il lavoro non lo ha. Di esso Casillo si adopera a definire il nucleo essenziale e le condizioni che sono poste a presidio della sua effettività. La rilettura del diritto al lavoro nei termini di un diritto solo sociale – e non anche di libertà, come più comunemente ritenuto –, dotato di due dimensioni (una attiva, cui si riferiscono le libertà di non impedimento nell'esercizio del lavoro; una passiva, cui ineriscono le libertà di opportunità), le consente, infine, di identificare le posizioni giuridiche in cui può rintracciarsi il nucleo essenziale del diritto *ex art.* 4 Cost. e così, esaminata la normativa relativa a quelle pretese, di accertare il grado di effettività del diritto al lavoro e, di conseguenza, di quella quota di garanzia della dignità sociale che da esso dipende. I ri-

sultati di questa indagine, peraltro, portano alla luce – del tutto condivisibilmente – diversi profili critici della vigente regolamentazione giu-slavoristica, nei quali, pertanto, deve registrarsi un *vulnus* della dignità sociale.

Si tratta, perciò, volendo riassumere davvero in due parole, di un libro che tratta un tema molto interessante con un approccio tutt'altro che scontato e con argomentazioni chiare e convincenti. Penso che a Fabio sarebbe piaciuto.

Lorenzo Gaeta

NOTA INTRODUTTIVA

La rilevanza della dignità nel diritto del lavoro è testimoniata da tanti dati normativi.

Sono le disposizioni della Costituzione, in cui due dei cinque richiami al valore giuridico riguardano proprio il lavoro e i lavoratori: l'art. 36, co. 1, e l'art. 41, co. 2. Sono le disposizioni dell'UE: la Carta dei diritti fondamentali (Nizza 2000, Strasburgo 2007) che dedica alla dignità il Capo I, alle condizioni di lavoro dignitose l'art. 31, all'esistenza dignitosa l'art. 34; il *Social Pillar* (Goteborg, 2017), che afferma per i lavoratori il diritto a un tenore di vita dignitoso all'art. 6; le disposizioni di *governance* persuasiva che dichiarano l'importanza del lavoro dignitoso (COM(2006)249def) e del salario dignitoso (Bruxelles, C(2020)3570). Sono le disposizioni delle Carte e Dichiarazioni internazionali: la Carta Sociale Europea (1996), che dedica alla dignità sul lavoro l'art. 26; le dichiarazioni e i programmi dell'OIL: la Dichiarazione di Filadelfia (OIL 1944), l'Agenda sul lavoro dignitoso (OIL 1999), la Dichiarazione sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta (OIL 2008), l'Agenda 2030 (OIL 2015), tutte dedicate alle condizioni di lavoro dignitose.

Anche il legislatore ordinario assume presso i lavoratori l'istanza di tutela della dignità: con lo Statuto dei lavoratori (1970), che al Titolo I traduce la dignità e la libertà in limiti ai poteri nell'impresa; con il moderno diritto antidiscriminatorio, che guarda sempre all'atto vietato come lesione della dignità della persona. E oggi alla dignità dei lavoratori (e delle imprese) è intitolato un testo normativo (l. 9 agosto 2018, n. 96).

In questa cornice, che in vario modo restituisce la tutela della dignità come fine della disciplina del lavoro, molta della legislazione contemporanea sul lavoro e sui rapporti di lavoro è difficile da sistemare.

È una legislazione che risponde agli effetti della crisi economico-finanziaria del 2008, la quale, contaminando la versione *soft* della *flexicurity* dell'UE con la logica di *law and economics*, ha accelerato sia il

compimento della flessibilità tipologica e funzionale (d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81) sia la traduzione normativa dell'altro aspetto della flessibilità del lavoro neoliberista: la riduzione delle tutele nel licenziamento illegittimo (l. 28 giugno 2012, n. 92) e l'erosione della tutela reintegratoria per il licenziamento privo di giustificazione (d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23).

Nei fatti, si sa, la riduzione degli *standard* di tutela ha diminuito i numeri della disoccupazione in termini assoluti ma ha anche aumentato la precarietà (Istat, 17 agosto 2020, Arch.i.m.e.d.e.), sia per la ridotta stabilità del lavoro a tempo indeterminato sia per il massiccio ricorso all'impiego a termine, nonostante le manutenzioni a cui entrambi gli istituti sono stati sottoposti (l. n. 96/2018; C. cost. 26 settembre 2018, n. 194). E con la precarietà è aumentata la povertà da lavoro (Eurostat, 2019), anche perché gli sforzi verso il rafforzamento degli ammortizzatori sociali (d. lgs. 14 settembre 2015, n. 148; d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22) scontano la ristrettezza delle risorse disponibili, e il contrasto all'esclusione sociale con il reddito di cittadinanza (l. 28 marzo 2016, n. 26) si confronta con una rinnovata organizzazione del mercato del lavoro che ancora stenta a decollare (d. lgs. 14 settembre 2015, n. 150). Peraltro, molto contribuisce all'attuale discontinuità lavorativa la c.d. quarta rivoluzione industriale, per la sua più evidente ricaduta sul modo di lavorare: la *gig economy*, per la quale le recenti disposizioni sui *riders* (l. 2 novembre 2019, n. 128) pongono tutele minime.

Di fronte a questo scenario vi è più d'una ragione per convenire con chi denuncia un *vulnus* a tutto tondo della dignità di chi lavora e di chi è in cerca di occupazione.

Al contempo, il fatto che la dignità, in quanto valore ancorché giuridico, rimane non concretizzabile e aperta a tutte le dimensioni della relatività, giustifica il dubbio, di molti, che essa abbia davvero una dimensione tecnicamente normativa. Che, cioè, la sua tutela prescriva quantomeno al legislatore limiti e obblighi ben precisi la cui individuazione non sia inquinata dal patrimonio valoriale di chi compie l'osservazione. Peraltro, muovendo dalla relatività del valore si potrebbe anche concludere che la regressione delle tutele non testimonia un'abdicazione del diritto del lavoro alla sua finalità, potendo essere, invece, segno di un mutamento del significato di dignità del lavoratore e del contenuto della sua tutela.

In linea col rinnovato interesse della riflessione scientifica sul tema,

questo studio propone un'argomentazione per la sicura attrazione della dignità alla normatività giuslavoristica muovendo proprio dal confronto col suo essere un bene che nasce e si sviluppa sul piano meta-normativo, per verificarne, poi, almeno alcune delle implicazioni sulle regole del lavoro e dei rapporti di lavoro.

Della "lucidità" necessaria a compiere quest'operazione ci si appropria con un approfondimento iniziale sulla dignità della persona e le sue dimensioni, individuale e sociale, impiegando gli strumenti dell'analisi giuridica costituzionale e gli apporti delle discipline sociologiche, filosofiche e teologiche che studiano la formazione e l'evoluzione dei valori. Una volta individuate le accezioni di dignità costituzionalizzate e i contenuti della tutela, restituiti dal sentire sociale filtrato dal legislatore e dai giudici, la tutela della dignità, nella dimensione individuale sociale, sarà declinata sul piano positivo a partire dalle pronunce della Corte costituzionale.

Da queste coordinate è orientata l'analisi successiva, che traduce la tutela della dignità del lavoratore nell'inviolabilità del nucleo essenziale dei diritti, *uti singulus* e *uti socius*, esposti a limitazione, pubblica e/o privata, in ragione del lavoro: in ragione del contratto, quando caratterizzato da squilibrio di potere formale e sostanziale; o in occasione del medesimo, quando caratterizzato da equilibrio formale. L'approdo sarà utile a cogliere la dimensione tecnicamente prescrittiva della dignità del lavoratore sia verso lo Stato/legislatore, sia verso l'autonomia privata nei contratti di lavoro; e sarà utile per confrontarsi con i riflessi che ha, sulla tutela, la natura del rapporto di lavoro.

L'osservazione della legislazione attuale nella logica della dignità è circoscritta alla garanzia di dignità sociale, e limitata a quanto di essa dipende dall'effettività del diritto al lavoro, per i già lavoratori e per coloro che il lavoro non lo hanno ancora.

A questo fine, lo studio si confronta con la moderna fenomenologia del lavoro e del non-lavoro filtrandola attraverso il disposto costituzionale. Si confronta con la natura solo sociale del diritto al lavoro, che scompone nelle sue dimensioni, attiva e passiva, e nelle posizioni giuridiche, di libertà positiva e negativa, in cui consiste, descrivendo, così, il percorso necessario per accertare, nel confronto con le attuali regole del lavoro e sul lavoro, la perdurante vitalità, o il sopraggiunto *vulnus*, del suo nucleo essenziale.

In ordine alla dimensione attiva del diritto, l'approfondimento ha un momento importante nella verifica del grado di effettività della libertà di scelta del lavoro, soprattutto con riferimento ai c.d. casi limite, oggi di attualità.

In ordine alla dimensione passiva, il ragionamento procede verificando il grado di adempimento pubblico del programma di "effettività del diritto al lavoro per tutti". Sia rispetto alla massimizzazione delle occasioni di lavoro, valutando i termini della reale "imputabilità" al legislatore dei contesti di sottoccupazione. Sia rispetto alla massimizzazione delle *chances* di lavoro, recuperando alla responsabilità esclusiva dello Stato la cura dell'occupabilità delle persone – e della formazione del già lavoratore.

Al già lavoratore guarda, poi, l'analisi volta a individuare i caratteri del lavoro dignitoso attingendo al *decent work* (OIL), al lavoro di qualità (UE) e al rapporto tra lavoro e dignità sociale desumibile dagli art. 1-4 Cost.; ad accertare la portata, universale o selettiva, del principio di sufficienza retributiva *ex* art. 36, co. 1, Cost.; a verificare gli effetti sulla dignità sociale della flessibilità che genera povertà; a misurare il grado di effettività della pretesa alla tutela della continuità del lavoro nella specie di tutela della stabilità del posto, che traduce l'effettività del diritto *ex* art. 4, co. 1, nel rapporto interpretato formalmente e sostanzialmente squilibrato.

L'intento che muove questa ricostruzione giuridica sull'attualità della garanzia di dignità sociale è verificare la misura della conformità, oppure della distanza, delle attuali regole sul lavoro e sui rapporti di lavoro rispetto all'attuazione del valore costituzionale.

CAPITOLO PRIMO

DIRITTO DEL LAVORO E DIGNITÀ DELLA PERSONA

SOMMARIO: 1. La dimensione normativa della dignità nella riflessione giuslavoristica. – 1.1. Rinnovata attualità del tema. – 2. La problematica della dignità come oggetto metanormativo: indeterminatezza del bene e relatività del valore. – 3. Un'ipotesi di contestualizzazione dell'analisi giuridica: criteri e metodo. – 4. Piano e delimitazione del lavoro.

1. La dimensione normativa della dignità nella riflessione giuslavoristica

L'idea che la dignità della persona sia il fondamento valoriale della costruzione giuridica del e sul lavoro è universalmente condivisa dalla dottrina giuslavoristica. Non lo è, invece, l'idea che essa abbia una nitida dimensione normativa. Che, cioè, la tutela/garanzia della dignità di colui che lavora sia un precetto giuridico in senso tecnico e, come tale, imponga ben precisi vincoli e limiti all'azione del legislatore, all'autonomia delle parti nei contratti di lavoro, all'esercizio dei poteri del datore nel lavoro subordinato.

Se si guarda alla riflessione che ha accompagnato i momenti più importanti dell'evoluzione delle norme sul lavoro, appare, in ogni caso, che la dimensione prescrittiva della dignità, quantomeno verso il legislatore e il datore di lavoro, non è mai stata veramente negata. Nemmeno alle origini quando pure avrebbe potuto esserlo, in ragione di un contesto ordinamentale che, costruito sull'ideologia dello Stato-persona-autorità e sulla negazione della soggettività originaria dell'individuo riflesse dallo Statuto Albertino, decisamente relegava la categoria dei valori nell'indifferente giuridico.

Già solo nelle vesti di “categoria dello spirito”¹, infatti, e con i contenuti di non reificazione che le dava la teoria di Kant², la tutela della

¹ B. VENEZIANI, *Il lavoro tra l'ethos del diritto e il pathos della dignità*, in *DLRI*, 2010, p. 257 ss., qui p. 261.

² L'opera dell'A., della quale si dirà al par. 2 del capitolo secondo, risale al 1797;

dignità non solo veniva richiamata nella critica alla sistemazione del rapporto di lavoro tra i contratti di scambio o di locazione di impostazione romanistica³; e nella critica alla (o meglio, nel rilievo problematico della) spersonalizzazione e conseguente affermazione dell'implicazione, nel lavoro e nel contratto, dell'essere, non solo dell'avere, della persona⁴. Proprio per la tutela della dignità si sosteneva la necessità di una regolazione legale che sottraesse l'“obbligare la propria opera all'altrui servizio” dalla finta libertà contrattuale⁵ in cui l'attraeva il codice civile del 1865, per porre ad essa “freni e limiti”⁶. Ciò che avvenne con la codificazione del 1942, la quale certamente giuridificava, e in modo rivoluzionario, l'autorità privata nel contratto⁷, ma ne segnava anche i limiti, per la tutela, appunto, della dignità e libertà di colui che vi era sottoposto.

Certo, è vero che nell'immediatezza dell'emanazione del nuovo codice l'unico riferimento alla dignità, ossia la personalità morale *ex art.* 2087 c.c., non è stato valorizzato come fonte (oramai giuridica) di obblighi datoriali negativi e positivi⁸; e non è stata colta la sua connessione con la dignità umana che, sei anni dopo, la Costituzione, all'art.

qui si fa riferimento all'edizione italiana curata da G. Vidari: I. KANT, *La metafisica dei costumi*, Bari, Laterza, 2009, p. 60 ss.

³ Tra gli Autori delle origini che più impiegano il termine dignità: C. BETOCCHI, *Il contratto di lavoro nell'economia e nel diritto*, Napoli, 1897, p. 63; L. BARASSI, *Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano*, S.E.L., 1915, vol. I, p. 445 ss. Poi, v. anche M. CASANOVA, *Studi sul diritto del lavoro*, Pisa, Nistri-Lischi, 1929, p. 8 s.

⁴ Per questo dibattito, anche con riferimento alla dottrina tedesca: M. GRANDI, *Persona e contratto di lavoro, Riflessioni storico critiche sul lavoro come oggetto del contratto*, in *ADL*, 1999, p. 309 ss., qui p. 313-322.

⁵ M. CASANOVA, *op. cit.*, p. 10 s. V. anche L. MOSSA, *Il diritto del lavoro*, Pisa, 1922, p. 13 s.

⁶ V. la ricostruzione di B. VENEZIANI, *op. cit.*, p. 259-266, il quale dice, a p. 257: “La dignità, anche se non sempre concettualmente definita, sembra sin dalle origini del diritto del lavoro costantemente sottesa ai programmi riformisti dei pubblici poteri”.

⁷ I primi approfondimenti, a quanto consta, sono di: C.M. BIANCA, *Le autorità private*, Napoli, Jovene, 1977, p. 28 ss.; G. LOMBARDI, *Potere privato e diritti fondamentali*, Torino, Giappichelli, 1970, p. 87 ss.

⁸ Piuttosto, era visto come un “temperato omaggio” alle concezioni dell'impresa come comunità di lavoro: F. SANTORO PASSARELLI, *L'impresa nel sistema del diritto civile*, in *Id*, *Saggi di diritto civile*, vol. II, Napoli, Jovene, 1961, p. 957 ss., nota 44.

41, co. 2, opponeva all'iniziativa economica privata⁹. Così come non è stata riconosciuta, alla dignità, valenza prescrittiva nemmeno quando una delle ricadute della sua dimensione sociale, l'art. 36 Cost., veniva affermata come diritto del lavoratore e, corrispondentemente, obbligo del datore, direttamente efficace nel rapporto interprivato¹⁰.

Questo però, si può dire, avveniva perché il "giuslavorismo progettuale"¹¹ a quel tempo percorreva la prospettiva svelata dalla prima importante lettura delle disposizioni codicistiche e costituzionali insieme. Quella che, nel "getta(re) le basi di un'elaborazione scientifica del diritto del lavoro", sebbene ne riconoscesse la ragione d'essere nella "salvezza della libertà, anzi della stessa *personalità umana* del lavoratore", ad esso attribuiva la funzione di limitare i poteri datoriali a tutela, appunto, della "personalità" del lavoratore¹². Personalità che solo qualche anno dopo veniva ricostruita come l'insieme delle libertà codificate in Costituzione e bene più ampio della "dignità umana a cui le stesse libertà sono rapportate", con la precisazione che "la *negazione* di ognuna di esse equivale ad offesa che si apporta alla dignità umana del lavoratore"¹³.

Come dire che, colta la funzione esclusiva del diritto del lavoro nella tutela della personalità del lavoratore, ad essa, ossia ai diritti e libertà con cui è costruita in Costituzione la persona *uti singulus*, è stata riconosciuta, gradatamente¹⁴, una dimensione giuridica precettiva a

⁹ V., per esempio: U. NATOLI, *Sicurezza, libertà, dignità del lavoratore nell'impresa* (1956), in ID, *Diritti fondamentali e categorie generali*, Milano, Giuffrè, p. 431 ss., qui p. 433 s.

¹⁰ S. PUGLIATTI, *La retribuzione sufficiente e le norme della Costituzione*, in RGL, 1950, p. 187 ss.

¹¹ Così definisce la "migliore dottrina" L. MARIUCCI, *Giuslavorismo e sindacati nell'epoca del tramonto del neoliberismo*, in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT-407/2020, p. 10.

¹² F. SANTORO PASSARELLI, *Spirito del diritto del lavoro* (1948), in ID, *Saggi*, cit., p. 1069 ss. e, per l'incisi riportati, p. 1070 (il corsivo è aggiunto).

¹³ U. NATOLI, *Sicurezza, libertà*, cit., p. 441, il corsivo è aggiunto. L'ulteriore importante sviluppo della tesi è in C. SMURAGLIA, *La persona del prestatore nel rapporto di lavoro*, Milano, Giuffrè, 1967, p. 345.

¹⁴ Cioè, via via che, superata l'eredità dello stato liberale che limitava l'opponibilità delle tutele costituzionali nei confronti del solo potere pubblico; svelato il falso problema, ai fini dell'efficacia, della distinzione tra norme programmatiche e

limitazione dei poteri del datore¹⁵; non alla dignità, pure affermata come fondamento di quei diritti.

Così, (con)fusa con la personalità, da quel momento la dimensione normativa della dignità è stata più presupposta che giuridicamente spiegata.

Per questa operazione non ha aiutato molto lo statuto dei lavoratori del 1970.

Senz'altro con la "costituzionalizzazione dell'impresa"¹⁶ il legislatore, in modo decisamente pionieristico¹⁷, ha letteralmente declinato alcuni aspetti della dignità del lavoratore in diritti, al suo Titolo I (ma non solo)¹⁸. E per la prima volta ha affermato, della dignità, il ruolo fondante il diritto del lavoro assegnando, alla sua tutela, una posizione irrinunciabile nella disciplina funzionale al regolare funzionamento del mercato e della competitività dell'impresa¹⁹. Tuttavia, opponendo ai

precettive (V. CRISAFULLI, *Le norme "programmatiche" nella Costituzione* (1952), in ID., *La Costituzione e le sue disposizioni di principio*, Milano, Giuffrè, 1952, p. 36 ss.); chiarita la polivalenza dei diritti fondamentali perciò efficaci anche nei rapporti tra privati (G. LOMBARDI, *Potere privato*, cit., cap. II e IV), anche presso i giuslavoristi maturava la consapevolezza delle potenzialità applicative della Costituzione nel contratto di lavoro (P. ICHINO, *I primi due decenni del diritto del lavoro repubblicano. I. Dalla liberazione alla metà degli anni '50*, in RIDL, I, 2007, p. 221 ss.).

¹⁵ Tra i primi: V. CRISAFULLI, *Diritti di libertà e poteri dell'imprenditore*, in RGL, 1954, I, p. 190 ss.; U. NATOLI, *Limiti costituzionali dell'autonomia privata nel rapporto di lavoro*, Milano, Giuffrè, 1955, p. 93 ss.; C. SMURAGLIA, *La Costituzione e il sistema del diritto del lavoro*, Milano, Giuffrè, 1958, p. 45 ss.

¹⁶ Intesa nel senso in cui l'intesa per la prima volta L. MENGONI, *I poteri dell'imprenditore*, in ID., *Diritto e valori*, Bologna, Il Mulino, 1985, p. 403, e oggi universalmente riconosciuto. Da ultimo: V. MAIO, *Il Titolo primo dello Statuto dei lavoratori e il principio personalista.*, in DLM, 2020, Quaderno n. 8.

¹⁷ Anticipativo anche delle Carte dei diritti: F. DORSSEMONT, *Lo Statuto all'avanguardia: uno strumento pionieristico per l'Europa e oltre*, in DLM, Quaderno n. 8, 2020.

¹⁸ Si argomenterà, nel corso di questo lavoro, che alla dignità nella dimensione individuale (la dignità umana) attengono tutti i diritti della persona *uti singulus*, e il titolo I dello Statuto non esaurisce quelli che vengono in rilievo nel rapporto di lavoro; così come i diritti sindacali, oggetto della parte c.d. promozionale dello Statuto, pure afferiscono alla dignità, ma nella dimensione sociale.

¹⁹ Su questo profilo v. oggi, in particolare: M.V. BALLESTRERO, *Uno Statuto lungo cinquant'anni*, in RGL, 2000, I, p. 20 ss., qui p. 29 s.; R. VOZA, *Statuto, poteri*

poteri del datore di lavoro sia la dignità sia, e distintamente da essa, la libertà²⁰, induceva l'interprete a selezionare, tra i diritti della personalità protetti dal titolo I, quelli riconducibili alla tutela della dignità e quelli riconducibili alla tutela della libertà²¹, suggerendo, così, di operare una netta rottura della connessione tra di esse – della connessione tra personalità e dignità – che invece è importante per la costruzione della dimensione precettiva della dignità; una rottura che non era affermata all'epoca²² e non si è affermata nemmeno dopo – smentita, anzi, dalla Corte costituzionale, come si dirà. Ha semmai sollecitato, lo statuto, l'emersione presso i giuslavoristi della distinzione, importante, tra la dignità umana, *ex art. 41, co. 2*, e la dignità sociale *ex art. 3, co. 1*²³

L'interesse per un solido recupero della dignità alla dimensione giuridica precettiva si registra, per la prima volta, solo a partire dagli anni immediatamente precedenti al 2000, stimolato non tanto dal fatto che l'Unione europea si approssimava ad assumere il bene della persona nell'orizzonte valoriale comune (CDFUE, art. 1) – ciò che senz'altro ha accresciuto l'attenzione di tutta la cultura giuridica italiana sulla dignità, sino a quel momento solo occasionale e sporadica²⁴ –

dell'imprenditore e tutele della persona che lavora, in RGL, 2000, I, p. 67 ss., qui p. 73 ss.

²⁰ Perché beni della persona più esposti agli effetti restrittivi del vincolo di subordinazione: L. MENGONI, *L'influenza del diritto del lavoro sul diritto civile*, in DLRI, 1990, p. 5 ss., p. 18; A. D'HARMANT FRANCOIS, *I diritti fondamentali nello statuto dei lavoratori*, in DL, 1973, I, p. 369 ss.

²¹ V. per esempio A. CATAUDELLA, *La "dignità" del lavoratore (considerazioni sul titolo I° dello statuto dei lavoratori)*, in DL, 1973, p. 5 ss.; G. PERA, *Libertà e dignità dei lavoratori*, in NDI, Appendice IV, Torino, UTET, 1989, p. 896 s.; A. CATAUDELLA, *Dignità e riservatezza del lavoratore (tutela della)*, in EGT, vol. XI, Roma, 1989; A. D'HARMANT FRANCOIS, *op. cit.* Ma non sono mancate eccezioni, nella riflessione successiva sullo Statuto: L. MENGONI, *I poteri dell'imprenditore*, cit.; L. GAETA, *La dignità del lavoratore e i "turbamenti" dell'innovazione*, in LD, 1990, p. 206 ss.

²² Dai primi costituzionalisti che si confrontano col tema: C. AMIRANTE, *La dignità dell'uomo nella legge fondamentale di Bonn e nella costituzione italiana*, Milano, Giuffrè, 1971; G. FERRARA, *La pari dignità sociale. Appunti per una ricostruzione*, in AA.VV., *Studi in onore di G. Chiarelli*, Milano, Giuffrè, 1974, p. 1089 ss.

²³ V.: A. CATAUDELLA, *La "dignità" del lavoratore*, cit.

²⁴ Coprono circa un ventennio gli studi di C. Amirante e G. Ferrara, già citati, e di F. BARTOLOMEI, *La dignità umana come concetto e valore costituzionale*, Torino, Giappichelli, 1987; A. RUGGERI, A. SPADARO, *Dignità dell'uomo e giurisprudenza costituzionale*

quanto da due fenomeni culturali e socioeconomici emersi in quegli anni.

Il primo è il consumarsi del passaggio “dal soggetto alla persona”²⁵.

Venendo meno la dicotomia tra persona (diritti della personalità²⁶) e contratto nel diritto privato²⁷, ed emergendo istanze di protezione dei “valori umani” nelle (all’epoca) nuove esperienze economico-sociali e conquiste tecnologiche²⁸, anche nel diritto del lavoro²⁹ il con-

nale (prime notazioni), in PD, 1991, p. 343 ss.; G. ALPA, *Dignità. Usi giurisprudenziali e confini concettuali*, in NLCC, 1997, p. 415 ss. Ed è notevole la differenza con quanto è accaduto in ordinamenti di tradizione costituzionale comparabile. Non ci si riferisce tanto all’ambiente giuridico tedesco, la cui risalente sensibilità al tema deriva dalla norma primaria, che, agli art. 1 e 3, inserisce la dignità tra i diritti della persona (M. PANEBIANCO, Bundesverfassungsgericht, *dignità umana e diritti fondamentali*, in DS, 2001, p. 151 ss.; F. BERARDO, “La dignità umana è intangibile”: il dibattito costituyente sull’art. 1 del Grundgesetz, in QCost, 2006, p. 387 ss.). È significativo, piuttosto, l’accostamento con l’esperienza giuridica sia spagnola, che molto prima di quella italiana ha sottoposto ad analisi l’art. 10 della sua Norma Suprema, molto simile al nostro all’art. 3, co. 1, Cost. (F.F. SEGADO, *La dignità della persona come valore supremo dell’ordinamento giuridico spagnolo*, in RCDP, 2007, p. 31 ss.) sia francese, in cui è addirittura assente un richiamo alla dignità nella Costituzione (L. BIANCHI, *Dentro o fuori il mercato? “Commodification” e dignità umana*, in RCDP, 2006, p. 489 ss., e M.C. LIPARI, *La dignità dello straniero*, in PD, 2006, p. 286 ss.).

²⁵ L. FERRAJOLI, *Per un costituzionalismo di diritto privato*, in RCDP, 2004, p. 11 ss.; G. OPPO, *Declino del soggetto e ascesa della persona*, in RDC, 2002, p. 829 ss.; S. RODOTÀ, *Dal soggetto alla persona*, Napoli, ES, 2007.

²⁶ Che i costituzionalisti avevano già affermato come declinazione della sfera immateriale della persona (D. MESSINETTI, *Personalità (diritti della)*, voce, in ED, XXXIII, 1983, p. 355 ss.) qualificandoli fondamentali (L. FERRAJOLI, *Diritti fondamentali e democrazia costituzionale*, in P. COMANDUCCI, R. GUASTINI (a cura di), *Analisi e diritto*, 2002-2003, Torino, Giappichelli, 2003, p. 331 ss.

²⁷ S. MORELLI, *L’applicazione diretta della Costituzione nei rapporti interindividuali*, in GCiv, 1996, p. 537 ss.; G. ALPA, *Attuazione e attualità della Costituzione: il caso dei diritti della persona*, in NGCC, 1997, p. 1 ss.; C. SALVI, *Norme costituzionali e diritto privato. Attualità di un insegnamento*, in RCDP, 2004, p. 235 ss.

²⁸ P. SCHLESINGER, *Mercati, diritto privato, valori*, in RDC, 2004, p. 325 ss.; G. AZZARITI, *Il futuro dei diritti fondamentali nell’era della globalizzazione*, in PD, 2003, p. 327 ss.; G.M. FLICK, *I diritti umani nell’esperienza europea e locale: una risposta ai problemi della globalizzazione?*, in PD, 2003, p. 143 ss.

²⁹ Che si era avviato alla riscoperta dell’individuo: S. SIMITIS, *Il diritto del lavoro e*

tratto – come prima, con lo statuto dei lavoratori, l'impresa – si apre alla “costituzionalizzazione”.

Si considerano opponibili al datore i diritti fondamentali “non specifici”³⁰ anche quelli all'epoca definiti “nuovi”³¹, e si aprono i temi della tutela della sfera immateriale della persona nel rapporto di lavoro nonché, col sostegno delle acquisizioni dei giusprivatisti³², i temi della risarcibilità del danno non patrimoniale oltre il caso, già sufficientemente assestato, del danno biologico³³.

In questa evoluzione la dignità ha avuto un ruolo importante. Sia per la costruzione delle fattispecie tipicamente integranti violazione della personalità del lavoratore (il *mobbing* e le molestie³⁴), perché rientrante tra i beni lesi dall'atto/comportamento datoriale. Sia per la

la riscoperta dell'individuo, in DLRI, 1990, p. 87 ss.

³⁰ S. DEL REY GUANTER, *Diritti fondamentali della persona e contratto di lavoro: spunti per una teoria generale*, in DLRI, 1994, Quaderno n. 15, p. 9 ss., definisce così i diritti della persona *tout court* i quali, insieme ai diritti del lavoratore, conformano la situazione debitoria e creditoria delle parti nel contratto, il quale per questo, secondo l'A. si apre alla costituzionalizzazione. Allo stesso modo J.R. LAMAS, *Diritti fondamentali e contratto di lavoro: efficacia orizzontale e controllo costituzionale*, in ADL, 2004, p. 443 ss., qui p. 444.

³¹ Da F. MODUGNO, *I “nuovi” diritti nella giurisprudenza costituzionale*, Torino, Giappichelli, 1996. Per l'analisi dei giuslavoristi: M. MAGNANI, *Diritti della persona e contratto di lavoro: l'esperienza italiana*, in DLRI, 1994, Quaderno n. 15, p. 47 ss.; C. SMURAGLIA, *Diritti fondamentali della persona nel rapporto di lavoro (situazioni soggettive emergenti e nuove tecniche di tutela)*, in RGL, 2000, I, p. 447 ss.

³² In particolare, v.: E. NAVARRETTA, *Diritti inviolabili e risarcimento del danno*, Torino, Giappichelli, 1996, p. 64 ss.

³³ R. DEL PUNTA, *Diritti della persona e contratto di lavoro*, in DLRI, 2006, p. 195 ss.; M. PEDRAZZOLI, *Lesione di beni della persona e risarcibilità del danno nei rapporti di lavoro*, in DLRI, 1995, p. 269 ss.; O. MAZZOTTA, *Danno alla persona e rapporto di lavoro: qualche domanda, politicamente non corretta, alla giurisprudenza*, in LD, 2000, p. 339 ss.; L. NOGLER, *Danni personali e rapporto di lavoro: oltre il danno biologico?*, in RIDL, 2002, p. 287 ss.; V. LUCIANI, *Danni alla persona e rapporto di lavoro*, Napoli, ESI, 2007.

³⁴ V.: G. DE SIMONE, *Dai principi alle regole. Eguaglianza e divieti di discriminazione nella disciplina dei rapporti di lavoro*, Torino, Giappichelli, 2000, p. 61 ss.; D. GAROFALO, *Mobbing e tutela del lavoratore tra fondamento normativo e tecnica risarcitoria*, in LG, 2004, p. 521 ss.; R. VOZA, *A proposito di (offese alla) dignità del lavoro: il mobbing come uso distorto del potere di comando*, in AA.VV., *Liber amicorum. Spunti di diritto del lavoro in dialogo con Bruno Veneziani*, Bari, Cacucci, 2011, p. 339 ss.

costruzione del molto discusso danno esistenziale³⁵, sopravvissuto alla Corte costituzionale e alle sezioni unite della Cassazione che, rispettivamente nel 2003 e nel 2008, ne hanno disconosciuto (solo) l'autonomia giuridica rispetto al danno non patrimoniale³⁶.

Da qui, i primi approfondimenti dedicati, in varie prospettive, alla dignità nel rapporto di lavoro e alla sua tutela³⁷; temi sino ad allora nascosti tra le pieghe dei ragionamenti sull'esercizio illegittimo dei poteri datoriali³⁸.

Il secondo fenomeno che sollecita il dibattito sulla dignità nei primi anni del 2000 è l'affermarsi, nel contesto di un mercato che sempre più velocemente perdeva confini territoriali e barriere³⁹, dell'idea che la competitività del Paese e delle imprese avesse una variabile decisiva nell'astensionismo dello Stato nel mercato ma anche nella regolazione del lavoro verso la massima mobilità e flessibilità (il neoliberismo⁴⁰)

³⁵ Nato dall'elaborazione civilistica (P. ZIVIZ, P. CENDON (a cura di), *Il danno esistenziale*, Milano, Giuffrè, 2000), esso non ha mai convinto pienamente i giuslavoristi: A. TURSI, *Il danno non patrimoniale alla persona nel rapporto di lavoro: profili sistematici*, in RIDL, 2003, p. 283 ss.; L. NOGLER, *La "deriva" risarcitoria della tutela dei diritti inviolabili della persona del lavoratore dipendente*, in DLRI, Quaderno n. 15, 2006, p. 63 ss.; P. TULLINI, *Persona e danni risarcibili (...piccole provocazioni)*, in ADL, 2006, p. 1047 ss.

³⁶ R. SCOGNAMIGLIO, *Il danno non patrimoniale innanzi alle sezioni unite*, in RIDL, 2009, p. 486 ss. Per le incertezze attuali, soprattutto in giurisprudenza, v.: R. PARDOLESI, *Danno non patrimoniale, uno e bino, nell'ottica della Cassazione, una e terza*, in NLCC, 2018, p. 1344 ss.

³⁷ I. PICCININI, *Sulla dignità del lavoratore*, in ADL, 2005, p. 739 ss.; M.L. VALLAURI, *L'argomento della "dignità umana" nella giurisprudenza in materia di danno alla persona del lavoratore*, in DLRI, 2010, p. 659 ss.; V. PAPA, *Per una rilettura personalistica del diritto del lavoro. Uguaglianza e inderogabilità nel prisma della dignità*, Catania, Cuecm, 2011,

³⁸ Soprattutto in tema di licenziamento, ma non solo: G. ZILIO GRANDI, *Anche la dignità umana ha un prezzo: licenziamento illegittimo e art. 41, co. 2, Cost.*, in GI, 1991, p. 83 ss.; P. TULLINI, *Del licenziamento ingiurioso, del danno biologico e di altro*, in GC, 1995, p. 3157 ss.; G. DE SIMONE, *Le molestie di genere e le molestie sessuali dopo la direttiva CE 2002/73*, in RIDL, 2004, p. 399 ss.; E. GRAGNOLI, *Dalla tutela della libertà alla tutela della dignità e riservatezza dei lavoratori*, in ADL, 2007, p. 1211 ss.

³⁹ È l'aspetto economico della globalizzazione: V. CESAREO, M. MAGATTI (a cura di), *Le dimensioni della globalizzazione*, Milano, Franco Angeli, 2000, p. 145 ss.

⁴⁰ C. CROUCH, *Identità perdute: globalizzazione e nazionalismo*, Bari, Laterza,

ancorché riequilibrata con reti di sicurezza in assenza di lavoro (la c.d. *flexicurity*)⁴¹.

Nel confronto con le prime attuazioni legislative di quest'idea, che seguendo il programma del Libro bianco sul lavoro del 2001⁴² si traduceva in aumento di contratti *non standard*, in nuove formule di para-subordinazione e di esternalizzazione (d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276), la dignità emerge, però, in una accezione diversa dalla dignità umana: è la dignità o dignitosità "del lavoro" e delle "condizioni di vita"⁴³.

Anche nella riflessione sui provvedimenti che, sulla traccia del Libro verde dell'UE (2006), segnarono poi l'erosione di molte tutele minando anche, direttamente e indirettamente, l'inderogabilità delle norme legali e collettive (l. 4 novembre 2010 n. 183; l. 14 settembre 2011, n. 148, art. 8), è soprattutto questa l'accezione del valore che l'osservazione giuridica vede negato, rivitalizzando: la non mercificazione del lavoro dichiarata nel 1944 dall'OIL a Filadelfia; la dottrina sociale della Chiesa; la prospettiva del lavoro decente inaugurata, sempre dall'Oil, nel 1998⁴⁴. E, mentre si ricominciava a discutere, come al

2019; O. PORCHIA, *Neoliberismo internazionale e global economic governance: sviluppi istituzionali e nuovi strumenti*, Torino, Giappichelli, 2013.

⁴¹ V.: L. ZOPPOLI, *Flex/insecurity. La riforma Fornero (l. 28 giugno 2012, n. 92) prima, durante e dopo*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2012.

⁴² Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *Libro Bianco sul Mercato del Lavoro in Italia. Proposte per una società attiva e per un lavoro di qualità*, 2001. Programma che già "affrontava la sfida" secondo le coordinate UE: v. Il Rapporto "Affrontare la sfida" (2004, "Gruppo di alto livello" incaricato dalla Commissione europea e presieduto da Wim Kok), che è la prima sintesi delle coordinate della Flexicurity dell'UE (L. ZOPPOLI, *Flex/insecurity*, cit. p. 15 ss.).

⁴³ P.G. ALLEVA, *Nuove norme per il superamento del precariato e la dignità del lavoro*, in *QSt*, 2006, p. 215 ss.; A. PROTO PISANI, *Diritto del lavoro, dignità della vita*, in *FI*, 2007, V, p. 6.

⁴⁴ M.V. BALLESTRERO, *Le "energie da lavoro" tra soggetto e oggetto*, in *WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona" .IT* - 99/2010; B. VENEZIANI, *Il lavoro tra l'ethos*, cit.; V. FERRANTE, *Dignità dell'uomo e diritto del lavoro*, in *LD*, 2011, p. 201 ss.; S. LA FORGIA, *Il lavoro dignitoso, il lavoro decente, il lavoro purchessia*, in *AA.VV., Liber amicorum*, cit., p. 165 ss.; C. SPINELLI, *La dottrina sociale della Chiesa e la dignità del lavoratore nell'era globale*, ivi, p. 301 ss., (ma già prima L. MENGONI, *L'enciclica "Laborem exercens" e la cultura industriale*, in *GDLRI*, 1982, p. 598 ss.).

tempo del diritto dell'emergenza⁴⁵, di perdita d'identità del diritto del lavoro, che da tutela della persona che lavora diventa tutela dell'impresa nel mercato⁴⁶, si affermava anche, proprio per il recupero del nesso tra lavoro e dignità, la necessità di sottrarre alla retorica e ai principi etici la tutela del valore fondativo, e di indagarne i margini di effettività sul piano giuridico⁴⁷.

1.1. *Rinnovata attualità del tema*

Oggi, è noto, il quadro delle regole sul lavoro eredita gli effetti, sulle imprese e sull'occupazione⁴⁸, della crisi economico-finanziaria del 2008, la quale, contaminando la versione *soft* della *flexicurity* dell'UE con la logica di *law and economics*⁴⁹, ha accelerato, anche per l'impulso della nuova *governance* economica dell'UE⁵⁰, sia il compimento della flessibilità tipologica e funzionale (d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81) sia la

⁴⁵ U. ROMAGNOLI, *Un diritto da ripensare*, in LD, 1995, p. 163 ss.; U. ROMAGNOLI, *Il lavoro in Italia. Un giurista racconta*, Bologna, Il Mulino, 1995, p. 189 ss.; L. MARIUCCI, *Il diritto del lavoro della seconda Repubblica*, in DL 1997, p. 163; M. D'ANTONA, *Diritto del lavoro di fine secolo: una crisi di identità?*, in RGL, 1998, p. 331 ss.; R. SCOGNAMIGLIO, *Lavoro subordinato e diritto del lavoro alle soglie del 2000*, in ADL, 2001, p. 273 ss.; M. RUSCIANO, *Ripercussioni giuridiche delle "metamorfosi del lavoro"*, in LD, 2001, p. 250 ss.; G.G. BALANDI, *Dove va il diritto del lavoro? Le regole e il mercato*, in LD, 2002, p. 245 ss.; R. DEL PUNTA, *Il diritto del lavoro tra valori e storicità*, in LD, 2002, p. 349.

⁴⁶ M. NAPOLI, *I paradigmi del diritto del lavoro*, in G.G. BALANDI, G. CAZZETTA, (a cura di), *Diritti e lavoro nell'Italia repubblicana*, Milano, Giuffrè, 2008, p. 271 ss.; P. COSTA, *Cittadinanza sociale e diritto del lavoro nell'Italia repubblicana*, in LD, 2009, p. 35 ss.; R. PESSI, *Il "welfare mix" tra mercato globale e cittadinanza sociale*, in RDSS, 2009, p. 503 ss.

⁴⁷ T. TREU, *Conclusioni. Dignità personale e categorie del Diritto del lavoro*, in M. NAPOLI (a cura di), *La dignità*, Milano, Vita e pensiero, 2011, p. 209 ss.; L. ZOPPOLI, *Contratto di lavoro, persona e tutela della dignità*, in AA.VV., *Liber amicorum*, cit., p. 353 ss.; G. LOY, *A proposito di dignità nel lavoro*, ivi, p. 195 ss.

⁴⁸ E sulla tenuta delle teorie neoliberiste: C. CROUCH, *Il potere dei giganti. Perché la crisi non ha sconfitto il neoliberismo*, Bari, Laterza, 2014; A. PEDALINO, *Ascesa e declino del neoliberismo. Da Reagan e Thatcher ai giorni nostri*, Roma, Aracne, 2019.

⁴⁹ V.: L. MARIUCCI, *Giuslavorismo e sindacati*, cit., p. 4.

⁵⁰ G. NAPOLITANO, *L'incerto futuro della governance europea*, in QCost, 2012, p. 141 ss.

traduzione normativa dell'altro aspetto della flessibilità del lavoro neo-liberista: la riduzione delle tutele nel licenziamento illegittimo (l. 28 giugno 2012, n. 92), e l'erosione della tutela reintegratoria per il licenziamento privo di giustificazione (d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23).

Nei fatti, pure è noto, la riduzione degli *standard* di tutela ha diminuito i numeri della disoccupazione in termini assoluti ma ha anche aumentato la precarietà, sia per la ridotta stabilità del lavoro a tempo indeterminato sia per il massiccio ricorso all'impiego a termine, nonostante le manutenzioni a cui entrambi gli istituti sono stati sottoposti (l. 9 agosto 2018, n. 96)⁵¹ e, per il contratto a tutele crescenti, dalla Corte costituzionale, nel 2018 e nel 2020⁵². E con la precarietà, nella specie discontinuità lavorativa recata dalla flessibilità strutturale, è aumentata la povertà da lavoro⁵³, anche perché gli sforzi verso il rafforzamento della sicurezza sociale previdenziale (gli ammortizzatori sociali: d. lgs. 14 settembre 2015, n. 148 e d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22), hanno scontato la ristrettezza delle risorse disponibili – ovvero la scelta politica di allocazione di risorse scarse – e il contrasto alla povertà e all'esclusione sociale (il reddito di cittadinanza: l. 28 marzo 2019, n. 26) si confronta con una rinnovata organizzazione del mercato del lavoro che ancora stenta a decollare (d. lgs. 14 settembre 2015, n. 150)⁵⁴. Peraltro, molto contribuisce all'attuale discontinuità lavorativa e perciò retributiva (e

⁵¹ Il c.d. decreto dignità, che solo per la limitazione dell'impiego del contratto a termine può essere definito, tecnicamente, a tutela della dignità dei lavoratori: par. 5.3.2. del capitolo terzo.

⁵² C. cost. 26 settembre 2018, n. 194, che, come noto, interviene sui criteri di determinazione della tutela indennitaria per licenziamento privo di giustificazione soggettiva prevista dal d.lgs. n. 23/2015, art. 3, co.1, che già la l. n. 96/2018 aveva elevato; e C. cost. 16 luglio 2020, n. 150, che interviene, con la medesima conclusione, sull'indennità *ex art. 4*, per i licenziamenti illegittimi per vizi formali o procedurali. Sulla sentenza della Corte si tornerà al par. 5.1 e 5.5.3. del capitolo terzo.

⁵³ V.: M. RAITANO, M. JESSOLA, M. NATILI, E. PAVOLINI, *I working poor in Italia*, in *QOCS*, 2019, n. 2.

⁵⁴ M. ESPOSITO, *Servizi e politiche per il lavoro nell'attuazione del "Jobs Act": riforme, vincoli e necessità*, in *WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona"*. IT – 306/2016; M. D'ONGHIA, *Il Reddito di Cittadinanza un anno dopo: eppur si muove ma con troppe funzioni e a doppia velocità*, in *Labor*, 2020, p. 27 ss.; P. PASCUCCI, *Note critiche sparse a margine del reddito di cittadinanza*, in *RDSS*, 2020, p. 273 ss.

ovviamente anche contributiva, con effetti sulle tutele previdenziali)⁵⁵ la c.d. quarta rivoluzione industriale, per la sua più evidente ricaduta sul modo di lavorare: la *gig economy*⁵⁶, sulla quale la l. 2 novembre 2019, n. 128 non pone certo garanzie di non precarietà, ma agisce nell'unico modo in cui può, cioè predisponendo tutele minime⁵⁷.

E se già subito dopo il *Jobs Act* la regressione delle tutele aveva sollecitato una nuova riflessione sulla metamorfosi del lavoro, del diritto del lavoro e della sua funzione⁵⁸, nonché, parallelamente, il recupero della dignità come limite ai poteri del datore⁵⁹, lo stesso accade oggi.

Nel contesto delle trasformazioni economico-sociali che fanno delle esigenze dell'impresa "necessità naturali"⁶⁰, si rinviene un ulteriore passo verso l'ampliamento del perimetro regolativo del diritto del lavoro (il mutamento del paradigma giuslavoristico inteso come oggetto di disciplina). Si rinvergono nuove coordinate del rapporto tra perso-

⁵⁵ V.: R. CASILLO, *La pensione di vecchiaia. Un diritto in trasformazione*, Napoli, ESI, 2016, p. 182 ss.

⁵⁶ V., per tutti: M. BARBERA., *Impresa, lavoro e non lavoro nell'economia digitale, fra differenziazione e universalismo delle tutele*, in DLRI, 2018, p. 158 ss.; S. CIUCCIOVINO, *Le nuove questioni di regolazione del lavoro nell'Industria 4.0 e nella gig economy: un problem framework per la riflessione*, in DRI, 2018, p. 1 ss.

⁵⁷ V.: A. PERULLI, *Il diritto del lavoro "oltre la subordinazione": le collaborazioni etero-organizzate e le tutele minime per i riders autonomi*, in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT – 410/2020.

⁵⁸ F. SANTONI, *Le metamorfosi del diritto del lavoro*, in DML, 2015, p. 3 ss.; R. DEL PUNTA, *Epistemologia breve del diritto del lavoro*, in LD, 2013, p. 37 ss.; A. PERULLI, *Il contratto a tutele crescenti e la Naspi: un mutamento di "paradigma" per il diritto del lavoro?*, in L. FIORILLO, A. PERULLI (a cura di), *Contratto a tutele crescenti e Naspi*, Torino, Giappichelli, 2015, p. 3 ss.; V. SPEZIALE, *La mutazione genetica del diritto del lavoro*, in M.P. IADICICCO, V. NUZZO (a cura di), *Le riforme del diritto del lavoro*, in DLM, 2016, Quaderno n. 2, p. 31 ss., p. 80 ss.; B. CARUSO, R. DEL PUNTA, *Il diritto del lavoro e l'autonomia perduta*, in LD, 2016, p. 645 ss., qui p. 666 ss.

⁵⁹ A. MARESCA, *Jobs Act, come conciliare il potere di controllo e tutela della dignità e riservatezza del lavoratore*, in IQ, 22 febbraio 2016; C. LAZZARI, *La tutela della dignità professionale del lavoratore*, in DLRI, 2017, p. 661 ss.; C. COLAPIETRO, *Tutela della dignità e riservatezza del lavoratore nell'uso delle tecnologie digitali per finalità di lavoro*, in DLRI, 2017, p. 439 ss.

⁶⁰ "Mentre sono sempre meno "naturalì" i diritti delle persone che lavorano": M. RUSCIANO, *Sul metodo delle riforme del Diritto del lavoro*, in DLM, 2018, p. 197 ss., qui 202.

na e mercato; e si avverte la necessità di una reinterpretazione dei valori della disciplina, più aperta agli effetti, sul lavoro e sui lavoratori, delle logiche del mercato. E, di conseguenza, non si riconosce più nella tutela del lavoratore contraente debole, del lavoratore nel contratto, il profilo assorbente ed esclusivo dell'identità del diritto del lavoro⁶¹, la sua ragion d'essere o funzione⁶², che si combina con la produttività e l'efficienza dell'impresa (l'economia).

Non è certo conforme all'essenza stessa del fenomeno giuridico non riconoscere che questi moderni "fattori ideologici, sociali e politici", testimoniando gli attuali "interessi generali del Paese", indirizzano le regole sul lavoro verso la definizione non di una nuova gerarchia, ma di un nuovo equilibrio tra le confliggenti istanze dei lavoratori e delle imprese⁶³, con effetti di riorientamento della funzione della disciplina intesa come indirizzo concreto del compito regolativo dell'esistente.

È vero, infatti, che "il dovere del giurista è non partire dal dato economico per individuare valori e discipline, bensì adoperarsi per applicare i valori indicati dalla Costituzione ai rapporti sociali"⁶⁴. Ma è vero anche che, poiché i rapporti sociali sono in continua evoluzione e perciò il diritto che li disciplina "è storia, e non va colto nella staticità di un momento"⁶⁵, un'argomentazione chiusa alle esigenze (i valori)

⁶¹ Pongono l'accento sui profili ora richiamati nel testo, rispettivamente: T. TREU, *Una seconda fase della flexicurity per l'occupabilità*, in *DRI*, 2017, p. 597 ss.; T. TREU, *Trasformazioni del lavoro: sfide per i sistemi nazionali di diritto del lavoro e di sicurezza sociale*, in *WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona" .IT* – 371/2018; M. RUSCIANO, *op. cit.*, p. 201; M. TIRABOSCHI, *Persona e lavoro tra tutele e mercato. Per una nuova ontologia del lavoro nel discorso giuslavoristico*, Adapt University press, 2019, p. 48-71; R. DEL PUNTA, *Valori del diritto del lavoro ed economia di mercato*, in *WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona" .IT* – 395/2019.

⁶² L. GAETA, *Storia (illustrata) del diritto del lavoro italiano*, Torino, Giappichelli, 2020, p. 190.

⁶³ R. SCOGNAMIGLIO, *Sulla storicità del diritto del lavoro*, in *RIDL*, 2006, p. 376 ss., e, per gli incisi riportati nel testo, p. 406.

⁶⁴ A. PROTO PISANI, *op. cit.*, p. 6.

⁶⁵ N. LIPARI, *Valori costituzionali e procedimento interpretativo*, in *RTDPC*, 2003, p. 856 ss., qui p. 878. Dice di "giuridicizzazione della storia" e di "storicizzazione del diritto" A. RUGGERI, *Teorie e usi della Costituzione*, in *QCost*, 2007, p. 519 ss., qui p. 522.

dell'impresa (dell'economia) presenta, oggi più di ieri, un “*deficit di realismo*”⁶⁶ e rimane “confinata nei territori delle fumisterie astratte di una dogmatica poco utile”⁶⁷.

Lo è, invece, conforme all'essenza del fenomeno giuridico, un'argomentazione che, pur riconoscendo l'inevitabilità della contaminazione economica delle regole sul lavoro, muove dall'idea che il diritto è una “sovrastuttura” che si cala sui rapporti socio-economici e li condiziona⁶⁸, e afferma la priorità costituzionale dei valori del diritto del lavoro (persona, solidarietà, eguaglianza, giustizia sociale) rispetto a quelli, strutturalmente opposti, dell'economia (produttività, efficienza, competitività *ex art. 41 Cost.*)⁶⁹. E che, per arginare l'aggressività di questi ultimi sui primi, tiene fermo, considerandolo immutabile, il fondamento, cioè la finalità a cui (deve) tende(re), secondo Costituzione, il compito regolativo del diritto del lavoro qualsiasi ne sia, nel momento storico, la funzione concreta – qualsiasi sia, nel momento storico, l'equilibrio tra valori che sono opposti e duali⁷⁰.

Un fondamento/finalità ultima che, come tutti riconoscono, è la tutela della dignità della persona che lavora⁷¹, per la quale, perciò, non si può immaginare l'assenza di ricaduta precettiva quantomeno nei confronti del legislatore, verificandosi altrimenti uno smarrimento (non della funzione, che, appunto, può storicamente mutare, bensì)

⁶⁶ R. DEL PUNTA, *Epistemologia breve*, cit., p. 5.; V. SPEZIALE, *La mutazione*, cit., p. 92 s.

⁶⁷ L'espressione è di A. MARCHESELLI, *Crisi economica, principio di solidarietà e certezza del diritto finanziario: per una nuova centralità del giurista*, in *QG*, 22 novembre 2013, p. 3.

⁶⁸ Qui si prende spunto da L. ZOPPOLI, *Il licenziamento e la legge: una (vecchia) questione di limiti*, in *VTDL*, 2016, n. 3, p. 4.

⁶⁹ Per queste analisi v.: A. PERULLI, *I valori del diritto e il diritto come valore: economia e assiologia nel diritto del lavoro neomoderno*, in *RGL*, 2018, I, p. 682 ss., qui p. 696 ss.; L. ZOPPOLI, *Valori, diritti e lavori flessibili: storicità, bilanciamento, declinabilità, negoziabilità*, in *WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona" .IT* – 400/2019, qui p.7 ss.; M. GARILLI, *Le trasformazioni del diritto del lavoro tra ragioni dell'economia e dignità della persona*, in *WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona" .IT* – 412/2020.

⁷⁰ Sul punto, v. la diversa tesi di M. TIRABOSCHI, *Persona e lavoro*, cit., p. 64.

⁷¹ In questa prospettiva, cioè guardando alla tutela della dignità come fondamento, non come funzione, del diritto del lavoro si aderisce alla tesi di G. SANTORO PASARELLI, *La funzione del diritto del lavoro*, in *RIDL*, 2018, p. 339 ss.

della logica che tiene ad unità la legislazione. Una finalità che, iscritta in Costituzione, permane nel tempo pur aggiornata nei contenuti, come si dirà, e che è il riferimento intorno al quale costruire la progettualità utile a comporre ogni nuovo equilibrio tra interessi confliggenti che il mutamento sociale, tempo per tempo, pone all'evidenza del diritto⁷².

Come dire che, mutata la funzione del diritto del lavoro, che si misura con l'istanza economica più aggressiva oggi che nel passato anche solo recente, per la stabilità del suo statuto assiologico, costituzionalmente prioritario⁷³, l'efficacia normativa della dignità, che ne è il fondamento, non può essere più soltanto presupposta, ma deve essere anche spiegata, declinata nei termini del diritto positivo⁷⁴.

È un'esigenza che oggi emerge ancora una volta, nella riflessione con cui, ancora una volta, la comunità scientifica rinnova la riaffermazione della centralità della dignità nel diritto del lavoro, e che ha avuto un momento importante nella Giornate di Studio Aidlass del 2019⁷⁵. Emerge come problema da affrontare, nelle riflessioni di chi avverte la necessità di un affinamento concettuale sulla dignità e le sue dimensioni, umana e sociale⁷⁶, e negli stessi ragionamenti di chi manifesta scetticismo sulla concreta operatività del valore⁷⁷. Ed emerge come prospettiva di analisi, in contributi in cui è presa in considerazione sul versante applicativo⁷⁸.

⁷² M. RUSCIANO, *op. cit.*, p. 203; L. MARIUCCI, *op. cit.*, p. 2.

⁷³ Perché prioritario è il valore che esprime il suo oggetto: art. 1 Cost. (G.U. RESCIGNO, *Lavoro e Costituzione*, in *DP*, 2009, p. 21 ss., qui 48).

⁷⁴ Solo così il richiamo alla dignità non rimane retorico e non espone chi vi fa ricorso all'etichetta di "giuslavorista idealista": M. TIRABOSCHI, *op. cit.*, p. 15.

⁷⁵ AA.VV., *Persona e lavoro tra tutele e mercato*, Atti delle giornate di Studio di Diritto del Lavoro, Udine, 13-14 giugno 2019, Milano, Giuffrè, 2020.

⁷⁶ V. FERRANTE, *Il concetto di dignità dell'uomo e la natura professionale della prestazione dedotta in contratto*, in AA.VV., *Persona e lavoro*, cit., p. 267 ss., qui p. 268.

⁷⁷ C. CESTER, *Intervento*, in AA.VV., *Persona e lavoro*, cit., p. 337 ss.; M. TIRABOSCHI, *op. loc. ult. cit.*

⁷⁸ S. LAFORGIA, *Diritti fondamentali dei lavoratori e tecniche di tutela. Discorso sulla dignità sociale*, Napoli, ESI, 2018; G. DE SIMONE, *La dignità del lavoro tra legge e contratto*, in AA.VV., *Persona e lavoro*, cit., p. 19 ss. L. RATTI, *Funzioni della dignità e regolazione del rapporto individuale di lavoro*, in *VTDL*, 2020, p. 607 ss.; per la seconda: M. CERBONE, *Dignità del lavoro, clausole generali e ruolo del giudice*, in AA.VV.,

In linea con tale dibattito, questo studio si propone di contribuire ad argomentare l'attrazione della dignità alla normatività giuslavoristica, verificandone almeno alcune tra le numerosissime implicazioni sulle regole del lavoro, col proposito di cogliere, di queste, la misura della conformità, oppure della distanza, rispetto all'attuazione del valore costituzionale.

Lo fa muovendo da una convinzione ben precisa, che si riflette sul metodo, sul piano dell'analisi e anche sui suoi esiti. È la convinzione che qualsiasi approfondimento giuridico sulla portata precettiva della dignità non può prescindere dal confrontarsi col fatto che essa è un valore⁷⁹. E che presenta tutti quei caratteri che inducono a considerare incerte *ab origine*, e perciò inutilizzabili nella prospettiva giuridica costruttiva, le tesi volte a sottrarre "dall'universo delle categorie nobili e inefficaci del moralista"⁸⁰ qualsiasi altro oggetto (bene) che nasce e si sviluppa sul piano metanormativo (il valore): la difficile o impossibile materializzazione e il suo risentire di tutte le dimensioni della relatività, oggettiva (nel tempo e nello spazio) e soggettiva, sia quanto al significato (l'accezione di dignità) sia quanto al contenuto (i modi della tutela).

È utile richiamare i termini del problema.

2. La problematica della dignità come oggetto metanormativo: indeterminatezza del bene e relatività del valore

Si sa che la tutela della dignità è affermata come principio etico⁸¹ in

Persona e lavoro, cit., p. 329 ss.; M.D. FERRARA, *Dall'ideologia della flessibilità al rischio della precarietà: dignità e flessibilità del lavoro*, in VTDL, 2020, p. 631 ss.

⁷⁹ Un bene ideale che vale in positivo, perciò destinatario di tutela o realizzazione: E. OPOCHER, *Valore (filosofia)*, voce, in ED, XLVI, 1993, p. 111 ss., e spec. 114.

⁸⁰ G. PIEPOLI, *Dignità e autonomia privata*, PD, 2003, p. 45 ss., qui p. 56 s.

⁸¹ Per etica qui s'intende l'insieme dei valori espressi dalla morale sociale (M. MORI, *Biodiritto e pluralismo dei valori*, in S. RODOTÀ, M. TALLACCHINI, (a cura di), *Ambito e fonti del biodiritto*, in S. RODOTÀ, P. ZATTI (diretto da), *Trattato di biodiritto*, vol. I, Milano, Giuffrè, 2010, p. 437 ss., qui p. 456 s.) che orientano le azioni, dei singoli dei pubblici poteri, socialmente accettate (R. BODEI, *Etica pubblica*, in *Iride*, 2009, p. 551 ss.; S. MAFFETTONE, *Etica pubblica. La moralità delle istituzioni nel terzo mil-*

tutte le nazioni, qualsiasi ne è la cultura e il regime istituzionale⁸². Complice la globalizzazione virtuosa⁸³, si può anzi dire, con il giusnaturalismo moderno, che la sua tutela è una regola aurea⁸⁴, e, fuori dalla prospettiva del diritto naturale, che in termini storici è un valore universale (internazionale⁸⁵) e una “religione civile”⁸⁶ nelle società che, secolarizzate, sviluppano una morale sociale e un’etica pubblica depurata da fondamentalismi religiosi e da ideologie politiche, accogliendo il pluralismo dei valori quale “circostanza di giustizia”⁸⁷.

Non esiste però, e pure questo si sa, un significato di dignità che è universale; ne esistono tanti, e ciascuno riflette il patrimonio valoriale delle diverse macroaree culturali, che rimangono esclusivi e caratterizzanti benché aperti alla contaminazione globale⁸⁸.

Né alcun profilo di questo significato può essere sottratto agli effetti del multiculturalismo mediante una qualche forma di materializzazione del bene, perché esso letteralmente non ha un oggetto⁸⁹. È differente dagli altri beni immateriali della persona, per i quali la riduzione entro una forma che la mente può immediatamente sintetizzare sul-

lennio, Milano, Il Saggiatore, 2001).

⁸² La Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo (ONU 1948), che riconosce l’eguaglianza degli uomini in dignità e diritti, oggi conta l’adesione di più di cento Stati, anche dittatoriali.

⁸³ Che estende gli effetti della caduta delle barriere anche alle strutture costituzionali e ai diritti fondamentali: G. ROLLA, *Diritti universali e relativismo culturale*, in *QCost*, 2005, p. 855 ss.

⁸⁴ V.: F. VIOLA, *Il diritto naturale: stabilità ed evoluzione dei suoi contenuti*, in J. DE DIOS VIAL CORREA, E. SGREGGIA (a cura di), *Natura e dignità della persona umana a fondamento del diritto alla vita. Le sfide del contesto culturale contemporaneo*, Roma, LEV, 2003; E. BERTI, *Attualità dei diritti umani*, in *ArsI*, 2001, p. 79 ss.; E. RIPEPE, *La dignità umana: il punto di vista della filosofia del diritto*, in E. CECCHERINI (a cura di), *La tutela della dignità dell’uomo*, Napoli, ES, 2008, p. 11 ss., qui p. 17.

⁸⁵ A. RUGGERI, A. SPADARO, *Dignità dell’uomo*, cit., p. 350; G. ROLLA, *Diritti universali*, cit., p. 857.

⁸⁶ G. PIEPOLI, *Tutela della dignità e ordinamento della società secolare europea*, in *RCDP*, 2007, p. 7 ss., qui p. 10.

⁸⁷ V.: R. SALA, *Etica pubblica e biodiritto*, in S. RODOTÀ, M. TALLACCHINI (a cura di), *Ambito e Fonti del Biodiritto*, cit., p. 125 ss., p. 127 s.

⁸⁸ Ne vede i diversi significati in macroaree culturali: G. RESTA, *La dignità*, in S. RODOTÀ, M. TALLACCHINI (a cura di), *Ambito e fonti del biodiritto*, cit., p. 359 ss.

⁸⁹ V. anche M.C. LIPARI, *La dignità dello straniero*, cit., p. 286.

la base dell'esperienza, e materializzare in situazioni riferibili alla persona, può sì risultare laboriosa ma non impossibile (com'è stato per esempio per la riservatezza, l'onore, la professionalità). Per la dignità, invece⁹⁰, non è dato percepire una ricaduta materiale intorno alla quale la mente circoscrive l'oggetto e sul quale, poi, il linguaggio costruisce il concetto⁹¹. E così, non consentendo alcuna interazione tra il piano delle idee e quello della materialità, il significato della dignità e della sua tutela rimane mutevole in funzione del patrimonio culturale del contesto in cui la indaga. In più, per il moto di evoluzione della coscienza sociale, rimane mutevole a seconda del momento storico in cui l'osservazione si compie: nessuno, infatti, può cedere all'illusione che il mondo dei valori e delle idee sia senza tempo, soprattutto quando si discorre di una "un'entità continuamente *in fieri*" risultato di un processo storico inarrestabile e sempre aperto a nuovi sviluppi⁹².

È noto a tutti anche il fatto che una pluralità di idee sulla dignità e sulla sua tutela si registra pure all'interno delle singole collettività, benché l'esperienza storica e istituzionale sulla quale ciascuna di esse costruisce la propria identità culturale dovrebbe condurre a un consenso generalizzato intorno a un nucleo di valori condivisi e, soprattutto, al modo di interpretarli⁹³. Anche nel nostro ambiente sociale le scienze che studiano origini ed evoluzione dei valori (la filosofia, la sociologia e la teologia) restituiscono molteplici declinazioni della dignità, sviluppate lungo la traccia segnata, agli opposti, dalle concezioni della dignità come libertà oppure come limite all'autodeterminazione, o anche, allontanandosene del tutto, ponendo l'accento sulla dimen-

⁹⁰ Della quale "sappiamo o crediamo di sapere tutto fino al momento in cui qualcuno ci chiede di definirli" (E. DE FAZI, *La dimensione biologica, filosofica e spirituale della dignità*, in *www.filosofia-ambientale.it*, 2005, p. 1) perché è termine "troppo intenso per potersi completamente risolvere in altri e più discreti simboli" (P. ZATTI, *Note sulla semantica della dignità*, in ID., *Maschere del diritto e volti della vita*, Milano, Giuffrè, 2009, p. 29 ss., qui p. 41).

⁹¹ Secondo la filosofia aristotelica, l'oggetto è causa del concetto sicché non si danno concetti per cose irreali, ma solo per cose reali: N. ABBAGNANO, *Dizionario di Filosofia*, Torino, Utet, 2002.

⁹² E. RIPEPE, *La dignità umana*, cit., p. 12, p. 22.

⁹³ V. sul punto: F. VIOLA, *Il diritto naturale*, cit., p.160 ss.; M. MORI, *Biodiritto*, cit., qui p. 460.

sione sociale (se ne dirà dopo, al capitolo secondo). Si tratta di concezioni tutte diverse e tutte dotate di intrinseca validità, le quali, in una comunità come la nostra, ispirata a principi di democrazia e pluralismo, coesistono, senza che ad alcuna possa esser attribuita maggior validità.

Questo non significa che qui si aderisce a quella visione del relativismo etico⁹⁴ che, non ammettendo concezioni valoriali assolute, relativizza la norma morale riempiendola dei contenuti che vi dà la soggettività individuale e/o di gruppo in un momento dato, per arginare il rischio di imposizione di un'ideologia dominante. Questa visione porta a intendere il pluralismo come legittimante l'anarchia dei valori, ed è inconciliabile con la tensione verso una etica comune; e, applicato alla dignità, ne svuota completamente il contenuto, trasformandola in una clausola aperta ad ogni valutazione anche individuale e, paradossalmente, in un valore eticamente neutro⁹⁵.

Significa, piuttosto, che, aderendo alla tesi che combina il pluralismo con l'oggettività dei valori, si assume come contenuto etico quello, tra tutti i significati (accezioni) del valore, che, in un momento dato, presenta resistenza, costanza e pervasività⁹⁶; e ogni altra diversa opzio-

⁹⁴ Le considerazioni che seguono prendono spunto dalla lettura di: M. MORI, *Biodiritto e pluralismo dei valori*, cit., p. 456 ss.; R. SALA, *Etica pubblica e biodiritto*, cit., p. 127; B. CELANO, *Pluralismo etico, particolarismo e caratterizzazioni di desiderabilità: il modello triadico*, in *RP*, 2006, p. 133 ss.; G. PANARI, *Il problema della oggettività dei valori*, in *Tredimensioni* 10(2013), p. 273 ss.; E. DICIOTTI, *Relativismo etico, antidogmatismo e tolleranza*, in *Jura Gentium*, 2008, p. 54 ss.; S.F. MAGNI, *Interpretare il relativismo etico*, in *RF*, 2010, p. 165 ss.; F.R. DE MARTINO, *L'attualità del principio pluralista come problema*, in *Rivista Aic*, 2019, p. 569 ss.

⁹⁵ V.: P. MOROZZO DELLA ROCCA, *Il principio di dignità della persona umana nella società globalizzata*, in *DD*, 2004, p. 202 ss.

⁹⁶ Sono i caratteri dei valori oggettivi: F. VIOLA, *Oggettività e verità dei valori morali*, in *DQP*, 2001; G. PANARI, *Il problema della oggettività*, cit., pp. 273-282. Tra i giuristi positivi: S. BASILE, *Valori superiori principi costituzionali fondamentali ed esigenze primarie*, in *GCost*, 1993, p. 2210 ss., qui p. 2222 ss.; L. MENGONI, *Interpretazione e nuova dogmatica*, in *ID*, *Ermeneutica e dogmatica giuridica. Saggi*, Milano, Giuffrè, 1996, p. 67 ss., qui p. 76 ss.; A. LONGO, *Valori, principi e costituzione: qualche spunto sui meccanismi di positivizzazione delle istanze assiologiche di base*, in *DS*, 2002, p. 75 ss.

ne, individuale o collettiva, rimane legittima sul piano etico secondo le regole della tolleranza e del suo limite⁹⁷.

Così, se nella comunità plurale si forma, intorno alla dignità, un nucleo forte di oggettività, questo, indicativo di un “incrocio di culture”⁹⁸, non importerà l'appiattimento verso un unico orizzonte valoriale, lasciando invece impregiudicate le diverse e, in ipotesi, anche confliggenti concezioni del valore non emergenti (ancora) con carattere di oggettività.

Per tutto questo, come si diceva all'inizio, nessuna delle dimensioni della relatività è estranea alla dignità sul piano metanormativo. Non lo è quella temporale e spaziale, perché il suo significato è il riflesso della sedimentazione delle rappresentazioni della vita impresse alla comunità dalle sue vicende. Non lo è quella soggettiva, perché i principi di democrazia e pluralismo valorizzano la molteplicità delle idee sul valore.

Da qui, il *refrain* a cui nessun Autore rinuncia: la vacuità, polise-mia, poliedricità, ambiguità del valore. Neanche nel discorso giuridico, che risente inevitabilmente di tutte le incertezze che agitano il discorso etico. Ne risente sia per quanto attiene alla delimitazione del bene di dignità, perché come per ogni altro concetto-limite⁹⁹, o concetto giuridico indeterminato, essa richiede la compenetrazione tra il dato positivo e quello metanormativo¹⁰⁰; sia per quanto attiene alla configurazione

⁹⁷ Limite che non è inteso sempre come principio (imparziale ed eticamente neutro) di non offensività (L. FERRAJOLI, *Diritti fondamentali e bioetica. La questione dell'embrione*, in S. RODOTÀ P. TALLACCHINI (a cura di), *Ambito e fonti del biodiritto*, cit., p. 231 ss.) levandosi viceversa più voci che, in posizione critica rispetto ad una “etica senza verità”, lo identificano in un super principio etico (la dignità?): S. QUINZIO, *Perché la tolleranza non basta*, in *BL*, 1987, p. 79 ss. V. anche E. GREBLO, *Tolleranza o riconoscimento?*, in *FP*, 2013, p. 295 ss.

⁹⁸ G. PIEPOLI, *Dignità e autonomia privata*, cit., p. 48; P. HABERLE, *La dignità umana come fondamento delle comunità statale*, in ID., *Cultura dei diritti e diritti della cultura nello spazio costituzionale europeo*, Milano, Giuffrè, 2003, p. 2 ss., p. 43.

⁹⁹ Quelli che rimandano alle discussioni di estetica, di filosofia, di religione, tra cui la dignità dell'uomo: E. DENNINGER, *La tutela dell'embrione e la dignità dell'uomo*, in V. BALDINI (a cura di), *Diritti della persona e problematiche fondamentali*, Torino, Giappichelli, 2004, p. 21 ss., qui p. 24 s.; T. GAZZOLO, *Il caso-limite e le funzioni dei concetti giuridici*, in *ArsI*, 2019, p. 31 ss.

¹⁰⁰ T. MARTINES, *Concetti giuridici indeterminati e attività interpretativa della Cor-*

giuridica della sua tutela, perché la costruzione di una situazione giuridica soggettiva non può prescindere dal fatto, fisico oppure immateriale ma comunque concettualmente definito¹⁰¹.

Così, come pure si diceva all'inizio, dall'indeterminatezza del bene (dignità) e dalla conseguente polisemia del valore (l'istanza di tutela), è stata derivata la problematicità dell'indagine giuridica¹⁰² che, si sostiene, si apre sempre alla "tessitura dell'interprete"¹⁰³. Altri studi giuridici, per queste stesse ragioni hanno giudicato praticabile solo l'analisi delle funzioni che l'ordinamento assegna al valore¹⁰⁴; altri ancora hanno visto nella "inafferrabilità del bene" una "*impasse* teorica senza uscita"¹⁰⁵, dubitando finanche della sua configurazione come valore giuridico¹⁰⁶, nonché della possibilità di farne uso nell'argomentazione¹⁰⁷ se non in casi estremi¹⁰⁸.

te Costituzionale, in AA.VV., *Studi sull'art. 41 della Costituzione*, Bologna, Patron, 1969, p. 171 ss., p. 179.

¹⁰¹ W.N. HOHFELD, *Concetti giuridici fondamentali*, Torino, Einaudi, 1969, p. 7 ss.

¹⁰² P. ZATTI, *Note sulla semantica*, cit., p. 42 s.; A. RUGGERI, A. SPADARO, *op. cit.*, p. 362.

¹⁰³ G. ALPA, *Dignità e diritti fondamentali*, cit., p. 1

¹⁰⁴ A. PIROZZOLI, *Il valore costituzionale della dignità*, Roma, Aracne, 2007, p. 15 s.; G. BARCELLONA, *Della forma dell'acqua: la dignità umana, volti e risvolti costituzionali*, in *Rivista Aic*, 2018, n. 1.

¹⁰⁵ La definisce così: G. CARUSO, *La tutela penale della «dignità umana»: tra esigenze di giustizia e di protezione del bene giuridico*, in *L'Espresso*, 2005, n. 1, www.filosofiadeldiritto.it.

¹⁰⁶ D. SCHEFOLD, *La dignità umana*, in *Osservatorio costituzionale*, 2003, p. 16 ss.; M. PANEBIANCO, *Bundesverfassungsgericht*, cit., p. 151 ss.; G. ROLLA, *Profili costituzionali della dignità umana*, in E. CECCHERINI (a cura di), *op. cit.*, p. 57 ss., qui p. 62

¹⁰⁷ M.C. LIPARI, *La dignità dello straniero*, cit., che riconduce la dignità a un principio giuridico "descrittivo di una "modalità situabile" (p. 285).

¹⁰⁸ Esattamente, "in caso di aggressioni usualmente qualificate come crimini contro l'umanità": U. Vincenti, *Diritti e dignità umana*, Bari, Laterza, 2009, p. 22 ss.

3. *Un'ipotesi di contestualizzazione dell'analisi giuridica: criteri e metodo*

Non si può negare che i due caratteri costitutivi del bene si riflettono sulla tenuta delle costruzioni giuridiche intorno alla dimensione tecnicamente prescrittiva della sua tutela. Nondimeno, confrontarsi con essi, in uno sforzo di soluzione del problema, è necessario, essendo, altrimenti, l'interprete del diritto del lavoro, costretto a concludere per la scissione tra il ruolo fondativo della dignità e la sua efficacia normativa come conseguenza irrimediabile delle difficoltà della sua traduzione giuridica. Peraltro, si osserva, anche la solidarietà, l'eguaglianza e la giustizia, pure universalmente assunti a valori fondamentali del diritto del lavoro, soffrono di indeterminatezza e relatività come la dignità su cui sono fondati¹⁰⁹; eppure, della loro efficacia normativa, quantomeno nei confronti del legislatore, nessuno ha mai dubitato¹¹⁰.

Nell'approfondimento a questo fine, non si è obbligati a tacere il fatto che l'inafferrabilità del bene (dignità) trasforma il valore (la tutela della dignità) in un caleidoscopio delle identità culturali in cui si frammenta il tessuto sociale, comprese quelle espresse dalla comunità degli interpreti del diritto¹¹¹.

Si può però osservare che, se questo è vero sul piano metanormativo, si dubita che lo stesso valore si caratterizzi così, strutturalmente, anche sul piano metapositivo; che cioè abbia lo statuto di valore giuridico ogni accezione della dignità, e ogni idea sulla sua tutela, che si registra sul piano metanormativo.

La questione si ridimensiona molto, infatti, se lo studio del dato positivo che dà ingresso al valore nell'ordinamento procede attingendo

¹⁰⁹ È forse più nota la complessità dei valori di eguaglianza e giustizia; ma non ne è esente la solidarietà, che può sembrare il più "oggettivabile" tra i tre valori: F. CAMBONI, *La solidarietà come concetto filosofico*, in *BL*, LIII, 2018, p. 73 ss.; R. MANCINI, *Solidarietà: una prospettiva etica*, Milano, Mimesis, 2017; M. NAPOLI (a cura di), *La solidarietà*, Milano, Vita e Pensiero, 2009.

¹¹⁰ V.: L. ZOPPOLI, *Solidarietà e diritto del lavoro: dissolvenza o polimorfismo?*, in *WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona" .IT* – 356/2018.

¹¹¹ I quali, secondo M. VAN HOECKE, *Diritti umani, concetti vaghi e interpretazione*, in *RP*, 2010, p. 173 ss., costruiscono "l'illusione" del consenso sulla significazione di un concetto giuridico "vago" (p. 174 e p. 184).

dalla teoria della Costituzione come ordinamento assiologicamente orientato¹¹², o, più modernamente, adottando l'atteggiamento assiologico del neocostituzionalismo¹¹³.

Precisamente. Se si assume che, nel 1948, l'identità nella quale la comunità si riconosce è stata costruita attingendo al patrimonio iscritto nella coscienza consapevole della comunità, la norma fondamentale non appare un "archivio di valori correnti"¹¹⁴, né la sintesi compromissoria del pluralismo ideologico costituente. Appare, piuttosto, un testo che da quel patrimonio isola la base condivisa "filtrandola con la ragione"¹¹⁵. Sono i valori considerati fondamentali, per questo oggettivati in Costituzione solo nell'accezione – il significato del bene, maturato nel corso dell'esperienza storica – non anche nel contenuto – i modi

¹¹² La teoria della Costituzione per valori, spiegano i costituzionalisti, è contigua alla teoria della Costituzione "per principi", tutte e due distinte dalla diversa teoria della Costituzione "per regole": G. PINO, *Tre concezioni della costituzione*, in *RTCRS*, 2015, p. 31 ss. Per le coordinate essenziali delle prime e di quelle, opposte, meno aperte al dinamismo della fonte *extra* giuridica, sono in: A. BALDASSARRE, *Costituzione e teoria dei valori*, in *PD*, 1991, p. 639 ss., qui p. 655; M. LUCIANI, *Corte costituzionale e unità nel nome dei valori*, in R. ROMBOLI (a cura di), *La giustizia costituzionale a una svolta*, Torino, Giappichelli, 1991, p. 176; G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite*, Torino, Einaudi, 1992, p. 155; F. PIZZETTI, *L'ordinamento costituzionale per valori*, in *DE*, 1995, p. 66 ss.; A. D'ATENA, *In tema di principi e valori costituzionali*, in *GCost*, 1997, p. 3065 ss.; G.U. RESCIGNO, *Interpretazione costituzionale e positivismo giuridico*, in *DP*, 2005, p. 19 ss.; G. ZAGREBELSKY, *Corti costituzionali e diritti universali*, in *RTDPC*, 2006, p. 297 ss.; A. BALDASSARRE, *Interpretazione e argomentazione nel diritto costituzionale*, in *www.costituzionalismo.it*, 2009.

¹¹³ Che gli studiosi non identificano in precise teorie, ma, appunto, in un'atmosfera culturale che mette al centro dell'interpretazione il dato valoriale: M. DOGLIANI, *(Neo)costituzionalismo: un'altra rinascita del diritto naturale? Alla ricerca di un ponte, tra neocostituzionalismo e positivismo metodologico*, in *www.costituzionalismi.it*, 2/2010; G. PINO, *Principi, ponderazione, e la separazione tra diritto e morale*, in *GCost*, 2011, p. 965 ss.; M. BARBERIS, *Il neocostituzionalismo, terza filosofia del diritto*, in *RFD*, 2012, p. 153 ss.; A. SCHIAVELLO, *Il c.d. neocostituzionalismo e la conoscenza del diritto*, in *DQP*, 2016, p. 83 ss.

¹¹⁴ V.: R. BIN, *Che cos'è la Costituzione?*, in *QCost*, 2007, p. 11 ss., qui p. 22 s.

¹¹⁵ In sede costituente, in I sottocommissione sui Principi dei rapporti civili, nella seduta del 9 settembre 1946 (il resoconto sommario è reperibile in *www.legislature.camera.it*), a chiusura di un articolato pensiero su pluralismo e ideologia, Dossetti dirà che la Costituzione dovrà contenere "affermazioni fondate soltanto sulla ragione" (p. 20 s.).

della tutela¹¹⁶. Proprio per resistere al tempo e alle sue vicende, come il testo che li contiene che ha l'aspirazione alla "eternità ordinamentale"¹¹⁷, questi valori, è stato detto, rappresentano "accordi parzialmente teorizzati"¹¹⁸, e sono strutturalmente aperti a contenuti che emergono nella coscienza sociale in evoluzione, innovando il substrato metapositivo costituzionale quando divengono istanze consolidate¹¹⁹. Ciò, tuttavia, sempre nell'ambito del significato costituzionalizzato del bene assunto come valore – cioè nei limiti in un cui l'assetto valoriale fondamentale ne consente l'espressione¹²⁰. Non si compie, in questo modo, una lettura giusnaturalistica ma secolarizzata della Costituzione; che procede, cioè, dall'accoglimento della storicità dei valori¹²¹.

Con questo sfondo teorico, e impiegando i termini della dottrina che ha argomentato il processo di positivizzazione dei valori, si può dire, allora, che, in sede costituente, dalla sfera metanormativa la dignità è positivizzata, mediante un principio¹²², in una o più accezioni

¹¹⁶ Sull'oggettività dei valori costituzionali: S. BASILE, *Valori superiori*, cit., p. 2222 ss.; L. MENGONI, *Interpretazione e nuova dogmatica*, cit., p. 77 s.; A. BARBERA, *Ordinamento costituzionale e carte costituzionali*, in *QCost*, 2010, p. 311 ss., qui p. 324 s. V. anche nota n. 96.

¹¹⁷ M. LUCIANI, *L'interprete della Costituzione di fronte al rapporto fatto-valore. Il testo costituzionale nella sua dimensione diacronica*, in *DS*, 2009, p. 1 ss., p. 24 s.; M. FIORILLO, *La riforma della Costituzione economica fra tempo, memoria e rimozione*, in *RP*, 2014, p. 37 ss., qui p. 39.

¹¹⁸ P. VERONESI, "Valori", "principi" e "regole": tra dimensione positiva e metapositiva della Costituzione, in *ArsI*, 2014, p. 37 ss., qui p. 44.

¹¹⁹ V. sul punto: S. BARTOLE, *Il tempo e i tempi della Costituzione*, in AA.VV., *Studi in onore di F. Modugno*, Napoli, ES, 2011, p. 211 ss.; A. RUGGERI, *Il diritto "vecchio" e i modi del suo possibile svecchiamento, al servizio dei diritti fondamentali*, in *Rivista Aic*, 2012.

¹²⁰ Sul punto, v. per ora R. BIN, *Che cos'è la Costituzione?*, cit., p. 29 ss.

¹²¹ Sulla "secolarizzazione della costituzione": A. BALDASSARRE, *Esistono norme giuridiche sopra-nazionali?*, in AA.VV., *Le ragioni del diritto. Scritti in onore di L. Mengoni*, III, Milano, Giuffrè, 1995, p. 1680 ss.; sulla storicità dei valori giuridici: M.R. DONNARUMMA, *Il limite dei principi supremi e la teoria dei valori costituzionali*, in *DS*, 2006, p. 225 ss., qui p. 246 s.

¹²² In particolare, per il profilo che qui interessa, v.: A. SPADARO, *Il problema del fondamento dei diritti fondamentali*, in *DS*, 1991, p. 452 ss., qui 456, nota 2; F. MODUGNO, *Principi generali dell'ordinamento*, in *EGT*, XXIV, Roma, 1991; L. MENGONI, *L'argomentazione nel diritto costituzionale*, in *ID.*, *Ermeneutica*, cit., p. 115; A. LONGO,

ben precise (“concezioni del concetto”¹²³). In queste precise accezioni, cioè, essa transita sul piano positivo come valore giuridico, dunque metapositivo, di natura fondamentale – e già questo depone nel senso della sua normatività, la stessa che ha il principio nel quale il valore si annulla¹²⁴. E in queste precise accezioni costituisce elemento dell’ordine costituzionale, fondamento dell’ordinamento costituzionale e della legislazione che ne dà attuazione¹²⁵.

Che poi i modi di tutela del bene (il contenuto del valore) possono mutare per l’evolversi dell’esperienza sociale è un fatto certo e non discutibile. Si tratterà però di sollecitazioni che, non potendo “collocarsi al di fuori dei “recinti” costituzionali”¹²⁶, innovano non il significato della dignità (l’accezione), bensì il contenuto del valore (i modi della tutela della dignità), che si modernizza, e, con esso, si modernizza la Costituzione, che così “biologicamente” resiste al proprio invecchiamento¹²⁷.

Quale sia, poi, il procedimento utile a svelare, in un dato momento storico, l’accezione o le accezioni di dignità costituzionalizzate e i modi della sua tutela è ancora la prospettiva della Costituzione per valori a suggerirlo¹²⁸.

Valori, cit., p. 77 ss. p. 88 ss., p. 110 ss.

¹²³ Così: P. VERONESI, *La dignità umana tra teoria dell’interpretazione e topica*, in *QCost*, 2014, p. 315 ss., qui p. 325

¹²⁴ P. VERONESI, “*Valori*”, “*principi*”, cit., p. 37 ss.; e, soprattutto, N. ZANON, *Pluralismo dei valori e unità del diritto: una riflessione*, in *QCost*, 2015, p. 919 ss., qui p. 920 s.

¹²⁵ Sulla distinzione: R. DICKMANN, *La ricchezza della Costituzione. Democrazia e persona umana*, Soveria Mannelli, Rubettino, 2012, p. 142 ss.

¹²⁶ P. VERONESI, *La dignità umana*, cit., qui p. 329.

¹²⁷ V. per tutti S. BARTOLE, *op. cit.*; A. RUGGERI, *Il diritto “vecchio” e i modi del suo possibile svecchiamento, al servizio dei diritti fondamentali*, in *Rivista Aic*, 1/ 2012.

¹²⁸ Sull’interpretazione costituzionale per valori, che sottende, appunto, la teoria della Costituzione per valori: N. LIPARI, *Valori costituzionali*, cit.; C. PINELLI, *Il dibattito sull’interpretazione costituzionale tra teoria e giurisprudenza*, in AA.VV., *Scritti in memoria di L. Paladin*, Jovene, 2004, p. 13; A. PACE, *Interpretazione costituzionale e interpretazione per valori*, in G. AZZARITI (a cura di), *Interpretazione costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2007, p. 83 ss.; F. MODUGNO, *Interpretazione costituzionale e interpretazione per valori*, in G. AZZARITI (a cura di), *op. cit.*, p. 51 ss.; R. GUASTINI, *Teoria e ideologia dell’interpretazione costituzionale*, in *QCost*, 2006, p. 743 ss.; R.

È, esattamente, la teoria che vede la struttura della Costituzione, nella sua dimensione normativa, come “tripartita”¹²⁹. Costituita, cioè dal “testo” e, insieme, dal “pre-testo”, ossia lo sfondo valoriale del testo in prospettiva evolutiva¹³⁰, e anche dal “contesto” sia normativo sia fattuale che concorrono, entrambi, alla rigenerazione semantica della Carta (a riempire di significati il testo) in ragione della circolarità che intercorre tra il testo medesimo e l’ambiente sociale in cui prendono corpo i valori metanormativi; ambiente nel quale il testo si cala con la mediazione legislativa e giurisprudenziale¹³¹. Da questa visione integrata della Costituzione, che la vede frutto della convergenza della prospettiva storico-assiologica (il pre-testo), strutturale positiva (il testo) e sistematico fattuale (il contesto), deriva un metodo di interpretazione parimenti integrato, cioè simultaneamente orientato ai valori, al testo e all’esperienza legislativa e giurisprudenziale¹³².

In questa prospettiva, l’accezione e il contenuto di un valore sul piano positivo, anche della dignità, derivano dal modo in cui la fisionomia che esso presenta sul piano metanormativo “si fa(nno) testo e contesto”¹³³, ed emerge dalla lettura del testo che lo richiama sia alla luce del pre-testo sia alla luce del contesto costituzionale normativo e fattuale, quest’ultimo per come recepito dalla legislazione e dai giudici. Deriva, detto altrimenti, da un’operazione ermeneutica¹³⁴ in cui

GUASTINI, *Teoria del significato e teoria dell’interpretazione*, in *MSCG*, 2008, p. 463 ss.

¹²⁹ A. RUGGERI, *Teorie e “usi”*, cit., qui p. 512 ss.

¹³⁰ Quando si interrogano le disposizioni della Carta del 1948 ricercandone il senso immune dal fluire storico, “il patto fondativo” cui ancorare la realtà storicamente mutata, è necessaria la comprensione della “impostazione logica che sottostà alla norma” (Dossetti, I sottocommissione, 9 settembre 1946, resoconto sommario, p. 21): è la *voluntas* dell’autore costituzionale storico, che si coglie nel percorso di maturazione del pensiero dei costituenti (M. LUCIANI, *op. ult. cit.*, p. 22 s).

¹³¹ V.: A. SPADARO, *Dalla Costituzione come atto (puntale nel tempo) alla Costituzione come “processo” (storico). Ovvero della continua evoluzione del parametro costituzionale attraverso i giudizi di costituzionalità*, in *QCost*, 1998, p. 343 ss. In termini simili: A. BARBERA, *Ordinamento costituzionale e carte costituzionali*, cit., p. 330.

¹³² V. sempre A. RUGGERI, *Teorie e “usi”*, cit., p. 522 s.

¹³³ V. ancora A. RUGGERI, *op. ult. cit.*, p. 523.

¹³⁴ F. VIOLA, *Ermeneutica e diritto*, in *ArsI*, 1996, p. 181 ss.; L. MENGONI, *Teoria generale dell’ermeneutica ed ermeneutica giuridica*, in *ID.*, *Ermeneutica*, cit., p. 1 ss., qui p. 18 ss.

l'interpretazione non è legata esclusivamente al testo e alle intenzioni storiche di chi lo ha prodotto, ma si apre in modo equilibrato alla sua fonte *extra*-giuridica e al suo dinamismo¹³⁵ nonché al sistema nel suo complesso.

Certamente anche questo procedere “include il ricercante nella ricerca” come tutti i procedimenti interpretativi¹³⁶, perché innesta l'analisi del testo su una precisa dimensione argomentativa – che qui è la sussistenza dei valori nel sistema costituzionale quali sua base¹³⁷. Ma, nella misura in cui esso, per il tentativo di individuare l'accezione e il contenuto del valore costituzionale, orienta l'interprete a cercare quello o quelli che, in un momento dato, risultano dalla combinazione delle tre dimensioni della Costituzione, riduce il rischio di letture personalizzate. E così conduce ad un'interpretazione che, se non può dirsi vera – ma un testo, come ben si sa, non contiene mai verità assolute – sarà perlomeno corretta e accettabile¹³⁸ e, comunque, non “emotiva o impressionistica”¹³⁹.

Condotta, l'osservazione giuridica, secondo queste coordinate, emerge, allora, che in un ordinamento espressione del costituzionali-

¹³⁵ V.: L. MENGONI, *Interpretazione e nuova dogmatica*, cit., p. 75 ss.; G. ZAGREBELSKY, *Corti costituzionali*, cit., p. 297 ss. La fedeltà esclusiva al testo costituzionale è, invece, la linea seguita dall'interpretazione improntata al “giuspositivismo temperato” di A. PACE, *Metodi interpretativi e costituzionalismo*, in *QCost*, 2011, p. 35 ss., e, in dialogo con l'opposta tesi di F. Modugno, in A. PACE, *Interpretazione costituzionale*, cit., p. 83 ss.

¹³⁶ R. GUASTINI, *Teoria del significato*, cit., p. 463 ss.; F. VIOLA, *Interpretazione giuridica, diritti umani e la nuova scienza giuridica*, in *RP*, 2010, p. 187 ss., qui p. 188 ss.

¹³⁷ Sulla distinzione tra interpretazione e argomentazione sono chiarificatrici le osservazioni di R. GUASTINI, *Teoria e ideologia*, cit., p. 743 ss.

¹³⁸ Ed è tale quella in cui valutazione soggettiva cede all'oggettività: sulla “ossessione contemporanea” per l'interpretazione corretta, accettabile o vera, v. R. GUASTINI, *Teoria del significato e teoria dell'interpretazione*, cit., p. 463.

¹³⁹ L'“interpretazione emotiva” o “impressionistica” delle norme costituzionali, definita come “uso alternativo del diritto”, è la critica che, all'interpretazione per valori, muove A. PACE, *Metodi interpretativi*, cit., p. 41 s. Ma v.: A. BARBERA, “*Ordinamento costituzionale*”, cit., p. 319 s. La sopravvivenza del dogma positivista del diritto come scienza pura è indagata criticamente da G.U. RESCIGNO, *Interpretazione costituzionale e positivismo*, cit., p. 41 s.

smo del Novecento¹⁴⁰, come il nostro, il discorso giuridico sulla dignità non è viziato *ab origine* dal piano metanormativo dei valori, dal suo pluralismo e la sua relatività storica. Con quel piano, piuttosto, esso è costitutivamente e costruttivamente intrecciato, perché è lì che si forma, e si evolve, il contenuto che riempie di senso l'accezione costituzionalizzata del valore.

Quest'intreccio esclude anche che la dimensione giuridica della dignità si possa aprire alla contaminazione tra esperienze giuridiche: la c.d. circolazione dei modelli giuridici, si vuol dire, non può determinare la trasposizione di un modello giuridico di dignità tra ordinamenti diversi, perché tale modello è l'esito delle aspettative di valore (cultura sociale plurale) e dell'assetto giuridico fondamentale (Costituzione e Ordinamenti sovranazionali) di ciascuna comunità¹⁴¹ – altra cosa è il processo di migrazione di culture, che contribuisce, da una parte, all'espandersi della sensibilità verso la rilevanza del valore etico e, dall'altra, alla formazione delle tinte del pluralismo all'interno della stessa comunità particolare¹⁴².

Si può dire allora, in conclusione, che l'essere, la dignità, un oggetto metanormativo, non sembra pregiudicare il tentativo di costruirne una dimensione precettiva sul piano giuridico, almeno per l'interprete che attinge alle tesi del neo-costituzionalismo. Tuttavia, rende avvertiti che l'indagine deve essere circoscritta ad un preciso ambiente sociale e giuridico ed in un momento storico dato; e, di conseguenza, in questi limiti se ne possono apprezzare i risultati.

¹⁴⁰ V.: P. GROSSI, *La legalità costituzionale nella storia della legalità moderna e post-moderna*, in GSC, 2008, p. 13 ss. e, per l'inciso, p. 20; P. RIDOLA, *Libertà e diritti nello sviluppo storico*, in R. NANIA, P. RIDOLA, (a cura di), *I diritti costituzionali*, vol. I, Torino, Giappichelli, 2001, p. 113 ss.; F.L. NEUMANN, *Lo stato democratico e lo stato autoritario*, Bologna, Il Mulino, 1973, p. 52 ss.; E. CHELI, *Intorno ai fondamenti dello "Stato costituzionale"*, in *QCost*, 2006, p. 263

¹⁴¹ Lo rileva anche P. MOROZZO DELLA ROCCA, *Il principio della dignità della persona*, cit., p. 196; *contra*: G. RESTA, *La disponibilità dei diritti fondamentali e il limite della dignità (note a margine della Carta dei Diritti)*, in RDC, 2002, p. 801 ss., qui p. 847.

¹⁴² P. MOROZZO DELLA ROCCA, *Il principio della dignità*, cit., p. 196.

4. *Piano e delimitazione del lavoro*

La dialettica tra testo, pre-testo e contesto informerà, perciò, nel capitolo che segue, un'analisi volta a capire anzitutto quale è l'accezione costituzionalizzata di dignità, se è una sola (la dignità sociale) o più d'una (anche la dignità umana)¹⁴³; in secondo luogo, quale ne è la traduzione giuridica in termini di interesse/i della persona vi afferrisce/ono¹⁴⁴.

Sarà un'analisi condotta combinando le sedimentazioni storiche e attuali intorno al significato del valore metanormativo¹⁴⁵ – appunto il pre-testo, reso dalla filosofia, sociologia, teologia – con i richiami alla dignità contenuti in Costituzione e nelle disposizioni primarie sovranazionali e internazionali – il testo, nel significato reso dal primo agente dell'interpretazione della Costituzione e della coscienza sociale: la Corte costituzionale¹⁴⁶ – nonché con la legislazione e la giurisprudenza che più direttamente attengono al bene della persona – il contesto normativo e fattuale-sociale, di cui il legislatore e i giudici recepiscono i mutamenti¹⁴⁷.

Qui l'osservazione non potrà essere limitata al materiale normativo e giurisprudenziale lavoristico, ma dovrà essere estesa ad altri ambiti in cui più viene in rilievo la dignità a-contesualizzata¹⁴⁸. E ciò sicuramente

¹⁴³ V. parr. 2-3.2. e par. 4. del capitolo secondo.

¹⁴⁴ V. ancora il par. 4 del capitolo secondo.

¹⁴⁵ Questo, infatti, rende l'oggettività storica dei valori, che, come spiega la dottrina costituzionalistica, è l'unico criterio per la loro corretta individuazione. V. classicamente: N. LIPARI, *Valori costituzionali*, cit., p. 865 s.; G. U. RESCIGNO, *Interpretazione costituzionale*, cit., p. 28 s. V. anche nota n. 96.

¹⁴⁶ F. RIMOLI, *Costituzione rigida, potere di revisione costituzionale e interpretazione per valori*, in *GCost*, 1992, p. 3712 ss.; N. ZANON, *Corte costituzionale, evoluzione della "coscienza sociale", interpretazione della Costituzione e diritti fondamentali: questioni e interrogativi a partire da un caso paradigmatico*, in *Rivista Aic*, 2017, p. 9 ss.

¹⁴⁷ V.: R. DICKMANN, *La ricchezza della Costituzione*, cit., p. 142 e anche A. BARBERA, *Ordinamento costituzionale*, cit., p. 311, p. 326 ss. che parla di "ordinamento costituzionale" come base materiale della Costituzione, distinguendolo dall'"ordine costituzionale".

¹⁴⁸ Anzitutto quello penale: G. CARUSO, *La tutela penale della dignità*, cit.; G. FORTI, *"La nostra arte è un essere abbagliati dalla verità". L'apporto delle discipline penalistiche alla costruzione della dignità umana*, in M. NAPOLI (a cura di), *La dignità*,

te perché la “verità” di un valore giuridico richiede la verifica del suo contenuto di senso in rapporto non ad un solo frammento normativo ma al sistema nel suo complesso¹⁴⁹. Ma soprattutto perché lo scopo dell’approfondimento è anche capire se, nel nostro ordinamento, esiste una distinzione di concetti, contenuti e tutele tra la dignità della persona e la dignità del lavoratore: questione tutt’altro che banale, se solo si considera che due dei pochi casi (sono cinque¹⁵⁰) in cui il dato testuale richiama la dignità, proprio al lavoratore sono riferiti: l’art. 36, co., 1, e, per interpretazione comune, l’art. 41, co. 2.

Saranno ancora le acquisizioni dei costituzionalisti e le pronunce della Corte a guidare il passo successivo, sempre nel capitolo che segue, volto a ricostruire la dimensione tecnicamente prescrittiva della dignità. Si tratterà di riflettere sulla traduzione giuridica della tutela di dignità umana e della garanzia di dignità sociale, ossia sulle circostanze in cui la dignità è violata e quelle in cui è preservata¹⁵¹; sulla configurazione che l’istanza di tutela/garanzia assume: se diritto, principio, clausola generale¹⁵²; sui soggetti a cui la tutela si impone: se solo al potere pubblico o anche l’autonomia privata; sui vincoli e limiti con cui condiziona l’azione del debitore della tutela¹⁵³.

Tutto questo consentirà di tematizzare la tutela/garanzia della dignità della persona che lavora; di capire, cioè, come la qualità di lavoratore reagisce sulla tutela della dignità. Anzitutto se seleziona la condizione dignitaria limitandola alla dimensione sociale come spesso si

Milano, Vita e Pensiero, p. 293 ss.

¹⁴⁹ N. LIPARI, *Valori costituzionali e procedimento interpretativo*, cit., p. 871 s.

¹⁵⁰ V. il par. 1 del capitolo secondo.

¹⁵¹ V. par. 4.1. del capitolo secondo, dove la tutela della dignità umana e la garanzia della dignità sociale si ricostruiranno come intangibilità del nucleo essenziale dei diritti della persona *uti singulus* (nel primo caso) e *uti socius* (nel secondo), quando esposti a limitazione per interesse pubblico o privato. Una categoria giuridica, questa, sulla quale si interrogano anche i giuslavoristi: V.: A. ANDREONI, *Riflessioni sul nucleo essenziale dei diritti sociali*, in Aa.Vv. *Liber Amicorum. Spunti di diritto del lavoro*, cit., p. 27 ss.; B. VENEZIANI, *Del contenuto essenziale dei diritti dei lavoratori: spunti per una ricerca*, in DLM, 2016, p. 299 ss.; M. ESPOSITO, L. GAETA, L. ZOPPOLI, A. ZOPPOLI, *Diritto del lavoro e sindacale*, Torino, Giappichelli, 2020, p. 55 ss. Nella prospettiva della dignità: S. LAFORGIA, *Diritti fondamentali*, cit., p. 73 ss.

¹⁵² V. il par. 4. del capitolo secondo.

¹⁵³ V. par. 4.2. del capitolo secondo.

sostiene, e se reagisce sulla costruzione della dignità, cioè sui diritti che costituiscono lo statuto dignitario¹⁵⁴. Poi, se la natura del rapporto di lavoro, col diverso equilibrio di poteri nel contratto, influisce sulla tutela/garanzia disegnando statuti dignitari diversi per il lavoratore subordinato, autonomo, parasubordinato¹⁵⁵; oppure se, al contrario, è possibile configurare una tutela della dignità *tout court* del lavoratore *tout court* nella specie di statuto minimo di diritti inviolabili comuni a tutti¹⁵⁶.

Da qui si traggono le coordinate utili all'approfondimento successivo sulla garanzia di dignità nella dimensione sociale. Il proposito, si è già anticipato, è verificare se davvero esiste oggi un problema di recupero della dignità e in quali termini esso si pone.

Ma con tante delimitazioni.

Come emergerà nel corso del lavoro, un ragionamento sull'efficacia normativa di questa dimensione dignitaria dovrebbe confrontarsi con le condizioni di vitalità, e relativi strumenti, del nucleo essenziale¹⁵⁷ del diritto al lavoro (art. 4) e di tutti i diritti strumentali al suo godimento (anzitutto quelli dell'art. 35, co. 2, e art. 36); con le condizioni di vitalità, e relativi strumenti, del nucleo essenziale dei diritti legati al lavoro in un rapporto di strumentalità in un'ottica di eguaglianza, commutativa e sostanziale: i diritti sindacali tutti (art. 39, art. 40) e i diritti di sicurezza sociali tutti (art. 38).

Qui si sceglie di limitare l'osservazione al cuore della condizione dignitaria sociale: il diritto al lavoro. Esso ne è il cuore perché, secondo la ricostruzione della dignità sociale che si proporrà qui¹⁵⁸, è la scelta di costruire la propria dimensione sociale partecipando ai percorsi della comunità mediante il lavoro ciò che, nel nostro ordinamento, attribuisce dignità sociale alla persona (art. 1-4 Cost.).

Muovendosi nella prospettiva della garanzia di dignità, lo studio dovrà necessariamente guardare alla prerogativa fondamentale nella

¹⁵⁴ V. il par. 5 del capitolo secondo.

¹⁵⁵ Ai par. 5.1, 5.2 e 5.3 del capitolo secondo.

¹⁵⁶ V. il par. 6 del capitolo secondo.

¹⁵⁷ Come si è detto in nota 151, in ciò è la tutela/garanzia della dignità umana/sociale.

¹⁵⁸ Al par. 3.1.1. del capitolo secondo.

veste di situazione giuridica soggettiva, per coglierne il nucleo essenziale e verificare le condizioni che ne ipotecano la vitalità a fronte di limitazioni. Si tratterà di individuare le posizioni giuridiche, le pretese individuali in cui esso consiste per il già lavoratore e per il cittadino che il lavoro non lo ha, nonché le condizioni che ne preservano l'effettività garantendole contro lo svuotamento.

Così orientata, la ricerca si confronterà prima di tutto con la fenomenologia moderna del lavoro e del non-lavoro filtrandola attraverso il disposto costituzionale¹⁵⁹. Nessuna analisi che assume l'effettività della prerogativa *ex art. 1 e 4, Cost.* come condizione di dignità può, infatti, prescindere dallo sforzo di chiarire quale attività che concorre al progresso sociale è solo un dovere, e quale attività è anche un diritto, ed è, per questo, il lavoro che dà dignità (sociale). Il che non è una questione di poco conto, se si considera che la soluzione si riflette sul rapporto tra dignità sociale e lavoro non retribuito¹⁶⁰.

Si confronterà, poi, con l'incertezza che tutt'ora esiste sulla natura del diritto, se di libertà o sociale. Un tema particolarmente importante nella prospettiva del nucleo essenziale, perché l'individuazione delle posizioni giuridiche in cui il diritto consiste risente dell'idea che si ha circa la dimensione della persona che, secondo l'ordinamento, viene in rilievo nel lavoro, se *uti singulus* o *uti socius*.

L'affermazione della natura solo sociale del diritto al lavoro è ciò che, col supporto delle teorie sulla struttura composita anche dei diritti rientranti in questa categoria, orienterà la ricostruzione delle pretese giuridiche componenti le sue due dimensioni¹⁶¹.

Alla dimensione attiva si riferiranno le libertà di esercizio del lavoro (libertà negative, di non impedimento) presidio della titolarità formale del diritto.

L'indagine sulla perdurante effettività di queste pretese si concentrerà anzitutto sulla portata precettiva del dovere di lavoro, in particolare rispetto alla condizionalità dove spesso è tematizzata come libertà

¹⁵⁹ V. par. 1 del terzo capitolo.

¹⁶⁰ Un rapporto al quale proprio nelle ultime Giornate di Studio Aidlass di Udine, del 2020, è stato dato, e non a caso, uno spazio importante: v. par. 2 del capitolo terzo.

¹⁶¹ V. par. 3.1. del terzo capitolo.

dal lavoro¹⁶². In secondo luogo, sui temi della libertà di scelta del lavoro (la libertà *del* lavoro), oggi di attualità per i casi c.d. limite, come la prostituzione¹⁶³.

Alla dimensione passiva si riferiranno le libertà di godimento del lavoro (libertà positiva, di opportunità di lavoro) presidio della titolarità sostanziale del diritto.

Qui il ragionamento procederà verificando l'attuale grado di adempimento pubblico del programma di "effettività del diritto al lavoro per tutti"¹⁶⁴. Sia rispetto alla massimizzazione delle occasioni di lavoro, valutando i termini della reale "imputabilità" al legislatore dei contesti di sottoccupazione e la possibile reazione individuale¹⁶⁵. Sia rispetto alla massimizzazione delle *chances* di lavoro, recuperando alla responsabilità esclusiva dello Stato la cura dell'occupabilità delle persone – e della formazione del già lavoratore¹⁶⁶.

La questione del lavoro dignitoso sarà il passo successivo del ragionamento. Anche questo è un tema importante, perché la disponibilità di lavoro e di *chances* di lavoro che difetta di questa qualità integra *vulnus* al nucleo essenziale del diritto – e alla garanzia di dignità sociale. Lo si affronterà guardando sia alle nozioni di *decent work* (OIL) e di lavoro di qualità (UE) sia al rapporto tra lavoro e dignità sociale desumibile dagli art. 1-4 cost.¹⁶⁷, cercando in queste fonti il carattere che rende dignitoso il fatto lavoro. Si verificherà l'applicazione della garanzia *ex* art. 36, co. 1, Cost., valorizzata come diritto sociale e ricondotto alla responsabilità dello Stato, a tutti i lavoratori attraverso la etero-determinazione di un compenso/salario minimo¹⁶⁸. Si declinerà il tema della dignitosità del lavoro rispetto alla flessibilità quando, resa strutturale, si trasforma in precarietà che genera povertà¹⁶⁹.

L'approfondimento finale, ancora sull'effettività del diritto per i già lavoratori, riguarderà la pretesa alla continuità del lavoro: per tutti

¹⁶² V. il par. 2 del capitolo terzo.

¹⁶³ V. il par. 4 e 4.1. del capitolo terzo.

¹⁶⁴ V. il par. 3 del capitolo terzo.

¹⁶⁵ V. il par. 5 e 5.1. del capitolo terzo.

¹⁶⁶ V. i parr. 5.2.-5.2.2 del capitolo terzo

¹⁶⁷ V. il par. 5.3. del capitolo terzo.

¹⁶⁸ V. il par. 5.3.1. del capitolo terzo.

¹⁶⁹ V. il par. 5.3.2. del capitolo terzo.

i lavoratori¹⁷⁰ e per quelli che risentono di soggezione socioeconomica e tecnico funzionale, per i quali essa si declina come pretesa alla tutela della conservazione del posto¹⁷¹. Si tratterà, per quest'ultima, di accertare la perdurante effettività delle due posizioni giuridiche in cui si articola il diritto a non subire licenziamento arbitrario, che traduce la tutela costituzionale nel contratto di lavoro. Ossia, la garanzia di non arbitrarietà delle ragioni del licenziamento e la garanzia di rimedio adeguato in caso di licenziamento ingiustificato, le quali, come noto, hanno subito negli ultimi anni regressioni significative¹⁷².

¹⁷⁰ V. il par. 5.4. del capitolo terzo.

¹⁷¹ V. il par. 5.5. del capitolo terzo.

¹⁷² V. i parr. 5.1.1.-5.5.3. del capitolo terzo.

CAPITOLO SECONDO

DIGNITÀ DELLA PERSONA E DIGNITÀ DEL LAVORATORE

SOMMARIO: 1. La dignità nella dialettica tra testo, pre-testo e contesto costituzionale, tra istanze ereditate dal passato e emergenti nella modernità – 2. La teoria della “dotazione”, tra libertà e limite – 2.1. La dignità umana, a partire dall’art. 2 Cost. – 2.1.1. La non reificazione come valore oggettivo e indisponibile. 3. La teoria della “prestazione”, tra modi e risultati dell’agire individuale – 3.1. La dignità sociale, a partire dall’art. 3, co. 1, Cost. – 3.1.1. La vita “socialmente dignitosa” secondo l’etica repubblicana. – 3.2. L’indegnità morale: diritto all’onore e reputazione sociale. – 4. Tutela della dignità umana e garanzia della dignità sociale: il principio. – 4.1. L’intangibilità del nucleo essenziale dei diritti fondamentali, di libertà e sociali: il contenuto. – 4.2. Il limite al legislatore e all’autonomia privata: l’efficacia normativa. – 4.2.1. Il caso dei contratti di lavoro: artt. 36 e 41 Cost. e art. 2087 c.c. – 5. La tutela/garanzia della dignità umana/sociale della persona che lavora: la geometria variabile in funzione del tipo contrattuale. – 5.1. Nel contratto di lavoro subordinato e autonomo. – 5.2. Nel contratto di collaborazione coordinata e continuativa. – 5.3. Nel contratto di collaborazione eterorganizzata. – 6. La garanzia di dignità sociale come prospettiva di analisi unitaria.

1. La dignità nella dialettica tra testo, pre-testo e contesto costituzionale, tra istanze ereditate dal passato e emergenti nella modernità

L’accertamento della (o delle) accezioni di dignità accolte in Costituzione è il primo passo verso la ricostruzione della sua dimensione normativa nel diritto del lavoro. È il passo più importante, perché fornisce le coordinate utili a coglierne la traduzione giuridica, in assenza della quale sfugge il momento in cui, per il diritto, essa subisce *vulnus* e le condizioni in cui è preservata. E, di conseguenza, sfuggono i termini della sua efficacia operativa nei confronti dei soggetti passivi della tutela, lasciando incompiuto qualsiasi ragionamento che pure ne accerti la pervasività nella trama dell’ordinamento.

A questo fine, si è già anticipato, l’osservazione del dato testuale di

per sé sola non è sufficiente. Non perché i richiami espressi alla dignità sono pochi: alcuni diretti, ed è il caso della dignità sociale *ex art. 3*, co. 1 e della dignità umana *ex art. 41*, co. 2; altri indiretti, ed è il caso del “senso di umanità” *ex art. 27*, co. 3, della dignità dell’esistenza *ex art. 36*, co. 1, della “indegnità morale” *ex art. 48*, co. 3. Quanto perché da questi richiami non è dato trarre il senso in cui il valore è recepito tra tutti quelli che, esistenti sul piano etico, lo possono riempire. Non è dato, cioè, capire cosa significano, nell’ordine e nell’ordinamento costituzionale, la dignità umana, la dignità sociale, la vita dignitosa, la (in)degnità morale, senza che il risultato sia, in modo più o meno consapevole, inquinato dalle idee di chi si interroga su di esso.

Per questo aspetto è più indicativa la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione (CDFUE, Nizza 2000, Strasburgo 2007), la quale, pur con tutti i limiti che derivano dall’applicabilità alle sole situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione¹, concorre all’alimentazione semantica della Costituzione. Lo è non per quanto dice la dichiarazione di apertura del Capo I dedicato alla dignità, la quale, quanto al suo significato, nulla aggiunge a ciò che si rinviene nella nostra Carta²; e nemmeno per quanto dichiara all’art. 31 circa le condizioni di lavoro dignitose, che è un’espressione molto generale; bensì per quanto è negli articoli successivi del Capo I, dove si richiamano diritti (alla vita e all’integrità della persona) e divieti (di schiavitù e tortura) riferibili, per senso comune in tutte le civiltà occidentali, alla dignità umana³.

¹ V. C. CHIARELLO, *Il valore costituzionale della Carta di Nizza: un problema ancora aperto anche alla luce della sentenza n. 269/2017 della Corte costituzionale*, in *www.consultaonline.it*, 2018, n. 2; M. DELFINO, *Ancora sul campo di applicazione della Carta dei diritti fondamentali: Poclava vs Florescu?* in *DLRI*, 2018, p. 183 ss.

² “La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata”.

³ G. ALPA, *La costruzione giuridica della dignità umana*, in R. MASTROIANNI, O. POLLICINO, S. ALLEGREZZA, F. PAPPALARDO, O. RAZZOLINI (a cura di), *Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea*, Milano, Giuffrè, 2017, p. 16 ss.; A. SPADARO, *La «cultura costituzionale» sottesa alla Carta dei diritti fondamentali dell’UE. Fra modelli di riferimento e innovazioni giuridiche*, in *DPCE*, 2016, p. 297 ss.; D. MORONDO TARAMUNDI, *Sull’indeterminatezza del concetto di dignità umana nella Carta di Nizza*, in G. GILIBERTI, G. MORISCO, D. MORONDO TARAMUNDI (a cura di), *Il concetto di dignità umana nella cultura occidentale*, Pesaro, Aras, 2006, p. 63 ss.

Egualemente si può dire per le disposizioni delle Carte e Dichiarazioni internazionali, ratificate (*ex art. 80 Cost.*) o divenute consuetudinarie (*ex art. 10, co. 1, Cost.*), le quali, se si considerando superate, per effetto dell'art. 117, co. 1 Cost., le incertezze sull'equiparazione (per le prime) e sul rapporto (per le seconde) con la Costituzione⁴, pure la integrano sul piano dei contenuti della dignità⁵. Così è per la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo (DUDU, ONU 1948), che non si limita a riconoscere universalmente la "dignità inerente", ma ne dà una specificazione, ricollegandola a diritti e libertà che, poi, enuncia in un elenco che comprende quelli che si ritrovano nella CDFUE⁶, e che richiama molti diritti e libertà contenuti in Costituzione. Così è anche per la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU, 1950), la quale, per quel che qui interessa, dà una dettagliata declinazione dei trattamenti "inumani e degradanti" e, nel Protocollo n. 13/2002, esplicita la "dignità inerente" col divieto di pena di morte⁷.

Sono più chiare delle norme domestiche anche le Carte e Dichiarazioni degli Organismi internazionali che enunciano principi settoriali, riferiti al lavoro. Anzitutto la Costituzione dell'OIL (1919), che contiene oggi la Dichiarazione di Filadelfia (1944), e i contenuti dell'Agenda sul lavoro dignitoso (1999), tradotta nella più recente Dichiarazione sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa (2008)⁸; ma anche la Carta Sociale Europea (1996), che dedica alla "dignità sul

⁴ A. RUGGERI, *Prospettive metodiche di ricostruzione del sistema delle fonti e Carte internazionali dei diritti, tra teoria delle fonti e teoria dell'interpretazione*, in *RP*, 2002, p. 73 ss.; V. CANNIZZARO, *Diritto internazionale*, Torino, Giappichelli, 2016, p. 113 ss.

⁵ V.: C. cost. 12-22 ottobre 1999, n. 388. In dottrina: A. RUGGERI, *Dignità versus vita*, in *Rivista Aic*, 2001, qui p. 3 ss.

⁶ Molte disposizioni della DUDU, oltre che basi per successive Carte internazionali (per esempio la CEDU), sono divenute diritto consuetudinario: P. COSTA, *I diritti oltre lo Stato. La Dichiarazione del 1948 e la sua retorica universalistica*, in *Pc*, 2017, p. 191 ss. Meno di recente, ma con considerazioni ancora attuali: F. VIOLA, *Dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo ai Patti internazionali. Riflessioni sulla pratica giuridica dei diritti*, in *RP*, 1998, p. 41 ss.

⁷ Una recente riflessione sulla dignità nelle Carte UE e internazionali si legge in: G. REPETTO, *La dignità e la sua dimensione sociale nel diritto costituzionale europeo*, in *DP*, 2016, p. 252 ss.

⁸ V.: G. CASALE, *Il ruolo dell'ILO negli ultimi cent'anni*, in *LDE*, 2019, n. 2. Sul tema si tornerà al par. 5.3. del terzo capitolo.

lavoro” l’art. 26. Nessuna delle due ha ad oggetto la dignità umana ma le condizioni di lavoro/vita dignitoso/a, e aiutano molto della declinazione della dimensione sociale della dignità – se ne dirà dopo⁹.

In ogni caso, resta il fatto che, come pure si è anticipato, il significato del valore metapositivo in un ordinamento storicamente contestualizzato è quello che alle disposizioni che ne costituiscono il tessuto fondamentale imprime il sentimento etico che in quel momento anima la comunità. Ed è un significato che emerge, scevro dai valori di chi compie l’osservazione, sovrapponendo, appunto, il pensiero tradizionale e contemporaneo sulla dignità anzitutto ai ragionamenti di chi istituzionalmente legge i valori espressi in quelle disposizioni: la Corte costituzionale. Poi, agli atti del legislatore, che dà attuazione alle norme fondamentali recependo i mutamenti sociali, e alla produzione della giurisprudenza ordinaria, che, chiamata ad applicare, e perciò significare, la legislazione nel caso concreto, riflette essa pure l’evoluzione della coscienza sociale.

Per ricostruire lo sfondo valoriale a cui la ricerca deve attingere¹⁰, non sembra utile ripercorrere l’evoluzione del pensiero sul valore¹¹, perché la sua accezione, in un dato tempo, è sempre l’esito di un processo che ha innestato suggestioni nuove su sedimentazioni storiche. Né è utile seguire il criterio della matrice scientifica della riflessione, perché alla significazione della dignità concorrono sempre visioni teologiche, sociologiche e filosofiche insieme – anche se così si esclude dall’osservazione sia il pensiero della filosofia critica sulla dignità¹² sia le accuse di c.d. specismo¹³, tutt’altro che irrilevanti per il diritto¹⁴. È

⁹ V, il par. 3.1.1.

¹⁰ V. sul punto: V. MARZOCCO, *La dignità umana tra eredità e promesse: appunti per una genealogia*, in *RFD*, 2013, p. 285 ss., qui 288.

¹¹ In questa prospettiva si muove S. LAFORGIA, *Diritti fondamentali dei lavoratori e tecniche di tutela. Discorso sulla dignità sociale*, Napoli, ESI, 2018, p. 68 ss.

¹² P. DONATELLI, *Tre concetti di dignità*, in E. FURLAN (a cura di), *Bioetica e dignità umana*, Milano, Franco Angeli, 2009, p. 333 ss.; B. GIACOMINI, *Il valore della dignità. Momenti di critica filosofica*, in E. FURLAN (a cura di), *Bioetica e dignità umana*, Milano, Franco Angeli, 2009, p. 355 ss.

¹³ La critica è rivolta al riconoscimento di un valore dignitario alla sola natura umana, con esclusione di altre specie animali. Approfondisce la tesi di R. Ryder e di P. Singer: F. D’AGOSTINO, *Filosofia del diritto*, Torino, Giappichelli, 1993, p. 241 ss.; V.

utile, piuttosto, che l'osservazione delle diverse tesi sia orientata dai profili su cui si riscontra il maggior contrasto nei ragionamenti giuridici, anche giuslavoristici: la differenza tra dignità umana e dignità sociale; la rilevanza, per il diritto, solo della prima o solo della seconda; la rappresentazione della dignità umana come libertà o come limite all'autodeterminazione¹⁵ (il c.d. modello soggettivo o oggettivo di dignità)¹⁶.

Seguendo questo criterio, le tante idee sul significato della dignità – solo una parte è considerata qui, e l'analisi inevitabilmente risente di semplificazioni – si possono distinguere, come fa la dottrina tedesca, in due macro-tesi: quella che assume la dignità come “dotazione”, chiamata anche dignità “necessaria”, e quella che l'assume come “prestazione”, chiamata anche dignità “accidentale”¹⁷. Così differenziate, a seconda dell'opzione circa i profili del valore che ne rendono più critica la declinazione giuridica e quindi la dimensione normativa, queste tesi costituiscono il substrato metanormativo necessario per fare apparire, col filtro del materiale normativo e giurisprudenziale prima indicato, l'accezione o le accezioni di dignità metapositiva.

MATHIEU, *Privacy e dignità dell'uomo*, Torino, Giappichelli, 2004, p. 104 s.

¹⁴ V.: F. RESCIGNO, *Gli esseri animali quali “res senzienti”*, in *BLJ*, 2019, n. 2S, p. 679 ss.

¹⁵ La quale, prima di essere un “diritto” (ma v. *infra*), è un concetto filosofico: V. MARZOCCO, *Il diritto ad autodeterminarsi e il “governo di sé”. La “vita materiale” tra proprietà e personalità*, in A. D'ALOIA (a cura di), *Il diritto alla fine della vita. Principi, decisioni, casi*, Napoli, ESI, 2012, p. 33 e p. 36; L. FERRAJOLI, *Dignità e libertà*, in *RFD*, 2019, p. 23 ss.

¹⁶ Si deve a G. RESTA, *La disponibilità dei diritti fondamentali e i limiti della dignità (note a margine della Carta dei Diritti)*, in *RDC*, 2002, p. 801 ss., l'esplicitazione dei termini della questione nel dibattito italiano (p. 833 s.). Il profilo è affrontato anche in G. RESTA, *Tre funzioni della dignità della persona*, in *VTDL*, 2020, p. 525 ss., qui 535 ss.

¹⁷ La prima è la distinzione tradizionale, proposta da H. HOFMANN, *La promessa della dignità umana*, in *RIFD*, 1999, p. 620 ss., qui 625. La seconda, più recente, è di D. VON DER PFORDTEN, *Considerazioni sul concetto di dignità umana*, in V. MARZOCCO (a cura di), *La dignità in questione: un percorso nel dibattito filosofico contemporaneo*, Torino, Giappichelli, 2018, p. 1 ss. Una classificazione più articolata è in E. FURLAN, *Dignità umana e bioetica. Risorse e problemi di una nozione fondamentale*, in ID. (a cura di), *Bioetica e Dignità umana*, cit., p. 7 ss., qui p. 19.

2. La teoria della “dotazione”, tra libertà e limite

Le tesi che concepiscono la dignità come una dote la intendono una qualità inerente all'uomo, intorno al quale si circoscrive e si esaurisce, e vi si riferiscono impiegando sempre il medesimo termine: dignità umana. Diversi sono, però, gli svolgimenti di ciascuna circa la sua attitudine selettiva o universale; la sua connessione con la libertà di autodeterminazione; il ruolo dell'individuo nella sua tutela. Al fondo di tale diversità sembra esserci una precisa opzione circa la genesi della qualità inerente: vista come qualità morale connessa alla venuta ad esistenza dell'uomo, perciò “fondante” l'appartenenza all'universo umano, oppure legata ad una sua caratteristica, biologica o morale, perciò “fondata” su un attributo che si possiede per appartenenza alla specie umana.

La prima concezione, quella della dignità fondante, ha origine nel Catechismo della Chiesa Cattolica e nel dogma dell'*Imago Dei*, che reagisce al nichilismo che, sino ad allora, aveva dominato il pensiero sulla *dignitas* romana. Ma solo con la teologia successiva, di Tommaso D'Aquino, si avvierà la riflessione, che permane nella teologia contemporanea, sulla “somiglianza” come partecipazione alla (non derivazione dalla) Immagine di Dio, la quale, insieme all'idea dell'*unicum* tra corporalità e dignità, spiega il carattere trascendente, non fondato della dignità umana¹⁸. Questa, si dice, è originaria; insensibile al “gradimento” individuale; non si sceglie e non si acquista ma è innata; non si perde ma viene meno con la fine dell'esistenza; è inalienabile perché non è nella disponibilità dell'uomo, che vi accede suo malgrado; è inviolabile perché le azioni contro di essa sono un male intrinseco; ha un carattere assoluto e non ammette negoziazioni né graduazioni; è un “titolo” universale¹⁹. Quanto alla manifestazione, la dignità inerente

¹⁸ Per questo passaggio v.: L. GORMALLY, *La dignità umana: il punto di vista cristiano e quello laicista*, in J. DE DIOS VIAL CORREA, E. SGREGGIA (a cura di), *Natura e dignità della persona umana a fondamento del diritto alla vita. Le sfide del contesto culturale contemporaneo*, Roma, LEV, 2003, p. 49 ss. Sul concetto di “persona” come ragione della dignità dell'uomo nella prospettiva teologica insiste G. ANGELINI, *Persona e dignità nella riflessione teleologica*, in M. NAPOLI (a cura di), *La dignità*, Milano, Vita e Pensiero, 2011, p. 170 ss., p. 171 ss.

¹⁹ V.: J. SEIFERT, *Il diritto alla vita e la quarta radice della dignità umana*, in J. DE

così concepita è vista nella libertà di scelta morale, originaria ed esclusiva²⁰. Non è, tuttavia, una libertà senza limiti, perché, collocandosi all'interno di una responsabilità verso Dio, si accompagna al dovere di rispetto della dignità/libertà di scelta morale altrui, e all'impegno (impiego della libertà di scelta morale) per la conoscenza divina²¹.

Il processo di secolarizzazione non ha assorbito questa concezione dignitaria. Anzi. L'idea della sacralità della dignità umana è molto presente nella riflessione sulla dote inerente informata all'etica laica, dalle tesi del primo umanesimo²² a quelle più moderne²³. E nemmeno la riflessione contemporanea vi è indifferente, nel momento in cui spiega la dignità come dote ricorrendo (non all'*Imago Dei* ma) al tratto di "umanità".

Così fa, per esempio, la filosofia morale umanistica²⁴ che considera la dignità come "l'altro nome dell'umanità"²⁵, e giustifica il rispetto dovuto ad ogni uomo nel fatto che "tutti e ciascuno possono stare in

DIOS VIAL CORREA, E. SGREGGIA (a cura di), *op. cit.*, p. 197 ss. Per l'evoluzione di questa teoria: L. SEBASTIANI, *La dignità della persona nella tradizione cristiana*, in E. FURLAN (a cura di), *op. cit.*, p. 183 ss., qui 192 ss.; M. NERI, *L'umana dignità di essere: annotazioni teleologiche*, in *QDPE*, 2015, p. 69 ss.; C.L. ROSSETTI, *Dignitas dilectionis munus. Dignità umana e fede cristiana*, Roma, ed. Lateranum, 2016, p. 121 ss.

²⁰ Per questo aspetto: J. SEIFERT, *Diritto alla vita*, cit. Negli studi del primo umanesimo, quelli di Pico della Mirandola, per materializzare la dignità si fa riferimento al racconto biblico e la si identifica nel fatto che all'uomo "è concesso di ottenere ciò che desidera, di essere ciò che vuole" e per questo è collocato al di sopra degli angeli. Il pensiero di questo antico autore si può leggere in M. ZANICHELLI, *Il discorso sui diritti. Un atlante teorico*, Padova, Cedam, 2004, p. 164, nota 36.

²¹ V.: L. GORMALLY, *Dignità umana*, cit.

²² Quello di Pico della Mirandola, sintetizzato, anche per l'aspetto della dignità come limite e come responsabilità verso Dio, da: U. VINCENTI, *Diritti e dignità umana*, Bari, Laterza, 2009, p. 22 ss.

²³ V.: P. BECCHI, *Dignità umana*, in U. POMARICI (a cura di), *Filosofia del diritto. Concetti fondamentali*, Torino, Giappichelli, 2007, p. 153 ss., qui p. 172 s., che ripercorre l'idea di due autori moderni: Spaeman e Habermas. Il medesimo collegamento tra visione secolare e religiosa della dignità è compiuto da F. VIOLA, *I volti della dignità umana*, in A. ARGIROFFI, P. BECCHI, D. ANSELMO (a cura di), *Colloqui sulla dignità umana*, Roma, Aracne, 2008, p. 102 ss., p. 103 s.

²⁴ G. ELISABETH M. ANSCOMB, *La filosofia morale moderna*, in *Iride*, 2008, p. 47 ss.

²⁵ M.C. LIPARI., *La dignità dello straniero*, in *PD*, 2006, p. 286 ss., qui p. 303 s.

una relazione iconica verso tutta l'umanità"²⁶. In entrambi i casi è l'appartenenza alla famiglia umana che riveste l'uomo di dignità, la quale non è fondata perché non lo è l'umanità a cui ciascuno è "ascritto"; non ha fondamento nella ragione né nella libertà di autodeterminazione, che sono, piuttosto, manifestazioni della dignità (umanità) e fondate su di essa²⁷. Proprio dall'"ascrizione" all'umanità discende il carattere universalistico e non proprietario della dignità, che fonda in capo al singolo, anche per queste tesi, una responsabilità ai fini della sua tutela, con limitazione della libertà di autodeterminazione, perché, si dice, "di ciò che non si possiede non ci si può, infatti, privare senza venire meno ad un'obbligazione di custodia"²⁸. Su questo aspetto (la dignità come limite all'autonomia) si insiste molto nell'orizzonte della natura morale della dignità²⁹. Vi è chi ne dà conto come di un'"etica della responsabilità" in risposta al fondamento razionalistico della dignità³⁰: poiché è una qualità che comporta una "relazione necessaria" con i simili³¹, ciascuno, si dice, ha un dovere di responsabilità per la cura dell'umanità³² (rispetto alla quale l'individuo esprime un bisogno di appartenenza e riconoscimento³³) che limita le scelte in contrasto con essa.

²⁶ A. MARGALIT, *La dignità umana tra kitsch e deificazione*, in *RP*, 2005, p. 507 ss.; R. SPAEMAN, *Persone. Sulla differenza tra qualcosa e qualcuno*, Bari, Laterza, 2005, p. 4 ss., p. 230 ss., p. 241 s.

²⁷ Sul punto: A. MARGALIT, *La dignità umana*, cit., pp. 507-522.

²⁸ M.C. LIPARI, *La dignità dello straniero*, cit., p. 305.

²⁹ V.: P. DONATELLI, *Tre concetti di dignità*, in E. FURLAN (a cura di), *op. cit.*, qui p. 335 ss., p. 354; P. ZATTI, *Note sulla semantica*, in Id., *Maschere del diritto e volti della vita*, Milano, Giuffrè, 2009, p. 29 ss., qui p. 45 s.; M. REICHLIN, *La discussione sulla dignità umana nella bioetica contemporanea*, in *BLJ*, 2017, p. 93 ss.

³⁰ Rende conto della filosofia di Adorno, Horkheimer e Jones: M. ZANICHELLI, *Il discorso sui diritti*, cit., p. 166 ss. L'utilitarismo sotteso alla coincidenza tra dignità ed autonomia conduce alla dissociazione tra essere umano e persona secondo A. OLLERO, *Il rispetto per la dignità umana. Una prospettiva biogiuridica*, in E. FURLAN (a cura di), *op. cit.*, p. 221 ss.; qui p. 234 ss.

³¹ Sul punto v. di recente: F. SCAMARDELLA, *Dignità, riconoscimento, relazionalità, ovvero "la dignità come relazione"*, in A. ABIGNENTE, F. SCAMARDELLA (a cura di), *Dignità della persona. Riconoscimento dei diritti nelle società multiculturali*, Napoli, ES, 2013, pp. 155-173.

³² È la tesi di D. BUSNELLI, *Bioetica e diritto privato, Frammenti di un dizionario*, Torino, Giappichelli, 2001, p. 277 s.

³³ V.: M. ZANICHELLI, *Il discorso sui diritti*, cit., p. 184.

Sin qui il modello c.d. oggettivo di dignità³⁴, secondo il quale, essendo in vario modo connessa alla sacralità, la dignità umana è qualità indisponibile, e lo sono anche la sua tutela e i modi in cui questa consiste, i quali, in termini predefiniti, si impongono ad ogni autonoma e diversa valutazione individuale, che trova limite nell'orizzonte valoriale eterodeterminato.

L'opposto è il modello c.d. soggettivo di dignità, che ne apre il significato, e i modi della tutela, alla percezione individuale. Vista sempre come dotazione, qui la dignità è: fondata sulla ragione; manifestata nell'autonomia di scelta morale; tutelata con la garanzia di libertà di perseguire l'orizzonte valoriale personale³⁵.

Classicamente è attribuito a Kant il primo pensiero compiuto sul legame tra dignità umana e razionalità³⁶ comunque mediato dalla legge morale³⁷, nonché l'adattamento del valore etico alla virtualità giuridica³⁸. L'idea è nota: la dignità è il valore (prezzo) che l'uomo ha per la natura, esclusiva, di essere pensante-razionale-ragionevole, e si traduce in capacità, sempre esclusiva, di darsi liberamente leggi morali e in capacità di scegliere di seguirle. Lo statuto dignitario appartiene perciò all'uomo che, in quanto razionale, sceglie il proprio orizzonte morale e, in autonomia, lo segue: compie l'azione moralmente orientata autodeterminata, e, per questo, è "un fine non un mezzo"³⁹. Da qui, la rela-

³⁴ Per l'approfondimento filosofico, anche del modello soggettivo: E. MESTRI, *Genealogie della dignità umana*, in *DQP*, 2009, p. 499 ss.; G. TURCO, *Dignità e diritti. Un bivio filosofico-giuridico*, Torino, Giappichelli, 2017, p. 80 ss. Per la declinazione giuridica v. par. 2.1 e 3.1 di questo capitolo.

³⁵ Per la prospettiva filosofica dell'autodeterminazione sia come facoltà (giuridica) sia come capacità (morale): L. FERRAJOLI, *Dignità e libertà*, in *RFD*, 2019, p. 23 ss.

³⁶ La storiografia sulla dignità mostra però che già in Pufendorf è presente l'idea che il rispetto esclusivo per l'uomo avesse fondamento nella sua libertà morale, ed in Pascal l'idea che la dignità dell'uomo risiedesse nella sua capacità di pensiero: P. BECCHI, *Dignità umana*, cit., p. 156.

³⁷ Sul punto, M.C. LIPARI, *op. cit.*, p. 296; M. ZANICHELLI, *op. cit.*, 162 s.; D. VON DER PFORDTEN, *Sulla dignità umana in Kant*, in *La Cultura*, 2011, p. 209 ss.; E. BOTTO, *Dignità e persona nella prospettiva filosofica*, in M. NAPOLI (a cura di), *La dignità*, cit., p. 157 ss., qui p. 159.

³⁸ Così U. VINCENTI, *Diritti e dignità*, cit., p. 28 s.; ma l'idea è comune.

³⁹ Per questi tratti essenziali del pensiero di Kant v. D. VON DER PFORDTEN, *Sulla dignità umana in Kant*, cit., p. 209 ss.; B. GIACOMINI, *Il "valore" della dignità*, cit., p. 355 ss.

zione intima tra ragione-razionalità, che costruisce la legge morale individuale, e libertà-autonomia di agire secondo la medesima, entrambe fondamento e, in pari tempo, espressioni dello statuto dignitario (il valore esclusivo) dell'uomo⁴⁰.

Almeno due ne sono le conseguenze: l'irrilevanza di qualsiasi giudizio morale eterodeterminato sulla condotta individuale per la valutazione della sussistenza della qualità; il portato selettivo della concezione dignitaria, che esclude chi all'autodeterminazione non accede perché biologicamente incapace o impedito da altri⁴¹.

Il pensiero moderno sul concetto di dignità si confronta sempre con la tesi kantiana. Non tanto con la "formula oggetto" (l'irriducibilità dell'uomo a *res*), la quale, come si dirà meglio dopo, è riferimento soprattutto nel discorso giuridico⁴². Sul piano della costruzione del valore, invece, è il profilo della dignità come libertà ad orientare la riflessione. Le tesi che da essa prendono spunto qualche volta sono molto radicali, riconoscendo dignità solo a coloro che sono "capaci di prendere parte ragionevolmente a processi di negoziazione e di espressione del consenso"⁴³. Più spesso, però, si afferma l'identità tra dignità e libertà di definirne i contenuti al riparo da ogni forma di paternalismo⁴⁴, soprattutto nel dibattito moderno di bioetica in tema di fine vita⁴⁵ e di tutela

⁴⁰ Sul punto D. VON DER PFORDTEN, *Sulla dignità umana in Kant*, cit., p. 219 s.

⁴¹ V. però A. PINI, *La dignità come fondamento per un discorso etico-giuridico interspecifico?*, in TP, 2009, p. 163 ss.

⁴² Con questa formula è stata declinata la dignità della Costituzione della Repubblica Federale tedesca da G. Durig: P. HABERLE, *La dignità umana come fondamento della comunità statale*, in ID., *Cultura dei diritti e diritti della cultura nello spazio costituzionale europeo*, Milano, Giuffrè, 2003, p. 37, p. 41 s.; H. HOFMANN, *La promessa della dignità*, cit., p. 628 s. Secondo M. REICHLIN, *Dignità umana: ragioni di un paradigma morale*, in E. FURLAN (a cura di), *op. cit.*, p. 143 ss., essa è la radice del "teorema della dignità umana" cui si ricollegano le Dichiarazioni internazionali sui diritti umani.

⁴³ E' la tesi di Engelhardt Jr., per la quale: M. ZANICHELLI, *op. cit.*, p. 176 ss.

⁴⁴ P. BELVISI, *Dignità umana: una ridefinizione in senso giuridico*, in RP, 2012, p. 161 ss.; L. D'AVACK, *Il paradigma dignità: usi etici e giuridici*, in RFD, 2019, p. 11 ss.; S. TARANTO, *Le insidie della dignità umana e la sua funzione*, in RP, 2017, p. 169 ss.

⁴⁵ Tra i tanti: D. NERI, *Dignità della persona ed eutanasia: le ragioni del sì*, in *Gruppoanalisi*, 2008, p. 63 ss.; e, oggi, D. NERI, *Sugli usi dell'appello al rispetto della dignità umana in bioetica e in biodiritto*, in BLJ, 2007, p. 83 ss.; S. RODOTÀ, *Il nuovo Habeas corpus: la persona costituzionalizzata e la sua autodeterminazione*, in S. RODO-

dell'embrione nelle tecniche di procreazione assistita⁴⁶.

Qui, per la verità, sempre partendo dalla dignità come razionalità-libertà di Kant, talune tesi si allontanano dalla visione antropologica della dignità umana, e, in linea con il post-personalismo⁴⁷, sostengono l'impraticabilità di una indagine sulla "dignità della natura umana", che, si dice, oggi tende a perdersi per il progredire della scienza, che oramai spiega in termini empirici ogni facoltà umana riducendo la distanza tra l'uomo e altri esseri di natura⁴⁸. L'idea è quella della "dignità della vita umana" intesa come esistenza in vita, con il corollario della "dignità del morire": tutte e due accezioni aperte alla valutazione soggettiva⁴⁹ oppure, per chi sostiene un assolutismo morale anche in bioetica, mediate dalla dignità come espressione di umanità⁵⁰ - questo sembra lo sfondo valoriale delle tematiche giuridiche sul c.d. fine vita, delle quali si dirà tra poco.

2.1. *La dignità umana, a partire dall'art. 2 Cost.*

È oramai affermazione comune, tra i giuristi, che in Costituzione la

TÀ, M. TALLACCHINI (a cura di), *Ambito e Fonti*, cit., p. 169 ss.; S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Bari, Laterza, 2013, p. 210; G. MARINI, *Il consenso*, in S. RODOTÀ, M. TALLACCHINI (a cura di), *Ambito e fonti*, cit., p. 361 ss.

⁴⁶ A. OLLERO, *Dignità e statuto giuridico dell'embrione umano*, in A. ARGIROFFI, P. BECCHI, D. ANSELMO (a cura di), *op. cit.*, p. 113 ss.; R. BRIGATI, *Regola aurea, procreazione e persone possibili, ovvero, che effetto fa essere un embrione?*, in *RF*, 2007, p. 215 ss.; V. MARZOCCO, *In potenza o in atto? La Corte costituzionale e lo statuto normativo dell'embrione*, in *BLJ*, 2016, p. 197 ss.

⁴⁷ G. GALEAZZI, *Personalismo e personalismi. Storia e significati*, in *M&M*, 2004, p. 241 ss., qui p. 252 s.

⁴⁸ V. l'interessante studio di U. POMARICI, *Il prisma umano della dignità nell'era delle tecnoscienze. Spunti per una discussione*, in *RFD*, 2015, n. sp., p. 141 ss.

⁴⁹ E. LECALDANO, *La dignità della vita umana*, in *Iride*, 1998, p. 224 ss., qui p. 234. In critica: M. REICHLIN, *La discussione cit.*, p. 150 ss.; T. PASQUINO, *Dignità della persona e diritti del malato*, in S. RODOTÀ, M. TALLACCHINI (a cura di), *Ambito e Fonti*, cit., p. 543 ss., qui p. 552;

⁵⁰ P. DONATELLI, *Tre concetti di dignità*, cit.; G. LIMONE, *Bioetica e diritti umani: la dignità come rivelazione del sacro*, in P. BALDINI (a cura di), *Diritti della persona e problematiche fondamentali. Dalla bioetica al diritto costituzionale (Italiano)*, Torino, Giappichelli, 2004, p. 41 ss.; D. BUSNELLI, *Bioetica e diritto privato*, cit., qui p. 292 ss.

marginalità di questa accezione di dignità, inerente perché riferita alla natura umana, è solo apparente. Lo dice, e da tempo, Corte costituzionale, che non ha mai letto il valore giuridico limitatamente ai richiami testuali⁵¹: il limite all'iniziativa economica *ex art. 41, co. 2, Cost.*, il “senso di umanità” delle pene detentive *ex l'art. 27, co. 3*⁵², e il rispetto della “persona umana” per la cura della salute *ex art. 32, co. 2*⁵³. Anzi. La dignità umana è sempre stata assunta, dalla Corte, come ragione del riconoscimento dei diritti della persona(lità) “anteriore allo Stato e fine ultimo dell'ordinamento”⁵⁴, affermati inviolabili nel senso di “irretrattabili”⁵⁵, e che proprio in ragione della loro riconducibilità al fine ultimo dell'ordinamento sono “fondamentali”⁵⁶. E l'ha colta, la dignità umana, anzitutto nella disposizione che tutti i diritti riassume anche per il divenire, ossia l'art. 2 Cost.⁵⁷, che peraltro nella formula

⁵¹ Interessante, ancorché non recente, la ricognizione di M. BELLOCCI, P. PASSAGLIA (a cura di), *La dignità dell'uomo quale principio costituzionale*, in Studi per la Corte costituzionale, 2007. Oggi A. PIROZZOLI, *Dignità. Le contraddizioni*, in AA.VV., *Scritti in onore di G. Silvestri*, III, Torino, Giappichelli, 2016, p. 1785 ss., qui p. 1790 ss.

⁵² Su questo riferimento e la dignità umana: C. cost. 24 maggio 96, n. 165; C. cost. 19 novembre 1991, n. 414; C. Cost. 21 febbraio 2007, n. 78; C. cost. 3 giugno 2013, n. 135; C. cost. 9 ottobre 2013, n. 279.

⁵³ Il tema è quello dei trattamenti sanitari obbligatori: C. cost. 23 maggio 1994, n. 218.

⁵⁴ C. cost. 29 aprile 1999, n. 167; C. cost. 16 aprile 2008, n. 219.

⁵⁵ Sin dalle primissime pronunce: C. cost. 3 luglio 959, n. 11.

⁵⁶ Per questa identificazione dei diritti fondamentali: A. RUGGERI, *Il principio personalista e le sue proiezioni*, in *www.federalismi.it*, 2013, n. 17. Il tema è amplissimo. Limitando i richiami bibliografici all'essenziale, e solo con riferimento all'aspetto della selezione dei diritti fondamentali: P. LILLO, *Diritti fondamentali e libertà della persona*, Torino, Giappichelli, 2001; P. RIDOLA, *Diritti fondamentali. Un'introduzione*, Torino, Giappichelli, 2006; L. FERRAJOLI, *Diritti fondamentali. Un dibattito teorico*, Bari, Laterza, ed. 2008.

⁵⁷ Gli studi sull'art. 2 Cost. sono oramai tanti. Tra quelli vi leggono la sintesi aperta del principio personalistico e la tutela della dignità dell'uomo: P. BARILE, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Bologna, Il Mulino, 1984, p. 56 ss.; A. BALDASSARRE, *Diritti inviolabili (voce)*, in EGT, XI, 1989; F. MODUGNO, *I “nuovi” diritti nella giurisprudenza costituzionale*, Torino, Giappichelli, 1995, p. 2 ss.; A. PACE, *Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale*, Padova, Cedam, 2002, p. 45 s.; A. RUGGERI, *Il principio personalista*, cit.; G. SILVESTRI, *L'individuazione dei diritti della persona*, in

originaria conteneva proprio un espresso riferimento al valore⁵⁸. Poi, nelle disposizioni in cui alcuni diritti sono affermati: la libertà personale (art. 13 Cost.)⁵⁹, la libertà e segretezza della corrispondenza (art. 15 Cost.)⁶⁰; la libertà di coscienza religiosa (art. 19) e la libertà di espressione (art. 21 Cost.)⁶¹, il diritto di azione e di difesa in giudizio e il diritto alla riparazione degli errori giudiziari (art. 24)⁶²; il diritto all'integrità psico-fisica (art. 32 Cost.)⁶³. La stessa dignità sociale *ex art.* 3, co. 2, secondo la Corte, si fonda nella dignità umana⁶⁴.

Analoga visione di dignità ontologica e universale, fondamento giuridico di libertà e diritti della persona⁶⁵, si ritrova nella DUDU, che molti di questi stessi diritti e libertà fa (con)seguire al "riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro

DPenC, 2018. Tra le più significative pronunce della Corte: C. cost. 28 novembre 1986, n. 248; C. cost. 8 aprile 1991, n. 167; C. cost. 5 febbraio 1992, n. 37; C. cost. 9 luglio 1992, n. 368; C. cost. 26 febbraio 1993, n. 81; C. cost. 8 ottobre 1996, n. 334; C. cost. 29 aprile 1999, n. 167; C. cost. 22 ottobre 1999, n. 388; C. cost. 11 febbraio 1999, n. 26; C. cost. 10 aprile 2001, n. 105; C. cost. 25 giugno 2008, n. 251; C. cost. 1 aprile 2009, n. 151; C. cost. 7 marzo 2011, n. 82; C. cost. 8 novembre 2017, n. 258; C. cost. 7 marzo 2019, n. 114.

⁵⁸ Ne danno conto ampiamente M. DI CIOMMO, *Dignità umana e stato costituzionale*, Firenze, Passigli Editore, 2010, p. 108 ss.; P. LILLO, *Diritti fondamentali*, cit., p. 67.

⁵⁹ C. cost. 22 novembre 2000, n. 526; C. cost. 10 aprile 2001, n. 105.

⁶⁰ C. cost. 23 luglio 1991, n. 366.

⁶¹ C. cost. 19 dicembre 1991, n. 467: sulla libertà religiosa: C. cost. 1-14 novembre 1997, n. 329.

⁶² C. cost. 22 ottobre 1998, n. 388; C. cost. 5 febbraio 1992, n. 37; C. cost. 4 dicembre 1998, n. 394; C. cost. 11 giugno 2008, n. 219. Ma già in C. cost. 15 gennaio, 1969, n. 1.

⁶³ C. cost. 20 maggio 1992, n. 247; C. cost. 7 luglio 1998, n. 267; C. cost. 16 luglio 1999, n. 309; C. cost. 20 novembre 2000, n. 509; C. cost. 5 luglio 2001, n. 252; C. cost. 22 ottobre 2008, n. 354; C. Cost. 21 febbraio 2011, n. 61.

⁶⁴ A partire da C. cost. 16 gennaio 1957, n. 3. Tra le sentenze più recenti e più chiare sul punto: C. cost. 12 settembre 1995, n. 422; C. cost. 13 febbraio 2003, n. 49; Cass. 15 marzo 2012, n. 4184.

⁶⁵ Ta i tanti v., per la chiarezza: M. RUOTOLO, *Appunti sulla dignità umana*, in ID, *Sicurezza, dignità e lotta alla povertà*, Napoli, ES, 2012, p. 121 s., ma qui è reperito in <http://dfj.emnuvens.com.br/dfj/article/view/439>. Da ultimo, A. RUGGERI, *La dignità dell'uomo e il diritto di avere diritti (profili problematici e ricostruttivi)*, in *Consulta on line*, 2018, p. 391 ss.

diritti, uguali ed inalienabili”; così come nella CEDU, che pure dice di “dignità inerente” e di libertà e diritti che ne sono espressione (art. 2 ss.). Da questa accezione di dignità, poi, i giudici non si sono mai discostati nello svelare la *ratio* delle norme penali a tutela della dignità⁶⁶, definita come segno di “appartenenza al genere umano”⁶⁷ e perciò universale e egualitaria⁶⁸; né quando si sono confrontati con le disposizioni antidiscriminatorie⁶⁹.

Questo dato di universalità del riconoscimento da parte dello Stato sia della qualità dell'uomo sia dei diritti che hanno origine da essa, chiarisce che la dignità umana (l'accezione di dignità dote) costituzionalizzata è una qualità pre-giuridica, inerente. Forse non è trascendente, mal conciliandosi, quest'idea, con l'orientamento non confessionale dello Stato pluralista⁷⁰; ma è quantomeno relativa all'iscrizione all'umanità, non invece fondata su dati biologici o morali dell'uomo (la razionalità).

Il problema è capire in cosa consiste questa qualità per il nostro ordinamento.

Il fatto è che qui l'analisi, come già sul piano metanormativo deve rinunciare a cercare una definizione in positivo, perché, s'è già detto all'inizio, la dignità è un bene ideale che più di ogni altro sfugge alla materializzazione. Ciò che è possibile materializzare, anche sul piano del diritto, è solo la sua violazione.

Sicché, nell'ordinamento non si ritrova l'oggetto dignità umana, ma il recepimento della sua assunzione come valore, come bene da preservare. Non se ne ritrova la costruzione giuridica in positivo, ma la ricaduta giuridica del suo riconoscimento (che è il riconoscimento dei

⁶⁶ Quelle dedicate ai delitti contro la personalità, agli artt. 600 e ss. c.p. In particolare: Cass. pen. Sez. V, 17 settembre 2008, n. 44516; Cass. sez. pen. III, 26 ottobre 2006, n. 2841.

⁶⁷ Per la chiarezza dell'affermazione: Cass. pen. sez. V, 4 aprile 2002, n. 26636; Cass. sez. civ. I, 16 ottobre 2007, n. 21748.

⁶⁸ Cass. civ. sez. I, 14 gennaio 2011, n. 817; Cass. sez. civ. II, 20 luglio 2012, n. 16917.

⁶⁹ V., per la chiarezza: Cass. sez. pen. III, 5 dicembre 2005, n. 46783; C. cost. 25 giugno 2008, n. 251; Cass. sez. pen. I, 13 marzo 2012, n. 20508.

⁷⁰ C. cost. 10-14 novembre 1997, n. 329; C. cost. 23 febbraio 2016 n. 23. In dottrina: S. PRISCO, *Laicità*, Torino, Giappichelli, 2009, qui 21 ss.

diritti della persona *uti singulus*) e la traduzione giuridica delle ipotesi di violazione.

Anche per quest'ultimo aspetto la concezione di dignità umana non è mai mutata. Pur non concepita come fondata (sulla ragione-razionalità) bensì inerente (alla natura umana), il significato della tutela del bene attinge pienamente all'etica kantiana per il profilo della "formula oggetto".

La Corte costituzionale, infatti, ha sempre inteso la tutela della dignità come irriducibilità dell'uomo a *res*: violata in ipotesi di riduzione dell' "individuo...a livello di merce a disposizione del cliente"⁷¹; di "umiliazione e sfruttamento di chi versa in uno stato di bisogno"⁷², di "assoggettamento all'altrui potere in cui si concreta l'*habeas corpus*"⁷³, di "mortificazione (...) che si verifica in ogni evenienza di assoggettamento fisico all'altrui potere"⁷⁴, di "abuso di uomini su altri che versano in condizione di soggezione"⁷⁵, di arbitrio d'una parte sull'altra⁷⁶.

Alla stessa idea si attiene il legislatore, quando individua e regola le fattispecie penali lesive della dignità. Anzitutto quelle codicistiche *ex* artt. 600 e ss. c.p. (riduzione in schiavitù o servitù, tratta delle persone, acquisto e alienazione di schiavi, plagio, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro⁷⁷, e, a partire dal 2017, la tortura⁷⁸). In queste disposizioni, poi, i giudici di legittimità vedono il contrasto alla mercificazione della persona, alla soggezione all'altrui potere di disposizione con l'esercizio dei poteri inerenti ai diritti di proprietà, dominicali, di signoria⁷⁹; alla degradazione della persona da fine in sé a *res*⁸⁰, con pri-

⁷¹ C. cost. 6 marzo 2019, n. 141; C. cost. 20 dicembre 2019, n. 278: sono le due più recenti pronunce in cui la Corte affronta la questione con chiarezza "letterale"; riguardano la prostituzione e se ne dirà al par. 4.1. del capitolo terzo.

⁷² C. cost. 28 novembre 1986, n. 248; C. cost. 13 gennaio 2016, n. 13.

⁷³ C. cost. 31 maggio 1995, n. 210; C. cost. 11 novembre 1994, n. 419.

⁷⁴ C. cost. 10 aprile 2001, n. 105.

⁷⁵ C. cost. 22 novembre 2000, n. 526.

⁷⁶ C. cost. 22 dicembre 1980, n. 189.

⁷⁷ V., con riferimento alla l. 26 ottobre 2016, n. 199, il par. 2 del capitolo terzo.

⁷⁸ V. in tema: G.M. FLICK, *Dolore versus dignità*, in *Rivista Aic*, 2019, p. 753 ss.

⁷⁹ Cass. sez. pen. III, 3 dicembre 2010, n. 1860; Cass. sez. pen. VI, 3 marzo 2011, n. 11257; ma anche Cass. sez. civ. I, 14 gennaio 2011, n. 817; Cass. sez. sen. V, 11 gennaio 2012, n. 10785.

⁸⁰ Cass. sez. pen. V, 17 settembre 2008, n. 44516; Cass. sez. pen. V, 18 novembre

vazione di libertà e di capacità di autodeterminazione per ragioni di sfruttamento a fini propri⁸¹; o anche umiliazione e disprezzo con disconoscimento della qualità di essere umano⁸².

È intesa così, la tutela della dignità umana, anche nella CDFUE, che, si è già ricordato, al Titolo I, dedicato alla dignità, proibisce la tortura, i trattamenti inumani e degradanti (art. 4), la schiavitù e il lavoro forzato (art. 5), e, col richiamo ai medesimi divieti, nella DUDU (art. 4 e 5) e dalla CEDU (art. 3 e 5). Un contenuto, questo, al quale le fonti sovranazionali ne aggiungono uno ulteriore, che specifica l'art. 5 del nostro codice civile: la CDFUE, art. 3, co. 2, fa “divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro”, come pure la Convenzione di Oviedo⁸³, tutta e, in particolare, l'art. 21.

2.1.1. *La non reificazione come valore oggettivo e indisponibile*

Che la non reificazione nel senso di non mercificazione del corpo (o di sue parti) e di non soggezione proprietaria tra uomini sia il significato della tutela della dignità umana, nessuno dubita nel discorso giuridico. Il contrasto, anche piuttosto acceso, attiene all'individuazione del soggetto abilitato a stabilire quando il fatto umano costituisce mercificazione/soggezione mortificante la dignità: se il giudice, che a questo fine deve attingere ad un concetto di violazione/tutela della dignità eterodeterminato, oppure la persona, che attinge al proprio orizzonte valoriale, alla sua idea di dignità.

Si tratta del contrasto, il medesimo che agita il discorso metanormativo sul valore già richiamato prima, tra il modello oggettivo e soggettivo di dignità, e che, sul piano positivo, ricade nella contrapposi-

2010, n. 2775; Cass. sez. pen. V, 14 dicembre 2011, n. 10445; Cass. sez. pen., 30 marzo 2018, n. 14593; Cass. sez. pen., 7 febbraio 2018, n. 5768.

⁸¹ Cass. sez. pen. III, 3 dicembre 2008, n. 46810; Cass. sez. pen. VI, 4 novembre 2010, n. 8893; Cass. sez. pen. V, 10 febbraio 2011, n. 13532; Cass. sez. pen. V, 6 aprile 2011, n. 29220; Cass. sez. pen. III, 12 aprile 2012, n. 19253.

⁸² Cass. sez. pen. VI, 7 luglio 1996, n. 8396; Cass. sez. pen. III, 31 marzo 2011, n. 18821; Cass. sez. pen. V, 29 novembre 2011, n. 1802; Cass. sez. pen. VI, 8 marzo 2012, n. 11182; Cass. sez. pen. VI, 19 giugno 2012, n. 25183; Cass. sez. pen. V, 11 aprile 2012, n. 21869.

⁸³ Convenzione 4 aprile 1997, ratificata con l. 28 marzo 2001, n. 145.

zione tra dignità come limite al, o come piena libertà del, godimento dei diritti fondamentali.

Più esattamente, benché in estrema sintesi. La prima visione (dignità come limite) intende la tutela della dignità umana come eterodeterminata e, perciò, limite alla libertà di autodeterminazione. Poiché precede i diritti e libertà fondamentali essendone ragione di riconoscimento giuridico, la tutela della dignità, si dice, può limitarne l'estensione (dei diritti) anche a tutela della dignità del soggetto che ne è titolare⁸⁴. L'altra visione (la dignità come libertà), invece, intende la dignità umana definita dalle aspettative individuali e realizzata nella libertà di autodeterminarsi. Poiché fonte delle prerogative fondamentali, qui si dice, la dignità si traduce in esse sul piano positivo e vi si annulla coincidendo con la libertà, tale che la sua tutela vuole il godimento dei diritti indirizzato dalla sola determinazione individuale⁸⁵.

⁸⁴ Così già i primi studi giuridici sulla dignità: F. BARTOLOMEI, *La dignità umana come concetto e valore costituzionale*, Torino, Giappichelli, 1987, p. 23, p. 99, p. 107; A. RUGGERI, A. SPADARO, *Dignità dell'uomo e giurisprudenza costituzionale (prime notazioni)*, in PD, 1991, p. 343 ss., qui p. 347. Per gli studi recenti: D. BUSNELLI, *Bioetica e diritto privato*, cit., p. 292 ss.; G. ROLLA, *Dignità (voce)*, in M. FLORES (a cura di), *Dizionario dei Diritti umani. Cultura dei diritti e dignità della persona nell'epoca della globalizzazione*, Torino, Utet, 2007, p. 301 ss., qui p. 307 s.; Così sembra anche dire G. SILVESTRI, *Considerazioni sul valore costituzionale della dignità*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 14 marzo 2008; F. GROSSI, *La dignità nella costituzione italiana*, in DS, 2008, p. 31 ss., qui p. 33; A. RUGGERI, *Appunti per uno studio sulla dignità dell'uomo, secondo diritto costituzionale*, in *Rivista Aic*, 2011, qui p. 3 ss.; A. SPADARO, *I "due" volti del costituzionalismo di fronte al principio di autodeterminazione*, in AA.VV. *Scritti in onore di G. Silvestri*, cit., p. 2296 ss.); M. RUOTOLLO, *Appunti*, cit., p. 140; P. BALDINI, *La dignità umana tra approcci teorici ed esperienze interpretative*, in *Rivista Aic*, 2/2013; G.M. FLICK, *Considerazioni sulla dignità*, in BLJ, 2/2017, qui p. 8; G.M. FLICK, *Elogio della dignità (se non ora quando?)*, in *Rivista Aic*, 4/2014; Vedi anche le note che seguono.

⁸⁵ Tra i sostenitori di questa tesi: G. GEMMA, *Dignità umana: un disvalore costituzionale?*, in QCost, 2008, p. 379 ss.; L. BIANCHI, *Dentro o fuori il mercato? "Commodification" e dignità umana*, in RCDP, 2006, p. 489, qui p. 517 ss.; T. PASQUINO, *op. cit.*, p. 552; A. BONOMI, *Libertà morale e accertamenti neuroscientifici: profili costituzionali*, in BLJ, 3/2017, p. 150 e nota 47; M. PERIN, *Valorizzare la dignità della persona nelle «norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento»*, in BLJ, 3/2017, p. 125 ss., qui p. 127. V. la nota che segue.

Nessuna riflessione riesce a comporre l'antinomia delle due prospettazioni, risolvendosi, gli sforzi in questo senso, in un aggiustamento dell'una o dell'altra visione della dignità. Per la dignità come libertà di autodeterminazione, si smussa l'effetto di iper-individualismo attraverso il principio di non offensività⁸⁶. Per la dignità eterodeterminata, il limite alla libertà si giustifica con la solidarietà *ex art. 2 Cost.*⁸⁷, e si considera scientemente voluto perché connaturato alla qualità di persona⁸⁸. Qualche voce, poi, si arrende "scrittura bustrofedica"⁸⁹ del valore giuridico e all'impronta discrezionale dell'interprete in ogni sua applicazione⁹⁰, pur riconoscendo l'irrinunziabilità di un percorso verso la definizione di una soluzione condivisa⁹¹ reclamata, con forza, dai recenti sviluppi della società globalizzata⁹². C'è anche chi, per entrambi i modelli di dignità, afferma cittadinanza necessaria nel nostro ordinamento ispirato al pluralismo, in cui la dignità-limite, concepita come universale, non esclude, si dice, la rilevanza di dignità particolari⁹³. Così come c'è chi distingue l'autonomia come godimento di poteri giuridici (dati dai diritti e libertà), che è limitata dalla dignità per una forma

⁸⁶ S. RODOTÀ, *Antropologia dell'homo dignus*, in *RCDP*, 2010, p. 547 ss., il quale, calibrando il principio di autodeterminazione sul quello di non offensività, rileva una dimensione relazionale anche per la dignità umana (p. 8); S. RODOTÀ, *Il nuovo habeas corpus: la persona costituzionalizzata e la sua autodeterminazione*, in S. RODOTÀ, M. TALLACCHINI, *Ambito e fonti*, cit., p. 169 ss., qui p. 181 ss., p. 215; S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, cit., p. 210.

⁸⁷ È in via di estrema sintesi la tesi di A. RUGGERI, *Dignità versus vita*, cit., p. 4 ss.; A. RUGGERI *Appunti*, cit., p. 5 s.; A. RUGGERI, *La dignità dell'uomo*, cit., p. 391 ss.

⁸⁸ G. PIEPOLI, *Tutela della dignità e ordinamento della società secolare europea*, in *RCDP*, 2007, p. 7 ss., a p. 27 s. spiega che il limite non contraddice autodeterminazione in quanto è "la stessa qualità di persona ad esigere l'indisponibilità degli elementi che compongono la comune dignità".

⁸⁹ Così G. ALPA, *Dignità personale e diritti fondamentali*, in *www.europeanright.it*, p. 10.

⁹⁰ G. MONACO, *La tutela della dignità umana: sviluppi giurisprudenziali e difficoltà applicative*, in *www.forumcostituzionale.it*, 2010, qui p. 19.

⁹¹ G. RESTA, *La disponibilità dei diritti fondamentali*, cit., p. 847 s.

⁹² P. MOROZZO DELLA ROCCA, *Il principio della dignità della persona umana nella società globalizzata*, in *DD*, 2004, p. 195 ss.

⁹³ È la tesi di A. MATTIONI, *Profili costituzionali della dignità umana*, in *Jus*, 2008, p. 251 ss., qui p. 275 ss.; P. VERONESI, *La dignità umana tra teoria dell'interpretazione e topica*, in *QCost*, 2014, p. 315 ss., qui p. 340 ss.

di “paternalismo necessario”, dall’autodeterminazione come “libertà-immunità”, perché azione sul sé esente da limiti esterni⁹⁴.

Per chiarire la questione, dell’oggettività o soggettività della tutela della dignità umana, non sembra utile ragionare in base agli esiti dei recenti sviluppi sui temi del fine vita, dai quali è derivata, per l’autodeterminazione, la qualità di diritto.

In questo ambito bioetico la discussione sembra investire un’accezione di dignità diversa dalla dignità umana che qui ci occupa: sembra investire l’accezione, già registrata prima sul piano meta-normativo, di dignità della vita umana. In questi temi, infatti, non viene in rilievo la qualità inerente che non si può perdere, bensì la qualità dell’esistenza biologica che, quantomeno, si deteriora. Non è in questione la mercificazione/soggezione dell’uomo, ma la mortificazione di un’esistenza non in salute psico-fisica, e, perciò, la legittimità giuridica dell’interruzione delle cure che porta alla morte e del c.d. suicidio assistito, e della rilevanza nell’ordinamento, con conseguente tutela/rispetto, della personale idea di vita che per le condizioni di salute è “degnata di essere vissuta”⁹⁵.

Sono questi i temi dai quali l’elaborazione giurisprudenziale ha derivato il diritto all’autodeterminazione⁹⁶. È stato sviluppato dalla Corte costituzionale a partire dal 2008, sull’*input* della giurisprudenza di legittimità⁹⁷, come fondamento del diritto al consenso informato, agganciato all’art. 32 Cost. insieme all’art. 2 e 13⁹⁸, oramai giuridificato dalla

⁹⁴ L. FERRAJOLI, *Dignità e libertà*, cit., p. 27, che sostiene la libertà del morire (se ne dirà ora).

⁹⁵ V., con tesi opposte: A. RUGGERI, *Dignità versus vita*, cit.; L. FERRAJOLI, *op. ult. cit.*, p. 27 ss.

⁹⁶ O “facoltà” di autodeterminazione, diversa dalla “capacità”, che distingue la prerogativa giuridica da quella morale, secondo l’interessante lettura, già richiamata, di: L. FERRAJOLI, *Dignità e libertà*, cit., p. 27 s. V. poi, sempre in prospettiva filosofica, la distinzione tra autodeterminazione e autoregolamentazione in: F. POGGI, *Dignità e autonomia: disaccordi semantici e conflitti di valore*, in *RFD*, 2019, p. 33 ss., qui p. 37.

⁹⁷ Cass. 16 ottobre 2007, n. 21748, sul caso Englaro.

⁹⁸ La prima sentenza è C. cost. 15 febbraio 2008, n. 438, cui seguono C. cost. 23 luglio 2009, n. 253; C. cost., ord., 22 maggio 2012, n. 150; C. cost. 9 aprile 2014, n. 162; fino alla più recente, e nota, C. cost. 25 settembre 2019, n. 242 sul caso Cappato. Dà conto dell’evoluzione del diritto/principio, sino ad oggi: P. VERONESI, *Fisionomia e limiti del diritto fondamentale all’autodeterminazione*, in *BLJ*, 2019, p. 27 ss.

l. n. 219/2017 (art. 1) anche ai sensi degli art. 1, 2 e 3 della CDFUE⁹⁹ - e comunque speso ancor oggi, nel dibattito in tema, sia a sostegno della dignità come libertà¹⁰⁰ sia come condizionato dalla dignità come limite¹⁰¹. Ed è con questo diritto, all'autodeterminazione, che la dignità della vita umana è stata aperta alla visione soggettiva¹⁰². È stata aperta alla visione soggettiva di dignità, si vuol dire, il fatto della qualità dell'esistenza, non il fatto della mercificazione/soggezione dell'uomo.

Ma vi è di più. È vero che la nuova prerogativa fondamentale è stata estesa, dalla Corte costituzionale, ad altri aspetti dell'esperienza umana e ancorata ad altre prerogative della persona, sempre col sostegno degli art. 2 e 13 Cost.¹⁰³, tale che l'autodeterminazione è intesa, oggi, un diritto a carattere generale, "estraibile - volta per volta - da una serie parzialmente variabile di previsioni costituzionali"¹⁰⁴. Ed è vero anche che sono molte le applicazioni giurisprudenziali del nuovo diritto "inter-costituzionale"¹⁰⁵ - sebbene qualche dubbio sussista sulla sua natura di diritto autonomo, ben potendo essere considerato come tratto che connota ogni diritto della persona quantomeno perché riesce difficile identificare, per esso, un bene distinto da questi ultimi¹⁰⁶.

⁹⁹ V.: G. BALDINI, *Prime riflessioni a margine della legge n. 219/17*, in *BLJ*, 2018, p. 97 ss.; R.G. CONTI, *La legge 22 dicembre 2017, n. 219 in una prospettiva civilistica: che cosa resta dell'art. 5 del codice civile?*, in *Consulta Online*, 2018, p. 221 ss.

¹⁰⁰ V. soprattutto G. GEMMA, *Paternalismo, Antipaternalismo e Costituzione*, in *DS*, 2016, 633 ss.; M. PERIN, *Valorizzare la dignità della persona*, cit., qui p. 127.

¹⁰¹ Soprattutto: G. RAZZANO, *Sulla sostenibilità della dignità come autodeterminazione*, in *BLJ*, 2019, p. 95 ss.; G.M. FLICK, *Dolore versus dignità*, cit.

¹⁰² A partire dai noti casi Englaro, Welby e Cappato: M. D'AMICO, *Il "fine vita" dinanzi alla Corte costituzionale tra profili processuali, principi penali e dilemmi etici (Considerazioni a margine della sent. n. 242 del 2019)*, in *Osservatorio AIC*, 2020, p. 286 ss.

¹⁰³ In tema di identità sessuale: C. cost. 1 ottobre 2015, n. 221; C. cost. 20 giugno 2017 n. 180; di fecondazione eterologa: C. cost. 9 aprile 2014, n. 162.

¹⁰⁴ V. sempre P. VERONESI, *Fisionomia*, cit., p. 27-29; per l'inciso riportato p. 28. Per la tesi sull'autonomia v. anche A. GUSMAI, *Il diritto all'autodeterminazione: una libertà "perimetrata" dal sapere scientifico?*, in *www.dirittifondamentali.it*, 2019, n. 1.

¹⁰⁵ A. GUSMAI, *op. cit.*, p. 2, nota 3.

¹⁰⁶ V. gli approfondimenti di: S. MANGIAMELI, *Autodeterminazione: diritto di spendere costituzionale?*, in *www.forumcostituzionale.it*, 2009, n. 3; A. PACE, *Problematica delle libertà fondamentali. Parte generale*, Padova, 2003, 169 ss.; A. BARBERA, *Un moderno "Habeas Corpus"?* in *QCost Forum*, 27 giugno 2013.

Tuttavia, nessuna di queste applicazioni ne afferma la coincidenza con la dignità della persona. Risulta smentita, cioè, l'idea che la tutela della dignità umana coincida con la garanzia della libertà di autodeterminazione, e, perciò, l'idea che il contenuto della sua tutela sia aperto alla valutazione soggettiva.

Anzi. Di questa libertà, la dignità, in un significato oggettivo, è vista come limite, a tutela (della dignità) dello stesso soggetto agente.

Lo dice la Corte costituzionale oggi¹⁰⁷, e nemmeno troppo tra le righe, quando, confrontandosi con la l. n. 75/1958 (la legge Merlin), giudica la prostituzione anche volontaria, che peraltro esclude categoricamente dall'alveo dell'art. 2 Cost. come libertà di autodeterminazione sessuale, "un'attività che degrada e svisciva l'individuo" ridotto "a livello di merce a disposizione del cliente" in contrasto con il concetto di "dignità oggettiva"¹⁰⁸. Un concetto che la Corte assume anche nei giudizi che attengono, direttamente e indirettamente, al divieto di maternità surrogata¹⁰⁹, facendolo così emergere molto più chiaramente che nel passato¹¹⁰.

Lo dicono i giudici di legittimità¹¹¹, quando precisano, e non da ora, che, per darsi violazione della dignità della persona, è irrilevante che il soggetto offeso ne abbia la percezione¹¹². Lo dicono, infine, la dottrina e la giurisprudenza sul divieto di vendita di parti del corpo¹¹³.

¹⁰⁷ Mentre in passato (non troppo lontano), si limitava a distinguere la libertà dalla dignità: C. cost. 24 maggio 1985, n. 161; C. cost. 9-27 luglio 1992, n. 368; C. cost. 10-18 dicembre 1987, n. 561; C. cost. 3 febbraio 2000, n. 49. In dottrina: S. RODOTÀ, *Il diritto ad avere diritti*, cit., p. 196 s.

¹⁰⁸ C. cost. 6 marzo 2019, n. 141 e C. cost. 6 novembre 2019, n. 278. Sul tema si tornerà dopo, al par. 4.1. del capitolo terzo.

¹⁰⁹ C. cost. 22 novembre 2017, n. 272; C. cost. 18 giugno 2019, n. 221.

¹¹⁰ In passato, l'esistenza di un contenuto oggettivo di dignità la Corte lo ha quasi sempre solo sotteso all'ordine pubblico e al buon costume, a limitazione di libertà costituzionali: C. cost. 19 febbraio 1965, n. 9; C. cost. 17 luglio 2000, n. 293; C. cost. ord. 21 marzo 2002, n. 92.

¹¹¹ Sempre a proposito di favoreggiamento della prostituzione: Cass. sez. pen. III, 17 novembre 2017; Cass. sez. pen. III, 30 marzo 2018 n. 14593.

¹¹² Cass. pen. sez. V, 10 novembre 1998, n. 2486; Cass. sez. civ. I, 10 maggio 2005, n. 9801; Cass. sez. pen. V, 17 giugno 2008 n. 44516; Cass. sez. pen. V, 19 settembre 2011 n. 46542.

¹¹³ M. DOGLIOTTI, *Persone fisiche, capacità, status, diritti*, in M. BESSONE (diretto

Come dire che nel nostro ordinamento non è dato all'individuo definire i termini del suo essere o non essere *res*.

Certo, è un'interpretazione, questa, che può non essere considerata appagante. Non perché si può opporre ad un'idea personale di libertà: l'interprete giuridico sa bene di dovervi resistere. Piuttosto, perché, per il profilo giuridico, la tutela della dignità in senso oggettivo può avere l'effetto di pregiudicare il benessere materiale della persona. Si tratta dell'osservazione comunemente svolta con riferimento ai casi, richiamati frequentemente negli studi sulla dignità, della prostituzione, del c.d. "lancio del nano" in Francia, dei *Peep Shows* in Germania, venuti all'attenzione delle alte Corti dei rispettivi Paesi (tutti) e della CGUE (l'ultimo) – se ne dirà dopo¹¹⁴.

Rimane però il fatto che, oggi, la coscienza sociale registrata dalla Corte, in uno con quella ricavabile dalla legge e dalla giurisprudenza ordinaria¹¹⁵, restituisce il dato secondo cui, nel significato oggettivo di non riduzione dell'uomo a *res*, la tutela della dignità umana si presenta, nel nostro ordinamento, come valore indisponibile. E, per questo, non ammette diversa valutazione individuale, alla quale, invece, si oppone, costituendo un limite alla libertà/diritto di autodeterminazione del soggetto a tutela della sua stessa dignità¹¹⁶.

3. La teoria della "prestazione", tra modi e risultati dell'agire individuale

La riflessione che costruisce i valori, come si è detto, restituisce una seconda accezione di dignità, concepita come "prestazione": non è

da), *Trattato di diritto privato*, Torino, UTET, 2014, p. 364 ss.; D. CARUSI, *Donazioni e trapianti: allocazione e consenso*, in S. CANESTRARI (a cura di), *Trattato di biodiritto. Il governo del Corpo*, Milano, Giuffrè, 2015, p. 1119 ss.; G. COSCO, *La disposizione del corpo tra disciplina codicistica e complessità del sistema delle fonti*, in *Ordines*, 2015, n. 2.

¹¹⁴ Al par. 4.1. del capitolo terzo.

¹¹⁵ V.: N. ZANON, *Corte costituzionale, evoluzione della "coscienza sociale", interpretazione della Costituzione e diritti fondamentali: questioni e interrogativi a partire da un caso paradigmatico*, in *Rivista Aic*, 2017, p. 9 ss., qui p. 14.

¹¹⁶ Già D. MESSINETTI, *Personalità (diritti della)*, in *ED.*, XXIII, 1983, 362.; M. RUOTOLO, *Appunti sulla dignità*, p. 140 s.

una qualità inerente, ma acquisibile in funzione dei modi oppure dei risultati della partecipazione alla vita della comunità. Lo statuto dignitario, cioè, non si riferisce all'uomo *uti singulus* bensì *uti socius*, e risponde a criteri connessi alle interazioni nella dimensione sociale identificati dalla stessa comunità storicamente contestualizzata.

L'approfondimento sull'evoluzione storica del valore¹¹⁷ mostra che, nella specie di qualità legata ai modi dell'agire nel contesto sociale, quest'accezione di dignità è la più antica. Risale all'epoca della Grecia antica, dove, grazie alle opere omeriche, matura il primo pensiero sulla dignità come "virtù morale" di chi compie azioni a beneficio della comunità. Anche il pensiero aristotelico rimanda ad una dignità come "statura morale" connessa all'adempimento dei doveri solidaristici; e anche in questo caso, come nel primo, secondo queste coordinate la dignità della persona è variamente graduata dalla comunità.

La virtù morale è sottesa altresì alla concezione della dignità come "merito acquisito", che si sviluppa col pensiero di Cicerone nell'orizzonte della *civitas* romana. Anche qui il merito segue al rispetto di valori morali dominanti, ma attribuisce dignità solo quando, grazie ad esso, è riconosciuta al singolo una *auctoritas* nella forma di carica pubblica. La dignità, cioè, è il riscontro sociale del merito morale testimoniato dall'attribuzione formale di autorevolezza, ed è, perciò, una qualità dipendente non dai modi ma dal risultato dell'azione sociale.

È tale anche la concezione, pure dell'epoca romana classica, della dignità come "*status* sociale", nella quale, però, la qualità morale non ha alcun rilievo. Il merito, condizione di accesso al titolo-ruolo sociale, attiene solo alle capacità personali e professionali, e la *dignitas* si misura sul risultato conseguito con lo sforzo individuale fino a coincidere con la carica o l'ufficio ricoperto. Il merito, così, non dà dignità se non è riflesso all'esterno secondo le regole del contesto comunitario.

È utile evidenziare il tratto di sintesi di questa dignità antica: è una qualità dell'uomo che si confronta col contesto sociale dove, solo, sono reperibili le coordinate dello statuto dignitario. È il "valore", il "peso" che la comunità attribuisce alla persona in funzione della condotta conforme ad una morale condivisa, oppure del risultato della medesi-

¹¹⁷ Di: U. VINCENTI, *Diritti e dignità umana*, cit., cap. I e III; P. BECCHI, *La dignità umana*, cit., p. 154-180; G. TURCO, *Dignità e diritti*, cit.

ma (il ruolo ottenuto); è una qualità solo dell'uomo componente visibile della comunità che agisce seguendo percorsi da essa stabiliti come dignitari¹¹⁸. L'autonomia (autodeterminazione) non rileva qui, come per la dignità-dote, nella specie di libertà morale (con o senza limite); ma nella specie di possibilità di perseguire forme di realizzazione riconosciute dignitarie dalla società. È una dignità non statica ma dinamica, perché attiene allo sviluppo sociale della persona; non è definitiva ma relativa e, come tale, si può perdere; non è universalistica ma selettiva ed elitaria, perché consegue all'azione, determinata delle risorse, materiali o morali, di cui ciascuno è, per natura o per scienza propria, diversamente dotato.

Probabilmente è la connotazione marcatamente selettiva la ragione dello scarso seguito di queste idee tradizionali, contrastate già da elaborazioni coeve che fanno emergere il senso universale della "vera *dignitas*" ancor prima dell'affermarsi dell'idea cristiana¹¹⁹. Nondimeno, nella riflessione moderna si registrano importanti tentativi di ricondurre la dignità alla dimensione sociale esaurendola in essa.

Anzitutto riferendo lo statuto dignitario sociale al risultato conseguito. In questo senso, c'è chi¹²⁰, in aperta critica della dignità ontologica, muove dall'idea che la persona è una "identità" costruita in base alla rappresentazione che ha di sé stessa nelle relazioni sociali, non invece una "sostanza" definibile in base premesse ontologiche e metafisiche. E sostiene che solo la riuscita personale dà alla persona dignità, che deriva perciò da un processo che si compie nel "contratto sociale"¹²¹ e dipende dalle capacità, dall'impegno e dal rendimento individuale. Come per la *dignitas* romana, anche per questa tesi è il risultato individuale che attribuisce lo statuto dignitario, tuttavia graduato non secondo ruoli definiti dal contesto societario, ma secondo quelli sog-

¹¹⁸ Nel senso che "non basta che l'uomo abbia determinate capacità morali per avere in senso proprio dignità, ma bisogna vedere se e come le esercita e qual è la risposta della società": F. VIOLA, *I volti della dignità umana*, cit., p. 104.

¹¹⁹ V. la ricostruzione di U. VINCENTI, *Diritti e dignità umana*, cit., p. 18 ss. che richiama l'intuizione di Boezio al quale si ascrive la filosofia ponte tra l'idea pagana di dignità e quella cristiana.

¹²⁰ N. LUHMANN, *I diritti fondamentali come istituzione*, Bari, Dedalo, 2002, p. 109 ss.

¹²¹ N. LUHMANN, *I diritti fondamentali*, cit., p. 119-120.

gettivamente percepiti come attributivi di dignità in linea con le personali aspirazioni. Ed è presente il portato discriminante anche in questa tesi, che non estende lo statuto dignitario a coloro che per qualsiasi causa sono esclusi dalla partecipazione sociale¹²².

Altri Autori, invece, riferiscono la dignità alle modalità dell'interazione sociale.

Per taluni, la qualità è acquisibile con un'azione moralmente orientata, come nella dignità greca "virtù morale": la dignità sociale "nobile", secondo queste tesi, è "retribuzione della virtù", assolta dal portato discriminatorio attingendo all'idea di giustizia etica spiegata diversa dalla giustizia giuridica¹²³.

Per la filosofia nordamericana¹²⁴, invece, la dignità non è riferita alla persona ma alle condizioni di vita. È, esattamente, la "vita umanamente dignitosa": un concetto collocato sul piano "delle realtà intuitive"¹²⁵ e intesa come libertà dai bisogni materiali e spirituali anche personalissimi¹²⁶. Anche questa concezione di dignità, perciò, non guarda al risultato ma ai modi dell'interazione sociale, visti "dignitosi" se e quando consentono la "fioritura" della persona liberata da necessità di ogni tipo¹²⁷. Ciò che, secondo questa tesi, è responsabilità non del soggetto ma dei poteri pubblici¹²⁸, che hanno il compito di costruire una "società decente" dotando ciascuno delle condizioni materiali utili a questo fine¹²⁹ – condizioni che poi la riflessione economica e filosofica insieme, con la quale questa tesi si intreccia, chiama *capability*, versio-

¹²² In critica: M. ZANICHELLI, *op. cit.*, p. 181; P. HABERLE, *La dignità umana*, cit., p. 41 s.

¹²³ U. VINCENTI, *Diritti e dignità*, cit., p. 147 ss. e J. SEIFERT, *Il diritto alla vita*, cit., p. 6 s.

¹²⁴ Quella di M. C. NUSSBAUM, *Le nuove frontiere della giustizia*, Bologna, Il Mulino, 2007.

¹²⁵ Così è definita: M. C. NUSSBAUM, *op. ult. cit.*, p. 87.

¹²⁶ La stretta relazione tra dignità e assenza di bisogno è sostenuta anche da E. BLOCH, *Diritto naturale e dignità umana*, Torino, Giappichelli, 2005, p. XIV.

¹²⁷ Tale da consentire l'espressione delle capacità individuali in almeno dieci settori dell'esperienza umana (vita, salute fisica, integrità fisica, i sensi, immaginazione, pensiero, sentimenti, ragion pratica, apparenza, controllo del proprio ambiente): M.C. NUSSBAUM, *op. ult. cit.*, p. 93 ss.

¹²⁸ Sempre M.C. NUSSBAUM, *Le nuove frontiere della giustizia*, cit.

¹²⁹ A. MARGALIT, *La società decente*, tr. it. a cura di A. Villani, Guerini, Milano, 1998, p. 50.

ne moderna della libertà sociale¹³⁰. Per questa ragione, la concezione dignitaria non è selettiva ma universale, ed è depurata da ogni profilo di eterodeterminazione, essendo, la vita umanamente dignitosa, caratterizzata da una forte carica edonistica¹³¹ – che peraltro, sul piano giuridico, amplia enormemente le pretese verso lo Stato¹³².

La più parte degli autori contemporanei, però, considera sussistenti tutte e due le dimensioni della dignità: quella sociale (la prestazione) e quella inerente (la dotazione), senza che l'una escluda l'altra. Ma le idee sono molto diverse.

C'è chi¹³³, ancora ragionando sulla dignità come modalità dell'interazione sociale, parte dall'idea di "vita degna" come assenza di bisogni materiali, che distingue in due livelli. Il primo è una versione base di vita degna, rispondente allo *standard* comunemente accettato di "vita buona": connessa al "valore intrinseco di ogni vita umana", oggettivo e universale, essa si realizza assicurando universalmente e in modo paritario le *chances* di svolgimento del progetto individuale di vita¹³⁴. Una volta conseguite le risorse utili a un benessere di base, lo sfruttamento delle medesime segnerà poi, secondo questa tesi, un'ulteriore tappa verso la vita degna per la soddisfazione dei particolarismi, per la quale esiste una "responsabilità personale" di gestione delle risorse di cui ciascuno è stato dotato¹³⁵.

Altre tesi cercano i punti di contratto tra le due accezioni del valore per una "teoria integrata della dignità umana", la quale, si dice, "è

¹³⁰ Ci si riferisce a: S. DEAKIN, F. WILKINSON, "Capabilities", *ordine spontaneo del mercato e diritti sociali*, in DML, 2000, p. 317 ss.; A. SEN, *Libertà individuale come impegno sociale*, Bari, Laterza, ed. 2011, p. 25 ss.; A. SEN, *Lo sviluppo è libertà*, Milano, Mondadori, 2012, p. 78 ss.

¹³¹ V. le critiche di B. ROCCHI, *Qualità e valore della vita: una messa a punto*, in RP, 2011, p. 259 ss., qui p. 266 ss.

¹³² In linea con il "diritto alla felicità" di T. Jefferson. Nel raffronto col nostro ordinamento v.: M. BARBERA, *Fondata sul lavoro o sulla ricerca della felicità?*, in AA.VV., *Liber amicorum. Spunti di diritto del lavoro in dialogo con Bruno Veneziani*, Bari, Cacucci, 2011, p. 35 ss.

¹³³ R. DWORKIN, *La democrazia possibile. Principi per un nuovo dibattito politico*, Milano, Feltrinelli, 2007.

¹³⁴ Questo aspetto è chiarito in R. DWORKIN, *Eguaglianza*, in ESS, III, 1993, p. 483 ss.

¹³⁵ R. DWORKIN, *La democrazia possibile*, cit., p. 28 ss., p. 58 s., p. 160.

qualcosa che insieme si ha e si deve conquistare, poiché bisogna diventare ciò che si è”¹³⁶. Della dignità inerente si afferma anche un profilo sociale, rappresentato dal riconoscimento, a ciascuno, di diritti che ne costituiscono la proiezione sociale; mentre della dignità-prestazione si rintraccia un profilo ontologico, una sorta di riconoscimento della natura inerente anche dello statuto dignitario sociale, il quale, si dice, è sì calibrato sull’esito dell’operato sociale ma è, in ogni caso, costruito sull’uomo¹³⁷.

Merita infine di essere segnalata una tesi che si allontana dalle due dimensioni classiche della dignità: non la concepisce come qualità trascendente né come costruzione sociale, bensì come il frutto del patto sociale in cui gli individui “si assegnano, gli uni con gli altri, un qualcosa che, come appartenenti alla comunità giuridica, si promettono”¹³⁸. È, dice l’Autore, una “categoria del prossimo” visibile solo in una comunità politica giuridicamente organizzata; fondata “nel riconoscimento sociale attraverso la valutazione positiva di pretese di rispetto sociale”, e il suo inveramento non richiama particolari qualità o prestazioni dell’individuo, ma la solidarietà tra simili¹³⁹.

3.1. *La dignità sociale, a partire dall’art. 3, co. 1, Cost.*

La ricerca di una corrispondenza di quest’accezione di dignità nel testo costituzionale conduce, chiaramente, anzitutto alla dignità sociale *ex art. 3, co. 1, Cost.*, che si conferma diversa e distinta, anche sul piano positivo, dalla dignità umana¹⁴⁰.

Come per quest’ultima, però, è tutt’altro che chiara la declinazione del bene (dignità-prestazione) recepita nella disposizione fondamentale: se modo dell’interazione sociale oppure risultato della medesima. Una cosa, tuttavia, sembra chiara: per quest’accezione di dignità il ragionamento (anche) giuridico non deve arrendersi a una definizione in

¹³⁶ F. VIOLA, *I volti della dignità umana*, cit., 107 ss.; per l’inciso riportati nel testo, p. 106.

¹³⁷ F. VIOLA, *op. ult. cit.*, p. 105, p. 107, p. 110.

¹³⁸ H. HOFMANN, *La promessa della dignità umana*, cit., p. 640 s.

¹³⁹ H. HOFMANN, *op. ult. cit.*, p. 634.

¹⁴⁰ Su questa distinzione: M. RUOTOLO, *Appunti sulla dignità umana*, cit., p. 133 ss. La nega, invece, S. LAFORGIA, *Diritti fondamentali*, cit., p. 73 ss.

negativo, ossia derivata, come per la dignità umana, dalle ipotesi di violazione. Poiché non è una qualità inerente ma acquisibile, la dignità sociale un contenuto positivo lo ha, costituito dal risultato oppure dai modi della partecipazione sociale a cui la comunità annette lo statuto dignitario. E proprio perché acquisibile, non già preesistente, alla dignità sociale può essere riferita un'istanza di acquisizione-garanzia, prima che di tutela-protezione.

Per quest'opera di chiarificazione dell'art. 3, co. 1, Cost., la Corte costituzionale non offre contributi decisivi. Nei suoi ragionamenti la dignità sociale rileva sempre come corollario del precetto di eguaglianza¹⁴¹: è il fine della parità di trattamento, formale e sostanziale, ma non è autonoma da essa, rimanendo così irrisolta la questione del suo significato¹⁴².

La riflessione giuridica sull'eguaglianza, dal canto suo, per lungo tempo è stata poco attenta al tema. L'approfondimento sull'*incipit* dell'art. 3 o è stato totalmente assente¹⁴³, oppure è approdato a conclusioni spesso riduttive, che considerano la pari dignità sociale: “una formula curiosa e nuovissima” posta in funzione di limite all'autonomia privata¹⁴⁴; un disconoscimento di titoli nobiliari¹⁴⁵; il fondamento di un non meglio precisato onore sociale¹⁴⁶. Nell'elaborazione più recente, invece, è comune l'idea che la pari dignità sociale, ricadendo nel programma di eguaglianza sostanziale, sia il fondamento dei diritti sociali¹⁴⁷; tuttavia, solo raramente si è data alla formula un significato

¹⁴¹ Sul punto: G. REPETTO, *La dignità e la sua dimensione sociale*, p. 252 e p. 276 s.

¹⁴² V. M. BELLOCCI. P. PASSAGLIA, *op. cit.*, p. 11 ss. Ma si possono richiamare anche: C. cost. 12 settembre 1995, n. 422; C. cost. 13 febbraio 2003, n. 49; C. cost. 9 luglio 2020, n. 186.

¹⁴³ V., per esempio, S.A. AGRÒ, *Art. 3*, in G. BRANCA, A. PIZZORUSSO (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Bologna-Roma, 1975, p. 123 ss.

¹⁴⁴ L. PALADIN, *Il principio costituzionale di eguaglianza*, Milano, Giuffrè, 1965, p. 237, p. 244.

¹⁴⁵ A. AMORTH, *La Costituzione italiana*, in ID., *Scritti giuridici*, III, Milano, Giuffrè, 1999, p. 1088 ss.

¹⁴⁶ A. PACE, *La problematica delle libertà fondamentali*, Padova, Cedam, 2003, p. 47.

¹⁴⁷ V., in particolare: A. D'ALOIA, *Eguaglianza sostanziale e diritto diseguale*, Padova, Cedam, 2020, p. 269 ss., p. 272 s.; A. BALDASSARRE, *Diritti sociali*, in EGT, IX, 1989, p. 11 ss.; A. DE GIORGIS, *La costituzionalizzazione dei diritti all'uguaglianza so-*

preciso. Talvolta lo si è colto nelle condizioni e presupposti materiali per l'esistenza¹⁴⁸. Altra volta, la dignità sociale è vista come il "peso", la considerazione che ciascuno ha, presso lo Stato, come portatore dell'istanza di pieno sviluppo della personalità, perciò destinatario, paritariamente, di garanzie di titolarità formale e sostanziale di diritti e libertà fondamentali (l'eguaglianza di cui al co. 1 e co. 2)¹⁴⁹.

Anche l'approfondimento degli studiosi della dignità si è spesso soffermato sulla connessione sostanziale tra dignità sociale ed eguaglianza¹⁵⁰, escludendo implicitamente l'autonomia dei due principi giuridici¹⁵¹. Chi, invece, li ha distinti, ha visto nella "parità nella società" una forma di dignità morale, limitabile secondo Costituzione con provvedimenti legislativi (art. 48, co.1, Cost.) o giurisdizionali (artt. 24, 25 e 101 Cost.)¹⁵². Oppure le ha attribuito la funzione di presidio dell'eguaglianza del cittadino *in societate*, col divieto di dignità di *status*, nobiliari o di altra natura¹⁵³. Oppure, ancora, l'ha vista come "precondizione per l'auto-identificazione del soggetto e il pieno sviluppo della personalità", ossia derivata dai diritti sociali¹⁵⁴.

Tutte queste tesi colgono profili importanti dello statuto dignitario. Ma se si guarda alla Costituzione col filtro dei contenuti del valore, ricostruiti prima, si giunge a conclusioni diverse sul significato della

stanziale, Napoli, Jovene, 1999, p. 92 ss; D. BIFULCO, *L'inviolabilità dei diritti sociali*, Napoli, Jovene, 2003, p. 3 ss., p. 6 ss.; M. LUCIANI, *Sui diritti sociali*, in DD, 1995, p. 545 ss.; M. BENVENUTI, *Diritti sociali*, in DDP, Agg., Torino, UTET, 2012, p. 220 ss.

¹⁴⁸ C. ESPOSITO, *Eguaglianza e giustizia nell'art. 3*, in ID., *La Costituzione italiana*. Saggi, Padova, Cedam, 1954, p. 62.

¹⁴⁹ G. FERRARA, *La pari dignità sociale. Appunti per una ricostruzione*, in AA.VV., *Studi in onore di G. Chiarelli*, Milano, Giuffrè, 1974, p. 1089 ss., qui p. 1097 ss.

¹⁵⁰ U. VINCENTI, *Diritti e dignità*, cit., p. 117; S. RODOTÀ, *Antropologia*, cit., p. 5; P. MOROZZO DELLA ROCCA, *Il principio di dignità*, cit.; G.M. FLICK, *Dignità umana e tutela dei soggetti deboli: una riflessione problematica*, in E. CECCHERINI (a cura di), *La tutela della dignità dell'uomo*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2008, p. 39 ss., qui p. 50 ss.; G. MONACO, *La tutela della dignità*, cit., p. 7 s.

¹⁵¹ G. MONACO, *op. cit.*, p. 7, rileva che "risulta difficile spiegare bene la differenza portata dalla "pari dignità sociale" rispetto al successivo principio di eguaglianza"; spiegazione che, in effetti, l'Autore non offre.

¹⁵² P. GROSSI, *La dignità nella costituzione italiana*, cit., p. 59 ss.

¹⁵³ U. VINCENTI, *Diritti e dignità umana*, cit., p. 120.

¹⁵⁴ M.R. MARELLA, *op. cit.*, p. 83 ss., qui p. 84.

dignità *ex art. 3, co. 1*. Si chiarisce che l'eguaglianza sostanziale e i diritti sociali non sono costitutivi della qualità acquisibile, ma ne sono solo la proiezione giuridica: la dignità sociale, cioè, non deriva dalla titolarità dei diritti sociali, che di per sé sola non l'attribuisce; piuttosto, ne rende possibile la "conquista"¹⁵⁵. E la condizione sociale emerge come qualità che segue all'interazione sociale (la prestazione) misurata non coi risultati conseguiti (ruolo o condizioni materiali di vita) ma coi modi, conformi non ad una morale comune (virtù morale) ma all'etica costituzionalizzata (virtù repubblicana). Più esattamente.

La dignità sociale *ex art. 3, co. 1*, può essere ricostruita come la qualità che la comunità giuridica costituita nel 1948 attribuisce ai cittadini (politicamente, ma non solo¹⁵⁶) la cui interazione sociale risponde all'etica repubblicana descritta agli art. 1-4 Cost. e tradotta nel rigore-rigidità dei Principi fondamentali¹⁵⁷. Qui è l'*imprinting* che la comunità dà ai suoi membri: si concepisce composta da individui che costruiscono il proprio progetto di vita intorno alla partecipazione al progresso comunitario e da qui traggono i mezzi per la soluzione dei bisogni dell'esistenza¹⁵⁸; partecipano alla vita sociale anche nelle formazioni intermedie in cui essa si svolge¹⁵⁹; coscienti dei propri diritti fondamentali che riconoscono presso gli altri con cui partecipano alla costruzione sociale¹⁶⁰; consapevoli che la vita comunitaria richiede inderogabili doveri di solidarietà che ne costituiscono il collante valoriale¹⁶¹.

¹⁵⁵ M. RUOTOLO, *op. cit.*, p. 136.

¹⁵⁶ Nell'art. 3, co. 1, Cost. ha definitivamente sostituito al termine cittadino quello di uomo: C. cost. 5 luglio 2010, n. 429; C. cost. 8 novembre 2017, n. 257; A. PACE, *Dai diritti del cittadino ai diritti fondamentali dell'uomo*, in *www.rivistaaic.it*, 00/2010.

¹⁵⁷ È interessante il pensiero su etica e rigore costituzionale di L. VENTURA, *Rigore costituzionale ed etica repubblicana. Distorsione dei principi costituzionali in tema di democrazia e forma di governo*, in *www.formuncostituzionale.it*, 30 aprile 2013, p. 2 e p. 9.

¹⁵⁸ V. il par. 1 del capitolo terzo.

¹⁵⁹ V.: A. BARBERA, *sub. art. 2*, in G. BRANCA, A. PIZZORUSSO (a cura di), *Commentario alla costituzione*, Bologna-Roma, 1975, p. 106 ss.

¹⁶⁰ Partecipa cioè usando la "libertà con responsabilità": C. PINELLI, *Libertà e responsabilità*, in *Rivista Aic*, 2 luglio 2010, p. 2.

¹⁶¹ V.: F. GIUFFRÈ, *Alle radici dell'ordinamento: la solidarietà tra identità e integrazione*, in *Rivista Aic*, 2019, p. 555; R. DICKMANN, *Ordine costituzionale e vocazione*

3.1.1. La vita “socialmente dignitosa” secondo l’etica repubblicana

Si può dire, allora, che è la scelta di costruire la propria dimensione sociale intorno al lavoro la “prestazione” individuale a cui l’ordinamento annette dignità sociale; è la vita socialmente dignitosa ai sensi degli art. 1-4 Cost. che attribuisce lo *status* di cittadino “socialmente degno” secondo l’etica repubblicana¹⁶².

È una condizione il cui conseguimento, la cui “conquista”, lo Stato promette a tutti allo stesso modo e senza distinzioni (in modo paritario e universale), perché, uguali nella dignità umana (art. 2), tutti sono eguagliati nella dignità sociale (art. 3). È in esecuzione di questo patto fondativo, di questa promessa universale, infatti, che sono attribuite prerogative giuridiche che danno l’opportunità di conseguire dignità sociale: sono i diritti sociali tutti¹⁶³, preordinati in vario modo ad assicurare la possibilità di essere di fatto protagonisti nella costruzione della propria dimensione sociale. Preordinati, cioè, alla libertà sociale¹⁶⁴ che, sola, si

solidale dello stato, in *www.federalismi.it*, 13 febbraio 2013, p. 4 ss.; S. GIUBBONI, *Solidarietà*, in PD, 2012, p. 538.

¹⁶² Considerazioni simili in A. RUGGERI, *Il principio personalista*, cit., p. 10, che però non distingue la dignità sociale dalla dignità umana, e, se ben si intende, in A. APOSTOLI, *La dignità sociale come fondamento delle democrazie costituzionali*, in VTDL, 2020, p. 539 ss.; P. PASSANITI, *La dignità nell’ordinamento italiano. Un percorso storico*, in VTDL, 2020, p. 507 ss., qui p. 516 ss.

¹⁶³ Sul legame tra “socialità” dei diritti e finalità partecipativa oggi non c’è più dubbio: A. BALDASSARRE, *Diritti sociali*, cit., p. 29; E. CHELI, *Classificazione e protezione dei diritti economici e sociali della Costituzione italiana*, in AA.VV., *Le ragioni del diritto. Studi in onore di Luigi Mengoni*, III, Milano, Giuffrè, 1995, p. 1772 ss.; P. GROSSI, *Il diritto costituzionale tra principi di libertà e istituzioni*, 2° ed., Padova, Cedam, 2008, p. 13 ss.; M. BENVENUTI, *op. ult. cit.*, p. 223 s. Il contrasto è ancor oggi su giustificazione, struttura e classificazione dei diritti sociali, proponendone, gli Autori, sempre di diverse (G. PINO, *Diritti sociali. Per una critica di alcuni luoghi comuni*, in RP, 2016, n. 2, p. 495 ss.); e questo studio non fa eccezione: v.: *infra* nel testo; par. 3.1. del capitolo terzo.

¹⁶⁴ Concetto sovrapponibile alla libertà positiva intesa come autonomia, senza per questo escludere, ai diritti sociali, il tratto di libertà anche negativa (A. PACE, *Libertà e diritti di libertà*, in A. D’ATENA (a cura di), *Studi in onore di P. Grossi*, 2012, p. 965 ss.) e viceversa (A. PACE, *Eguaglianza e libertà*, in PD, 2001, p. 155 ss.). V. anche: A. BALDASSARRE, *Libertà I) Problemi generali*, in EGT, XI, Roma, 1990, qui p. 8.; M. MANETTI, *La libertà eguale nella Costituzione italiana*, in RTDP, 2009, p. 635 ss.; A.

traduce, secondo il progetto di vita individuale, in partecipazione/dignità/cittadinanza sociale¹⁶⁵.

Sono i beni primari per la finalità partecipativa, garantiti anzitutto per il profilo formale con l'attribuzione di prerogative universali: i diritti sociali al lavoro e alla formazione professionale (art. 4 e 35 Cost.); all'educazione scolastica e all'istruzione (art. 33 e 34)¹⁶⁶. Garantiti, poi, per il profilo sostanziale, per le tre vie che disegnano il principio di protezione sociale¹⁶⁷.

In primo luogo, impegnando la Repubblica a promuovere in ogni contesto economico-sociale le condizioni che li rendono effettivi: con le politiche per il lavoro, per la sicurezza sul lavoro, la formazione, l'istruzione, la salute pubblica, la famiglia.

In secondo luogo, attribuendo prerogative soggettive, selettive, che calano l'eguaglianza sostanziale nel godimento del diritto al lavoro nei rapporti privati: sono i diritti sociali, di eguaglianza commutativa¹⁶⁸, alla retribuzione proporzionata e sufficiente (art. 36) e l'eguaglianza retributiva di genere (art. 37), la libertà sindacale (art. 39), il diritto di sciopero (art. 40); il diritto all'educazione e all'avviamento professionale per gli inabili e i minorati (art. 38, co. 3).

In terzo luogo, declinando in diritti quel patto costituzionale irrinunciabile che (anche) informa l'art. 3, co. 2 Cost., per il quale la Repubblica tutta, chiamata a solidarietà (art. 2 Cost.), rimuove il bisogno (generato da ostacoli economici e/o sociali) che impedisce o limita la fruizione dei diritti che danno opportunità di partecipazione, con *vul-*

D'ALOIA, *Eguaglianza sostanziale e diritto diseguale*, Padova, Cedam, 2002, p. 94 ss. Per la rivisitazione della libertà sociale come "capacitazione" v. nota n. 130.

¹⁶⁵ La strumentalità dei diritti sociali alla dignità sociale era già in C. ESPOSITO, *op. cit.*, p. 62.

¹⁶⁶ Diritti che si saldano, al fine partecipativo, coi diritti e libertà civili: M. MAZZIOTTI, *Diritti sociali*, in *ED*, 1964, XII, p. 805 ss.; M. LUCIANI, *Sui diritti sociali*, cit.; F. POLITI, *I diritti sociali*, in N. NANIA, P. RIDOLA, *I diritti costituzionali*, vol. III, Torino, Giappichelli, 2006, p. 1019 ss.

¹⁶⁷ Per le osservazioni che seguono, v. l'approfondimento in R. CASILLO, *Reddito di inclusione e figure affini: una prospettiva di diritto della sicurezza sociale*, in *DLM*, 2018, p. 491 ss.

¹⁶⁸ A. GIORGIS, *op. cit.*, p. 208 ss.; L. ZOPPOLI, *Giustizia distributiva, giustizia commutativa e contratti di lavoro*, in *DLM*, 2017, p. 279 ss.

nus alla parità e universalità nell'accesso alla dignità sociale. Un patto (idea politica) dal quale germina la declinazione dell'eguaglianza sostanziale più espressiva della vocazione sociale dello stato: il principio di sicurezza sociale, che fonda i diritti sociali di eguaglianza sostanziale nella partecipazione sociale, essi pure selettivi, rappresentati emblematicamente all'art. 38 Cost.¹⁶⁹.

Si vuol dire, in sintesi, che la dignità sociale *ex art. 3, co. 1*, risulta letteralmente uno *status* che segue a una virtù, come lo era la dignità antica. È lo *status* che segue alla vita partecipativa nei modi che l'etica repubblicana racchiuse agli art. 1-4 Cost. considera virtù: il lavoro (ma anche la solidarietà e la tolleranza).

È uno *status*, perciò, riferibile alla persona e al suo agire sociale, non alle condizioni di vita, cioè al risultato della partecipazione. La vita dignitosa intesa come esistenza libera dal bisogno materiale, libera dalla povertà, non coincide con la vita socialmente dignitosa – e, per converso, la ricchezza non dà, di per sé sola, dignità sociale; anzi, la esclude del tutto se la sua fonte è una attività “disutile” *ex art. 4, co. 2*, come si dirà dopo¹⁷⁰. La vita dignitosa è, piuttosto, una conseguenza della vita socialmente dignitosa, perché, secondo l'etica repubblicana, la libertà dal bisogno si ottiene solo col lavoro¹⁷¹. Tant'è che, in presenza di privazione materiale, lo Stato garantisce, sì, mezzi di vita dignitosa, ma lo fa sempre insieme all'assistenza verso il lavoro¹⁷².

E non è uno *status* discriminante nel senso che ad esso solo si connettono le libertà e i diritti sociali tutti. Questi, anzi, sono gli strumenti

¹⁶⁹ Sebbene i diritti sociali siano tradizionalmente sistemati tutti come diritti di eguaglianza sostanziale (v. per esempio, M. MAZZIOTTI, *op. cit.*; L. MENGONI, *Diritti sociali*, in ADL, 1998, p. 8; A. BALDASSARRE, *Diritti sociali*, cit., p. 10 ss.; e, ora, GIORGIS, *op. cit.*, p. 1-50), la connessione con la solidarietà e la diseguaglianza sostanziale (in particolare: G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite*, Roma, Einaudi, 1997, p. 126; M. BENVENUTI, *Diritti sociali*, cit., p. 224; G. PINO, *Diritti sociali*, cit.) non ne esaurisce la comune giustificazione assiologica, perché non si ritrova nei diritti, pure sociali, di opportunità di partecipazione (lavoro, istruzione, formazione). La distinzione è importante, perché l'automatica riconduzione dei diritti sociali con la solidarietà, dice M. LUCIANI, *Sui diritti sociali*, cit., p. 573, ne rischia il “dissolvimento”.

¹⁷⁰ Al capitolo terzo, par. 1.

¹⁷¹ V. la diversa tesi di M. RUOTOLO, *Appunti*, cit., p. 137 ss.

¹⁷² Almeno quando il lavoro non è impedito, anche solo per convenzione (età). Per lo svolgimento di questa tesi v. R. CASILLO, *Reddito di cittadinanza*, cit., p. 506 ss.

con cui è garantita universalmente l'opportunità di accesso ad esso; strumenti con cui lo Stato tramuta in fatto la promessa universale che, all'art. 3, co. 1, ha affermato in diritto. Per questo, come si diceva, la dignità nella dimensione sociale prima di essere tutelata richiede di essere realizzata.

In questo senso indirizzano anche le disposizioni delle fonti sovranazionali e internazionali¹⁷³. Benché in nessuna di esse vi sia un richiamo testuale alla dignità sociale, limitato invece alla dignità umana¹⁷⁴, ve ne sono tanti alle condizioni di vita dignitosa dei lavoratori, riferiti tutti, in modo più o meno chiaro, ai presupposti per la “vita dignitosa attraverso il lavoro” – la dignità sociale, appunto. L'UE vi dedica l'art. 31 della CDFUE, di portata assai generale¹⁷⁵; i contenuti del *Social Pillar* (Goteborg, 2017), che all'art 6 afferma, per i lavoratori, il diritto a un tenore di vita dignitoso; le altre disposizioni di *governance* persuasiva con le quali assume l'impegno verso il lavoro dignitoso e, oggi, tende (almeno) a coordinare gli Stati membri verso un salario dignitoso¹⁷⁶. Ancora, la Carta Sociale Europea (1996), che dedica alla “dignità sul lavoro” l'art. 26 e, infine, l'OIL, con i molteplici e ripetuti programmi sul lavoro dignitoso¹⁷⁷.

3.2. *L'indegnità morale: diritto all'onore e reputazione sociale*

Si osserva, e per chiudere sulle accezioni costituzionali della dignità, che non sembra ricostruibile come proiezione dell'art. 3 Cost., l'art. 48, co. 4, che limita il diritto di voto (anche) “nei casi di indegnità morale definiti dalla legge”.

Sebbene la formula non sia chiarissima, la lettura sistematica della

¹⁷³ V. il par. 1 di questo capitolo.

¹⁷⁴ E la loro riconduzione alla dimensione sociale della dignità è opera dell'interprete, e risente della sua ricostruzione del concetto. V.: per esempio: G. REPETTO, *La dignità*, cit.

¹⁷⁵ V.: G. DE SIMONE, *Dignità e diritti sociali*, in R. MASTROIANNI, O. POLLICINO, S. ALLEGREZZA, F. PAPPALARDO, O. RAZZOLINI (a cura di), *op. cit.*, p. 28 ss., che ripercorre il rapporto tra dignità e diritti sociali nella CDFUE.

¹⁷⁶ Rispettivamente: (COM(2006) 249 def); (Bruxelles, C(2020) 3570). Se ne dirà al par. 5.3. del terzo capitolo.

¹⁷⁷ Se ne dirà sempre al par. 5.3. del capitolo terzo.

disposizione induce a differenziarla dalla dignità sociale¹⁷⁸: questa è una qualità che non risente di virtù morali ma di virtù giuridicamente definite nella norma fondamentale (artt. 1-4 cost.). Induce a differenziarla anche dalla dignità umana, per gli effetti che ne altrimenti seguirebbero (limitazione di voto per chi non ha dignità umana), incompatibili col ruolo fondativo della qualità inerente.

Ciò che con l'art. 48, co. 4, il testo costituzionale recepisce sembra essere un'altra accezione di dignità, ancora nella dimensione sociale, ricostruibile, a partire dagli svolgimenti che il legislatore ha dato di questa disposizione, come qualità che risente della conformità della condotta individuale ai canoni morali irrinunciabili e condivisi dalla comunità storicamente contestualizzata¹⁷⁹. Lo conferma la giurisprudenza anche della Corte, quando, fuori dall'applicazione del diritto di voto, definisce l'indegnità morale come "dedizione all'ozio, la vita in comune con persone disponibili anche per attività moralmente e socialmente riprovevoli", e riferendola alla persona "servile, opportunistica, pronta a barattare dignità con profitto di ogni genere ... la categoria degli amorali e degli arrampicatori sociali"¹⁸⁰.

Non si può dire, tuttavia, che l'indegnità sociale esclude il cittadino dalla possibilità di accedere alla condizione dignitaria *ex* art. 3, co. 1, e dalla titolarità dei diritti che ne sono strumento. Piuttosto, si apre al disvalore che il sentire comune annette al comportamento non conforme all'idea (storicamente relativa) di dignità morale. Un sentire sociale che il legislatore recepisce, e al quale assegna rilevanza giuridica che può anche assumere le forme di limitazione di diritti sociali: come accade per il diritto al voto e, oggi, per la previsione, tra le altre, della l. n. 26/2019, che esclude dal Rdc (art. 7) e sospende dal godimento dei diritti previdenziali (art. 18-*bis*) coloro che hanno subito condanna per reati di terrorismo e criminalità organizzata. Ma non giunge a can-

¹⁷⁸ V. invece: P. GROSSI, *La dignità nella costituzione*, cit., p. 59 ss.; U. VINCENTI, *Diritti e dignità*, cit., p. 148 ss.; M. RUOTOLO, *Appunti*, cit., p. 134 s.

¹⁷⁹ Registrati dal legislatore: l'indegnità agli effetti dell'art. 48 colpisce oggi chi compie attività delittuose e vive con i relativi proventi, o reati che pregiudicano i minori, la sanità, la sicurezza pubblica (d.lgs. 6 novembre 2011, n. 159): P. GROSSI, *La dignità*, cit., p. 49 ss.

¹⁸⁰ Rispettivamente: C. cost. 29 gennaio 1970, n. 12; Cass. sez. pen. V, 20 settembre 2011, n. 1740.

cellare i diritti medesimi; ad escludere dalla promessa di dignità sociale.

Anche la dignità morale è, dunque, una dignità delle origini: è la virtù morale della Grecia antica, apprezzabile nell'azione sociale orientata dai valori di vita "buona" comunemente accettati. Anche sul piano giuridico, perciò, essa non è una qualità inerente e universale (come la dignità umana) ma è acquisibile, mediante la scelta individuale di condotta morale.

Per questa ragione non è valore che fonda pretese giuridiche testimoni del suo riconoscimento universale (come per la dignità umana) o strumentali alla sua acquisizione (come per la dignità sociale). Fonda, piuttosto, una prerogativa che ha ad oggetto il bene individuale (la virtù morale) elevandolo ad interesse fondamentale destinatario di tutela, quando verificato. Si tratta dell'onore e della reputazione: beni fondamentali della persona secondo la Corte¹⁸¹, identificati appunto, col "credito sociale", col "senso della dignità personale nell'opinione degli altri", col "riconoscimento dell'uomo nella vita di relazione"¹⁸². Beni ai quali, per la verità, l'ordinamento annette rilevanza anche positiva, quando richiede requisiti di "onorabilità" a soggetti chiamati a ricoprire funzioni pubbliche o private di rilevanza sociale¹⁸³.

4. Tutela della dignità umana e garanzia della dignità sociale: il principio

Oltre quelle sinora ricostruite, non sembra possibile accreditare al

¹⁸¹ C. cost. 30 giugno 1986, n. 184; C. cost. 25 novembre 1987, n. 479. In tema: C. PICIOCCI, *La dignità come rappresentazione giuridica della dignità umana*, Padova, Cedam, 2013, dove si trova un'ampia discussione sull'onore e la reputazione, pp. 15-95.

¹⁸² V., per gli incisi riportati, rispettivamente: Cass. Sez. pen. V., 1 dicembre 2010, n. 8824; Cass. sez. pen. V, 28 febbraio 1995, n. 3247; Cass. pen. sez. V, 16 giugno 2011, n. 37383; Cass. 11 aprile 2012, n. 21869; Cass. 21 ottobre 2012, n. 6172; Cass. 28 febbraio 1995, n. 3247; Cass. 29 maggio 1993, n. 6031. Sulla distinzione: M. OSTINELLI, *Onore e dignità*, in *TP*, 2000, p. 109 ss.

¹⁸³ Si pensi ai requisiti non di "onorabilità" richiesti per i componenti dei Consigli di amministrazione dei fondi di previdenza complementare (L. 252/2005, art. 5) e delle Agenzie per il lavoro (d.lgs. n. 276/2003, art. 4 ss.).

testo costituzionale altre accezioni di dignità e altri significati della sua tutela/garanzia. Accezioni e significati, cioè, diversi da quelli che restituisce la “morale sociale” rivelata dalla combinazione tra il testo, il pre-testo e contesto costituzionale, normativo e fattuale¹⁸⁴. È vero che i valori sono “beni finali” dal contenuto aperto, la cui tutela segue solamente la regola dell’efficacia dello strumento rispetto al fine¹⁸⁵. Ma ciò accade sul piano in cui essi nascono e si sviluppano, quello meta-normativo, mentre, una volta transitati in una data accezione sul piano metapositivo, il loro inveroamento si alimenta dei soli contenuti meta-normativi che passano attraverso il “setaccio” della Costituzione, che li costringe entro gli argini segnati dall’ordinamento giuridico di cui pongono le basi¹⁸⁶.

Si può dire perciò, in sintesi riassuntiva, che nel nostro ordinamento il valore accede anzitutto nell’accezione di dignità umana concepita come qualità inerente, universale perché originaria; fondante il riconoscimento dei diritti che oppongono al potere pubblico e privato il godimento di beni irrinunciabili per lo sviluppo della persona *uti singulus*, sintetizzati nell’art. 2 Cost. e specificati, in un elenco aperto a nuovi emergenti interessi, agli art. 13 ss. La sua tutela-protezione – che è il solo significato del valore perché la dignità non è fondata materialmente – si esprime come non mercificazione/reificazione della persona in un contenuto oggettivo storicamente contestualizzato, che resiste a ogni diversa valutazione individuale.

Accede, poi, nel significato di dignità sociale concepita come qualità acquisibile con l’interazione sociale conforme all’etica repubblicana costruita sul lavoro, la solidarietà e il rispetto dei diritti e libertà altrui. Pur materialmente fondata, questa qualità non ha, però, un portato discriminante, perché la possibilità di “vita socialmente dignitosa” è

¹⁸⁴ La morale sociale, non la “morale critica dell’interprete” è il “buon candidato” a riempire di i valori costituzionali: R. GUASTINI, *Dialogando su principi e regole*, in *MSCG*, 2017, p. 127 ss.

¹⁸⁵ V.: G. ZAGREBELSKI, *Diritto per valori, principi o regole?*, in *QFSPG*, 2002, p. 865 ss., qui p. 872 ss.

¹⁸⁶ Su questo importante profilo, che è al fondo del rapporto/distinzione tra principi e valori, v.: P. VERONESI, “Valori”, “principi; e “regole”, *tra dimensione positiva e metapositiva della Costituzione*, in *ArsI*, 2014, p. 37 ss., qui p. 40 s.; N. ZANON, *op. cit.*, p. 920 ss.

promessa a tutti all'art. 3, Cost. Per questo la dignità sociale è fondamento dei diritti sociali, in vario modo strumentali al conseguimento dello *status* di dignità/cittadinanza sociale. E, per questo, il significato del valore giuridico è un'istanza di garanzia, prima che di protezione, dello statuto dignitario sociale in modo paritario e universale.

Accede, infine, nel significato di dignità morale: una qualità legata a una virtù morale che l'ordinamento identifica come bene individuale, l'onore e la reputazione, che tutela con un diritto; e alla quale virtù annette rilevanza anche positiva nei modi e negli ambiti definiti dal legislatore.

Limitando l'osservazione alle due prime accezioni, si apre, a questo punto, un quesito importantissimo per l'indagine sulla dimensione normativa della dignità. È il quesito sulla configurazione giuridica della sua tutela/garanzia: come principio, come diritto, oppure come clausola generale¹⁸⁷.

La questione non è sempre affrontata, e, quando lo è, le conclusioni sono molto diverse. Qualche Autore esclude in radice che la dignità sia una categoria giuridica¹⁸⁸ oppure le attribuisce una pluralità di configurazioni¹⁸⁹; altri l'assumono come principio super-costituzionale¹⁹⁰, come "valore metagiuridico – disseminato però in numerosi principi e

¹⁸⁷ Tutte e tre le figure giuridiche sottendo, infatti, valori. È molto interessante in proposito lo studio di F. PEDRINI, *Clausole generali e principi fondamentali*, in *Forum di QCost*, 2015.

¹⁸⁸ G. MONACO, *La tutela della dignità umana*, cit.

¹⁸⁹ Per P. MOROZZO DELLA ROCCA, *Il principio di dignità*, cit., p.195 ss., il tema della dignità può essere studiato tanto nella prospettiva e nella forma del diritto soggettivo quanto in quella della clausola generale (p. 200). Anche G. ALPA, *Dignità personale e diritti fondamentali*, cit., qualifica la dignità indistintamente come valore, diritto fondamentale e principio; come A. RUGGERI, *Il principio personalista*, cit., che parla della dignità diritto inviolabile e meta-diritto fondamentale (p. 9).

¹⁹⁰ A. RUGGERI, A. SPADARO, *op. cit.*; G. SILVESTRI, *Considerazioni sul valore costituzionale*, cit., parla di "il cuore del principio personalista"; M. RUOTOLO, *Appunti*, cit., di "unico principio supremo", p. 131, p. 152; A. RUGGERI, *La dignità dell'uomo*, cit., p. 3, di principio super-fondamentale; G. REPETTO, *La dignità umana e la sua dimensione sociale*, cit., p. 302 ss. Una critica alla dignità valore "sovra costituzionale" è in M. ZANICHELLI, *Il discorso sui diritti*, cit., p. 155 s., che, tuttavia, le riconosce la veste di "principio cardine".

regole costituzionali”¹⁹¹; come clausola generale¹⁹²; come diritto fondamentale derivante da un principio strutturato come clausola generale¹⁹³.

Sulla possibilità di ricondurre l'istanza di tutela/garanzia della dignità al contenuto di un diritto autonomo e distinto da ogni altro, qualche dubbio, per la verità, si pone. Perché se è vero che il riconoscimento/promessa di dignità umana/sociale ricade nel riconoscimento/attribuzione di diritti e libertà anche sociali (ne è la ragione), non pare possibile costruire, per il suo fondamento giuridico, una situazione soggettiva attiva che abbia ad oggetto beni e interessi della persona distinti da quelli che già sono coperti dalle prerogative costituzionali a cui la stessa tutela/garanzia dà origine. Alla dignità, si vuol dire, non possono considerarsi afferenti beni e interessi diversi da quelli già esplicitamente o implicitamente (*ex art. 2 Cost*) assunti come fondamentali per lo sviluppo della persona.

Appare ragionevole, invece, ricostruirne la veste giuridica nei termini di principio: che promana dagli art. 2 e 3 Cost. e si irradia nelle prerogative della persona che declinano la dignità nella dimensione individuale e sociale. Un principio implicito fondamentale¹⁹⁴, perché informa l'assetto caratterizzante la struttura giuridica, le relazioni tra i singoli e il rapporto tra essi e il potere statale; di più, un principio su-

¹⁹¹ P. VERONESI, *La dignità umana*, cit., p. 325.

¹⁹² V.: G. ROLLA, *Il valore normativo del principio della dignità umana. Brevi considerazioni alla luce del costituzionalismo iberoamericano*, in *DPCE*, 2003, p. 1870 ss., qui 1873; con riferimento alla CDFUE: G. PIEPOLI, *Tutela della dignità e ordinamento*, cit., p. 25.

¹⁹³ G. PIEPOLI, *Dignità e autonomia privata*, cit., p. 58 s., qui p. 61. Nella letteratura tedesca, con riferimento al relativo ordinamento giuridico, v. P. HABERLE, *La dignità umana come fondamento*, cit., p. 59 ss.; J. LUTHER, *Ragionevolezza e dignità umana*, in *POLIS*, 2006, qui p. 6. In critica: M.C. LIPARI, *La dignità*, cit.; S. RODOTÀ, *Antropologia*, cit., p. 9 s. che guarda alla dignità come principio che integra i principi di libertà, uguaglianza e solidarietà imponendone una reinterpretazione.

¹⁹⁴ Sui modi della costruzione di principi costituzionali: F. MODUGNO, *Principi generali dell'ordinamento*, in *EGT*, vol. XXIV, 1991, p. 4 ss. e G. PINO, *Principi e argomentazione giuridica*, in *ArsI*, 2009, p. 131 ss.; R. GUASTINI, *L'interpretazione dei documenti normativi*, in P. SCHLESINGER (diretto da), *Trattato di diritto civile e commerciale*, Milano, Giuffrè, 2004, p. 199 ss., qui p. 204 ss.

premo¹⁹⁵, cioè istituzionale, essenziale ed imm modificabile al pari della democrazia, del pluralismo, dell'eguaglianza¹⁹⁶, che, anzi, ne sono la base sostanziale¹⁹⁷. Per questo è un principio di ordine pubblico, al quale non può opporsi l'interesse sociale né l'interesse privato pur meritevoli di tutela¹⁹⁸.

Questa conclusione già dice moltissimo su un altro profilo critico dello statuto giuridico della dignità: il carattere assoluto oppure bilanciabile del valore e, perciò, del principio che lo contiene. Anche qui le tesi sono contrapposte, e oscillano, non senza una certa contraddizione, tra l'assolutezza del valore/principio, che non ammette contemperamento con altre prerogative costituzionali¹⁹⁹ ma al contrario è esso stesso criterio di valutazione della razionalità e ragionevolezza nelle decisioni sui conflitti²⁰⁰, e l'opposta tesi che considera la dignità suscet-

¹⁹⁵ Per la descrizione: M.R. DONNARUMMA, *Il "limite dei principi supremi" e la teoria costituzionale dei valori*, in DS, 2006, p. 199 ss.; G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite*, p. 154 ss.; G. ZAGREBELSKY, *Esistono norme giuridiche sopra-costituzionali?*, in AA.VV., *Le ragioni del diritto. Scritti in onore di Mengoni*, 1995, p. 1679 ss.; S. BASILE, *Valori superiori, principi costituzionali fondamentali ed esigenze primarie*, in GCost, 1993, p. 2201 ss., qui p. 2244 ss.; F. RIMOLI, *Costituzione rigida, potere di revisione costituzionale e interpretazione per valori*, in GCost, 1992, p. 3712 ss.

¹⁹⁶ Tali sono principi supremi secondo: C. cost. 22 gennaio 1982, n. 18; C. cost. 15 dicembre 1988, n. 1146; C. cost. 11 aprile 1989, n. 203; C. cost. 13 aprile 1989, n. 232; C. cost. 11-23 luglio 1991, n. 366; C. cost. 29 luglio 1992, n. 382; C. cost. 27 giugno 1996, n. 238.

¹⁹⁷ F. POLITI, *Attuazione e tutela dei principi fondamentali della Costituzione Repubblicana*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 2006.

¹⁹⁸ S. RODOTÀ, *Persona, riservatezza, identità. Prime note sistematiche sulla protezione dei dati personali*, in RCDP, 1997, p. 583 ss., qui p. 595; G. RESTA, *La disponibilità*, cit., p. 817 s.; G. PIEPOLI, *Dignità e autonomia privata*, cit., p. 59. Per la ricostruzione dell'ordine pubblico e buon costume come concetti unitari: G. TERZILLI, *Dal buon costume alla dignità della persona. Percorsi di una clausola generale*, Napoli, ESI, 2013, p. 85 ss.; e per l'inclusione del valore nelle due clausole generali, G. TERZILLI, *Buon costume e ordine pubblico (in diritto comparato)*, in DDPriv sez. civ., agg., Torino, UTET, 2016, p. 15 ss., spec. p. 23 ss.

¹⁹⁹ Tra gli altri: A. RUGGERI, *Dignità versus vita?*, cit., p. 7; M. ZANCHELLI, *Il discorso sui diritti*, cit., 155; P. GROSSI, *La dignità nella costituzione italiana*, cit., p. 33; E. RIPEPE, *La dignità umana: il punto di vista della filosofia del diritto*, in E. CECCHERINI (a cura di), *La tutela della dignità dell'uomo*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2008, p. 30 s.

²⁰⁰ G. ROLLA, *Il valore normativo*, cit., 1879; G. ROLLA, *Dignità (voce)*, cit., p. 301;

tibile di bilanciamento²⁰¹.

Sul punto, però, la Corte è più chiara di quanto non sembri: la dignità è un valore assoluto²⁰² letteralmente tiranno; non lo sono, invece, i diritti e le libertà di per sé considerati²⁰³. È un valore assoluto come lo è il principio che ne veicola la tutela nell'ordinamento, che prevale su ogni altro principio. Prevale sull'autodeterminazione nell'esercizio dei diritti e libertà della persona limitandone il pieno godimento, a tutela della dignità altrui²⁰⁴ e della dignità del soggetto stesso che agisce²⁰⁵: un limite che rileva come tutela della dignità umana, perché è in questa accezione che ricade nei diritti della persona *uti singulus*. Prevale, poi, su istanze anche di rilevanza sociale limitative dei diritti di opportunità di partecipazione, anzitutto quando di ordine economico-finanziario²⁰⁶; e qui il limite rileva come garanzia della dignità sociale, che si traduce nell'attribuzione dei diritti della persona *uti socius*²⁰⁷.

G. PIEPOLI, *Tutela della dignità*, cit., p. 25; A. RUGGERI, *Appunti*, cit., p. 4; G. SILVESTRI, *Considerazioni*, cit., par. 2; M. RUOTOLO, *Appunti*, cit., p. 151 s.

²⁰¹ U. VINCENTI, *Discorso sulla dignità umana*, in RDU, 2010, p. 10 ss., qui p. 11; allo stesso modo, sembra, G. MONACO, *La tutela della dignità umana*, cit., p. 15 ss.; G. RESTA, *La dignità*, cit., p. 283 s.; P. VERONESI, *La dignità umana tra teoria*, cit., p. 325 s.

²⁰² C. cost. 19 dicembre 1991, n. 467; C. cost. 2 maggio 1994, n. 218; C. cost. 20 novembre 2000, n. 509; C. cost. 2 dicembre 2005, n. 432. L'orientamento diverso è risalente: C. cost. 30 giugno 1964, n. 64; C. cost. 23 marzo 1966, n. 26.

²⁰³ C. cost. 19 novembre 2012, n. 264; C. cost. 9 aprile 2013, n. 85; C. cost. 23 febbraio 2016, n. 63; C. cost. 7 febbraio 2018, n. 58.

²⁰⁴ Per il limite *ex art. 41 cost.*: C. cost. 16 giugno 1964, n. 44; C. cost. 26 gennaio 1957, n. 29; C. cost. 23 aprile 1974 n. 111; per la libera di pensiero *ex art. 21* anche religioso *ex art. 19*, attraverso la clausola del buon costume al quale entrambe sono sottoposte: C. cost. 16 dicembre 1970, n. 191; C. cost. 19 febbraio 1965, n. 9; C. cost. 17 settembre 2000, n. 293; C. cost. ord. 5 aprile 2002, n. 92.

²⁰⁵ C. cost. 26 febbraio 1964, n. 21; C. cost. 10 dicembre 1987, n. 479; C. cost. ord. 11 febbraio 2009, n. 49; C. cost. 6 marzo 2019, n. 141. In dottrina: P. VERONESI, *Fisionomia*, cit., p. 32.

²⁰⁶ Da ultimo: C. cost. 17 aprile 2019, n. 159; C. cost. 20 febbraio 2019, n. 83.

²⁰⁷ Su entrambi questi profili si tornerà alla fine del capitolo.

4.1. *L'intangibilità del nucleo essenziale dei diritti fondamentali, di libertà e sociali: il contenuto*

Questi approfondimenti sull'accezione della dignità, sulla configurazione e sul carattere assoluto/relativo dell'istanza di tutela/garanzia lasciano irrisolto ancora un quesito, tanto delicato quanto cruciale per il discorso che qui si conduce: il quesito sulle circostanze giuridiche in cui la dignità riceve offesa e quelle in cui è preservata.

Si potrebbe anzi dire che le conclusioni a cui si è giunti sinora autorizzano a porre dubbi sul proposito di attrarre la dignità ad una dimensione giuridica propria. Perché se è vero che il riconoscimento/attribuzione della dignità umana/sociale è ragione del riconoscimento/attribuzione dei diritti fondamentali di libertà e sociali, è vero anche che la tutela/garanzia del valore necessariamente si riversa nella tutela/garanzia di questi stessi diritti e libertà. Con l'effetto che la questione della sua autonomia, anche normativa, perde di significato, annullandosi, il valore, nella garanzia dei diritti e libertà della persona; e appiattendosi, il principio di tutela/garanzia della dignità, sul principio di tutela/garanzia della personalità, in aperta contraddizione con la distinzione tra dignità e libertà di cui sino ad ora si è detto anche attraverso le parole della Corte.

Questa *impasse*, in realtà, si può superare, partendo ancora una volta da ciò che stabilisce la Corte: la coincidenza tra l'inviolabilità di una prerogativa fondamentale e l'intangibilità del suo contenuto ineliminabile²⁰⁸; intangibilità, nel nucleo essenziale dei diritti fondamentali, che, sempre la Corte, identifica con la tutela della dignità²⁰⁹.

Se è così, la connessione genetica tra dignità e diritti fondamentali non riduce la tutela/garanzia della dignità nella tutela/garanzia del godimento delle prerogative fondamentali. Queste, infatti, com'è fin troppo noto, ben possono subire limitazioni in sede bilanciamento con

²⁰⁸ C. cost. 3 dicembre 2008, ord. n. 417; C. cost. 11 giugno 2008, n. 219. In dottrina, la prima intuizione è di A. BALDASSARRE, *Diritti inviolabili (voce)*, cit., p. 2.

²⁰⁹ Con estrema chiarezza: C. cost. 23 luglio 1991, n. 366 e C. cost. 19 dicembre 1991, n. 467. In dottrina, tra i primi: F. BARTOLOMEI, *La dignità umana*, cit., p. 14 s.; J. LUTHER, *Ragionevolezza e dignità umana*, cit., p. 195; P. HABERLE, *La dignità umana*, cit., p. 50. Parla di dignità come nucleo essenziale dei diritti anche S. LAFORGIA, *op. cit.*, p. 89 ss., ma come una "estensione minima" della dignità sociale.

altri interessi, pubblici e privati, che il legislatore considera sovraordinati nel caso concreto²¹⁰. Né questo comporta necessariamente un *vulnus* alla loro inviolabilità: essa è la non negazione della titolarità del diritto sotto il profilo formale e sostanziale, ed è preservata, come dice la Corte, se la limitazione di cui è oggetto il diritto/la libertà non ne annulla il “nucleo essenziale”.

È questo che tutela la dignità umana e assicura la promessa di dignità sociale: l'intangibilità del nucleo essenziale dei diritti e libertà che per suo tramite sono riconosciuti e attribuiti; intangibilità che si assicura attraverso il contenimento della limitazione a cui i diritti sono sottoposti entro il confine oltre il quale la prerogativa medesima risulta annullata, con *vulnus* (appunto) alla sua inviolabilità²¹¹.

Il nucleo o contenuto essenziale dei diritti fondamentali²¹² è un concetto che la Corte, dalla fine degli anni '80 del secolo scorso, sempre più frequentemente assume a parametro di conformità delle composizioni dei conflitti tra diritti in ogni settore dell'ordinamento²¹³: per i diritti di libertà²¹⁴ e per i diritti sociali²¹⁵.

²¹⁰ Tra i tanti v., per la chiarezza: G. PINO, *Diritti fondamentali e principio di proporzionalità*, in *RP*, 2014, p. 541 ss.; A. SPADARO, *Dall'indisponibilità (tirannia) alla ragionevolezza (Bilanciamento) dei diritti fondamentali*, in *PD*, 2006, p. 167 ss., qui p. 169 ss. Per l'ultima giurisprudenza della Corte, v., ancora per la chiarezza: C. cost. 9 aprile 2013, n. 85.

²¹¹ “La misura minima essenziale di protezione delle situazioni soggettive che la Costituzione qualifica come diritti, misura minima al di sotto della quale si determinerebbe, con elusione dei precetti costituzionali, la violazione di tali diritti”: C. cost. 26 febbraio 1998, n. 27; C. cost. 16 luglio 1999, n. 309; C. cost. 20 novembre 2000, n. 509; C. cost. 21 novembre 2000, n. 516. V. oggi la sentenza sul caso Ilva, C. cost. 9 maggio 2013, n. 85.

²¹² Si riprendono ora le riflessioni già svolte in R. CASILLO, *La pensione di vecchiaia. Un diritto in trasformazione*, Napoli, ESI, 2016, p. 66 ss.

²¹³ C. cost. 3 marzo 1988, n. 235; C. cost. 14 dicembre 1990 n. 539; C. cost. 5 febbraio 1992 n. 37.

²¹⁴ Per la prima volta, a quanto consta, in C. cost. 11 marzo 1971, n. 55. Successivamente, tra le più significative: C. cost. del 19 dicembre 1991, n. 467; C. cost. 5 febbraio 1992, n. 37; C. cost. 8 ottobre 1996, n. 334; Corte. cost. 24 maggio 1996, n. 165; C. cost. 4 dicembre 1998, n. 394; C. cost. 11 febbraio 1999, n. 26; C. cost. 14-22 luglio 1999, n. 341; C. cost. 22 novembre 2000, n. 526; C. cost. 22 maggio 2001, n. 158.

²¹⁵ In ordine al diritto alla salute, la Corte si esprime, per la prima volta, in C. cost. 10 febbraio 1981, n. 26 e, ancor più chiaramente, in C. cost. 14 giugno 1990, n. 307.

Il pensiero giuridico ha tardato a sistemare tra le categorie dogmatiche generali questo “concetto di pura matrice giurisprudenziale”²¹⁶, benché gli Autori classici ne abbiano sempre riconosciuto il ruolo fondamentale nelle teorie sulla Costituzione e sui diritti²¹⁷. Né si può dire che oggi vi dedichi sufficienti approfondimenti, che pure sarebbero necessari in un conteso in cui spiccata è l’aggressività del principio finanziario e progressiva è l’erosione dei diritti. La riflessione rimane sostanzialmente ancorata alle tradizionali acquisizioni, per lo più di sistema, e alle sedimentate divisioni in ordine al tratto più qualificante del suo statuto: la materializzazione. Proprio la difficoltà di darne corpo materiale, a motivo dalla sua estrema genericità, ha motivato rilievi di pericolosità nell’impiego del concetto, per l’ampio spazio che la determinazione del suo contenuto apre alla valutazione dell’interprete²¹⁸, facendo finanche dubitare della sua utilità²¹⁹.

Contributi di chiarezza non sono stati offerti dalla Corte, che, almeno inizialmente, ne ha fatto un impiego contraddittorio²²⁰; e nem-

Per le pronunce successive si possono richiamare, tra le tante: C. cost. 6 luglio 1994, n. 304; C. cost. 21 luglio 1995, n. 416; C. cost. 7-17 luglio 1998, n. 267; C. cost. 16 luglio 1999 n. 309; C. cost. 20 novembre 2000, n. 509; C. cost. 2 dicembre 2005, n. 432; C. cost. 22 ottobre 2008, n. 354; C. cost. 30 giugno 2010, n. 299; C. cost. 21 febbraio 2011, n. 61; C. cost. 8 maggio 2013, n. 87. Sono significative anche le pronunce sul diritto all’abitazione: C. cost. 19 maggio 2008, n. 116; C. cost. 8 luglio 2009, n. 209; specie quelle in cui la Corte si confronta con l’innovato art. 117 Cost.: C. cost. 11 gennaio 2010, n. 10; C. cost. 26 marzo 2013, n. 62.

²¹⁶ C. SALAZAR, *Dal riconoscimento alla garanzia dei diritti sociali. Orientamenti e tecniche decisorie della Corte costituzionale a confronto*, Torino, Giappichelli, 2000, p. 129.

²¹⁷ V.: A. BALDASSARRE, *Costituzione e teoria dei valori*, in PD, 1991, p. 639 ss.; A. BALDASSARRE, *Diritti inviolabili*, cit., p. 32 ss.; P. GROSSI, *Introduzione allo studio dei diritti inviolabili nella costituzione italiana*, Padova, Cedam, 1972, p. 149 ss.; P. GROSSI, *Inviolabilità dei diritti*, in ED, vol. XXII, 1972, p. 712-731; A. CERRI, *Ragionevolezza delle leggi*, in EGT, vol. XXV, 1991, p. 18; P. HABERLE, *Le libertà fondamentali nello Stato costituzionale*, Roma, Carocci, 1993, p. 85 ss.; V. ONIDA, *Eguaglianza e diritti sociali*, in ID., *Corte costituzionale e principio di eguaglianza*, Padova, Cedam, 2001, p. 101 ss.

²¹⁸ V.: A. PACE, *La problematica delle libertà costituzionali*, cit., p. 48.

²¹⁹ V.: P. GROSSI, *Introduzione*, cit., p. 15.

²²⁰ V. l’analisi di O. CHESSA, *La misura minima essenziale dei diritti sociali: problemi e implicazioni di un difficile bilanciamento*, in GCost, 1998, p. 1170 ss.

meno dalle disposizioni legislative e costituzionali. Queste ultime hanno accolto il nucleo essenziale dei diritti come dato normativo solo implicitamente: con l'art. 117, co. 2, let. m), Cost. e “i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali”²²¹. Eppure, la sua portata prescrittiva è, oggi, rafforzata dall'art. 52, co. 1, della CDFUE²²², che, peraltro, si affianca ai riconoscimenti che il *minimum core* ottiene, già da tempo, presso gli organismi e le Corti internazionali in sede di applicazione delle Carte sui diritti, a partire dal Patto sui diritti economici, sociali e culturali (ONU, 1966)²²³. E se una teoria sul nucleo essenziale è risalente ed ha raggiunto sufficiente assestamento in Germania, dove il limite all'azione legislativa è dichiarato nella Legge fondamentale (art. 19)²²⁴, in Italia la riflessione sistematica è scarsa²²⁵, ed i contrasti sono tutt'altro che composti.

Il solo dato condiviso è il posizionamento del nucleo essenziale come linea di confine tra la “sfera del decidibile” e quella del “non decidibile” da parte del legislatore, con l'effetto di delimitare l'ambito di sicura “vincolatività” della Costituzione rispetto all'attuazione che lo stesso legislatore ne fa²²⁶. Si garantisce, così, con esso, l'identità statua-

²²¹ V.: C. cost. 11 gennaio 2010, n. 10, sulla quale: M. LUCIANI, *Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni pubbliche nei sessant'anni della corte costituzionale*, in *Rivista Aic*, 2016, n. 3.

²²² Disposizione impiegata sempre, nella lettura della normativa comunitaria sui diritti: F. FERRARO, N. LAZZERINI, *Art. 52, Portata e interpretazione dei diritti e dei principi*, in R. MASTROIANNI, O. POLLICINO, S. ALLEGREZZA, F. PAPPALARDO, O. RAZZOLINI (a cura di), *op. cit.*, p. 1062 ss.

²²³ Ne dà conto F. COSTAMAGNA, *Riduzione delle risorse disponibili e abbassamento dei livelli di tutela dei diritti sociali: il rispetto del nucleo minimo quale limite all'adozione di misure regressive*, in *DUDI*, 2014, p. 371 ss. V. anche B. VENEZIANI, *Del contenuto essenziale dei diritti dei lavoratori: spunti per una ricerca*, in *DLM*, 2016, p. 229 ss., qui p. 243 ss.

²²⁴ Per quel dibattito v. lo studio di D. MESSINEO, *La garanzia del “contenuto essenziale” dei diritti fondamentali. Dalla tutela della dignità umana ai livelli essenziali delle prestazioni*, Torino, Giappichelli, 2012, p. 127 ss. che, a quanto consta, è la più recente riflessione sistematica sull'impiego della clausola nell'ordinamento interno.

²²⁵ Limitata, a quanto consta, ai contributi che ora si richiameranno. Tra i giuslavoristi v.: B. VENEZIANI, *Del contenuto essenziale*, cit., p. 229 ss.; A. ANDREONI, *Riflessioni sul nucleo essenziale dei diritti sociali*, in *Aa.Vv. Liber Amicorum*, cit., p. 27 ss.

²²⁶ V.: I. MASSA PINTO, *La discrezionalità politica del legislatore tra tutela costituzionale del contenuto essenziale e tutela ordinaria caso per caso dei diritti nella più recen-*

le costruita sul tratto democratico e personalistico²²⁷, riparata dalla mutevolezza degli equilibri tra interessi, anche economici, che orientano la discrezionalità legislativa²²⁸. Di questa garanzia, si dice²²⁹, unico artefice è la Corte, che a questo fine verifica il bilanciamento, quando autenticamente discrezionale, inserendo nel giudizio di proporzionalità l'accertamento della non violazione dell'area che dei diritti è l'identità²³⁰.

Ciò che segna la distanza tra le diverse tesi è, come si diceva, il tratto che rende operativa la categoria giuridica: il contenuto del nucleo dei diritti e il percorso attraverso cui si giunge ad individuarlo.

L'esistenza di una sfera identitaria di situazioni soggettive presuppone, infatti, la distinzione, tra le diverse articolazioni dei diritti, di ciò che è necessario ed essenziale alla loro natura (la "zona dura") da ciò che, invece, non lo è (la "zona periferica")²³¹, e che retrocede rispetto ad altri diritti o interessi costituzionali offrendosi alla disponibilità legislativa in sede di bilanciamento. Se non presuppone anche, secondo

te giurisprudenza della Corte costituzionale, in *GCost*, 1998, p. 1316 ss.

²²⁷ V.: A. GIORGIS A., *La costituzionalizzazione dei diritti*, cit., p. 162 ss.; I. MASSA PINTO, *La discrezionalità*, cit., p. 1311 s. Sul nucleo essenziale della Costituzione: Q. CAMERLENGO, *La vocazione cosmopolita dei sistemi costituzionali alla luce del comune nucleo essenziale*, in S. STAIANO (a cura di), *Giurisprudenza costituzionale e principi fondamentali. Alla ricerca del nucleo duro delle Costituzioni*, Torino, Giappichelli, 2006, p. 21 ss., qui p. 85 ss.

²²⁸ Per questo profilo v., in particolare, F. MODUGNO, *I nuovi diritti nella giurisprudenza costituzionale*, cit., p. 101-107; ID., *Interpretazione costituzionale e interpretazione per valori*, cit.; A. SPADARO, *Dalla Costituzione come "atto" (puntuale nel tempo alla Costituzione come "processo" (storico). Ovvero della continua evoluzione del parametro costituzionale attraverso i giudizi di costituzionalità*, in *QCost*, 1998, p. 343 ss.

²²⁹ V.: A. MORRONE, *Bilanciamento*, (voce), in *ED*, Annali, Milano, 2008, vol. II, tomo II, p. 185 ss., qui p. 193 ss.; G. PINO, *Conflitto e bilanciamento tra diritti fondamentali. Una mappa dei problemi*, in *RP*, 2006, p. 219 ss., qui p. 238 ss., p. 252 ss.; ID., *Diritti fondamentali e principio di proporzionalità*, op. cit.; M. CARTABIA, *I principi di ragionevolezza e proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale italiana*, in *www.cortecostituzionale.it*, p. 10 ss.

²³⁰ Qui è chiarissima C. cost. 23 febbraio 1998, n. 27 e, oggi, C. cost. 7 maggio 2012, n. 119.

²³¹ La bipartizione è di PINO G., *Diritti fondamentali e principio di proporzionalità*, cit., p. 551.

altri, la distinzione, all'interno della stessa area intangibile, di una parte che è "veramente essenziale", non intaccabile nemmeno dal legislatore costituzionale, da un'altra parte "non veramente essenziale", disponibile alla sola revisione costituzionale con procedimento aggravato²³².

In assenza di chiari indici normativi e giurisprudenziali, è sul parametro che deve orientare questa operazione, che il legislatore dovrebbe compiere e la Corte dovrebbe verificare, che la riflessione giuridica rimane divisa tra concezioni assolute e relative.

Per le prime, il nucleo essenziale è un dato assoluto e oggettivo, resistente al tempo, ricostruibile a priori per ogni diritto, di libertà e sociale, mediante una lettura complessiva della Costituzione e dei caratteri a presidio della sua unità. Il nucleo si oppone *ab origine* al legislatore, e la sua violazione rende irragionevole il bilanciamento e la compressione del diritto che ne segue²³³. Per il secondo orientamento, invece, il contenuto irriducibile di ogni diritto non è apprezzabile a priori ed in astratto, bensì nella peculiarità del caso concreto; esso è nel punto segnato dal ragionevole bilanciamento che l'interprete compie, ed è, per questo, un dato storicamente relativo. La zona dura del diritto, di libertà o sociale, non è, perciò, un limite esterno al bilanciamento²³⁴; è, invece, descritta dal corretto bilanciamento, mentre la sua violazione è nello stesso bilanciamento quando irragionevole. Tale che, nel procedere della corretta composizione del conflitto, il nucleo irriducibile rimarrà tale fino a che "un altro interesse (diritto) concorrente non reclamerà una tutela più intensa"²³⁵ ed un nuovo bilanciamento, con un nuovo nucleo essenziale.

Non si intende, qui, discutere dell'una o dell'altra teoria. Ci si limita a rilevare che nessuna delle due sembra fornire le coordinate per in-

²³² C. SALAZAR, *Dal riconoscimento alla garanzia*, cit., p. 131.

²³³ V., tra gli altri, I. MASSA PINTO, *La discrezionalità*, cit., p. 1311 ss. La ricostruzione dettagliata delle singole tesi si legge in F. COSTAMAGNA, cit., p. 1311 s.; F. MODUGNO, *I nuovi diritti*, cit., p. 101-107; Q. CAMERLENGO, *op. ult. cit.*, p. 32.; D. MESSENEO, *op. cit.*, p. 127 ss.

²³⁴ V.: O. CHESSA, *op. cit.*, p. 1173 ss. e p. 1181.

²³⁵ G. PINO, *Conflitto e bilanciamento*, cit., p. 240; pensiero che l'Autore esprime anche in G. PINO, *Diritti fondamentali e principio di proporzionalità*, in *RP*, 2014, p. 618 ss.

dividuare l'argine riconoscibile all'azione legislativa, che pure, di entrambe, costituisce l'obiettivo, determinabile *ex ante* oppure *ex post*. La proposta di cogliere l'irriducibilità del diritto nel "contenuto comunemente riconosciuto delle interpretazioni consolidate della Costituzione"²³⁶, per l'orientamento assoluto, e la proposta di contenerlo negli esiti del bilanciamento legislativo e giudiziario anche per i diritti sociali²³⁷, in base all'orientamento relativo, non convincono pienamente. Non perché danno ingresso alla discrezionalità dell'interprete: questa è inevitabile, perché connaturata all'esperienza giuridica, alla produzione normativa e all'applicazione giudiziaria delle leggi. Piuttosto, perché in nessuno dei due casi il nucleo essenziale (del diritto fondamentale costituzionalizzato) è costruito nel solo modo in cui, forse, dovrebbe esserlo: attingendo al linguaggio costituzionale che ne definisce ruolo, funzione, struttura ed estensione.

Se una situazione giuridica (fondamentale) è costituita da pretese, facoltà, poteri, immunità, preordinate al soddisfacimento di un interesse individuale ed insieme sociale imprescindibile all'organizzazione comunitaria²³⁸, ed è tale nei modi e nei termini espressi oppure solo desumibili dalla scrittura fondamentale, è tra quelle pretese, facoltà, poteri, aggiornati all'evoluzione dei tempi, che occorre cercare ed isolare la parte del diritto che deve resistere alle limitazioni. Ed è nella traccia fondamentale, dove i diritti fondamentali sono riconosciuti e/o attribuiti, e dove è descritta la loro estensione, che deve essere ricercato l'ambito del contenuto che ne assicura la vitalità, l'invulnerabilità²³⁹ - a fronte di limitazioni.

Studiate in questa prospettiva, le pronunce in cui la Corte impiega l'argomento del nucleo essenziale (e il richiamo non è perciò solo di stile, come spesso accade anche per la dignità) si rilevano meno oscure di quanto sembra. E le due tesi, assolute e relative, non appaiono poi così inconciliabili²⁴⁰.

²³⁶ V.: I. MASSA PINTO, *op. cit.*, p. 1316 ss.

²³⁷ V.: O. CHESSA, *op. cit.*, p. 1180 ss.

²³⁸ È la definizione di diritto soggettivo di W. Hohfeld, ripresa da G. PINO, *Diritti soggettivi. Lineamenti di un'analisi teorica*, in MSCG, 2009, p. 487 ss.; R. BIN, *Diritti e fraintendimenti*, in RP, 2000, p. 17 ss.

²³⁹ Si aderisce, qui, alle osservazioni di Q. CAMERLENGO, *op. ult. cit.*, p. 32 ss.

²⁴⁰ La convivenza tra le due impostazioni, pur se su altre basi, la ipotizza anche A.

Anzitutto, si è già detto all'inizio, la Corte è chiarissima nello stabilire la coincidenza tra inviolabilità della prerogativa fondamentale e garanzia del suo contenuto ineliminabile, in cui vede la tutela della dignità.

Non è però altrettanto esplicita circa il criterio di selezione di quelle, tra le posizioni giuridiche che definiscono l'estensione dei diritti, che sono indisponibili alla limitazione. Il che, in verità, nemmeno stupisce: l'eterogeneità degli interessi sottesi ai diritti, di libertà e sociali, e dei modi giuridici del loro soddisfacimento, rende impossibile ricavare una definizione materiale nel nucleo essenziale che abbia carattere generale. Ciò che è possibile fare, e che in effetti la Corte fa – o, meglio, consente all'interprete di fare – è ritagliare, del nucleo dei diritti, i contorni in prospettiva finalistica, dei quali, poi, il profilo materiale è la ricaduta nel caso specifico.

Per esempio. Quando valuta la limitazione dei diritti di libertà, nelle più significative pronunce, che attengono alla libertà personale (art. 13 Cost.) dei detenuti, la Corte dice che il nucleo è violato quando il diritto, ancorché limitato per ragioni di ordine pubblico, è “annullato”. Esattamente: quando non è possibile farlo valere in sede giurisdizionale²⁴¹ specie quando manca una difesa imparziale²⁴², o in sede di perquisizioni personali quando compiute senza regole procedurali²⁴³, così traducendosi, la limitazione del diritto di libertà, nel “disconoscimento della soggettività dell'individuo”²⁴⁴. Sempre nel catalogo delle libertà, è violazione del nucleo della libertà di corrispondenza (art. 15 Cost.) la limitazione che non rispetti condizioni procedurali di legittimità²⁴⁵ e, della libertà religiosa e di espressione (art. 19 e 21 Cost.), l'impedimento o anche la coercizione all'espressione del culto²⁴⁶; ancora, annulla il diritto di difesa (art. 27 Cost.) e il diritto ad agire in giudizio (art. 24 Cost.) una regolazione che non ne dà “garanzia di effetti-

BALDASSARRE, *Diritti della persona e valori costituzionali*, Torino, Giappichelli, 1997, p. 98 s., p. 112 ss.

²⁴¹ C. cost. 11 febbraio 1999, n. 29.

²⁴² C. cost. 5 febbraio 1992, n. 37; C. cost. 4 dicembre 1998, n. 394.

²⁴³ C. cost. 22 novembre 2001, n. 526.

²⁴⁴ C. cost. 24 maggio 1996, n. 165.

²⁴⁵ C. cost. 23 luglio 1991, n. 366.

²⁴⁶ C. cost. 8 ottobre 1996, n. 366.

vità” garantendo, nel processo, tempi ragionevoli e la partecipazione dell’interessato “anche nelle ipotesi in cui egli non debba, o non voglia, rendere dichiarazioni”²⁴⁷.

Secondo la Corte, l’impossibilità di accedere al godimento del diritto causa annullamento, per violazione del nucleo essenziale, anche dei diritti sociali c.d. a prestazione. Sono note le sentenze in cui il “nucleo irriducibile del diritto alla salute” (art. 32 Cost.) è affermato “ambito inviolabile della dignità umana che impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela che possano pregiudicare l’attuazione del diritto”²⁴⁸. Per questo la Corte valuta illegittima la limitazione di cure gratuite agli indigenti²⁴⁹, anche se stranieri²⁵⁰; il mancato rimborso di spese sostenute, presso strutture private, per cure urgenti da soggetti che avrebbero avuto accesso gratuito in strutture pubbliche²⁵¹; la mancata corresponsione al lavoratore dializzato dell’indennità di malattia per assenze dal lavoro oltre il periodo indennizzabile²⁵². Perché, dice la Corte, la garanzia del nucleo essenziale dei diritti (anche) sociali non può essere subordinata alle disponibilità economiche²⁵³.

Se, ora, questa lettura si coniuga con l’insegnamento sulla libertà positiva e negativa come sostanza del potere contenuto delle situazioni soggettive attive²⁵⁴, il nucleo essenziale di una prerogativa fondamentale si può cogliere nelle posizioni giuridiche che, alla sua titolarità, garantiscono effettività per il profilo formale e sostanziale – quelle che costituiscono il “core” del suo complesso, e composito, perimetro protettivo²⁵⁵. Pure quando risente, nei termini di minore estensione, nel

²⁴⁷ Per il promo caso: C. cost. 13 ottobre 1999, n. 338 e C. cost. 16 giugno 2013, n. 143; per il secondo C. cost. 14 luglio 1999, n. 341.

²⁴⁸ L’inciso è in tutte le sentenze richiamate in seguito, a partire da C. cost. 7 luglio 1999, n. 309.

²⁴⁹ C. cost. 7-17 luglio 1998, n. 267; C. cost. 20 novembre 2000, n. 509; C. cost. 2 dicembre 2005, n. 432.

²⁵⁰ C. cost. 17 luglio 2001, n. 252; C. cost. 21 febbraio 2011, n. 61.

²⁵¹ C. cost. 22 ottobre 2008, n. 354.

²⁵² C. cost. 8 maggio 2013 n. 87.

²⁵³ Da ultimo, con chiarezza, C. cost. 20 febbraio 2019, n. 83, riferita al diritto all’istruzione dei disabili (punto 4 gennaio dei considerando in diritto)

²⁵⁴ G. PINO, *Diritti soggettivi*, cit., p. 497 ss.; E. DICIOTTI, *Limiti ragionevoli delle libertà: un quadro concettuale*, in *RP*, 2003, p. 111 ss.

²⁵⁵ “Che rappresentano il modo più diretto e immediato di assicurare al titolare

maggior valore attribuito ad altro diritto e/o interesse fondamentale con cui si confronta, il diritto recessivo permane, nel suo nucleo irriducibile, se l'appartenenza alla sfera giuridica individuale è preservata dalla negazione, formale e sostanziale.

Quali siano, poi, le posizioni soggettive che ipotecano la titolarità effettiva di un diritto, e quale sia il modo di individuarle, è ancora la Corte a chiarirlo. Ed è un'operazione che compie sia caso per caso sia in termini generali: "anche quando ... le modalità di esercizio del diritto possono variare", dice la Corte con riguardo al diritto di difesa proprio nella prima pronuncia in cui impiega il concetto, "non devono essere tali da menomare l'esistenza del diritto, affinché ne riescano assicurati lo *scopo* e la *funzione*, e perché non se ne renda estremamente difficile l'esercizio"²⁵⁶. E dice, riferendosi alla prestazione indennitaria per i danni da profilassi obbligatorie, che la misura non deve essere "tanto esigua(o) da vanificare, riducendolo a un nome privo di concreto contenuto, il diritto all'indennizzo stesso" e comunque "tenendo conto della natura e della *finalità* di tale indennizzo"²⁵⁷. Lo scopo e la finalità del diritto la Corte sembra avere ben presente anche quando qualifica come contenuto essenziale della prestazione di vecchiaia *ex art. 38 cost.*, la pensione minima²⁵⁸, che, dice, non deve essere "insignificante" né "irrisoria"; è "impignorabile"²⁵⁹, e le condizioni per il suo godimento non devono essere "troppo gravose" o "vessatorie"²⁶⁰. Ma anche quando, sempre con riferimento ai diritti sociali, non discorre di

l'esercizio o il godimento dell'interesse sottostante" al diritto: G. PINO, *Diritti soggettivi*, cit., p. 494 ss., qui 498.

²⁵⁶ C. cost. 11 marzo 1971, n. 55. Del passo riportato, il corsivo è aggiunto. Di funzione del diritto, a tutela della dignità, la Corte dice anche con riferimento alla retribuzione *ex art. 36, cost.*, in modalità differita: C. cost. 17 aprile 2019, n. 159.

²⁵⁷ C. cost. 23 febbraio 1998, n. 27. Anche qui il corsivo è aggiunto.

²⁵⁸ C. cost. 5 luglio 2016, n. 173; C. cost. 25 ottobre 2017, n. 250; mentre precedentemente il riferimento era alle "esigenze minime di protezione della persona": C. cost. 16 dicembre 1998, n. 457. Tra le più recenti: C. cost. 8 marzo 2004, n. 91; C. cost. 13 gennaio 2004, n. 30; C. cost. 9 settembre 2008, n. 202; C. cost. 11 novembre 2010, n. 316; C. cost. 30 aprile 2015, n. 70.

²⁵⁹ Rispettivamente: C. cost. 23 aprile 1998, n. 497 e C. cost. 21 marzo 1989, n. 141; C. cost. 22 novembre 2002, n. 468; C. cost. 28 novembre 2002, n. 503. Sull'impignorabilità v., oggi, C. cost. 15 maggio 2015, n. 85.

²⁶⁰ C. cost. 29 dicembre 1988, n. 1143.

nucleo essenziale ma di tutela della dignità, ciò che viene in rilievo è sempre l'idoneità del diritto, quando limitato, ad assolvere alla sua *funzione* costituzionale²⁶¹.

Dice, cioè, la Corte, che il cuore di un diritto²⁶² è il fascio delle posizioni giuridiche soggettive in cui esso consiste le quali, a fronte di restrizioni nel godimento, ne garantiscono la titolarità preservandone, formalmente e sostanzialmente, l'idoneità a realizzare la *ratio* di positivizzazione: lo scopo, la funzione e la finalità per le quali esso è posto, desumibili dalla sistemazione del medesimo nella traccia costituzionale. O, anche, è “quella sfera del diritto eliminata la quale il diritto diventa irricognoscibile, vuoto”²⁶³. Definito così per il profilo teleologico, per il profilo materiale il nucleo forte dei diritti si declina in posizioni giuridiche differenti e peculiari in base alla natura e alla specie, differente e peculiare, del bene che soddisfa l'interesse sotteso ad ogni diritto di libertà o sociale²⁶⁴.

Se così è, la conclusione rispetto al tema di cui si discute è la seguente.

La tutela della dignità-dote inerente, ragione del riconoscimento dei diritti della persona *uti singulus*, richiede la garanzia del nucleo essenziale dei diritti medesimi a fronte di limitazioni al loro godimento. Allo stesso modo, la garanzia della dignità-prestazione acquisibile, ragione dell'attribuzione dei diritti della persona *uti socius*, non esclude che le prerogative di partecipazione sociale possano subire restrizioni, purché contenute nel limite dell'intangibilità del nucleo essenziale.

Almeno due sono le conseguenze che se ne possono derivare.

²⁶¹ Questo è quanto si rinviene in C. cost. 17 aprile 2019, n. 159: R. CASILLO, *Sulla legittimità del differimento e rateizzazione dei trattamenti di fine servizio*, in RGL, 2020, II, p. 32 ss.

²⁶² G. PINO, *Proporzionalità, diritti, democrazia*, in DS, 2014, p. 597 ss., qui p. 617.

²⁶³ G. PINO, *Diritti fondamentali e principio di proporzionalità*, cit.

²⁶⁴ È in questa declinazione materiale che, si può dire, ha sicura cittadinanza la relatività storica della categoria giuridica, che invece è definita, nelle sue coordinate identificative, in assoluto. Una relatività che è inevitabile perché lo è il mutamento sociale, che, da una parte, incide sui modi di soddisfazione dell'interesse protetto e, perciò, sui modi giuridici della fruizione del diritto; e, dall'altra, determina il peso specifico di ciascuno dei valori rilevanti in sede di bilanciamento, che preserva il nucleo del diritto come ‘materialmente’ definito nella contestualizzazione storica.

La prima. La tutela/garanzia della dignità umana/sociale non è configurabile come intangibilità del nucleo essenziale di alcuni diritti e non di altri²⁶⁵. Tutte le pretese giuridiche fondamentali, poiché espressione del principio personalistico²⁶⁶, sono riconducibili allo statuto dignitario umano o sociale, *ex art. 2 e 3 Cost.*, in ragione della riconducibilità agli interessi della persona *uti singulus* (la prima) o *uti socius* (la seconda). E la tutela/realizzazione della dignità umana/sociale richiede che ciascuna di esse conservi, nelle vicende di limitazione in cui può essere coinvolta, una fisionomia idonea a soddisfare lo scopo, la funzione e la finalità per la quale è riconosciuta/attribuita.

La seconda. Il rischio di *vulnus* alla tutela/garanzia della dignità si apprezza in ogni occasione di limitazione dei diritti della persona, di libertà e sociali. Sicché il valore si deve intendere opposto ad ogni soggetto, pubblico e privato, che, nell'esercizio di prerogative sue proprie, incide anche su uno solo degli elementi costitutivi del patrimonio fondamentale individuale.

4.2. *Il limite al legislatore e all'autonomia privata: l'efficacia normativa*

Questo è il contenuto del principio giuridico mediante il quale la "adesione" che pretende il valore dignità sul piano metanormativo diviene "prescrizione" sul piano positivo²⁶⁷, per le funzioni programmatica, interpretativa e normogenetica che ne descrivono l'efficacia²⁶⁸.

²⁶⁵ Né è configurabile un nucleo essenziale della dignità: v. invece M. RUOTOLO, *Appunti*, cit., p. 149 s.; ma anche C. cost. 11 gennaio 2010, n. 10, e, per il solo profilo di cui al testo: C. cost. 9 aprile 2013, n. 85.

²⁶⁶ Si è già detto in nota 56 che qui si aderisce alla tesi che attribuisce il carattere di fundamentalità a un diritto per la sua relazione con lo sviluppo della persona, *uti singulus* e *uti socius*.

²⁶⁷ V., invece, N. ZANON, *op. cit.*, p. 920.

²⁶⁸ V.: F. MODUGNO, *Principi generali dell'ordinamento*, in *EG*, vol. XXIV, 1991, p. 48 ss., p. 53 ss., p. 90 ss.; R. GUASTINI, *L'interpretazione dei documenti normativi*, in P. SCHLESINGER (diretto da), *Trattato di diritto civile e commerciale*, Milano, Giuffrè, 2004, p. 199 ss. e, per la "concretizzazione" del principio, p. 214 s.; R. GUASTINI, *La sintassi del diritto*, Torino, Giappichelli, 2011, p. 205 ss.; A. RUGGERI, *Interpretazione costituzionale e ragionevolezza*, in *www.costituzionalismi.it*, qui p. 10 ss.; G. PINO, *I principi tra teoria della norma e teoria dell'argomentazione giuridica*, in *DQP*, 2012, p. 75 ss.

Che il principio si dispieghi senza deroghe verso lo Stato-legislatore è conseguenza del suo carattere assoluto: si impone alla regolazione restrittiva delle prerogative fondamentali della persona, qualsiasi sia l'interesse che essa persegue (pubblico o privato). L'intangibilità del nucleo essenziale del diritto, cioè, entra nella verifica di correttezza del bilanciamento tra interessi fondamentali sotteso alla legislazione regressiva²⁶⁹ insieme a tutti gli altri canoni del *test* di proporzionalità (legittimità, razionalità, necessità), perché arricchisce i temi del giudizio di proporzionalità in senso stretto²⁷⁰.

Se ne trova più di una conferma nelle pronunce della Corte, molte già richiamate: la tutela della dignità umana è opposta al legislatore che disciplina il diritto alla difesa (art. 24, co. 1 e 2)²⁷¹, il diritto alla riparazione degli errori giudiziari (co. 4), la revisione delle sentenze di condanna²⁷²; le restrizioni della libertà personale (art. 13 cost.)²⁷³ anche nella forma di perquisizioni ed ispezioni personali²⁷⁴; la libertà e segretezza della corrispondenza (art. 15, co. 2, cost.)²⁷⁵; la libertà di espressione²⁷⁶, le misure restrittive per ragioni di sicurezza (art. 25, co. 3)²⁷⁷; le condizioni e le modalità di esecuzione della pena di cui all'art. 27,

²⁶⁹ V. soprattutto: A. MORRONE, *Bilanciamento*, cit., p. 185 ss.; A. MORRONE, *Corte costituzionale e principio generale di ragionevolezza*, in A. CERRI (a cura di), *La ragionevolezza nella ricerca scientifica ed il suo ruolo specifico nel sapere giuridico*, Roma, Aracne, 2007, p. 239 ss., 253 ss.; G. PINO, *Conflitto*, cit., p. 231 ss.

²⁷⁰ Per questa ricostruzione del principio di proporzionalità che rende ragionevole (legittimo) il bilanciamento tra diritti: M. CARTABIA, *I principi di ragionevolezza*, cit., p. 4 ss.

²⁷¹ C. cost. 22 ottobre 1999, n. 388. La Corte ha precisato che, poiché suscettibile di lesione per ogni tipo di sanzione, la dignità umana vuole tutela, attraverso il diritto di difesa, in tutti i procedimenti volti al sindacato di un comportamento individuale: sia quelli amministrativi, sia quelli giurisdizionali (C. cost. 4 dicembre 1998, n. 3941) sia in quelli militari (C. cost. 5 febbraio 1992, n. 37).

²⁷² C. cost. 5 marzo 1969, n. 28.

²⁷³ Potenzialmente lesive della dignità dell'uomo: C. cost. 23 marzo 1966, n. 26.

²⁷⁴ C. cost. 22 novembre 2000, n. 526.

²⁷⁵ Libertà che sottende la riservatezza, la cui violazione può determinare lesione della dignità, secondo C. cost. 23 luglio 1991, n. 366.

²⁷⁶ Di recente: C. cost. 21 ottobre 2015, n. 247.

²⁷⁷ Poiché con esse si determina una "mortificazione della dignità dell'uomo che si verifica in ogni evenienza di assoggettamento fisico all'altrui potere": C. cost. 10 aprile 2001, n. 105.

co. 3, Cost.²⁷⁸; i trattamenti sanitari obbligatori²⁷⁹. Meno frequente è, invece, l'impiego del principio nello scrutinio sulla legislazione regressiva dei diritti sociali, dove peraltro la Corte non richiama la dignità sociale ma le condizioni di vita dignitosa (o si riferisce ancora la dignità umana). Oltre che nel caso, consueto, delle prestazioni per la cura della salute²⁸⁰, per la Corte la tutela della dignità e/o la garanzia di condizioni di vita dignitosa limita le disposizioni che, in vario modo, comprimono il diritto all'abitazione²⁸¹, la retribuzione anche differita (tfr/tfs)²⁸²; i diritti previdenziali²⁸³; il diritto all'istruzione²⁸⁴.

Rispetto all'autonomia privata, poi, il limite – all'esercizio delle pretese, facoltà, poteri in cui si svolge ogni prerogativa individuale, e che possono risolversi in *vulnus* alla titolarità di diritti altrui (con annullamento del nucleo essenziale) – ha anzitutto riferimenti normativi espressi: la dignità umana condiziona la libertà di espressione *ex art. 21* e religiosa *ex art. 19*, entrambe sottoposte alla clausola del buon costume²⁸⁵, e la libertà d'iniziativa economica *ex art. 41*, co. 2²⁸⁶ (*infra*).

²⁷⁸ C. cost. 24 maggio 96, n. 165. Il vincolo del rispetto della dignità del detenuto vale anche per quanto riguarda la detenzione militare la cui specialità, se è tale da costituire un limite all'esercizio di diritti pur inviolabili, non si impone con la medesima forma, ma anzi soccombe al valore della dignità C. cost. 19 novembre 1991, n. 414.

²⁷⁹ Che qui si esprime nella riservatezza: C. cost. 2 maggio 1994, n. 218; C. cost. 21 ottobre 2015, n. 221.

²⁸⁰ Tra le ultime: C. cost. 15 giugno 2016, n. 203.

²⁸¹ C. cost. 19 maggio 2008, n. 116 e C. cost. 8 luglio 2009, n. 209; specie quelle in la Corte si confronta con l'innovato art. 117 Cost.: C. cost. 11 gennaio 2010, n. 10; C. cost. 26 marzo 2013, n. 62; C. cost. 10 aprile 2018, n. 106; C. cost. 11 giugno 2014, n. 168; C. cost. 28 gennaio 2020, n. 44.

²⁸² C. cost. 22 marzo 2017 n. 124; C. cost. 17 aprile 2019, n. 159.

²⁸³ C. cost. 5 novembre 1996, n. 382; C. cost. 4 dicembre 2002, n. 506; C. cost. 10 marzo 2015, n. 20; C. cost. 15 giugno 2016, n. 174.

²⁸⁴ C. cost. 22 febbraio 2010, n. 80.

²⁸⁵ Che anche la Corte riempie con la dignità: C. cost. 16 dicembre 1970, n. 191; C. cost. 17 settembre 2000, n. 293; C. cost. ord. 5 aprile 2002, n. 92; Cass. 27 ottobre 2005, n. 2097.

²⁸⁶ Le sentenze in cui la Corte richiama l'art. 41, co. 2, riferendosi alla dignità umana sono poche: C. cost. 26 gennaio 1957, n. 29; C. cost. 23 aprile 1974, n. 111. Oggi l'argomento è speso molto nell'ultima pronuncia sul caso Ilva (C. cost. 7 febbraio 2018, n. 58), dove il *vulnus* alla dignità è legato al diritto alla salute, ricompreso del limite della sicurezza *ex art. 41* Cost.

In assenza del dato testuale, invece, il limite all'autonomia privata opera attraverso la stessa disposizione che riconosce il diritto della persona. In quanto espressione del principio fondamentale, infatti, essa già contiene l'istanza di tutela della dignità²⁸⁷, e limita l'autodeterminazione nell'esercizio del diritto anche a protezione della "dote" del soggetto agente²⁸⁸. Anche quando il godimento della prerogativa individuale si manifesta in atti di natura negoziale pure di specie contrattuale patrimoniale²⁸⁹: questa manifestazione di libertà negoziale²⁹⁰, infatti, trova fondamento nelle stesse norme che riconoscono i diritti²⁹¹ (non nell'art. 41 Cost.²⁹²), e sconta il medesimo limite a cui è sottoposto il loro esercizio. Ne sono canali giuridici la clausola della meritevolezza degli interessi *ex* art. 1322, co. 1, c.c., che giustifica la stipulazione di contratti non definiti come tipi; i limiti di legge di cui al

²⁸⁷ G. PIEPOLI, *Autonomia privata e dignità*, cit., p. 58.

²⁸⁸ Sul punto v. la fine del paragrafo 2.1.1. di questo capitolo.

²⁸⁹ In alcuni casi si tratta di una modalità necessaria: è il caso dei diritti il cui godimento presuppone la costituzione di formazioni sociali (la famiglia, per la libertà di matrimonio; le associazioni, per la libertà di pensiero anche religioso). In altri casi è solo volontaria: la cessione della propria immagine, per il diritto alla riservatezza; il contatto di lavoro subordinato, veicolo di esercizio del diritto sociale, non di libertà economica *ex* art. 41 Cost: C. cost. 30 giugno 1994, n. 268.

²⁹⁰ La distinzione tra libertà negoziale e autonomia privata è in P. RESCIGNO, *L'autonomia dei privati*, in RCDP, 2012, p. 15 ss.

²⁹¹ Si aderisce alla tesi di: A. BALDASSARRE, *Iniziativa economica privata*, in ED, vol. XII, Milano, 1971, p. 582, qui p. 608; L. MENGONI, *Autonomia privata e costituzione*, in BBTC, 1997, p. 1 ss. V. la nota che segue.

²⁹² Qui vedono la garanzia di autonomia contrattuale *tout court*: R. NIRO, *Sub* art. 41, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Torino, Utet, 2006, p. 852 ss.; G. MORBIDELLI, *Iniziativa economica privata*, in EGT, XVII, Roma, 1989, p. 2; G. ALPA, *Il contratto*, in M. BESSONE (a cura di), *Istituzioni di diritto privato*, Torino, Giappichelli, 2003, p. 459 ss., qui p. 560). La Corte però lo esclude (C. Cost. 15 maggio 1990, n. 241; C. cost. 11 febbraio 1988, n. 159; C. cost. 30 giugno 1994, n. 268), e distingue tra libertà contrattuale nell'esercizio di attività economica (art. 41 cost.) da quella connessa all'esercizio dei diritti fondamentali, tra i quali la libertà economica non è compresa. Sui termini del dibattito: M. CERIONI, *Prime riflessioni sulle fonti dell'autonomia privata*, in *Annali della Facoltà Giuridica dell'Università di Camerino*, n. 1/2012, p. 131 ss.; M. SPINOZZI, *Brevi note in ordine alla funzionalizzazione dell'autonomia privata a scopi di utilità sociale*, in *Jus Civile*, 2013, p. 694 ss.

co. 2 della stessa disposizione; le clausole dell'ordine pubblico e del buon costume che, ai sensi degli artt. 1343 e 1345 c.c., definiscono la liceità dell'oggetto e della causa del contratto. L'inviolabilità della dignità, si vuol dire, è parametro di legittimità del regolamento contrattuale benché il limite all'autonomia negoziale non sia definito dal legislatore o dalla Costituzione.

In un solo caso questo limite è giuridificato: per i contratti di lavoro.

4.2.1. *Il caso dei contratti di lavoro: artt. 36 e 41 Cost. e art. 2087 c.c.*

Dei cinque richiami costituzionali alla dignità, ben due compaiono in relazione al lavoro e ai lavoratori. L'art. 36, co. 1, è il primo.

L' "esistenza libera e dignitosa", si è già accennato prima, non rappresenta un'accezione di dignità sociale, ma ne è un profilo costitutivo. È la condizione di "vita dignitosa", cioè l'esistenza libera dal bisogno materiale, che segue alla "vita socialmente dignitosa" *ex* art. 1-4 cost., cioè alla condizione di dignità sociale promessa a tutti²⁹³. Proprio per il ruolo cruciale che ha nella realizzazione dello statuto dignitario *ex* art. 3 Cost., la sufficienza della retribuzione proporzionata è posta, all'art. 36, co. 1, come contenuto di una situazione soggettiva, di natura sociale, inviolabile nel senso di incompressibile nel suo nucleo essenziale. Incompressibile anzitutto da parte dello Stato, il quale, anzi, rispetto ad essa ha, come per tutti i diritti sociali, un vincolo di attuazione riferibile a tutti i lavoratori. Incompressibile, poi, da parte dell'autonomia privata nel contratto di lavoro, nel quale è direttamente efficace²⁹⁴. E tale è, si può dire, in capo ai lavoratori *ex* art. 2094 c.c.; a coloro che, per ragioni di subordinazione tecnico-organizzativa e sostanziale, vi sono assimilati; a coloro che svolgono il lavoro secondo

²⁹³ Ma, pure si è detto, ne è anche il presupposto: v. par. 3.1.1.

²⁹⁴ Si sa che sul punto non ci sono più i dubbi del passato. Anzi, questo profilo della disposizione quasi ne offusca il ruolo di principio per il legislatore: v.: par. 5.3.1. del capitolo terzo.

una fattispecie che non presenta elementi formali da cui si desume squilibrio sostanziale tra le parti²⁹⁵.

È invece nell'accezione di dignità umana che, ai sensi dell'art. 41, co. 2, Cost., il valore condiziona ogni contratto di lavoro caratterizzato da squilibrio di potere formale.

Il co. 1 della disposizione, è noto, afferma, per l'attività, professionale o occasionale²⁹⁶ volta alla produzione in senso lato e destinata al mercato²⁹⁷, la qualità di libertà costituzionale²⁹⁸, garantita nel momento genetico e nelle scelte di gestione²⁹⁹; e questa libertà, di iniziativa e di gestione, per la previsione del co. 2 sconta il limite del rispetto della (libertà, sicurezza, utilità sociale e) dignità umana, che perciò prevale sulla libertà economica nella stessa fase di positivizzazione³⁰⁰.

Va però valorizzato un profilo ulteriore di questo principio: il suo essere fondamento dell'autonomia negoziale espressa nei rapporti patrimoniali legati allo svolgimento dell'attività economica³⁰¹. Anche

²⁹⁵ Il tema sarà ripreso al capitolo terzo, par. 5.3.1. al quale si rimanda, anche per i richiami bibliografici che qui si omettono se non per l'essenziale.

²⁹⁶ F. GALGANO, *Sub. Art. 41*, in A. SCIALOJA, G. BRANCA (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Bologna, 1982, p. 1 ss.; G. MORBIDELLI, *Iniziativa economica*, cit., p. 21.

²⁹⁷ M. LUCIANI, *La produzione economica privata nel sistema costituzionale*, Padova, Cedam, 1983, p. 11 s.; F. PEDRINI, *Note preliminari ad uno studio sui diritti costituzionali economici*, in *www.forumcostituzionale.it*, 2010.

²⁹⁸ C. cost. 26 gennaio 1957, n. 29. In dottrina: M. LUCIANI, *La produzione economica*, cit., p. 42. Per la tesi del diritto della personalità: C.M. MAZZONI, *Iniziativa economica privata*, in *NDI*, Appendice, IV, Torino, 1983, p. 270 ss.; A. PACE, *Libertà e diritti*, cit., par. 5.3, nota n. 146.

²⁹⁹ C. cost. 30 dicembre 1958, n. 78; C. cost. 23 aprile 1965, n. 30; F. GALGANO, *Sub Art. 41*, cit., p. 4; M. MAZZIOTTI, *Diritto al lavoro*, Milano, Giuffrè, 1956, p. 152. Diversamente: A. BALDASSARRE, *Iniziativa economica*, cit., p. 592 ss.; M. LUCIANI, *La produzione economica*, cit., p. 16.

³⁰⁰ C. cost. 23 aprile 1974, n. 111. La Corte ha spiegato il contenuto della dignità che si oppone alla gestione dell'impresa soprattutto in passato: l'ha vista compromessa dall'esercizio di attività moralmente riprovevoli, istiganti all'ozio o alla violenza, da attività che comportano umiliazione e sfruttamento dei lavoratori (rispettivamente: C. cost. 30 dicembre 1958, n. 78; C. cost. 9 luglio 1963, n. 125; C. cost. 4 febbraio 1970, n. 12; C. cost. 30 ottobre 1975, n. 273).

³⁰¹ G. GALGANO, *Sub. Art. 41*, cit., p. 4 s.; A. BALDASSARRE, *Iniziativa economica*, cit., p. 607 s.; L. MENGONI, *Autonomia privata e Costituzione*, in *BBTC*, 1997, p. 1 ss.;

quando quest'autonomia è espressa nei contratti di lavoro coi quali si dà vita all'organizzazione economica: autonomia che non è, per il creditore di lavoro, esercizio di un diritto (al lavoro) come invece è per il lavoratore; ma è, appunto, espressione della libertà *ex* art. 41, co. 1, Cost.³⁰².

Sicché nella costituzione e nello svolgimento di tutti i contratti che attribuiscono al creditore del lavoro un potere formale, tecnico-funzionale o solo organizzativo, i poteri attraverso cui l'autonomia si manifesta scontano il medesimo limite di inviolabilità della dignità a cui soggiace, *ex* co. 2, l'iniziativa economica e il suo svolgimento. Ed è un limite che deve indirizzare il legislatore, in sede di etero-regolazione dei rapporti di lavoro in cui quest'autonomia si esprime: il lavoro subordinato ed eterorganizzato³⁰³. Ma, se si assume l'assenza di una riserva legale nella disposizione costituzionale³⁰⁴, si può dire che il limite dell'inviolabilità della dignità-dote limita direttamente l'autonomia del datore/committente, anche nei margini in cui l'etero-regolazione (legale e collettiva) ne consente l'espressione³⁰⁵.

Nel lavoro subordinato, poi, in cui l'autorità giuridificata nell'interesse dell'impresa (artt. 2014-2016 c.c.) si accompagna anche alla disparità sostanziale delle parti nella definizione del regolamento contrattuale, la dignità-dote entra nel contratto per l'espressa disposizione dell'art. 2087 c.c.

B. CECCHINI, *Discriminazione contrattuale e tutela della persona*, Torino, Giappichelli, 2016, p. 32 ss. Per la giurisprudenza della Corte: C. cost. 3 aprile 1984, n. 89; C. cost. 3 maggio 1990, n. 241; C. cost. 30 giugno 1994, n. 268; C. cost. 17 marzo 2000, n. 70; C. cost. ord. 27 luglio 2001, n. 319.

³⁰² È chiarissima, sul punto: C. cost. 30 giugno 1994, n. 268.

³⁰³ Considerazioni simili sull'art. 41, co. 2 sono in G. DE SIMONE, *La dignità del lavoro tra legge e contratto*, in Aa.VV., *Persona e lavoro*, cit., p. 19 ss. qui p. 93.

³⁰⁴ Sul tema dell'efficacia diretta dei principi costituzionali in materia contrattuale v., oggi: G. D'AMICO, *Problemi (e limiti) dell'applicazione diretta dei principi costituzionali nei rapporti di diritto privato (in particolare nei rapporti contrattuali)*, in *GCiv*, 2016, 3, p. 443 ss.

³⁰⁵ Che, per questo, si apre al sindacato giudiziale: C. cost. 9 marzo 1989, n. 103. V. in tema, ma non solo con riferimento all'art. 41: F. MACARIO, *L'autonomia privata nella cornice costituzionale: per una giurisprudenza evolutiva e coraggiosa*, in *QG*, 2016, 4, p. 52 ss.

Vale ancora l'antica ricostruzione della "personalità morale" nei termini di dignità umana³⁰⁶, rafforzata da quell'approfondimento che legge nella disposizione codicistica l'assunzione del lavoratore come una struttura di valore³⁰⁷. Né il fatto che, quando l'art. 2087 c.c. è spesso nei temi della risarcibilità del danno alla persona la giurisprudenza anche della Corte non ne dà un preciso contenuto, autorizza a sminuire il significato giuridico del richiamo. Anzi. Il legame che si stabilisce tra la lesione della personalità morale (nei casi di demansionamento illegittimo, *mobbing*, molestie sessuali, trasferimenti illegittimi, licenziamenti ingiuriosi, discriminazioni ingiustificate) e diritti della persona (immagine, onore, reputazione, professionalità, riservatezza, libertà di pensiero, libertà sessuale, religiosa, salute)³⁰⁸, con conseguente assunzione del bene immateriale come sintesi di ogni diritto fondamentale, è in linea con la ricostruzione della dignità umana come nucleo essenziale dei diritti della persona *uti singulus*.

Ed è questo bene che, mediante l'art. 2087, entra nel contratto di lavoro. La tutela della dignità qui non si atteggia come limite ai poteri del datore, come nell'art. 41 Cost.; si configura come un obbligo contrattuale positivo, di *facere*. Insieme alla tutela dell'integrità psicofisica, cioè, la tutela della dignità-dote entra nella struttura del contratto e modella il sinallagma *ex art.* 2094 c.c. condizionando l'adempimento del datore del quale diviene elemento comprimario, e attribuisce al lavoratore una posizione soggettiva (non interesse legittimo) che trova soddisfazione attraverso i rimedi civilistici in casi di inadempimento³⁰⁹.

³⁰⁶ C. SMURAGLIA, *La persona del prestatore*, cit., p. 345; U. NATOLI, *Sicurezza, libertà, dignità*, cit., p. 3. Negli studi specifici: F. BARTOLOMEI, *La dignità umana*, cit., p. 40.

³⁰⁷ L. MENGONI, *La tutela giuridica della vita materiale nelle varie età dell'uomo*, in RTDPC., 1982, p. 1121 ss., qui p. 1135.

³⁰⁸ V.: M. NAPOLI, *La tutela dei diritti tra diritto sostanziale e processo: interessi protetti e forme di tutela*, in AA.VV., *La tutela in forma specifica dei diritti nel rapporto di lavoro*, Milano, Giuffrè, 2004, p. 49 ss., qui p. 58.

³⁰⁹ G. NATULLO, *Ambiente di lavoro e tutela della salute*, Torino, Giappichelli, 2020, p. 10 ss.

5. *La tutela/garanzia della dignità umana/sociale della persona che lavora: la geometria variabile in funzione del tipo contrattuale*

Fino a qui, la ricostruzione delle accezioni di dignità accolte nell'ordinamento (dote inerente e condizione conseguibile) e del significato della loro assunzione come valore (garanzia di non reificazione, per la tutela della dignità umana; di acquisizione della condizione sociale, per la garanzia della dignità sociale). Poi, la traduzione giuridica del riconoscimento/attribuzione del bene: riconoscimento/attribuzione dei diritti fondamentali della persona *uti singulus* (per la dignità umana: a partire dall'art. 2 Cost.) e *uti socius* (per la dignità sociale: a partire dall'art. 3 Cost.). Ancora, la declinazione della tutela/garanzia della dignità (intangibilità del nucleo essenziale dei diritti di libertà e sociali) e la configurazione giuridica dell'istanza di tutela/garanzia (il principio di tutela della dignità umana e di garanzia della dignità sociale). Infine, le vie attraverso cui il valore, mediante il principio che lo positivizza, limita il potere pubblico e l'autonomia privata, esprimendo la sua efficacia normativa.

Gli esiti dell'approfondimento conducono a conclusioni importanti circa la dimensione normativa della dignità della persona che lavora.

La prima è che la qualità di lavoratore non reagisce sul riconoscimento/attribuzione della dignità: se umana e/o sociale. Le dimensioni dignitarie, infatti, sono universali, e al lavoratore sono riferibili entrambe – non la sola dignità sociale³¹⁰. È riferibile la dignità umana, che si traduce nel riconoscimento dei diritti inviolabili della persona *uti singulus* che la qualità di lavoratore né restringe né amplia³¹¹, e la cui tutela, anche per il lavoratore, si declina nell'intangibilità del nucleo essenziale dei medesimi “se e quando” esposti a limitazioni, pub-

³¹⁰ V. invece: LAFORGIA, *op. cit.*, p. 73 ss.; DE SIMONE, *La dignità del lavoro*, p. 49; L. RATTI, *Funzioni della dignità*, cit., qui p. 609.

³¹¹ La stessa istanza di conciliazione tra tempo di lavoro e non lavoro non si può configurare come “prerogativa fondamentale” esclusiva di colui che lavora; piuttosto, si configura come situazione giuridica soggettiva che traduce, nel rapporto di lavoro, il “diritto alla vita privata”, questa sì prerogativa fondamentale, che, però, riconducibile alla libertà di autodeterminazione, prescinde dalla qualità di lavoratore. V.: P. CARETTI, G.T. BARBIERI, *I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali*, Torino, Giappichelli, 2017, p. 320 ss.

bliche (da parte dello Stato) o private (nel contratto di lavoro). È riferibile al lavoratore la dignità sociale, che si traduce nell'attribuzione dei diritti della persona *uti socius*, e la cui garanzia richiede l'intangibilità del loro nucleo essenziale "se e quando" esposti a limitazioni, sempre pubbliche o private.

La seconda è che la qualità di lavoratore reagisce sulla traduzione giuridica della garanzia di dignità sociale, cioè sui diritti fondamentali *uti socius* preordinati all'inveramento della promessa *ex art. 3, co. 1*. E ciò perché per colui che lavora questa promessa, *ex art. 3 Cost.*, non si declina come acquisizione, ma come garanzia della dignità/partecipazione/cittadinanza sociale già acquisita con il lavoro, con l'effetto che le prerogative sociali si ampliano³¹². A quelle universali, attribuite alla persona *tout court* in funzione di opportunità di accesso alla dignità sociale, se ne aggiungono altre, legate alla qualità di lavoratore. Da una parte, la garanzia di cura del patrimonio professionale (*art. 35, co. 2*), la garanzia che il lavoro sia condizione di vita dignitosa (*ex art. 36 Cost.*) affermata anche a fronte di discriminazioni di genere (*art. 37*), e la tutela/opposizione degli interessi in forma collettiva (*art. 39 e 40 Cost.*). Dall'altra parte, le garanzie di continuità della partecipazione in caso di eventi che limitano o impediscono, temporaneamente o definitivamente, il lavoro (*art. 38, co. 2, Cost.*). La qualità di lavoratore, si vuol dire, arricchisce le prerogative rilevanti ai fini della garanzia della dignità sociale.

La terza conclusione è che la qualità di lavoratore reagisce sulla tutela/garanzia della dignità umana/sociale perché seleziona i diritti della persona nella cui inviolabilità consiste la tutela della sua dignità quando lavora; e, quando i diritti sono i medesimi, com'è per il diritto al lavoro, le garanzie di effettività sono diverse.

La tutela/garanzia della dignità della persona che lavora, si vuol dire, non si declina allo stesso modo della tutela della dignità della persona che non lavora, perché le prerogative fondamentali da preservare dalla limitazione di fonte pubblica o privata che ne annulla il godimento qui sono solo quelli implicati dalla qualità di lavoratore.

Sono, per la dignità sociale, i diritti sociali esclusivi e lo stesso dirit-

³¹² Oltre che si diversificano i modi per garantire l'effettività dei diritti sociali universali, come il diritto al lavoro: si dirà nel capitolo che segue.

to al lavoro. Da preservare anzitutto dalla limitazione pubblica che possono subire da parte del legislatore (lo Stato) che, nella sua discrezionalità, decide, nel tempo storico, il grado di attuazione della Costituzione³¹³. Da preservare, poi, dalla limitazione privata che possono eventualmente subire a causa del contatto di lavoro o soltanto in occasione del medesimo (*infra*).

Sono, per la dignità umana, quei diritti della personalità *uti singulus* esposti alla limitazione nel contatto di lavoro (limitazione privata) o solo in occasione del medesimo, la cui inviolabilità, se non si può opporre al creditore del lavoro perché il rischio di *vulnus* non deriva dall'equilibrio di potere nel contratto, si oppone in ogni caso allo Stato (*infra*).

L'ultima conclusione, strettamente legata a quanto s'è detto ora.

Sull'istanza di tutela/garanzia della dignità umana/sociale del lavoratore influisce la natura del rapporto di lavoro, perché la differenza tra le figure contrattuali, determinata dall'assenza o presenza di potere/soggezione socioeconomica e/o tecnico funzionale, seleziona le prerogative fondamentali, *uti singulus* e *uti socius*, esposte a *vulnus* in ragione dell'interesse privato, cioè nel contratto di lavoro. Per questa ragione, la natura del rapporto individua i debitori della tutela/garanzia della dignità (solo lo Stato o anche il creditore del lavoro); e, di conseguenza, determina l'ampiezza della rete di pretese necessarie all'inviolabilità delle garanzie fondamentali nonché la loro natura (solo pretese verso lo Stato per l'attuazione dei diritti fondamentali o anche limiti alle prerogative del titolare di potere, formale e sostanziale, nel contratto).

Un tentativo di chiarificazione su questo punto è necessario.

³¹³ La garanzia retributiva *ex* art. 36, Cost., per esempio, e la libertà sindacale *ex* art. 39 Cost. Anch'esse possono subire limitazioni, oltre che per l'interesse privato nel contratto di lavoro, anche per l'interesse pubblico. Esempio ne è il blocco della contrattazione nazionale in materia economica nel lavoro pubblico (d.l. 31 maggio 2010, n. 78, art. 9, co. 1 e 17), conv. con l. 30 luglio 2010, n. 122, e d.l. 6 luglio 2011, n. 98, (art. 16, co. 1, lett. b), conv. con l. 15 luglio 2011, n. 111) del quale, come noto, la Corte costituzionale (C. cost. 24 giugno 2015, n. 178) ha dichiarato l'illegittimità sopravvenuta, benché non proprio in ragione della garanzia *ex* art. 36, bensì *ex* art. 39: L. ZOPPOLI, *La Corte costituzionalizza finalmente la contrattazione collettiva nel lavoro pubblico. E la retribuzione?*, in DLM, 2016, p. 377 ss.

5.1. *Nel contratto di lavoro subordinato e autonomo*

Nel contratto di lavoro subordinato. Qui lo svolgimento del lavoro implica/espone la personalità (i diritti *uti singulus*) per la subordinazione tecnico-funzionale-organizzativa; e, per lo squilibrio sostanziale effetto del carattere esclusivamente personale e continuativo del lavoro, insieme all'esclusività del vincolo contrattuale, espone alla limitazione i diritti di dignità sociale (*uti socius*). Sicché tutte le componenti dei due statuti dignitari, nella dimensione individuale e sociale, scontano il rischio di *vulnus* da parte del potere privato, che è sia formale (giuridificato) e sia sostanziale (di fatto). Lo sono i diritti di vita privata, di identità personale e sociale, di espressione, di riservatezza, di integrità psico-fisica, solo per citare alcuni di quelli connessi alla dignità umana. Lo sono il diritto a sufficienza e proporzionalità della retribuzione, la professionalità, i diritti sindacali e del conflitto, e lo stesso diritto al (o meglio alla continuità del) lavoro, riferibili alla dimensione sociale della dignità.

Conseguenza ne è che la tutela/garanzia della dignità umana/sociale di colui che lavora in forma subordinata non passa soltanto attraverso il limite, al potere pubblico, in ogni decisione sul grado di attuazione dei diritti fondamentali (di libertà e soprattutto sociali esclusivi: l'art. 35, co. 2, all'art. 36, agli art. 38, co. 2, 39 e 40 Cost.). Passa anche per la via della limitazione legale e collettiva dei poteri del datore di lavoro, il quale, peraltro, si è già detto prima, anche negli spazi lasciati aperti dalla etero-regolazione subisce il limite sia della dignità umana (art. 41), sia della dignità sociale (art. 36); ed è, per obbligo contrattuale, vincolato alla tutela della prima (art. 2087 c.c.).

Per il contratto di lavoro autonomo il discorso è diverso.

Configurato nella forma del contratto *ex art. 2222 e ss. c.c.* in cui il compimento dell'opera/servizio in un tempo convenuto descrive l'istantaneità-non continuità dell'obbligazione, il regolamento contrattuale, si sa, esclude il potere del creditore sulla direzione e sulle modalità di esecuzione del lavoro.

Per questa ragione, nessun rischio di *vulnus* alle componenti dello statuto dignitario nella dimensione individuale (la dignità umana) segue alle prerogative del committente in qualità di creditore del lavoro: il contratto, appunto, non consente, al committente, poteri tecnico-

organizzativi e direttivi sullo svolgimento dell'attività da cui possono derivare limiti ai diritti della persona *uti singulus* che si obbliga a rendere l'opera o il servizio. A meno che l'attività non debba essere svolta nell'organizzazione del committente: caso in cui viene in rilievo l'integrità psico-fisica, alla cui tutela egli è tenuto per l'obbligo, generale, *ex art. d.lgs. n. 81/2008, art. 2, co. 1, lett. a*).

Consegue, semmai, un tale rischio, dall'esercizio di prerogative che il committente ha in qualità di comune creditore di un'obbligazione per il cui corretto adempimento rileva il momento in cui la controprestazione è resa. Perché nel caso in cui non sia possibile, per il lavoratore, corrispondere l'opera/servizio nel termine pattuito in ragione di interessi riconducibili a beni dignitari della persona – la cura della salute o la maternità, per esempio, ma ve ne potrebbero essere anche altri – la facoltà del committente di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 2228 c.c., si configura come annullamento (negazione del godimento) di quei diritti in ragione del regolamento del lavoro.

Qui, però, la tutela non può avvenire per le vie della limitazione della facoltà del committente, perché il termine esatto per l'adempimento è, insieme alla qualità dell'opera, uno degli elementi intorno ai quali si definisce geneticamente l'equilibrio degli interessi del contratto. E la previsione legale di una sospensione del medesimo lo snaturerebbe, per la radicale modifica eteronoma dell'interesse del creditore – che è, appunto, l'ottenimento dell'opera/servizio in un tempo definito, non in un tempo diverso, nel quale può venir meno l'utilità della prestazione. Può avvenire, invece, la tutela dell'istanza dignitaria nella dimensione individuale, solo attraverso l'intervento dello Stato/comunità per le vie delle tutele di sicurezza sociale previdenziale, utili a recidere l'alternativa, che altrimenti si porrebbe al lavoratore, tra il lavoro/reddito da attività autonoma e il godimento dei beni identitari.

In questo senso tende l'ampliamento delle tutele indennitarie previste dalla l. n. 81/2017, art. 13, per i lavoratori autonomi³¹⁴ tutti³¹⁵ - e

³¹⁴ Su questa disposizione: F. MARTELLONI, *I rimedi nel "nuovo" diritto del lavoro autonomo*, in *LD*, 2017, p. 517 ss., qui p. 529 s.; R. NUNIN, *La tutela della gravidanza e la sospensione in ipotesi di maternità, malattia e infortunio*, in G. ZILIO GRANDI, M. BIASI (a cura di), *Commentario breve allo statuto del lavoro autonomo e agile*, Padova,

le prospettive di riforma, nel senso di un loro decisivo miglioramento³¹⁶.

La conclusione è diversa se si guarda ai diritti di dignità sociale: quelli di cui all'art. 35, co. 2, agli art. 38, co. 2, all'art. 40 Cost., la libertà *ex* art. 39³¹⁷; e anche la sufficienza del compenso *ex* 36 cost. e lo stesso diritto *ex* art. 4, co. 1, per l'interesse alla continuità del lavoro, riferibili entrambi, come si dirà, a tutti i lavoratori³¹⁸.

La circostanza che la fattispecie non è costruita sulla personalità della prestazione e sulla continuità del vincolo, infatti, come si sa non esclude la dipendenza economica del lavoratore autonomo³¹⁹, oggi "valorizzata" dalla l. n. 81/2017³²⁰. Non esclude, cioè, che, per il con-

Cedam, 2018, p. 409 ss., qui p. 413 ss. Sulla delega contenuta all'art. 6, oramai scaduta: D. GAROFALO, *La ritrovata dignità del lavoro autonomo*, II, in *Labor*, 2019, p. 601 ss., qui p. 610 s.

³¹⁵ Questa è una delle disposizioni della l. n. 81/2017 che trovano applicazione a tutte le tre specie di autonomia: al lavoro autonomo c.d. puro *ex* art. 2222 c.c.; alle collaborazioni coordinate *ex* art. 409, n. 3, c.p.c. e alle collaborazioni eterorganizzate *ex* art. 2, d.lgs. n. 81/2015; e anche ai lavoratori delle piattaforme digitali qualificati autonomi, di cui al Capo V *bis* aggiunto, alla l. n. 81/2017, dalla l. n. 128/2019. Sull'individuazione (problematica) del campo di applicazione di campo della l. n. 81/2017: D. GAROFALO, *op. cit.*, I, p. 485 ss.

³¹⁶ La Consulta del lavoro autonomo e professionale, istituita presso il CNEL, ha elaborato un disegno di legge (in attesa di discussione con n. DDL 37 del 28.07.2020) intitolato alle "Tutele delle lavoratrici e dei lavoratori autonomie dei liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps", – destinato perciò ai professionisti lavoratori autonomi non iscritti ad albi e ai lavoratori parasubordinati tutti – tra i cui contenuti figura una "Indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa" (ISCR), destinata a coloro che, per ragioni personali e familiari o condizioni economiche, rischiano di interrompere l'attività. Ne dà conto: A. BURATTI, *Quali tutele per il lavoro autonomo non professionale?*, in *MEE*, 2020, n. 134.

³¹⁷ In tema: P. TOMASSETTI, *Il lavoro autonomo tra legge e contrattazione collettiva*, in *VTDL*, 2018, n. 3, p. 717 ss.

³¹⁸ Se ne dirà al capitolo terzo: sul tema della formazione, al par. 5.2.1.; della retribuzione, al par. 5.3.1.; della continuità del lavoro, al par. 5.4. Non si affronteranno, invece, i temi delle tutele previdenziali, sindacali e del conflitto, che come si è anticipato, esulano da questo studio.

³¹⁹ V.: A. PERULLI, *Lavoro autonomo e dipendenza economica*, in *RGL*, 2003, I, p. 221 ss. e, da ultimo, G. SANTORO PASSARELLI, *Civiltà giuridica e trasformazioni sociali nel diritto del lavoro*, in *DRI*, 2019, p. 417 ss.

³²⁰ D. GAROFALO, *La ritrovata dignità del lavoro autonomo*, I, in *Labor*, 2019, p.

creto atteggiarsi del contratto verso lo squilibrio sostanziale, alcuni diritti di dignità sociale possano subire limitazioni in ragione del suo regolamento; sicché la loro inviolabilità dev'essere preservata anche a fronte alle prerogative del committente.

Questo accade per la sufficienza del compenso, la cui garanzia richiede, perciò, qualcosa in più del contrasto alla prassi di dilazione sproporzionata del corrispettivo prevista all'art. 3, co. 1, l. n. 81/2017³²¹; richiede, come si dirà, la garanzia di una misura "essenziale" anche qui³²².

Accade, poi, per la garanzia della continuità del lavoro.

La l. n. 81/2017, col richiamo all'applicazione delle disposizioni sull'abuso di dipendenza economica (l. 18 giugno 1998, n. 192, art. 9), colloca la tutela fuori dal contatto³²³; e condivisibilmente, perché è nel mercato che la continuità del lavoro con "autonomia attenuata" trova la prima forma di tutela. Ma è anche vero che è proprio il caso in cui manca, al lavoratore, la "reale possibilità di reperire sul mercato alternative soddisfacenti"³²⁴ a suggerire che la tutela sia in qualche modo veicolata anche all'interno del contratto, nella misura compatibile con la sua struttura. Per esempio, attraverso il condizionamento del potere di recesso del committente: non ad un preavviso, che non si giustifica in ragione della non continuità del vincolo *ex art. 2222 c.c.*; bensì ad una motivazione connessa all'esecuzione del contratto sia pure indirettamente, mediante un rafforzamento della garanzia risarcitoria per recesso immotivato *ex art. 2227 c.c.*³²⁵.

482 ss., qui p. 482.

³²¹ Su questa regola: D. GAROFALO, *op. ult., cit.*, qui p. 496; A. PERULLI, *Il lungo viaggio del lavoro autonomo dal diritto dei contratti al diritto del lavoro, e ritorno*, in *LD*, 2017, p. 251 ss., qui p. 274 ss.

³²² V. par. 5.3.1. del capitolo capitolo.

³²³ V: D. GAROFALO, *op. cit.*, parte I, p. 495.

³²⁴ È la definizione di dipendenza economica di cui al co. 1, art. 9, l. 192/2018: I. ZOPPOLI, *Abuso di dipendenza economica e lavoro autonomo: un microsistema di tutele in difficile equilibrio*, in *RIDL*, 2019, I, p. 97 ss., qui p. 103 ss.

³²⁵ V.: A. PERULLI, *Il lungo viaggio*, cit., qui p. 273. Sul tema v. par. 5.4. del capitolo terzo.

5.2. *Nel contratto di collaborazione coordinata e continuativa*

Nei rapporti di lavoro parasubordinato.

Delle due specie che, oggi, il legislatore disegna per essi³²⁶, anche nella prospettiva che si segue qui, la collaborazione coordinata e continuativa *ex art.* 409, n. 3, c.p.c., è sì contigua alla figura *ex art.* 2222 c.c., ma non si pone sullo stesso piano. In ragione del carattere anche solo prevalentemente personale della prestazione e della permanenza del vincolo obbligatorio nel tempo, la tutela della dignità umana e sociale qui coinvolge più diritti e passa sempre anche per il contratto.

Si sa che la collaborazione coordinata e continuativa, come il lavoro autonomo, preclude, al committente, poteri direttivi ma anche poteri organizzativi sullo svolgimento del lavoro³²⁷ perché, come chiarisce l'art. 15, l. n. 81/2017 in modifica dell'art. 409, n. 3, c.p.c., le modalità di esecuzione del lavoro che ne assicurano il coordinamento con l'organizzazione del committente sono definite in accordo tra le parti³²⁸. Di conseguenza, neanche il collaboratore, come il lavoratore au-

³²⁶ Sempreché le collaborazioni eterorganizzate (art. 2, d.lgs. n. 81/2015) si intendano incluse nell'ambito dell'autonomia, non della subordinazione, come sembra confermare, oggi, il dato legale (l. n. 128/2019, che modifica l'art. 2, d.lgs. n. 81/2015) e, nel suo non detto, anche la giurisprudenza (Cass. 24 gennaio 2020 n. 1663) dopo le note incertezze (Tribunale di Milano, 10 settembre 2018 n. 1853; Tribunale di Torino, 7 maggio 2018 n. 718; C. Appello di Torino, 11 gennaio 2019). V.: A. MARESCA, *Coordinazione, organizzazione e disciplina delle collaborazioni Continuative*, in MGL, 2020, n. st., p. 133 ss.; A. PERULLI, *La Cassazione sul caso Foodora*, in MGL, 2020, n. st., p. 161 ss.; L. ZOPPOLI, *I riders tra fattispecie e disciplina: dopo la sentenza della Cassazione n. 1663/2020*, in MGL, 2020, n. st., p. 265 ss.; A. ZOPPOLI, *Le collaborazioni eterorganizzate tra antiche questioni, vincoli di sistema e potenzialità*, in DRI, 2020, p. 703 ss. La tesi opposta si legge in: R. SANTUCCI, *Notazioni metodologiche sulla qualificazione giuridica del lavoro con le "piattaforme digitali"*, in MGL, 2020, n. st., p. 219 ss., qui p. 223; parla di "ceppo di subordinazione automizzata" E. ALES, *Oggetto, modalità di esecuzione e tutele del "nuovo" lavoro autonomo. Un primo commento*, in MGL, 2020, n. st., p. 719 ss.

³²⁷ La distinzione, tanto discussa all'indomani dell'introduzione delle collaborazioni *ex art.* 2, d.lgs. n. 81/2015, oggi è accolta da Cass. 24 gennaio 2020, n. 1663. V. il par. successivo.

³²⁸ Sulla modifica *ex l.* n. 81/2017 v., in particolare: G. SANTORO PASSARELLI, *Lavoro eterorganizzato e l'interpretazione autentica del lavoro coordinato ex art. 15 d.lgs. n. 81 del 2017*, in G. ZILIO GRANDI, M. BIASI (a cura di), *op. cit.*, p. 433 ss.

tonomo, soffre di limitazioni all'espressione dei diritti della personalità *uti singulus* in ragione delle prerogative di cui gode il committente in qualità di creditore del lavoro – salvo, anche qui, che l'attività debba essere svolta nelle sedi del committente; caso in cui è esposta l'integrità psico-fisica, con conseguente obbligo di tutela, per il committente, *ex art. 2, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 81/2008*.

Queste limitazioni possono derivare, però, dalle prerogative che egli ha in qualità di creditore in un'obbligazione avente ad oggetto una prestazione con carattere di continuità. È ancora il caso della maternità/paternità e dei diritti di cura, e di tutti quelli, sempre identitari, il cui godimento interrompe la continuità del lavoro e lo svolgersi nel tempo del vincolo contrattuale, configurandosi, nell'equilibrio degli interessi che esso regola, come causa di estinzione del rapporto (art. 2228 c.c.).

In questa figura contrattuale, però, a differenza del lavoro autonomo *ex art. 2222 c.c.*, la tutela della posizione dignitaria – la garanzia dell'inviolabilità del diritto – passa anche attraverso la neutralizzazione dell'effetto che la dipendenza economica, connessa al carattere continuativo della prestazione, può avere sulla stessa decisione individuale di soddisfare la prerogativa identitaria. Tale che non richiede soltanto un intervento dello Stato/comunità nella specie di misure previdenziali, ma anche una limitazione della prerogativa di recesso del committente in modo da preservare il lavoratore dalla possibile perdita del lavoro. Una limitazione che, si può precisare, non snatura il contratto costituendo una radicale alterazione dell'interesse del creditore ad ottenere con continuità la prestazione; ne determina solamente una limitazione, perché il rapporto, sospeso a causa dell'interesse identitario del lavoratore, riprende la sua ordinaria dinamica alla cessazione della medesima.

In questa prospettiva, non si possono condividere le disposizioni con cui la l. n. 81/2017 prevede che la sospensione del rapporto in caso di (astensione per) la malattia, l'infortunio e la maternità avvenga solamente "su richiesta del lavoratore" (art. 14), e sempreché non venga meno l'interesse del committente³²⁹.

³²⁹ Per la maternità, la disposizione, a decorrere dal 14 giugno 2017 rende facoltativa l'astensione che, invece, ai sensi dell'art. 64, d.lgs. n. 151/2001, era obbligatoria.

Quanto, poi, ai diritti di dignità sociale, l'istanza di tutela viene in rilievo nel contratto *ex art.* 409, n. 3, c.p.c., per due ragioni.

Anzitutto per la continuità e la personalità in sé del lavoro. Questi tratti determinano il coinvolgimento, nel rapporto, del diritto alla professionalità (art. 35, co. 1, art. 2 Cost.) pur in assenza di poteri del committente di influire autoritativamente sul contenuto del lavoro – poteri che, per la natura autonoma del contratto, il committente non ha. Qui però la tutela, non potendo tradursi in limiti ai poteri appunto assenti, ricade nei vincoli che il godimento del diritto alla professionalità oppone al privato nella specie di diritto all'effettiva esecuzione della prestazione, con conseguente responsabilità civile per danni non patrimoniali³³⁰.

In secondo luogo, per la ricaduta di dipendenza economica che ha il carattere durevole del vincolo contrattuale, specie quando, accompagnato da esclusività, il lavoro è in mono-committenza. Ciò espone a pregiudizio nel contratto, rendendoli opponibili al committente, sia la sufficienza del compenso (art. 36), sia il diritto al lavoro per il profilo della continuità (art. 4); tale che in entrambi i casi la tutela richiede il condizionamento delle facoltà del committente. Nel primo, eterodeterminando un compenso minimo³³¹. Nel secondo, condizionando la facoltà di recesso unilaterale sia indirettamente, orientandola, come per il lavoro autonomo *ex art.* 2222 c.c., nello stretto perimetro dell'adempimento mediante un rafforzamento del risarcimento per recesso senza motivazione (art. 2227 e ss. c.c.); sia direttamente, col vincolo del rispetto di un preavviso, che la l. n. 81/2017, art. 3, ribadisce per tutte le forme di collaborazione³³².

5.3. *Nel contratto di collaborazione eterorganizzata*

L'osservazione della tutela/garanzia della dignità umana/sociale

Legge problematicamente la disposizione anche: A. PERULLI, *Il lungo viaggio*, cit., qui p. 278 ss.

³³⁰ La ricostruzione che si propone è conforme a Cass. 17 settembre 2008, n. 23744, sulla quale v.: F. MARTELLONI, *op. cit.*, p. 523 ss.; ma sul tema si tornerà al par. 5.2.1 del capitolo terzo.

³³¹ V. il par. 5.3.1. del capitolo terzo.

³³² Il tema sarà ripreso al par. 5.4. del capitolo terzo.

nei rapporti di collaborazione continuativa in cui le modalità di esecuzione della prestazione, prevalentemente personale, sono organizzate dal committente (art. 2, d.lgs. n. 81/2015), è la più complicata.

Lo è perché l'accertamento dell'estensione del potere del committente nonché, corrispondentemente, della soggezione del collaboratore – che individuano le prerogative dignitarie coinvolte nel contratto e, insieme, i modi della tutela/garanzia della dignità – si intrecciano col tema della fattispecie e col più problematico dei suoi caratteri: l'eteroorganizzazione. Sempre che il dato della personalità della prestazione, ancorché non esclusivo ma prevalente, si intenda verificato anche qui³³³; e se nella continuità della prestazione, prevista anche qui, si legga quella permanenza nel tempo del vincolo contrattuale indice (pur non esclusivo) di dipendenza economica; la quale, in ragione dell'esclusività o meno del vincolo contrattuale e della sua durata, determinata oppure no, può essere più o meno accentuata.

Affrontare oggi la questione dell'eteroorganizzazione non è meno complicato che cinque anni fa, benché gli ultimi apporti giurisprudenziali (Cass. 24 gennaio 2020, n. 1663) e le innovazioni legislative sull'art. 2, d.lgs. n. 81/2015 (l. n. 128/2019, art. 1, lett. a) forniscano elementi che indirizzano lo sforzo ricostruttivo. Su di esso, infatti, pesa sempre il fatto che l'accertamento del potere di eterodirezione, dal quale dipende l'idea che si ha dell'eteroorganizzazione, non può contare su riferimenti certi di diritto positivo e di giurisprudenza³³⁴. E pesa la “sovrapposizione” di figure contrattuali sottesa alla legislazione sulle tutele minime dei *riders* lavoratori autonomi³³⁵.

Attingendo all'ultima giurisprudenza di Cassazione laddove con-

³³³ La precisazione, che si deve al d.l. n. 101/2019, vale più per la capacità attrattiva del rapporto nell'area dell'autonomia (O. MAZZOTTA, *L'inafferrabile eterodirezione: a proposito di ciclofattorini e modelli contrattuali*, in *Labor*, 2020, n. 1, p. 22); sempreché la nozione di “prestazione prevalentemente personale” si intende come prestazione di “lavoro prevalentemente proprio”: v. però M. BARBIERI, *Della subordinazione dei ciclofattorini*, in *LLI*, 2019, p. 7 ss.

³³⁴ V.: M. MAGNANI, *Subordinazione, eteroorganizzazione e autonomia tra ambiguità normative e operazioni creative della dottrina*, in *DLR*, 2020, p. 106 ss., qui p. 110-111; A. ZOPPOLI, *Le collaborazioni eteroorganizzate*, cit., p. 714 ss.

³³⁵ Art. 47 *bis*, l. 128/2019. L'analisi a cui si fa riferimento nel testo è di L. ZOPPOLI, *I riders*, cit., p. 278 ss.

ferma l'autonomia giuridica dell'eterorganizzazione rispetto all'eterodirezione, nella quale non si confonde né si annulla³³⁶; e attingendo alla tesi che vede il potere direttivo come prerogativa anche solo potenziale, del datore, di rendere la prestazione nel suo insieme dinamicamente idonea agli scopi dell'organizzazione³³⁷ mediante la specificazione della prestazione oggetto del contratto conformandola ai mutevoli suoi fini produttivi³³⁸, sembra possibile cogliere la distinzione tra potere di organizzazione e potere di direzione "all'interno" di quest'ultimo, "nell'ambito dei modi di esplicazione in cui esso è scomponibile"³³⁹.

Si può dire, cioè, che l'art. 2, d.lgs. n. 81/2015, attribuisce al committente, per contratto³⁴⁰, la definizione autoritativa di tutte le modalità di esecuzione della prestazione (non solo il tempo e luogo)³⁴¹ neces-

³³⁶ Cass. 24 gennaio 2020, n. 1663: E. ALES, *In favore dell'etero-organizzazione come "concetto" autonomo: timeo danos et remedia ferentes*, in *MGL*, 2020, n. st., p. 19 ss.; A. MARESCA, *Coordinazione, organizzazione* cit., p. 133 ss.; L. ZOPPOLI, *I riders*, cit., p. 277 ss.; A. ZOPPOLI, *Le collaborazioni*, cit., p. 712.

³³⁷ M. GRANDI, *Rapporto di lavoro*, in *ED*, 1989, XXXVIII, p. 247 ss.; A. PERULLI, *Il potere direttivo dell'imprenditore*, Milano, Giuffrè, 1992, p. 55 ss.; M. NAPOLI, *Contratti e rapporti di lavoro, oggi*, in AA.VV., *Scritti in onore di Luigi Mengoni*, vol. II, Milano, Giuffrè, 1995, p.1057 ss.; A. ZOPPOLI, *Le collaborazioni eterorganizzate*, cit., p. 713 ss.

³³⁸ Per tempo, luogo, contenuto e ogni altro aspetto ritenuto rilevante dal datore: M. PERSIANI, *Contratto di lavoro e organizzazione*, Padova, Cedam, 1966, p. 185; G. GIUGNI, *Mansioni e qualifica nel rapporto di lavoro*, Napoli, ESI, 1963, p. 104 ss. Per la moderna fisionomia materiale del potere direttivo, in esito ai mutamenti del contesto produttivo indotto dalle nuove tecnologie: L. TEBANO, *Lavoro, potere direttivo e trasformazioni organizzative*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020, p. 193 ss.

³³⁹ PISANI, *Le leggi "mal fatte" sulle collaborazioni e la Cassazione: aumenta l'incertezza sull'ambito di applicazione della disciplina del lavoro subordinato*, in *MGL*, 2020, n. st., p. 187 ss., qui p. 195 ss. Si assume, perciò, che la distinzione non attiene alla pervasività (puntualità o genericità) della specificazione del creditore (v. invece A. MARESCA, *Coordinazione*, cit., p. 138); bensì alla finalità a cui essa tende: di coordinamento con l'impresa, per l'organizzazione, di orientamento della prestazione verso un preciso scopo produttivo, scopo di gestione, per la direzione.

³⁴⁰ In questo ha origine: A. ZOPPOLI, *Le collaborazioni*, cit., p. 731.

³⁴¹ Prima della l. n. 128/2019, che ha eliminato l'inciso: A. ZOPPOLI, *Il lavoro etero-organizzato: fattispecie e disciplina*, in *WP C.S.D.L.E "Massimo D'Antona".IT* – 296/2016; dopo, con l'evidenza della complicazione che questa eliminazione compor-

sarie al coordinamento della medesima con il processo produttivo cui tende la sua organizzazione. Una definizione autoritativa che la continuità del lavoro, in uno con la funzione stessa delle modalità esecutive della prestazione, autorizzano a riferire sia al momento genetico del contratto sia al corso del suo svolgimento³⁴² – differenziandosi, per questo, questa figura, dalla collaborazione *ex art. 403, n. 3, c.p.c.*, in cui, per espressa disposizione legale, le stesse modalità sono condivise al momento del sorgere del vincolo contrattuale o, ma con mutamento dell'accordo iniziale, nel corso del medesimo³⁴³. Rimane escluso, al committente, il solo potere di specificare, nel senso di individuare, dinamicamente, il contenuto della prestazione oggetto del contratto dirigendola, anche mutandola appunto nel contenuto, ad ogni suo sopraggiunto e diverso fine produttivo³⁴⁴, richiamando, questa ipotesi, la necessità di un nuovo regolamento contrattuale³⁴⁵ – a differenza della subordinazione, in cui questo potere, insieme alla determinazione autoritativa delle modalità esecutive della prestazione, è sempre presente³⁴⁶, anche quando il lavoro è in modalità agile³⁴⁷.

Ricostruito così l'equilibrio di potere/soggezione nel contratto di

ta: A. ZOPPOLI, *Le collaborazioni eterorganizzate*, cit., p. 721 ss.

³⁴² M. MAGNANI, *Autonomia, subordinazione, coordinazione nel d.lgs. n. 81/2015*, in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT- 294/2016, p. 15; e, a commento di Cass. 24 gennaio 2020, n. 1663, A. ZOPPOLI, *Le collaborazioni*, cit., p. 731.

³⁴³ Nella discussione sulla distinzione – che è poi, al fondo, discussione sull'eterorganizzazione – a margine di Cass. 24 gennaio 2020, n. 1663, oltre gli Aa. già richiamati nelle due note precedenti, v.: G.M. BALLISTRERI, *Nuove frontiere tra subordinazione e autonomia come indicato dalla Cassazione con la sentenza n. 1663/2020*, in MGL, 2020, n. st., p. 25 ss. Molto critico è E. GRAGNOLI, *L'art. 2, d.lgs. n. 81/2015 e gli indicatori della subordinazione non codificati*, in MGL, 2020, n. st., p. 133 ss., qui p. 120. Già prima: G. ZILIO GRANDI, M. SFERRAZZA, *Le collaborazioni organizzate dal committente*, in ADL, 2016, p. 765 ss., qui p. 773.

³⁴⁴ Il potere di individuare, cioè, l'attività del lavoratore nell'ambito delle mansioni convenute: R. DE LUCA TAMAJO, *Profili di rilevanza del potere direttivo del datore di lavoro*, in ADL, 2005, p. 467; M. MAGNANI, *Contratto di lavoro e organizzazione*, in ADL, 2005, p. 121 ss.

³⁴⁵ M. PERSIANI, *Autonomia, subordinazione e coordinamento nei recenti modelli di collaborazione*, in ID, *Diritto del lavoro*, Padova, Cedam, 2004, p. 650.

³⁴⁶ V.: A. ZOPPOLI, *Le collaborazioni eterorganizzate*, cit., p. 713 s., p. 731 s.

³⁴⁷ V.: R. CASILLO, *La subordinazione "agile"*, in DLM, 2017, p. 529 ss.

collaborazione eterorganizzata, anche se si guarda all'impatto che esso ha sulle prerogative fondamentali della persona, e dunque sullo statuto dignitario e la sua tutela/garanzia, la figura contrattuale sembra simile più alla subordinazione *ex art. 2094 c.c.* che alla collaborazione *ex art. 409, n. 3, c.p.c.*

Si sovrappone alla subordinazione quanto al rischio di *vulnus* alle prerogative della persona coinvolte dall'autorità organizzativa del committente, continuativa anche qui. Per quanto difficile sia la delimitazione delle modalità esecutive della prestazione, essa sicuramente coinvolge l'integrità psico-fisica, specie se la prestazione è svolta nell'impresa; il diritto alla vita privata; la riservatezza. Coinvolge queste prerogative nel senso che le espone a limitazione per contratto, che obbliga il collaboratore ad attenersi a modi di esecuzione del lavoro eterodeterminati, potendo incorrere, altrimenti, al recesso del committente (art. 2224 c.c.).

Si differenzia, invece, dalla subordinazione per l'esclusione, dalla limitazione legittimata dal contratto, dei diritti della persona sollecitati dall'esercizio del potere autoritativo del creditore in conformazione del contenuto della prestazione, che qui manca, con la conseguente esclusione del dovere di obbedienza (art. 2104, co. 2, c.c.) e, corrispondentemente, della sottoposizione al potere disciplinare (art. 2106 c.c.).

Il fatto è che all'atto pratico, quando si prova a fare una selezione di queste prerogative sia di libertà sia sociali che l'assetto contrattuale dovrebbe lasciare indenni dalla limitazione, e dal rischio di annullamento, la ricerca non dà risultati significativi. Perché quei diritti che per l'assenza di potere direttivo non subiscono limitazione in ragione del potere formale, subiscono limitazione in ragione della dipendenza economica recata dalla continuità della prestazione personale, pure elemento di fattispecie.

La sufficienza del compenso è forse la più facile da sistemare tra questi. Lo è meno la professionalità, dal momento che, sempre per l'assenza di eterodirezione, non è configurabile, nel corso del rapporto, un mutamento autoritativo del contenuto della prestazione dedotta inizialmente. Tuttavia, questo non esclude che il bene della persona, coinvolto nel contratto in ragione della personalità del lavoro, possa subire *vulnus* per il carattere durevole del vincolo contrattuale – come

accade nelle collaborazioni coordinate (si è detto prima). Ancora: il diritto al lavoro, o meglio alla continuità del lavoro³⁴⁸. L'esclusione del potere disciplinare e, dunque, anche di licenziamento disciplinare, non ripara l'interesse del lavoratore alla continuità del lavoro dal pregiudizio in caso di recesso del committente.

Per la verità, forse è proprio l'assenza di potere disciplinare che seleziona il bene della persona lavoratore eterorganizzato non esposto a *vulnus* in ragione del contratto: il diritto ad una difesa imparziale (art. 24 Cost); diritto che, nel lavoro subordinato, è protetto dal procedimento *ex art. 7 st. lav.*

Nondimeno, sostenere, come si sostiene qui, che l'istanza di tutela della posizione dignitaria del collaboratore *ex art. 2, d.lgs. n. 81/2015*, è sovrapponibile a quella del lavoratore subordinato perché i diritti esposti a pregiudizio sono pressoché gli stessi, non significa affatto sostenere che sono uguali anche i modi di questa tutela. Non significa, cioè, sostenere che l'istanza dignitaria per il lavoratore eterorganizzato richiede la medesima rete di protezione riservata al lavoratore anche eterodiretto nella specie di limiti ai poteri del datore di lavoro, da trasporre perciò come limiti ai poteri del committente.

Questo può esser vero per le prerogative coinvolte dall'eteroorganizzazione, che è presente, allo stesso modo, in tutte e due le figure contrattuali³⁴⁹, e richiama, per questo, le medesime discipline di tutela (per l'integrità psico-fisica, la riservatezza, le garanzie di conciliazione tempi di lavoro/non lavoro, per fare esempi già richiamati).

Ma nei casi in cui il rischio di *vulnus* delle prerogative fondamentali segue al fatto della personalità e continuità della prestazione e relativa dipendenza economica – non al potere direttivo, che qui manca – non sembra possibile sostenere l'analogia dei meccanismi di tutela. Questa passerà, come per il collaboratore coordinato, attraverso limiti al potere del committente in qualità di creditore in un vincolo contrattuale durevole il cui oggetto è una prestazione di lavoro personale – nei termini di cui si detto poco fa.

A meno che i caratteri della fattispecie *ex art. 2, d.lgs. n. 81/2015*,

³⁴⁸ V. il par. 5.4 e ss. del capitolo terzo.

³⁴⁹ Sempre che la prestazione in regime di subordinazione non sia svolta in modalità agile: R. CASILLO, *La subordinazione "agile"*, cit., p. 18 ss.

non si atteggiino in modo tale da configurare una dipendenza economica accentuata, che istaura, tra le parti, quella relazione sociale (di soggezione economica) tipica della subordinazione. Caso in cui il lavoro eterorganizzato condivide col lavoro subordinato, e negli stessi termini, l'istanza di tutela dei diritti fondamentali, universali e selettivi, esposti agli effetti limitativi del potere di fatto: accade nelle collaborazioni eterorganizzate in mono-committenza con durata indeterminata del vincolo contrattuale.

Anche in questo caso, però, si pone il dubbio sull'uniformità di meccanismi di protezione dei beni dignitari. Il dubbio, cioè, che alle collaborazioni eterorganizzate si applichi sempre e per intero la disciplina che contrasta gli effetti dello squilibrio di potere nel lavoro subordinato, come invece recita l'art. 2, d.lgs. n. 81/2015. E ciò perché nelle collaborazioni eterorganizzate questo squilibrio in parte è diverso, e quando è il medesimo non sempre possono esserlo i rimedi.

Per la professionalità, ad esempio. Arginare il pregiudizio che può derivare al patrimonio professionale – non dal potere del creditore sulla prestazione, bensì, si ripete, dalla perduranza nel tempo del vincolo contrattuale e dalla sua esclusività, in uno col carattere personale del lavoro – richiede che ne sia assicurata la manutenzione e ne sia preservata l'integrità. Per quest'ultimo caso, anche qui vale, come per il lavoro subordinato, la necessità che il committente sia espressamente, per legge o per contatto collettivo, vincolato a questo fine³⁵⁰. La tutela dell'integrità della professionalità, invece, qui non passa per i limiti ai poteri del committente sulla prestazione come invece accade nella subordinazione in cui questi poteri sussistono; passa piuttosto per il vincolo del committente di assicurare lo svolgimento della prestazione, che è pretesa che il lavoratore può far valere ai sensi dell'art. 35, co. 2.

Ancora, per l'interesse alla continuità del lavoro (*ex* art. 4, co. 1). Si può ragionevolmente sostenere che, nell'ipotesi di collaborazione eterorganizzata in cui vi è anche squilibrio di potere sostanziale, l'inviolabilità di questo interesse richieda qualcosa di più di quanto è già previsto, o potrebbe essere previsto, per le collaborazioni *ex* art. 409, n. 3, c.p.c. (*v. supra*). Che richieda, esattamente, anche limiti interni all'atto interruttivo, che attengano cioè alle ragioni del medesimo,

³⁵⁰ V. il par. 5.2.1. del capitolo terzo.

con le necessarie conseguenze in termini di tutela. Si dubita, però, che questi possano coincidere totalmente coi limiti al potere di recesso del datore di lavoro, dovendosi escludere i profili del licenziamento che si conformano alla pretesa di obbedienza e alle prerogative disciplinari, che qui, per assenza di potere direttivo, non ci sono – cioè i limiti che attengono alle ragioni soggettive, rimanendo solo quelli relativi alle ragioni oggettive del recesso. Ferme restando, in ogni caso, anche qui, le tutele in caso di recesso per ragioni contrarie all'ordinamento e perciò nullo, che trovano fondamento in disposizioni dedicate che prescindono dal tipo contrattuale³⁵¹.

Il dubbio sulla disciplina applicabile a queste collaborazioni, tanto diffuso in dottrina all'indomani dell'introduzione della figura contrattuale, non è risolto dall'ultima giurisprudenza di Cassazione³⁵². È vero che essa, pur confermando il dato letterale dell'art. 2, d.lgs. n. 81/2015, non esclude che vi siano ipotesi in cui la disciplina della subordinazione sia “ontologicamente incompatibile” con la collaborazione eterorganizzata. Ma è anche vero, come tutti riconoscono, che lascia irrisolto il tema dei criteri utili a verificare quella “comparabilità” del collaboratore eterorganizzato col lavoratore subordinato a cui segue l'uniformità delle discipline: un'operazione che non c'è modo di sottrarre all'interprete, perché la presenza di eterorganizzazione e l'assenza di eterodirezione con cui il legislatore definisce la fattispecie non sono criteri utili a identificarla sul piano “ontologico”, ossia nella “dimensione fattuale”³⁵³.

³⁵¹ Recesso in violazione dell'art. 35, d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198; dell'art. 54, co. 1, 6, 7 e 9, d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151; o per ragioni riconducibili ad altri casi di nullità previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante *ex art.* 1345 c.c.

³⁵² Per i commenti che più affrontato questo profilo, v.: P. ALBI, *Fra qualificazione del rapporto di lavoro e disciplina applicabile: l'ordine normativo che non c'è*, in MGL, 2020, n. st., p. 11 ss.; A. LASSANDARI, *La Corte di cassazione sui riders e l'art. 2, d.lgs. n. 81/2015*, in MGL, 2020, n. st., p. 123 ss.; L. VENDITTI, *L'eterorganizzazione dei riders secondo la corte di cassazione: una prima presa di posizione*, in MGL, 2020, n. st., p. 257 ss., qui p. 262; A. ZOPPOLI, *Le collaborazioni*, cit., p. 738 ss.; A. MARESCA, *La disciplina del lavoro subordinato applicabile alle collaborazioni etero-organizzate*, in DRI, 2020, p. 146 ss.

³⁵³ Per questo riferimento: L. ZOPPOLI, *I riders*, cit., p. 283. Sul punto v. anche A. MARESCA, *La disciplina*, cit., p. 149 ss.

Anche nella prospettiva che si segue qui, infatti, si può dubitare che al fine dell'accertamento della "compatibilità ontologica" sia utile il criterio della più o meno "marcata" eterorganizzazione: esso non è conforme al dato legale dell'art. 2, d.lgs. n. 81/2015 che non lascia spazio a graduazioni³⁵⁴; e che sia utile il criterio della debolezza economica, che vale per ogni lavoratore che opera per il mercato³⁵⁵.

Dirimente appare invece, per le osservazioni svolte prima, proprio il dato della accentuata dipendenza economica, riflesso dal fatto della mono-committenza e della durata indeterminata del vincolo di collaborazione³⁵⁶. Esso, si può dire, si presenta come dato di fatto, emergente alla verifica nel caso concreto³⁵⁷, utile a selezionare, tra le regole della subordinazione, quelle applicabili alla collaborazione eterorganizzata, comprese le regole sulla necessaria giustificazione del licenziamento e relative tutele.

6. *La garanzia di dignità sociale come prospettiva di analisi unitaria*

Questi ultimi ragionamenti su dignità e figure contrattuali inducono a sostenere che la tutela/garanzia della dignità umana/sociale della persona che lavora non si configura come garanzia di un "nucleo essenziale di diritti" espressivi di interessi irrinunciabili comuni a tutti.

Non solo perché, sul piano tecnico-formale, la categoria giuridica (il nucleo essenziale dei diritti) non è riferibile a statuti protettivi complessivamente intesi ma a singole situazioni soggettive; sicché, a meno che il termine non sia impiegato in senso generale, come nel caso dei *core labour standards*³⁵⁸, è riferibile a una prerogativa fondamentale, o a una delle sue declinazioni nel rapporto di lavoro.

Ma anche perché, sul piano sostanziale, i diritti fondamentali sia

³⁵⁴ Soprattutto oggi che non c'è più spazio per l'equivoco ingenerato dal riferimento dell'eterorganizzazione "anche al tempo e luogo di lavoro", che è stato eliminato (v. nota n. 341).

³⁵⁵ V.: E. ALES, *In favore*, p. 21 ss.; A. PERULLI, *La cassazione*, cit., p. 163 s.

³⁵⁶ V.: E. ALES, *op. ult. cit.*, p. 22, p. 24.

³⁵⁷ Con tutte le conseguenze che questo comporta in termini di aperture alla giurisprudenza: L. ZOPPOLI, *I riders*, cit., p. 284.

³⁵⁸ V. sul tema il par. 5.3. del capitolo terzo.

uti singulus (la dignità umana) sia *uti socius* (la dignità sociale) che risultano esposti a *vulnus*, pubblico e/o privato, in ragione della qualità di lavoratore non sono gli stessi per tutti i lavoratori, risentendo della natura del rapporto di lavoro.

Sicché, una selezione di diritti fondamentali “comuni”, da intendere costitutivi di uno statuto universale della dignità “umana e sociale” del lavoratore, lascerebbe scoperte istanze di protezione (dall’inviolabilità) tipicamente connesse alla figura contrattuale che regola lo svolgimento del lavoro.

Quest’operazione sembra possibile per una sola dimensione della dignità.

Non per la dimensione individuale. La tutela della dignità umana di colui che lavora si declina nella garanzia di inviolabilità di una rete di diritti fondamentali *uti singulus*, e nelle tutele attuative della medesima garanzia nel contratto, identificate, entrambe, dal grado di potere/soggezione, formale e sostanziale, a cui egli è sottoposto, come definito dal tipo di contratto che regola lo svolgimento del lavoro.

Sembra possibile, invece, per la dimensione sociale della dignità. Per tutti i lavoratori, infatti, la garanzia della dignità sociale si declina nella garanzia di inviolabilità della rete di diritti fondamentali *uti socius* esclusivi e dello stesso diritto al lavoro (che pur esclusivo non è); rete alla quale è indifferente la natura del rapporto di lavoro. Il diverso equilibrio di potere espresso nel contratto seleziona solo i diritti *uti socius* esposti a *vulnus* del potere privato e, per questo, ha effetto solo sui meccanismi attuativi della garanzia di inviolabilità (limiti al potere privato oppure pretese positive nei confronti dello Stato). Proprio per questa ragione, rimane il fatto che anche la garanzia della dignità sociale è veicolata attraverso meccanismi (strumenti) di tutela che, ancorché posti a garanzia delle medesime prerogative sociali, si differenziano in ragione della natura del rapporto.

Come si è detto all’inizio³⁵⁹, l’analisi procede, ora, circoscritta alla garanzia di dignità sociale. Ma con tante delimitazioni.

Dovrebbe risultare chiaro, a questo punto del lavoro, che un ragionamento sull’efficacia normativa di questa dimensione dignitaria, riferita ai già lavoratori, dovrebbe confrontarsi, per ogni rapporto di

³⁵⁹ Al par. 4 del primo capitolo.

lavoro, con le condizioni di vitalità, e relativi strumenti, del nucleo essenziale del diritto al lavoro (art. 4) e di tutti i diritti strumentali al suo godimento; con le condizioni di vitalità, e relativi strumenti, del nucleo essenziale dei diritti che sono legati al lavoro in un rapporto di strumentalità in un'ottica di eguaglianza, commutativa e sostanziale: i diritti sindacali tutti (art. 39, art. 40) e i diritti di sicurezza sociali tutti (art. 38)³⁶⁰.

E dovrebbe risultare chiaro anche che la scelta di limitare l'osservazione all'effettività del diritto al lavoro (e dei diritti strumentali al suo godimento), per i già lavoratori e per coloro che ancora non lo sono, si giustifica in ragione del fatto che esso costituisce il cuore della condizione dignitaria sociale (art. 1-4 Cost.)³⁶¹. E che, verificare la portata normativa della dignità sociale per quanto attiene all'effettività del diritto al lavoro significa osservare la prerogativa fondamentale nella veste di situazione giuridica soggettiva, per il già lavoratore e per il cittadino che il lavoro ancora non lo ha, per coglierne il nucleo essenziale e verificare, di questo, le condizioni che ne ipotecano la vitalità a fronte di ogni limitazione, con le conseguenti ricadute sulla disciplina del lavoro e dei rapporti di lavoro³⁶².

A questo si orienta l'analisi che segue, preceduta da un momento di confronto, preliminare, con la moderna fenomenologia del lavoro e del non-lavoro. Perché interrogarsi sulle condizioni di effettività del diritto al lavoro oggi significa anzitutto capire quale fenomeno, socialmente riconducibile al lavoro, è oggetto del diritto *ex art. 1 e 4, co. 1, Cost.* – è, cioè, veicolo di dignità sociale.

³⁶⁰ V. il par. 3.1. di questo capitolo

³⁶¹ V. par. 3.1.1. di questo capitolo.

³⁶² V. il par. 4. e il par. 4.1. di questo capitolo.

CAPITOLO TERZO

DIGNITÀ DEL LAVORATORE E EFFETTIVITÀ DEL DIRITTO AL LAVORO, OGGI

SOMMARIO: 1. Il lavoro, il non-lavoro e la dignità sociale. – 2. Il lavoro e il non-lavoro: la dimensione del dovere. – 3. Il lavoro: il principio costituzionale. – 3.1. Il diritto sociale e le sue dimensioni. – 4. La dimensione attiva: le libertà di esercizio del lavoro e la titolarità formale del diritto. – 4.1. Prostituzione e altri casi limite. – 5. La dimensione passiva: le libertà di godimento del lavoro e la titolarità sostanziale del diritto. – 5.1. La massimizzazione delle occasioni di lavoro. – 5.2. La massimizzazione delle *chances* di lavoro. – 5.2.1. Garanzia di formazione professionale. – 5.2.2. Tutela della professionalità e dignità professionale. – 5.3. Il lavoro dignitoso, il *decent work* e il lavoro di qualità. – 5.3.1. Il principio di sufficienza della retribuzione. – 5.3.2. Lavori *non standard*, nuovi lavori e retribuzione (in)sufficiente. – 5.4. La tutela della continuità del lavoro. – 5.5. La tutela della stabilità del posto di lavoro: licenziamento e dignità. – 5.5.1. Garanzia di non arbitrarietà delle ragioni di licenziamento. – 5.5.2. Garanzia di adeguato rimedio all'arbitrarietà del licenziamento. – 5.5.3. *Segue*. Tutela obbligatoria, reale, indennitaria.

1. Il lavoro, il non-lavoro e la dignità sociale

Se si conviene sul fatto che dignità sociale *ex* art. 3, co. 1, è l'altro modo di dire cittadinanza/partecipazione sociale *ex* co. 2¹, è chiaro il ruolo costitutivo che il lavoro ha ai fini dell'acquisizione della condizione dignitaria². Promessa universale all'art. 3 Cost., la qualità di *citadino socialmente degno* è testimoniata dall'interazione sociale che rivela l'*imprinting* che la comunità giuridica dà ai suoi membri, descritto

¹ Si è detto prima, al par. 3.1.1 del capitolo secondo.

² Non deve apparire banale quest'osservazione, né l'approfondimento che ora segue. L'esatto rapporto tra lavoro e dignità sociale è necessario per l'indagine sul fatto-lavoro costituzionalizzato e sui termini il cui nel nostro ordinamento chi non lavora non ha dignità sociale.

agli art. 1-4 Cost. È, esattamente, la qualità di colui che costruisce il proprio progetto di vita sociale sulla (e grazie alla) partecipazione alla costruzione politica, economica, sociale della comunità (secondo solidarietà e tolleranza): la *vita socialmente dignitosa* è, cioè, del cittadino che lavora³.

Si può dire, con i Costituenti che hanno spiegato il fondamento della Repubblica sul lavoro (art. 1), che nella comunità costruita sull'idea che "la massima espansione di questa comunità popolare può essere raggiunta solo quando ogni uomo avrà realizzato, nella pienezza del suo essere, il massimo contributo alla prosperità comune", il lavoro è "il titolo di dignità del cittadino"⁴; è "criterio di valutazione sociale"⁵ perché è il solo modo per essere protagonisti del progresso della comunità fondata, appunto, sul lavoro. Come dire che, nella prospettiva dell'etica repubblicana (artt. 1-4 Cost.), "lavoratori" (art. 3, co. 2) è l'altro modo di dire "cittadini"⁶: la comunità tutta (la Repubblica) promette l'eguaglianza nella libertà di fatto (sociale) affinché sia garantita a tutti (i cittadini) la possibilità (in quanto lavoratori) di essere protagonisti dei percorsi della comunità⁷, e si inveri, per il profilo sostan-

³ Cfr.: M. CAVINO, *Dignità e Costituzione: la centralità del lavoro per il pieno sviluppo della persona umana*, in G.P. DOLSO (a cura di), *Dignità, Uguaglianza e Costituzione*, Trieste, EUT, 2019, p. 4 ss.; A. APOSTOLI, *La dignità sociale come fondamento delle democrazie costituzionali*, in VTDL, 2020, p. 539 ss.; G.M. FLICK, *Lavoro, Dignità e Costituzione*, in *Rivista Aic*, 2018, n. 2.

⁴ V. l'intervento di A. Fanfani in Assemblea Costituente, 22 marzo 1947, sed. pom., www.legislature.camera.it, p. 583, e, per il secondo inciso p. 571. Sul lavoro come titolo di dignità: M.S. GIANNINI, *Rilevanza costituzionale del lavoro*, in RGL, 1949-1950, p. 3 ss., qui p. 18, e, oggi, T. GROPPI, "Fondata sul lavoro". *Origini, significato, attualità della scelta dei costituenti*, in RTDP, 2012, p. 665 ss., qui p. 669 s.

⁵ C. MORTATI, *Il lavoro nella Costituzione*, in DL, 1954, p. 146 ss., qui p. 240; M.S. GIANNINI, *op. cit.*, p. 124. Sull'implicazione dell'affermazione v. *infra* nel testo.

⁶ V. per considerazioni non molto diverse da queste: G.U. RESCIGNO, *Lavoro e Costituzione*, in DP, 2009, p. 27 ss., qui p. 38 s., p. 52; M. CAVINO, *Il diritto-dovere al lavoro*, in *Rivista Gruppo di Pisa*, 2018, n. 3, p. 5 ss.; O. CHESSA, *La Costituzione della moneta*, Napoli, Jovene, 2016, p. 28.

⁷ Il che non significa meccanica sovrapposizione tra cittadini e lavoratori: M. BENVENUTI, *Lavoro (principio costituzionale del)*, in EG, Agg., 2009, p. 8; né affermare per essi una centralità politica: M. LUCIANI, *Radici e conseguenze*, cit., qui p. 642 ss.

ziale, il tratto repubblicano e democratico della struttura con cui la comunità vuole essere organizzata (art. 1 Cost.)⁸.

Il ruolo centrale del lavoro nell'assiologia fondativa del 1948, una volta sfrondata il termine da caratterizzazioni classiste⁹ non è mai stato posto in discussione e non lo è nemmeno oggi. Neanche da quelle letture che il principio lavoristico sembrano appiattire su quello personalistico: voler "intendere la parola "lavoro" come una sineddoche (*pars pro toto*), cioè quale espressione della persona umana"¹⁰, infatti, non significa negarne il ruolo di fatto umano intorno al quale la Repubblica fonda la sua costruzione ed evoluzione¹¹. Solo che in questa prospettiva il fatto (il lavoro) in sé "scolora"¹² per essere assorbito dal soggetto che lo svolge (la persona). Tale che della centralità costituzionale del lavoro (art. 1) viene valorizzato il risvolto della centralità della persona (art. 2) per il ruolo indiscutibile (antropologico) che esso ha per il suo sviluppo¹³, insieme al carattere di "socialità" che fa del principio del

⁸ Sulla connessione tra lavoro, forma repubblica e democratica v., in particolare: M. BENVENUTI, *Lavoro*, cit., p. 3 s.; M. OLIVETTI, *Sub Art. 1*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Torino, UTET, 2006, p. 5 ss., qui p. 33; L. CARLASSARE, *Nel segno della Costituzione. La nostra Carta per il futuro*, Milano, Feltrinelli, 2012, p. 65 ss.

⁹ Quelle che accompagnarono la formulazione del testo dell'art. 1: L. NOGLER, *Cosa significa che l'Italia è una "Repubblica fondata sul lavoro"?*, in *LD*, 2009, p. 421 ss., qui p. 433 s.

¹⁰ L. MENGONI, *Fondata sul lavoro: la Repubblica tra diritti inviolabili e doveri di solidarietà*, in *Jus*, 1998, p. 45 ss., qui p. 47. L. NOGLER, *op. ult. cit.*, p. 436, che ne ricostruisce le origini dottrinali della tesi; M. PEDRAZZOLI, *Assiologia del lavoro e fondamento della repubblica: il "lavoro" è una formazione sociale?*, in *QCost*, 2001, p. 696 ss., qui p. 980 s.

¹¹ Non è su di esso fondata: G. DI GASPARE, *Il lavoro quale fondamento della Repubblica*, in *DP*, 2008, p. 863 ss., qui p. 869 s.; R. NANIA, *Riflessioni sulla "Costituzione economica" in Italia: il "lavoro" come "fondamento", come "diritto", come "dovere"*, in *Rivista Aic*, 2009, p. 2.

¹² M. LUCIANI, *Radici e conseguenze*, cit., p. 628 ss., qui p. 629. Conduce un'analisi dell'art. 1 considerando unitariamente le sue prospettive: T. GROPPI, *op. cit.*, p. 5 ss.

¹³ Per questo aspetto v., tra i costituzionalisti, L. FERRARA, *Il lavoro come fondamento della Repubblica e come connotazione della democrazia italiana*, in G. CASADIO (a cura di), *I diritti sociali e il lavoro nella Costituzione*, Roma, Ediesse, 2006, p. 199 ss.; tra i giuslavoristi, M. MISCIONE, *L'uomo e il lavoro*, in *LG*, 2005, p. 505 ss.

lavoro una “sintesi” fra principio personalistico e solidaristico¹⁴ - e così, il valore fondante l’ordinamento (la persona) è fuso col valore su cui l’ordinamento stesso è fondato (il lavoro).

L’aspetto controverso è stato piuttosto, ed è ancor oggi, la portata inclusiva o selettiva della parola costituzionale (art. 1): se comprensiva di ogni esperienza umana sociologicamente ed economicamente qualificabile come lavoro oppure solo di alcune di esse; se comprensiva di tutte le forme giuridiche in cui il lavoro si svolge (subordinata, autonoma, imprenditoriale) o solo di alcune di esse; se comprensiva del lavoro c.d. improduttivo, che non dà reddito, oppure no¹⁵. E ciò con tutte le conseguenze che l’opzione interpretativa comporta: sulla latitudine del diritto al lavoro (art. 4, co. 1), del dovere di svolgere attività/funzione socialmente utile (co. 2), sull’estensione delle tutele (art. 35 e art. 41). E, per quel che qui interessa, sull’identificazione della forma materiale e giuridica del modo di interazione sociale (la prestazione) che ammette il cittadino a dignità sociale – che ammette la persona alla qualità sociale costruita, dalla Costituzione, sul lavoro.

Come noto, non hanno séguito oramai da tempo le ricostruzioni marcatamente selettive delle origini, le quali, probabilmente anche risentendo del contesto socioeconomico dell’epoca, con l’ancoraggio dell’art. 3, co. 2, circoscrivevano il lavoro fondamento della democrazia (art. 1), elevato a diritto (art. 4, co. 1) e destinatario di tutela (art. 35), in quello delle “classi economicamente svantaggiate”¹⁶. Perman-

¹⁴ Tesi (di C. MORTATI, *Sub. Art. 1*, in BRANCA G. (a cura di), *Commentario della Costituzione, Principi fondamentali*, Bologna-Roma, 1975, p. 10 ss., qui p. 11) dalla quale deriva l’idea del diritto al lavoro come diritto della personalità col collegamento tra l’art. 1 e 2 Cost. (a partire da L. MENGONI, *op. ult. cit.*). Di questo sviluppo, ancor oggi sostenuto, si dirà tra poco. Sulla socialità del diritto al lavoro v., oggi, A. ZOPPOLI, *Costituzione, cittadinanza, organizzazione sindacale*, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT – 131/2011, p. 4.

¹⁵ V., da ultimo: M. TIRABOSCHI, *Persona e lavoro tra tutele e mercato. Per una nuova ontologia del lavoro nel discorso giuslavoristico*, Adapt University Press, 2019, p. 152 ss.; V. BAVARO, *Appunti sul concetto di “lavoro”*, in AA.VV., *Persona e lavoro tra tutele e mercato*, Milano, Giuffrè, 2020, p. 311 ss.; M. MISCIONE, *Diritto del lavoro e società*, in AA.VV., *Persona e lavoro*, cit., p. 448 ss.

¹⁶ C. SMURAGLIA, *La Costituzione e il sistema del diritto del lavoro*, Feltrinelli, Milano, 1958, p. 50 ss.; M. MAZZIOTTI, *Lavoro (dir. cost.)*, in ED, XXIII, 1973, p. 339 ss.; C. MORTATI, *Sub Art. 1*, cit., p. 11; U. NATOLI, *Limiti costituzionali dell’autonomia*

gono, tuttavia, tesi che coniugano una visione ampia del lavoro *ex art.* 1 e 4, co. 1, con una più ristretta dell'art. 35, limitata alla subordinazione¹⁷; nonché tesi che, valorizzando la differente formulazione del lavoro che è diritto (art. 4, co. 1) e dell'attività o funzione che è dovere (co. 2), interpretano il lavoro come l'attività "dispendio di energie fisiche e nervose al fine di procacciare mezzi necessari all'esistenza", ed escludono dalla valenza etica (art. 1) e dalla garanzia giuridica (art. 4, co. 1) quella che, sebbene socialmente utile, sforzo fisico non è¹⁸.

Le ricostruzioni prevalenti però, dilatano l'*incipit* dei "conseguenziali" art. 1 e 4 Cost.¹⁹ e, con essi, l'oggetto della tutela *ex art.* 35 Cost.²⁰. Li dilatano sempre, ed espressamente, includendovi qualsiasi forma giuridica di lavoro. Ma circa i caratteri del fatto umano che è fondamento-diritto, gli approdi non sono sempre costruttivi, in ragione di conclusioni non sempre chiare sulla (molto discussa e senz'altro ambigua) formula delle attività-dovere di cui all'art. 4, co. 2.

C'è chi accoglie un ampio concetto di lavoro fondamento-diritto (art. 1 e art. 4, co. 1) e lo distingue dall'attività-dovere (art. 4, co. 2) intesa come attività immateriale "doverosa iniziativa del singolo cittadino" in attesa del lavoro²¹. Al contrario, chi non distingue l'oggetto del diritto (co. 1) da quello del dovere (co. 2), identificandolo in base alla finalizzazione sociale comune, talvolta non va oltre l'affermazione di una "straordinaria latitudine" del lavoro costituzionalizzato, spiegando il "dovere di lavoro" sia come impegno civico della persona sia come impegno della Repubblica verso il sostegno alle aspirazioni individua-

privata nel rapporto di lavoro, Milano, Giuffrè, 1955, p. 62 ss.

¹⁷ A. CARIOLA, *Sub Art. 4*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, cit., p. 121 s.; M. BENVENUTI, *Lavoro*, cit., p. 5 s.; LAMBERTUCCI, *Il diritto al lavoro tra principi costituzionali e discipline di tutela: brevi appunti*, in RIDL, 2010, I, p. 91 ss.

¹⁸ Quella dei capitalisti e dei proprietari terrieri, ma anche dei poeti e dei religiosi: G.U. RESCIGNO, *Lavoro e Costituzione*, cit., p. 26 s.; pp. 34-38; aderisce: M. BENVENUTI, *Lavoro*, cit., p. 5.

¹⁹ La conseguenzialità dell'art. 1 e 4 Cost. è sottolineata molto da R. NANIA, *op. cit.*, p. 4.

²⁰ A partire da C. ESPOSITO, *Commento all'art. 1 della Costituzione*, in C. ESPOSITO, *La Costituzione italiana. Saggi*, Padova, Cedam, 1954, p. 12.

²¹ G. DI GASPARÉ, *op. cit.*, p. 873, p. 875 s.

li²². Altra volta, invece, si attinge alla prospettiva sociologica che ricostruisce il fatto lavoro e si attraggono al lavoro fondamento-diritto-dovere (art. 1 e 4, co. 1 e 2) tutte le “forme di attività dell’uomo nel mondo: l’attività lavorativa, l’operare, l’azione”²³. Forme che accedono tutte, secondo questa tesi, alla garanzia di diritto (co. 1) e, in opposizione a scelte volte a rifuggire “dal giogo del lavoro”, anche al dovere civico (co. 2), argomentando così, del lavoro, una centralità costituzionale anche etica, non solo economica (art. 1) e politica (art. 3, co. 2)²⁴.

È certo difficile dubitare che il contributo individuale sul quale l’ordine costituzionale fonda il progredire della comunità sia identificabile in base alla sola ricaduta in termini di “concorso al progresso materiale e spirituale della società”. L’art. 1, in effetti, si specifica con l’art. 4, co. 2 (ed è reso effettivo col co. 1), e senz’altro attrae ogni scelta di vita attiva (vita sociale) che arricchisce il benessere della società in qualunque delle sue dimensioni materiali e immateriali²⁵. È difficile anche dubitare che a questa finalità sociale sia indifferente la categoria giuridica a cui si riconducono i rapporti interprivati generati dallo svolgimento dell’attività: contratto (subordinato, autonomo, parasubordinato), impresa, gratuità; anzi, è indifferente il fatto stesso della regolazione giuridica del rapporto (è il caso del lavoro di cura familiare)²⁶.

²² M. BENVENUTI, *op. cit.*, p. 8; M. CAVINO, *op. cit.*, p. 16.

²³ È la nota tripartizione (di A. Arendt) dell’attività umana, qualsiasi essa sia, in base (si può dire) alla motivazione di colui che agisce: volta dalla soluzione di bisogni/necessità (attività lavorativa), alla creazione/produzione in senso stretto (l’operare), ripresa da M. LUCIANI, *Radici e conseguenze*, cit., p. 630, della quale si dice ora nel testo.

²⁴ M. LUCIANI, *op. ult. cit.*, p. 630-647, ove si ritrovano gli incisi riportati nel testo.

²⁵ Da tempo è riconosciuto che il benessere sociale si misura anche al di là del Pil. Il Cnel e l’Istat procedono a rilevazioni dal 2013, con il Rapporto Bes; l’ultimo è: CNEL-ISTAT, *Rapporto Bes. Il benessere equo e sostenibile in Italia*, 2019. V. in tema: I. VIOLA, G. ROTONDO, N. MACCARI, *Il benessere oltre il PIL*, in RSS, 2013, p. 9 ss.; E. CANCELA, F. ORECCHINI, F. ZECCA, *Oltre il Pil. Nuovi di benessere e sostenibilità dello sviluppo*, FareFuturo, 2011.

²⁶ Queste sono, oggi, tesi comuni. Tra i costituzionalisti: M. LUCIANI, *op. ult. cit.*, p. 630 s.; M. CAVINO, *op. cit.*, p. 1 s. Tra i giuslavoristi che più recentemente hanno dedicato approfondimenti al tema: M. PEDRAZZOLI, *op. cit.*, p. 977 s.; M. NAPOLI, *Le norme costituzionali sul lavoro alla luce dell’evoluzione del diritto del lavoro*, in Jus,

Ciò di cui si può dubitare, invece, è che qualsiasi attività così eticamente orientata, qualsiasi “attività e funzione” *ex art. 4, co. 2*, sia, per ciò solo, “lavoro” fondamento della Repubblica (*art. 1*), diritto individuale (*art. 4, co. 1*) e oggetto della tutela (*art. 35*). Sia, cioè, veicolo di vita socialmente dignitosa (di dignità sociale) sol perché improntata dal concorso verso la costruzione sociale²⁷.

Se ne può dubitare perché l'*art. 1*, che certamente tutte le espressioni della vita attiva accoglie, proclama non solo che la Repubblica pone a fondamento del suo sviluppo un “fatto”: il lavoro²⁸. Proclama, anche, che la Repubblica pone a fondamento della convivenza della comunità democratica e del suo progresso un “comportamento”: la scelta individuale di costruire il progetto di vita personale sociale intorno alla partecipazione al benessere della comunità traendo da essa, solo da essa e non da altro, i mezzi per la soluzione dei bisogni dell'esistenza²⁹.

È la dimensione economica dell'attività che concorre al progresso sociale, si vuol dire, ciò che ne fa “lavoro” fondamento della Repubblica: fondamento dell'esistenza di ciascuno dei membri della comunità. È l'attività socialmente utile se e perché remunerata almeno secondo quanto richiede la *vita dignitosa* (*art. 36, co. 1*), il veicolo di *vita socialmente dignitosa*, cioè di dignità sociale. Attività la quale, per questo, è oggetto del diritto *ex art. 4, co. 1*.

Non è tale, e non è lavoro *ex art. 1*, l'attività che, pure fonte di ri-

2008, p. 59 ss.; L. MONTUSCHI, *La Costituzione e i lavori*, in RIDL, 2009, p. 681 ss.; G. AMOROSO, *Sub art. 1*, in G. AMOROSO, V. DI CERBO, A. MARESCA (a cura di), *Diritto del lavoro. La Costituzione, il Codice civile e leggi speciali*, Milano, Giuffrè, 2009, p. 3 ss.; M. BARBERA, *Fondata sul lavoro o sulla ricerca della felicità?*, in AA.VV. *Liber Amicorum. Spunti di diritto del lavoro in dialogo con Bruno Veneziani*, Bari, Cacucci, 2011, p. 35 ss.; M. MISCIONE, *op. cit.*

²⁷ La tesi che ora si espone è diversa da quella che sovrappone il lavoro *ex art. 1* con il lavoro e l'attività socialmente utile *ex art. 4*. Oltre gli autori citati nella nota che precede, v. anche, tra i giuslavoristi: G. LOY, *Una repubblica fondata sul lavoro*, in DLRI, 2006, p. 197 ss., qui p. 213 s.

²⁸ Per questo aspetto: O. CHESSA, *op. cit.*, p. 29.

²⁹ È questo, in fondo, il senso alla prima espressione, poi non adottata, dell'attuale *art. 1*, che proclamava la “Repubblica di lavoratori”: L. GAETA (a cura di), *Prima di tutto il lavoro. La costruzione di un diritto all'Assemblea costituente*, Roma, Ediesse, 2014, p. 13 ss.

sorse economiche, non è socialmente utile. Non nel senso che è socialmente “inutile”: la circostanza è difficile da oggettivare, esposta com’è a valutazioni soggettive³⁰. Piuttosto, nel senso che è “disutile” secondo l’ordinamento: contrasta con i caratteri del progresso sociale ricavabili dalla visione che la comunità ha di sé stessa (art. 1-4 Cost.). L’utilità sociale dell’attività, si vuol dire, è nella non contrarietà dell’interesse privato che essa realizza rispetto ai valori sui quali la comunità fonda convivenza e sviluppo (sempre agli art. 1-4 cost.: solidarietà, eguaglianza, giustizia, rispetto della persona e, naturalmente, della dignità umana)³¹; contrarietà che, secondo la concretizzazione che ne fa il legislatore, rende l’attività illecita³².

Non è lavoro *ex art. 1* nemmeno l’attività eticamente orientata (art. 4, co. 2) che non consente una vita (almeno) dignitosa perché la remunerazione non è (almeno) adeguata (*ex art. 36*, co. 1) – nei termini che si chiariranno dopo³³.

Non lo è, infine, la stessa attività quando la remunerazione manca del tutto: è il caso del lavoro che non è svolto per il mercato, il c.d. “non-lavoro”³⁴, e del lavoro che un valore di mercato lo ha, ma è svolto in modo gratuito, anche nelle forme di volontariato. Quest’attività non si può dire veicolo di vita socialmente dignitosa (partecipazione/cittadinanza/dignità sociale), perché non fornisce a colui che la compie i mezzi (le risorse) di vita (almeno) dignitosa. Il che, tuttavia, non significa affatto che queste attività non abbiano rilevanza costituzionale (per la Repubblica) e che non debbano averla per il legislatore del diritto del lavoro³⁵, come invece testimonia, e chiaramente, l’art. 4,

³⁰ Così anche M. BENVENUTI, *op. cit.*, p. 8 e G.U. RESCIGNO, *op. cit.*, p. 27.

³¹ È eloquente l’esempio dei c.d. *influencers*: si può discutere sull’utilità sociale di questa attività, ma, rapportata ai valori dell’ordinamento, non si può dire che è “disutile”. Il concetto di utilità sociale *ex art. 4*, co. 2, non è diverso dall’utilità sociale *ex art. 41*, co. 2: M. LUCIANI, *La produzione economica privata nel sistema costituzionale*, Padova, Cedam, 1983, p. 126 ss.; né al limite all’autonomia privata: S. MAZZAMUTO, *Libertà contrattuale e utilità sociale*, in *PM*, 2011, p. 12 ss.

³² Sul tema si tornerà al par 4.1. di questo capitolo.

³³ Al par. 5.3. di questo capitolo.

³⁴ “Tutto ciò che non è lavoro ma un’altra cosa” dice G.U. RESCIGNO, *op. cit.*, p. 24.

³⁵ Per la forte valorizzazione del non-lavoro: M. TIRABOSCHI, *Persona e lavoro*,

co. 2. Significa soltanto che, poiché concorrono (solo) al progresso sociale ma non anche alle esigenze di vita dignitosa, per quanto possano ricadere in ambiti fondamentali della sfera non economica del benessere sociale non sono ciò su cui la Repubblica fonda la dignità sociale dei suoi membri (art. 1 e 3 Cost.), e, per questo, rimangono nella dimensione del solo dovere, *ex art. 4, co. 2*, col “dovuto” riconoscimento sociale (legislativo) – nelle forme che si dirà nel paragrafo che segue. Mentre, poiché all’art. 1, insieme all’art. 3, “la Costituzione ha consapevolmente assunto a paradigma anzitutto l’arendtiana “attività lavorativa”³⁶, il lavoro che per queste due norme (non per l’art. 4, co. 2) è attratto alla dimensione del dovere, ricade anche nella dimensione del diritto *ex art. 4, co. 1* – dovere e diritto nel senso che si dirà ora.

2. *Il lavoro e il non-lavoro: la dimensione del dovere*

Come si sa, la doverosità del lavoro (art. 1 e art. 3 Cost.) e dell’attività o funzione (art. 4, co. 2), non ha i caratteri di obbligo giuridico in senso tecnico: non è idonea a imporre prestazioni al destinatario. Lo esclude il pre-testo (i valori) del tempo costituente³⁷ e l’impostazione liberaldemocratica del nostro ordinamento³⁸.

Per questo, il dovere è sempre inteso di natura etica: un dovere civico. Un dovere, si può aggiungere, che, derivato dall’etica repubblicana che fa, del concorso al bene comune, il veicolo di vita sociale del cittadino, non ha *ratio* di restituzione alla società di quanto da essa si riceve in termini di diritti e servizi³⁹. Di questi il dovere di lavoro è,

cit., p. 164-174; V. BAVARO, *Appunti sul concetto di “lavoro”*, in AA.VV., *Persona e lavoro*, cit., p. 311 s.; S. BORELLI, *Who cares? La (mancanza di) dignità sociale per il lavoro di cura*, in VTDL, 2020, p. 653 ss.

³⁶ Il lavoro nella “dimensione del bisogno e della necessità”: M. LUCIANI, *Radici*, cit., p. 632.

³⁷ Lo dicono tutti gli autori fino a qui citati; per una più completa ricostruzione delle diverse tesi, v: G. LOY, *Una repubblica fondata sul lavoro*, cit., p. 211 s.; A. CARIOLA, *Sub Art. 4*, cit., p. 125 s. e, oggi, G. SILVESTRI, *L’interpretazione nel diritto del lavoro*, in DP, 2018, p. 23 ss.

³⁸ G.U. RESCIGNO, *op. cit.*, p. 30.

³⁹ La tesi del dovere-restituzione è di M. LUCIANI, *Radici e conseguenze*, cit., p. 637.

semmai, un presupposto, che si riflette sulla “risposta” della comunità, nella specie di solidarietà generale o particolare, in caso di bisogno – cioè sulle prestazioni di sicurezza sociale, come si dirà tra poco.

È discussa, invece, per le stesse ragioni, l’efficacia giuridica del dovere etico: la sua idoneità a orientare il legislatore verso la definizione di regole destinate non ad imporre il lavoro o l’attività, bensì a testimoniare disvalore per una condotta individuale difforme al dovere (quella dell’ozioso)⁴⁰.

L’idea prevalente afferma quest’efficacia, ed è condivisibile se la portata giuridica si intende riferita non al dovere etico – ciò che ferma l’osservazione al piano metanormativo ed esclude, per il valore, ogni effetto giuridico – bensì al principio che il valore-dovere veicola nell’ordinamento: con gli art. 1 e 3 per il dovere di lavoro; all’art. 4, co. 2, per il dovere di attività/funzione (il non-lavoro)⁴¹. Il vero tema problematico è, piuttosto, l’attuazione legislativa del principio del dovere sia di lavoro sia di non-lavoro.

Riguardo al dovere di ciascuno di essere attivo nella società indipendentemente dal bisogno economico – questo, in effetti, esprime all’art. 4, co. 2 – una volta escluso che il contenuto dovere di lavoro sia un obbligo in senso tecnico, si deve anche escludere che il principio che lo traduce nell’ordinamento imponga al legislatore di richiedere a tutti lo svolgimento di tali attività (il non-lavoro). Né al cittadino che il lavoro lo ha, e, per questo, già ha risorse economiche; né al cittadino che non lo ha perché può “liberarsi dal giogo del lavoro” per vivere⁴²; né, infine, al cittadino che il lavoro non lo ha e non ha nemmeno risorse, non potendosi configurare, nel dovere *ex* art. 4, co. 2, il disvalore per la “passiva aspettativa” del lavoro richiedendo al disoccupato, o non occupato, di svolgere attività non remunerata in attesa del lavoro⁴³.

⁴⁰ Non la riconosce, per esempio: A. CARIOLA, *op. cit.*, p. 127, secondo il quale il dovere *ex* art. 4, co. 2, non è una vera norma giuridica. V. anche M. BENVENUTI, *op. cit.*, che legge nell’art. 1 Cost la sola centralità del lavoro in opposizione a privilegi di altra natura, e, nell’art. 4, co. 2, l’impegno della Repubblica alla garanzia delle aspirazioni individuali di lavoro dei cittadini (p. 8).

⁴¹ Tra i costituzionalisti: G.U. RESCIGNO, *op. cit.*, p. 28.

⁴² Si richiama nell’inciso ancora l’espressione di M. LUCIANI, *Radici*, cit., p. 637.

⁴³ V. invece G. DI GASPARE, *op. cit.*, p. 875. Del caso della condizionalità, si dirà tra poco.

Il principio *ex art. 4, co. 2*, si può dire, impegna il legislatore soltanto ad affermare l'importanza che ha, nella valutazione costituzionale, lo sforzo individuale verso la costruzione sociale.

Anzitutto educando in questo i cittadini. Anche in ragione del dovere *ex art. 4, co. 2*, per esempio, si giustifica la previsione di Lavori di pubblica utilità (Lpu) in sostituzione volontaria delle pene nei casi previsti dalla legge⁴⁴; come pure il lavoro dei detenuti (*infra*). Allo stesso modo, possono essere ricondotti a questo fine anche i Lavori socialmente utili (Lsu) riscritti, dall'art. 26, d.lgs. n. 150/2015, per i percettori di tutele di disoccupazione in costanza del rapporto di lavoro (la Cig) e per i disoccupati ultrasessantenni privi di tutele di disoccupazione e di pensione. Ricondotti, esattamente, all'affermazione della centralità del lavoro per il cittadino; non, invece, ad una contropartita della prestazione di sicurezza sociale⁴⁵, la quale, non ha caso, può anche non esservi (come per i disoccupati ultrasessantenni) e, quando c'è, è sostituita dall'assegno di Lsu⁴⁶. Così anche i Lsu a cui sono chiamati i percettori di Rdc che sottoscrivono il Patto per il lavoro o il Patto per l'inclusione sociale (art. 4, l. n. 23/2019)⁴⁷ – ne se dirà tra poco.

In secondo luogo, il principio del dovere *ex art. 4, co. 2*, impone allo Stato di riconoscere al non-lavoro tutele e garanzie. Ma non nella forma di un "salario sociale"⁴⁸: questo ne snaturerebbe il carattere di attività non remunerata. Bensì nella forma in cui la collettività traduce materialmente il vincolo solidale: la solidarietà-sicurezza sociale, qui di specie previdenziale, perciò da svincolare dal presupposto del lavoro (cioè della contribuzione), con aperture a quello che, in assenza di retribuzione, non è lavoro, ed è, invece, attività o funzione socialmente

⁴⁴ All'art. 54, l. n. 274/2000: sono attività non retribuite a favore della collettività, da svolgere presso Enti locali, ai sensi del d.m. 26 marzo 2001. Diversa è la tesi di M. CAVINO, *op. cit.*, p. 16 s.

⁴⁵ Non si condivide perciò la tesi di A. TOPO, *Obbligo di lavoro e libertà di lavoro: quando lavorare è un dovere "sociale"*, in M. BROLLO, C. CESTER (a cura di), *Legalità e rapporti di lavoro. Incentivi e sanzioni*, Trieste, EUT, 2016, p. 177 ss., qui p. 185 s.

⁴⁶ V. Cass. sez. un., 3 gennaio 2007, n. 3.

⁴⁷ V.: V. ANIBALLI, *Dovere di utilità sociale, lavori socialmente utili e reddito di cittadinanza*, in DML, 2020, p. 139 ss., qui p. 149 s.

⁴⁸ Dedicato oppure universale: è la tesi di M. TIRABOSCHI, *op. cit.*, p. 148.

utile⁴⁹. Ciò, evidentemente, con riferimento ai soli eventi che non presuppongono strutturalmente l'occupazione: la malattia, l'infortunio e la vecchiaia; casi in cui all'assenza di contribuzione (per assenza di retribuzione), dovrebbe sopperire l'esposizione della collettività (fiscali-tà) generale.

Sebbene con qualche incertezza, questo oggi già avviene: con la disciplina del volontariato, che assicura tutele in caso di malattia e infortunio⁵⁰. E avviene per i classici lavori non retribuiti, quelli di cura familiare⁵¹: con disposizioni che, sebbene con incertezze anche qui, oltre ad agevolare la conciliazione tra tempo di lavoro e non lavoro senza pregiudizio sul rapporto di lavoro (i congedi parentali di ogni tipo *ex l. n. 151/2001*⁵², per esempio, e anche il lavoro agile *ex l. n. 81/2017*⁵³), dispongono tutele previdenziali anche di vecchiaia, benché volontarie⁵⁴.

⁴⁹ In termini assai più ampi: P. BOZZAO, *Tutela previdenziale del lavoro discontinuo. Problemi e prospettive del sistema di protezione sociale*, Torino, Giappichelli, 2005, p. 226 ss. Si precisa che la questione di cui al testo è diversa dal tema della revisione del modello di sicurezza sociale previdenziale, il quale, di tipo occupazionale, manifesta, oggi, tutti i suoi limiti: v., per tutti, G. PROSPERETTI, *Gli istituti di welfare e la loro necessaria revisione nella nuova realtà sociale*, in *RDSS*, 2019, p. 507 ss.; con riferimento al sistema pensionistico: T. TREU, *Rilevanza e limiti della riforma pensionistica del 2005; oltre il welfare assicurativo*, in *PS*, 2015, p. 429 ss.

⁵⁰ D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, titolo III. Un riconoscimento dell'importanza delle attività con finalità sociali sono anche gli incentivi al terzo settore, incrementati di recente a fronte dell'emergenza sanitaria (covid-19): d.l. 8 aprile 2020 n. 23, conv. con l. 5 giugno 2020, n. 40.

⁵¹ Un tema problematico, questo, noto da tempo: D. GOTTARDI, *Lavoro di cura. Spunti di riflessione*, in *LD*, 2001, p. 12 ss. La questione è oggetto di rinnovato interesse, oggi, intorno alla figura dei *caregiver* familiari, a cui si riferisce la l. n. 205/2017, art. 1, co. 255: I. SENATORI, C. FARETTO, *La tutela del caregiver nel diritto del lavoro: profili legislativi e contrattuali*, in *SPS*, 2017, p. 45 ss.

⁵² E successive modifiche, anche recenti (d.lgs. n. 80/2015 e n. 81/2015): R. Voza, *Le misure di conciliazione vita-lavoro nel Jobs Act*, in *LG*, 2015, p. 13 ss.

⁵³ Per le potenzialità che ha ai fini di conciliazione: R. CASILLO, *Competitività e conciliazione nel lavoro agile*, in *RGL*, 2018, I, p. 115 ss. Molto critica è A.R. TINTI, *Il lavoro agile e gli equivoci della conciliazione virtuale*, in *WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona" .IT* – 419/2020.

⁵⁴ Al d. lgs. 16 settembre 1996, n. 565 si deve l'istituzione il "Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari": A. SGROI, *Dalla mutualità alle casalinghe alla tutela previdenziale delle per-*

Per il principio del dovere di lavoro (art. 2 e 3 insieme), il discorso non è molto diverso. Anche questo dovere è solo etico, ed è difficile tradurre il principio che lo riveste di rilevanza giuridica nell'imposizione legislativa di obblighi di lavoro (evidentemente) a chi lavoro non ha.

Anzitutto, e ovviamente, nei termini di lavoro forzato.

Anche prima della Costituzione (1948), e della giuridificazione della tutela della dignità umana a partire dall'art. 2 Cost., il divieto di lavoro arbitrariamente imposto sfruttando debolezze e generando soggezione⁵⁵ era accolto nel nostro ordinamento: per l'adesione all'OIL e il recepimento della Convenzione n. 29/1934, con l. 29 gennaio 1934, n. 274. Oggi, come noto, il divieto conta numerose affermazioni. Anzitutto per il recepimento delle Convenzioni OIL⁵⁶ e per l'art. 4 della CEDU e l'art. 5 della CDFUE⁵⁷. Poi, perché è un divieto saldamente radicato nel rapporto interpretato: per il TU sull'immigrazione⁵⁸ e l'introduzione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro con l'art. 603 *bis* c.p., col quale è in linea la l. 29 ottobre 2016, n. 199⁵⁹. Ed è un divieto, il lavoro forzato e le forme di sfruttamento moderne, perché, annullando la libertà/autodeterminazione del sog-

sone che espletano lavori di cura non retribuiti scaturenti da responsabilità familiari, in www.ambientediritto.it.

⁵⁵ Questi, in sintesi, i caratteri comuni alle tante situazioni di lavoro riconducibili alla (problematica) categoria di lavoro forzato: S. CANTONI, *Lavoro forzato e nuove schiavitù nel diritto internazionale*, Torino, Giappichelli, 2018, p. 51 ss.

⁵⁶ L. 24 aprile 1967, n. 447 che recepisce la Convenzione OIL n. 105/1957; la l. 25 ottobre 1977, n. 881, di ratifica del Patto ONU sui diritti civili e politici del 1966

⁵⁷ Ma per le incertezze dell'UE: L. CALAFÀ, *Focus Europa. La lotta al lavoro forzato e obbligatorio. Riflessioni sul lavoro indecente dopo la pronuncia Chowdury*, in LD, 2019, p. 499 ss.

⁵⁸ L. 25 luglio 1998, n. 286, art. 18: D. GENOVESE, E. SANTORO, *L'articolo 18 (t.u. immigrazione) e il contratto allo sfruttamento lavorativo: la fantasia del giurista tra libertà e dignità*, in DLRI, 2018, p. 533 ss.

⁵⁹ V.: A. ANDRONIO, *Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: evoluzione normativa e giurisprudenziale*, in DLM, 2019, p. 431 ss.; M. RANIERI, *Dignità, lavoro e legalità o meglio legalità, lavoro e dignità*, in VTDL, 2020, p. 675 ss.; N. DELEONARDIS, *Legge n. 199/2016 e indici di sfruttamento. Profili di dignità costituzionale*, in AA.VV., *Persona e lavoro*, cit., p. 423 s.

getto obbligato al lavoro, si riduce nell'azione più espressiva della lesione della dignità umana: la schiavitù.

Ma anche se privato del carattere di odiosità, un obbligo di lavoro, per quanto s'è detto prima, non può essere tratto dal principio del dovere di lavoro; e le disposizioni che, in diversi contesti, impongono al cittadino di lavorare, non ne sono manifestazioni.

Non lo sono quelle sul lavoro dei detenuti⁶⁰: quando previsto (d.lgs. n. 124/2018, art. 20) esso è volontario e non ha carattere afflittivo: non è una pena né la sostituisce. Ha, piuttosto, la finalità di rieducazione, di reinserimento del cittadino nel contratto-patto sociale che promette a tutti dignità sociale con il lavoro (art. 3)⁶¹.

Non è riconducibile al dovere di lavoro neanche la c.d. condizionalità, che oggi affianca strutturalmente sia le prestazioni previdenziali di disoccupazione, alla cessazione e in costanza di rapporto⁶², sia la prestazione nazionale di contrasto alla povertà, il Rdc⁶³. Il legame strettissimo che, in entrambi i casi, il legislatore stabilisce tra la percezione dell'indennità/sussidio e attivazione del beneficiario verso il lavoro non ha ragioni in una "doverosa iniziativa del singolo cittadino tenuto ad attivarsi" in attesa del lavoro⁶⁴. Ha ragioni, piuttosto, nella

⁶⁰ Lo intende così, invece, M. CAVINO, *op. cit.*, p. 14 s.

⁶¹ V.: G. DE SIMONE, *La dignità del lavoro tra legge e contratto*, in AA.VV., *Persona e lavoro tra tutele e mercato*, Milano, Giuffrè, 2020, p. 19 ss., qui p. 74 s.; F. STAMERRA, *Dignità, rieducazione ed eguaglianza nella disciplina del lavoro dei detenuti*, in AA.VV., *Persona e lavoro*, cit., p. 435 s.

⁶² Avviata con il d.lgs. n. 181/2000, la scelta di subordinare l'erogazione previdenziale all'attivazione del beneficiario verso il lavoro è proseguita con l. 92/2012, d.lgs. n. 22/2015, d.lgs. n. 148/2015 e, da ultimo, intensificata con d.lgs. n. 150/2015 (art. 21). V.: L. CORAZZA, *Il principio di condizionalità al tempo della crisi*, in DLRI, 2013, p. 489 ss.; M. D'ONGHIA, *Il rafforzamento dei meccanismi di condizionalità*, in G. ZILIO GRANDI, M. BIASI (a cura di), *Commentario breve alla riforma "Jobs Act"*, Padova, Cedam, 2016, p. 391 ss.

⁶³ L. 28 marzo 2019 n. 26, artt. 4 e 7. Con riferimento a quest'aspetto dell'istituto v., con tesi diverse da quella qui esposta: A. ALAIMO, *Il reddito di cittadinanza fra diritto all'assistenza e doveri di attivazione. Per un modello ideal-tipico di strategia di inclusione*, in VTDL, 2019, n. 2; A. SOMMA, *Contrasto della povertà e politiche attive del lavoro: reddito di cittadinanza, reddito minimo garantito e regime delle condizionalità*, in DPCE, 2019, p. 433 ss.

⁶⁴ La tesi, già richiamata, è di G. DI GASPARE, *op. cit.*, p. 875, che però non parla

stessa finalità delle due tutele *ex art. 38 Cost.*: che sia indennità di disoccupazione (co. 2) o sussidio di mantenimento in caso di povertà (co. 2), la prestazione è sempre finalizzata all’inserimento/reinserimento al lavoro – per la continuità della partecipazione sociale del lavoratore, *ex co. 2*; per il contrasto all’esclusione sociale dell’inabile al lavoro, *ex co. 1*. E il lavoro a cui il beneficiario del Rdc e del trattamento di disoccupazione si impegnano, col Patto per il lavoro (il primo: art. 4, l. n. 26/2019) e con la Dichiarazione di immediata disponibilità (il secondo: art. 19 e 20, d.lgs. n. 150/2015), assume il carattere del dovere non in forza dell’art. 1 Cost. (o, secondo la diversa tesi, dell’art. 4, co. 2); bensì perché il lavoro (esattamente l’avvio/riavvio al lavoro) è, come si è detto prima, componente costitutiva della prestazione che realizza la tutela, la quale è finalizzata al mantenimento (co. 2) o alla conquista (co. 1) della dignità/cittadinanza sociale con il lavoro⁶⁵.

Si vuol dire, con ciò, che anche il principio che esprime il lavoro come dovere (art. 1 e 3), al pari del principio che esprime, come dovere, l’attività socialmente utile non remunerata (art. 4, co. 2), può riflettersi solo in una legislazione che testimonia il plusvalore che ha, per la comunità, la scelta individuale di costruire la propria dimensione sociale all’interno dei percorsi che conducono la comunità al progresso.

Quale sia, poi, il modo in cui il legislatore può esprimere questo plusvalore per coloro che “adempiono” al dovere di lavoro è la Costituzione a dirlo. Questo plusvalore, infatti, è costituzionalizzato: è nel modo in cui la comunità, lo Stato sociale, risponde alla protezione sociale. Lo si vede con chiarezza nei diritti di solidarietà sociale, generale o particolare, in caso di bisogno: ancora i diritti di sicurezza sociale *ex art. 38 Cost.* È nella misura di questa garanzia, di solidarietà-sicurezza sociale, che si apprezza il privilegio che la comunità accorda a colui che lavora: una garanzia che, per i lavoratori, riflette la qualità e quan-

di condizionalità. Ne parla invece, con riferimento al Rdc: G. SIGILLÒ MASSARA, *Dall’assistenza al Reddito di Cittadinanza (e ritorno)*, Torino, Giappichelli, 2019, il quale, anche in ragione della condizionalità, lega il Rdc all’art. 4, co. 2 (p. 71 ss.).

⁶⁵ Questa tesi è già stata argomentata in R. CASILLO, *Reddito di inclusione e figure affini: una prospettiva di diritto della sicurezza sociale*, in *DLM*, 2018, p. 491 ss., qui p. 515 s.

tità del contributo al progresso sociale (i mezzi adeguati: co. 2); è invece limitata alla prestazione definita dalla valutazione sociale e standardizzata, per colui che non lavora ed è privo di mezzi (i mezzi necessari per vivere: co. 1)⁶⁶.

Come dire che il cittadino risponde del dovere etico alla comunità, che reagisce alla scelta di non lavoro modulando – non l'accesso alla solidarietà, che in caso di bisogno è universale, bensì modulando – la qualità/quantità del beneficio in occasione di eventi che determinano il bisogno quando legati al non lavoro. Per questo il lavoro, come si accennava prima, non è “restituzione” alla comunità dei benefici che da essa si ricevono; è vero, piuttosto, l'inverso.

È in questa direzione, e solo in questa, che il legislatore è abilitato ad esplicitare il (plus)valore costituzionale del lavoro; per colui che lavora.

Si deve decisamente escludere, invece, che il dovere *ex art.* 1 e 3 Cost. esprima un disvalore per colui che non lavora legittimando limiti legislativi al godimento di diritti, come pure si è detto in passato⁶⁷ e si dice, qualche volta, ancora oggi⁶⁸ - può semmai, il legislatore, limitare le prerogative di colui che svolge attività “disutile” *ex art.* 4, co. 2⁶⁹. Si deve escludere perché l'assenza di un obbligo di lavoro, unitamente al diritto al lavoro (art. 4, co. 1), fanno, del lavoro, una scelta costituzionalmente libera; e da essa, sebbene non si possa inferire né una “libertà di ozio” né una “libertà dal lavoro”⁷⁰, non può seguire una “squalifica del cittadino che non lavora”⁷¹ nella forma di esclusione dai diritti

⁶⁶ La differenza tra le due prestazioni non è mai stata messa in discussione, a partire da C. cost. 23 gennaio 1986, n. 31. Questa tesi è già stata argomentata, con il necessario confronto con diverse tesi, in R. CASILLO, *La pensione di vecchiaia*, cit., p. 31 ss.

⁶⁷ È molto nota l'idea di C. MORTATI, *op. cit.*, sulla limitazione del diritto di voto per gli oziosi in quanto “moralmente indegni” (p. 151): v. par. 3.2. del capitolo secondo.

⁶⁸ V. per esempio: M. CAVINO, *op. cit.*, p. 28.

⁶⁹ È il caso della limitazione del diritto di voto: v. ancora il par. 3.2. del capitolo secondo.

⁷⁰ La prima è giuridicamente impossibile in ragione degli artt. 1 e 4 Cost.; la seconda, quale attesa del lavoro conforme alle proprie aspettative, è incompatibile con senso della pretesa al lavoro: se ne dirà tra poco nel testo e al successivo par. 5.1.

⁷¹ V.: M. BENVENUTI, *op. cit.*, p. 9; G.U. RESCIGNO, *op. cit.*, p. 30.

fondamentali, e, meno che mai, dai diritti di sicurezza sociale, che sono tutti strumentali alla promessa, inclusiva e universale, di dignità sociale (art. 3 Cost.).

Né sembra possibile attrarre in questa prospettiva la legislazione che dalla scelta di non lavoro deriva effetti sulla posizione individuale nei rapporti interprivati: è il caso, ad esempio, della detrazione dell'*aliunde percipiendi* dal risarcimento per licenziamento disciplinare illegittimo *ex* art. 18, co. 3, st. lav.⁷². La discussa disposizione⁷³ interviene, a tutela dell'altra parte del rapporto, per informare il comportamento del lavoratore licenziato a correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1227 c.c.); non interviene, invece, a testimoniare il dovere di lavoro: un dovere, solo etico, che il cittadino ha verso la comunità, non verso il datore di lavoro che lo ha (peraltro illegittimamente) licenziato⁷⁴.

3. Il lavoro: il principio costituzionale

Se è vero che il lavoro è il fatto-comportamento costitutivo del vincolo sociale e solidale tra i cittadini su cui la comunità costruisce esistenza e progresso, e che, per questo, inverte la condizione di dignità sociale promessa a tutti (art. 1 e art. 3), è evidente il perché esso solo, non anche l'attività e funzione non remunerata, la Repubblica riconosce come diritto universale (art. 4, co. 1). Ricostruito nella prospettiva del nucleo essenziale⁷⁵, esso appare un diritto che ha lo *scopo* di "rendere effettivo" per tutti lo svolgimento di attività socialmente utile remunerata, in *funzione* di garanzia della partecipazione sociale, per la *finalità* di invero della promessa di dignità sociale.

Che l'art. 4, co. 1, non pone un diritto in senso tecnico, allo stesso modo in cui il co. 2 non pone un dovere in senso tecnico, lo ricono-

⁷² Ne discute quale espressione del dovere *ex* art. 4, co. 2: M. CAVINO, *op. cit.*, p. 12 ss.

⁷³ V.: A. AVONDOLA, *Meccanismi di moderazione del danno nel nuovo art. 18 dello Statuto dei lavoratori: l'ospite sgradito*, in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT, 180/2013.

⁷⁴ Nello scrutinio di questo aspetto della disposizione, il collegamento con l'art. 4 Cost. è escluso da C. cost. 21 marzo 2018, n. 86.

⁷⁵ Individuato nella prospettiva finalistica: par. 4.1. del capitolo secondo.

scono, insieme alla Corte costituzionale⁷⁶, tutti⁷⁷. È difficile, infatti, sostenere che la disposizione assume il lavoro come oggetto di una situazione giuridica soggettiva che, in quanto tale, fonda una pretesa individuale all'ottenimento del lavoro giuridicamente azionabile verso la Repubblica⁷⁸.

Intorno al lavoro, a differenza di quanto accade per altri beni fondamentali della persona (di libertà e sociali), l'art. 4, co. 1, non costruisce una pretesa soggettiva perfetta con corrispondente obbligo di effettività nella forma di tutela⁷⁹ oppure di garanzia⁸⁰, ancorché nei limiti delle risorse disponibili⁸¹. Non lo fa perché, pur riconoscendo il lavoro come diritto di tutti⁸², è “sincera”⁸³ sull'impossibilità di dominare tutte le variabili che ne condizionano la disponibilità in qualità e quantità, e non può obbligarsi a garantirlo, il lavoro, a tutti e ciascuno. Può obbligarsi, invece, come in effetti fa, “a promuovere le condizioni che lo rendono effettivo”, il lavoro e il diritto al lavoro, per tutti e ciascuno⁸⁴:

⁷⁶ A partire da C. cost 9 giugno 1965, n. 45: M. BENVENUTI, *op. cit.*, p. 9 s.

⁷⁷ V. però: C. SALAZAR, *Alcune riflessioni su un tema démodé: il diritto al lavoro*, in PD, 1995, p. 3 ss., qui p. 5.

⁷⁸ È appena il caso di osservare che le forme di collocamento obbligatorio per i disabili (l. 12 marzo 1999, n. 68) non sono espressione di titolarità del diritto al lavoro; sono attuazione di eguaglianza sostanziale nell'accesso al lavoro nella forma di attribuzione diretta il risultato, necessaria perché, per ineliminabilità dell'ostacolo al lavoro, le pari opportunità non sono praticabili.

⁷⁹ Come accade, ad esempio, per i diritti c.d. di libertà, all'art. 13 ss. e per i diritti esclusivi dei lavoratori: art. 36, 37, 39-40.

⁸⁰ Come accade per i diritti di sicurezza sociale, all'art. 38; per il diritto alla salute, all'art. 32, all'istruzione, all'art. 34, alla formazione professionale, all'art. 35.

⁸¹ Che, come si sa, non è circoscritto ai diritti “che costano”: già M. MAZZIOTTI, *Diritti sociali*, in ED, XII, 1964, p. 804 ss., qui p. 806; oggi, tra gli altri: G. LANEVE, *L'attenzione sui diritti sociali, paradigma di un tempo*, www.federalismi.it, 2014, qui p. 17 s.; M. LUCIANI, *Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni pubbliche nei sessant'anni della Costituzione*, in *Rivista Aic*, 2016, qui p. 7 s. Per i diritti sociali il costo è solo più “visibile”: G. PINO, *Diritti sociali. Per una critica di alcuni luoghi comuni*, in RP, 2016, p. 495 ss., qui p. 507.

⁸² Cittadini e non cittadini: G. LOY, *op. cit.*, p. 214 s.

⁸³ U. ROMAGNOLI, *Sub Art. 3, co. 2*, in BRANCA G., SCIALOJA A. (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Bologna-Roma, 1975, p. 165 ss., qui p. 165.

⁸⁴ Lo testimonia il pre-testo costituzionale nelle parole dei tanti che discussero su quello che poi sarebbe divenuto l'art. 4, co. 1: M. BENVENUTI, *op. cit.*, p. 6. e G.U. RE-

quando il lavoro non c'è, e il diritto è, per i cittadini, solo “potenziale”⁸⁵; quando il lavoro c'è, e il diritto è già situazione giuridica perfetta⁸⁶.

E nulla di diverso si può trarre, per questo aspetto, integrando la nostra Carta con quella costitutiva della moderna UE (TFUE e, in particolare, art. 15 e 30, CDFUE)⁸⁷. L'esser parte del progetto (anzitutto) economico/monetario e (anche) sociale europeo, si vuol dire, non cambia il rapporto tra Stato e cittadino per quanto attiene al diritto al lavoro, il quale rimane improntato a una garanzia di azione pubblica finalizzata ad inverarne, per tutti, l'effettività: la possibilità di accedere al bene costitutivo della condizione dignitaria sociale e la possibilità di mantenerlo.

Come dire che, in ragione dell'etica che informa la convivenza della comunità (art. 1-3), all'art. 4, co. 1, il “lavoro per tutti” è assunto (deciso, voluto) dal Costituente come valore giuridico: un bene che la Repubblica intende assicurare, quando manca, e tutelare, quando c'è. La disposizione cioè contiene il principio del “lavoro come diritto effettivo per tutti”⁸⁸. Un principio che investe il legislatore di un obbligo

SCIGNO, *op. cit.*, p. 39 s.

⁸⁵ L'espressione è nota; è di Ruini in Assemblea costituente: M. BENVENUTI, *Lavoro*, cit., p. 7.

⁸⁶ Ecco perché per colui che non ha lavoro il diritto non è azionabile verso la Repubblica: non lo è perché l'art. 4 non gli attribuisce una situazione giuridica soggettiva perfetta. Qui, in realtà, la questione della “azionabilità” si confonde con quella della “giustiziabilità” del diritto sociale: un problema di effettività/esigibilità di diritti a prestazione positiva più politico che giuridico (G. PINO, *Diritti sociali*, cit., p. 505 s.), e che oggi tendente verso la (dubbia) giustiziabilità “nei limiti della riserva del possibile” (G. BISOGNI, *Una giurisdizione all'altezza dei diritti sociali. Limiti attuali e ipotesi di sviluppo della loro giustiziabilità contro il legislatore*, in *RP*, 2017, p. 231 ss. Il diritto al lavoro è azionabile invece, ai fini di effettività e come tutti i diritti fondamentali (C. cost. 8 febbraio 1999, n. 26), quando è già parte della sfera giuridica individuale: presso colui che già lavora, ed è opponibile non allo Stato, bensì al privato nei termini in cui il legislatore traduce la tutela/garanzia costituzionale nel rapporto di lavoro (v. par. 5.5 e ss. di questo capitolo). V. anche nota n. 91.

⁸⁷ Disposizioni dalle quali, peraltro, emerge, per il diritto al lavoro, una concezione diversa da quella che esso ha nella Costituzione: M. RUSCIANO, *Il diritto del lavoro di fronte alla Costituzione europea*, in *RGL*, 2006, I, p. 891 ss.; A. CANTARO, *Il Diritto dimenticato. Il lavoro nella Costituzione europea*, Torino, Giappichelli, 2007.

⁸⁸ Si dilungano molto sul principio: G. LOY, *op. cit.*, p. 225 e M. BENVENUTI, *op.*

verso la comunità tutta, che si vede costruita sul lavoro e costituita da lavoratori (art. 1), all'azione verso un contesto di occasioni di lavoro e di possibilità di accesso al lavoro per tutti nel rispetto delle aspettative individuali, e, insieme, di tutela dell'occupazione per i già lavoratori. Non lo investe, invece, di un obbligo verso i singoli cittadini, di garantire a ciascuno occasione di lavoro e *chances* accesso al lavoro desiderato, e di un obbligo verso i lavoratori, di assicurare a ciascuno il mantenimento del lavoro che già ha⁸⁹.

E non si può dubitare del fatto che la funzione programmatica del principio, che ne fa orientamento per il legislatore nella costruzione di politiche che direttamente e indirettamente incidono sulla disponibilità del lavoro e sulla regolazione dei rapporti di lavoro, convive col carattere precettivo del suo contenuto⁹⁰: che non viene meno per la generalità della formulazione. La programmaticità si oppone, semmai, all'efficacia diretta del precetto che il principio contiene: che senz'altro si deve escludere, necessitando, nei rapporti inter-privati, della mediazione del legislatore o dell'interprete.

Anche per questo si può sostenere che non è al singolo cittadino che il legislatore risponde dell'adempimento del programma di "effettività del diritto al lavoro per tutti"⁹¹. Risponde, piuttosto, alla comuni-

cit., p. 7; molto prima, A. BALDASSARRE, *Diritti sociali*, in EGT, IX, 1989, p. 14 s.

⁸⁹ L'intuizione, di cui oggi nessuno dubita, nemmeno la Corte, si deve a M. MAZZIOTTI, *Diritto al lavoro*, Milano, Giuffrè, 1956, p. 60.

⁹⁰ La questione è stata avvertita come problematica soprattutto dai giuslavoristi. Per la prima tesi: C. LA MACCHIA, *La pretesa al lavoro*, Torino, Giappichelli, 2001, p. 113 ss.; per la seconda: A. ALAIMO, *Il diritto al lavoro fra Costituzione nazionale e Carte europee dei diritti: un diritto "aperto" e "multilivello"*, in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona" – INT, n. 60/2008, p. 17. I costituzionalisti l'hanno ritenuta risolta a partire dagli studi di G. LOMBARDI, *Potere privato e diritti fondamentali*, Torino, Giappichelli, 1970, p. 63 ss.; U. NATOLI, *Limiti costituzionali*, cit., p. 433. Sul "falso problema": D. BIFULCO, *L'inviolabilità dei diritti sociali*, Napoli, Jovene, 2003, p. 154 ss.

⁹¹ E, come si è detto, non è configurabile una reazione del cittadino in caso di non lavoro nella forma di azione in giudizio verso lo Stato (né in altre forme, come si dirà al par. 5.1.) Né è tale la reazione del già lavoratore in caso di licenziamento illegittimo. Questa non è opposizione allo Stato per mancata garanzia di effettività del diritto al lavoro ex art. 4, co. 1; è opposizione al datore che viola le regole con le quali il legislatore traduce, nel contratto, l'effettività del diritto al lavoro nella specie di tutela della stabilità del posto (v. par. 5.5 e ss. di questo capitolo).

tà tutta, alla Repubblica che questo compito gli affida (art. 4, co. 1). E risponde sia dell'attuazione del programma di valore, sia dell'idoneità delle scelte adottate rispetto al fine, in base (non al risultato, incerto per natura, bensì) alla connessione razionale tra mezzo e fine: tra azioni adottate e realizzazione dell'occupazione per tutti, quanto all'effettività del diritto potenziale, e tutela dell'occupazione di ciascuno, quanto all'effettività del diritto già perfetto.

Si tratta, come si sa, di un (in)adempimento sul quale incide un fatto particolarissimo, che ha effetti su modi e criteri della sua misura e valutazione, sociale e giuridica.

Al pari dell'attuazione di ogni finalità contenuta in principi espressi o impliciti, anche quella contenuta nel principio del diritto al lavoro si apre sempre alla discrezionalità del legislatore: non sul se, bensì sui modi, tempi e modalità⁹² (di attuazione della Costituzione)⁹³, che riflettono l'equilibrio tra variabili, socioeconomiche anche eurounitarie e internazionali, definito dalla sensibilità delle forze politiche dominanti⁹⁴. E non esiste un modo istituzionale per obbligare il legislatore all'inveramento della finalità costituzionale. Effetto ne è che anche rispetto all'attuazione del programma *ex* art. 4, co. 1, la reazione/verifica è costretta all'*ex post*. Quella sociale, che fino a quando le forme della democrazia deliberativa non avranno forza necessaria a indirizzare le politiche di governo sulle questioni sociali⁹⁵, sarà limitata alle forme

⁹² Il principio c.d. della gradualità è stato elaborato dalla Corte costituzionale intorno al 1990 (C. cost. 23 luglio 1992, n. 356; C. cost. 28 luglio 1995, n. 416; G. ZAGREBELSKY, *Problemi in ordine ai costi delle sentenze della Corte costituzionale*, in AA.Vv., *Le sentenze della Corte costituzionale e l'art. 81 Cost.*, Giuffrè, 1993, p. 114 ss.) ed è stato sempre ribadito (S. SCAGLIARINI, *Il bilanciamento tra diritti e risorse finanziarie nella più recente giurisprudenza costituzionale*, in RDSS, 2019, p. 331 ss.). Per quanto attiene al diritto al lavoro: C. cost. 6 marzo 1974, n. 55; C. cost. 8 luglio 1975, n. 189; C. cost. 14 gennaio 1986, n. 2; C. cost. 11 novembre 2011, n. 303.

⁹³ Per tutti: F. POLITI, *Attuazione e Tutela dei Principi Fondamentali della Costituzione Repubblicana*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 2006, qui p. 17 s.

⁹⁴ Con molta enfasi: M. LUCIANI, *Radici e conseguenze*, op. cit., p. 650 ss.

⁹⁵ La teoria discorsiva della democrazia, dalla quale Habermas derivava il concetto di democrazia deliberativa (J. HABERMAS, *Fatti e Norme. Contributi a una teoria discorsiva del diritto e della democrazia*, Guerini e Associati, Milano, 1992) è oggetto di studi che ne analizzano i modelli (M. BONANNI, M. PENCO, *Preferenze o argomentazioni congelate? Esperienze di democrazia discorsiva*, Milano, Franco Angeli, 2006) e gli

del consenso elettorale. Quella giuridica, della Corte costituzionale, che “non può dichiarare costituzionalmente illegittima l’omessa legislazione”⁹⁶. È vero che può agire in funzione monitoria compulsando il legislatore⁹⁷: ciò a cui, in effetti, anche oggi fa molto ricorso⁹⁸. Ma le sentenze monitorie, qualsiasi forma assumano, non chiudono il cerchio, rimanendo, la scelta di darvi esito, pienamente discrezionale.

Spostando poi il ragionamento dal piano delle scelte politiche (sul programma da seguire per l’attuazione del principio) al piano tecnico-giuridico (della legislazione che ne segue) il discorso non cambia in punto di discrezionalità.

Al pari di ogni altro diritto o libertà, neanche il diritto al lavoro è immune dal confronto/opposizione con altri diritti e altre finalità del pari fondamentali, anche se non equi-ordinati (come quella *ex art. 81 Cost.*)⁹⁹. E per questo non è immune da operazioni di bilanciamento legislativo con possibile esito regressivo del suo pieno godimento, senz’altro in sé legittimo quando il bilanciamento non è già precostituito in Costituzione anche nell’esito (come nell’art. 41)¹⁰⁰.

effetti (L. PELLIZZONI, *Comunità, partecipazione e democrazia deliberativa: un’esperienza italiana*, in *QSoc*, 2015, p. 149 ss.).

⁹⁶ G. LOY, *op. cit.*, p. 224. Tutte le implicazioni del complicato tema, anche sul modo di “intendere la forza della Costituzione” sono in: A. RUGGERI, *Omissioni del legislatore e tutela giudiziaria dei diritti fondamentali*, in *www.dirittifondamentali.it*, 2019, p. 192 ss.

⁹⁷ V.: M.G. GRISOLIA, *Alcune osservazioni sulle “sentenze comandamento” ovvero il “potere monitorio” della Corte costituzionale*, in *GCost*, 1982, p. 826 ss.; R. PINARDI, *La Corte i giudici e il legislatore*, Milano, Giuffrè, 1993, p. 53 ss.

⁹⁸ Soprattutto nella giurisprudenza sui diritti sociali (sulle pensioni: C. cost. 3 novembre 2010, n. 316; sul risarcimento nel contratto a tutele crescenti: C. cost. 9 novembre 2018, n. 194; sul trattamento di fine servizio: C. cost. 17 aprile 2019, n. 159) e non solo (sull’esecuzione delle pene pecuniarie: C. cost. 6 novembre 2019 n. 279; sulle pene detentive: C. cost. 20 giugno 2018, n. 149).

⁹⁹ È il caso del bilanciamento ineguale: M. LUCIANI, *Sui diritti sociali*, in *DD*, 1995, p. 569.

¹⁰⁰ Sui “diritti ragionevoli”: A. SPADARO, *Dall’indisponibilità (tirannia) alla ragionevolezza (bilanciamento) dei diritti fondamentali*, in *PD*, 2006, p. 167 ss.; Sul bilanciamento che limita ma non annulla il diritto la dottrina non è unanime: G. ZAGREBELSKY, *Diritto mite*, *op. cit.*, p. 11, p. 15; L. MENGONI, *L’argomentazione nel diritto*, *op. cit.*, 103 s.; A. MORRONE, *Bilanciamento*, *cit.*, p. 185. Per l’opposta tesi: R. GUASTINI, *L’interpretazione dei documenti*, *cit.*, p. 219.

Effetto ne è che la verifica giuridica, della Corte, sulla legislazione regressiva, che qui è possibile e sempre *ex post*, è costretta nei limiti consentiti dal rispetto della discrezionalità legislativa *ex art.* 28, l. 11 marzo 1953 n. 87. E così la verifica dell'(in)adempimento dell'art. 4, co. 1, si appiattisce sulla verifica dell'inviolabilità del diritto, che è un limite al bilanciamento legislativo. La proporzionalità in senso stretto del sacrificio del diritto rimane verificata – e, con essa, la ragionevolezza della legislazione limitativa quando non arbitraria, e razionale, e necessaria¹⁰¹ – se alla contrazione del diritto sopravvive il suo nucleo essenziale: sopravvive “quella sfera del diritto eliminata la quale il diritto diventa irricognoscibile, vuoto”¹⁰².

Il che, secondo la ricostruzione del nucleo essenziale che si è compiuta più dietro, accade se il fascio di prerogative individuali in cui il diritto al lavoro ancora consiste in seguito alla legislazione regressiva, ne preserva l'idoneità a soddisfare lo *scopo* (effettività dello svolgimento di attività socialmente utile remunerata), la *funzione* (la vita partecipativa, socialmente dignitosa) e la *finalità* (la dignità sociale) per le quali il costituente ne vuole effettiva la garanzia per tutti, in quanto cittadini *ex art.* 3, co. 2, e la tutela per ciascuno, se e in quanto lavoratore.

Il quesito che questo passo dello studio si pone è proprio questo.

È capire qual è il “complesso molecolare” di posizioni soggettive che soddisfano gli interessi della persona connessi al lavoro, “macro diritto” esso pure¹⁰³, le quali, “core” del suo “perimetro protettivo”¹⁰⁴, ne ipotecano l'idoneità a soddisfare la *ratio* di positivizzazione, e in as-

¹⁰¹ Cioè quando disposta per uno scopo legittimo (non arbitraria); quando tra limitazione dei diritti e i fini perseguiti sussiste una connessione (razionale); quando la limitazione è il minor sacrificio possibile per il raggiungimento del fine: M. CARTABIA, *I principi di ragionevolezza e proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale italiana*, in *www.cortecostituzionale.it*, 2013.

¹⁰² G. PINO, *Diritti fondamentali e principio di proporzionalità*, in *RP*, 2014, p. 541 ss., qui p. 551. Del nucleo essenziale dei diritti quale elemento del giudizio sulla proporzionalità si è detto al capitolo secondo, par. 4.1, in fine, e par. 4.2.

¹⁰³ G. PINO, *Diritti sociali*, cit., p. 502, p. 505, dove sono le espressioni riportate in inciso.

¹⁰⁴ V.: G. PINO, *Diritti soggettivi. Lineamenti di un'analisi teorica*, in *MSCG*, 2009, p. 487 ss., qui p. 498.

senza delle quali il principio è abdicato e la promessa, di dignità sociale per tutti, è disattesa.

Solo questa operazione, infatti, chiarisce in quali circostanze giuridiche la limitazione del diritto al lavoro ne determina un *vulnus* con violazione della garanzia di dignità sociale. E, perciò, quali sono le direzioni dalle quali il legislatore non può prescindere, e quelle che invece gli sono precluse, nell'operare, legittimamente discrezionale, verso l'effettività formale e sostanziale del diritto per chi il lavoro non lo ha, e il diritto è ancora potenziale, e per chi il lavoro lo ha, e il diritto che è già perfetto.

3.1. *Il diritto sociale e le sue dimensioni*

A questi fini occorre, però, preliminarmente, confrontarsi con un tema importante.

L'individuazione delle posizioni giuridiche in cui il diritto consiste, ossia gli interessi individuali che protegge e il segno, positivo/negativo, delle pretese verso lo Stato preordinate alla protezione, risente anche dell'idea che si ha circa la dimensione della persona che, secondo l'ordinamento, viene in rilievo nel lavoro, se *uti singulus* o *uti socius*. Risente, cioè, dell'idea che si ha sulla natura del diritto che invero, esso pure, il principio personalistico¹⁰⁵: se di libertà e/o sociale.

Tradizionalmente, è noto, del diritto al lavoro si sostiene la natura duplice.

In quanto veicolo di svolgimento della personalità¹⁰⁶, il lavoro, si dice, rileva per la persona in quanto tale (per la persona *uti singulus*), e, per il collegamento tra gli art. 1, 4, co. 1 e l'art. 2, il diritto ha anzi-

¹⁰⁵ V.: G. RESTA, *I diritti della personalità*, in G. ALPA, G. RESTA (a cura di), *Le persone fisiche e i diritti della personalità*, in A. SACCO (diretto da), *Trattato di diritto civile*, Milano, UTET, 2006, p. 361 ss., qui p. 456 s.

¹⁰⁶ Qui c'è tutto il senso del lavoro come tratto tipico della condizione umana nelle società non schiaviste (M. LUCIANI, *Radici e conseguenze*, cit., p. 632; C. SALAZAR, *Dal riconoscimento alla garanzia dei diritti sociali. Orientamenti e tecniche decisorie della Corte costituzionale a confronto*, Torino, Giappichelli, 2000, p. 47 ss.), concezioni a cui ha contribuito molto, è noto, la dottrina della Chiesa (M. NAPOLI, *Diritto del lavoro e dottrina sociale della Chiesa*, in *Jus*, 2012, p. 59 ss.).

tutto natura di libertà. Descritto nei termini dei diritti soggettivi¹⁰⁷, esso è un diritto c.d. attivo¹⁰⁸: necessita, per suo godimento, della sola azione del titolare, ed esprime una sfera giuridica costituita da pretese di non-interferenza (pretese di libertà nella forma negativa, chiamata anche libertà di agire¹⁰⁹) nella specie di libertà di disporre della capacità di lavoro seguendo proprie aspirazioni¹¹⁰. Si dice, anzi, talvolta, che solo come diritto “liberale” esso, fondamentale e inviolabile, è fondamento della Repubblica; non invece come diritto sociale, che, poichè condizionato all’azione pubblica, è incerto nell’effettività e non può essere “fondamentale”¹¹¹.

La tesi più comune, però, guarda al lavoro anche come interesse della persona “che vive nella realtà sociale” (della persona *uti socius*), e, per questo aspetto, lo qualifica anche come diritto sociale¹¹²: un di-

¹⁰⁷ Lo sono tutti i diritti fondamentali: G. PINO, *Il costituzionalismo dei diritti*, Bologna, Il Mulino, 2017, p. 107 ss.

¹⁰⁸ Per questa elaborazione dei diritti soggettivi: G. PINO, *Diritti soggettivi*, cit., p. 497.

¹⁰⁹ Una recente declinazione della libertà e delle sue forme, negativa e positiva, è in E. DICIOTTI, *Limiti ragionevoli delle libertà: un quadro concettuale*, in RP, 2003, p. 111 ss.

¹¹⁰ È il primo rilievo della Corte (C. cost. 26 maggio 1965, n. 45; C. cost. 3 febbraio 1966, n. 7) seguita, poi, dalla dottrina: C. MORTATI, *Il lavoro nella Costituzione*, cit., p. 160; M. MAZZIOTTI, *Il diritto al lavoro*, cit., p. 57 s., p. 73; L. MENGONI, *Fondato sul lavoro*, cit., p. 7 s. Tra i giuslavoristi questo profilo non è mai trascurato (v. gli Aa citati nelle note che seguono). Tra i primi che vi si sono soffermati: G. GIUGNI, *Il diritto al lavoro e le trasformazioni dello Stato sociale*, in M. NAPOLI (a cura di), *Costituzione, Lavoro, Pluralismo sociale*, Milano, Vita e Pensiero, 2001, p. 60 ss., qui p. 113; R. SCOGNAMIGLIO, *La rilevanza del lavoro nelle disposizioni fondamentali della costituzione*, in ID (a cura di), *Il lavoro nella giurisprudenza costituzionale*, Milano, Giuffrè, 1978, p. 15 ss., qui p. 42 s.; M. NAPOLI, *Le norme costituzionali*, cit., p. 61; U. ROMAGNOLI, *Dal lavoro ai lavori*, in LD, 1997, p. 3.

¹¹¹ M. PEDRAZZOLI, *Assiologia del lavoro*, cit., p. 979 s. Collocano il diritto al lavoro tra le libertà anche: E. DICIOTTI, *Sulla distinzione tra diritti di libertà e diritti sociali: una prospettiva di filosofia analitica*, QC, 2003, p. 735 ss.; R. NANIA, *op. cit.*, p. 5.

¹¹² Tra i primi Aa. che rilevano e approfondiscono la natura anche sociale del diritto al lavoro, v., tra i costituzionalisti: C. MORTATI, *Il diritto al lavoro*, cit., p. 82; A. BALDASSARRE, *Diritti sociali*, cit., p. 14 s. Tra i giuslavoristi, sempre richiamando solo gli studi sul diritto al lavoro in prospettiva sistematica: F. MANCINI, *Sub art. 4*, cit., p. 206 s.; M. D’ANTONA, *Il diritto al lavoro nella Costituzione e nell’ordinamento comuni-*

ritto soggettivo c.d. passivo, perché il suo godimento richiede condotte da parte di un soggetto diverso dal titolare. Un diritto che, si dice, è “strutturalmente pretensivo”¹¹³ di prestazioni positive sia nella forma di occasioni di occupazione (effettività del lavoro per tutti) sia di tutela della stabilità del lavoro (effettività del lavoro per i già lavoratori)¹¹⁴.

Molto seguita è anche la tesi che nella “libertà di scelta della professione (art. 4)” rileva la “stessa struttura delle libertà fondamentali”, e qualifica il diritto al lavoro come “diritto sociale di libertà” – al pari del diritto di sciopero, la libertà sindacale, il diritto alla salute¹¹⁵.

Questo carattere ambivalente del diritto del lavoro¹¹⁶, insieme di libertà e sociale, per la verità non convince appieno, e una tesi diversa, che “eviti di attribuire una innaturale struttura bicefala alla norma”¹¹⁷, si può sostenere. Si può sostenere, esattamente, che solo la dimensione della persona *uti socius* viene in rilievo all’art. 4, co. 1, e che, per questo, il diritto al lavoro ha una natura solo sociale.

Gli argomenti sono i seguenti.

Se è vero che la disposizione costituzionale protegge con garanzie di effettività lo svolgimento di attività socialmente utile remunerata (art. 4, co. 1); che ciò fa in ragione dell’essere, il lavoro, il fatto su cui

tario, in RGL, 1999, p. 15 ss., qui p. 17; G. LOY, *op. cit.*, p. 218 e *passim*; E. ALES, *Libertà e “uguaglianza solidale”: il nuovo paradigma del lavoro nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea*, in DL, 2001, p. 111 ss.

¹¹³ Questa definizione di diritti sociali è di M. BENVENUTI, *Diritti sociali*, cit., p. 223, che, con riferimento al diritto al lavoro, la impiega in: ID, *Lavoro (principio)*, cit., p. 6 s.

¹¹⁴ È stato anche sostenuto, in passato, che questo fosse l’unico contenuto del diritto *ex art.* 4, co. 1, perciò solo sociale, con esclusione del profilo della libertà di scelta del lavoro: F. MANCINI, *Sub Art. 4*, cit., p. 206. È condivisibile la conclusione ma non l’argomentazione: v. *infra* nel testo.

¹¹⁵ A. BALDASSARRE, *Diritti sociali*, cit., p. 30.

¹¹⁶ Che così si legge in chiave unitaria: A. APOSTOLI, *L’ambivalenza costituzionale del diritto al lavoro*, Milano, Giuffrè, 2005, p. 131 ss. e, se bene si interpreta, S. GIUBBONI, *Il primo dei diritti sociali. Riflessioni sul diritto al lavoro tra Costituzione italiana e ordinamento europeo*, WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.INT – 46/2006; A. ALAIMO, *Il diritto al lavoro*, cit., p. 18 s.

¹¹⁷ Evita, “cioè di attribuire alla stessa statuizione due significati che esprim(evano)ono due differenti nature”: F. LISO, *Il diritto al lavoro*, in DLRI, 2009, p. 139 ss., qui p. 142, nota 13.

la comunità fonda il suo sviluppo e il comportamento che chiede ai suoi membri (art. 1); e che, per questo, il lavoro fa, della persona, un cittadino sociale (art. 3, co. 2); allora nella promessa Costituente di effettività del diritto al lavoro viene in rilievo esclusivamente la “persona sociale”¹¹⁸ e l’interesse, pubblico e privato insieme, alla vita socialmente dignitosa (art. 3, co. 1).

È vero che la dimensione individuale della persona è antropologicamente legata al risultato dell’interazione sociale, tanto da essere, il lavoro, un bisogno¹¹⁹. Questo, però, non ne fa oggetto di un diritto che “spetta” alla persona per la costruzione della personalità nella dimensione individuale; bensì per la costruzione della personalità nella dimensione sociale. Il lavoro, si intende dire, per il diritto ha un’unica funzione: consentire la costruzione del profilo sociale della personalità attraverso le vie della partecipazione sociale; e ha un’unica finalità: consentire l’acquisizione della condizione dignitaria sociale; e, per questo, ha un’unica natura, quella sociale. Presenta il nesso di strumentalità con l’inveramento della dignità/partecipazione sociale, che è il connotato assiologico comune a questa categoria di diritti; e la specie di diritto di “opportunità” di partecipazione sociale (per questo è universale), distinguendosi dai diritti di eguaglianza sostanziale nella partecipazione sociale (che invece sono selettivi)¹²⁰.

Se poi si attinge alla dottrina che ha chiarito la struttura composita anche di questi diritti¹²¹, le due forme di libertà, negativa e positiva, in cui il diritto al lavoro consiste, non appaiono testimoni della sua natura bifronte. Appaiono, piuttosto, entrambe, tutele/garanzie di effettivi-

¹¹⁸ M. D’ANTONA, *Il diritto al lavoro*, cit., p. 268.

¹¹⁹ S. ZAMAGNI, *Libertà del lavoro e giustizia del lavoro*, in *QEL*, 2016, p. 59 ss., qui par. 3.

¹²⁰ Per questa costruzione dei diritti sociali v. par. 3.1.1. del capitolo primo.

¹²¹ Troppo noto per essere ripreso il tema della compresenza di profili di libertà di azione e profili pretensivi nei diritti sociali e nei diritti di libertà: M. LUCIANI, *Sui diritti sociali*, cit., p. 546 s.; E. DICIOTTI, *Sulla distinzione*, cit., p. 735; ID, *Limiti ragionevoli*, op. cit., p. 112 s.; e, oggi, M. BENVENUTI, *Diritti sociali*, cit., 223 s.; G. PINO, *Diritti sociali*, cit., p. 505 s. Analoghi rilievi, per i diritti di libertà, sono in A. PACE, *Problematica delle libertà costituzionali, Parte generale*, Padova, Cedam, 2002, p. 33 ss.; ID, *Libertà e diritti di libertà*, in D’ATENA A. (a cura di), *Studi in onore di P. Grossi*, Milano, Giuffrè, 2012, p. 965 ss.

tà della titolarità, formale (le prime) e sostanziale (le seconde), del diritto di natura solo sociale.

Anche i diritti sociali, infatti, e si è già ricordato, sono “macro diritti”. Presentano, variamente combinati tra loro, aspetti dei diritti attivi, che attribuiscono al titolare pretese di non impedimento all’azione verso l’esercizio del diritto e nelle quali si esaurisce il suo godimento (la libertà da); e aspetti dei diritti passivi, che attribuiscono al titolare pretese all’altrui azione sempre costitutive del suo godimento (la libertà di)¹²².

Il diritto al lavoro può essere ricostruito così, composto da due dimensioni.

Costituito, per un verso, da posizioni giuridiche (pretese) di non interferenza esterna nell’esercizio del lavoro: preordinate alla garanzia di libertà negativa, che costituisce la dimensione attiva del diritto e ne presidia la titolarità formale (il non disconoscimento). Costituito, per l’altro verso, da posizioni giuridiche (pretese) di azione esterna per l’opportunità di godimento del lavoro: preordinate alla garanzia di libertà positiva, che costituisce la dimensione passiva del diritto e ne presidia la titolarità sostanziale (la possibilità di fruizione). Ma, ed è importante rilevarlo sin da ora, le posizioni giuridiche di libertà positiva e negativa non sono le stesse per il cittadino e per il già lavoratore. Non perché sono diversi gli interessi che il lavoro soddisfa per ciascuno; lo sono, piuttosto, le condizioni di fatto e giuridiche rispetto al lavoro (potenziale per i cittadini; già perfetto per i lavoratori), con effetti sugli strumenti giuridici (le posizioni soggettive, appunto) necessarie all’effettività del diritto¹²³.

Ciò che rende effettivo il diritto al lavoro è, dunque, la garanzia di tutte e due le dimensioni del diritto, attiva e passiva; di tutte e due le sfere di libertà, positiva e negativa, e delle pretese giuridiche in cui esse si articolano. E il suo nucleo essenziale consiste nel nucleo essenzia-

¹²² G. PINO, *Diritti soggettivi*, cit., p. 498; e, con riferimento ai diritti sociali: Id, *Diritti sociali*, cit., p. 505; E. DICIOTTI, *Libertà e limiti*, cit.

¹²³ In tema di pretese positive per esempio. La pretesa alla continuità del lavoro è riferibile solo al già lavoratore. E, peraltro, solo nei rapporti in cui sussiste dipendenza economica oppure squilibrio di potere formale essa può essere veicolata tramite una posizione giuridica opponibile all’altra parte contrattuale: v. par. 5.2. e 5.3. del capitolo primo e par. 5.4. di questo capitolo.

le di queste pretese giuridiche: è questo che il legislatore deve preservare affinché la promessa di dignità sociale, veicolata dall'art. 4, co. 1, non sia disattesa.

Quali siano queste pretese giuridiche e quando se ne verifica il *vulnus*, è ciò che si approfondirà da ora in poi.

4. *La dimensione attiva: le libertà di esercizio del lavoro e la titolarità formale del diritto*

Secondo la ricostruzione che si propone qui, alla dimensione attiva del diritto al lavoro attiene la decisione sull'accesso e sulla scelta del tipo, modo, tempo e luogo di svolgimento. Ciascuna di queste determinazioni è attratta alla sfera di libertà negativa: richiama posizioni giuridiche di non interferenza e non impedimento, pubblico e privato, in garanzia della libertà di autodeterminazione, la quale, s'è detto, presidia (dal disconoscimento, negazione) la titolarità della prerogativa attribuita all'art. 4, co. 1. Si tratta, come si usa dire, di libertà *del* lavoro¹²⁴.

Che l'accesso al lavoro non tolleri limitazioni legislative la Corte, è noto, lo dice sin dalle primissime riflessioni sulla disposizione costituzionale, letta insieme all'art. 35¹²⁵. Le ha legittimate solo quando legate all'accertamento delle competenze professionali¹²⁶. Caso in cui, in effetti, la limitazione non annulla la posizione di libertà, configurandosi, invece, come conseguenza della mancanza di presupposti oggettivamente necessari per lo svolgimento del lavoro (per la stessa fruizione del diritto). Come dire che lo scopo della pretesa di libertà negativa di accesso al lavoro rimane intatto: esso è assicurare la non interferenza

¹²⁴ Distinta dalla libertà *nel* lavoro (in opposizione ai poteri datoriali) e dalla libertà *dal* lavoro (assunta tra i fondamenti del reddito di base: par. 5.1.), sulle quali: S. ZAMAGNI, *Libertà del lavoro*, cit., p. 59; riprende queste espressioni: M. TIRABOSCHI, *Persona e lavoro*, cit., p. 135 s., p. 155 s.

¹²⁵ Nell'ambito delle professioni protette: C. cost. 26 maggio 1965, n. 45; C. cost. 3 febbraio 1966, n. 7; C. cost. 2 luglio 1968, n. 102.

¹²⁶ V., per esempio, C. cost. 20 luglio 1995, n. 412; C. cost. 14 luglio 1998, n. 328; C. cost. 14 luglio 1999, n. 330; C. cost. 22 maggio 2000, n. 160; C. cost. 12 ottobre 2000, n. 441.

nell'accesso al lavoro; non è assicurare la non interferenza nell'accesso al lavoro in difetto delle attitudini (professionali) necessarie. Una negazione se ne avrebbe, piuttosto, in caso di barriere all'ingresso poste "senza ragione", o con una ragione non legittima in quanto non riconducibile al contenuto del lavoro, o, di più, perché in contrasto con valori giuridici fondamentali.

È proprio quest'ultimo il senso dell'art. 51 Cost., che afferma l'irrelevanza dell'identità di genere nell'accesso al lavoro pubblico, e della sua interpretazione estensiva¹²⁷. Ed è la stessa chiave antidiscriminatoria ciò che ha fatto da sfondo alle prime regole sull'*ex* collocamento pubblico¹²⁸ e alla loro evoluzione.

Né quando la logica dell'organizzazione del mercato del lavoro è mutata, dalla garanzia dell'eguaglianza nell'accesso all'occupazione verso la garanzia dell'occupabilità suggerita dall'UE e dall'OIL¹²⁹, il legislatore ha trascurato l'importante causa d'ineffettività della libertà di accesso al lavoro. Ha solo spostato l'intervento garantistico dal mercato alla sede più "naturale" delle limitazioni arbitrarie alla libertà di lavoro: il rapporto di lavoro subordinato.

Lo ha fatto col diritto antidiscriminatorio, che, come noto, non manca mai di attrarre al dubbio di legittimità, insieme agli atti di amministrazione del rapporto, anche i comportamenti di non assunzione per cause diverse da caratteri della persona oggettivamente impeditivi dello svolgimento del lavoro. E sia in relazione al più tradizionale tra i fattori vietati, ossia il genere (oggi d. lgs. n. 196/2008), sia in relazione

¹²⁷ Tra le più chiare interpretazioni della Corte sull'art. 51 Cost.: C. cost. 23 marzo 1998, n. 108. In dottrina, sui limiti all'accesso al lavoro pubblico: G. LUDOVICO, *L'accesso degli extracomunitari al pubblico impiego tra limitazioni normative e aperture interpretative*, in RIDL, 2009, p. 400 ss.

¹²⁸ Improntato alla logica burocratica per favorire una "equa ripartizione delle occasioni di lavoro esistenti": C. cost. 25 novembre 1986, n. 248. In tema: L. VALENTE, *La riforma dei servizi nel mercato del lavoro*, Milano, Giuffrè, 2016, p. 1-24.

¹²⁹ A partire soprattutto dal d.lgs. n. 181/2000 e che prosegue tutt'oggi, con il d.lgs. n. 151/2015: L. VALENTE, *op. cit.*, p. 47 s.; AA.VV., *Le politiche attive del mercato del lavoro*, in LD, 2016, n. 2; M. ESPOSITO, *Servizi e politiche per il lavoro nell'attuazione del Jobs Act: riforme, vincoli e necessità*, in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT - 206/2016; A. LASSANDARI, *La tutela immaginaria nel mercato del lavoro: i servizi per l'impiego e le politiche attive*, in LD, 2016, p. 237 ss.

agli altri caratteri identitari di cui all'art. 3 Cost., per i quali, con l'attuazione delle direttive dell'UE relative ai fattori di discriminazione c.d. emergenti¹³⁰, la preclusione di limitazioni all'accesso al lavoro è sempre disposta espressamente¹³¹.

Anche le disposizioni antidiscriminatorie, si vuol dire, sono strumento di libertà negativa nell'esercizio del diritto al lavoro¹³², e contribuiscono alla sua effettività, rendendone la titolarità insensibile a profili soggettivi identitari – perciò irrilevanti ai fini dell'accesso alla prima delle garanzie giuridiche di dignità sociale (art. 3, co. 1).

Si deve precisare che legare i divieti di discriminazione alla dignità sociale non significa negarne la connessione con la dignità umana – connessione peraltro già molto indagata¹³³. Una connessione che senz'altro sussiste, perché la titolarità della prerogativa identitaria della persona (di genere, sociale, religiosa, razziale, sessuale, ecc.) risulta disconosciuta, con violazione della dimensione individuale della dignità, quando è causa di pregiudizio al godimento del lavoro (e dei diritti ad esso collegati).

Ancora un approfondimento si può fare, infine, sulla libertà negativa di lavoro: riguarda il se essa comprende la libertà di scelta del lavoro desiderato, e, di conseguenza, la legittimità di “imposizione” di un lavoro che non piace.

La questione è posta nell'ambito della condizionalità, con riferimento al fatto che la congruità dell'offerta di lavoro¹³⁴ non ne prevede

¹³⁰ Da ultimo: R. SANTAGATA DE CASTRO, *Le discriminazioni sul lavoro nel “diritto vivente”*. Nozione, giustificazione, prova, Napoli, ESI, 2019, p. 23 ss.

¹³¹ V. art. 3, lett. a) del d. lgs. 9 settembre 2003 n. 215 e del d.lgs. 9 settembre 2003 n. 216, attuazione, rispettivamente, della Dir. 2000/43/CE e della Dir. 2000/78/CE.

¹³² Riconduce la tutela antidiscriminatoria al “diritto al lavoro come “libertà positiva”, invece: S. GIUBBONI, *Il primo dei diritti sociali*, cit., p. 12 s.

¹³³ V.: G. DE SIMONE, *Dai principi alle regole. Eguaglianza e divieti di discriminazione nella disciplina dei rapporti di lavoro*, Torino, Giappichelli, 2001, p. 1 ss.; O. MAZZOTTA, *La dignità umana come diritto fondamentale e il sistema delle fonti*, in *QL*, 2011, p. 1 ss.

¹³⁴ Che condiziona il rifiuto del lavoro proposto alla sola sussistenza di ragioni oggettive: M. FABOZZI, *Misure di sostegno al reddito e obblighi di attivazione dei beneficiari*, in *RDSS*, 2016, p. 723 ss.; L. TASCHINI, *I diritti sociali al tempo della condizionalità*, Milano, Giuffrè, 2019, p. 137 ss.

la rispondenza alle aspirazioni individuali, profilandosi così il dubbio di violazione della libertà di scelta del lavoro quando l'occupazione proposta non è quella desiderata¹³⁵. Si dice anche, più in generale, che l'assenza di occasioni di lavoro conformi alle aspirazioni individuali fonda il diritto, verso lo Stato, ad una prestazione che liberi dal "ricatto del lavoro" qualunque nell'attesa di quello ritenuto soddisfacente – è uno degli argomenti del *basic income*¹³⁶.

Si osserva, in proposito, che è certo vero che l'autodeterminazione circa l'attività di lavoro e il tipo, il tempo e il luogo di svolgimento è coperta da garanzia ai sensi dell'art. 4, co. 1, come peraltro ha sempre sostenuto la Corte e, dopo qualche resistenza, anche la dottrina¹³⁷. Peraltro, la scelta del luogo di lavoro oggi è un'espressione costituzionale (art. 120, co. 1, Cost.) e un principio per la libera circolazione dell'UE, attenta a ciascuna delle qualità del lavoro (art. 15 CDFUE) come tutte le Carte dei diritti¹³⁸.

È meno vero, però, che questa libertà di scelta del lavoro debba ritenersi realizzata, e con essa soddisfatta la prerogativa *ex art. 4, co. 1*, solo se ciascuno ottiene il lavoro desiderato. Che, cioè, il programma di effettività del diritto al lavoro per tutti abbia ad oggetto il lavoro conforme alle aspettative di ciascuno.

Di questo si può dubitare. Non perché le aspirazioni individuali

¹³⁵ V.: C. GARBUIO, *L'offerta congrua di lavoro nel prisma del principio di condizionalità: tra parametri oggettivi e necessarie implicazioni soggettive*, in RDSS, 2019, p. 575 ss. In chiave problematica v. anche V. FILÌ, "L'inclusione da diritto a obbligo", in M. BROLLO, C. CESTER, L. MENGHINI (a cura di), *Legalità e rapporti di lavoro. Incentivi e sanzioni*, Trieste, EUT, 2016, p. 117-132

¹³⁶ VAN PARIJS, Y. VANDERBORGHT, *Il reddito minimo universale*, Milano, UBE, 2013 (trad. it. a cura di Tallarico); G. BRONZINI, *Il reddito di base e le metamorfosi del lavoro. Il dibattito internazionale ed europeo*, in RDSS, 2018, p. 701 ss.; M. MARI, *Libertà nel mercato e libertà nel lavoro. Per un Reddito di opportunità*, in Iride, 2019, p. 339 ss. In tema v. par. 5.1. di questo capitolo

¹³⁷ Sono famosissime: C. cost. 26 maggio 1965, n. 45; C. cost. 25 febbraio 1971, n. 41; C. cost. 20 marzo 1986, n. 81. Per la prima dottrina: M. MAZZIOTTI, *Il diritto al lavoro*, cit., p. 58, p. 73 s.; G. GIUGNI, *op. cit.*, p. 113; R. SCOGNAMIGLIO, *op. cit.*, p. 43; A. BALDASSARRE, *Diritti sociali*, cit., p. 15. Per le tesi più recenti, che valorizzano il profilo della scelta del lavoro: A. APOSTOLI, *op. cit.*, p. 102; S. GIUBBONI, *op. cit.*, p. 10 s.; A. ALAIMO, *op. cit.*, p. 34 s.

¹³⁸ V. sull'argomento: S. GIUBBONI, *op. cit.*, p. 11; A. ALAIMO, *op. cit.*, p. 34 s.

debbano intendersi assistite da garanzia di effettività soltanto per la scelta dell'attività o funzione non remunerata, in ragione dell'espresso richiamo *ex co.* 2. Mentre la stessa garanzia si deve escludere per la scelta del lavoro *ex co.* 1 per la quale analogo richiamo manca, tale che, diversamente, il diritto al lavoro sarebbe sottoposto ad un inutile "appesantimento", come pure si è detto in passato e si dice anche oggi¹³⁹. Una tale interpretazione in realtà non regge al rilievo della strumentalità tra il principio del diritto al lavoro e il principio dello svolgimento della personalità nella sua pienezza: anche questo valore informa l'attuazione legislativa dell'art. 4, co. 1, nella specie di méta di effettività del lavoro di ogni "tipo" e "professionalità".

Se ne può dubitare, piuttosto, perché la possibilità di ottenere il lavoro che più piace (in tipo, modo, tempo e luogo) non è, rispetto all'inveramento del diritto *ex art.* 4, co. 1, una posizione di libertà che, in forma positiva, fonda una pretesa verso lo Stato. Il lavoro personalizzato, si vuol dire, non è il contenuto di una pretesa costitutiva della dimensione passiva del diritto¹⁴⁰. Non lo è perché – s'è già detto più dietro e lo dirà ancora tra poco – il programma di azione pubblica espresso dal principio *ex art.* 4, co. 1, scontando *ab origine* (nella stessa posizione costituzionale) il condizionamento del contingente, è volto all'effettività del diritto a una attività adeguata, per qualità e quantità, alla vita socialmente dignitosa per tutti; non alla vita socialmente dignitosa secondo l'ideale di ciascuno. La pretesa positiva di effettività del diritto al lavoro esiste, ma ha ad oggetto il lavoro dignitoso, non il lavoro dignitoso personalizzato.

Poiché il programma costituzionale sconta strutturalmente la scarsità delle alternative di lavoro – ancorché al più ampio ventaglio di queste il legislatore deve tendere – la scelta dell'occupazione "individualizzata" deve, piuttosto, attingere alle occasioni di lavoro esistenti, e rimane una questione di libertà di scelta di quella, tra queste, più conformi alle aspettative individuali.

¹³⁹ F. MANCINI, *Sub Art. 4*, cit., p. 203 s.; LA MACCHIA, *La pretesa al lavoro*, cit., p. 7 s.

¹⁴⁰ Quella che comprende le posizioni giuridiche il cui godimento (e l'effettività del diritto) passa attraverso un'attesa del titolare e una corrispondente prestazione positiva esterna.

Solo così delimitata la scelta del lavoro più espressivo del sé personale e professionale è una posizione giuridica costitutiva dell'effettività del diritto al lavoro: nella forma di libertà positiva (pretesa di non impedimento se non per ragioni connesse al merito/capacità professionali); nella forma di libertà negativa (pretesa di *chances* di ottenere il lavoro più desiderato tra le opportunità esistenti).

4.1. Prostituzione e altri casi limite

Ancora sulla libertà *del* lavoro. Questa libertà positiva, si osserva, non può essere tematizzata con riferimento all'attività di prostituzione¹⁴¹: non è possibile, cioè, oggi, configurare una pretesa di non impedimento e non interferenza nella scelta di prestare servizi sessuali verso corrispettivo.

L'attualità della questione è data dalle sentenze con cui la Corte costituzionale, nel 2019, ha dichiarato infondati i dubbi di legittimità, rispetto agli art. 2 e 41 cost., dei reati di favoreggiamento e intermediazione della prostituzione (art. 3, l. n. 75/1958), confermando la perdurante contrarietà all'ordinamento di un mercato del lavoro del sesso e il perdurante disvalore per "la messa a valore della condotta prostitutiva"¹⁴².

Benché il ragionamento della Corte nemmeno sfiori il diritto al lavoro¹⁴³, proprio da esso può attingere l'argomentazione giuridica volta ad escludere che gli operatori del sesso esercitino il diritto *ex* art. 4, co.

¹⁴¹ V. invece, tra i giuslavoristi: M. TIRABOSCHI, *Persona e lavoro*, cit., p. 175 s. Lo esclude invece, con richiamo alla dignità oggettiva, di cui si dirà ora nel testo, M. MISCIONE, *Diritto del lavoro e società*, in AA.VV., *Persona e lavoro*, cit., p. 446 ss., qui p. 449 s.

¹⁴² C. cost. 6 marzo 2019, n. 141. L'inciso è in C.P. GUARINI, *Prostituzione "volontaria e consapevole": né libertà sessuale né attività economica "protetta" dall'art. 41 Cost. A prima lettura di Corte costituzionale n. 141/2019*, in *Rivista Aic*, 2019, n. 4, che aderisce alla sentenza della Corte. Sullo stesso tema, e con le stesse conclusioni: C. cost. 20 dicembre 2019, n. 278.

¹⁴³ Incentrato com'è tutto intorno all'insussistenza di una "libertà fondamentale di prostituirsi" (art. 2) e al ruolo della dignità umana come limite all'iniziativa economica (art. 41, co. 2), per seguire, e confutare, le argomentazioni dell'ordinanza di rimessione: C. Appello di Bari, 6 febbraio 2018, in GU, I serie speciale, n. 19, 9 maggio 2018, p. 59 ss.,

1, e siano titolari delle posizioni giuridiche che ne garantiscono l'effettività formale e sostanziale.

Si può sostenere, cioè, che la prostituzione “consapevole, volontaria e professionale”¹⁴⁴ per il nostro ordinamento ancora oggi non è lavoro come lo si è inteso qui: non è un'attività possibile oggetto del dovere *ex art. 4, co. 2, e*, se remunerata, oggetto del diritto *ex art. 4, co. 1*; né un fatto su cui la Repubblica costruisce la sua evoluzione e un comportamento doveroso che chiede ai suoi membri *ex art. 1 Cost.*¹⁴⁵. Non lo è perché, nonostante una nascente tendenza dei costumi verso una concezione professionale del *sex worker*, nel contesto sociale attuale, per come recepito dal legislatore e confermato dalla Corte, quest'attività non concorre al progresso materiale e spirituale della società: è socialmente “disutile”¹⁴⁶.

Più esattamente. La funzione che la prostituzione svolge, antica o modernamente rivisitata, non ha rilevanza sociale¹⁴⁷; l'interesse privato che essa soddisfa non è socialmente meritevole¹⁴⁸: è, tutt'al contrario, fonte di fenomeni socialmente riprovevoli, ossia sfruttamento e crimi-

¹⁴⁴ Secondo il giudice rimettente, questa è una delle tre manifestazioni del fenomeno, insieme a quelle della coazione e della situazione di bisogno. Anche la dottrina opera questa distinzione: A. CADOPPI, *Dignità, prostituzione e diritto penale*, in *AP*, 2019, p. 1 ss., qui p. 5; M. PICCHI, *La legge Merlin dinanzi alla Corte costituzionale. Alcune riflessioni sulla sentenza n. 141/2019 della Corte costituzionale*, in *QCost Forum*, n. 2, 2020, p. 2.

¹⁴⁵ L'osservazione non è banale, se si considera che il giudice che rimette la questione alla Corte muove proprio dall'assunto che la prostituzione “volontaria e consapevole” oggi possa essere un lavoro in forma autonoma: C. Appello di Bari, 6 febbraio 2018, cit.

¹⁴⁶ Contraria al senso che la comunità ancora oggi attribuisce all'attuazione dei valori, costituzionalizzati, intorno ai quali immagina il suo progresso, la convivenza sociale e lo svolgimento in pienezza della personalità: v. par. 1 di questo capitolo, in fine.

¹⁴⁷ Dice C.P. GUARINI, *op. cit.*, p. 187: “salvo che non si voglia tornare a percorrere la risalente strada della “funzione sociale” del meretricio quale camera di compensazione degli istinti maschili, rivisitata, semmai, in chiave modernista alla luce di un più ampio bacino di istanze sessuali da soddisfare e di una domanda più trasversale in termini di genere, cui, oggi, consegue un'offerta prostitutiva più variegata, con operatori anche maschili, omosessuali e transgenere”.

¹⁴⁸ Per l'impiego della clausola dell'utilità sociale nei rapporti di lavoro: A. VI-SCOMI, *Autonomia privata tra funzione e utilità sociale: prospettive giuslavoristiche*, in *DLM*, 2012, p. 441 ss., p. 454.

nalità¹⁴⁹. Questa è, secondo la Corte, ancora oggi la “sostanza delle cose” intorno alla prostituzione anche quando praticata in contesti che non sono di degrado¹⁵⁰. Ed è questa “sostanza delle cose” che ne fa attività remunerata in contrasto con l'utilità sociale e la sicurezza, individuale e collettiva, e, perciò, illecita¹⁵¹. Sia quando svolta nella forma autonoma di ogni tipo, *ex art. 41, co. 2 Cost.*¹⁵², sia quando svolta nella forma *ex art. 2094 c.c.*, in ragione dell'impossibilità di configurare poteri giuridici di disposizione su una prestazione rispetto alla quale la finzione della spersonalizzazione proprio non regge, perché, per quanto la fantasia del giurista possa esercitarsi¹⁵³, qui essa è il corpo del “lavoratore”¹⁵⁴.

La contrarietà all'ordinamento della prostituzione oggetto di “scambio contrattualistico”¹⁵⁵ permane anche se il legislatore sanziona

¹⁴⁹ Non è utile qui il paragone con la gestione del gioco d'azzardo. Quest'attività non è, di per sé, fonte di diseguaglianze, criminalità e sfruttamento; non è cioè, di per sé, contraria all'ordinamento. Diviene tale solo quando la fruizione del gioco genera patologia, con conseguenze sociali e sulla salute; da qui la necessità di regolamentazione legale (l'ultima è la l. n. 96/2018).

¹⁵⁰ L'inciso si trova nella sentenza, al considerando in diritto punto 5.2.: F. POLITI, *La prostituzione non è un diritto fondamentale ed è un'attività economica in contrasto con la dignità umana. La sent. n. 141 del 2019 e la “sostanza delle cose”*, in *Rivista Aic*, 2020, p. 266 ss., qui p. 271 s.

¹⁵¹ Sul punto non si condivide la conclusione della Corte (Considerando in diritto, punto 4.3), espressa anche nella successiva C. cost. 20 dicembre 2019, n. 278. Probabilmente è la non punibilità di colui che si prostituisce (di cui si dirà ora nel testo) ad essere confusa con la liceità della prostituzione: C.P. GUARINI, *op. cit.*, p. 183; F. PACELLA, *Dignità umana e libertà fondamentali nella prostituzione e nell'aiuto al suicidio*, in *Rivista Aic*, 2020, p. 2, nota 2.

¹⁵² M. LUCIANI, *Il lavoro autonomo della prostituta*, *QCost*, 2002, p. 398 ss.

¹⁵³ V. per esempio A. CADOPPI, *op. cit.*, p. 30 s.

¹⁵⁴ Anche a voler ammettere che per l'attività di prostituzione, come per quella del massaggiatore o dell'attore di film di pornografia (sono gli esempi di A. CADOPPI, *op. cit.*), è rinvenibile quella professionalità che fa, dell'attività, un'“opera” o “prestazione”, non ne deriva una sicura conformità all'ordinamento. Questa non si misura con la tecnica giuridica ma con la morale sociale, storicamente contestualizzata, che riempie i valori costituzionali, la quale, sola, potrebbe legittimare la prostituzione per l'affermarsi di una dignità soggettiva: si dirà tra poco nel testo.

¹⁵⁵ “Tra piacere procurato a terzi mediante la libera cessione della propria sessualità e quello di poter acquisire vantaggi economicamente apprezzabili”: si dilunga su

solo le condotte c.d. parallele alla prostituzione, non anche il soggetto che la svolge¹⁵⁶: la politica abolizionista che così, sin dalla l. n. 75/1958, il nostro ordinamento accoglie, è volta ad eliminare il fenomeno combattendone le cause (la domanda, ogni forma di agevolazione dell'offerta e dell'incontro tra le due), non punendo il soggetto che si prostituisce¹⁵⁷. La ragione, secondo la Corte, è la sua vulnerabilità, che lo espone a rischi di varia natura, presunta sul presupposto che la prostituzione non è mai scelta libera e il detrimento della sfera intima della persona è sempre presente¹⁵⁸.

L'idea¹⁵⁹ che sul punto della genuinità della scelta la Corte abbia operato una semplificazione si può condividere, dovendosi realisticamente ammettere che l'attività prostitutiva "d'élite" possa essere frutto di una scelta veramente incondizionata¹⁶⁰. Diversa cosa è, però, sostenere che questa scelta libera si configuri quale esercizio/godimento di libertà sessuale *ex art. 2 Cost.*, come tale non solo lecita, nella misura in cui non arrechi ad altri pregiudizio, ma, di più, inviolabile come qualsiasi altra prerogativa fondamentale, e attributiva di pretese di attuazione.

questo passaggio del giudice di Bari, adesivamente: A. CADOPPI, *op. cit.*, p. 30 s.

¹⁵⁶ Sul punto, con grande chiarezza, S. NICCOLAI, *La legge Merlin e i suoi interpreti*, in D. DANNA, S. NICCOLAI, L. TAVERNINI, G. VILLA, *Né sesso né lavoro. Politiche sulla prostituzione*, Milano, Vand.A, 2019, p.77 ss., qui p. 95. Peraltro, la lettura non cambia considerando che i proventi che ne derivano sono tassati: come ricorda la Corte, ciò accade per tutte le attività illecite secondo la legge (Considerando in diritto, punto 6.2.).

¹⁵⁷ Come accade, ricorda la Corte, per il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti: considerando in diritto, punto 6.2.

¹⁵⁸ Questo la Corte lo dice in molti passaggi della sua argomentazione: Considerando in diritto, punti 4.3, 4.4, 6.1 e 7.3. In dottrina: D. DANNA, *Libertà sessuale e politiche sulla prostituzione*, in D. DANNA, S. NICCOLAI, L. TAVERNINI, G. VILLA, *op. cit.*, p. 23 ss., qui p. 47, p. 59.

¹⁵⁹ Di M. PICCHI, *op. cit.*, p. 9 s. e di P. SCARLATTI, *La sentenza n. 141 del 2019 della Corte costituzionale tra discrezionalità del legislatore e tutela dei diritti fondamentali delle persone vulnerabili*, in *www.dirittifondamentali.it*, 2010, p. 27 ss., qui p. 33 s., tra i tanti.

¹⁶⁰ Così come, per converso, è realisticamente impossibile escludere che la scelta difficilmente è tale: A. DI MARTINO, *È sfruttamento economico e non autodeterminazione sessuale: la Consulta salva la legge Merlin*, in *www.diritticomparati.it*, 20 giugno 2019.

Il riconoscimento di una “primigenia scelta di autodeterminazione sessuale”¹⁶¹ verso la prostituzione implica, sì, la sua assunzione come modalità di affermazione del sé; ciò che, si ripete, non si può escludere nella misura in cui la scelta è libera. Ma non implica anche il riconoscimento, di questa affermazione del sé, come “libertà fondamentale di prostituzione” espressione di libertà sessuale che partecipa, essa pure, della protezione *ex art. 2*¹⁶². Non implica, cioè, il riconoscimento della prestazione di servizi sessuali verso corrispettivo come dimensione negoziale del godimento della libertà sessuale, legittima, come quest’ultima, ai sensi art. 2 cost.¹⁶³.

Questo, anzi, si deve escludere. Si deve escludere non tanto per quello che la Corte dice quando, argomentando sul punto, rileva l’assenza, nella condotta di prostituzione, del collegamento tra persona e relazione sociale, tra valore della persona e solidarietà, che, secondo la Corte, qualifica la manifestazione della personalità “meritevole” della garanzia propria dei diritti inviolabili *ex art. 2 Cost.*¹⁶⁴. Di questo, per la verità, si può dubitare, perché l’attinenza alla dimensione sociale della persona non seleziona gli interessi individuali attratti alla garanzia di inviolabilità: la personalità, e diritti con cui è giuridicamente declinata, si riferiscono alla persona sia *uti socius* sia *uti singulus*.

Quest’esclusione deriva da altro. Deriva, esattamente, da ciò che la Corte dice quando, ragionando sull’attività economica *ex art. 41, co. 2 Cost.*, osserva il portato di reificazione della persona insito nella contrattualizzazione della prestazione sessuale: “una attività che degrada e

¹⁶¹ L’espressione ricorre nella sentenza di remissione: C. Appello di Bari, 6 febbraio 2018, cit.

¹⁶² Per questa tesi v.: A. CADOPPI, *op. cit.*; M. PICCHI, *op. cit.*; S. BERNARDI, *Sulla legittimità costituzionale dei delitti di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione: irrilevante il fatto che l’esercizio del meretricio sia il frutto di una libera scelta?*, in *DPenC*, 8 luglio 2019; e, problematicamente, A. BONOMI, *Il reclutamento e il favoreggiamento della prostituzione al banco di prova dei principi costituzionali. Qualche osservazione alla luce di una recente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale*, in *Consulta on line*, 2018, p. 123 ss. qui p. 133; A. MANNA, *La legge Merlin e i diritti fondamentali della persona: la rilevanza penale della condotta di favoreggiamento*, in *AP*, 2013, n. 3, p. 1 ss.

¹⁶³ V. il par. 4.2 del capitolo secondo.

¹⁶⁴ Su questo passaggio si dilunga molto, in senso adesivo: F. POLITI, *op. cit.*, p. 270 s.

svilisce l'individuo, in quanto riduce la sfera più intima della corporeità a livello di merce a disposizione del cliente"¹⁶⁵. È questo che fa della prostituzione anche quando libera – e anche quando svolta in “sedi protette”, come quelle legittimate dalla prima versione della legge Merlin – una determinazione individuale non coperta da garanzia costituzionale, ma, anzi, contraria all'ordinamento: il fatto che mortifica la dignità umana dello stesso soggetto che ne è titolare¹⁶⁶. Dignità che, non a caso, come ricorda la Corte, è il bene tutelato dalla legislazione repressiva delle condotte parallele alla prostituzione¹⁶⁷.

Benché la Corte non si spinga sino a dire che la dignità si atteggia a limite alla libertà di autodeterminazione sessuale¹⁶⁸ – e ben avrebbe potuto farlo fuori da ogni paternalismo, perché la tutela della dignità, fondamento dell'ordine giuridico, soddisfa un interesse dello Stato prima che del singolo¹⁶⁹ – l'argomentazione è proprio nel senso che l'essere o non essere *res* non è aperto alla valutazione soggettiva: “è incontestabile che ... il concetto di dignità vada inteso in senso oggettivo: non si tratta, di certo, della “dignità soggettiva”, quale la concepisce il singolo imprenditore o il singolo lavoratore”. Né la circostanza che questo la Corte lo dice ragionando nella cornice dell'art. 41, co. 2, Cost., non rispetto alla libertà di autodeterminazione sessuale, sminuisce la portata dell'affermazione circoscrivendone la rilevanza all'iniziativa economica (degli intermediari del sesso, in questo caso).

¹⁶⁵ Considerando in diritto, punto 6.1.

¹⁶⁶ V. in particolare C. SALAZAR, *Il corpo delle donne e la Costituzione. Alcune domande intorno alla questione di costituzionalità proposta dalla Corte di Appello di Bari sulla “Legge Merlin” e qualche riflessione sui recenti sviluppi giurisprudenziali in tema di GPA*, in B. PEZZINI E A. LORENZETTI (a cura di), *70 anni dopo tra uguaglianza e differenza*, Torino, Giappichelli, 2019; M. LUCIANI, *op. cit.*, p. 401; P. SCARLATTI, *op. cit.*, p. 27 ss.

¹⁶⁷ Considerando in diritto, punto 7.2. Per il contrasto dottrinale sul punto v. A. BONOMI, *op. cit.*

¹⁶⁸ La tesi che si sostiene, minoritaria, si ritrova in: F. POLITI, *op. cit.*, p. 279 s. Sul rapporto tra dignità e autodeterminazione nel senso che la prima è limite alla seconda, e sul carattere oggettivo o soggettivo del valore, di cui ora si dirà nel testo, v. il par 2.1.1. del capitolo secondo.

¹⁶⁹ Per questa critica, pure frequente, v.: A. DE LIA, *Le figure di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione al banco di prova della Consulta. Un primo commento alla sentenza della Corte costituzionale n. 141/2019*, in *QCost Forum*, 28 giugno 2019.

L'oggettività, o soggettività, del significato di tutela della dignità umana (chi determina cosa riduce l'uomo a *res*) attiene all'attuazione giuridica del valore (come si garantisce che la persona non sia ridotta a *res*), e non risente della particolarità della fattispecie in cui l'istanza di tutela della dignità viene in rilievo – questa incide, semmai, sulle azioni a sua tutela.

Probabilmente è vero che la cautela della Corte ha ragioni nell'intenzione di evitare un'interpretazione "morale" della Costituzione¹⁷⁰. Il fatto è, però, che ogni ordinamento esprime una morale oggettiva, un'etica minima condivisa storicamente contestualizzata che riempie di contenuti le clausole generali del buon costume e ordine pubblico, che sono criteri per la valutazione di conformità all'ordinamento della causa e dell'oggetto del contratto definiti anche dalla tutela della dignità¹⁷¹. Né la funzione delle due clausole è inficiata dalla relatività storica del loro contenuto¹⁷², che impone solamente di considerarlo non definitivo ma relativo; contenuto la cui esplicitazione, attraverso l'esplicitazione del senso dei valori costituzionali a cui esse fanno richiamo, è proprio ciò che ci si aspetta dalla Corte costituzionale.

Per l'esplicitazione dei contenuti della dignità è stato più coraggioso il Tribunale Amministrativo Federale tedesco, quando, nel 1981, ha considerato non conforme al buon costume, per contrasto con la tutela della dignità umana che apre la Legge Fondamentale, un'attività perfettamente sovrapponibile alla prostituzione "professionale": i *Peep-shows*; attività che ha vietando sul tutto il territorio nazionale in ragione del fatto che "nessuna persona può essere degradata a mero oggetto"¹⁷³. E se si considerano le osservazioni della Corte costituzionale sul

¹⁷⁰ Per questa lettura v. C.P. GUARINI, *op. cit.*, p. 185; e, in generale, sul rischio di letture moralizzate della Costituzione, v. F. RIMOLI, *L'interpretazione "morale" della Costituzione: brevi considerazioni critiche*, in *Rivista Aic*, 2015, n. 3.

¹⁷¹ A. DI MARTINO, *È sfruttamento economico*, cit., e, in critica, con forti accenti sulla dimensione soggettiva della dignità: A. CADOPPI, *op. cit.*, p. 19 s.

¹⁷² Il dubbio è posto da M. TIRABOSCHI, *op. cit.*, p. 179.

¹⁷³ Il *Peep-shows* consiste in uno spettacolo pornografico dal vivo visibile, a spettatori singoli, in modalità nascosta, cioè in cabine che si aprono con l'inserimento di gettoni. La pronuncia è *Sittenwidrigkeit von Peep-Shows (Urteil des 1. Senats) (Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Oberverwaltungsgericht Münster)*, 15 dicembre 1981. In-

significato oggettivo della dignità, prima richiamate, si può dire che se il caso fosse nostrano oggi la conclusione non potrebbe essere diversa da quella del Tribunale tedesco, nemmeno richiamando la diversità dei contesti ordinamentali e, in particolare, l'assenza, nel nostro ordinamento, di una disposizione costituzionale espressa sulla dignità umana¹⁷⁴. Né richiamando il consenso del protagonista per legittimare la prestazione sessuale dietro corrispettivo nei termini di dimensione negoziale della libertà sessuale, o, per quel che qui più interessa, di libertà negativa di esercizio del diritto al lavoro¹⁷⁵.

Sempre rispetto alla libertà *del* lavoro, è interessante anche un altro caso limite che coinvolge la dignità umana, esso pure vicenda di altri Paesi europei e notissimo: il caso, francese, del lancio del nano¹⁷⁶. Lo è ancor più di quello precedente, perché nell'attività che svolge chi, affetto da acondroplasia (nanismo), in uno spettacolo pubblico è lanciato da un cannone come proiettile umano, o lanciato al muro da una persona, o letteralmente palleggiato tra due o più persone per il divertimento generale, l'interesse individuale che viene in rilievo è solo il lavoro. Un lavoro senz'altro molto ben remunerato, occasione di notorietà e svolto in sicurezza¹⁷⁷; ma nel quale, si deve riconoscere, l'unica professionalità richiesta è l'essere persona disabile: ridotta a cosa, in violazione della dignità umana sua propria¹⁷⁸, ha detto il Consiglio di

sieme al caso francese del lancio del nano, di cui si dirà nel testo, il caso ha aperto la questione sulla dignità oggettiva/soggettiva a livello internazionale: P. DE SENA, *Dignità umana in senso oggettivo e diritto internazionale*, in *DUDI*, 2017, p. 573 ss.

¹⁷⁴ La sua marginalità nel nostro ordinamento è solo apparente: par. 2.1. del capitolo secondo.

¹⁷⁵ Sono le principali critiche alla sentenza tedesca: G. RESTA, *La disponibilità*, cit., p. 831 s. e, mai mutando la sua tesi, in G. RESTA, *Tre funzioni della dignità della persona*, in *VTDL*, 2020, p. 525 ss., qui 534 s.; P. BELVISI, *Dignità umana*, cit., p. 164 s.; S. LAFORGIA, *op. cit.*, p. 81 s.

¹⁷⁶ Tra i tanti, si rinvia, anche per la conclusione diversa da quella che qui si sostiene, al saggio molto interessante di M. GROS, *"Prima lezione di diritto": ordine morale, dignità umana e "neutralità" del diritto. Dal lancio del nano al comico razzista*, in *DS*, 2015, p. 237 ss.

¹⁷⁷ La vicenda completa è riportata con grande dettaglio da M. GROS, *op. cit.*

¹⁷⁸ O della dignità di tutti coloro che appartengono alla categoria dei nani (il profilo, e la critica, sono in G. RESTA, *La disponibilità*, cit., p. 837 s.). Tuttavia, se si considera che la dignità umana è universale e non graduabile, il pregiudizio, anche dal

Stato francese e, poi, il Comitato dei diritti umani dell'ONU¹⁷⁹.

Anche per questo caso, se fosse stato nostrano, la conclusione, oggi, non sarebbe stata diversa da quella del giudice francese, tanto più che la Costituzione di quel Paese è ancor meno esplicita di quella italiana sul ruolo della dignità umana come fondamento dell'ordine giuridico¹⁸⁰. Nel moderno contesto valoriale sociale, come reso dalla Corte costituzionale nella pronuncia di cui prima si è detto, l'attività del protagonista non sarebbe stata "lavoro" ex art. 1 e 4, co. 1, Cost., per una sicura disutilità apprezzabile nella contrarietà ai valori di dignità, uguaglianza, solidarietà e rispetto per le diversità. E il contratto, di lavoro o di opera, sarebbe stato nullo, per non meritevolezza degli interessi privati che si definisce anche in ragione del rispetto della dignità umana intesa ancor oggi come irriducibilità dell'uomo a *res* e materializzata, ancor oggi, non secondo la valutazione soggettiva ma l'etica condivisa.

A questa morale/dignità oggettiva deve arrendersi la critica che, dall'imposizione di una dignità eterodeterminata, deriva la privazione di un'occasione di guadagno per colui che, senza costrizioni, in ragione di "alternative di lavoro scadenti o del tutto inesistenti" si prostituisce in privato o in pubblico o fa da palla in un gioco singolo o di squadra¹⁸¹. Il contesto sociale che riempie di senso i valori giuridici nel modo fotografato dalla Corte fa sì che, oggi, la tesi sia solo legittima testimonianza del valore costituzionale del pluralismo. E, si può dire, tale rimarrà sino a quando la concezione della dignità come libertà (non

punto di vista giuridico, non è declinabile in termini di violazione di una dignità particolare ed esclusiva.

¹⁷⁹ La sentenza è Consiglio di Stato francese, *Commune de Morsang-sur-Orge (Assemblée)*, decisione del 27 ottobre 1995; Comitato dei diritti umani, *Wackenheim v. France*, *Communication No. 854/1999*, 15 luglio 2002.

¹⁸⁰ V. in proposito L. BIANCHI, *Dentro o fuori il mercato? "Commodification" e dignità umana*, in *RCDP*, 2006, 3, p. 489 ss. Forse è per questo che il Consiglio di Stato francese ha dichiarato l'illegalità del lancio del nano nel solo Comune in cui il caso si è verificato (il comune di *Morsang-sur-Orge*), e non l'ha estesa a tutto il territorio nazionale, lasciando la decisione ai (alle comunità dei) singoli comuni.

¹⁸¹ Così, invece: M. TIRABOSCHI, *op. cit.*, p. 178 s., per l'inciso p. 179; S. LAFORGIA, *op. cit.*, p. 82; A. CARACCILO, *La tutela della dignità tra obblighi contrattuali e solidarietà*, in AA.VV., *Persona e lavoro*, cit., p. 413 s., qui p. 418.

più come limite) non si affermerà nel sentire sociale, registrata dal legislatore nei termini di coincidenza tra tutela della dignità umana e garanzia di autodeterminazione, con l'avallo dalla Corte. Il che non si può escludere, perché la tutela della dignità è un valore e, per sua natura, è storicamente relativo nel significato e modi di attuazione¹⁸².

Non si può negare, però, che, in assenza di occasioni di lavoro, nei casi limite ora richiamati la condizione di vita socialmente dignitosa risulta ostacolata da un valore, la dignità umana, che, paradossalmente, è proprio la fondazione della stessa promessa di dignità sociale e del diritto al lavoro che ne è strumento.

5. La dimensione passiva: le libertà di godimento del lavoro e la titolarità sostanziale del diritto

L'assenza di alternative di lavoro, in ogni caso, non costituisce, di per sé sola, disconoscimento del diritto al lavoro. La disponibilità di occasioni di lavoro per ciascuno, s'è già accennato¹⁸³, non è oggetto di una pretesa positiva costitutiva della dimensione passiva del diritto. Le posizioni giuridiche di cui questa si compone hanno altri contenuti. In più sono diverse a seconda che il soggetto sia già lavoratore oppure no.

Quando il diritto al lavoro è solo potenziale, l'art. 4, co. 1, fonda pretese ad azioni dello Stato finalizzate a che la situazione soggettiva, appunto solo potenziale, possa tramutarsi in effettiva. Anzitutto, la pretesa alla massimizzazione delle occasioni di lavoro, non la pretesa ad avere un'occupazione. In secondo luogo, la pretesa alla massimizzazione delle opportunità di accesso al lavoro che si sceglie tra le occasioni esistenti, non la pretesa ad avere il lavoro che piace.

Quando il diritto è già perfetto, la sfera della dimensione passiva si compone di pretese diverse: all'azione, sempre pubblica, volta a garantire le condizioni che rendono effettivo il godimento del diritto a fronte delle limitazioni a cui può essere sottoposto. Si tratta tutela della continuità del lavoro, della sufficienza della retribuzione e dell'integrità del patrimonio professionale acquisito col lavoro: tutti interessi

¹⁸² V. il capitolo primo, par. 2.

¹⁸³ Al par. 3 di questo capitolo.

coperti da garanzia fondamentale espressamente (art. 35 e art. 36) o implicitamente (art. 4, co. 1)¹⁸⁴.

Ciò significa che anche nella prospettiva della garanzia di dignità il programma di effettività del diritto al lavoro è assolto se e quando il legislatore progressivamente mette in campo interventi sui rapporti di lavoro, sul mercato del lavoro, sugli ambiti sociali ed economici rilevanti, orientati dai numeri della disoccupazione e occupazione, quando negativi, per mutarne, progressivamente, il segno¹⁸⁵. Non, invece, se e solo se questi interventi ricadono in occupazione per tutti e ciascuno, in piena garanzia della continuità del lavoro, della professionalità, della sufficienza della retribuzione per i lavoratori. Anche nella prospettiva della dignità sociale questo scenario descrive la *méta* del programma costituzionale, non invece, l'oggetto delle posizioni soggettive attribuite dall'art. 4, co. 1, le quali, per questo, possono rimanere preservate anche in un contesto di lavoro non totalmente inclusivo.

Sicché la problematica giuridica, ai nostri fini, consiste nel verificare quando un contesto di lavoro insufficiente per tutti, di elevata disoccupazione non frizionale, di erosione delle tutele dei lavoratori per i profili indicati, realmente costituisce negazione delle pretese individuali di libertà *di* lavoro e, per questo, inadempimento del programma costituzionale e violazione del nucleo essenziale del diritto *ex* art. 4, co. 1.

Di certo, neanche se l'osservazione si compie nella prospettiva della dignità la critica giuridica può investire il legislatore sol perché, rilevando condizioni di lavoro critiche, non attiva contestualmente politi-

¹⁸⁴ Garanzie che, peraltro, come si è anticipato al par. 5.4. del capitolo secondo, richiedono strumenti diversi a seconda della natura, pubblica o privata, della fonte del pregiudizio, definita dalla figura contrattuale: v. par. 5.2.1. per la professionalità; par. 5.3. per la sufficienza della retribuzione; par. 5.4 per la continuità del lavoro.

¹⁸⁵ Sul piano giuridico-costituzionale, l'azione politica in massimizzazione della libertà *di* lavoro non è attuata se e quando proclamata, né se e quando, in un momento dato, sussistono interventi volti manovrare variabili che accrescono occupazione e stabilità. L'attuazione del programma *ex* art. 4, co. 1, si verifica guardando i fatti e si misura con l'evidenza empirica dei fenomeni che è finalizzata ad eliminare. E si può dire perseguito se e in quanto quei numeri (dell'occupazione, della disoccupazione, della precarietà) presentano una tendenza alla diminuzione per una successione di interventi volti a correggere, integrare e perfezionare quelli precedenti in ipotesi di risultati inadeguati, rincorrendo qualsiasi situazione di sottoccupazione (non frizionale) per contrastarla.

che utili ad aggredirle; oppure sol perché, tra tutte le azioni possibili, sceglie quelle a cui non segue il risultato più utile (l'aumento dell'occupazione e delle tutele al grado più elevato).

È vero che la piena occupazione è un imperativo costituzionale iscritto nell'art. 4, co. 1. La dottrina ha colto questo aspetto della disposizione prima ancora della Corte costituzionale¹⁸⁶, che all'inizio, e per lungo tempo, l'ha considerato solo un invito al legislatore, come tale aperto ad una discrezionalità "praticamente illimitata"¹⁸⁷; e finanche recessivo rispetto alla libertà d'impresa (art. 41 Cost.) o totalmente influente rispetto ad essa¹⁸⁸. Ma quando ha cominciato a considerare la modifica di "una situazione economica di insufficiente lavoro per tutti" come un "obbligo – il cui adempimento è ritenuto dalla Costituzione essenziale per l'effettiva realizzazione del descritto diritto"¹⁸⁹, la Corte non ha mai fatto velo sulla problematicità della sua attuazione¹⁹⁰, che ha riconosciuto, e riconosce ancora oggi, aperto alla discrezionalità del legislatore in ordine al tempo, al modo, e al grado di soddisfazione; tutti definiti in base agli equilibri tra gli interessi considerati rilevanti nei diversi momenti storici. Equilibri che come si è già ricordato si formano in base alla disponibilità delle risorse, perché, come tutti i diritti sociali strutturalmente pretensivi¹⁹¹, anche il diritto al lavoro, a partire dai primi anni del 1990, è stato attratto ai "diritti finanziariamente condizionati"¹⁹². Un argomento, questo, che, come si sa, la Cor-

¹⁸⁶ M. MAZZIOTTI, *Il diritto al lavoro*, cit., p. 106; F. MANCINI, *Sub Art. 4*, cit., p. 26.

¹⁸⁷ C. cost. 16 gennaio 1957, n. 3; C. cost. 19 novembre 1963, n. 150; l'inciso nel testo si riprende da M. MAZZIOTTI, *op. ult. cit.*, p. 84, che anticipa questa giurisprudenza della Corte.

¹⁸⁸ Nella sentenza che dichiara l'illegittimità, ex art. 41, co. 1, dell'imponibile di manodopera in agricoltura, è assente qualsiasi richiamo all'art. 4: C. cost. 16 dicembre 1958, n. 78.

¹⁸⁹ C. cost. 26 maggio 1965, n. 45; poi, ancor più espressive sono state: C. cost. 25 novembre 1986, n. 248 e C. cost. 22 febbraio n. 103. Richiami ad altre sentenze, con la ricostruzione dell'evoluzione del pensiero della Corte sul punto si trovano in M. BENVENUTI, *op. cit.*, p. 10 s.

¹⁹⁰ Ben chiara, peraltro, agli stessi costituenti: M. BENVENUTI, *op. cit.*, p. 6.

¹⁹¹ La definizione, già ripresa, è di M. BENVENUTI, *op. cit.*, p. 6.

¹⁹² L'espressione si ritrova, per la prima volta, in C. cost. 26 settembre 1990, n. 455. Il rapporto tra diritti sociali e compatibilità finanziarie è troppo noto per essere

te impiega sempre anche oggi per arretrare dinanzi alle decisioni repressive frutto di discrezionalità politica¹⁹³ – almeno in via diretta¹⁹⁴. Peraltro, questo pure è noto, il dato economico-finanziario non è solo un fatto (scarsità di risorse); è anche un vincolo giuridico che riflette equilibri anche sovranazionali (art. 81 Cost.)¹⁹⁵.

Ciò significa che l'art. 4, co. 1, contiene in sé, costitutivamente, come tutte le pretese sociali, una gradualità nell'attuazione, e perciò anche il rischio di temporanea non attuazione. Come dire che: se all'osservatore sociale di un conteso socioeconomico e giuridico nel quale il lavoro non è diritto effettivo per tutti l'art. 4, co. 1, appare una "solenne presa in giro"¹⁹⁶, all'osservatore giuridico quello stesso contesto non configura necessariamente violazione/inadempimento del principio costituzionale.

Un tale giudizio può seguire a una precisa circostanza. Quella in cui l'azione pubblica contrasta col solo contenuto del principio costituzionale che si oppone alla discrezionalità legislativa: il divieto di politiche/legislazioni che creano condizioni o equilibri di sottooccupazione e di precarietà¹⁹⁷: direttamente, perché così orientate, oppure indirettamente, perché, nel perseguimento di altri fini, il bilanciamento che ne è sotteso sacrifica l'obiettivo costituzionale determinando riduzione delle occasioni di lavoro o dell'occupazione che già c'è.

Il valore che il lavoro ha per la costruzione repubblicana, si può di-

ripreso qui; per i profili più attuali: S. SCAGLIARINI, *Il bilanciamento tra diritti e risorse finanziarie nella più recente giurisprudenza Costituzionale*, in RDSS, 2019, p. 331 ss.; R. PINARDI, *Diritti e risorse finanziarie: il ruolo della Corte costituzionale*, in RDSS, 2019, p. 307 ss.

¹⁹³ Testimonianze attualissime ne sono: C. cost. 21 marzo 2018, n. 104; C. cost. 6 febbraio 2018, n. 39; C. cost. 6 dicembre 2017, n. 23 e C. cost. 4 luglio 2017, n. 198.

¹⁹⁴ Ai sensi dell'art. 28, l. n. 87/1953. Non anche in via indiretta, ossia nella specie di sindacato sulla coerenza intrinseca delle scelte politiche sui diritti sociali: A. MORRONE, *Bilanciamento (Giustizia costituzionale)*, in ED, *Annali*, Milano, Giuffrè, 2008, p. 19 ss. Primo chiaro esempio ne è C. cost. 10 marzo 2015, n. 70.

¹⁹⁵ È nota la genesi eurounitaria della modifica dell'art. 81 Cost. Sulla rilevanza del vincolo nella giurisprudenza della Corte: A. GUAZZAROTTI, *Giustizia costituzionale e regime economico: fluidificare o resistere?*, in LD, 2018, p. 55 ss.

¹⁹⁶ G.U. RESCIGNO, *op. cit.*, p. 48.

¹⁹⁷ Si riprende, qui, l'idea di C. MORTATI, *Il diritto al lavoro*, cit., p. 130; e, oggi, di O. CHESSA, *La costituzione della moneta*, cit., p. 32.

re, è criterio di valutazione di costituzionalità delle leggi¹⁹⁸, e investe col difetto di conformità all'ordinamento quelle che, qualsiasi ne sia il fine, hanno, sull'occupazione potenziale o effettiva, esiti regressivi "imputabili" al legislatore in quanto il bilanciamento che ne sottopone i fini di massimizzazione *ex art. 4* in posizione recessiva, con esiti diretti di disoccupazione e di riduzione di tutele¹⁹⁹.

Si tratta di un tema che si presenta negli stessi termini per tutte le libertà *di lavoro*.

La verifica, alla quale ora ci si accinge, deve però tenere conto del fatto che quando all'azione pubblica segue l'arretramento del soddisfacimento delle pretese *ex art. 4*, co. 1, esso non è sempre ascrivibile all'azione dello Stato. La regressione delle garanzie, cioè, non è sempre "imputabile" all'attore legislativo, potendo seguire ad interventi economicamente e giuridicamente conformi al principio costituzionale e trovare causa nell'imprevedibilità degli scenari socioeconomici sui quali questi interventi incidono.

È il caso della pretesa alla massimizzazione delle occasioni di lavoro²⁰⁰.

5.1. *La massimizzazione delle occasioni di lavoro*

L'adozione di programmi di intervento, a qualsiasi livello²⁰¹, sulle variabili che, in un contesto dato, incidono direttamente o indirettamente sui processi incrementativi della domanda generando aumento delle alternative di lavoro, è il più tradizionale tra i contenuti dati alle condizioni di effettività del diritto al lavoro. Benché le teorie economiche neoclassiche oggi guadagnino prepotentemente terreno sui temi

¹⁹⁸ Così di può dire, partendo dalle osservazioni di G.U. RESCIGNO, *op. cit.*, p. 49.

¹⁹⁹ Per considerazioni simili, proprio sottolineando il legame tra lavoro e dignità: C. PISANI, *La dignità del lavoro*, in AA.VV., *Persona e lavoro*, cit., p. 390 ss., qui p. 393.

²⁰⁰ Ed è il caso, si anticipa, della pretesa alla massimizzazione delle *chances* di lavoro (par. 5.2). E anche della pretesa alla continuità del lavoro per tutti i lavoratori (par. 5.4); mentre, quando riferita al lavoro svolto secondo i tipi contrattuali caratterizzati da squilibrio di potere formale e/o sostanziale, il grado di attuazione di questa garanzia, che procede anche attraverso limiti al potere di recesso del creditore del lavoro, è tutto ascrivibile al legislatore (par. 5.4 e 5.5. e ss.).

²⁰¹ Il problema lo pone A. ALAIMO, *op. cit.*, p. 32.

del lavoro, è comune infatti, presso la dottrina giuridica²⁰², l'idea che nell'art. 4, co. 1, trovi ideale collocazione la concezione keynesiana; quella secondo cui l'equilibrio tra domanda e offerta di lavoro che limita la disoccupazione alle ordinarie vischiosità dell'incontro tra domanda e offerta senza appiattire il salario non segue al libero gioco di mercato²⁰³.

Che gli interventi utili a correggere le direzioni spontanee del mercato possano essere i più diversi lo riconoscono tutti. Sono quelli che influenzano le determinanti macroeconomiche della domanda di lavoro, anzitutto la produzione e i consumi, e che la nostra realtà giuridica ben conosce nelle specie di incentivi diretti e indiretti alle famiglie, incentivi diretti alle imprese, leva fiscale, fiscalizzazione o riduzione del costo diretto del lavoro. E sebbene sia decisamente poco realistica l'ipotesi che questi interventi abbiano il segno diretto della sottoccupazione in aperto contrasto con l'art. 4, co. 1²⁰⁴, non lo è affatto l'ipotesi che essi abbiano, nei fatti, esiti depressivi della domanda di lavoro.

Nessuna azione su variabili macroeconomiche volta a massimizzare le occasioni di lavoro, per quanto correttamente impostata per il profilo economico, contiene infatti, costitutivamente, la certezza del risultato. È nella realtà delle cose che l'esito delle politiche di piena occupazione, qualsiasi esse siano, dipende anche da contingenze socioeconomiche, pure globali, non disponibili al legislatore. Tale che un eventuale esito regressivo non è "imputabile" quale negazione delle libertà di lavoro. La condizione di piena occupazione, si vuol dire, quantomeno

²⁰² Da ultimo, e proprio tra i costituzionalisti: O. CHESSA, *La dogmatica costituzionale dei diritti sociali tra struttura e sovrastruttura*, in *LD*, 2018, p. 269 ss., qui p. 277 e p. 282 ss.

²⁰³ Le teorie economiche si leggono in: G. RODANO, *Il mercato del lavoro nella storia del pensiero economico*, in *ISE*, 2004, p. 23 ss.

²⁰⁴ Non sembra pertinente, qui, il richiamo alle regole sull'imposizione fiscale che è molto più favorevole per la tassazione del capitale che per i redditi da lavoro. Essa testimonia "solo" la contraddizione delle discipline rispetto al valore costituzionale del lavoro (G. DE SIMONE, *La dignità*, cit., p. 38); ma non è una disciplina che incide sulla domanda di lavoro delle imprese riducendola.

per quanto attiene alla disponibilità di occasioni di lavoro per tutti, è un tema più economico che giuridico²⁰⁵.

Questo dà conto, sul piano dei fatti, del perché si deve escludere che alla mancanza di occupazione per ciascuno faccia da contraltare una responsabilità dello Stato, verso ciascuno, per “mancato procurato lavoro”²⁰⁶. Ciò che, si è già accennato prima, sul piano strettamente giuridico si deve escludere perché l’effettività del diritto al lavoro ancora potenziale è una responsabilità (*ex art. 4, co. 1*) che lo Stato/legislatore assume verso la comunità tutta, alla quale, solo, risponde, nelle forme del consenso elettorale e del vaglio della Corte costituzionale. Non risponde, invece, verso ciascun cittadino, che non è titolare di pretesa ad ottenere il lavoro per sé e non ha, rispetto all’(in)adempimento dell’effettività del diritto al lavoro per tutti, poteri di reazione.

Né sembra possibile cogliere il fondamento del “risarcimento per mancato procurato lavoro” (la reazione), nell’art. 38 Cost., riconducendovi l’indennità di disoccupazione (co. 2)²⁰⁷; oppure l’assistenza ai non lavoratori nella specie di reddito minimo garantito (co. 1)²⁰⁸; oppure, ancora, una dote di cittadinanza per i giovani che non lavorano²⁰⁹. Il richiamo a questa disposizione, l’art. 38, non sembra pertinen-

²⁰⁵ Oggi questo lo riconoscono tutti. V, per la prima dottrina giuslavoristica in tema: G. GIUGNI, *Il diritto al lavoro e le trasformazioni*, cit., p. 576; M. D’ANTONA, *Il diritto al lavoro*, cit., p. 2.

²⁰⁶ La tesi è di C. MORTATI, *Il lavoro nella Costituzione*, cit., p. 217 s., ripresa moltissimo, oggi, nei discorsi sul Reddito universale e selettivo. Se ne è già detto in R. CASILLO, *Reddito di inclusione*, cit., al quale si rinvia per gli approfondimenti relativi ai temi che qui si accennano soltanto.

²⁰⁷ V. sempre C. MORTATI, *op. ult. loc. cit.*; ma anche G.U. RESCIGNO, *op. cit.*, p. 40; S. GAMBINO, *Costituzione, reddito minimo garantito, pilastro europeo dei diritti sociali: osservazioni introduttive*, in CE, 2019, p. 37 ss.

²⁰⁸ È la tesi, anch’essa molto seguita, di C. MORTATI, *op. cit.* e A. BALDASSARRE, *Diritti sociali*, *op. cit.*, p. 19, riproposta da C. TRIPODINA, *Povertà e dignità nella costituzione italiana: il reddito di cittadinanza come strumento costituzionalmente necessario*, in RGL, 2016, p. 732 ss. Sul punto v. anche M. BALDINI, C. GORI, *Il reddito di cittadinanza*, in *Il Mulino*, 2019, p. 269 ss.; P. BOZZAO, *Reddito di cittadinanza e laboriosità*, in DLRI, 2020, p. 1 ss.; C. SALAZAR, “Reddito di cittadinanza”, “reddito minimo garantito” e Costituzione: notazioni sparse (e qualche perplessità), in CE, 2019, p. 107 ss.

²⁰⁹ C. RAPALLINI, *Le politiche fiscali*, in *Sinapsi*, 2019, p. 81 ss.

te. Da una parte, perché la tutela del suo co. 2 in caso di disoccupazione dispone un diritto previdenziale: beneficia strutturalmente i soli *già* lavoratori nell'ipotesi di eventi che interrompono l'occupazione; non invece tutti i cittadini che non hanno lavoro. Dall'altra, perché nemmeno la tutela assistenziale del co. 1 è destinata ai non lavoratori *tout court*, essendo subordinata alla sussistenza del bisogno economico.

Si vuol dire che nessuna delle due prestazioni di sicurezza sociale si configura come l'elemento di una "obbligazione alternativa tra lavoro e un'assistenza che lo surroghi"²¹⁰. Obbligazione che, peraltro, non ha cittadinanza nell'etica repubblicana *ex* art. 1-4 cost., la quale, per l'emancipazione e la costruzione sociale, promette, nei limiti della realizzabilità, solo il lavoro, senza alternative – e assicura a colui che il lavoro lo perde una tutela previdenziale; a colui che non ha lavoro di qualità ed è in condizioni di povertà una tutela assistenziale²¹¹. Nemmeno si può fondare una prestazione di solidarietà generale di natura "risarcitoria", per i non lavoratori tutti, su un "diritto all'esistenza" ancorato agli art. 1, co. 2, e 3, co. 2²¹²: alle condizioni materiali di vita libera dal bisogno (povertà) e socialmente dignitosa (partecipativa). Oppure, ancora, su una pretesa di libertà *dal* lavoro²¹³. E ciò perché gli artt. 1-4 Cost. legano vita "libera e dignitosa" solo al lavoro, non della contribuzione solidale, che si attiva solamente verso chi soffre del bisogno che ne impedisce la "conquista" con il lavoro.

²¹⁰ Così, invece, C. TRIPODINA, *Reddito di cittadinanza come "risarcimento per mancato procurato lavoro". Il dovere della Repubblica di garantire il diritto al lavoro o assicurare altrimenti il diritto all'esistenza*, in *www.costituzionalismo.it*, 2015.

²¹¹ Per l'approfondimento dell'art. 38, co. 1, per questo aspetto: R. CASILLO, *Il reddito di cittadinanza nel d.l. 28 gennaio 2019, n. 4: precedenti, luci e ombre*, in *RDSS*, 2019, n. 3, p. 557 ss.; M. D'ONGHIA, *Dall'assistenza sociale a un nuovo modello di politiche sociali. Mutamenti e sfide del sistema italiano*, in *VTDL*, 2019, n. 2.

²¹² V.: C. TRIPODINA, *op. ult. cit.*, p. 16 s.; F. RAVELLI, *Il reddito minimo. Tra universalismo e selettività delle tutele*, Torino, Giappichelli, 2018, p. 95 ss.

²¹³ V. invece G. BRONZINI, *Il reddito di cittadinanza, tra aspetti definitivi ed esperienze applicative*, in *RDSS*, 2014, p. 1 ss., qui p. 4; F. MARTELLONI, *Il reddito di cittadinanza nel discorso giuslavoristico: le interferenze con la disciplina dei rapporti di lavoro*, in *RDSS*, 2014, p. 189 ss. G. BRONZINI, *Il reddito minimo garantito nelle esperienze europee*, in P. CURZIO (a cura di), *Diritto del lavoro contemporaneo*, Bari, Cacucci, 2019, p. 193 ss.

Tornando al tema delle politiche di piena occupazione.

Si deve registrare, oggi, una novità, tanto importante quanto problematica. È quella recata dal d.lgs. n. 23/2015, che, con l'introduzione del contratto a tutele crescenti²¹⁴, porta a compimento il recepimento legislativo²¹⁵ della tesi neolibera a cui accede la lettura del contratto di lavoro subordinato nella logica di *law and economics*²¹⁶: la relazione diretta tra incremento dell'occupazione e riduzione delle tutele per licenziamento illegittimo; della contrapposizione tra *insiders* e *outsiders*. La chiarezza del legislatore sul punto (art. 7, co. 1, l. n. 183/2014, richiamato in apertura dal d.lgs. n. 23/2015) e le conclusioni della Corte che, nel 2018, si è confrontata con aspetti costitutivi delle nuove regole²¹⁷, non lasciano dubbi: le tutele contro il licenziamento illegittimo sono oggi, anche per il diritto, variabili di piena occupazione.

Detto altrimenti, e nei termini della (s)composizione del diritto *ex* art. 4, co. 1. Ai fini di effettività del diritto al lavoro per tutti (art. 4, co. 1), la limitazione della pretesa alla massima tutela della stabilità del posto per chi il lavoro lo ha già (ancora art. 4, co. 1) diviene strumento d'attuazione della pretesa alla massimizzazione delle occasioni di lavoro per chi il lavoro ancora non lo ha (sempre art. 4, co. 1). Ed è chiarissimo il bilanciamento che, in questo modo, il legislatore compie, "tutto interno all'art. 4, co. 1, della Costituzione"²¹⁸, tra la massimizzazione dell'occupazione, che intende realizzare, e la massima tutela di

²¹⁴ Per comodità espositiva, d'ora in poi catur.

²¹⁵ Già avviato qualche anno prima su impulso dell'UE: capitolo primo, par. 1.

²¹⁶ A partire da P. ICHINO, *I giuslavoristi e la scienza economica: istruzioni per l'uso*, in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".INT – 40/2005 (per il tema del licenziamento p. 9 ss.). Il più recente approfondimento su questa tesi è in G. RODANO, *Il mercato del lavoro italiano prima e dopo il jobs act*, 29 aprile 2015, in www.bollettinoadapt.it.

²¹⁷ Nell'ambito dello scrutinio sul criterio di calcolo dell'indennità per licenziamento illegittimo perché privo degli estremi di giustificazione soggettiva (art. 3, co. 1, d.lgs. n. 23/2015): C. cost. 26 settembre 2018, n. 194. In commento alla sentenza per l'aspetto di cui ora si dirà nel testo: A. ZOPPOLI, *La Consulta interviene sul Jobs Act ma ne evita il cuore: il nuovo bilanciamento nella disciplina del licenziamento*, in DLM, 2019, p. 219 ss.

²¹⁸ A. ZOPPOLI, *op. ult. cit.*, p. 225.

stabilità, che limita/sacrifica a questo fine²¹⁹ – tutela che così, e per l’avallo (tra le righe) di questo bilanciamento da parte della Corte, non risente più solo delle contrapposte esigenze della produzione/impresa, com’è stato sinora²²⁰.

Delle tante questioni poste dalla disciplina del 2015²²¹, molte delle quali non affrontate dalla Corte nel 2018²²², in questo passo del lavoro ne interessa solo una. Quella legata al bilanciamento legislativo appena richiamato, e attinente al dubbio, notissimo, sulla validità della premessa, dell’assunto che ne è alla base: l’esistenza della connessione tra tutele di licenziamento e misura dell’occupazione.

È un dubbio assai rilevante anche nella prospettiva della garanzia di dignità.

Questa connessione è la ragione sostanziale (in fatto) del conflitto che il legislatore vede tra le due pretese di libertà di lavoro, e che assume a ragione formale (in diritto) della limitazione della pretesa alla massima stabilità dell’occupazione. Sicché, se la connessione nei fatti sussiste, allora il tema si esaurisce nel verificare se all’erosione della

²¹⁹ Il che, se si considera che le nuove regole (d.lgs. n. 23/2015) sono limitate agli assunti dopo il 7 marzo 2015, è come dire che, dopo questa data, l’effettività del diritto solo potenziale è subordinata alla riduzione dell’effettività dello stesso diritto una volta effettivo (ossia che l’ottenimento del lavoro è condizionato alla riduzione delle tutele di licenziamento).

²²⁰ Per questa analisi v. ancora A. ZOPPOLI, *op. ult. cit.*, p. 222 s.

²²¹ V: V. SPEZIALE, *Il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti tra law and economics e vincoli costituzionali*, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona” – IT, 259/2015, p. 2 ss.; A. PERULLI, *Il contratto a tutele crescenti e la Naspi: un mutamento di “paradigma” per il diritto del lavoro?*, in L. FIORILLO, A. PERULLI (a cura di), *Contratto a tutele crescenti e Naspi*, Torino, Giappichelli, 2015, p. 3 ss., p. 12.

²²² Tante le riflessioni sull’importante sentenza. Oltre quelle si richiameranno dopo, in questo e nel par. 5.5.3, v.: M.T. CARINCI, *La Corte costituzionale n. 194/2018 ridisegna le tutele economiche per il licenziamento individuale ingiustificato nel “Jobs Act”*, e oltre, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT, 378/2018; P. ICHINO, *Il rapporto tra danno prodotto dal licenziamento e l’indennizzo nella sentenza della Consulta (nota a Corte cost. n. 194/2010)*, in RIDL, 2018, p. 1050; M. MAGNANI, *Il “Jobs Act” e la Corte costituzionale. Riflessioni su Corte cost. n. 194/2018*, in DRI, n. 2019, 2, p. 1 ss.; in A. ANDREONI, L. FASSINA (a cura di), *La sentenza della Corte costituzionale sul contratto a tutele crescenti: quali orizzonti?*, Roma, Ediesse, 2019; L. ZOPPOLI, *Il licenziamento “de-costituzionalizzato”: con la sentenza n. 194/2018 la Consulta argina, ma non architetta*, in DRI, 2019, p. 277; A. ZOPPOLI, *op. ult. cit.*

pretesa alla tutela della continuità/conservazione del lavoro, con la marginalizzazione della tutela reintegratoria (ma non solo), sopravvive il suo nucleo essenziale²²³.

Se la connessione non sussiste, cade la validità giuridica della topografia del conflitto, perché gli elementi che nel bilanciamento legislativo sono assunti in opposizione nei fatti non sono tali. Con effetti sulla ragionevolezza del bilanciamento tra le due pretese giuridiche sin nell'aspetto della razionalità della scelta di opposizione tra di esse, cioè per il profilo della congruenza tra il mezzo – la compressione delle tutele di stabilità del posto – e il fine – l'incremento dell'occupazione. Caso in cui, per quel che interessa qui, la scelta di allentamento dei limiti sostanziali al potere di recesso non risulta funzionale alla massimizzazione delle occasioni di lavoro e si risolve direttamente, e senza mediazioni, nella creazione di condizioni di sottoccupazione: in aperto contrasto con l'unico contenuto del principio *ex art. 4, co. 1*, che, s'è già detto, si oppone alla discrezionalità legislativa.

Sulla fondatezza dell'assunto anche la riflessione economica, come quella giuridica, da tempo discute²²⁴. Non aiuta, nella soluzione, l'osservazione empirica contestualizzata nel tempo e nello spazio – alla quale solo, come per qualsiasi altra tesi economica, può attingere la verifica del se questa connessione sia, o non sia, una “credenza indimostrata”²²⁵. Una verifica che, per quanto s'è detto, è giuridicamente necessaria²²⁶ e peraltro legislativamente prevista sin dal 2012²²⁷ – ma ignorata dalla Corte del 2018, che pure altrove si è mostrata attenta al-

²²³ Si dirà dopo, al par. 5.5. e ss.

²²⁴ Per il dibattito giuridico v. gli Aa citati in nota n. 222 nonché L. ZOPPOLI, *Il licenziamento tra costituzionalismo e analisi economica del diritto*, in *DLM*, 2000, p. 435. Per il dibattito economico anche attuale, v. la sintesi di M. FANA, D. GUARASCIO, V. CIRILLO, *La precarizzazione del lavoro e gli effetti del Jobs Act*, in *RPS*, 2015, p. 75 ss., qui p. 78 s.

²²⁵ Per l'inciso riportato nel testo: A. PERULLI, *op. ult. cit.*, p. 15.

²²⁶ V.: L. NOGLER, *La disciplina dei licenziamenti individuali nell'epoca del bilanciamento tra i “principi” costituzionali*, in *DLRI*, 2007, p. 593 ss. p. 666.

²²⁷ Si deve alla l. n. 92/12 (art. 1, co. 2) l'istituzione di un monitoraggio permanente delle conseguenze occupazionali, richiamato anche dal d.lgs. n. 23/15 (art. 6, co. 3). A quanto consta, esiste un solo rapporto in tema: il Quaderno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del 2016.

la “prova” della necessità della restrizione di diritti sociali²²⁸. Non aiuta perché le rilevazioni oggi disponibili non consentono conclusioni certe. Infatti, sebbene si registri, a partire dal 2015, un incremento dei livelli di occupazione, non v'è chiarezza sui fattori che l'hanno determinata: se l'allentamento dei vincoli di recesso determinati dal *catuc* oppure gli incentivi alle nuove assunzioni²²⁹ oppure, ancora, nei tempi recentissimi, le disposizioni di emergenza sanitaria che, col blocco dei licenziamenti, hanno ridotto i numeri assoluti della disoccupazione²³⁰.

Ma se è così, e l'osservazione giuridica (deve) procede(re) da questi dubbi sull'utilità della misura ai fini dell'aumento delle occasioni di lavoro, che è l'espressa ragione della restrizione legale della tutela dell'occupazione esistente, la scelta di instaurare (giuridicamente) un conflitto tra le due pretese di effettività del diritto al lavoro si espone ad un giudizio che, come rilevano in molti, è assai problematico²³¹. Lo

²²⁸ La Corte, nel 2018, dice che non le “spetta addentrarsi in valutazioni sui risultati che la politica occupazionale perseguita dal legislatore può avere conseguito”: Eppure, proprio a partire dalla c.d. giurisprudenza della crisi ha mostrato aperture all'ingresso, nello scrutinio di ragionevolezza, della “giustificazione di dettaglio” della necessità della limitazione di diritti: C. cost. 10 aprile 2015 n. 70, su cui, per questo aspetto, si è già detto in R. CASILLO, *La pensione*, cit., p. 57 s. V. anche A. ZOPPOLI, *Rilevanza costituzionale*, cit., p. 308, nota 52.; V. SPEZIALE, *La sentenza n. 194 del 2018 della Corte costituzionale sul contratto a tutele crescenti*, in A. ANDREONI, L. FASSINA (a cura di), *op. cit.*, p. 43; M. BARBIERI, *Intervento*, ivi, p. 127. Ma si può richiamare anche C. cost. 17 aprile 2019, n. 159 (Considerando in diritto, punto 8.1.).

²²⁹ Regolarmente disposti nel 2015 (l. n. 190/2014, art. 1, co. 118), nel 2016 (l. n. 208/2015), nel 2017 (qui ad applicazione selettiva: l. n. 232/2016) nel 2018 (l. n. 205/2017); nel 2019 (l. n. 145/2018) e nel 2020 (l. n. 160/2019) spesso cumulabili quando diverse per ambito di applicazione oggettivo e soggettivo.

²³⁰ Per l'analisi dei dati del 2016: P. CAMPANELLA, N. PACI, *Le implicazioni del Jobs Act sul mercato e i rapporti di lavoro*, in *RPS*, n. 4, 2015, p. 55 ss.; per quelli del 2017-2018: M. CENTRA, *Contratto a tutele crescenti. Valutazione dell'impatto sulle cessazioni di rapporto di lavoro*, in *Studi INAPP*, dicembre 2018, e ivi altre rilevazioni per gli anni precedenti. V., ancora, per il 2016-2017: T. BOERI, P. GARIBALDI, *Effetto Jobs act: cosa dicono i dati*, in *www.lavoceinfo.it*, 27 marzo 2018 e G. CROCE, *Il Jobs Act due anni dopo: obiettivi, fatti, prospettive*, in *E&L*, 2017, n. 2, p. 23 ss.; per il 2019: B. ANASTASIA, *Eppur l'occupazione cresce*, in *www.lavoceinfo.it*, 14 gennaio 2020. Valuta l'impatto delle regole dell'emergenza sanitaria sulla disoccupazione: A. GARNERO, *Disoccupazione in calo: solo un'illusione ottica*, ivi, 4 giugno 2020.

²³¹ V., in particolare: A. ZOPPOLI, *La consulta*, *op. cit.*, p. 225 s.; M.V. BALLESTRE-

è perché, incerta com'è la sua efficacia rispetto alla promozione dell'occupazione, la riduzione delle tutele di licenziamento rischia di essere uno strumento non solo irrazionale perché inutile al fine; ma anche sproporzionato (inadeguato), per l'incertezza del vantaggio all'occupazione (per i non lavoratori) e la certezza del sacrificio della tutela della stabilità (imposto ai già lavoratori)²³².

Ed è certo vero che, come ripete la Corte nel 2018, è nella discrezionalità del legislatore la scelta dei modi e degli strumenti per attuare il principio costituzionale; come discrezionale è la decisione sull'esito del confronto tra interessi che, in un contesto dato, appaiono al legislatore contrapposti. Ma se è la stessa necessità dell'opposizione tra interessi/diritti, del bilanciamento tra di essi, ad esser dubbia, quella discrezionalità ha tutte le sembianze della libertà-arbitrio, che è cosa diversa dalla discrezionalità, dalla libertà-vincolata ai fini definiti in Costituzione.

5.2. *La massimizzazione delle chances di lavoro*

Sin qui, i termini giuridici della pretesa alla disponibilità di occasioni di lavoro.

Per la pretesa alle *chances* di accesso al lavoro il discorso non è molto diverso. Non lo è per il profilo dell'azionabilità individuale, che non è configurabile nemmeno qui perché la posizione giuridica non contiene il diritto ad accedere al lavoro più desiderato tra quelli disponibili²³³. E non lo è per il profilo della connessione tra azione pubblica, volta a massimizzare le *chances* di ottenere un lavoro, e il suo risultato, ossia il conseguimento per ciascuno del lavoro; connessione

RO, *La Corte costituzionale censura il d.lgs. n. 23/2015: ma crescono davvero le tutele?*, in *LD*, 2019, p. 243, qui p. 253 s.; G. FONTANA, *La Corte costituzionale e il decreto n. 23/2015: "one step forward two step back"*, in *WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT*, 382/2018, p. 6; R. SANTUCCI, *La questione della reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato dopo la sentenza n. 194/2018 della Corte Costituzionale: un ulteriore colpo per un'emarginazione discutibile*, in *MGL*, 2019, p. 353 ss., qui p. 362; M. BARBIERI, *Intervento*, cit., p. 127.

²³² In tema: A. ZOPPOLI, *Rilevanza costituzionale della tutela reale e tecnica di bilanciamento nel contratto a tutele crescenti*, in *DLM*, 2015, p. 291 ss., spec. p. 306 ss.

²³³ V. il par. 4. di questo capitolo.

che risente, anche qui, sia della scelta dell'azione più utile e delle risorse che il legislatore decide di destinarvi, sia di variabili imponderabili.

Solo che, a differenza degli interventi di indirizzo della domanda di lavoro, quelli che, come in questo caso, sono indirizzati “anche” sull'offerta di lavoro, scontano scenari non tanto economici ma sociali e culturali, sui quali una possibilità di incidenza, di manovrabilità da parte del legislatore sussiste – e sussiste, perciò, una imputabilità/responsabilità del risultato.

È a partire dalla fine del 1990, come noto, che, in linea con gli sviluppi internazionali²³⁴ e sovranazionali²³⁵, il più efficace incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro – che rimane un piano d'intervento importante per la massimizzazione delle *chances* di lavoro nei limiti della frizionalità²³⁶ – non si intende più realizzabile solo eliminando il difetto di informazione tra le parti dello scambio – o, meglio, eliminando l'informazione inquinata da parassitismo sociale e disegualianza sostanziale. Al centro è posta la persona in cerca di occupazione.

Così, nella regolazione del mercato del lavoro (d. lgs. n. 150/2015), non solo la centralizzazione cede il passo al decentramento per esser più attenta ai contesti di lavoro locali²³⁷; l'attore pubblico collabora con l'attore privato istituzionalizzato, il quale, fornitore di servizi aggiuntivi (anzitutto di selezione), può svolgere azioni di *placement* più efficiente²³⁸; e l'intero programma di protezione sociale attiva e passiva

²³⁴ Anzitutto le convenzioni OIL n. 168/1988 (sulla promozione del pieno impiego) e OIL 181/1997 (sulle agenzie per l'impiego). Ne analizza le influenze sulla regolazione interna: S. SPATTINI, *Il governo del mercato del lavoro tra controllo pubblico e neo-contrattualismo. Analisi storico-comparata dei sistemi di regolazione e governo attivo del mercato*, Milano, Giuffrè, 2008, p. 55 ss.

²³⁵ Gli atti di *governance* persuasiva dell'UE in tema di l'occupazione: la SEO, Amsterdam 1997, nella quale rientrano, a partire da Lisbona 2000 (e dall'inaugurazione del MAC), i programmi dedicati all'occupazione, tra cui molti degli obiettivi di Europa 2020, (COM (2010) 2020). Per la ricostruzione, anche in chiave comparata: T. BAZZANI, *Le politiche europee per l'occupazione. Implementazione nazionale, politiche attive e passive, attuali sfide*, Berlino, BWV, 2017, p. 25 ss.

²³⁶ L'unico secondo la Corte costituzionale, fino a non molto tempo fa: C. cost. 5 giugno 1997, n. 183; C. cost. 14 luglio 1999, n. 330.

²³⁷ V.: V. FERRANTE, *Le politiche attive del lavoro fra decentramento e accentramento: un dolce girotondo?*, in LD, 2016, p. 267 ss.

²³⁸ V.: anche con notazioni critiche sull'assetto attuale: G. CANAVESI, *Mercato del*

per la disoccupazione è pensato come “rete”, con coordinamento accentrato garante del livello essenziale delle prestazioni²³⁹. Accade, anche, che muta l’idea sugli interventi utili alla maggiore e migliore occupazione, che si apre all’azione verso l’occupabilità intesa come la intende l’UE, e cioè come costruzione/ricostruzione del profilo professionale, da adattare/riadattare alla domanda di lavoro esistente²⁴⁰.

L’intervento sulla qualità dell’offerta di lavoro, così, diviene elemento intorno a cui ruota la funzione dei Centri per l’impiego e delle Agenzie per il lavoro, i cui compiti si arricchiscono della cura del patrimonio professionale individuale con il supporto, oggi, di nuovi strumenti²⁴¹.

Questa logica, che intende la qualità dell’offerta di lavoro (la professionalità) un elemento strategico per progettare l’organizzazione del mercato del lavoro, è oramai costantemente perseguita.

Esempio significativo ne è il riconoscimento, con la l. n. 92/2012 (art. 4, co. 51-61), dei percorsi di apprendimento permanente formale e informale e relativa certificazione, la quale, per la previsione dello stesso d.lgs. n. 150/2015, registrata nel fascicolo elettronico è inserita nel circuito del Sistema informativo unico (art. 13 e 14). Certo, le criticità della regolazione sono tante²⁴², e si riversano in difficoltà applicative ancora oggi, nonostante gli sforzi di attuazione ministeriale²⁴³ e gli

lavoro e operatori privati, Torino, Giappichelli, 2017, spec. p. 41 ss.

²³⁹ Vi fanno parte, è noto, sia i soggetti delle politiche attive sia i soggetti delle politiche passive, col coordinamento (ancora incerto) dell’ANPAL: L. CASANO, *La riforma del mercato del lavoro nel contesto della “nuova geografia del lavoro”*, in DRI, 2017, p. 666 ss.

²⁴⁰ V. l’analisi di B. CARUSO, *Occupabilità, formazione e capability nei modelli giuridici di regolazione dei mercati del lavoro*, in DLRI, 2007, p. 1 ss. e di P. BOZZAO, *Politiche attive per l’occupazione e Centri per l’impiego*, in P. CURZIO (a cura di), *op. cit.*, p. 171 s., qui p. 172-174.

²⁴¹ La cura del profilo professionale rientra nel Patto di servizio personalizzato ai sensi dell’art. 20, d.lgs. n. 150/2015, ed è elemento della condizionalità: R. SALOMONE, *Le prestazioni di politica attiva del lavoro al tempo del Jobs Act*, in LD, 2019, p. 281 ss.

²⁴² V. l’analisi recente di G.R. SIMONCINI, *Occupabilità e produttività del lavoro: il nodo della certificazione delle competenze*, in DRI, 2017, p. 687 ss.

²⁴³ L’ultimo atto, a quanto consta, è il Decreto Interministeriale 8 gennaio 2018 (MLPS e MIUR) che istituisce il Quadro nazionale delle qualificazioni (QNQ), per la descrizione e classificazione delle qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema na-

interventi che proprio in tempi recentissimi le parti sociali stanno mettendo in campo²⁴⁴ – anche nell’ambito di una più generale politica di miglioramento del livello delle competenze per tutti voluta dall’UE²⁴⁵. Si tratta di tentativi di intercettare la dote/professione che il lavoratore investe nel mercato del lavoro per tutte le vie in cui essa si può formare, per renderne possibile la “misurazione e comunicazione” utile all’incontro tra la domanda e l’offerta secondo il miglior equilibrio possibile²⁴⁶.

Ma c’è di più. Come si dirà tra poco, nella legislazione soprattutto dell’ultimo decennio l’azione sull’offerta di lavoro è perseguita anche prima che la persona si ponga alla ricerca dell’occupazione.

Come dire che, in linea con la scienza economica che spiega l’abilità professionale come determinante la qualità dell’offerta di lavoro, e spiega la disoccupazione strutturale in termini (anche) di asimmetria tra la qualità del lavoro domandato e la qualità del lavoro offerto²⁴⁷, sebbene tardivamente, con diverse incertezze e più d’una contraddizione (come si dirà), l’effettività del diritto soggettivo alla formazione ed elevazione professionale, riconosciuto, per la persona e per il già lavoratore, all’art. 35, co. 2, Cost., è recuperata tra i compiti di protezione sociale dello Stato.

Il diritto, cioè, è collocato nel ruolo che la Costituzione gli assegna per l’inveramento della promessa di lavoro/dignità sociale per tutti.

zionale di certificazione delle competenze, perfezionando l’applicazione di quanto previsto con il D. Lgs. n. 13/ 2013 (Art. 8, co. 3, lett. d).

²⁴⁴ Con l’Accordo nazionale firmato il 5 luglio 2018, CGIL, CISL, UIL e Confindustria si impegnano, tra l’altro, a potenziare gli strumenti che certificano le competenze acquisite.

²⁴⁵ Raccomandazione del Consiglio del 19 dicembre 2016 “Percorsi di miglioramento del livello delle competenze: nuove opportunità per gli adulti”, (2016/C 484/01).

²⁴⁶ V.: M. MAGNANI, *Organizzazione del lavoro e professionalità tra rapporti e mercato*, in DLRI, 2004, p. 165 ss., qui p. 168.

²⁴⁷ E. VIVIANO, *Un’analisi critica delle definizioni di disoccupazione e partecipazione in Italia*, in PE, 2013, p. 161 ss.; A. RICCI, *Tecnologia, crescita e disoccupazione: una relazione macroeconomica*, in EP, 2003, n. 1, p. 81 ss.; e, per un quadro attualissimo: ID. (a cura di), *Imprese, produttività e salari: evidenze per un’analisi delle politiche per il lavoro*, Studi INAPP, 2018.

5.2.1. *Garanzia di formazione professionale*

Si sa che la connessione tra competenze professionali e *chances* di ottenere il lavoro lega intimamente l'effettività della prerogativa fondamentale *ex art. 35, co. 2, Cost.* all'effettività del diritto al lavoro *ex art. 4, co. 1*²⁴⁸. Le lega in un rapporto di strumentalità necessaria, già evidenziato dalla dottrina che nella stessa disposizione ha trovato il fondamento di un diritto all'occupabilità²⁴⁹. Ed è per via di questo rapporto, tra abilità professionale e occupabilità, che il diritto alla formazione, strumentale all'acquisizione della professionalità, è funzionale alla dignità sociale.

Quest'osservazione rende evidente che qui il diritto alla formazione professionale non si intende riconosciuto alla persona *uti singulus*, bensì attribuito alla persona *in societate*. S'intende, cioè, come diritto sociale, non diritto di libertà, e, per questo, nulla aggiunge, e nulla toglie, alla dignità umana²⁵⁰ o "personalità morale" (*ex 2087 c.c.: infra*). E in quanto contenuto di un diritto sociale, la garanzia della formazione e dell'elevazione professionale dei lavoratori, come detto, è responsabilità dello Stato – non anche del datore di lavoro, a meno che il legislatore non decida che lo sia: *v. infra*.

Una cura che è necessaria sia prima del lavoro, perché condizione di occupabilità, di *chances* di ottenere il lavoro disponibile; sia alla cessazione del lavoro per cause diverse dall'inabilità fisica e dell'età, perché la manutenzione/riposizionamento delle abilità professionali è

²⁴⁸ In particolare, per la collocazione dell'art. 35, co. 2, nella sistematica dei diritti costituzionali: S. CIUCCIOVINO, *Apprendimento e tutela del lavoro*, Torino, Giappichelli, 2013, p. 5 ss.

²⁴⁹ D. GAROFALO, *Formazione e lavoro tra diritto e contratto. L'occupabilità*, Bari, Cacucci, 2004, p. 14 ss. Anche la formazione ed elevazione professionale, si può dire, è uno di quei diritti attraverso i quali "il fondamento-lavoro si soggettivizza": L. FERRARA, *Il lavoro*, cit., p. 203.

²⁵⁰ È così che, invece, viene configurato di solito: M. BROLLO, *La mobilità interna del lavoratore*, Milano, Giuffrè, 1997, p. 138; C. ALESSI, *Professionalità e contratto di lavoro*, Milano, Giuffrè, 2004, p. 113 ss. Recentemente, ma in un ragionamento più attento dignità professionale: C. LAZZARI, *La tutela della dignità professionale del lavoratore*, in *DLRI*, 2017, p. 671 ss.

condizione di ri-occupabilità; sia, infine, durante il lavoro, per l'adeguamento del saper fare ai mutamenti di modi di produzione.

È abbastanza facile registrare, oggi, il notevole ritardo, e la poca convinzione, con cui è affrontato il profilo formativo dell'occupabilità nei momenti diversi da quello, più tradizionale, del primo impiego o del reimpiego della popolazione attiva – e benché esso sia uno dei quattro obiettivi strategici per il lavoro dignitoso secondo l'OIL, ed è posto dall'UE nuovamente in primo piano, col *Social Pillar*²⁵¹.

Di recente è stata rinnovata la denuncia dell'assenza di adeguato collegamento tra processi formativi e mercato del lavoro²⁵². Probabilmente è anche in ragione di una concezione troppo riduttiva della formazione utile alla professionalità/occupabilità, vista come ristretta all'acquisizione di abilità di lavoro non anche di conoscenze delle proprie attitudini di lavoro²⁵³, che oggi si riduce l'investimento di risorse sull'alternanza scuola-lavoro²⁵⁴, a riprova del fatto che su questi strumenti (non metodi) formativi²⁵⁵, un serio investimento culturale forse non c'è mai stato²⁵⁶.

Più fortuna ha avuto l'apprendistato, almeno quello professionalizzante, di più risalente esperienza²⁵⁷, rispetto al quale, però, la disci-

²⁵¹ Rispettivamente: Dichiarazione dell'ILO sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta, Ginevra 2008; Pilastro Europeo dei diritti sociali, Göteborg 2017, art. 1.

²⁵² M. TIRABOSCHI, *op. cit.*, p. 198 s.

²⁵³ M. RUSCIANO, *Il "sistema" della formazione: scuola, università, impresa*, in P. REGGIANI GELMINI, M. TIRABOSCHI (a cura di), *Scuola, Università e Mercato del lavoro dopo la Riforma Biagi. Le politiche per la transizione dai percorsi educativi e formativi al mercato del lavoro*, Milano, Giuffrè, 2001, p. 299, qui p. 301.

²⁵⁴ Percorsi per competenze trasversali e orientamento (l. n. 145/2018, art. 784): F. BACCHINI, *L'alternanza scuola-lavoro, rectius i "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento": problemi giuslavoristici e prospettive per il mercato del lavoro*, in VTDL, 2019, p. 573 ss.

²⁵⁵ Il rilievo distintivo è in E. MASSAGLI, *Per una corretta definizione di "integrazione formativa"*, in ID (a cura di), *Dall'alternanza scuola-lavoro all'integrazione formativa*, Modena, ADAPT University press, 2017, p. IX ss.

²⁵⁶ V.: C. MAISTO, F. PASTORE, *Alternanza scuola-lavoro: un bilancio preliminare a un anno dall'attuazione*, in *E&L*, 2017, p. 133 ss.

²⁵⁷ Benché anch'esso abbia subito la contrazione delle assunzioni *post* crisi 2008: S. D'AGOSTINO, S. VACCARO, *Verso una ripresa dell'apprendistato*, Rapporto 2018, INAPP, 2018.

plina vigente e la contrattazione collettiva, che sviscerano l'apporto formativo dell'azienda (del lavoro in sé) e alimentano la configurazione del contratto "a causa mista", tradiscono un'idea dell'istituto ancora legato al primo avvio al lavoro²⁵⁸, piuttosto che come strumento di formazione professionale²⁵⁹. Allo stesso modo, stentano ad affermarsi nella logica della formazione anche i tirocini, curriculari e non, che pure hanno elevate potenzialità²⁶⁰, ma la cui struttura ambigua²⁶¹ ne consente un impiego troppo sbilanciano verso il *post* istruzione/formazione, quasi in concorrenza con l'apprendistato²⁶².

Non è diversa la conclusione che suggerisce l'osservazione delle politiche di formazione dei già lavoratori nei contesti dell'impresa e delle professioni, per la quale formazione continua il legislatore, sensibilizzato dall'UE²⁶³, sin dagli inizi del 1990 ha scelto di investire l'autonomia collettiva, e ha costruito un meccanismo apposito nella specie dei Fondi interprofessionali²⁶⁴.

La scelta è ineccepibile nell'ottica della discrezionalità nei modi di attuazione dei diritti sociali, che così si apre al pluralismo e alla sussidiarietà ai sensi dell'art. 118, co. 4, Cost. col coinvolgimento di sogget-

²⁵⁸ Lo osserva, condivisibilmente: M. TIRABOSCHI, *Persona e lavoro*, cit., p. 203, nota 32.

²⁵⁹ Un carattere che esso ha senz'altro, come dimostrano le ricerche dedicate: S. D'AGOSTINO, S. VACCARO, *Apprendistato e qualità: un binomio possibile?*, in *ScDem*, 2019, p. 431 ss.

²⁶⁰ G. BUFALINO, *Il ruolo del tirocinio nella formazione del professionista*, in *FLP*, 2019, n. 9.

²⁶¹ V. P. PASCUCCHI, *L'evoluzione delle regole sui tirocini formativi e di orientamento: un'ipotesi di eterogenesi dei fini?*, in *DLRI*, 2013, p. 413 ss.

²⁶² Lo nota M. TIRABOSCHI, *Rilancio dell'apprendistato e contrasto all'utilizzo distorto dei tirocini formativi e di orientamento*, in ID. (a cura di), *Il Testo Unico dell'apprendistato e le nuove regole sui tirocini. Commentario al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, e all'articolo 11 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modifiche nella legge 14 settembre 2011, n. 148*, Milano, Giuffrè, 2011, p. 563 ss.

²⁶³ V. per la ricostruzione: M. CORTI, *L'edificazione del sistema italiano di formazione continua dei lavoratori*, in *RGL*, 2007, p. 163 ss.

²⁶⁴ Istituiti con l. n. 388/2000 art. 118, oggi sono parte della Rete nazionale dei servizi per le politiche attive del lavoro, ai sensi del d.lgs. n. 150/2015, art. 1, co. 2: L. CASANO, *Il sistema della formazione continua nel decreto legislativo n. 150/2015*, in *DRI*, 2016, p. 455 ss.

tività private (qui le Parti sociali)²⁶⁵ e il ricorso alla solidarietà, benché non generale ma particolare²⁶⁶. Allo stato, però, essa è minata nell'effettività, per almeno due ragioni.

In primo luogo, perché il circuito è obbligatorio *ex lege* solo per il lavoro autonomo e limitatamente alle professioni c.d. ordinistiche²⁶⁷. Per gli altri lavoratori – autonomi non iscritti ad albi, collaboratori di ogni tipo e subordinati – esclusa la formazione riferita alla sicurezza sul lavoro (*ex d.lgs. n. 81/2008, art. 37*), l'obbligatorietà è rimessa alla determinazione della fonte collettiva applicabile²⁶⁸, e non è sempre supportata da meccanismi di incentivazione validi su tutto il territorio nazionale²⁶⁹. Gli incentivi sono infatti lasciati perlopiù all'iniziativa regionale, anche per la competenza esclusiva *ex art. 117 Cost.* in tema di formazione, con più di un dubbio sulla garanzia *ex art. 117, co. 2, lett. m)*²⁷⁰; ma anche all'iniziativa delle Parti sociali²⁷¹.

²⁶⁵ Il cui ruolo nell'assolvimento di funzioni di protezione sociale si conferma di primo piano anche al di fuori del *welfare* aziendale (dove è integrativa) e della sicurezza sociale (dove è sia integrativa, ed è il caso dei Fondi di pensione *ex d.lgs. n. 252/2005*, sia sostitutiva, come nei Fondi di solidarietà *ex d.lgs. n. 148/2015*, almeno per quanto attiene alle prestazioni di base). In tema v. L. D'ARCANGELO, *Welfare di comunità e inclusione sociale*, in *RDSS*, 2015, p. 25 ss.

²⁶⁶ Si può chiarire così la questione della natura pubblica o privata delle risorse che affluiscono ai Fondi interprofessionali (M. FAIOLI, *Poteri pubblici e responsabilità nel sistema dei fondi paritetici per la formazione continua*, in *RDSS*, 2016, p. 493 ss.). La natura privata del finanziamento delle funzioni sociali dello Stato non incide sulla natura pubblica della funzione medesima (qui svolta tramite i Fondi interprofessionali); è solo indicativa della scelta discrezionale sui "confini della solidarietà" attuativa della protezione sociale (art. 2, 3, co. 2, e art. 38 Cost.).

²⁶⁷ È regolata dal d.P.R. n. 137/2012, e predisposta a cura degli ordini professionali.

²⁶⁸ Così è accaduto, per esempio, per gli addetti all'industria metalmeccanica e installazione impianti, il cui CCNL, in sede di rinnovo nel 2016, ha previsto, per la formazione continua e per ogni specialità, l'obbligatorietà a partire dal 2017: A. MATTEI, *Nota a contratto: l'accordo G.D e i "ribaltoni" nelle relazioni industriali*, in *LD*, 2018, p. 497 ss.

²⁶⁹ Una apertura in questo senso si rinviene nell'art. 9, l. 81/2017, che dispone la detraibilità fiscale del costo della formazione, per i professionisti non iscritti ad albi: L. CASANO, *Il lavoro (autonomo) tra vecchie tutele e promozione della professionalità: i limiti della legge 81/2017 e l'attualità della legge n. 4/2013*, in *DRI*, 2018, p. 430 ss.

²⁷⁰ Una raccolta delle principali iniziative Regioni si trova nell'ultimo Rapporto

In secondo luogo, perché la formazione erogata non sempre è utile a fornire gli strumenti necessari per “accedere autonomamente al sapere per migliorare il saper fare”, risolvendosi, spesso, come dimostrano gli specialisti, in una semplice “formazione professionalizzante”²⁷².

Non sembra possibile assegnare la responsabilità della formazione continua al creditore del lavoro per il già lavoratore subordinato.

Non si dubita che il godimento del diritto sia opponibile al datore di lavoro: la fruizione della formazione interrompe la continuità della prestazione, e senz'altro reca un'istanza di “tutela” del godimento del diritto, di effettività per il profilo formale, a fronte di conseguenze negative sul rapporto di lavoro – è ciò a cui presiedono le sospensioni del rapporto per esigenze formative. Si dubita, piuttosto, che il datore di lavoro sia, per contratto, tenuto all'erogazione della formazione. Che, cioè, dal contratto derivi, per la prerogativa identitaria sociale, un'istanza anche di “garanzia”, di effettività per il profilo sostanziale, e che l'attuazione del diritto sociale definisca la posizione debitoria del datore di lavoro *ex art.* 2094 c.c.²⁷³. Se ne dubita anche se si guarda alla tesi che riformula i termini dello scambio contrattuale in retribuzione verso professionalità²⁷⁴.

Isfol sulla formazione continua, del 2016, reperibile sul sito dell'istituto *www.isfol.it*.

²⁷¹ All'Accordo interconfederale Cgil Cisl Uil e Confindustria del 9 marzo 2018 si deve il “Piano nazionale Impresa 4.0”, che ha sollecitato, e ottenuto, soluzioni di finanziamento nella forma di crediti d'imposta per le imprese (Decreto Interministeriale del 4 maggio 2018).

²⁷² Sono molto interessanti i contributi raccolti in S. ANGORI (a cura di), *Formazione continua, strumento di cittadinanza*, Milano, Franco Angeli, 2012; per l'inciso riportato nel testo: S. ANGORI, *Introduzione*, ivi, p. 8. V. anche M. ZAGANELLA, *Proposte per lo sviluppo della formazione continua in Italia, la formazione continua*, Milano, Franco Angeli, 2016, qui p. 85 s.

²⁷³ Lo dicono anche D. GAROFALO, *op. cit.*, p. 309 s.; U. CARABELLI, *Organizzazione del lavoro e professionalità: una riflessione su contratto di lavoro e post-taylorismo*, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D'Antona”.IT – 5/2003, p. 87 ss.; M. MAGNANI, *Organizzazione del lavoro*, cit., p. 187 s.; C. PISANI, *Formazione professionale “continua”, equivalenza delle mansioni, giustificato motivo oggettivo di licenziamento*, in MGL, 2004, p. 396 ss.; S. CIUCCIOVINO, *Apprendimento*, cit., p. 173 s. Diversa è la tesi di: M. NAPOLI, *Disciplina del mercato del lavoro ed esigenze formative*, in RGL, 1997, I, p. 263 ss. e gli Aa. in nota seguente

²⁷⁴ È la tesi di: M. NAPOLI, *Contratto e rapporti di lavoro, oggi*, in AA.VV., *Le ra-*

E ciò perché, come ogni altra garanzia che è responsabilità dello Stato, la formazione professionale entra nel contratto di lavoro e diviene obbligo del datore solo per le vie definite dal legislatore, che decide i modi di attuazione del diritto. La sua traduzione nel rapporto interprivato è, cioè, una “scelta” del legislatore – peraltro non obbligata, come lo è invece la “tutela” del diritto a fronte di limitazioni del godimento – e può solo essere veicolata da disposizione espressa, anche se di fonte collettiva, che obblighi il datore di lavoro in questo senso.

Ma tale non è l’art. 2103 c.c., che non ha ad oggetto la formazione bensì il suo prodotto, ossia la professionalità d’ingresso e quella che si acquisisce con il lavoro, preservandola dall’impoverimento che può derivare dal potere di organizzazione²⁷⁵. Non lo è neppure nella versione rinnovata dall’art. 3 del d.lgs. n. 81/2015, che inserisce un obbligo formativo a carico del datore solo “ove necessario” nell’ipotesi di mutamento di mansioni, verso l’alto e verso il basso (co. 3, art. 2013 c.c.)²⁷⁶. Non tanto perché la necessità della formazione è aperta alla valutazione datoriale, sulla quale, in effetti, il giudice può sempre intervenire²⁷⁷; quanto perché l’inadempimento di questo obbligo, che pur può avere varie ricadute²⁷⁸, non incide sulla validità dell’atto di flessibilità funzionale.

Non è tale nemmeno l’art. 2087 c.c., nel quale pure la dottrina rinviene, e non da ora, la radice contrattuale dell’obbligo datoriale sia di tutela dell’integrità della professionalità (in combinazione o in alternativa all’art. 2103 c.c.), sia di garanzia della formazione professionale

gioni del Diritto, Scritti in onore di Luigi Mengoni, Tomo II, Giuffrè, Milano, 1995, p. 1057 ss.; C. ALESSI, *Professionalità e contratto di lavoro*, cit., p. 114 s., p. 155 s.; F. GUARRIELLO, *Trasformazioni organizzative e rapporto di lavoro*, Napoli, Jovene, 2000, p. 55.; U. GARGIULO, *L’equivalenza delle mansioni nel contratto di lavoro*, Soveria Mannelli, Rubettino, 2008, p. 155 ss., p. 170 ss.

²⁷⁵ Consapevoli della semplificazione, si rinvia a: M. FALSONE, *La professionalità e la modifica delle mansioni: rischi e opportunità dopo il Jobs Act*, in *PSt*, 2018, p. 31 ss.

²⁷⁶ U. GARGIULO, *Lo jus variandi del “nuovo” art. 2103 cod. civ.*, in *WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT*, 268/2015, p. 10. Sul tema si tornerà nel par. successivo.

²⁷⁷ C. PISANI, *Lo jus variandi, la scomparsa dell’equivalenza il ruolo dell’autonomia collettiva e centralità della formazione*, in *ADL*, 2016, p. 1114 ss., qui p. 1138.

²⁷⁸ V.: U. GARGIULO, *Lo jus variandi*, cit., p. 10.

nel corso del rapporto, e sul quale si fa leva anche per bypassare l'incertezza della nuova disposizione²⁷⁹. Si dubita, infatti, che queste garanzie possano accedere alla posizione debitoria del datore valorizzando, in via interpretativa, la personalità morale.

Si è già detto²⁸⁰ che personalità morale è un altro modo di dire dignità umana. Inserita nell'art. 2087 c.c., essa veicola nel contratto l'obbligo, del datore, di conformare (non semplicemente di arretrare) i suoi poteri di amministrazione del rapporto, e la stessa sua organizzazione, all'effettività dei diritti che il lavoratore porta del lavoro in quanto "persona" (l'integrità psico-fisica, la riservatezza, la libertà di pensiero, l'identità anche sociale, ecc.), laddove non ci sono regole espressamente poste a questi fini²⁸¹. Non veicola, invece, nel rapporto contrattuale, la garanzia sostanziale di diritti di cui il soggetto è titolare in quanto "lavoratore": retribuzione sufficiente, diritti sindacali, diritti di sicurezza sociale, e anche la professionalità e la formazione professionale che ne è il presupposto. Queste sono prerogative di dignità sociale che, si ripete, è responsabilità dello Stato: per esse si pone, sì, e sempre, in capo al datore, una responsabilità di "effettività formale", cioè di non limitazione/impedimento del godimento (artt. 36, 37, 38, 39, 40 Cost.); ma la responsabilità anche di "effettività sostanziale" si pone in capo al datore di lavoro solo nei termini e nei modi definiti dal legislatore.

Se così è, si deve registrare, oggi, per il diritto alla formazione continua nel lavoro subordinato, una carenza di effettività. Anzitutto per la carenza di effettività delle previsioni collettive che dispongono in questo senso. Poi, per l'incertezza che, sotto questo profilo, caratterizza la nuova formulazione dell'art. 2013 c.c. Inoltre, vi sono dati normativi che testimoniano la regressione anche del grado di "tutela" della prerogativa formativa, cioè della possibilità di fruizione. Le regole

²⁷⁹ V.: M. CORTI, *Jus variandi e tutela della professionalità dopo il "Jobs Act" (ovvero cosa resta del l'art. 13 dello Statuto dei lavoratori)*, in VTDL, 2016, n. 1; C. LAZZARI, *op. cit.*, p. 698. Ma, anche prima del 2015: U. ROMAGNOLI, *Sub art. 13*, in U. ROMAGNOLI, L. MONTUSCHI, F. MANCINI, *Statuto dei diritti dei lavoratori*. Artt. 1-13, Zanichelli, 1979, p. 235 ss.

²⁸⁰ Al par. 4.2.1. del capitolo secondo.

²⁸¹ È il caso, ad esempio, del *mobbing*, illegittimo appunto ai sensi dell'art. 2087 c.c.: Cass. 23 giugno 2020, n. 12364.

sui congedi formativi, ad esempio, non ne consentono l'accesso a tutti²⁸²; e le regole sul lavoro agile rimandano la formazione all'accordo tra le parti (art. 20, l. n. 81/2017), rendendola solo eventuale²⁸³.

La questione, tuttavia, è centrale come sempre. E oggi lo è di più, non solo in ragione del fatto che l'obsolescenza delle abilità professionali è molto più rapida che nel passato perché rapidissimo è progresso, che procede per le vie delle ICT²⁸⁴. Lo è anche perché la rivoluzione digitale cambia la stessa impresa, che si apre all'industria 4.0 per esigenze di competitività²⁸⁵. Sicché non solo le *chances* di ottenere il lavoro, ma anche le *chances* di mantenere il lavoro che si ha²⁸⁶ risultano subordinate ad una capacità di adattamento professionale continua, sollecitando politiche che riaffermino questo profilo importante dell'effettività del diritto al lavoro presso la responsabilità dello Stato²⁸⁷. Anche nel lavoro subordinato, qui "delegandola" al datore di lavoro. Ma non nella forma della volontarietà con incentivazioni; bensì nella forma di obblighi certi, e sempre col costo a carico della collettività, generale o solo particolare (qui è "materialmente" la responsabilità dello Stato nell'effettività del diritto), affinché il contrasto all'obsolescenza della professionalità si configuri come un "diritto" esigibile dal lavoratore, non come un "interesse" eventuale del datore di lavoro²⁸⁸.

²⁸² Gli artt. 5 e 6, l. n. 53/2000, subordinano la fruizione dei congedi ad un'anzianità di lavoro di 5 anni.

²⁸³ M.G. GRECO, *L'apprendimento permanente e la certificazione delle competenze nel lavoro agile*, in G. ZILIO GRANDI, M. BIASI (a cura di), *Commentario breve allo statuto del lavoro autonomo e del lavoro agile*, Cedam, Padova, 2018, p. 581 ss.

²⁸⁴ V.: E. DAGNINO, *Dalla fisica all'algoritmo: una prospettiva di analisi giuslavoristica*, Adapt University Press, 2019, p. 50 ss.

²⁸⁵ A. CIPRIANI, A. GRAMORATI, B. MARI (a cura di), *Il lavoro 4.0. La Quarta Rivoluzione industriale e le trasformazioni delle attività lavorative*, Firenze University Press, 2018.

²⁸⁶ M. CORTI, *Dalla tutela della professionalità e del posto di lavoro alla formazione continua e ai servizi per l'impiego. I 40 anni degli artt. 13 e 18 st. lav.*, in RIDL, 2011, p. 125 ss., spec. par. 3.

²⁸⁷ Valorizza molto questo profilo M. TIRABOSCHI, *Persona e lavoro*, cit., p. 195 s.

²⁸⁸ V. anche C. PISANI, *La dignità del lavoro*, in AA.VV., *Persona e lavoro*, cit., p. 390 s.

5.2.2 Tutela della professionalità e dignità professionale

Nemmeno il diritto alla tutela della professionalità desumibile dal collegamento tra l'art. 35, co. 2, e l'art. 2 Cost., infatti, conforma il regolamento contrattuale inserendovi un obbligo formativo, in capo al datore, per la manutenzione della medesima nel corso del rapporto²⁸⁹.

Anche questa prerogativa si può configurare di natura sociale, perché preserva l'integrità e lo sviluppo attraverso il lavoro di un bene fondamentale per il mantenimento della condizione di dignità sociale. E lo preserva portando nei contratti di lavoro (tutti: *infra*), anche direttamente e senza mediazione legislativa, l'istanza, opponibile al creditore del lavoro, di non disconoscimento e non depauperamento della professionalità staticamente e dinamicamente intesa²⁹⁰. Non, invece, l'istanza di costruzione o di arricchimento della medesima attraverso la formazione professionale – se non, appunto, per l'arricchimento che segue allo svolgimento in sé del lavoro. A meno che ciò non sia utile ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro *ex art.* 2087 c.c.

Questo diritto alla “tutela” della professionalità sia statica sia dinamica, si precisa, non fonda una terza accezione di dignità, distinta dalla dignità umana e sociale, e costitutiva dei fondamenti dell'ordinamento²⁹¹. Attribuisce, piuttosto, una dignità di *status* legata alla professione/attività di lavoro svolta (non alla qualità di lavoratore in sé), definita perciò (non dalla partecipazione *ex art.* 1-4 Cost. o dall'appartenenza al genere umano, bensì) dalla condivisione del patrimonio di saperi, competenze e regole deontologiche costitutivo della professione/attività svolta (protetta e non)²⁹².

È, si vuol dire, una identità sociale legata al tipo di lavoro²⁹³, la cui

²⁸⁹ V. anche gli Aa richiamati in nota n. 273.

²⁹⁰ Sulla professionalità come “fonte di diritti” v., di recente: Cass. 11 maggio 2018, n. 11408; Cass. 4 ottobre 2019, n. 24882.

²⁹¹ In giurisprudenza, per questa distinzione: Cass. 26 maggio 2004, n. 10157; Cass. 15 febbraio 2003, n. 2328; Cass. sez. VI, 18 maggio 2012, n. 7963; Tribunale Roma sez. I, 6 marzo 2020, in *www.deiuregiuffre.it*.

²⁹² V.: Cass. 2 febbraio 2010, n. 2352; Cass. 18 maggio 2012, n. 7963. Per le sentenze della Corte: C. cost. 24 ottobre 1995, n. 447; C. cost. 18 luglio 1997, n. 249; C. cost. 7 ottobre 1999, n. 380.

²⁹³ Quella chiamata anche “identità professionale in termini reputazionali, di rico-

tutela dal disconoscimento, e garanzia di acquisizione, si esaurisce nella tutela e nella garanzia della professionalità che la attribuisce, rispetto alla quale, perciò, non è dotata di autonomia giuridica²⁹⁴.

Tant'è che nel lavoro subordinato, chiarisce la giurisprudenza anche oggi, il demansionamento illegittimo integra violazione della dignità professionale se e perché violazione del diritto all'integrità della professionalità²⁹⁵. Integra, esattamente, esercizio di potere che, in difetto delle condizioni di legittimità definite all'art. 2013 c.c., contrasta col legame che in questa disposizione il legislatore stabilisce tra professionalità/dignità professionale, diritto al lavoro e dignità sociale, minando la garanzia di quest'ultima. E non è banale ricordare, qui, che il diritto alla professionalità non attribuisce pretesa all'immutabilità delle mansioni, ma alla ragionevolezza di questo mutamento nei termini che la legge definisce espressamente all'art. 2013 c.c. (non anche implicitamente all'art. 2087 c.c.: v. *supra*).

Diversa è, poi, la questione del se la previsione codicistica realizza la tutela dell'integrità della professionalità a un livello adeguato a garantire l'effettività del diritto che convive con le tendenze regressive recate dall'organizzazione d'impresa.

Su ciò, in effetti, qualche dubbio si può porre. Perché se, fino al 2015, la dignità professionale resisteva alle esigenze di produzione grazie la valutazione (giudiziale) dell'invarianza tra il patrimonio professionale (quantomeno già acquisito) necessario all'attività d'origine e a quella di destinazione²⁹⁶, oggi, ai sensi dell'attuale art. 2013 c.c. (d. lgs. 81/2015, art. 3), l'argine al depauperamento, nel demansionamento *in pejus* ma anche c.d. orizzontale²⁹⁷, è tutto rimesso all'assolvimento del-

noscibilità e di status": M. TIRABOSCHI, *op. cit.*, p. 216, e nota 77

²⁹⁴ V., con una conclusione in parte diversa: C. LAZZARI, *op. cit.*, p. 671 ss.; C. ALESSI, *Professionalità e contratto di lavoro*, cit., 123 s., p. 137; L. RATTI, *Funzioni della dignità*, cit., p. 615 s.

²⁹⁵ Per citare solo le più recenti pronunce, successive alle c.d. sentenze di San Martino (Cass. sez. un. 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975): TAR Roma sez. I, 1 aprile 2019, n. 4245; C. Appello Roma sez. lav. 22 febbraio 2019, n. 374.

²⁹⁶ U. GARGIULO, *Sulla definizione di equivalenza delle mansioni*, in DLRI, 2006, p. 331 ss.

²⁹⁷ E. BALLETTI, *I poteri del datore di lavoro tra legge e contratto*, in AA.VV., *Legge*

la una manutenzione formativa demandata alla valutazione datoriale (alla valutazione privata) quanto alla necessità e, anche, all'effettività (art. 2013, co. 3).

La “nostalgia” per l'equivalenza, che così si esprime, non svaluta il ruolo che il nuovo testo dell'art. 2103 c.c. assegna alla contrattazione collettiva nella gestione dei demansionamenti; né svaluta la dimensione costituzionale della professionalità *in progress*²⁹⁸. Sottolinea solo che, nella tensione tra integrità/arricchimento della professionalità (art. 35, co. 2 e art. 2) e le necessità dell'organizzazione di impresa (art. 42, co. 1), è difficile che il diritto del lavoratore possa essere preservato dallo svuotamento se il punto di equilibrio di quel rapporto è rimesso alla valutazione del datore: che decide quando il demansionamento è dequalificante e decide se adempiere all'obbligo formativo che in quel caso sussiste (art. 2013, co. 3: v. *supra*). È come dire che l'opposizione all'autonomia privata del diritto strumentale alla dignità sociale è rimessa, dal legislatore, allo stesso autore della possibile limitazione.

Si osserva, infine, che, configurare il diritto alla tutela della professionalità nella sistematica della dignità sociale, come si fa qui, comporta la sua riferibilità in capo a tutti i lavoratori. Anche a quelli la cui professionalità non è limitata nel contratto, cioè da poteri del creditore del lavoro, bensì in occasione del medesimo, per la personalità del lavoro e il carattere durevole del rapporto: i collaboratori coordinati, e i collaboratori eterorganizzati, che soffrano di accentuata dipendenza economica oppure no. Qui però, come si diceva più dietro²⁹⁹, la tutela conservativa non è mediata nel contratto perché ne manca il presupposto (il potere tecnico-funzionale del creditore sulla prestazione); è invece veicolata dall'azionabilità del diritto della persona e il conseguente risarcimento del danno non patrimoniale. Solo per il lavoratore autonomo *ex* art. 2222 c.c. non sembra porsi la necessità di una tutela conservativa della professionalità, che non è esposta a pregiudizio nel

e contrattazione collettiva nel diritto del lavoro post-statutario, Milano, Giuffrè, p. 67 ss., qui p. 106; C. PISANI, *Lo jus variandi*, cit., qui p. 1135.

²⁹⁸ V.: C. PISANI, *I nostalgici dell'equivalenza delle mansioni*, in *WP C.S.D.L.E. “Massimo D'Antona”*.IT – 310/2016, p. 4 ss. e p. 10 ss. per i rilievi di cui al testo.

²⁹⁹ V., al capitolo secondo, il par. 5.2. e 5.3.

contratto o in occasione del medesimo³⁰⁰ – si pone invece, anche qui, come si è detto, un problema di acquisizione e manutenzione della professionalità attraverso la garanzia (pubblica) di formazione *ex art.* 35, co. 2, Cost.

5.3. *Il lavoro dignitoso, il decent work e il lavoro di qualità*

Si è tenuta a margine, sinora, la questione della qualità della “attività socialmente utile remunerata” che ne fa veicolo di dignità sociale *ex art.* 3 Cost. e, perciò, oggetto del diritto *ex art.* 4, co. 1³⁰¹.

È una questione evidentemente importante perché definisce essa pure il grado di (in)adempimento del principio di effettività del diritto al lavoro per tutti: è l’effettività del lavoro dignitoso, non di un lavoro qualunque, lo *scopo* per il quale il diritto è attribuito e intorno al quale si modellano le pretese libertà *di* lavoro, rendendolo idoneo a garantire la vita socialmente dignitosa (la *funzione*) e, perciò, la dignità sociale (la *finalità* del diritto)³⁰². La disponibilità di lavoro e di *chances* di lavoro che difetta di questa qualità integra *vulnus* al nucleo essenziale del diritto.

Nella prospettiva che si adotta qui, la problematica giuridica attiene anzitutto all’individuazione del o dei caratteri che attribuiscono al fatto-lavoro la qualità di dignitosità. È facile, probabilmente, non cadere nell’equivoco ingenerato dalla contaminazione tra il piano sociale e giuridico: il significato del lavoro dignitoso attinge alle norme, costituzionali in questo caso, non alla percezione che il singolo ne ha. Ma è proprio sul piano giuridico che è tutta da verificare la manifestazione del fenomeno lavoro (i caratteri del fatto) che possiede la qualità costituzionale.

A questo fine è certamente utile mettere in relazione il lavoro *ex art.* 4, co. 1, con la dignità sociale *ex art.* 3 nella traduzione materiale. Ma lo si farà dopo. È utile, ancor prima, attingere ai concetti di *decent work* dell’OIL e di lavoro di qualità dell’UE, i quali, per la natura delle

³⁰⁰ V. qui il par. 5.1 del capitolo secondo.

³⁰¹ La questione, cioè, di quale lavoro parla di Costituzionale: G. DE SIMONE, *La dignità*, cit., p. 36; S. LAFORGIA, *op. cit.*, p. 38.

³⁰² V. par. 3.1.1 del capitolo secondo e il par. 3.1. di questo capitolo.

fonti che li richiamano, concorrono all'alimentazione semantica della nostra Carta.

In queste fonti, è noto, i due termini non indicano un tipo di attività; sono, piuttosto, formule che sintetizzano la finalità di interventi ritenuti necessari a un contesto socioeconomico e giuridico nel quale il lavoro ha quelle qualità; tale che i caratteri del fatto *decent work* (OIL) e lavoro di qualità (UE) sono solo riflessi in negativo.

Nei documenti dell'OIL, per esempio. Nella Dichiarazione sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta (OIL 2008) che formalizza la *Decent work Agenda* di quasi dieci anni precedente (OIL 1999), come pure nell'Agenda 2030, che dedica un obiettivo (il punto 8) al lavoro dignitoso (OIL 2015)³⁰³, il *decent work* è una condizione che segue a un contesto caratterizzato da quattro circostanze declinate in obiettivi: promozione dell'occupazione; protezione sociale efficace; potenziamento del dialogo sociale; effettività dei *core labour standards* (libertà sindacale e contrattazione collettiva, eliminazione del lavoro forzato e minorile, delle discriminazioni)³⁰⁴. Dei caratteri del fatto-lavoro decente se ne ritrova indirettamente solo uno, nell'esplicazione dell'obiettivo di protezione sociale: è il salario adeguato³⁰⁵.

Anche l'UE accoglie i principi del *decent work*, nel 2006³⁰⁶; ma,

³⁰³ Rispettivamente: documento del Direttore Generale Juan Somavía, (ILO 1999); Dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali del lavoro e suoi seguiti, Ginevra, 18 giugno 1998; Dichiarazione dell'ILO sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta, Ginevra, 10 giugno 2008; Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile del settembre 2015.

³⁰⁴ V.: C. DI TURI, *Il ruolo dell'organizzazione internazionale del lavoro nella promozione e nella garanzia dei diritti umani in campo economico e sociale*, in Jus, 2011, p. 467 ss.; M. BORGAZA, M. MAZZETTI, *Core labour standards e decent work: un bilancio delle più recenti strategie dell'OIL*, in LD, 2019, p. 447 ss.; L. ANGELINI, *Sulla nozione-paradigma di lavoro dignitoso della Decent work Agenda*, in AA.VV., *Persona e lavoro*, cit., p. 290 s.

³⁰⁵ Che, evidentemente, l'organizzazione non vede più come esigenza circoscritta ai paesi in via di sviluppo (C131 - Convenzione sulla fissazione del salario minimo, 1970). Per l'approfondimento del profilo di cui al testo: M. BORZAGA, *Le politiche dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dell'Unione Europea in tema di contrasto alla povertà*, in LD, 2019, p. 63 ss., qui, p. 71 s.

³⁰⁶ Comunicazione della Commissione "Promuovere la possibilità di un lavoro dignitoso per tutti. Contributo dell'Unione alla realizzazione dell'agenda per il lavoro

adattandoli alle variabili del mercato e delle imprese, promuove “il lavoro di qualità attraverso nuove forme di flessibilità e sicurezza volte ad aumentare l’adattabilità, l’occupazione e la coesione sociale”³⁰⁷. Gli obiettivi in cui declina il conseguimento di questa finalità sono, è noto, i quattro pilastri della *flexicurity*, indicati nel secondo degli otto principi che orientano l’autonomia degli Stati membri nell’implementazione della politica formalizzata nel 2007³⁰⁸: forme contrattuali flessibili, strategie di apprendimento permanente, efficaci politiche attive del mercato del lavoro, sistemi di protezione sociale in mancanza di lavoro³⁰⁹. Ma quali siano le caratteristiche del fatto-lavoro di qualità nemmeno l’UE lo dice espressamente. Tuttavia, è più chiara di quanto lo è l’OIL sul *decent work*, laddove riferisce il connotato di valore anche ai contratti flessibili. Una manifestazione del fatto-lavoro, questa, che l’OIL non rileva, e che attrae al lavoro di qualità anche quello subordinato non a tempo pieno e indeterminato. Per converso, nel percorso verso il lavoro di qualità dell’UE manca l’accento sul salario adeguato.

Non per questo, però, si deve concludere che la strategia dell’UE abbia a riferimento una manifestazione del fenomeno lavoro diversa da quella che assume l’OIL: i percorsi sono, sì, differenti, ma non incompatibili, presentando anzi diversi punti di contatto³¹⁰; e, giocoforza, non sono divergenti neanche i concetti di lavoro decente e di qualità. L’elemento che li accomuna è proprio il carattere “equo” della retri-

dignitoso nel mondo”, COM(2006) 249 def., 24.5.2006, Bruxelles.

³⁰⁷ Consiglio dell’Unione Europea, Verso principi comuni di flessicurezza, Bruxelles, 12.2007. Il richiamo al *Good work* è in Conferenza di Lisbona “Flexicurity: key challenges” del 13-14 settembre 2007. L’approfondimento sulla qualità del lavoro nelle politiche dell’UE si legge in: C. MASSIMIANI, *La qualità del Lavoro nell’esperienza dell’OIL e nelle politiche sociali europee*, LULU Press, 2010, p. 131 ss., spec. 181 ss.

³⁰⁸ Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni “Verso principi comuni di flessicurezza: Posti di lavoro più numerosi e migliori grazie alla flessibilità e alla sicurezza”, COM(2007)359 del 27.6.2007; Consiglio Europeo “Flessicurezza nei momenti di crisi”, Lussemburgo, 8 giugno 2009

³⁰⁹ Variamente interpretati: L. ZOPPOLI, *La flexicurity dell’Unione europea: appunti per la riforma del mercato del lavoro in Italia*, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT – 141/2012.

³¹⁰ V. ancora C. MASSIMIANI, *op. cit.*, p. 145 s.

buzione. L'UE non vi fa riferimento nell'ambito della *flexicurity* ma altrove, e solo di recente: nel *Social Pillar* (2017), che al "diritto alla retribuzione equa che offra un tenore di vita dignitoso" dedica l'art. 6 della parte sulle condizioni di lavoro eque. Ed è presumibile che tale riferimento lo si ritroverà in futuro in altre azioni persuasive, se non anche in atti giuridici³¹¹, attesa la sensibilità che la Commissione UE manifesta, oggi, sulla necessità che sia garantito un salario adeguato in tutti i Paesi membri³¹².

Se si trascura la diversità dei termini e il loro impiego non proprio rigoroso, che si giustifica in ragione della generalità delle fonti che li contengono, si può senz'altro dire che ciò che l'OIL e l'UE indicano come adeguatezza/equità della retribuzione/salario, da cui non può prescindere il fatto-lavoro decente né il fatto-lavoro di qualità, richiama esattamente ciò che nel nostro ordinamento è la sufficienza della retribuzione all'esistenza libera e dignitosa *ex art. 36, co. 1*.

Rimane, a questo punto, da incrociare il fatto-lavoro *ex art. 4, co. 1*, con il significato di dignità sociale *ex art. 3*, per verificare se la retribuzione sufficiente ad assicurare la dignità dell'esistenza (art. 36) è l'unico carattere che rende dignitoso il lavoro.

Per avvedersi che è proprio così, si deve richiamare ciò che si è detto più dietro³¹³. Se è vero che la condizione dignitaria sociale segue alla scelta di costruire il progetto di vita sociale intorno alla partecipazione al benessere della comunità traendo da questa scelta, e non da altro, i mezzi per la soluzione dei bisogni dell'esistenza partecipativa (art. 1-4 cost.); allora è vero anche che l'attività socialmente utile remunerata che rende possibile tutto questo, cioè il lavoro di cui all'art. 4, co. 1, è quella attività dalla quale derivano, a colui che la svolge, ri-

³¹¹ Del resto, non sarebbe la prima volta che l'UE "forza" il difetto di competenza che ha, in fatto di armonizzazione, in materia di retribuzione: M. DELFINO, *Salario legale contrattazione collettiva e concorrenza*, Napoli, ES, 2019, p. 147 ss.

³¹² Nel gennaio 2020 la Commissione ha avviato una prima consultazione pubblica per verificare l'opportunità di avviare un'azione specifica in tema di salario minimo, e ne è prevista una seconda: Bruxelles, 3.6.2020 C(2020) 3570 finale. Peraltro, il parere reso dal CES SOC/632), *Salari minimi dignitosi in tutta Europa*, del settembre 2020, conferma l'opportunità di un intervento dell'UE quantomeno di coordinamento, che coinvolga le parti sociali.

³¹³ Al par. 3.1.1 del capitolo secondo.

sorse almeno sufficienti alle esigenze di vita sia libera dal bisogno economico/povertà, sia dignitosa nel senso di partecipativa *ex* art. 3. È, appunto, il lavoro la cui retribuzione – o, meglio ancora, il cui reddito – risponde alla qualità protetta dalla garanzia dell'art. 36, co. 1.

Nella prospettiva della dignità sociale, si può dire, null'altro rileva per identificare il fatto-lavoro oggetto del diritto *ex* art. 4, co. 1 e del programma di azione pubblica verso l'effettività del lavoro (ancora art. 4, co. 1).

La conclusione non deve apparire limitata dal momento che esclude altri aspetti del lavoro che pure coinvolgono prerogative fondamentali connesse alla dignità.

Senz'altro la dignitosità del lavoro è descritta dal suo svolgersi in condizioni di parità di trattamento (art. 3, co. 1); di tutela della riservatezza (art. 13 e art. 2); di tutela dell'integrità psico fisica (art. 32); di compatibilità tra tempi di lavoro e non lavoro (art. 13 e art. 2). E senz'altro è dignitoso il lavoro che consente alla persona l'espressione del sé personale e professionale (art. 35). Queste però descrivono, appunto, condizioni di svolgimento del lavoro, e preservano dalla violazione (da parte del datore di lavoro o dello Stato), esattamente, la tutela della dignità umana della persona che lavora (le prime) e la garanzia della dignità sociale (l'ultima).

Altra cosa è, invece, la manifestazione del fatto-lavoro che consente la partecipazione/cittadinanza/dignità sociale secondo gli art. 1-4 Cost. Questa qualità, si ripete, l'attività svolta in favore di altri verso corrispettivo la ha solo se è socialmente utile³¹⁴ e se, per la qualità e quantità, il corrispettivo che ne deriva consente, a colui che la svolge, di soddisfare non solo le esigenze essenziali di vita (libertà dalla povertà) ma insieme a questo, e perciò di più, le esigenze di accesso ai beni della vita partecipativa almeno nella misura che la valutazione sociale considera essenziale in rapporto alla qualità e quantità dell'attività svolta – cioè in rapporto alla contribuzione individuale al progresso sociale (*infra*).

È tutto questo insieme che fa “giusta” la retribuzione che l'art. 36, co. 1, eleva a prerogativa del lavoratore, inviolabile, cioè non comprimibile fino all'annullamento, da parte di qualsiasi fonte “anche legale

³¹⁴ V. par. 1. e 4.1 di questo capitolo.

(compreso il diritto dei contatti)³¹⁵ che direttamente ne viene integrato³¹⁶.

Che essa sia da intendere come retribuzione costituzionalmente necessaria, minima, oltre la quale si apre lo spazio all'autonomia individuale, lo riconoscono pressoché tutti³¹⁷. Ciò che non è pacifico, come noto, è il rapporto tra proporzionalità della retribuzione alla qualità/quantità del lavoro e la sua sufficienza, per quanto attiene al modo in cui i due caratteri concorrono a definire la retribuzione giusta nel contratto di lavoro³¹⁸. Ma è difficile negare che questi due caratteri siano decisamente stretti l'un l'altro, anche se l'osservazione si compie nella prospettiva della dignità del lavoro.

In questo caso, però, non si tratta di affermare che sono entrambi necessari al corretto operare della disposizione nel regolamento interprivato³¹⁹. Si tratta di affermare che tra i due caratteri *ex art. 36, co. 1*³²⁰ esiste costitutivamente una connessione³²¹: la sufficienza all'esi-

³¹⁵ L. ZOPPOLI, *La retribuzione*, in P. CURZIO, L. DI PAOLA, R. ROMEI (diretto da), *Diritti e doveri nel rapporto di lavoro*, Milano, Giuffrè, 2018, p. 367 ss., qui p. 380.

³¹⁶ L'art. 36 è il "paradigma normativo per eccellenza" della diretta applicabilità delle norme costituzionali nei rapporti interprivati: M. BENVENUTI, *Diritti sociali*, cit., p. 246 e p. 252.

³¹⁷ Il problema è soprattutto intorno all'individuazione delle voci retributive che compongono questo minimo, di fonte collettiva ancor oggi. Nell'ultima giurisprudenza: Cass. 4 dicembre 2013, n. 27138; Cass. 16 maggio 2016, n. 10014. Il dibattito sulla giusta retribuzione si trova in: E. MENEGATTI, *Il salario minimo legale. Aspettative e prospettive*, Torino, Giappichelli, 2017, p. 66 ss.

³¹⁸ Sono visti come contraddittori; in relazione gerarchica; entrambi costitutivi del *quantum* di retribuzione *ex art. 36, co. 1*. Il dibattito si legge in: G. RICCI, *Il diritto alla retribuzione adeguata fra Costituzione, mercato ed emergenza economica*, in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT – 163/2012, p. 10 ss.

³¹⁹ Il che è vero sia perché la proporzionalità al lavoro non assicura la sufficienza della retribuzione, che può non essere idonea ai fini partecipativi; sia perché la sufficienza della retribuzione non è indicativa della sua proporzionalità al lavoro prestato: P. PASCUCCI, *La giusta retribuzione nei contratti di lavoro, oggi*, in AA.VV., *La retribuzione*, Milano, Giuffrè, 2019, p. 59 ss., qui p. 92 s.

³²⁰ Che non sono affatto coincidenti e sovrapponibili, come pure ritiene qualche volta la giurisprudenza anche costituzionale: C. cost. 10 marzo 2015, n. 70, C. cost. 24 giugno 2015, n. 178. In dottrina, sul punto: P. PASCUCCI, *op. cit.*, p. 95 s.; M. DELFINO, *Salario legale*, cit., p. 48 s.

³²¹ V.: M. DELFINO, *op. ult. cit.*, 44 s.

stenza libera dalla povertà e dignitosa/partecipativa non è un carattere della retribuzione *tout court*, ma della retribuzione proporzionata al lavoro svolto. Poiché riferita ai bisogni di vita partecipativa, la sufficienza è una qualità della retribuzione che riflette il contributo alla costruzione sociale in qualità/quantità (la vita partecipativa appunto); non ne può essere sganciata. È una qualità della retribuzione proporzionata al lavoro³²², sulla quale solo si misura la sufficienza *ex art.* 36.

Così intesa, la complementarità tra i due aspetti della retribuzione permane benché il carattere dignitario del lavoro (la sufficienza) debba essere garantito “in ogni caso”. È abbastanza scontato, infatti, che il precetto non contraddice la connessione tra proporzionalità e sufficienza: quest’ultima rimane una qualità della retribuzione che riflette la qualità/quantità dell’impegno sociale. Piuttosto, esso rompe, e proprio in ragione della sufficienza, la corrispettività tra lavoro e retribuzione, imponendo di considerarla proporzionale anche nelle ipotesi in cui interessi individuali meritevoli di tutela si frappongono all’adempimento di lavoro. Previsione a cui, come noto, attende anzitutto l’art. 2110 c.c., che, in questi casi, esclude dall’inadempimento contrattuale (*ex art.* 1374 c.c.) la mancata prestazione attraendola alle ipotesi di inesigibilità³²³.

E prova, disposizione codicistica, che la sufficienza *ex art.* 36, veicolo di dignità del lavoro e testimone della funzione anche sociale della retribuzione³²⁴, è responsabilità dello Stato, che vi provvede, in questi casi, attribuendo alla collettività il costo delle ipotesi di non corrispettività meritevoli di tutela, per le vie della sicurezza sociale previdenziale (art. 2110, co. 2, c.c.).

³²² Si può dire che la proporzionalità, nell’art. 36 è testimone del carattere meritocratico della partecipazione sociale costruita intorno al lavoro: v. anche E. MENEGATTI, *op. cit.*, p. 65. Ed è testimone del “rispetto della professionalità”: G. DE SIMONE, *La dignità*, cit., p. 42.

³²³ R. SANTUCCI, *Le cause sospensive della prestazione di lavoro*, Milano, UTET, 1993.

³²⁴ L. ZOPPOLI, *La corrispettività nel contratto di lavoro*, Napoli, ESI, 1991, p. 279 ss.

5.3.1. *Il principio di sufficienza della retribuzione*

Da qui si può partire per evidenziare e valorizzare il fatto che la situazione soggettiva di cui all'art. 36, co. 1, prima ancora di opporsi all'autonomia privata³²⁵ si oppone allo Stato, perché contiene un "programma di attuazione"³²⁶ come tutti i diritti sociali, proprio in ragione della connessione con la condizione dignitaria *ex* art. 3 Cost.

Certamente si tratta di un diritto sociale che non è strutturalmente pretensivo come lo è il diritto al lavoro; ne è un diritto c.d. a prestazione positiva come lo sono i diritti di sicurezza sociale *ex* art. 38³²⁷. Questo, tuttavia, non vale ad escludere che la garanzia abbia il connotato assiologico dei diritti sociali³²⁸, perché rimane strumentale alla costruzione della persona *uti socius*, alla cittadinanza/dignità sociale³²⁹.

Le implicazioni che se ne possono trarre sono tre.

La prima è che il programma di attuazione della garanzia di sufficienza retributiva si può intendere riferito all'universalità dei lavoratori, qualunque sia il tipo contrattuale – rafforzandosi, in questa prospet-

³²⁵ Secondo l'applicazione che ne ha fatto da sempre la giurisprudenza anche costituzionale, a partire da C. cost. 28 aprile 1960, n. 30: E. MENEGATTI, *op. cit.*, p. 64 s.

³²⁶ V.: F. LISO, *Autonomia collettiva e occupazione*, in *DLRI*, 1998, p. 223. Per il senso di "programma" che i Costituenti diedero alla disposizione: C. FALERI, *Le origini ideologiche e culturali della giusta retribuzione*, in L. GAETA (a cura di), *Prima di tutto il lavoro. La costruzione di un diritto all'Assemblea costituente*, Roma, Ediesse, 2014, p. 166 ss.

³²⁷ Non fonda prestazioni ad integrazione di retribuzioni insufficienti. Non di specie previdenziale, che sono legate a tipicità tra le quali non figura l'insufficienza del reddito, che rileva come bisogno non come evento: art. 38, co. 2. Nemmeno di specie assistenziale, nelle quali non rileva la bassa retribuzione in sé ma la condizione di povertà che ne deriva: art. 38, co. 1. V. però: G. PROSPERETTI, *Nuove politiche per il welfare state*, Torino, Giappichelli, 2013, p. 15 ss.

³²⁸ La qualificazione è accolta pressoché da tutti: L. NOGLER, S. BRUN, *Art. 36 Cost.*, in R. DE LUCA TAMAJO, O. MAZZOTTA (a cura di) *Commentario breve alle leggi sul lavoro*, Padova, Cedam, 2017, p. 40 ss. Per l'accento sulla cittadinanza sociale v. già L. ZOPPOLI, *La corresponsività*, cit., p. 181 s. V. però P. PASCUCI, *op. cit.*, p. 79, nota 127.

³²⁹ Non invece alla costruzione della persona *uti singulus*. Per questo non è un diritto della persona(lità) connesso, come tale, alla dignità umana; tant'è che non è universale ma esclusivo dei lavoratori. V. invece, G. RICCI, *Il diritto alla retribuzione adeguata*, cit., p. 4 s.

tiva, la genericità del dato testuale della disposizione, che richiama appunto “il lavoratore”. La circostanza che il lavoro è svolto secondo un regolamento che formalmente non genera relazione di soggezione economica – perché il vincolo non è di durata e perché la prestazione non è esclusivamente o prevalentemente personale – non può valere ad escludere che il lavoratore abbia, anche in questi casi, il diritto ad un compenso sufficiente alla “vita socialmente dignitosa”; che cioè, in questi casi, al lavoro possa mancare la qualità che lo fa dignitoso. L’equilibrio formale/sostanziale delle parti nel contratto, si vuol dire, non fa venir meno la responsabilità dello Stato per l’attuazione del principio *ex art. 36, co. 1*.

La seconda implicazione è che, in quanto prerogativa sociale per tutti i lavoratori, la situazione soggettiva *ex art. 36, co. 1*, si può intendere come limite all’autonomia privata in ogni tipo contrattuale: nel lavoro subordinato, sulla qual cosa nessuno ha mai avuto dubbi³³⁰; ma anche, come oggi si riconosce, nel lavoro parasubordinato³³¹ di ogni specie³³²; e, contrariamente alla giurisprudenza prevalente³³³, anche nel lavoro autonomo non imprenditoriale del capo III del codice civile, ivi comprese le professioni.

La possibilità di opporre al creditore la misura costituzionalmente necessaria del reddito da lavoro, infatti, non può dipendere dalla presenza, o dall’assenza di disequilibrio sostanziale nel contratto; dalla maggiore o minore forza dei contraenti. Ciò non vale a coscrivere

³³⁰ Cass. 7 luglio 2004, n. 12512; Cass. 6 marzo 2009, n. 5453; Cass. 18 aprile 2012, n. 6060. Anche se un dubbio si pone su rapporti c.d. speciali, come quello in somministrazione quando a tempo indeterminato, in cui mancando la proporzionalità può solo parlarsi di garanzia di sufficienza, per l’indennità di disponibilità: M. MAGNANI, *Problemi giuridici del salario minimo legale nell’ordinamento italiano*, in *GI*, 2015, p. 743 ss., qui p. 752 s.

³³¹ Per i primi tentativi: Cass. 25 ottobre 2003, n. 16059; Cass. 23 marzo 2004, n. 5807. Per le tesi contrarie: Cass. 21 ottobre 2000, n. 13941; Cass. 23 marzo 2004, n. 5807; Cass., 20 luglio 2007, n. 16134. Nella dottrina recente: P. PASCUCCI, *op. cit.*, p. 141 ss.

³³² V.: T. TREU, *Rimedi e fattispecie a confronto con i lavori della Gig economy*, in *WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.INT – 136/2017*, p. 26; M. MAGNANI, *Il contratto di lavoro subordinato*, in *WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT – 360/2018*, p. 7 ss.

³³³ Cass. 14 luglio 1993, n. 7796; Cass. 7 aprile 1987, n. 3400; Cass. 1 settembre 2004, n. 17564; Cass. 25 ottobre 2003, n. 16059.

l'ambito di estensione del diritto sociale, che non nasce limitato alle situazioni di debolezza del lavoratore. Peraltro, il fatto che l'accordo sul compenso previsto per il lavoro autonomo all'art. 2225 c.c. possa essere "genuino" non assicura il carattere dignitario della sufficienza secondo qualità/quantità del lavoro³³⁴. Soprattutto se si considera che la temporaneità del vincolo contrattuale, che caratterizza il contratto *ex art.* 2222 ss., non esclude la dipendenza economica nel rapporto, e, perciò, non esclude che l'accordo sul compenso possa, invece, non essere genuino. E ne è consapevole lo stesso legislatore della l. n. 81/2017, che "insinua nella disciplina del lavoro autonomo la logica del contratto asimmetrico"³³⁵ per diversi suoi aspetti: anche relativi al compenso, ma per il profilo dei tempi della corresponsione (art. 2 e art. 3, co. 1, ult. periodo) che è solo liminare all'adeguatezza del medesimo.

La terza implicazione, strettamente intrecciata alle prime due, è che per l'attuazione pubblica della garanzia sociale, il minimo retributivo sufficiente oltre il quale si apre spazio all'autonomia individuale deve essere eterodeterminato per tutti i lavoratori.

Oggi, come noto, per il lavoro subordinato la garanzia è assunta dalla contrattazione collettiva. Per il lavoro autonomo e per il lavoro parasubordinato il legislatore fissa un minimo retributivo in alcuni casi in cui manca la fonte collettiva o ordinistica che lo determina: con l. n. 128/2019, che ha previsto un compenso orario minimo per i *riders*³³⁶, e con le disposizioni con cui ha esteso ad una platea ampia di professionisti l'equo compenso³³⁷.

³³⁴ Questo è l'argomento utilizzato per escludere la riferibilità dell'art. 36, co. 1, al lavoro autonomo. Ne dà conto: E. MENEGATTI, *op. cit.*, p. 89 s.

³³⁵ D. GAROFALO, *La ritrovata dignità del lavoro autonomo*, I, in *Labor*, 2019, p. 482 ss., qui p. 482.

³³⁶ A. PERULLI, *Il diritto del lavoro "oltre la subordinazione": le collaborazioni eterorganizzate e le tutele minime per i riders autonomi*, in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona" .IT – 410/2020, p. 64 ss.; M. BARBIERI, *Contraddizioni sistematiche e possibili effetti positivi di una legge di buone intenzioni e cattiva fattura*, in U. CARABELLI, L. FASSINA, *La nuova legge sui riders e sulle collaborazioni eterorganizzate*, Roma, Ediesse, 2020, p. 75 ss.

³³⁷ Per i giornalisti (art. 1, co. 1, l. n. 233/2012); gli avvocati e, in generale, i professionisti (art. 19-*quaterdecies*, l. n. 172/2017; l. n. 205/2017). V.: M. DELFINO, *op.*

Per quanto siano davvero tante le problematiche giuridiche e le difficoltà applicative che ruotano intorno alla questione³³⁸, soprattutto per il lavoro autonomo³³⁹, l'eterodeterminazione di una retribuzione minima, qualunque ne sia il modello attuativo³⁴⁰, sembra la sola via utile a garantire universalmente la qualità costituzionale (dignitosa) al reddito di lavoro. E, data la problematica che caratterizza il nostro sistema sindacale ancora oggi, e ancorché non sussista una riserva legale nell'attuazione del principio *ex art. 36, co. 1*, questo sembra richiede un intervento legislativo a carattere universale³⁴¹.

È la via utile – e da tempo il legislatore tenta di percorrerla³⁴² – anzitutto perché sottrae universalmente la retribuzione minima all'autonomia contrattuale e al possibile *vulnus* che ne può derivare³⁴³. Poi, e soprattutto, perché, in quanto eterodeterminato, il minimo retributivo esprime la valutazione sociale (della comunità generale o categoriale, a seconda del modello che si adotta) delle necessità della vita

cit., p. 76 s.; A. AVONDOLA, *Lavoro giornalistico ed equo (s)compenso*, in *DLM*, 2017, p. 371 ss. Una disposizione analoga a quella prevista per il compenso minimo nell'oramai abrogato lavoro a progetto, *ex art. 62, d.lgs. n. 276/2003*, come noto, non è stata riproposta della l. n. 81/2017.

³³⁸ Tra gli studi dedicati, oltre quelli che già richiamati, v.: A. BELLAVISTA, *Il salario minimo legale*, in *DRI*, 2013, p. 741 ss., p. 752; M.V. BALLESTRERO, *Retribuzione sufficiente e salario minimo legale*, in *RGL*, I, 2019, p. 238 ss. Ma la dottrina si pone il problema da tempo: G. ZILIO GRANDI, *La retribuzione. Fonti, struttura, funzioni*, Napoli, Jovene, 1996, p. 403 ss.

³³⁹ Tuttavia, non insuperabili: E. MENEGATTI, *Il salario minimo legale*, *cit.*, p. 141 s.

³⁴⁰ Compenso orario minimo *ex lege* o salario minimo legale con rinvio ai contratti collettivi, solo per citare quelli che il nostro ordinamento già conosce: P. PASCUCI, *op. cit.*, p. 146 s.

³⁴¹ Per tutti i lavori/lavoratori, a prescindere dall'esistenza di una fonte collettiva applicabile: è il principale difetto della delega al salario minimo legate, non attuata, contenuta nel *Jobs Act* (art. 1, co. 7, lett. g, l. n. 183/2014): M. MAGNANI, *Salario minimo*, in F. CARINCI (a cura di), *La politica del lavoro del governo Renzi*, Adapt Labour Studies, n. 40, 2015, p. 537 ss.

³⁴² V.: M. DELFINO, *op. cit.*, p. 57 ss.

³⁴³ Sul punto, ma con riferimento alla sottrazione della determinazione dei minimi all'autonomia contrattuale collettiva in favore della legge: G. BRONZINI, *La schiavitù nel lavoro contemporaneo. Dal decent work ai diritti oltre la subordinazione*, in *Pc*, 2016, p. 46 ss., qui p. 58 s.

libera dalla povertà e dignitosa (partecipativa): appunto, la sufficienza, livello essenziale della retribuzione (proporzionata).

Si dubita, però, che ciò sia possibile se il minimo è determinato con tecniche che lo rendono indifferente alla qualità del lavoro, stabilita anche solo con differenziazioni per categoria³⁴⁴ – se non anche per altri elementi, benché forse più difficili da gestire sul piano applicativo³⁴⁵. Si dubita, cioè, che possa essere conforme all'art. 36, co. 1, un minimo retributivo determinato con un modello/tecnica che esclude un ruolo alla contrattazione collettiva qualificata, nel rispetto dell'efficacia negativa dei commi 2-4 dell'art. 39. È la contrattazione, infatti, che può calare la sufficienza (il minimo) sulla retribuzione proporzionata alla qualità/quantità del lavoro³⁴⁶.

5.3.2. *Lavori non standard, nuovi lavori e retribuzione (in)sufficiente*

Tutt'altra questione richiama il fatto che, nel contesto socioeconomico e giuridico attuale, la garanzia (pur incerta e disorganica) della sufficienza della retribuzione proporzionata non garantisce affatto che il lavoro, ancorché dignitoso (*ex art. 36, co. 1*), sia veicolo di esistenza libera e dignitosa (di dignità sociale *ex art. 3*). Richiama, esattamente, la questione dell'intensità/quantità del lavoro svolto³⁴⁷.

Nella ricostruzione che si propone qui, questo carattere non rileva ai fini della dignitosità del fatto-lavoro in sé; non rileva cioè, per questa qualità, la durata dell'occupazione verso la non temporaneità. Anche le forme contrattuali flessibili, sia di lavoro subordinato sia di parasubordinazione vecchia e nuova, sono lavoro di qualità secondo la *flexicurity* dell'UE³⁴⁸ e sono, nel nostro ordinamento, lavoro dignitoso;

³⁴⁴ Con tutti i problemi applicativi e di *dumping* salariale che comporta la determinazione di salario non intercategoriale: P. PASCUCCI, *op. cit.*, p. 152 s.

³⁴⁵ La territorialità, ad esempio: M. MAGNANI, *Salario minimo*, cit., p. 548.

³⁴⁶ M. DELFINO, *op. ult. cit.*, p. 29 s.; G. DE SIMONE, *La dignità del lavoro*, cit., p. 85 s.; P. PASCUCCI, *op. cit.*, p. 160 s. Per l'importanza del coinvolgimento sindacale v. anche A. LASSANDARI, *Intervento*, in AA.VV., *La questione salariale*, RGL, Quaderno n. 5, p. 153 ss., qui p. 155.

³⁴⁷ G. DE SIMONE, *La dignità*, cit., p. 87, nota 205.

³⁴⁸ Sul rapporto tra flessibilità e dignità secondo l'UE: M.D. Ferrara,

sempre che la retribuzione, proporzionata alla quantità/qualità del lavoro, sia sufficiente alla vita libera e dignitosa – per il tempo in cui il lavoro è svolto.

Tuttavia, pur non descrivendo un fatto-lavoro contrario alla dignità sociale nonostante delimiti la durata del lavoro o ne limiti l'intensità, la flessibilità diventa tale se il lavoro, di intensità limitata e quantità/durata temporanea, pur retribuito ai sensi dell'art. 36 si trasforma in precarietà, cioè in "costante" discontinuità del lavoro che genera povertà (assenza di mezzi per i bisogni essenziali di vita e, insieme, di vita partecipativa)³⁴⁹. Quando, cioè, pur essendo lavoro in sé dignitoso (art. 4 e 36), non ammette colui che lo svolge alla vita socialmente dignitosa (art. 1-4 Cost.).

Il cortocircuito è qui. E le conseguenze sul piano giuridico-sistematico nella prospettiva della dignità sociale sono pesantissime.

Non ci si riferisce alle diseguaglianze tra lavoratori (*standard* e non) nelle tutele nel rapporto e nell'accesso ai diritti di eguaglianza commutativa³⁵⁰: molte di queste in qualche modo rientrano nella fisiologia della flessibilità e non ne testimoniano, di per sé, il contrasto con la promessa di dignità sociale. Benché siano tutte, in ogni caso, di sicuro disvalore giuridico perché incidono sull'universalità (selettiva) delle prerogative che vi si riferiscono, e si pone senz'altro un'istanza di correzione.

Ci si riferisce, piuttosto, al fatto che, quando la modalità di lavoro *standard* si affianca alla modalità di lavoro flessibile e alla modalità di

Dall'ideologia della flessibilità al rischio della precarietà: dignità e flessibilità del lavoro, in VTDL, 2020, p. 631 ss.

³⁴⁹ Si può distinguere così la flessibilità buona (dignitosa) da quella cattiva (non dignitosa) accomunando, nel lavoro flessibile, il lavoro temporaneo a prescindere dalla tipologia contrattuale – le due qualificazioni, è noto, tradizionalmente si riferiscono invece all'opposizione tra genuinità e non genuinità della flessibilità tipologica subordinata. Avverte di non collegare la precarietà alla forma contrattuale di lavoro: F. SCARPELLI, *Le garanzie difficili nei lavori precari*, in P. CURZIO (a cura di), *op. cit.*, p. 15 s., qui p.16.

³⁵⁰ Anzitutto quelli sindacali: G. FONTANA, *Il problema dell'uguaglianza e il diritto del lavoro flessibile*, in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona" .IT – 398/2019, p. 8 ss.; G. ZILIO GRANDI, *Atipicità, flessibilità e contratto di lavoro subordinato: passato, futuro e ruolo del contratto collettivo*, in *Labor*, 2017, n. 4.

lavoro flessibile/precario, che si traduce sempre in lavoro povero³⁵¹, il lavoro dignitoso (art. 4 e 36) non è per tutti veicolo della dignità sociale. In un contesto del genere, non è per tutti vero che il lavoro dignitoso esclude la povertà e consente la partecipazione sociale. Da questa condizione dignitaria, anzi, colui che svolge sempre lavoro precario³⁵² è escluso del tutto. Almeno quando la flessibilità/precarietà non è effettivamente una scelta libera³⁵³: ciò che non si può realisticamente escludere, ma che, si deve riconoscere altrettanto realisticamente, non coinvolge un lavoratore che, poi, infoltisce la categoria dei lavoratori poveri.

Si deve perciò convenire con chi afferma che un ordinamento che ammette la flessibilità/precarietà/povertà come elemento strutturale della domanda di lavoro, attribuisce, ai cittadini, un diseguale valore³⁵⁴. È un ordinamento che ammette diseguaglianza nell'accesso alla condizione dignitaria *ex art. 3*, perché il lavoro, *standard* oppure flessibile/precario, non ha uguale efficacia a questo fine.

Questo è esattamente quanto accade oggi. Ed è difficile non affermare, per questo profilo, un *vulnus* all'universalità della dignità sociale e la necessità di rimedi ad un contesto giuridico del lavoro che, ammettendo il lavoro che non dà dignità sociale, è già oltre il costituzionalmente possibile.

È un dato di fatto che col d.lgs. n. 276/2003 è stato innestato nell'ordinamento un tasso di flessibilità tipologica più elevato rispetto a quello sedimentatosi dopo il diritto dell'emergenza³⁵⁵; oggi accentuato dalla maggiore elasticità del ricorso all'atipicità col d.lgs. n. 81/2015, il quale, anche con incremento della flessibilità funzionale,

³⁵¹ Che sia così lo confermano, al di là delle statistiche, le analisi economiche (V. FERRARIS, *Una lettura economica del lavoro povero*, in *LD*, 2019, p. 51 ss.) e sociologiche (P. BARBIERI, *Il lavoro povero in Italia: determinanti strutturali e politiche di contrasto*, in *LD*, 2019, p. 5 ss.)

³⁵² Che, si è già ricordato, cade nella trappola della povertà come dimostrano gli economisti: V. FERRARIS, *op. cit.*, p. 54.

³⁵³ G. BRONZINI, *La schiavitù nel lavoro contemporaneo*, cit., p. 64 s.

³⁵⁴ G. FONTANA, *op. cit.*, p. 10 s.

³⁵⁵ Che ha visto la prima cauta introduzione di una flessibilità tipologica completamente diversa da quella, più tradizionale, del contratto a termine e part-time, con la l. n. 196/1997.

insieme al d.lgs. n. 23/2015 consegna la subordinazione alla flessibilità a 360 gradi³⁵⁶.

Ed è un dato di fatto che sono stati recuperati alla produzione strumenti giuridici di adattabilità del lavoro fuori dalla subordinazione anche ulteriori rispetto alla para-subordinazione tradizionale (art. 409, n. 3, c.p.c.). Anzitutto con l'introduzione del lavoro eterorganizzato attratto e non alle tutele della subordinazione (d.lgs. n. 81/2015, art. 2), e con la rivisitazione del lavoro occasionale (l. 21 giugno 2017, n. 96, art. 54 *bis*). Poi, con l'attribuzione della natura autonoma ad attività che solo l'impatto sulla produzione e sui consumi delle nuove tecnologie, in uno con la crisi economico finanziaria del 2008, hanno sottratto dalla marginalità in cui erano confinate³⁵⁷. Sono i lavori della *gig economy*, al cui prototipo, i *riders*, la l. n. 128/2019 dedica tutele minime³⁵⁸.

Ma è un dato di fatto, e si è già sottolineato, che il lavoro economicamente povero e il fenomeno, conseguente, della povertà lavorativa, è direttamente collegato al lavoro discontinuo, nella forma subordinata e non³⁵⁹.

È certo vero che l'attuale ulteriore apertura verso la flessibilità in entrata, come verso la flessibilità funzionale, testimonia una volta di più la fisiologica contaminazione del piano giuridico con quello economico-sociale, in cui la produzione cambia per rispondere ai mutamenti del mercato indotti dalla globalizzazione e dalle nuove tecnologie. È, detto altrimenti, conseguenza della storicità del diritto; dell'adattamento delle regole del lavoro al progresso: che non si può (e non si deve) fermare.

³⁵⁶ L. ZOPPOLI, *I riders tra fattispecie e disciplina: dopo la sentenza della Cassazione n. 1663/2020*, in *MGL*, 2020, n. st., p. 265 ss., qui p. 273.

³⁵⁷ V.: F. BANO, *Il lavoro povero nell'economia digitale*, in *LD*, 2019, p. 129 ss., qui p. 130 s.

³⁵⁸ Col capo V-*bis* aggiunto alla l. n. 81/2017: S. GIUBBONI, *I riders e la legge*, in *RDSS*, 2019, p. 847 ss.; M. BARBIERI, *Della subordinazione dei ciclofattorini*, in *LLI*, 2019, p. 42 ss.

³⁵⁹ Lo confermano le rilevazioni empiriche che incrociano i dati della povertà con il tipo di occupazione e le analisi sociologiche: M. RAITANO, M. JESSUOLA, M. NATILI, E. PAVOLINI, *I working poor in Italia*, in *QCS*, 2019, n. 2; P. BARBIERI, *op. cit.*, p. 5 s. V. anche A. OCCHINO, *Povertà e lavoro atipico*, in *LD*, 2019, p. 103 ss.

Questo, però, non vale a sminuire l'impatto della precarietà/povertà da lavoro sulla dignità sociale e la sua conseguente negazione, perché non incide sul contenuto dei valori che esprimono gli artt. 1-4 cost. immettendo in essi un lavoro trasfigurato verso la discontinuità/precarietà. La realtà socioeconomica muta la manifestazione del lavoro; non muta il connotato costituzionale del veicolo di dignità sociale, che rimane negata in radice da un lavoro che genera povertà. La stessa indagine sull'universo dei lavori flessibili non vi rinviene un predominio dei valori economici, ma vi ritrova, e in prospettiva multilivello, proprio il "valore del contrasto alla precarietà"³⁶⁰. E se il quadro dei principi (e dei valori) dell'ordinamento non è alterato dalla contemporaneità, non è possibile, nel discorso giuridico, arrendersi alla precarietà/povertà da lavoro quale fisiologica conseguenza dell'evoluzione socioeconomica verso la flessibilità, perciò inevitabile in misura minima.

Per questa ragione, non è possibile reagire ad essa limitandosi ad aggredire la "povertà nonostante il lavoro" con la sollecitazione della funzione sociale dello Stato, ossia attraverso il contrasto alla povertà anche quando generata dalla precarietà. Misure che il nostro ordinamento oggi conosce benissimo, nella forma del Rdc (l. n. 26/2019). L'istituto, infatti, non è risolutivo del tema precarietà/dignità: perché la vita socialmente dignitosa, si è già detto, segue alla partecipazione sociale con e grazie al lavoro, non dalla solidarietà/sicurezza sociale. Se riflettendo l'economia, l'impresa e il lavoro che vanno verso la flessibilità, cambiano i modi giuridici del lavoro allontanandosi in ogni modo dalla classica stabilità (nel significato di non precarietà dell'occupazione), la reazione deve procedere per vie diverse dalla sicurezza sociale. Deve procedere per le vie utili ad erogare flessibilità senza generare precarietà/povertà da lavoro.

Ma qui la progettualità è molto difficile.

Sicuramente richiede una decisa (ri)affermazione della forma *standard* quale forma comune di lavoro subordinato, restituendo i contratti atipici alla "specialità"³⁶¹. Ed è necessario, a questo fine, sia che non se

³⁶⁰ L. ZOPPOLI, *Valori, diritti e lavori flessibili: storicità, bilanciamento, declinabilità, negoziabilità*, in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT – 400/2019, p. 11 ss.

³⁶¹ V.: G. FONTANA, *op. ult. cit.*, p. 7 ss.; M. MAGNANI, *Il contratto di lavoro*, cit., p. 4.

ne agevoli il ricorso, sia che se ne limiti l'impiego. Operazioni abbastanza complicate tutte e due; prova ne è che l'ultimo intervento sul prototipo dei contratti flessibili, il contratto a termine, ne ha attenuato poco la liberalizzazione a cui, negli ultimi dieci anni, è stato sottoposto³⁶² - la l. n. 96/2018, la cui l'intitolazione alla dignità dei lavoratori sembra, per questo profilo, tecnicamente appropriata³⁶³. E sicuramente richiede politiche di piena occupazione attente alla qualità del lavoro; come pure politiche attive forti verso la ricollocazione, anche potenziando quelle esistenti³⁶⁴.

Non richiede, però, questo soltanto. Se si accoglie una domanda di flessibilità che non è più transitoria, rendendo giuridicamente possibile una offerta di lavoro strutturalmente flessibile, l'antidoto alla precarietà deve essere ricercato anche altrove. Per esempio, come suggerisce la scienza economica, scindendo "la variabilità produttiva dalla incertezza lavorativa" mediante "contratti non temporanei per esigenze non temporanee o pacchetti di lavoro per più imprese"³⁶⁵. Il nostro ordinamento, peraltro, già conosce una specie contrattuale che somiglia a questa soluzione: la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato³⁶⁶.

5.4. *La tutela della continuità del lavoro*

Sin qui, le posizioni giuridiche di libertà positiva, e le condizioni che ne determinano l'effettività, in cui consiste la dimensione passiva del diritto al lavoro³⁶⁷: per colui che il lavoro non lo ha (la pretesa alla

³⁶² V.: P. SARACINI, L. ZOPPOLI (a cura di), *Riforme del lavoro e contratto a termine*, Napoli, ES, 2017.

³⁶³ Non lo è il richiamo, nell'intitolazione del decreto, alla dignità delle imprese, che per il profilo tecnico giuridico sembra avere solo un significato retorico.

³⁶⁴ Come il contratto di ricollocazione: G. CANAVESI, *La ricollocazione secondo il Jobs act: dall'attività al contratto?*, in *RDSS*, 2015, p. 547 ss.

³⁶⁵ E. MANDRONE, *Il lavoro che forse verrà*, in *DLM*, 2016, p. 453 ss., qui p. 456.

³⁶⁶ Fermo restando, poi, il tema della "sufficienza" dell'indennità di disponibilità: M. MAGNANI, *Problemi giuridici*, cit., p. 752.

³⁶⁷ Costituita dalle posizioni giuridiche che consentono il godimento del diritto per l'aspetto che dipende non dall'azione del suo titolare (questa è la dimensione attiva del diritto), bensì dall'azione/prestazione esterna (del privato o dello Stato).

massimizzazione delle occasioni di lavoro, delle *chances* di lavoro e la pretesa al lavoro dignitoso) e per il già lavoratore (anche qui la garanzia di formazione col corollario di tutela della professionalità, e la pretesa al lavoro dignitoso).

Per il già lavoratore, però, l'effettività del diritto richiede anche altro: la tutela della continuità del lavoro.

Per tutti i lavoratori questa condizione può essere tematizzata come interesse giuridicamente rilevante con effetti, verso lo Stato, ai sensi dell'art. 4, co. 1. Per tutti, infatti, essa fonda la pretesa a politiche di ogni tipo volte all'inversione del segno negativo delle variabili socio-economiche che incidono sulla produzione e sui consumi con effetti sulla disponibilità/continuità del lavoro. Come si è detto prima³⁶⁸, questo non è un problema solo economico ma, almeno parzialmente, anche giuridico, e non sfugge totalmente al controllo pubblico.

A questa pretesa se ne aggiunge un'altra quando il lavoro è regolato da una figura contrattuale che genera dipendenza economica oppure, di più, dipendenza economica accentuata insieme soggezione formale. Si aggiunge, esattamente, la pretesa, sempre verso lo Stato, a che la continuità del lavoro sia tutelata a fronte delle prerogative di recesso del creditore del lavoro, affinché l'esercizio delle medesime non annulli ma, anzi, tenga conto dell'interesse di rilevanza costituzionale (art. 4 Cost.).

Il primo caso è quello delle collaborazioni coordinate *ex* art. 409, n. 3, c.p.c., e delle collaborazioni eterorganizzate *ex* art. 2, d.lgs. n. 81/2015 soprattutto quando in mono-committenza (ma v. *infra*). Qui, come si è detto più dietro³⁶⁹, la dipendenza economica dà ragione della necessità di condizionare le prerogative di recesso del committente oltre quanto previsto dagli artt. 2222 e ss. c.c. Condizionarle, esattamente, alle regole di giustizia contrattuale nella forma di preavviso, che la l. n. 81/2017, art. 3, ribadisce per tutte le forme di collaborazioni. Ma anche condizionarle indirettamente nello stretto perimetro dell'adempimento, mediante un rafforzamento del risarcimento per

³⁶⁸ V. il par. 5.1. di questo capitolo.

³⁶⁹ V. il par. 5.2. e par. 5.3. del capitolo secondo.

recesso senza motivazione (art. 2227 e ss. c.c.) – in ciò è, come è stato osservato, uno dei limiti della l. n. 81/2017³⁷⁰.

Questi meccanismi di tutela non paiono tutti estendibili al lavoro autonomo *ex* art. 2222 c.c. pur economicamente dipendente. L'equilibrio degli interessi nel contatto qui si forma (oltre che intorno alla qualità dell'opera/servizio) intorno ad un termine preciso per l'adempimento, non alla continuità del lavoro; sicché l'interesse del lavoratore *ex* art. 4, co. 1, non può trovare soluzione mediante il preavviso. Può trovare soluzione, invece, anche qui per le vie dell'art. 2227 e ss. c.c. e, in più, all'esterno del contratto, come prevede la l. n. 81/2017 con il richiamo alle tutele contro l'abuso di dipendenza economica (art. 2 e art. 3, co. 4)³⁷¹.

Diversa è la tutela della continuità del lavoro nei rapporti in cui c'è squilibrio di potere sia formale sia sostanziale; casi in cui il pregiudizio che essa può subire è espressione di una relazione di potere-soggezione codificata ma anche sostanziale che degenera in arbitrio. Accade nel lavoro subordinato e, secondo la ricostruzione che si propone qui, nel lavoro eterorganizzato in mono-committenza con durata indeterminata³⁷², e fonda, in capo il lavoratore, la pretesa, sempre verso lo Stato, alla garanzia che lo svolgimento del lavoro sia al riparo dall'azione autoritativa del datore/committente, che determina l'interruzione del rapporto nell'irrelevanza dell'interesse all'effettività del diritto al lavoro (per quanto dipende dalla continuità dell'occupazione).

Fonda, come dice la Corte costituzionale per il lavoro subordinato, la pretesa alla tutela della conservazione del posto con limitazione del potere di licenziamento³⁷³ – e, si può aggiungere, della facoltà di reces-

³⁷⁰ A. PERULLI, *Il lungo viaggio*, cit., qui p. 273.

³⁷¹ V. il par. 5.1. del capitolo secondo.

³⁷² V. par. 5.3. del capitolo secondo.

³⁷³ Sempre che il licenziamento venga inteso come atto negoziale riconducibile alle ordinarie vicende del contratto, dal quale ha origine, che però è, al fondo, espressione del potere privato/supremazia (o autorità privata, di fatto e poi di diritto) a cui corrisponde soggezione del lavoratore (giuridificata *ex* artt. 2086, 2104 e 2106 c.c.): M. D'ANTONA, *La reintegrazione nel posto di lavoro*, Padova, Cedam, 1979, p. 67 ss.; F. MAZZIOTTI, *Il licenziamento illegittimo*, Napoli, Liguori, 1982, p. 13 s. In proposito oggi i dubbi sono pochi: A. ZOPPOLI, *op. ult. cit.*, p. 232; L. ZOPPOLI, *Il licenziamento decostituzionalizzato*, cit., p. 289. La ricostruzione è parzialmente diversa in L. NO-

so del committente nella collaborazione eterorganizzata “comparabile”³⁷⁴.

Ciò che interessa, ora, è verificare gli effetti che l’attuale quadro delle regole sul licenziamento e sulle sanzioni, tanto innovato col segno regressivo a partire dalla l. n. 92/2012, realmente ha sul nucleo essenziale di questa pretesa costituzionale; se ne determina un *vulnus* oppure no.

5.5. *La tutela della stabilità del posto di lavoro: licenziamento e dignità*

Un’operazione si impone, però, preliminarmente: individuare la o le posizioni giuridiche in cui si declina la tutela della stabilità. Perché se è vero che il nucleo essenziale è una categoria riferibile a prerogative soggettive (diritti o libertà), non ne è possibile la tematizzazione con riferimento alle “tutele”: che non sono posizioni giuridiche in senso tecnico, rappresentando, di queste, le finalità.

L’apporto della Corte qui si rileva decisivo³⁷⁵. Come noto, una volta avviato il processo di progressivo smantellamento del principio del libero recesso *ex art.* 2118 c.c.³⁷⁶, a partire dal 1965 essa ha costantemente valorizzato il principio del diritto al lavoro nei termini di “tutela del lavoratore quanto alla conservazione del posto”, distinto da un “diritto alla conservazione del lavoro” che invece ha escluso, derivando dall’art. 4, co. 1, “l’esigenza” di una regolazione legale che “circondi di doverose garanzie...e di opportuni temperamenti i casi in cui si rende necessario far luogo a licenziamenti”³⁷⁷. E l’ha valorizzata, questa tutela della “stabilità del lavoro una volta ottenuto”, anche nelle prime letture delle regole di necessaria giustificazione del licenziamento (l. n. 604/1966)³⁷⁸. E, a partire dal finire del 1980, intorno a questa

GLER, *La disciplina dei licenziamenti*, cit., p. 657.

³⁷⁴ Nei limiti definiti dell’assetto di poteri formali della fattispecie: v. secondo capitolo, par. 5.3.

³⁷⁵ Ma non solo qui: L. ZOPPOLI, *Il licenziamento e la legge: una (vecchia) questione di limiti*, in VTDL, 2016, n. 3.

³⁷⁶ C. cost. 24 gennaio, 1958, n. 7.

³⁷⁷ C. cost. 9 giugno 1965, n. 45, da cui gli incisi riportati nel testo.

³⁷⁸ C. cost. 18 dicembre 1970, n. 194 da cui l’inciso riportato; C. cost. 8 gennaio 1986, n. 2.

tutela della conservazione del posto ha cominciato a costruire una vera e propria situazione giuridica soggettiva: il diritto a non subire un licenziamento arbitrario³⁷⁹, che oggi, come si sa, è un diritto anche per l'UE (art. 30 CDFUE, 2000, con tutti i limiti che ne derivano³⁸⁰) e per il diritto internazionale (art. 24 CSE, 1999).

Qui si arresta, dunque, la traduzione della tutela della stabilità derivante dall'art. 4, co. 1, nel rapporto di lavoro. In un diritto che, come dice la Corte, non è il diritto a non essere licenziati, bensì a non subire l'esercizio del potere del datore che impone la cessazione del rapporto autoritativamente, cioè per interesse suo proprio, travolgendo quello che, *ex art. 4, co. 1*, il lavoratore porta nel contratto negandone la rilevanza. La pretesa alla tutela della conservazione del posto, si vuol dire, si esaurisce nel diritto a non essere licenziati arbitrariamente, dove l'arbitrarietà del licenziamento non è assenza di ragioni³⁸¹, ma sussistenza di ragioni "espressione della volontà del potere"³⁸².

Osservato secondo la traccia del nucleo essenziale, questo è un diritto posto per la *finalità* di effettività del diritto al lavoro (art. 4, co. 1); ha la *funzione* di tutelare la continuità del lavoro; ha lo *scopo* di imporre che la decisione del datore di interrompere il rapporto non sia determinata nel suo esclusivo interesse. Ciò a cui presiedono, appunto, i limiti legislativi al licenziamento e le garanzie di effettività, con i quali il contemperamento tra diritto al lavoro e libertà d'impresa/carattere fiduciario del rapporto è sottratto al datore ed è eterodeterminato – tale che, come dice ancora la Corte, la tutela della stabilità dell'occu-

³⁷⁹ C. Cost. 11 marzo 1988, n. 311; C. cost. 4 dicembre 2000, n. 541; C. cost., ord. 10 febbraio 2006, n. 56.

³⁸⁰ V.: M. DELFINO, *La Corte costituzionale e il contratto a tutele crescenti nella prospettiva degli ordinamenti sovranazionali*, in *Giustizia Civile.com*, 30 maggio 2019.

³⁸¹ Una ragione il licenziamento l'ha sempre, anche quando è tecnicamente "pretestuoso" (lasciando ipotizzare che essa sia, in questo caso, un motivo discriminatorio: G. PROSPERETTI, *L'elemento della malafede del datore nella nuova disciplina dei licenziamenti*, in *RIDL*, 2015, p. 241 ss.) o quando è "capriccioso" (e il motivo è comunque illecito: M. BIASI, *Il licenziamento per motivo illecito: dialogando con la giurisprudenza*, in *LDE*, 2018, p. 23 ss.).

³⁸² Questa definizione di arbitrio è in: M. CUONO, *Tra arbitrarietà e ragionevolezza. Riflessioni analitiche di teoria politica e giuridica*, Relazione al XVII Seminario italo-spagnolo-francese di Teoria del Diritto, Madrid, 2011, reperibile in *www.e-archivo.uc3m.es*.

pazione è “sintesi terminologica dei limiti del potere di licenziamento”³⁸³.

A questo punto, il tema si sposta sull'accertamento delle posizioni giuridiche in cui si articola il godimento di questo diritto, per verificarne la perdurante vitalità.

Qui è abbastanza facile orientarsi. Il diritto a non subire licenziamento arbitrario fonda in capo al lavoratore due posizioni giuridiche³⁸⁴. La prima è la pretesa a che il recesso, non arbitrario, abbia invece una giustificazione che combini l'economia di gestione e il carattere fiduciario del rapporto con l'interesse alla continuità dell'occupazione. La seconda, strumentale alla prima, è la pretesa a che l'assenza di giustificazione legittima, che nella prospettiva giuridica configura mancanza di giustificazione, si accompagni a rimedi adeguati all'effettività del diritto.

È il grado di attuazione di tutte e due queste posizioni giuridiche che dà la misura della perdurante vitalità della tutela della stabilità.

Si tratta, allora, di verificare se l'attuazione che il legislatore oggi dà ad entrambe, con la l. n. 604/1966, con l'art. 18 dello Statuto rivisitato con la l. n. 92/2012, con il d.lgs. n. 23/2015 e con altre disposizioni collegate, ne preserva l'effettività, mantenendo intatta l'idoneità del diritto a non subire licenziamento arbitrario a realizzare lo scopo, la funzione e la finalità per le quali è attribuito. Oppure se, al contrario, la rivisitazione delle regole in senso regressivo ha eroso in radice questa idoneità perché ha eroso in radice l'effettività delle due articolazioni di cui esso si compone. Caso, questo, in cui risulta pregiudicata l'effettività del diritto al lavoro *ex art. 4, co. 1*, per il già lavoratore che soffre di squilibrio di potere formale e sostanziale nel contratto; è pregiudicato, cioè, il godimento del solo veicolo di dignità sociale.

È questo che lega la tutela della stabilità del posto alla condizione dignitaria promessa *ex art. 3, co. 1*, e autorizza a sostenere che tecnicamente la tutela della stabilità è garanzia di dignità sociale³⁸⁵. La limitazione del potere di licenziamento garantisce la dignità sociale perché,

³⁸³ C. cost. 9 novembre 2018, n. 194, considerando in diritto, punto 9, ult. par.

³⁸⁴ L. ZOPPOLI, *Il licenziamento “de-constituzionalizzato”*, cit., p. 283, p. 289.

³⁸⁵ Sul punto v. la critica di M. TIRABOSCHI, *Persona e lavoro*, cit., p. 87 s., che nega espressamente questa connessione, a p. 90.

imponendo adeguata giustificazione per il recesso e adeguate sanzioni, preserva l'effettività del diritto al lavoro (art. 4, co. 1).

Ma non solo. La tutela della stabilità si lega anche all'inviolabilità della dignità umana *ex* art. 41, co. 2. La preserva dalla violazione³⁸⁶, perché indirizza l'atto datoriale verso la non arbitrarietà e impedisce la manifestazione di autorità privata in negazione della soggettività individuale che altrimenti subisce, a mo' di *res*, l'interruzione del rapporto. Più precisamente.

Il fondamento del diritto a non subire licenziamento arbitrario è sempre la garanzia di dignità sociale per la via dell'effettività del diritto al lavoro (è sempre l'art. 4, co. 1), perché è questo diritto che viene in rilievo "direttamente", con rischio di *vulnus*, nel recesso senza adeguata ragione. Non è nell'inviolabilità della dignità umana limite all'autonomia negoziale del datore (non è nell'art. 41, co. 2)³⁸⁷; non è cioè nell'inviolabilità dei diritti della personalità implicati nel rapporto in cui la tutela della dignità umana consiste³⁸⁸. Queste prerogative, infatti, non sono direttamente limitate dall'atto di recesso mosso da ragioni non adeguate, che annulla direttamente l'interesse alla continuità del lavoro (art. 4), non i diritti della persona *uti singulus*.

Quest'ultima circostanza si verifica, invece, quando il licenziamento è direttamente o indirettamente discriminatorio: qui esso non è tecnicamente ingiustificato (senza ragione adeguata), ma ha ragione nell'annullamento dei diritti di identità in cui esprime la dignità umana, e ne costituisce diretta violazione in contrasto con l'art. 41, co. 2³⁸⁹. Nel licenziamento discriminatorio, si vuol dire, il disvalore giuridico dell'atto dipende dal fatto che esso viola il diritto all'espressione

³⁸⁶ Anche qui v. la critica di M. TIRABOSCHI, *op. loc. ult. cit.*

³⁸⁷ V. invece, V. BAVARO, M. D'ONGHIA, *Profilo costituzionale del licenziamento nullo*, in *VTDL*, 2016, n. 3, qui p. 7, con una distinzione a seconda della causale di licenziamento.

³⁸⁸ Si detto più dietro che la violazione della dignità umana segue alla limitazione dei diritti della persona *uti singulus* sino all'annullamento: capitolo secondo, par. 4.1.

³⁸⁹ Non si condivide, perciò, la tesi che richiama, quale fondamento del divieto di licenziamento discriminatorio, solo l'art. 2: M.T. CARINCI, *Il licenziamento nullo perché discriminatorio, intimato in violazione di disposizioni di legge o in forma orale*, in M.T. CARINCI, A. TURSI (a cura di), *Jobs Act. Il contratto a tutele crescenti*, Torino, Giappichelli, 2015, p. 27 ss., qui p. 38.

dell'identità (di genere, sessuale, sociale, religiosa, sindacale, ecc.) anche nel lavoro, che risulta annullato (qui è, appunto, la violazione della dignità umana). Solo indirettamente il divieto di licenziamento discriminatorio ha ragioni nell'effettività del diritto al lavoro, cioè nella pretesa alla tutela della stabilità/continuità del lavoro *ex art. 4*) – si dirà anche dopo.

Fuori da questo ambito, il legame tra giustificazione adeguata del licenziamento e dignità umana è nel fatto che il potere di recesso, come qualsiasi altro potere del datore di lavoro, sconta il limite dell'inviolabilità *ex l'art. 41, co. 2* che lo condiziona *ab origine* verso la non arbitrarietà, verso il non annullamento della soggettività individuale³⁹⁰. Come dire che: per il limite di inviolabilità della dignità umana, il licenziamento sconta la non arbitrarietà (non autorità nella manifestazione del potere); per la garanzia della dignità sociale, la non arbitrarietà deve tradursi in ragione "adeguata".

Tornando, ora, all'accertamento del grado d'attuazione del diritto a non subire licenziamento arbitrario; delle posizioni giuridiche di cui esso si compone: la garanzia di adeguata giustificazione e la garanzia di rimedi adeguati alla sua effettività.

Si sa che la regolazione attuale (l. n. 604/66, art. 18 *post* l. n. 92/2012, d.lgs. n. 23/2015), perpetuando antiche incoerenze nella qualificazione dell'atto datoriale illegittimo e disarticolandone i tipi; descrivendo più regimi sanzionatori nei quali sono diverse le regole per l'accertamento dei presupposti sostanziali del recesso ed è diverso il ruolo dalla reintegrazione, è meno garantista di qualche anno fa per tutti i lavoratori³⁹¹.

³⁹⁰ Nel licenziamento la dignità umana richiede solo di essere preservata (è un limite: art. 41, co. 2), non tutelata, come nell'amministrazione/gestione del rapporto, che è condizionata alla "tutela della personalità morale" *ex art. 2087 c.c.*: v. par. 4.2.1. del primo capitolo. Non si condivide, perciò, la tesi di O. RAZZOLINI, *I nuovi confini della discrezionalità del giudice in materia di lavoro a termine e licenziamento*, in LD, 2016, p. 417 ss., qui p. 430 s., che, a fondamento dei limiti al potere di licenziamento, richiama anche l'art. 2087 c.c.

³⁹¹ Per i dipendenti delle grandi imprese assunti prima del 7 marzo 2015, ai quali si applica dell'art. 18 modificato *ex l. 92/2019*; per gli stessi dipendenti se assunti dopo quella data, ai quali si applica il d.lgs. n. 23/2015; per i dipendenti delle imprese piccole/medie *ex l. 604/1966* se assunti dopo quella data, che sono attratti al regime *ex*

Su molti di questi aspetti, è vero, la critica non è poi così scontata³⁹² – anche nella prospettiva della dignità, come si dirà tra poco. Su uno, però, il giudizio può essere solo severo: sul criterio impiegato per la selezione dei destinatari della rivisitazione delle tutele col d.lgs. n. 23/2015. I richiami con cui la Corte, nel 2018, ha valutato razionale questo criterio (la data di assunzione successiva all'entrata in vigore del decreto) e ragionevole la distinzione conseguente, non hanno convinto nessuno³⁹³. Non l'accento sul “fluire del tempo” come fatto che giustifica trattamenti deteriori nel godimento dei diritti sociali, perché le situazioni di fatto (i lavoratori attratti a diversi regimi) coesistono nel medesimo tempo. E nemmeno il considerare la riduzione delle tutele come prezzo da pagare (a partire dal 2015) per avere occasioni di lavoro³⁹⁴, perché, come s'è detto più dietro³⁹⁵, la connessione tra occupazione e tutele di licenziamento non è certa.

Sicché, irrazionale è il criterio di distinzione per l'applicazione di diverse regole sui limiti al potere di licenziamento e le sanzioni, irragionevole è la discriminazione tra lavoratori in punto di grado di effettività delle due posizioni giuridiche in cui si articola il diritto che fa, della tutela della stabilità, una prerogativa del lavoratore (almeno) su-

d.lgs. n. 23/2015 permanendo tuttavia la riassunzione in luogo della reintegrazione nei casi di cui all'art. 3, co. 2, d.lgs. n. 23/2015, con riduzione della tutela indennitaria; per gli stessi dipendenti di imprese piccole/medie anche quando assunti prima della data di entrata in vigore del d.lgs. n. 23/2015, nel caso di superamento del limite dimensionale, con riduzione anche qui della tutela indennitaria. Sulla regressione della tutela obbligatoria: M. MAGNANI, *Correzioni e persistenti aporie del regime sanzionatorio dei licenziamenti: il cd. contratto a tutele crescenti*, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D'Antona”.IT – 256/2015, p. 11 s.

³⁹² V. per esempio: B. CARUSO, *Il Contratto a tutele crescenti tra politica e diritto: variazioni sul tema*, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D'Antona”.IT – 265/2015, e P. ICHINO, *Il lavoro ritrovato*, Milano, Mondadori, 2015, qui p. 87 s.

³⁹³ Per questo aspetto di C. cost. 9 novembre 2018, n. 194, v. gli Aa citati in note nn. 221, 223 e 224 di questo capitolo nonché L. MARIUCCI, *Tra prudenza e coraggio: i licenziamenti dopo la sentenza n. 194/2018 della Corte costituzionale*, in LD, 2019, p. 235 ss.

³⁹⁴ È chiarissimo, in questo senso, il punto 6, penultimo capoverso, dei Considerando in diritto in C. cost. 9 novembre 2018, n. 194.

³⁹⁵ Al par 5.1. di questo capitolo.

bordinato. Un grado di effettività che, in ogni caso, si è ridotto rispetto a pochi anni fa, per entrambe le posizioni giuridiche.

Se questo ha prodotto una mera limitazione delle medesime oppure un totale svuotamento è ciò che si proverà a capire ora.

5.5.1. *Garanzia di non arbitrarietà delle ragioni di licenziamento*

Le giustificazioni del licenziamento, come noto, non sono mai mutate da quando, integrando la eccezionale “causa che non consenta la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto” indicata all’art. 2119 c.c., la l. n. 604/1966 ha posto fine alla ordinaria recedibilità libera *ex art. 2118 c.c.*: con la ragione soggettiva, del “notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro”, e le ragioni oggettive, “inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa” (art. 3). Ed è noto, anche, che sono state la giurisprudenza e la contrattazione collettiva a riempire di contenuti le due clausole generali (o norme aperte)³⁹⁶, concretizzando, nei singoli casi, quel temperamento tra interessi del datore (*ex art. 41, co. 1*) e interessi del lavoratore (*ex art. 4, co. 1*), che rendono non arbitraria la ragione del recesso legittimo, oggettiva e soggettiva.

Il fatto è che – e ancora si devono ripetere, qui, cose già segnalate da più parti – la circostanza che le giustificazioni del licenziamento (art. 1 e 3, l. n. 604/1966) abbiano resistito alla revisione dell’art. 18 (l. n. 92/2012) e all’introduzione del *catuc* (d.lgs. n. 23/2015), non è sufficiente ad escludere che esse non ne abbiano comunque subito effetti, e che l’idoneità a garantire la non arbitrarietà del licenziamento risulti quantomeno depotenziata³⁹⁷. Si può anzi dire che oggi, nel sistema di

³⁹⁶ In tema: S. BELLOMO, *Autonomia collettiva e clausole generali*, in *DLRI*, 2015, p. 45 ss.

³⁹⁷ V.: V. SPEZIALE, *Il contratto a tempo indeterminato*, cit., p. 11 s.; C. CESTER, *I licenziamenti nel Jobs Act*, in *WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT* – 273/2015, qui p. 6, dove è l’inciso riportato nel testo; P. TULLINI, *Riforma della disciplina dei licenziamenti e nuovo modello giudiziale di controllo*, in *RIDL*, 2013, p. 150 ss. Ma l’opinione non è comune: M. BARBIERI, *La nuova disciplina del licenziamento individuale: profili sostanziali e questioni controverse*, in M. BARBIERI, D. DALFINO, *Il licenziamento individuale nell’interpretazione della legge Fornero*, Bari, Cacucci, 2013, p. 11 ss.; T. TREU, *Flessibilità e tutele nella riforma del lavoro*, in *DLRI*, 2013, p. 37 ss.

presupposti di legittimità del licenziamento/sanzioni per licenziamento illegittimo, la sussistenza della giustificazione non assicura più, con la stessa efficacia di prima, che il licenziamento non sia imposizione dell'interesse datoriale (e perciò arbitrario) e sia, invece, esito di una determinazione che sconta l'interesse alla continuazione del lavoro (e perciò con adeguata giustificazione).

Ciò si può sostenere per almeno tre ragioni – che ora si richiameranno, con approfondimento limitato a quel che interessa.

Anzitutto perché la frammentazione delle ipotesi di illegittimità del recesso, che si riscontra sia nel nuovo art. 18 sia nel *catuc*³⁹⁸, consente al datore di calibrare la giustificazione, o meglio l'eccepibilità della giustificazione, in base alla sanzione che decide di volere eventualmente sopportare³⁹⁹. Certo, la ricaduta di questa scelta legislativa, tutt'altro che ignorata dal legislatore nell'ottica della certezza dei costi del recesso⁴⁰⁰ e senz'altro non in linea con la *ratio* delle restrizioni al potere datoriale, incide solo sulla “genuinità” delle ragioni, le quali in ogni caso si muovono nell'ambito di quelle giuridicamente possibili, cioè “adeguate” (giustificato motivo oggettivo, soggettivo, giusta causa). Ma la non “genuinità”, se pure non incide sulla adeguatezza della giustificazione, influisce sull'effettività del diritto (a non subire licenziamento arbitrario), perché può escludere il rimedio che ne realizza la piena tutela. Il che forse non annulla la pretesa a che il licenziamento abbia una giustificazione adeguata, ma non si può dire che non la limiti.

In secondo luogo, perché i caratteri della giustificazione soggettiva sono stati modificati indirettamente, nell'ambito di applicazione del *catuc*.

³⁹⁸ L'elenco è in: M. ESPOSITO, L. GAETA, L. ZOPPOLI, L. ZOPPOLI, *Manuale di diritto del lavoro*, Torino, Giappichelli, 2020, p. 327 ss.

³⁹⁹ Il che non significa auto-qualificazione del licenziamento, che rimane esito dell'accertamento giudiziale della idoneità dei fatti adottati ad interrompere il rapporto: per la questione, posta con riferimento all'art. 3, co. 2, d.lgs. n. 23/2015, v.: L. NOGLER, *I licenziamenti per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa nel d.lgs. n. 23 del 2015*, in *ADL*, 2015, p. 507 ss., qui p. 515 s.

⁴⁰⁰ In commento alla l. 92/2012: P. TULLINI, *Stabilità del rapporto e ruolo del giudice*, in *DLM*, 2013, p. 317 ss., qui p. 323; con riferimento al *catuc*: V. SPEZIALE, *Il contratto a tempo indeterminato*, cit. 2015, p. 7 s.; C. CESTER, *op. cit.*, p. 14.

Questo non si sostiene guardando alla disposizione, l'art. 3, co. 1, d.lgs. n. 23/2015, che ammette l'interruzione del rapporto quando il licenziamento per giustificato motivo soggettivo/giusta causa è "privo di estremi"; cioè quando il fatto/comportamento contestato (e accertato) è privo di "rimproverabilità subiettiva", ossia dell'elemento soggettivo della colpa o dolo che lo qualifica come inadempimento⁴⁰¹. La previsione, infatti, non priva la causale soggettiva dell'elemento della almeno consapevole inosservanza degli obblighi contrattuali e della lesione del vincolo fiduciario⁴⁰²: l'assenza di questi elementi non rende il licenziamento legittimo, che, al contrario, illegittimo rimane (con tutela indennitaria). Con questa previsione, la causale soggettiva è stata solamente scomposta nella sua unitarietà e sdoppiata, ai fini di graduazione delle ipotesi di licenziamento illegittimo e delle conseguenti sanzioni (co. 1 e 2, art. 3⁴⁰³) – si dirà dopo. Lo stesso vale per la giustificazione oggettiva: il fatto che sempre il co. 1 dell'art. 3 ammetta la cessazione del rapporto quando questo è "privo di estremi" non significa che, pur mancando il nesso causale tra ragioni d'impresa e posizione di lavoro⁴⁰⁴, il recesso è legittimo e che la causale è stata riscritta: anche qui il recesso illegittimo rimane – e il problema giuridico è anche qui nella sanzione, come si dirà dopo.

Sono completamente diverse, invece, le conclusioni a cui conduce la lettura in filigrana del co. 2 dell'art. 3, laddove, nel definire l'ipotesi di licenziamento illegittimo attratto alla tutela reintegratoria, preclude al giudice la valutazione della proporzionalità tra il fatto/comportamento contestato nei termini di giustificato motivo soggettivo

⁴⁰¹ Si accoglie la tesi di L. NOGLER, *I licenziamenti*, cit. p. 525 s., dove si trova l'inciso (p. 525).

⁴⁰² Sulla rilevanza dell'elemento soggettivo (intenzionalità/colpevolezza) nell'inadempimento: A. VISCOMI, *Diligenza e prestazione di lavoro*, Torino, Giappichelli, 1997, p. 291.

⁴⁰³ Sdoppiata, esattamente, in due distinte ipotesi che danno luogo a due distinte ipotesi di illegittimità del recesso, con altrettante distinte tutele/sanzioni: a) il licenziamento gms e gs "privo di estremi", per il quale è prevista la sanzione indennitaria b) il licenziamento gms e gc in cui il fatto/comportamento non sussiste affatto, per il quale è prevista la reintegrazione.

⁴⁰⁴ Scelta discutibile: U. GARGIULO, *Il licenziamento "economico" alla luce del novellato articolo 18*, in *DLM*, 2014, p. 87 ss.

vo/giusta causa e la sanzione espulsiva. È già stato notato da molti che la preclusione rende legittimo il recesso in presenza di un fatto/comportamento rilevante, sì, nell'economia del regolamento contrattuale, ma privo di consistenza (notevolezza) tale da integrare il giustificato motivo soggettivo/giusta causa secondo la concretizzazione che ne danno anche le previsioni collettive⁴⁰⁵. E così priva la giustificazione soggettiva di recesso di un suo elemento costitutivo: la gravità (maggiore o minore notevolezza) dell'inadempimento⁴⁰⁶.

Effetto ne è che, in questi casi, la giustificazione che rende legittimo il recesso disciplinare non è quella prevista all'art. 3, l. n. 604/1966 per l'ambito di applicazione della tutela obbligatoria e dell'art. 18. È un'altra giustificazione, diversa perché privata dell'elemento della proporzionalità tra inosservanza degli obblighi contrattuali e lesione del vincolo fiduciario.

Per questo si può dire che, nel catus, la sussistenza di giustificazione soggettiva non assicura affatto che il recesso legittimo abbia una ragione che combina interesse dell'impresa e interesse del lavoro; questa, anzi, può non essere affatto tale. E la pretesa a che il licenziamento abbia una adeguata giustificazione, quando intimato per ragioni soggettive, non solo è limitata, ma è, di più, annullata. E non sembra ci sia modo di sottrarla al fortissimo dubbio di violazione della garanzia di dignità sociale.

Infine, e sempre sulle cause del difetto di idoneità della causale di recesso a testimoniare, quando accertata, la non arbitrarietà. Esso è esito, anche, dell'affievolimento dell'efficacia delle vie di controllo, sindacale e del giudice, sulla medesima, che si riscontra, in diversa misura, sia nella tutela reale innovata nel 2012 sia nel catus del 2015.

Quanto al controllo sindacale, la riflessione dottrinale ha già evidenziato che la sua riduzione si apprezza sulla causale sia soggettiva sia oggettiva.

⁴⁰⁵ V.: V. SPEZIALE, *op. cit.*, p. 14; R. VIANELLO, *Dal «fatto» al «fatto materiale» nel licenziamento disciplinare post d.lgs. n. 23/2015: spunti interpretativi di «importazione»*, in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona" .IT – 361/2018, p. 47 ss. nonché, da ultimo, A. MARESCA, *Licenziamento ingiustificato e rimedi: spazi e limiti alla discrezionalità dell'interprete*, in DLRI, 2020, p. 103 ss.

⁴⁰⁶ Il profilo è molto approfondito in R. VIANELLO, *op. cit.*, p. 55 s.

Per quest'ultima, nella specie di giustificato motivo oggettivo, nel catus non c'è più il tentativo di conciliazione preventivo previsto all'art. 7, l. n. 604/1966 (come innovato dalla l. n. 92/2012, art. 40) per l'ambito di applicazione dell'art. 18; il quale, quand'anche non inibiva il potere di licenziamento, costituiva comunque un importante momento di controllo sindacale sulla ragione aziendale⁴⁰⁷. Quanto ai licenziamenti collettivi, in entrambi i regimi a partire dal 2012 il vizio procedurale – e dunque la verifica congiunta sulla necessità/opportunità della riduzione del personale – è svalutato, perché, a differenza di prima, non impedisce più *ex sé* la risoluzione del rapporto (art. 4, d.lgs. n. 23/2015; art. 18, co. 4)⁴⁰⁸.

Per la causale soggettiva, invece, il problema, per questo profilo, è ancora una volta tutto nel d.lgs. n. 23/2015. Il suo art. 3, co. 2, si è già ricordato, implicitamente separa la giustificazione soggettiva dalle tipizzazioni collettive delle ragioni espulsive e conservative, cancellando, per i nuovi assunti, una garanzia⁴⁰⁹ che, al contrario, ancora sussiste per coloro che ricadono nell'applicazione dell'art. 18, pur nell'incerta formulazione dell'art. 30, l. n. 183/2010⁴¹⁰.

Quanto all'accertamento giudiziale sulla sussistenza della causale. È vero che esso permane⁴¹¹; ma è difficile negare che il nuovo sistema abbia determinato un mutamento delle regole interpretative e probatorie che su di esso hanno influito molto. La dottrina lo ha rilevato nell'analisi della l. n. 92/2012, che pure attribuisce al giudice margini

⁴⁰⁷ V.: V. SPEZIALE, *La riforma*, cit., p. 17 s.; C. CESTER, *op. cit.*, p. 64 s.; U. GARGIULO, *Il licenziamento "economico" alla luce del novellato articolo 18*, in DLM, 2014, p. 87 ss. (qui p. 123 s.), che segnala altri elementi che, nella l. 92/2012, incidono sostanzialmente sulla causale oggettiva. Tutt'altra funzione svolge l'offerta di conciliazione *ex art.* 6, d.lgs. n. 23/2015, che sopraggiunge alla decisione del licenziamento, non è a monte della medesima e non la condiziona nell'esito.

⁴⁰⁸ Sull'argomento: M. GAMBACCIANI, *Impresa e lavoro: il nuovo bilanciamento nei licenziamenti collettivi*, RomaTre Press, 2017, p. 193 ss.

⁴⁰⁹ La garanzia che la ragione di licenziamento sia davvero esito del confronto tra impresa e lavoro, insita nella tipizzazione che la contrattazione ne fa (anche se non ha svolto adeguatamente il ruolo "in questa materia": C. CESTER, *op. cit.*, p. 53).

⁴¹⁰ V.: M.T. CARINCI, *Clausole generali, certificazione e limiti al sindacato del giudice. A proposito dell'art. 30, l. 183/2010*, in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona" .IT – 114/2011, p. 4 ss.

⁴¹¹ Come è stato dimostrato da L. NOGLER, *I licenziamenti*, cit.

importanti nell'accertamento dei presupposti sostanziali del recesso e ai fini dell'individuazione della sanzione (art. 18, co. 4, 5 e 7)⁴¹². E lo ha fatto sia ponendo l'accento sulla difficoltà anche giuridica di individuare il presupposto sostanziale del recesso (il fatto, semplicemente materiale oppure giuridico)⁴¹³, sia sottolineando l'automatismo sanzionatorio, dal momento che non è più possibile scindere il momento dell'accertamento (del tipo) dell'illegittimità e l'individuazione della tutela applicabile⁴¹⁴.

Per il profilo che ora interessa (che, si ripete, attiene alle ragioni del recesso legittimo, non alle sanzioni del recesso illegittimo), la problematicità è senz'altro maggiore nel d.lgs. n. 23/2015. Forse non si ripropone il tema della individuazione del "fatto materiale contestato", la cui insussistenza individua la sola ipotesi di illegittimità del recesso disciplinare che accede alla reintegrazione (art. 3, co. 2)⁴¹⁵. Come s'è già richiamato, nel *catuc*⁴¹⁶ viene anche preclusa, al giudice, la valutazione della proporzionalità tra il fatto/comportamento contestato come motivo soggettivo/giusta causa, e la sanzione espulsiva (sempre art. 3, co. 2, d.lgs. n. 23/2015). Come dire che viene meno la verifica giudiziale di "adeguatezza della ragione di licenziamento"⁴¹⁷ ai fini dell'accertamento della sua legittimità/illegittimità. Sicché la garanzia che il

⁴¹² V.: U. GARGIULO, *Il licenziamento economico*, cit., p. 89 s.

⁴¹³ Questione risolta nel senso della rilevanza della componente soggettiva della colpa/dopo: tanto in dottrina (F. CARINCI, *Ripensando il "nuovo" art. 18 dello Statuto dei lavoratori*, in *DRI*, 2013, p. 324; R. DE LUCA TAMAJO, *Licenziamento disciplinare, clausole elastiche, "fatto" contestato*, in *ADL*, 2015, p. 280 ss.; L. ZOPPOLI, *Flexinsecurity*, cit., p. 136 s.), quanto in giurisprudenza (M. BARBIERI, A. DE SALVIA, R. DI MEO, *Il licenziamento individuale della legge n. 92/2012 nelle prime pronunce di legittimità (e in quelle di merito)*, in *RGL*, 2015, II, p. 195 ss.).

⁴¹⁴ V. soprattutto P. TULLINI, *Stabilità*, cit., p. 321 s.; L. NOGLER, *op. ult. cit.*, p. 513.

⁴¹⁵ L'ultima giurisprudenza risolve la questione anche qui nel senso della rilevanza disciplinare in entrambi i casi: Cass. 12 maggio 2016, n. 10019; Cass. 26 maggio 2017 n. 13383; Cass. 23 novembre 2018, n. 30430; Cass. 8 maggio 2019, n. 12174. V.: R. VIANELLO, *Dal «fatto»*, cit., p. 64 s.

⁴¹⁶ A differenza di quanto l'art. 18, co. 4, ha previsto ad argine dell'interpretazione che di esso ne ha dato la giurisprudenza: R. VIANELLO, *op. cit.*, p. 6.

⁴¹⁷ Che qui ha un senso diverso da quello che ha in L. NOGLER, *I licenziamenti*, cit., p. 522 s.

licenziamento non è arbitrario quando ha “adeguata” giustificazione è limitata anche qui.

È difficile, allora, tacere il dubbio che, oggi, non è più sempre vero, come lo era prima, che il licenziamento legittimo ha una giustificazione che contempera la libertà d'impresa e diritto al lavoro, ancorché intimato per una ragione che, accertata come giustificato motivo oggettivo, soggettivo e giusta causa, adeguata dovrebbe esserlo per definizione. Tutt'al contrario. Sembra proprio vero che la prima posizione giuridica costitutiva del diritto a non subire licenziamento arbitrario talvolta è svuotata di contenuto, e il nucleo essenziale del diritto medesimo, per quanto dipende dall'adeguatezza della giustificazione ad assicurare la non arbitrarietà del licenziamento, subisce un *vulnus* – accade per i lavoratori cui si riferisce il d.gs. n. 23/2015, almeno quando il recesso avviene per causali soggettive. Altra volta, questa posizione giuridica è solo limitata, e non ha il medesimo grado di attuazione per tutti i lavoratori. È ancora vitale nella misura massima solo nell'ambito di applicazione della tutela obbligatoria (l. n. 604/1996), sulla quale, per gli aspetti prima richiamati, le riforme del 2012 e del 2015 non sono intervenute.

5.5.2. *Garanzia di adeguato rimedio all'arbitrarietà del licenziamento*

Diverse criticità rivela anche l'osservazione dell'altra posizione soggettiva costitutiva del diritto che traduce la tutela della stabilità nel rapporto di lavoro: l'adeguato rimedio all'arbitrarietà del recesso.

Anche nella prospettiva della dignità, per l'analisi sull'adeguatezza della tutela/sanzione di licenziamento illegittimo si deve separare nettamente il recesso privo di giustificazione (oggettiva/soggettiva) da quello che tale non è ma è comunque *contra legem* in quanto, benché sussista la causale giustificativa e il licenziamento non è “espressione della volontà del potere”, è intimato in difetto di altri elementi che il legislatore prescrive per la sua piena conformità all'ordinamento.

Le due ipotesi, infatti, non sono equiparabili rispetto all'effettività del diritto a non subire licenziamento arbitrario, e non sono equiparabili i rimedi sanzionatori. Solo la mancanza di giustificazione adeguata testimonia arbitrarietà del recesso e annulla il diritto che nasce dall'art.

4, co. 1; e, come la dottrina ha già dimostrato⁴¹⁸, rende illecito l'atto datoriale perché, definita, la sua ragione, dal datore di lavoro che così impone il suo esclusivo interesse, contrasta con interessi (il lavoro per tutti: art. 4) strumentali all'inveramento di principi che sono il fondamento della costruzione giuridica (tutela della dignità umana e garanzia della sociale: artt. 2 e 3).

Si vuol dire che solo il recesso fondato su fatto/comportamento che non è ascrivibile a giustificazione oggettiva/soggettiva costituisce violazione della dignità, umana e sociale – oltre che il recesso riconducibile a ragioni vietate dall'ordinamento, anzitutto discriminatorie. Non anche il recesso privo di elementi individuati dalla discrezionalità del legislatore come cause di invalidità, che non indicano insussistenza del fatto/comportamento adeguatamente giustificativo.

È il caso della mancanza di estremi nel recesso per giustificato motivo soggettivo a cui si riferiscono all'art. 18, co 5, e l'art. 3, co. 1, d.lgs. n. 23/2015; come pure del vizio di procedura e di formale motivazione nel recesso per ragioni soggettive e oggettive di cui all'art. 18, co. 6 e all'art. 4, d.lgs. n. 23/2015. Sebbene siano discutibili, per il primo caso, l'elisione del profilo soggettivo dall'inadempimento rilevante ai fini espulsivi, e, per il secondo, la svalutazione del ruolo sindacale nella verifica del presupposto sostanziale del licenziamento nonché della procedura disciplinare⁴¹⁹, rimane che il fatto posto a base della giustificazione è verificato, e vale ad escludere che recesso sia “manifestazione della volontà del potere” datoriale. Per questo ha una logica giuridica la previsione, in questi casi, di un rimedio/sanzione diverso da quello previsto per i casi in cui il fatto addotto a giustificazione manca del tutto (e il recesso ha, qui, ragioni autoritativamente decise dal datore di lavoro)⁴²⁰.

⁴¹⁸ Si condivide la tesi di V. BAVARO, M. D'ONGHIA, *Profili costituzionali*, cit., anche se il rilievo che gli Aa danno alla dignità umana e sociale è diverso da quello che si aume in questo lavoro.

⁴¹⁹ Che nella contestazione formale della motivazione trova il suo presupposto, con sicura limitazione della difesa *ex art. 24 Cost.*: G. BOLEGO, *Il licenziamento immotivato alla luce del d.lgs. n. 23 del 2015*, in *DLRI*, 2016, p. 317 ss.

⁴²⁰ Poiché “non tutte le illegittimità sono eguali”, non possono esserlo le conseguenze: C. CESTER, *op. cit.*, p. 14. V., per la diversa tesi, ancora G. DE SIMONE, *op. ult. cit.*, p. 93; M. NOVELLA, *Intervento*, in AA.VV., *Persona e lavoro*, cit., p. 334 s., qui p. 335.

In questa prospettiva, la frammentazione delle ipotesi di invalidità del recesso e dei rimedi, compiuta sia con l'innovazione dell'art. 18 (nel 2012) sia col *catuc* (nel 2015), è una scelta che, di per sé sola, non si espone alla critica giuridica in rapporto alla tutela/garanzia della dignità.

È vero che le nuove regole hanno determinato una regressione delle tutele, stravolgendo il sistema precedente il quale, pur con le incoerenze che tutt'ora permangono⁴²¹, accomunava tutte le ipotesi di invalidità dell'atto nel rimedio previsto per il più grave caso di licenziamento arbitrario – pur se diversamente declinato a seconda della (presunta) maggiore o minore capacità delle imprese di sopportare i costi economici dell'invalidazione del recesso (la reintegra nel primo caso; la riassunzione nel secondo).

Ma la valutazione dell'impatto che ha quest'arretramento di tutele sulla dignità si misura verificando se esso contrasta col limite di intangibilità del nucleo essenziale del diritto sottoposto a limitazione: il diritto a non subire licenziamento arbitrario per l'aspetto che attiene ai rimedi. Si misura, cioè, solo sul rimedio previsto per il licenziamento privo di giustificazione. È la pretesa ad un rimedio adeguato in caso licenziamento ingiustificato ciò che richiede una tutela inderogabile, pena lo svuotamento e l'annullamento del diritto che traduce la tutela della stabilità (art. 4) nel rapporto di lavoro – diversa è poi la questione, che sta a monte, della ragionevolezza dell'“insensato sventagliamento dei rimedi”, che richiama la correttezza della contrapposizione tra tutela dell'occupazione e tutele contro il licenziamento⁴²².

Il tema, allora, è capire qual è questa tutela/protezione inderogabile, costituzionalmente necessaria, e, poi, qual è lo strumento giuridico che la realizza, perciò costituzionalmente necessario esso pure; e se è uno solo o più d'uno.

Il che, alla luce dell'attuale disciplina, significa capire se il ripristino del rapporto di lavoro è il solo rimedio/sanzione idoneo a rendere effettiva la pretesa a che il licenziamento abbia una giustificazione

⁴²¹ Specialmente sulla qualificazione dell'atto di recesso: L. ZOPPOLI, *Il licenziamento de-costituzionalizzato*, cit., p. 288 s.

⁴²² V. par. 5.1. Per l'inciso riportato: M. MAGNANI, *Correzioni e persistenti aporie*, cit., p. 6.

adeguata. Oppure se la reintegrazione non è affatto l'unico contenuto della posizione soggettiva di cui si dice, e la sua mancanza non è *vulnus* al diritto *ex art. 4, co. 2*, che mantiene comunque la sua vitalità anche se la reintegrazione è sostituita con una tutela/sanzione di altro tipo, che sia riassunzione o, come oggi accade nel *catuc*, indennità.

5.5.3 Segue: *Tutela obbligatoria, reale, indennitaria*

Se si richiama lo *scopo* che ha il diritto di cui si dice (imporre al datore che il licenziamento non sia arbitrario) e la sua *funzione* (tutela della stabilità del posto di lavoro)⁴²³, la conclusione, quanto alla fisionomia della tutela, è una sola: la protezione dall'arbitrarietà del licenziamento, per la protezione della stabilità del posto di lavoro, segue esclusivamente alla garanzia che il lavoratore, in caso di arbitrarietà del licenziamento, non venga privato del lavoro.

La dottrina, sulle tracce della giurisprudenza costituzionale, ha individuato lo strumento che realizza il pieno godimento di questo diritto (la piena tutela della stabilità) nel ripristino della situazione precedente al licenziamento, che ricostituisce *ab origine* il rapporto ad ogni effetto (normativo, retributivo e previdenziale)⁴²⁴. E ha già sottolineato, anche, che, come dice la Corte⁴²⁵, il grado di godimento (anche) di questo diritto è nella discrezionalità del legislatore, che può, modellando contorni e le caratteristiche del rimedio di massima garanzia, la reintegrazione, limitare il grado di tutela. Purché da questa limitazione non risulti svuotata l'idoneità della medesima tutela (non esser privati del lavoro quando il licenziamento è arbitrario) a realizzare lo scopo del diritto a non subire licenziamento arbitrario.

⁴²³ Per la *finalità* di effettività del diritto al lavoro: par. 5.3 di questo Capitolo.

⁴²⁴ Il rilievo è comune. Tra i più recenti contributi: A. ZOPPOLI, *Rilevanza costituzionale*, cit., p. 299 s.; R. SANTUCCI, *La questione della reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato dopo la sentenza n. 194/2018 della Corte costituzionale: un ulteriore colpo per un'emarginazione discutibile*, in MGL, 2019, p. 353 s., qui p. 358 s.; C. ZOLI, *Il puzzle dei licenziamenti ed il bilanciamento dei valori tra tecniche di controllo e strumenti di tutela*, in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT – 428/2020.

⁴²⁵ E molto chiaramente soprattutto (e non a caso) quando è stata chiamata a verificare l'ammissibilità delle richieste di abrogazione referendaria dell'art. 18: C. cost. 3 febbraio 2000, n. 46; C. cost. 27 gennaio 2017 n. 26.

Su questa base, si può escludere che reca un *vulnus* al nucleo essenziale del diritto che deriva dall'art. 4, co. 1 il rimedio *ex l. n. 604/1966*, art. 8.

È sicuramente un rimedio diverso dal ripristino della situazione *ex ante*: perché il rapporto che nasce dall'invalidazione del licenziamento è nuovo, e perché la riassunzione, che ha un'alternativa nella forma di risarcimento, è disponibile al datore di lavoro. Non per questo, però, il rimedio annulla la tutela, bensì la limita; non elimina bensì riduce, rispetto alla pienezza, l'intensità della garanzia, per il lavoratore, a non perdere il lavoro per arbitrarie ragioni.

È un'altra, in realtà, la ragione per la quale questa tutela si espone, oggi, a forti dubbi. È, esattamente, il fatto che il suo presupposto – la debolezza economica dell'impresa di minori dimensioni e il maggiore connotato fiduciario che caratterizza qui i rapporti di lavoro – che è sempre apparso, alla Corte, razionale e ragionevole in fatto e in diritto (art. 41, co. 1)⁴²⁶, poteva esser vero al tempo in cui la tutela è stata introdotta (1966) e al tempo in cui, pur potendo esser uniformata alla maggior tutela dell'art 18 (nel 1970), è stata mantenuta. Ma oggi che le attività produttive sono largamente smaterializzate, il limite dimensionale non testimonia più il livello di solidità della realtà datoriale: non è più un fatto che sostanzialmente assolve, *ex art. 3 Cost.*, una disparità di trattamento tra lavoratori circa il grado di effettività del diritto a non subire licenziamento arbitrario per quanto attiene al rimedio. Una disparità che, non giustificata nei fatti, ricade in disconoscimento/annullamento del diritto presso colui che ne irragionevolmente è privato.

Quanto allo strumento di tutela per licenziamento ingiustificato previsto all'art. 18.

Si dubita che la reintegrazione *ex co. 4* non sia adeguata a soddisfare la garanzia (sempre a non esser privati del lavoro quando il licenziamento è espressione di arbitrio) perché è “debole”. La riduzione dell'indennità risarcitoria, che per l'innovazione del 2012 non ha più il (solo) limite minimo (5 mensilità), ma massimo (12 mensilità), indubbiamente svisciva la pienezza della tutela. Tuttavia – e dovrebbe risul-

⁴²⁶ A partire da C. cost. 18 dicembre 1970, n. 194; C. cost. 8 gennaio 1986, n. 2; e, ancora oggi, in C. cost. 27 gennaio 2017, n. 26.

tare chiaro a questo punto – nulla toglie alla vitalità della garanzia a non essere privati del lavoro quando il rapporto è cessato per la “manifestazione della volontà” del datore.

La problematicità dell’innovazione del 2012, a ben vedere, è altrove.

È nel fatto che, nell’ipotesi in cui il difetto di giustificazione riguarda le ragioni d’impresa, la reintegrazione non è un diritto. È solo eventuale perché rimessa al giudice, che può sostituirla con un’indennità (da un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità) che applicherà, in ogni caso, quando al motivo oggettivo mancano “gli estremi” (art. 18, co. 7). E se anche si riuscisse a risolvere la questione della sostituibilità della reintegrazione con l’indennità (*infra*), ne rimarrebbe un’altra egualmente importante, ma i cui margini di soluzione sembrano davvero pochi: la ragionevolezza della differenza di trattamento dell’arbitrarietà del recesso a seconda che esso riguarda ragioni d’impresa o del lavoratore, con minor tutela nel primo caso.

Forse è possibile ricondurre ad eguaglianza il diverso trattamento riservato (sempre art. 18, co. 7) all’illegittimità del recesso quando il fatto addotto a motivo oggettivo proprio non c’è, e ne è evidente l’arbitrarietà (e la reintegrazione è eventuale), da quello in cui la ragione d’impresa c’è ma è mancante “di estremi” (e la tutela è indennitaria). Sebbene nessuno possa tacere il disagio di fronte alla disposizione che priva la causale oggettiva del nesso causale⁴²⁷, in questo caso il presupposto di fatto sussiste, e il recesso, per questo, tecnicamente non è arbitrario. All’opposto, non si vede ragione giuridicamente rilevante che possa dar conto della graduazione della tutela a non esser privati del lavoro quando il licenziamento è comunque arbitrario, traducendosi, la regola, direttamente, e senza mediazioni, nell’annullamento della garanzia.

Rimane, infine, la questione degli strumenti di tutela previsti dal d.lgs. n. 23/2015.

Qui, si sa, nel caso di insussistenza della (addotta) giustificazione

⁴²⁷ Si è già detto prima, al par. 5.5.1. Sulle ricadute della disciplina sulla fattispecie: B. CARUSO, *La fattispecie “giustificato motivo oggettivo” di licenziamento tra storie e attualità*, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona” .IT – 323/2017, qui p. 13 s.

economica la reintegrazione è esclusa⁴²⁸, sostituita con un'indennità crescente (cfr. art. 3, co. 1 e 2) secondo criteri ridefiniti dalla Corte costituzionale nel 2018⁴²⁹.

L'osservazione, al fine che si persegue qui, si può limitare a questo profilo. Perché per la ulteriore "debolezza" della tutela reintegratoria, che si affianca ad una indennità definita nell'importo (non solo minimo, come all'art. 18 ma anche) massimo (e in misure ancora inferiori), vale il rilievo formulato a proposito della medesima scelta compiuta nel 2012: essa non influisce sulla perdurante vitalità della garanzia a non esser privati per lavoro per l'arbitrio del datore. Per questo aspetto è rilevante solo la scelta di sostituire il ripristino del rapporto con una somma di danaro⁴³⁰.

Il giudizio sulla legittimità di questa scelta non può evitare di confrontarsi col fatto che, come la dottrina ha già evidenziato, il ripristino della situazione *quo ante*, che è naturale sanzione (tutela) di un atto affetto da illiceità perché contrario a principi di natura fondamentale – com'è il licenziamento arbitrario, che costituisce un *vulnus* al diritto al lavoro e alla dignità sociale – ben può essere sostituita da una sanzione diversa dalla nullità. È il co. 1 dell'art. 1418 c.c., che apre alla possibilità che, per quell'atto negoziale, il legislatore disponga una sorte diversa dalla caducazione degli effetti⁴³¹.

Altro è il tema del se questa sanzione diversa dalla nullità dell'atto con conseguente reintegrazione, già prevista nella specie di annullabilità col rimedio della riassunzione nell'ambito della l. n. 604/1966, possa assumere anche la forma della tutela indennitaria. Se, cioè, questa costituisce un rimedio/sanzione adeguato al diritto leso perché, pur non ricostruendo o ricostituendo il rapporto, garantisce comunque che il

⁴²⁸ È esclusa anche nel caso di mancanza di estremi del motivo oggettivo, ma questa ipotesi, come si è detto prima nel testo, non configura in senso stretto un licenziamento arbitrario.

⁴²⁹ Sempre C. cost. 9 novembre 2018, n. 194.

⁴³⁰ Risarcimento, indennità o *astreinte*: sulla questione, che peraltro si è riproposta con la sentenza della Corte del 2018: L. ZOPPOLI, *Il licenziamento "de-costituzionalizzato"*, cit., p. 291 s.; R. SANTUCCI, *La questione della reintegrazione*, cit.

⁴³¹ V. BAVARO, M. D'ONGHIA, *op. cit.*, p. 4 s.; R. SANTUCCI, *La questione della reintegrazione*, cit., p. 358 s.

lavoratore, in caso di arbitrarietà del licenziamento, non venga privato del lavoro.

Questo si deve escludere, perché per quanto si possa valutare favorevolmente la flessibilità nella determinazione della misura dell'indennità voluta dalla Corte nel 2018⁴³², e per quanto si possa valorizzare l'art. 24, della Carta Sociale Europea, che dichiara il "diritto dei lavoratori licenziati senza un valido motivo ad un congruo indennizzo"⁴³³, rimane il fatto che il lavoratore è privato del lavoro per l'arbitrio del datore, con annullamento totale della tutela⁴³⁴.

L'indennità può essere soltanto una componente di una tutela alternativa alla ricostituzione o ricostruzione del rapporto conforme all'istanza derivante dall'art. 4, co. 1, ancorché privi il lavoratore del lavoro che ha.

Se si considera che la pretesa a rimedio adeguato in caso di licenziamento arbitrario non consiste nel "mantenimento del lavoro che già si ha", ma nel "non essere privati del lavoro per l'arbitrio del datore", la questione, infatti, si sposta tutta sull'idoneità della tutela alternativa a garantire al lavoratore, arbitrariamente licenziato, l'accesso ad una nuova occupazione, un nuovo lavoro. Una tutela che, per questo, deve essere composta, esattamente, da una indennità in misura che riflette il "sostegno per il tempo necessario a trovare una nuova occupazione"⁴³⁵, e da politiche attive dedicate⁴³⁶.

⁴³² E che oggi vale per tutti i casi in cui è prevista la tutela indennitaria: C. cost. 24 giugno 2020, n. 150, si è già ricordato, apre alla flessibilità nella determinazione della misura della tutela indennitaria anche all'ipotesi di licenziamento intimato in difetto di procedura (art. 4, d.lgs. n. 23/2015), per il quale la reintegrazione non è prevista. Il caso non reca problema nella ricostruzione che si compie qui, perché non configura tecnicamente un recesso arbitrario (v. par. 5.5.2).

⁴³³ Lo fa, appunto, la Corte nel 2018, come ricorda, criticamente, A. BELLAVISTA, *Le nuove prospettive della tutela della persona che lavora e del regime sanzionatorio del licenziamento ingiustificato*, in AA.VV., *Persona e lavoro*, cit., p. 303 s.

⁴³⁴ Per questa ragione si può dire che il c.d. decreto dignità (l. 96/2018), con l'aumento gli importi della tutela indennitaria in realtà nulla ha aggiunto alla tutela della dignità dei lavoratori ingiustamente licenziati. Per le norme sul contratto a termine v. il par. 5.3.2. di questo capitolo.

⁴³⁵ P. SARACINI, *Reintegra monetizzata e tutela indennitaria nel licenziamento ingiustificato*, Torino, Giappichelli, 2018, p. 69.

⁴³⁶ L. ZOPPOLI, *Il licenziamento "de-constituzionalizzato"*, cit., p. 294.

Si vuol dire che se per la garanzia che il lavoratore in caso di arbitrarietà del licenziamento non venga privato del lavoro, il legislatore sceglie uno strumento diverso dal mantenimento del posto che il lavoratore ha già (la reintegrazione), un tale strumento, come riconoscono tutti anche la Corte costituzionale, può solo essere “equivalente”. E se questo rimedio “equivalente” non è la ricostituzione del rapporto (la riassunzione), deve essere letteralmente una “prestazione”, costituita da una indennità e da servizi utili alla ricerca, e all’acquisizione, di un nuovo lavoro⁴³⁷.

Se così non è, la pretesa al rimedio adeguato in caso di arbitrarietà del recesso è svuotata di contenuto, e il diritto che rende effettivo il lavoro a fronte dell’autorità di recesso nel rapporto si annulla, perché non è più idoneo allo *scopo* (di imporre al datore che il recesso abbia una adeguata giustificazione), alla *funzione* (di tutela della stabilità dell’occupazione che si ha) e alla *finalità* (di effettività del diritto al lavoro, strumento di dignità sociale) per il quale è riconosciuto.

Ciò che, appunto, accade oggi nell’ambito del d.lgs. n. 23/2015.

Si può dire, allora, in conclusione, che per la tutela/garanzia di dignità umana/sociale la reintegrazione non è il rimedio obbligato per il licenziamento privo di giustificazione adeguata; che il lavoro non è conforme a dignità solamente se ne è “garantita” la stabilità col rimedio di massima tutela⁴³⁸.

Questo si può sostenere solo per il licenziamento discriminatorio.

Si sa che, per l’espressa sanzione di nullità dell’atto datoriale discriminatorio accolta in ogni regime di tutela⁴³⁹, non vale, in questo caso, l’alternativa tra tutela in forma specifica e tutela in altra forma equivalente⁴⁴⁰: quando è intimato in ragione di specificità della perso-

⁴³⁷ Anche nelle forme che il sistema delle politiche attive già conosce, come il contratto di ricollocazione.

⁴³⁸ Per questa tesi, v. M. NOVELLA, *op. cit.*, p. 335, che richiama G. DE SIMONE, *op. cit.*, p. 93; M.V. BALLESTRERO, *Uno Statuto lungo cinquant’anni*, in RGL, 2020, I, p. 20 s., qui p. 34.

⁴³⁹ Art. 4, l. n. 604/1966; art. 18, co. 1-3; art. 2, d.lgs. n. 23/2015.

⁴⁴⁰ Il che non rende automaticamente discriminatorio il licenziamento ingiustificato, essendo necessario l’accertamento dell’illiceità. V. invece M.T. CARINCI, *Il rapporto di lavoro al tempo della crisi*, in AA.VV., *Il diritto del lavoro al tempo della crisi*, Milano, Giuffrè, 2013, p. 209 ss.

na, di qualsiasi natura anche sociale (*ex art. 3, co. 1, ma non solo*⁴⁴¹), la possibilità di rimedi altri della reintegrazione non trova spazio nell'art. 1418 co. 2, c.c.

E non potrebbe essere diversamente. Si è già detto⁴⁴², che il licenziamento discriminatorio non viola l'effettività del diritto al lavoro e la garanzia di dignità sociale; viola direttamente e immediatamente una prerogativa costitutiva della personalità e, perciò, la dignità umana. E mentre nel caso di licenziamento ingiustificato l'interesse protetto dal diritto (a non essere privati del lavoro per l'arbitrio del datore) può essere preservato dall'annullamento con rimedi anche diversi dalla nullità dell'atto e perciò dalla reintegrazione, così non è per il licenziamento discriminatorio, perché qui non è configurabile un rimedio all'interesse leso diverso dalla rispristino della situazione che consente al soggetto il godimento del diritto identitario.

Come dire che l'ordinamento ammette arretramenti nell'attuazione della promessa universale della condizione dignitaria *ex art. 3, co. 1*; ma non ammette mai un *vulnus* al disconoscimento giuridico della configurabilità della persona come *res*.

⁴⁴¹ D. IZZI, *Il licenziamento discriminatorio secondo la più virtuosa giurisprudenza nazionale*, in *LG*, 2016, p. 748 ss.

⁴⁴² Al par. par. 5.5. di questo capitolo.

CONCLUSIONI

1. In una prospettiva di sintesi, i risultati principali di questo studio possono essere così riassunti.

Dall'approfondimento sulla dignità, che è apparso necessario per la declinazione della garanzia nel diritto del lavoro, è emerso che il nostro ordinamento non costituzionalizza il valore in una sola accezione, come qualche volta si sostiene, ma in due distinte accezioni. La dignità umana “dote” nel significato di non reificazione, riconosciuta attraverso il riconoscimento dei diritti fondamentali della persona *uti singulus*. La dignità sociale “prestazione” nel significato di modalità di interazione sociale, riconosciuta a colui costruisce la propria dimensione sociale partecipando alla vita della comunità mediante il lavoro (art. 1-4 Cost.), e che è promessa a tutti attraverso l'attribuzione dei diritti della persona *uti socius*, universali e anche selettivi, strumentali all'acquisizione e mantenimento del lavoro.

È emerso che la condizione dignitaria, sia umana sia sociale, non identifica un interesse della persona distinto e diverso da quelli già elevati a diritti fondamentali, ma, essendone la *ratio* del riconoscimento/attribuzione, coincide con l'interesse all'inviolabilità di ciascuno di essi – per questo, come è stato detto, è il “diritto ad avere diritti”¹. Coincide, esattamente, con l'interesse alla loro effettività, formale e sostanziale, a fronte di limitazioni pubbliche e private. La sua tutela/garanzia è ricostruibile come l'inviolabilità di una categoria giuridica a cui la Corte costituzionale ci ha già abituato soprattutto negli ultimi anni, e che è impiegato spesso nelle argomentazioni dei giuslavoristi: il nucleo essenziale dei diritti fondamentali, di libertà e sociali. Una garanzia di inviolabilità veicolata non da un diritto, ma da un principio fondamentale; opposta allo Stato e all'autonomia privata anche nella specie contrattuale: sia per l'espressa previsione legale, come per i con-

¹ Con l'avvertenza che il termine “diritto” è impiegato in senso a-tecnico, si accoglie l'espressione di S. RODOTÀ, *Il diritto ad avere diritti*, Bari, Laterza, 2012.

tratti di lavoro tutti (artt. 36 e 41 Cost.) o solo subordinati (art. 2087 c.c.), sia per le vie attraverso cui il principio esprime la sua funzione interpretativa e normogenetica.

2. Procedendo da questo approdo, è stato possibile evidenziare che la qualità di lavoratore non seleziona la condizione dignitaria limitandola alla dimensione sociale come spesso si sostiene, perché entrambe sono riferibili sia alla persona che lavora sia alla persona che non lavora. Influisce, piuttosto, sulle prerogative costitutive della dimensione sociale della dignità. Arricchisce il catalogo dei diritti sociali, affiancando, ai diritti universali di opportunità di partecipazione/cittadinanza/dignità sociale, quelli selettivi, connessi appunto alla qualità di lavoratore (artt. 36, 38, co. 2, 39 e 40 Cost.), in funzione di effettività della dignità sociale già acquisita col lavoro.

È stato possibile evidenziare, anche, che la qualità di lavoratore reagisce sia sulla tutela della dignità umana sia sulla garanzia della dignità sociale: individua i diritti della persona, *uti singulus* (per la prima) e *uti socius* (per la seconda), nella cui inviolabilità consiste la tutela della sua dignità quando lavora. Li circoscrive, limitandoli alle prerogative fondamentali implicate, coinvolte dalla qualità di lavoratore col rischio annullamento: il diritto del lavoro e i diritti sociali esclusivi, che sono sempre esposti quantomeno a limitazione per interesse pubblico; i diritti della personalità che sono esposti a limitazione per interesse privato, cioè nel contratto di lavoro o solo in occasione del medesimo.

Si è mostrato, poi, che anche la natura del rapporto di lavoro influisce sulla tutela della dignità, perché l'assenza o la presenza in vario grado di potere/soggezione socioeconomica o/e tecnico funzionale, che descrive la differenza tra le figure contrattuali, seleziona le prerogative fondamentali esposte a *vulnus* nel contratto di lavoro. Di conseguenza, individua i debitori della tutela/garanzia della dignità (solo lo Stato o anche il creditore del lavoro), e determina l'ampiezza della rete protezione necessaria all'inviolabilità delle garanzie fondamentali nonché la loro natura (solo pretese verso lo Stato per l'attuazione dei diritti fondamentali, oppure anche limiti alle prerogative del titolare di potere, formale e sostanziale, nel contratto).

L'osservazione dei tre tipi contrattuali ha condotto ad affermare che non è possibile configurare una tutela della dignità *tout court* del lavoratore *tout court* nella specie di garanzia di uno statuto minimo di diritti; che il rischio di *vulnus* alle prerogative dignitarie in ragione del regolamento contrattuale sussiste anche nel lavoro autonomo c.d. puro; che l'istanza di tutela richiama regole diverse a seconda della dimensione dignitaria che si osserva (se umana o sociale) e variabili a seconda del tipo contrattuale.

Più precisamente, è stato possibile affermare che la tutela della dignità umana di colui che lavora si declina nella garanzia di inviolabilità di una rete di diritti fondamentali *uti singulus*, e nelle tutele attuative della medesima nel contratto, identificate, entrambe, dal grado di potere/soggezione, formale e sostanziale, a cui il lavoratore è sottoposto, come definito dalla figura contrattuale che regola lo svolgimento del lavoro.

La garanzia di dignità sociale, invece, si declina nella garanzia di inviolabilità della rete di diritti fondamentali *uti socius* esclusivi (dei lavoratori) e dello stesso diritto al lavoro (che pur esclusivo non è); rete che è la stessa per tutti i lavoratori. Tuttavia, il diverso equilibrio di potere nel contratto, selezionando i diritti esposti a *vulnus* per potere privato, ha effetto sui meccanismi attuativi della garanzia di inviolabilità (limiti al potere privato oppure pretesa nei confronti dello Stato), e, quindi, sulle regole attraverso cui essa può essere realizzata.

3. È emerso, perciò, che la tutela/garanzia della dignità umana/sociale del lavoratore, pur se pervasiva perché non c'è ambito delle regole del lavoro e sui rapporti di lavoro che non ne risenta², richiede, in fondo, tutele solo "minimali"³, veicolata com'è dalla garanzia dei diritti (fondamentali) nel solo loro nucleo essenziale⁴. E, per questo, le

² La dignità della persona, cioè, "finisce per attraversare l'intero diritto del lavoro": L. ZOPPOLI, *Tutele e dignità tra contratto e mercato*, in AA.VV., *Persona e lavoro*, cit., p. 398 ss., qui p. 398.

³ V. già V. FERRANTE, *Dignità dell'uomo*, cit., p. 205.

⁴ Come dire che segue alla garanzia di "livelli essenziali" per ogni prerogativa suscettibile di limitazione in ragione del lavoro, nel contratto e in occasione di esso. In questo senso si condivide la tesi che, sia pure limitatamente alla garanzia della dignità

conseguenze che se ne possono trarre in realtà non fanno, poi, così “fatica ad inserirsi nell’ordinamento”⁵.

4. In base a queste coordinate si è svolto l’approfondimento sulla garanzia della dignità sociale oggi, limitatamente a quanto di essa dipende dall’effettività del diritto al lavoro. Affermata la natura solo sociale di questo diritto, e individuate le posizioni giuridiche costitutive delle sue due dimensioni, attiva e passiva, di ciascuna di esse si è verificata la perdurante vitalità – la vitalità del nucleo essenziale – in rapporto alla legislazione vigente e alla giurisprudenza della Corte costituzionale. L’analisi è stata orientata dal proposito di verificare se davvero esiste oggi un problema di recupero della dignità e in quali termini esso si pone⁶.

L’accertamento dell’attuale grado di effettività delle pretese di non interferenza, pubblica/privata, dell’autodeterminazione di lavoro, non ha evidenziato criticità significative rispetto alla vitalità della pretesa. Né in rapporto alla portata precettiva del dovere di lavoro, in particolare rispetto alla condizionalità dove spesso è tematizzato come libertà *dal* lavoro; né in rapporto ai temi della libertà di scelta dell’attività (la libertà *del* lavoro), oggi di attualità per i casi c.d. limite, come la prostituzione.

L’approfondimento sulle pretese di azione pubblica verso il godimento del lavoro non ne ha evidenziato un *vulnus* ma solo un’attuazione parziale, quando riferite al non lavoratore. Il giudizio giuridico sui contesti di sottoccupazione, infatti, non può ignorare che il “lavoro per tutti” è un principio che contiene in sé la gradualità nell’attuazione. Attuazione che, come per ogni altro principio/diritto sociale, risente della discrezionalità legislativa, la quale, in questo caso,

nel mercato, dice di una tutela della dignità rapportata ai L.E.P.: D. GAROFALO, *La tutela della dignità del lavoro: alla ricerca di un punto di equilibrio tra etica e diritto*, in AA.VV., *Persona e lavoro*, cit., p. 442 ss., qui p. 442.

⁵ È il dubbio di C. CESTER, *Intervento*, in AA.VV., *Persona e lavoro*, cit., p. 338.

⁶ Se il lavoratore è oggi è davvero in “bilico tra dignità perduta ... e dignità ancora da conquistare”: N. DE MARINIS, *Il lavoro quale paradigma della dignità della persona nel diritto del lavoro in trasformazione*, in AA.VV., *Persona e lavoro*, cit., p. 403 ss., qui p. 403.

ha il solo limite del divieto di politiche che creano condizioni/equilibri di sottooccupazione: direttamente, perché così orientate; indirettamente, perché, nel perseguimento di altri fini, nel bilanciamento che ne è sotteso sacrificano l'obiettivo costituzionale determinando riduzione delle occasioni di lavoro o dell'occupazione che già c'è. Nondimeno, e proprio per questo profilo, è apparsa quantomeno dubbia la contrapposizione tra incremento dell'occupazione e riduzione delle tutele per licenziamento illegittimo, compiuto dal d.lgs. n. 23/2015 e avallato dalla Corte (C. cost. 26 settembre 2018, n. 194).

Allo stesso modo, l'analisi della pretesa alla massimizzazione delle *chances* di lavoro, consentendo di recuperare il diritto alla formazione professionale (art. 35, co. 2) presso la responsabilità dello Stato, ha mostrato essa pure non segni di annullamento, bensì un livello di attuazione non pienamente adeguato. Anche nella specie di formazione continua e anche quando riferibile al già lavoratore, pure ricostruito come responsabilità esclusiva dello Stato, non anche del creditore del lavoro – che ha, piuttosto, una responsabilità di “tutela” del prodotto della formazione: la professionalità, e, con essa, la dignità professionale.

L'approfondimento sul lavoro dignitoso, condotto attingendo sia alle nozioni di *decent work* (OIL) e di lavoro di qualità (UE), sia al rapporto tra lavoro e dignità sociale desumibile dagli art. 1-4 cost., ha consentito di identificare il carattere che rende il fatto-lavoro conforme a dignità sociale nella sola sufficienza della retribuzione, proporzionata, all'esistenza dignitosa (partecipativa). E di affermare, per questo, l'applicazione della garanzia *ex* art. 36, Cost., valorizzata come diritto sociale e ricostruita come responsabilità dello Stato, in capo a tutti i lavoratori, attraverso la eterodeterminazione di un compenso/salario minimo per tutti. Ha consentito, poi, di cogliere un vero *vulnus* alla dignità sociale nella flessibilità che, resa strutturale dalle attuali regole del lavoro, si trasforma in precarietà che genera povertà. Con l'effetto che il lavoro, pur quando è dignitoso – perché la sua retribuzione, in proporzione al lavoro svolto, risponde al carattere di sufficienza – non consente, a colui che lo svolge, la vita libera dalla povertà e, in più, partecipativa, come invece deve consentire per “definizione costituzionale” (art. 1-4 Cost.). Un *vulnus* che, per questo, non appare rimediabile con soluzioni di sicurezza sociale, volte cioè ad aggredire la “povertà nonostante il lavoro”.

Il ragionamento sull'effettività del diritto al lavoro per già lavoratori ha condotto, infine, ad affermare l'esistenza di un interesse alla continuità del lavoro per tutti; indifferente al tipo contrattuale e fondante la pretesa a politiche pubbliche di ogni tipo volte a correggere il segno negativo delle variabili socioeconomiche che incidono sulla disponibilità/continuità del lavoro.

Si è argomentato che per i lavoratori che risentono di dipendenza economica, oppure di soggezione socioeconomica e tecnico funzionale, questo interesse fonda una pretesa ulteriore, sempre verso lo Stato: a che la continuità del lavoro sia tutelata a fronte della prerogativa di recesso del creditore del lavoro, affinché l'esercizio non annulli ma, anzi, tenga conto dell'interesse di rilevanza costituzionale. Una pretesa, questa, indifferente alla natura del rapporto, che però influisce sulla posizione giuridica attraverso cui la tutela può essere veicolata. Esattamente: il condizionamento indiretto della facoltà di recesso del committente e una tutela nel mercato, per il lavoro autonomo *ex art. 2222 c.c.*; il condizionamento del recesso del committente, indiretto ma anche diretto, nelle collaborazioni coordinate ed eterorganizzate non attratte alle tutele della subordinazione; infine, il condizionamento interno del potere di recesso del datore di lavoro, nella subordinazione e nei rapporti di lavoro eterorganizzato attratti alla medesima disciplina – qui coi limiti connessi all'assenza di poteri di direzione.

Per la pretesa, verso lo Stato, alla tutela della stabilità del posto, l'analisi è stata volta ad accertare la perdurante effettività delle due posizioni giuridiche in cui si articola il diritto a non subire licenziamento arbitrario, che traduce la tutela costituzionale (della stabilità) nel contratto di lavoro.

Si è mostrato che, esaminata nella prospettiva dell'annullamento/limitazione – che è la prospettiva della garanzia di dignità – la pretesa a che il licenziamento non sia arbitrario, ma abbia invece una giustificazione che combina l'economia di gestione e/o il carattere fiduciario del rapporto con l'interesse alla stabilità, sopravvive oggi solo per i lavoratori attratti al regime *ex l. n. 604/1966* e *ex art. 18 st. lav.*, per i quali è solo limitata. Non sopravvive, invece, per i lavoratori attratti al regime *ex d.lgs. n. 23/2015* quanto al motivo soggettivo, nella quale è annullata del tutto.

Si è mostrato, poi, che la pretesa a che l'assenza di giustificazione

legittima (l'arbitrarietà del licenziamento) si accompagna a rimedi adeguati all'effettività del diritto resiste alla scelta di frammentazione delle ipotesi di recesso e relativi rimedi. Che la reintegrazione nel caso di licenziamento ingiustificato non appare rimedio obbligato nella prospettiva della dignità, perché l'effettività della pretesa a "non essere privati del lavoro per l'arbitrio del datore" può avere altri strumenti di realizzazione, con lo spazio aperto dall'art. 1418 c.c. Ma sussistono dubbi che oggi sia ancora legittimo il diverso rimedio della riassunzione per le imprese attratte alla l. n. 604/1966. E che sia adeguato il rimedio indennitario previsto dal d.lgs. n. 23/2015, pur rivisitato dalla Corte costituzionale nel 2018. Questo rimedio, anzi, pare annullare del tutto la pretesa desumibile dall'art. 4, co. 1, perché, quando diversa dalla riassunzione, una tutela differente dalla reintegrazione può assumere solo le forme composite, cioè di una "prestazione" costituita da indennità e servizi di avvio all'occupazione nuova.

Si è mostrato, infine, che anche nella prospettiva della dignità la reintegrazione appare rimedio obbligato solo nel caso di licenziamento discriminatorio. Benché in entrambe le ipotesi di illegittimità del recesso venga in rilievo sia la dignità sociale sia la dignità umana, infatti, solo il licenziamento motivato da caratteri identitari della persona, non anche il licenziamento senza ragione adeguata, è una manifestazione di potere privato che disconosce, e annulla, tratti identitari della persona.

5. La ricostruzione giuridica sull'attualità della garanzia di dignità sociale, così svolta, induce a concludere che va respinta l'idea che il diritto del lavoro ha abdicato alla garanzia di dignità sociale della persona che lavora o che cerca il lavoro. Nondimeno, proprio la logica della dignità evidenzia alcune aree scoperte di tutela per tutti i rapporti di lavoro, e, nel mercato del lavoro, assetti caratterizzati da una dimensione di criticità ancor più grave di quella che viene denunciata.

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV., *Le politiche attive del mercato del lavoro*, in *LD*, 2016, n. 2.
- N. ABBAGNANO, *Dizionario di filosofia*, Torino, Utet, 2006.
- S.A. AGRÒ, *Sub Art. 3*, in G. BRANCA, A. PIZZORUSSO (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Bologna-Roma, Zanichelli-Foro Italiano, 1975, p. 123 ss.
- A. ALAIMO, *Il diritto al lavoro fra Costituzione nazionale e Carte europee dei diritti: un diritto "aperto" e "multilivello"*, in *WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".INT* – 60/2008.
- A. ALAIMO, *Il reddito di cittadinanza fra diritto all'assistenza e doveri di attivazione. Per un modello ideal-tipico di strategia di inclusione*, in *VTDL*, 2019, n. 2.
- P. ALBI, *Fra qualificazione del rapporto di lavoro e disciplina applicabile: l'ordine normativo che non c'è*, in *MGL*, 2020, n. st., p. 11 ss.
- E. ALES, *Libertà e "uguaglianza solidale": il nuovo paradigma del lavoro nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*, in *DL*, 2001, p. 111 ss.
- E. ALES, *Oggetto, modalità di esecuzione e tutele del "nuovo" lavoro autonomo. Un primo commento*, in *MGL*, 2020, n. st., p. 719 ss.
- E. ALES, *In favore dell'etero-organizzazione come "concetto" autonomo: timo danos et remedia ferentes*, in *MGL*, 2020, n. st., p. 19 ss.
- C. ALESSI, *Professionalità e contratto di lavoro*, Milano, Giuffrè, 2004.
- P.G. ALLEVA, *Nuove norme per il superamento del precariato e la dignità del lavoro*, in *QS*, 2006, p. 215 ss.
- G. ALPA, *Attuazione e attualità della Costituzione: il caso dei diritti della persona*, in *NGCC*, 1997, p. 1 ss.
- G. ALPA, *Dignità. Usi giurisprudenziali e confini concettuali*, in *NLCC*, 1997, p. 415 ss.
- G. ALPA, *Il contratto*, in M. BESSONE (a cura di), *Istituzioni di diritto privato*, Torino, Giappichelli, 2003, p. 459 ss.
- G. ALPA, *La costruzione giuridica della dignità umana*, in R. MASTROIANI, O. POLLICINO, S. ALLEGREZZA, F. PAPPALARDO, O. RAZZOLINI (a cura di), *Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea*, Milano, Giuffrè, 2017, p. 16 ss.
- G. ALPA, *Dignità personale e diritti fondamentali*, in www.europeanright.it.

C. AMIRANTE, *La dignità dell'uomo nella legge fondamentale di Bonn e nella Costituzione italiana*, Milano, Giuffrè, 1971.

G. AMOROSO, *Sub Art. 1*, in G. AMOROSO, V. DI CERBO, A. MARESCA (a cura di), *Diritto del lavoro. La Costituzione, il Codice civile e leggi speciali*, Milano, Giuffrè, 2009, p. 3 ss.

A. AMORTH, *La Costituzione italiana*, in ID., *Scritti giuridici*, III, Milano, Giuffrè, 1999, p. 1088 ss.

B. ANASTASIA, *Eppur l'occupazione cresce*, in *www.lavoceinfo.it*, 14 gennaio 2020.

A. ANDREONI, *Riflessioni sul nucleo essenziale dei diritti sociali*, in AA.VV. *Liber Amicorum. Spunti di diritto del lavoro in dialogo con Bruno Veneziani*, Bari, Cacucci, 2011, p. 27 ss.

A. ANDREONI, L. FASSINA (a cura di), *La sentenza della Corte costituzionale sul contratto a tutele crescenti: quali orizzonti?*, Roma, Ediesse, 2019.

A. ANDRONIO, *Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: evoluzione normativa e giurisprudenziale*, in DLM, 2019, p. 431 ss.

G. ANGELINI, *Persona e dignità nella riflessione teleologica*, in M. NAPOLI (a cura di), *La dignità*, Milano, Vita e Pensiero, 2011, p. 170 ss.

L. ANGELINI, *Sulla nozione-paradigma di lavoro dignitoso della Decent work Agenda*, in AA.VV., *Persona e lavoro tra tutele e mercato*, Milano, Giuffrè, 2020, p. 290 ss.

S. ANGORI (a cura di), *Formazione continua, strumento di cittadinanza*, Milano, Franco Angeli, 2012.

V. ANIBALLI, *Dovere di utilità sociale, lavori socialmente utili e reddito di cittadinanza*, in DML, 2020, p. 139 ss.

A. APOSTOLI, *L'ambivalenza costituzionale del diritto al lavoro*, Milano, Giuffrè, 2005.

A. APOSTOLI, *La dignità sociale come fondamento delle democrazie costituzionali*, in VTDL, 2020, p. 539 ss.

A. AVONDOLA, *Meccanismi di moderazione del danno nel nuovo art.18 dello Statuto dei lavoratori: l'ospite sgradito*, in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT – 180/2013.

A. AVONDOLA, *Lavoro giornalistico ed equo (s)compenso*, in DLM, 2017, p. 371 ss.

G. AZZARITI, *Il futuro dei diritti fondamentali nell'era della globalizzazione*, in PD, 2003, p. 327 ss.

F. BACCHINI, *L'alternanza scuola-lavoro, rectius i "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento": problemi guslavoristici e prospettive per il mercato del lavoro*, in VTDL, 2019, p. 573 ss.

G.G. BALANDI, *Dove va il diritto del lavoro? Le regole e il mercato*, in LD, 2002, p. 245 ss.

A. BALDASSARRE, *Iniziativa economica privata*, in ED, vol. XII, 1971, p. 582.

A. BALDASSARRE, *Diritti inviolabili (voce)*, in EGT, XI, 1989.

A. BALDASSARRE, *Diritti sociali*, in EGT, IX, 1989.

A. BALDASSARRE, *Libertà I) Problemi generali*, in EGT, XI, 1990.

A. BALDASSARRE, *Costituzione e teoria dei valori*, in PD, 1991, p. 639 ss.

A. BALDASSARRE, *Esistono norme giuridiche sopra-nazionali?*, in AA.VV., *Le ragioni del diritto. Scritti in onore di L. Mengoni*, III, Milano, Giuffrè, 1995, p. 1680 ss.

A. BALDASSARRE, *Interpretazione e argomentazione nel diritto costituzionale*, in *www.costituzionalismo.it*, 2009.

G. BALDINI, *Prime riflessioni a margine della legge n. 219/17*, in BLJ, 2018, p. 97 ss.

M. BALDINI, C. GORI, *Il reddito di cittadinanza*, in *Il Mulino*, 2019.

P. BALDINI, *La dignità umana tra approcci teorici ed esperienze interpretative*, in *Rivista AIC*, 2/2013.

M.V. BALLESTRERO, *Uno Statuto lungo cinquant'anni*, in RGL, 2020, I, p. 20 ss.

M.V. BALLESTRERO, *Le "energie da lavoro" tra soggetto e oggetto*, in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT - 99/2010.

M.V. BALLESTRERO, *La Corte costituzionale censura il d.lgs. n. 23/2015: ma crescono davvero le tutele?*, in LD, 2019, p. 243 ss.

M.V. BALLESTRERO, *Retribuzione sufficiente e salario minimo legale*, in RGL, I, 2019, p. 238 ss.

E. BALLETTI, *I poteri del datore di lavoro tra legge e contratto*, in AA.VV., *Legge e contrattazione collettiva nel diritto del lavoro post-statutario*, Milano, Giuffrè, p. 67 ss.

G.M. BALLISTRERI, *Nuove frontiere tra subordinazione e autonomia come indicato dalla Cassazione con la sentenza n. 1663/2020*, in MGL, 2020, n. st., p. 25 ss.

F. BANO, *Il lavoro povero nell'economia digitale*, in LD, 2019, p. 129 ss.

L. BARASSI, *Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano*, Milano S.E.L., 1915, vol. I.

A. BARBERA, *Sub. Art. 2*, in G. BRANCA, A. PIZZORUSSO (a cura di), *Commentario alla costituzione*, Bologna-Roma, Zanichelli – Foro Italiano, 1975, p. 106 ss.

A. BARBERA, *Ordinamento costituzionale e carte costituzionali*, in *QCost*, 2010, p. 311 ss.

A. BARBERA, *Un moderno "Habeas Corpus"?* in *QCost. Forum*, 27 giugno 2013.

M. BARBERA, *Fondata sul lavoro o sulla ricerca della felicità?*, in AA.VV., *Liber amicorum. Spunti di diritto del lavoro in dialogo con Bruno Veneziani*, Bari, Cacucci, 2011, p. 35 ss.

M. BARBERA., *Impresa, lavoro e non lavoro nell'economia digitale, fra differenziazione e universalismo delle tutele*, in *DLRI*, 2018, p. 158 ss.

M. BARBERIS, *Il neocostituzionalismo, terza filosofia del diritto*, in *RFD*, 2012, p. 153 ss.

M. BARBIERI, *La nuova disciplina del licenziamento individuale: profili sostanziali e questioni controverse*, in M. BARBIERI, D. DALFINO, *Il licenziamento individuale nell'interpretazione della legge* Fornero, Bari, Cacucci, 2013, p. 11 ss.

M. BARBIERI, *Della subordinazione dei ciclofattorini*, in *LLI*, 2019, n. 2.

M. BARBIERI, *Intervento*, in A. ANDREONI, L. FASSINA (a cura di), *La sentenza della Corte costituzionale sul contratto a tutele crescenti: quali orizzonti?*, Roma, Ediesse, 2019, p. 127 ss.

M. BARBIERI, *Contraddizioni sistematiche e possibili effetti positivi di una legge di buone intenzioni e cattiva fattura*, in U. CARABELLI, L. FASSINA, *La nuova legge sui riders e sulle collaborazioni eterorganizzate*, Roma, Ediesse, 2020, p. 75 ss.

M. BARBIERI, A. DE SALVIA, R. DI MEO, *Il licenziamento individuale della legge n. 92/2012 nelle prime pronunce di legittimità (e in quelle di merito)*, in *RGL*, 2015, II, p. 195 ss.

P. BARBIERI, *Il lavoro povero in Italia: determinanti strutturali e politiche di contrasto*, in *LD*, 2019, p. 5 ss.

G. BARCELLONA, *Della forma dell'acqua: la dignità umana, volti e risvolti costituzionali*, in *Rivista Aic*, 2018, n. 1.

P. BARILE, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Bologna, Il Mulino, 1984.

S. BARTOLE, *Il tempo e i tempi della Costituzione*, in AA.VV., *Studi in onore di F. Modugno*, Napoli, ES, 2011, p. 211 ss.

F. BARTOLOMEI, *La dignità umana come concetto e valore costituzionale*, Torino, Giappichelli, 1987.

S. BASILE, *Valori superiori principi costituzionali fondamentali ed esigenze primarie*, in *GCost*, 1993, p. 2210 ss.

V. BAVARO, M. D'ONGHIA, *Profilo costituzionale del licenziamento nullo*, in *VTDL*, 2016, n. 3.

V. BAVARO, *Appunti sul concetto di "lavoro"*, in AA.VV., *Persona e lavoro tra tutele e mercato*, Milano, Giuffrè, 2020, p. 311 ss.

T. BAZZANI, *Le politiche europee per l'occupazione. Implementazione nazionale, politiche attive e passive, attuali sfide*, Berlino, BWV, 2017.

P. BECCHI, *Dignità umana*, in U. POMARICI (a cura di), *Filosofia del diritto. Concetti fondamentali*, Torino, Giappichelli, 2007, p. 153 ss.

A. BELLAVISTA, *Il salario minimo legale*, in DRI, 2013, p. 741 ss.

A. BELLAVISTA, *Le nuove prospettive della tutela della persona che lavora e del regime sanzionatorio del licenziamento ingiustificato*, in AA.VV., *Persona e lavoro tra tutele e mercato*, Milano, Giuffrè, 2020, p. 303 ss.

M. BELLOCCI, P. PASSAGLIA (a cura di), *La dignità dell'uomo quale principio costituzionale*, Studi per la Corte Costituzionale, 2007.

S. BELLOMO, *Autonomia collettiva e clausole generali*, in DLRI, 2015, p. 45 ss.

P. BELVISI, *Dignità umana: una ridefinizione in senso giuridico*, in RP, 2012, p. 161 ss.

M. BENVENUTI, *Lavoro (principio costituzionale del)*, in EG, Agg., 2009.

M. BENVENUTI, *Diritti sociali*, in DDP, Agg., 2012, p. 220 ss.

F. BERARDO, *"La dignità umana è intangibile": il dibattito costituyente sull'art. 1 del Grundgesetz*, in QCost, 2006, p. 387 ss.

I. BERLIN, *Quattro saggi sulla libertà*, Milano, Feltrinelli, 1989.

S. BERNARDI, *Sulla legittimità costituzionale dei delitti di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione: irrilevante il fatto che l'esercizio del meretricio sia il frutto di una libera scelta?*, in DPenC, 8 luglio 2019.

E. BERTI, *Attualità dei diritti umani*, in ArsI, 2001, p. 79 ss.

C. BETOCCHI, *Il contratto di lavoro nell'economia e nel diritto*, Napoli, Piero, 1897.

C.M. BIANCA, *Le autorità private*, Napoli, Jovene, 1977.

L. BIANCHI, *Dentro o fuori il mercato? "Commodification" e dignità umana*, in RCDP, 2006, p. 489 ss.

M. BIASI, *Il licenziamento per motivo illecito: dialogando con la giurisprudenza*, in LDE, 2018, p. 23 ss.

D. BIFULCO, *L'inviolabilità dei diritti sociali*, Napoli, Jovene, 2003.

R. BIN, *Diritti e fraintendimenti*, in RP, 2000, p. 17 ss.

R. BIN, *Che cos'è la Costituzione?*, in QCost, 2007, p. 11 ss.

G. BISOGNI, *Una giurisdizione all'altezza dei diritti sociali. Limiti attuali e ipotesi di sviluppo della loro giustiziabilità contro il legislatore*, in RP, 2017, p. 231 ss.

E. BLOCH, *Diritto naturale e dignità umana*, Torino, Giappichelli, 2005.

T. BOERI, P. GARIBALDI, *Effetto Jobs act: cosa dicono i dati*, in *www.lavoceinfo.it*, 27 marzo 2018.

G. BOLEGO, *Il licenziamento immotivato alla luce del d.lgs. n. 23 del 2015*, in *DLRI*, 2016, p. 317 ss.

M. BONANNI, M. PENCO, *Preferenze o argomentazioni congelate? Esperienze di democrazia discorsiva*, Milano, Franco Angeli, 2006.

A. BONOMI, *Libertà morale e accertamenti neuroscientifici: profili costituzionali*, in *BLJ*, 3/2017, p. 150 ss.

A. BONOMI, *Il reclutamento e il favoreggiamento della prostituzione al banco di prova dei principi costituzionali. Qualche osservazione alla luce di una recente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale*, in *Consulta on line*, 2018, p. 123 ss.

M. BORGAZA, M. MAZZETTI, *Core labour standards e decent work: un bilancio delle più recenti strategie dell'OIL*, in *LD*, 2019, p. 447 ss.

M. BORZAGA, *Le politiche dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dell'Unione Europea in tema di contrasto alla povertà*, in *LD*, 2019, p. 63 ss.

S. BORELLI, *Who cares? La (mancanza di) dignità sociale per il lavoro di cura*, in *VTDL*, 2020, p. 653 ss.

E. BOTTO, *Dignità e persona nella prospettiva filosofica*, in M. NAPOLI (a cura di), *La dignità*, Milano, Vita e Pensiero, 2011, p. 157 ss.

P. BOZZAO, *Tutela previdenziale del lavoro discontinuo. Problemi e prospettive del sistema di protezione sociale*, Torino, Giappichelli, 2005.

P. BOZZAO, *Politiche attive per l'occupazione e Centri per l'impiego*, in P. CURZIO (a cura di), *Diritto del lavoro contemporaneo*, Bari, Cacucci, 2019, p. 171 ss.

P. BOZZAO, *Reddito di cittadinanza e laboriosità*, in *DLRI*, 2020, p. 1 ss.

R. BRIGATI, *Regola aurea, procreazione e persone possibili, ovvero, che effetto fa essere un embrione?*, in *RF*, 2007, p. 215 ss.

M. BROLLO, *La mobilità interna del lavoratore*, Milano, Giuffrè, 1997.

G. BRONZINI, *Il reddito di cittadinanza, tra aspetti definitivi ed esperienze applicative*, in *RDSS*, 2014, p. 1 ss.

G. BRONZINI, *La schiavitù nel lavoro contemporaneo. Dal decent work ai diritti oltre la subordinazione*, in *Pc*, 2016, p. 46 ss.

G. BRONZINI, *Il reddito di base e le metamorfosi del lavoro. Il dibattito internazionale ed europeo*, in *RDSS*, 2018, p. 701 ss.

G. BRONZINI, *Il reddito minimo garantito nelle esperienze europee*, in P. CURZIO (a cura di), *Diritto del lavoro contemporaneo*, Bari, Cacucci, 2019, p. 193 ss.

G. BUFALINO, *Il ruolo del tirocinio nella formazione del professionista*, in *FLP*, 2019, n. 9.

- A. BURATTI, *Quali tutele per il lavoro autonomo non professionale?*, in *MEE*, 2020, n. 134.
- D. BUSNELLI, *Bioetica e diritto privato, Frammenti di un dizionario*, Torino, Giappichelli, 2001.
- A. CADOPPI, *Dignità, prostituzione e diritto penale*, in *AP*, 2019, p. 1 ss.
- L. CALAFÀ, *Focus Europa. La lotta al lavoro forzato e obbligatorio. Riflessioni sul lavoro indecente dopo la pronuncia Chowdury*, in *LD*, 2019, p. 499 ss.
- F. CAMBONI, *La solidarietà come concetto filosofico*, in *BL*, LIII, gennaio-aprile, p. 73.
- Q. CAMERLENGO, *La vocazione cosmopolita dei sistemi costituzionali alla luce del comune nucleo essenziale*, in S. STAIANO (a cura di), *Giurisprudenza costituzionale e principi fondamentali. Alla ricerca del nucleo duro delle Costituzioni*, Torino, Giappichelli, 2006, p. 21 ss.
- P. CAMPANELLA, N. PACI, *Le implicazioni del Jobs Act sul mercato e i rapporti di lavoro*, in *RPS*, n. 4, 2015, p. 55 ss.
- G. CANAVESI, *Mercato del lavoro e operatori privati*, Torino, Giappichelli, 2017.
- G. CANAVESI, *La ricollocazione secondo il Jobs act: dall'attività al contratto?*, in *RDSS*, 2015, p. 547 ss.
- E. CANCELILA, F. ORECCHINI, F. ZECCA, *Oltre il Pil. Nuovi indicatori di benessere e sostenibilità dello sviluppo*, Fare Futuro, 2011.
- V. CANNIZZARO, *Diritto internazionale*, Torino, Giappichelli, 2016.
- A. CANTARO, *Il Diritto dimenticato. Il lavoro nella Costituzione europea*, Torino, Giappichelli, 2007.
- S. CANTONI, *Lavoro forzato e nuove schiavitù nel diritto internazionale*, Torino, Giappichelli, 2018.
- U. CARABELLI, *Organizzazione del lavoro e professionalità: una riflessione su contratto di lavoro e post-taylorismo*, in *WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT – 5/2003*.
- A. CARACCIOLO, *La tutela della dignità tra obblighi contrattuali e solidarietà*, in AA.VV., *Persona e lavoro tra tutele e mercato*, Milano, Giuffrè, 2020, p. 413 ss.
- P. CARETTI, G.T. BARBIERI, *I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali*, Torino, Giappichelli, 2017.
- F. CARINCI, *Ripensando il "nuovo" art. 18 dello Statuto dei lavoratori*, in *DRI*, 2013, p. 324.
- M.T. CARINCI, *Clausole generali, certificazione e limiti al sindacato del giudice. A proposito dell'art. 30, l. 183/2010*, in *WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT – 114/2011*.

M.T. CARINCI, *Il rapporto di lavoro al tempo della crisi*, in AA.VV., *Il diritto del lavoro al tempo della crisi*, Milano, Giuffrè, 2013, p. 209 ss.

M.T. CARINCI, *Il licenziamento nullo perché discriminatorio, intimato in violazione di disposizioni di legge o in forma orale*, in M.T. CARINCI, A. TURSI (a cura di), *Jobs Act. Il contratto a tutele crescenti*, Torino, Giappichelli, 2015, p. 27 ss.

M.T. CARINCI, *La Corte costituzionale n. 194/2018 ridisegna le tutele economiche per il licenziamento individuale ingiustificato nel "Jobs Act", e oltre*, in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT-378/2018.

A. CARIOLA, *Sub Art. 4*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Torino, UTET, 2006, p. 121 ss.

L. CARLASSARE, *Nel segno della Costituzione. La nostra Carta per il futuro*, Milano, Feltrinelli, 2012.

M. CARTABIA, *I principi di ragionevolezza e proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale italiana*, in *www.cortecostituzionale.it.*, 2013.

D. CARUSI, *Donazioni e trapianti: allocazione e consenso*, in S. CANESTRARI (a cura di), *Trattato di biodiritto. Il governo del Corpo*, Milano, Giuffrè, 2015, p. 1119 ss.

G. CARUSO, *La tutela penale della «dignità umana»: tra esigenze di giustizia e di protezione del bene giuridico*, in *L'Icocervo*, 2005, n. 1.

B. CARUSO, R. DEL PUNTA, *Il diritto del lavoro e l'autonomia perduta*, in *LD*, 2016, p. 645 ss.

B. CARUSO, *Occupabilità, formazione e capability nei modelli giuridici di regolazione dei mercati del lavoro*, in *DLRI*, 2007, p. 1 ss.

B. CARUSO, *Il Contratto a tutele crescenti tra politica e diritto: variazioni sul tema*, in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT – 265/2015.

B. CARUSO, *La fattispecie "giustificato motivo oggettivo" di licenziamento tra storie e attualità*, in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT – 323/2017.

G. CASALE, *Il ruolo dell'ILO negli ultimi cent'anni*, in *LDE*, 2019, n. 2.

L. CASANO, *Il sistema della formazione continua nel decreto legislativo n. 150/2015*, in *DRI*, 2016, p. 455 ss.

L. CASANO, *La riforma del mercato del lavoro nel contesto della "nuova geografia del lavoro"*, in *DRI*, 2017, p. 666 ss.

L. CASANO, *Il lavoro (autonomo) tra vecchie tutele e promozione della professionalità: i limiti della legge 81/2017 e l'attualità della legge n. 4/2013*, in *DRI*, 2018, p. 430 ss.

M. CASANOVA, *Studi sul diritto del lavoro*, Pisa, Nistri-Lischi, 1929.

R. CASILLO, *La pensione di vecchiaia. Un diritto in trasformazione*, Napoli, ESI, 2016.

- R. CASILLO, *La subordinazione "agile"*, in DLM, 2017, p. 529 ss.
- R. CASILLO, *Reddito di inclusione e figure affini: una prospettiva di diritto della sicurezza sociale*, in DLM, 2018, p. 491 ss.
- R. CASILLO, *Competitività e conciliazione nel lavoro agile*, in RGL, 2018, I, p. 115 ss.
- R. CASILLO, *Il reddito di cittadinanza nel d.l. 28 gennaio 2019, n. 4: precedenti, luci e ombre*, in RDSS, 2019, n. 3, p. 557 ss.
- R. CASILLO, *Sulla legittimità del differimento e rateizzazione dei trattamenti di fine servizio*, in RGL, 2020, II, p. 32 ss.
- A. CATAUDELLA, *La "dignità" del lavoratore (considerazioni sul titolo I° dello statuto dei lavoratori)*, in DL, 1973, p. 5 ss.
- A. CATAUDELLA, *Dignità e riservatezza del lavoratore (tutela della)*, in EGT, vol. XI, 1989.
- M. CAVINO, *Dignità e Costituzione: la centralità del lavoro per il pieno sviluppo della persona umana*, in G.P. DOLSO (a cura di), *Dignità, Uguaglianza e Costituzione*, Trieste, EUT, 2019, p. 4 ss.
- M. CAVINO, *Il diritto-dovere al lavoro*, in *Rivista Gruppo di Pisa*, 2018, n. 3.
- B. CECCHINI, *Discriminazione contrattuale e tutela della persona*, Torino, Giappichelli, 2016.
- B. CELANO, *Pluralismo etico, particolarismo e caratterizzazioni di desiderabilità: il modello triadico*, in RP, 2006, p. 133 ss.
- M. CENTRA, *Contratto a tutele crescenti. Valutazione dell'impatto sulle cessazioni di rapporto di lavoro*, in *Studi INAPP*, dicembre 2018.
- M. CERBONE, *Dignità del lavoro, clausole generali e ruolo del giudice*, in AA.VV., *Persona e lavoro tra tutele e mercato*, Milano, Giuffrè, 2020, p. 329 ss.
- M. CERIONI, *Prime riflessioni sulle fonti dell'autonomia privata*, in *Annali della Facoltà Giuridica dell'Università di Camerino*, 2012, n. 1, p. 131 ss.
- A. CERRI, *Ragionevolezza delle leggi*, in EGT, vol. XXV, 1991.
- V. CESAREO, M. MAGATTI (a cura di), *Le dimensioni della globalizzazione*, Milano, Franco Angeli, 2000.
- C. CESTER, *I licenziamenti nel Jobs Act*, in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona". IT – 273/2015.
- C. CESTER, *Intervento*, in AA.VV., *Persona e lavoro tra tutele e mercato*, Milano, Giuffrè, 2020, p. 337 ss.
- E. CHELI, *Classificazione e protezione dei diritti economici e sociali della Costituzione italiana*, in AA.VV., *Le ragioni del diritto, Studi in onore di Luigi Mengoni*, III, Milano, Giuffrè, 1995, p. 1772 ss.

E. CHELI, *Intorno ai fondamenti dello "Stato costituzionale"*, in *QCost*, 2006, p. 263 ss.

O. CHESSA, *La misura minima essenziale dei diritti sociali: problemi e implicazioni di un difficile bilanciamento*, in *GCost*, 1998, p. 1170 ss.

O. CHESSA, *La Costituzione della moneta*, Napoli, Jovene, 2016.

O. CHESSA, *La dogmatica costituzionale dei diritti sociali tra struttura e sovrastruttura*, in *LD*, 2018, p. 269 ss.

C. CHIARELLO, *Il valore costituzionale della Carta di Nizza: un problema ancora aperto anche alla luce della sentenza n. 269/2017 della Corte costituzionale*, in *www.consultaonline.it*, 2018, n. 2.

A. CIPRIANI, A. GRAMORATI, B. MARI (a cura di), *Il lavoro 4.0. La Quarta Rivoluzione industriale e le trasformazioni delle attività lavorative*, Firenze University Press, 2018.

S. CIUCCIOVINO, *Apprendimento e tutela del lavoro*, Torino, Giappichelli, 2013.

S. CIUCCIOVINO, *Le nuove questioni di regolazione del lavoro nell'Industria 4.0 e nella gig economy: un problem framework per la riflessione*, in *DRI*, 2018, p. 1 ss.

C. COLAPIETRO, *Tutela della dignità e riservatezza del lavoratore nell'uso delle tecnologie digitali per finalità di lavoro*, in *DLRI*, 2017, p. 439 ss.

R.G. CONTI, *La legge 22 dicembre 2017, n. 219 in una prospettiva civilistica: che cosa resta dell'art. 5 del codice civile?*, in *Consulta Online*, 2018, p. 221 ss.

L. CORAZZA, *Il principio di condizionalità al tempo della crisi*, in *DLRI*, 2013, p. 489 ss.

M. CORTI, *L'edificazione del sistema italiano di formazione continua dei lavoratori*, in *RGL*, 2007, p. 163 ss.

M. CORTI, *Dalla tutela della professionalità e del posto di lavoro alla formazione continua e ai servizi per l'impiego. I 40 anni degli artt. 13 e 18 st. lav.*, in *RIDL*, 2011, p. 125 ss.

M. CORTI, *Jus variandi e tutela della professionalità dopo il "Jobs Act" (ovvero cosa resta dell'art. 13 dello Statuto dei lavoratori)*, in *VTDL*, 2016, n. 1.

G. COSCO, *La disposizione del corpo tra disciplina codicistica e complessità del sistema delle fonti*, in *Ordines*, 2015, n. 2.

P. COSTA, *Cittadinanza sociale e diritto del lavoro nell'Italia repubblicana*, in *LD*, 2009, p. 35 ss.

P. COSTA, *I diritti oltre lo Stato. La Dichiarazione del 1948 e la sua retorica universalistica*, in *Pc*, 2017, p. 191 ss.

F. COSTAMAGNA, *Riduzione delle risorse disponibili e abbassamento dei livelli di tutela dei diritti sociali: il rispetto del nucleo minimo quale limite all'adozione di misure regressive*, in DUDI, 2014, p. 371 ss.

V. CRISAFULLI, *Le norme "programmatiche" nella costituzione*, in ID., *La Costituzione e le sue disposizioni di principio*, Milano, Giuffrè, 1952, p. 36 ss.

V. CRISAFULLI, *Diritti di libertà e poteri dell'imprenditore*, in RGL, 1954, I, p. 190 ss.

G. CROCE, *Il Jobs Act due anni dopo: obiettivi, fatti, prospettive*, in E&L, 2017, p. 23 ss.

C. CROUCH, *Il potere dei giganti. Perché la crisi non ha sconfitto il neoliberalismo*, Bari, Laterza, 2014.

C. CROUCH, *Identità perdute: globalizzazione e nazionalismo*, Bari, Laterza, 2019.

M. CUONO, *Tra arbitrarietà e ragionevolezza. Riflessioni analitiche di teoria politica e giuridica*, Relazione al XVII Seminario italo-spagnolo-francese di Teoria del Diritto, Madrid, 2011, reperibile in www.e-archivo.uc3m.es.

E. DAGNINO, *Dalla fisica all'algoritmo: una prospettiva di analisi giuslavoristica*, Adapt University Press, 2019.

D. DANNA, *Libertà sessuale e politiche sulla prostituzione*, in D. DANNA, S. NICCOLAI, L. TAVERNINI, G. VILLA, *Né sesso né lavoro. Politiche sulla prostituzione*, Milano, Vand.A, 2019, p. 23 ss.

S. DEAKIN, F. WILKINSON, "Capabilities", *ordine spontaneo del mercato e diritti sociali*, in DML, 2000, p. 317 ss.

N. DELEONARDIS, *Legge n. 199/2016 e indici di sfruttamento. Profili di dignità costituzionale*, in AA.VV., *Persona e lavoro tra tutele e mercato*, Milano, Giuffrè, 2020, p. 423 ss.

M. DELFINO, *Ancora sul campo di applicazione della Carta dei diritti fondamentali: Poclava vs Florescu?* in DLRI, 2018, p. 183 ss.

M. DELFINO, *Salario legale contrattazione collettiva e concorrenza*, Napoli, ES, 2019.

M. DELFINO, *La Corte costituzionale e il contratto a tutele crescenti nella prospettiva degli ordinamenti sovranazionali*, in *Giustizia Civile.com*, 30 maggio 2019.

R. DE LUCA TAMAJO, *Profili di rilevanza del potere direttivo del datore di lavoro*, in ADL, 2005, p. 467.

R. DE LUCA TAMAJO, *Licenziamento disciplinare, clausole elastiche, "fatto" contestato*, in ADL, 2015, p. 280 ss.

E. DENNINGER, *La tutela dell'embrione e la dignità dell'uomo*, in V. BALDINI (a cura di), *Diritti della persona e problematiche fondamentali*, Torino, Giappichelli, 2004, p. 21 ss.

F. D'AGOSTINO, *Filosofia del diritto*, Torino, Giappichelli, 1993.

S. D'AGOSTINO, S. VACCARO, *Verso una ripresa dell'apprendistato*, Rapporto INAPP, 2018.

S. D'AGOSTINO, S. VACCARO, *Apprendistato e qualità: un binomio possibile?*, in *ScDem*, 2019, p. 431 ss.

A. D'ALOIA, *Eguaglianza sostanziale e diritto diseguale*, Padova, Cedam, 2002.

A. D'ALOIA (a cura di), *Il diritto alla fine della vita. Principi, decisioni, casi*, Napoli, ESI, 2012.

M. D'AMICO, *Il "fine vita" dinanzi alla Corte costituzionale tra profili processuali, principi penali e dilemmi etici (Considerazioni a margine della sent. n. 242 del 2019)*, in *Osservatorio AIC*, 2020, p. 286 ss.

G. D'AMICO, *Problemi (e limiti) dell'applicazione diretta dei principi costituzionali nei rapporti di diritto privato (in particolare nei rapporti contrattuali)*, in *GCiv*, 2016, p. 443 ss.

M. D'ANTONA, *La reintegrazione nel posto di lavoro*, Padova, Cedam, 1979.

M. D'ANTONA, *Diritto del lavoro di fine secolo: una crisi di identità?*, in *RGL*, 1998, p. 331 ss.

M. D'ANTONA, *Il diritto al lavoro nella Costituzione e nell'ordinamento comunitario*, in *RGL*, 1999, p. 15 ss.

L. D'ARCANGELO, *Welfare di comunità e inclusione sociale*, in *RDSS*, 2015, p. 25 ss.

A. D'ATENA, *In tema di principi e valori costituzionali*, in *GCost*, 1997, p. 3065 ss.

L. D'AVACK, *Il paradigma dignità: usi etici e giuridici*, in *RFD*, 2019, p. 11 ss.

E. DE FAZI, *La dimensione biologica, filosofica e spirituale della dignità*, in www.filosofia-ambientale.it, 2005.

A. DE GIORGIS, *La costituzionalizzazione dei diritti all'uguaglianza sostanziale*, Napoli, Jovene, 1999.

A. DE LIA, *Le figure di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione al banco di prova della Consulta. Un primo commento alla sentenza della Corte costituzionale n. 141/2019*, in *QCost Forum*, 28 giugno 2019.

R. DEL PUNTA, *Il diritto del lavoro tra valori e storicità*, in *LD*, 2002, p. 349.

- R. DEL PUNTA, *Diritti della persona e contratto di lavoro*, in *DLRI*, 2006, p. 195 ss.
- R. DEL PUNTA, *Epistemologia breve del diritto del lavoro*, in *LD*, 2013, p. 37 ss.
- R. DEL PUNTA, *Valori del diritto del lavoro ed economia di mercato*, in *WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona" .IT* – 395/2019.
- N. DE MARINIS, *Il lavoro quale paradigma della dignità della persona nel diritto del lavoro in trasformazione*, in AA.VV., *Persona e lavoro tra tutele e mercato*, Milano, Giuffrè, 2020, p. 403 ss.
- F.R. DE MARTINO, *L'attualità del principio pluralista come problema*, in *Rivista Aic*, 2019, p. 569 ss.
- S. DEL REY GUANTER, *Diritti fondamentali della persona e contratto di lavoro: spunti per una teoria generale*, in *DLRI*, 1994, Quaderno n. 15, p. 9 ss.
- P. DE SENA, *Dignità umana in senso oggettivo e diritto internazionale*, in *DUDI*, 2017, p. 573 ss.
- G. DE SIMONE, *Dai principi alle regole. Eguaglianza e divieti di discriminazione nella disciplina dei rapporti di lavoro*, Torino, Giappichelli, 2000.
- G. DE SIMONE, *Le molestie di genere e le molestie sessuali dopo la direttiva CE 2002/73*, in *RIDL*, 2004, p. 399 ss.
- G. DE SIMONE, *Dignità e diritti sociali*, in R. MASTROIANNI, O. POLLICINO, S. ALLEGREZZA, F. PAPPALARDO, O. RAZZOLINI (a cura di), *Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea*, Milano, Giuffrè, 2017, p. 28 ss.
- G. DE SIMONE, *La dignità del lavoro tra legge e contratto*, in AA.VV., *Persona e lavoro tra tutele e mercato*, Milano, Giuffrè, 2019, p. 19 ss.
- A. D'HARMANT FRANÇOIS, *I diritti fondamentali nello statuto dei lavoratori*, in *DL*, 1973, I, p. 369 ss.
- M. DI CIOMMO, *Dignità umana e stato costituzionale*, Firenze, Passigli Editore, 2010.
- E. DICIOTTI, *Limiti ragionevoli delle libertà: un quadro concettuale*, in *RP*, 2003, p. 111 ss.
- E. DICIOTTI, *Sulla distinzione tra diritti di libertà e diritti sociali: una prospettiva di filosofia analitica*, in *QCost*, 2003, p. 735 ss.
- E. DICIOTTI, *Relativismo etico, antidogmatismo e tolleranza*, in *Jura Gentium*, 2008, p. 54 ss.
- R. DICKMANN, *La ricchezza della Costituzione. Democrazia e persona umana*, Soveria Mannelli, Rubettino, 2012.
- R. DICKMANN, *Ordine costituzionale e vocazione solidale dello stato*, in *www.federalismi.it*, 13 febbraio 2013.

G. DI GASPARE, *Il lavoro quale fondamento della Repubblica*, in DP, 2008, p. 863 ss.

A. DI MARTINO, *È sfruttamento economico e non autodeterminazione sessuale: la Consulta salva la legge Merlin*, in *www.diritticomparati.it*, 20 giugno 2019.

C. DI TURI, *Il ruolo dell'organizzazione internazionale del lavoro nella promozione e nella garanzia dei diritti umani in campo economico e sociale*, in Jus, 2011, p. 467 ss.

M. DOGLIANI, *(Neo)costituzionalismo: un'altra rinascita del diritto naturale? Alla ricerca di un ponte, tra neocostituzionalismo e positivismo metodologico*, in *www.constituzionalismi.it*, 2/2010.

M. DOGLIOTTI, *Persone fisiche, capacità, status, diritti*, in M. BESSONE (diretto da), *Trattato di diritto privato*, Torino, UTET, 2014, p. 364 ss.

P. DONATELLI, *Tre concetti di dignità*, in E. FURLAN (a cura di), *Bioetica e dignità umana*, Milano, Franco Angeli, 2009, p. 333 ss.

M. D'ONGHIA, *Il rafforzamento dei meccanismi di condizionalità*, in G. ZILIO GRANDI, M. BIASI (a cura di), *Commentario breve alla riforma "Jobs Act"*, Padova, Cedam, 2016, p. 391 ss.

M. D'ONGHIA, *Dall'assistenza sociale a un nuovo modello di politiche sociali. Mutamenti e sfide del sistema italiano*, in VTDL, 2019, n. 2.

M. D'ONGHIA, *Il Reddito di Cittadinanza un anno dopo: eppur si muove ma con troppe funzioni e a doppia velocità*, in Labor, 2020, p. 27 ss.

M.R. DONNARUMMA, *Il "limite dei principi supremi" e la teoria costituzionale dei valori*, in DS, 2006, p. 199 ss.

F. DORSEMONT, *Lo Statuto all'avanguardia: uno strumento pionieristico per l'Europa e oltre*, in DLM, Quaderno n. 8, 2020.

R. DWORKIN, *Eguaglianza*, in *Enc. Scienze Sociali*, III, Roma, 1993, p. 483 ss.

R. DWORKIN, *La democrazia possibile. Principi per un nuovo dibattito politico*, Milano, Feltrinelli, 2007.

C. ESPOSITO, *Eguaglianza e giustizia nell'art. 3*, in ID., *La Costituzione italiana. Saggi*, Padova, 1954, p. 62 ss.

C. ESPOSITO, *Commento all'art. 1 della Costituzione*, in ID., *La Costituzione italiana. Saggi*, Padova, Cedam, 1954, p. 12 ss.

M. ESPOSITO, *Servizi e politiche per il lavoro nell'attuazione del Jobs Act: riforme, vincoli e necessità*, in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT, 206/2016.

M. ESPOSITO, L. GAETA, L. ZOPPOLI, A. ZOPPOLI, *Diritto del lavoro e sindacale*, Torino, Giappichelli, 2020.

M. FABOZZI, *Misure di sostegno al reddito e obblighi di attivazione dei beneficiari*, in RDSS, 2016, p. 723 ss.

M. FAIOLI, *Poteri pubblici e responsabilità nel sistema dei fondi paritetici per la formazione continua*, in RDSS, 2016, p. 493 ss.

C. FALERI, *Le origini ideologiche e culturali della giusta retribuzione*, in L. GAETA (a cura di), *Prima di tutto il lavoro. La costruzione di un diritto all'Assemblea costituente*, Roma, Ediesse, 2014, p. 166 ss.

M. FALSONE, *La professionalità e la modifica delle mansioni: rischi e opportunità dopo il Jobs Act*, in PSt, 2018, p. 31 ss.

M. FANA, D. GUARASCIO, V. CIRILLO, *La precarizzazione del lavoro e gli effetti del Jobs Act*, in RPS, 2015, p. 75 ss.

L. FERRAJOLI, *Diritti fondamentali e democrazia costituzionale*, in P. COMANDUCCI, R. GUASTINI (a cura di), *Analisi e diritto*, 2002-2003, Torino, Giappichelli, 2003, p. 331 ss.

L. FERRAJOLI, *Per un costituzionalismo di diritto privato*, in RCDP, 2004, p. 11 ss.

L. FERRAJOLI, *Diritti fondamentali. Un dibattito teorico*, Bari, Laterza, 2008.

L. FERRAJOLI, *Dignità e libertà*, in RFD, 2019, p. 23 ss.

L. FERRAJOLI, *Diritti fondamentali e bioetica. La questione dell'embrione*, in S. RODOTÀ, M. TALLACCHINI, (a cura di), *Ambito e fonti del biodiritto*, in S. RODOTÀ, P. ZATTI (diretto da), *Trattato di biodiritto*, vol. I, Milano, Giuffrè, 2010, p. 231 ss.

V. FERRANTE, *Dignità dell'uomo e diritto del lavoro*, in LD, 2011, p. 201 ss.

V. FERRANTE, *Le politiche attive del lavoro fra decentramento e accentrato: un dolce girotondo?*, in LD, 2016, p. 267 ss.

V. FERRANTE, *Il concetto di dignità dell'uomo e la natura professionale della prestazione dedotta in contratto*, in AA.VV., *Persona e lavoro tra tutele e mercato*, Milano, Giuffrè, 2020, p. 267 ss.

G. FERRARA, *La pari dignità sociale. Appunti per una ricostruzione*, in AA.VV., *Studi in onore di G. Chiarelli*, Milano, Giuffrè, 1974, p. 1089 ss.

L. FERRARA, *Il lavoro come fondamento della Repubblica e come connotazione della democrazia italiana*, in G. CASADIO (a cura di), *I diritti sociali e il lavoro nella Costituzione*, Roma, Ediesse, 2006, p. 199 ss.

M.D. FERRARA, *Dall'ideologia della flessibilità al rischio della precarietà: dignità e flessibilità del lavoro*, in VTDL, 2020, p. 631 ss.

V. FERRARIS, *Una lettura economica del lavoro povero*, in LD, 2019, p. 51 ss.

F. FERRARO, N. LAZZERINI, *Art. 52, Portata e interpretazione dei diritti e dei principi*, in R. MASTROIANNI, O. POLLICINO, S. ALLEGREZZA, F. PAPPALARDO, O. RAZZOLINI (a cura di), *Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea*, Milano, Giuffrè, 2017, p. 1062 ss.

V. FILÌ, *L'inclusione da diritto a obbligo*, in M. BROLLO, C. CESTER, L. MENGHINI (a cura di), *Legalità e rapporti di lavoro. Incentivi e sanzioni*, Trieste, EUT, 2016, p. 117 ss.

M. FIORILLO, *La riforma della Costituzione economica fra tempo, memoria e rimozione*, in *RP*, 2014, p. 37 ss.

G.M. FLICK, *I diritti umani nell'esperienza europea e locale: una risposta ai problemi della globalizzazione?*, in *PD*, 2003, p. 143 ss.

G.M. FLICK, *Dignità umana e tutela dei soggetti deboli: una riflessione problematica*, in E. CECCHERINI (a cura di), *La tutela della dignità dell'uomo*, Napoli, ES, 2008, p. 39 ss.

G.M. FLICK, *Elogio della dignità (se non ora quando?)*, in *Rivista Aic*, 2014, n. 4.

G.M. FLICK, *Considerazioni sulla dignità*, in *BLJ*, 2017, n. 2.

G.M. FLICK, *Lavoro, Dignità e Costituzione*, in *Rivista AIC*, 2018, n. 2.

G.M. FLICK, *Dolore versus dignità*, in *Rivista Aic*, 2019, p. 753 ss.

G. FONTANA, *La Corte costituzionale e il decreto n. 23/2015: "one step forward two step back"*, in *WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona"IT* – 382/2018.

G. FONTANA, *Il problema dell'uguaglianza e il diritto del lavoro flessibile*, in *WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona" .IT* – 398/2019.

G. FORTI, *"La nostra arte è un essere abbagliati dalla verità". L'apporto delle discipline penalistiche alla costruzione della dignità umana*, in M. NAPOLI (a cura di), *La dignità*, Milano, Vita e Pensiero, p. 293 ss.

E. FURLAN, *Dignità umana e bioetica. Risorse e problemi di una nozione fondamentale*, in ID. (a cura di), *Bioetica e dignità umana*, Milano, Franco Angeli, 2009, p. 7 ss.

L. GAETA, *La dignità del lavoratore e i "turbamenti" dell'innovazione*, in *LD*, 1990, p. 206 ss.

L. GAETA (a cura di), *Prima di tutto il lavoro. La costruzione di un diritto all'Assemblea costituente*, Roma, Ediesse, 2014.

L. GAETA, *Storia (illustrata) del diritto del lavoro italiano*, Torino, Giapichelli, 2020.

G. GALEAZZI, *Personalismo e personalismi. Storia e significati*, in *M&M*, 2004, p. 241 ss.

F. GALGANO, *Sub. Art. 41*, in A. SCIALOJA, G. BRANCA (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Bologna, Zanichelli, 1982, p. 1 ss.

M. GAMBACCIANI, *Impresa e lavoro: il nuovo bilanciamento nei licenziamenti collettivi*, RomaTre Press, 2017.

S. GAMBINO, *Costituzione, reddito minimo garantito, pilastro europeo dei diritti sociali: osservazioni introduttive*, in CE, 2019, p. 37 ss.

C. GARBUIO, *L'offerta congrua di lavoro nel prisma del principio di condizionalità: tra parametri oggettivi e necessarie implicazioni soggettive*, in RDSS, 2019, p. 575 ss.

U. GARGIULO, *Sulla definizione di equivalenza delle mansioni*, in DLRI, 2006, p. 331 ss.

U. GARGIULO, *L'equivalenza delle mansioni nel contratto di lavoro*, Soveria Mannelli, Rubettino, 2008.

U. GARGIULO, *Il licenziamento "economico" alla luce del novellato articolo 18*, in DLM, 2014, p. 87 ss.

U. GARGIULO, *Lo jus variandi del "nuovo" art. 2103 cod. civ.*, in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT-268/2015.

M. GARILLI, *Le trasformazioni del diritto del lavoro tra ragioni dell'economia e dignità della persona*, in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT-412/2020.

A. GARNERO, *Disoccupazione in calo: solo un'illusione ottica*, in www.lavoceinfo.it, 4 giugno 2020.

D. GAROFALO, *Formazione e lavoro tra diritto e contratto. L'occupabilità*, Bari, Cacucci, 2004.

D. GAROFALO, *Mobbing e tutela del lavoratore tra fondamento normativo e tecnica risarcitoria*, in LG, 2004, p. 521 ss.

D. GAROFALO, *La ritrovata dignità del lavoro autonomo*, II, in Labor, 2019, p. 601 ss.

D. GAROFALO, *La ritrovata dignità del lavoro autonomo*, I, in Labor, 2019, p. 482 ss.

D. GAROFALO, *La tutela della dignità del lavoro: alla ricerca di un punto di equilibrio tra etica e diritto*, in AA.VV., *Persona e lavoro tra tutele e mercato*, Milano, Giuffrè, 2020, p. 442 ss.

T. GAZZOLO, *Il caso-limite e le funzioni dei concetti giuridici*, in ArsI, 2019, p. 31 ss.

G. GEMMA, *Dignità umana: un disvalore costituzionale?*, in QCost, 2008, p. 379 ss.

G. GEMMA, *Paternalismo, Antipaternalismo e Costituzione*, in DS, 2016, p. 633 ss.

D. GENOVESE, E. SANTORO, *L'articolo 18 (t.u. immigrazione) e il contratto allo sfruttamento lavorativo: la fantasia del giurista tra libertà e dignità*, in *DLRI*, 2018, p. 533 ss.

B. GIACOMINI, *Il valore della dignità. Momenti di critica filosofica*, in E. FURLAN (a cura di), *Bioetica e dignità umana*, Milano, Franco Angeli, 2009, p. 355 ss.

M.S. GIANNINI, *Rilevanza costituzionale del lavoro*, in *RGL*, 1949-1950, p. 3 ss.

S. GIUBBONI, *Il primo dei diritti sociali. Riflessioni sul diritto al lavoro tra Costituzione italiana e ordinamento europeo*, WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".INT – 46/2006.

S. GIUBBONI, *Solidarietà*, in *PD*, 2012, p. 538.

S. GIUBBONI, *I riders e la legge*, in *RDSS*, 2019, p. 847 ss.

F. GIUFFRÈ, *Alle radici dell'ordinamento: la solidarietà tra identità e integrazione*, in *Rivista Aic*, 2019, p. 555.

G. GIUGNI, *Mansioni e qualifica nel rapporto di lavoro*, Napoli, Jovene, 1963.

G. GIUGNI, *Il diritto al lavoro e le trasformazioni dello Stato sociale*, in M. NAPOLI (a cura di), *Costituzione, Lavoro, Pluralismo sociale*, Milano, Vita e Pensiero, 2001, p. 60 ss.

L. GORMALLY, *La dignità umana: il punto di vista cristiano e quello laicista*, in J. DE DIOS VIAL CORREA, E. SGREGGIA (a cura di), *Natura e dignità della persona umana a fondamento del diritto alla vita. Le sfide del contesto culturale contemporaneo*, Roma, LEV, 2003, p. 49 ss.

D. GOTTARDI, *Lavoro di cura. Spunti di riflessione*, in *LD*, 2001, p. 12 ss.

E. GRAGNOLI, *Dalla tutela della libertà alla tutela della dignità e riservatezza dei lavoratori*, in *ADL*, 2007, p. 1211 ss.

E. GRAGNOLI, *L'art. 2, d.lgs. n. 81/2015 e gli indicatori della subordinazione non codificati*, in *MGL*, 2020, n. st., p. 133 ss.

M. GRANDI, *Rapporto di lavoro*, in *ED*, 1989, XXXVIII, p. 247 ss.

M. GRANDI, *Persona e contratto di lavoro. Riflessioni storico critiche sul lavoro come oggetto del contratto*, in *ADL*, 1999, p. 309 ss.

E. GREBLO, *Tolleranza o riconoscimento?*, in *FP*, 2013, p. 295 ss.

M.G. GRECO, *L'apprendimento permanente e la certificazione delle competenze nel lavoro agile*, in G. ZILIO GRANDI, M. BIASI (a cura di), *Commentario breve allo statuto del lavoro autonomo e del lavoro agile*, Cedam, Padova, 2018, p. 581 ss.

M.G. GRISOLIA, *Alcune osservazioni sulle "sentenze comandamento" ovvero il "potere monitorio" della Corte costituzionale*, in *GCost*, 1982, p. 826 ss.

T. GROPPI, *"Fondata sul lavoro". Origini, significato, attualità della scelta dei costituenti*, in RTDP, 2012, p. 665 ss.

M. GROS, *"Prima lezione di diritto": ordine morale, dignità umana e "neutralità" del diritto. Dal lancio del nano al comico razzista*, in DS, 2015, p. 237 ss.

F. GROSSI, *La dignità nella costituzione italiana*, in DS, 2008, p. 31 ss.

P. GROSSI., *Inviolabilità dei diritti*, in ED, vol. XXII, 1972, p. 712 ss.

P. GROSSI, *Introduzione allo studio dei diritti inviolabili nella costituzione italiana*, Padova, Cedam, 1972.

P. GROSSI, *Il diritto costituzionale tra principi di libertà e istituzioni*, Padova, Cedam, 2008.

P. GROSSI, *La legalità costituzionale nella storia della legalità moderna e post-moderna*, in GSC, 2008, p. 13 ss.

C.P. GUARINI, *Prostituzione "volontaria e consapevole": né libertà sessuale né attività economica "protetta" dall'art. 41 Cost. A prima lettura di Corte costituzionale n. 141/2019*, in Rivista Aic, 2019, n. 4.

F. GUARRIELLO, *Trasformazioni organizzative e rapporto di lavoro*, Napoli, Jovene, 2000.

R. GUASTINI, *L'interpretazione dei documenti normativi*, in P. SCHLESINGER (diretto da), *Trattato di diritto civile e commerciale*, Milano, Giuffrè, 2004, p. 199 ss.

R. GUASTINI, *Teoria e ideologia dell'interpretazione costituzionale*, in GCost, 2006, p. 743 ss.

R. GUASTINI, *Teoria del significato e teoria dell'interpretazione*, in MSCG, 2008, p. 463 ss.

R. GUASTINI, *La sintassi del diritto*, Torino, Giappichelli, 2011.

R. GUASTINI, *Dialogando su principi e regole*, in MSCG, 2017, p. 127 ss.

A. GUAZZAROTTI, *Giustizia costituzionale e regime economico: fluidificare o resistere?*, in LD, 2018, p. 55 ss.

A. GUSMAI, *Il diritto all'autodeterminazione: una libertà "perimetrata" dal sapere scientifico?*, in www.dirittifondamentali.it, 2019, n. 1.

P. HABERLE, *Le libertà fondamentali nello Stato costituzionale*, Roma, Carocci, 1993.

P. HABERLE, *La dignità umana come fondamento delle comunità statali*, in ID., *Cultura dei diritti e diritti della cultura nello spazio costituzionale europeo*, Milano, Giuffrè, 2003, p. 2 ss.

J. HABERMAS, *Fatti e Norme. Contributi a una teoria discorsiva del diritto e della democrazia*, Milano, Guerini e Associati, 1992.

H. HOFMANN, *La promessa della dignità umana*, in RIFD, 1999, p. 620 ss.

W.N. HOHFELD, *Concetti giuridici fondamentali*, Torino, Einaudi, 1969, p. 7 ss.

P. ICHINO, *I giuslavoristi e la scienza economica: istruzioni per l'uso*, in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona" – 40/2005.

P. ICHINO, *I primi due decenni del diritto del lavoro repubblicano. I. Dalla liberazione alla metà degli anni '50*, in RIDL, I, 2007, p. 221 ss.

P. ICHINO, *Il lavoro ritrovato*, Milano, Mondadori, 2015.

P. ICHINO, *Il rapporto tra danno prodotto dal licenziamento e l'indennizzo nella sentenza della Consulta (nota a Corte cost. n. 194/2010)*, in RIDL, 2018, p. 1050 ss.

D. IZZI, *Il licenziamento discriminatorio secondo la più virtuosa giurisprudenza nazionale*, in LG, 2016, p. 748 ss.

I. KANT, *La metafisica dei costumi*, Bari, Laterza, 2009.

S. LAFORGIA, *Il lavoro dignitoso, il lavoro decente, il lavoro purchessia*, in AA.VV., *Liber amicorum. Spunti di diritto del lavoro in dialogo con Bruno Veneziani*, Bari, Cacucci, 2011, p. 165 ss.

S. LAFORGIA, *Diritti fondamentali dei lavoratori e tecniche di tutela. Discorso sulla dignità sociale*, Napoli, ESI, 2018.

P. LAMBERTUCCI, *Il diritto al lavoro tra principi costituzionali e discipline di tutela: brevi appunti*, in RIDL, 2010, p. 91 ss.

C. LA MACCHIA, *La pretesa al lavoro*, Torino, Giappichelli, 2001.

J.R. LAMAS, *Diritti fondamentali e contratto di lavoro: efficacia orizzontale e controllo costituzionale*, in ADL, 2004, p. 443 ss.

G. LANEVE, *L'attenzione sui diritti sociali, paradigma di un tempo*, www.federalismi.it, 2014, n. 12,

A. LASSANDARI, *La Corte di cassazione sui riders e l'art. 2, d.lgs. n. 81/2015*, in MGL, 2020, n. st., p. 123 ss.

A. LASSANDARI, *La tutela immaginaria nel mercato del lavoro: i servizi per l'impiego e le politiche attive*, in LD, 2016, p. 237 ss.

A. LASSANDARI, *Intervento*, in AA.VV., *La questione salariale*, RGL, 2020, Quaderno n. 5, p. 153 ss.

C. LAZZARI, *La tutela della dignità professionale del lavoratore*, in DLRI, 2017, p. 661 ss.

E. LECALDANO, *La dignità della vita umana*, in *Iride*, 1998, p. 224 ss.

P. LILLO, *Diritti fondamentali e libertà della persona*, Torino, Giappichelli, 2001.

G. LIMONE, *Bioetica e diritti umani: la dignità come rivelazione del sacro*, in P. BALDINI (a cura di), *Diritti della persona e problematiche fondamentali. Dalla bioetica al diritto costituzionale (Italiano)*, Torino, Giappichelli, 2004, p. 41 ss.

- M.C. LIPARI, *La dignità dello straniero*, in PD, 2006, p. 286 ss.
- N. LIPARI, *Valori costituzionali e procedimento interpretativo*, in RTDPC, 2003, p. 856 ss.
- F. LISO, *Il diritto al lavoro*, in DLRI, 2009, p. 139 ss.
- G. LOMBARDI, *Potere privato e diritti fondamentali*, Torino, Giappichelli, 1970.
- A. LONGO, *Valori, principi e costituzione: qualche spunto sui meccanismi di positivizzazione delle istanze assiologiche di base*, in DS, 2002, p. 75 ss.
- G. LOY, *Una repubblica fondata sul lavoro*, in DLRI, 2006, p. 197 ss.
- G. LOY, *A proposito di dignità nel lavoro*, in AA.VV., *Liber amicorum. Spunti di diritto del lavoro in dialogo con Bruno Veneziani*, Bari, Cacucci, 2011, p. 195 ss.
- M. LUCIANI, *La produzione economica privata nel sistema costituzionale*, Padova, Cedam, 1983.
- M. LUCIANI, *Sui diritti sociali*, in DD, 1995, p. 545 ss.
- M. LUCIANI, *Corte costituzionale e unità nel nome dei valori*, in R. ROMBOLI (a cura di), *La giustizia costituzionale a una svolta*, Torino, Giappichelli, 1991, p. 176.
- M. LUCIANI, *Il lavoro autonomo della prostituta*, QCost, 2002, p. 398 ss.
- M. LUCIANI, *L'interprete della Costituzione di fronte al rapporto fatto-valore. Il testo costituzionale nella sua dimensione diacronica*, in DS, 2009, p. 1 ss.
- M. LUCIANI, *Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni pubbliche nei sessant'anni della corte costituzionale*, in *Rivista Aic*, 2016, n. 3.
- V. LUCIANI, *Danni alla persona e rapporto di lavoro*, Napoli, ESI, 2007.
- G. LUDOVICO, *L'accesso degli extracomunitari al pubblico impiego tra limitazioni normative e aperture interpretative*, in RIDL, 2009, p. 400 ss.
- N. LUHMANN, *I diritti fondamentali come istituzione*, Bari, Dedalo, 2002.
- J. LUTHER, *Ragionevolezza e dignità umana*, in POLIS, 2006.
- F. MACARIO, *L'autonomia privata nella cornice costituzionale: per una giurisprudenza evolutiva e coraggiosa*, in QG, 2016, p. 52 ss.
- S. MAFFETTONE, *Etica pubblica. La moralità delle istituzioni nel terzo millennio*, Milano, Il Saggiatore, 2001.
- M. MAGNANI, *Diritti della persona e contratto di lavoro: l'esperienza italiana*, in DLRI, 1994, Quaderno n. 15, p. 47 ss.
- M. MAGNANI, *Organizzazione del lavoro e professionalità tra rapporti e mercato*, in DLRI, 2004, p. 165 ss.
- M. MAGNANI, *Contratto di lavoro e organizzazione*, in ADL, 2005, p. 121 ss.

M. MAGNANI, *Correzioni e persistenti aporie del regime sanzionatorio dei licenziamenti: il cd. contratto a tutele crescenti*, in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT – 256/2015.

M. MAGNANI, *Problemi giuridici del salario minimo legale nell'ordinamento italiano*, in GI, 2015, p. 743 ss.

M. MAGNANI, *Salario minimo*, in F. CARINCI (a cura di), *La politica del lavoro del governo Renzi*, Adapt Labour Studies, n. 40, 2015, p. 537 ss.

M. MAGNANI, *Autonomia, subordinazione, coordinazione nel d.lgs. n. 81/2015*, in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT – 294/2016.

M. MAGNANI, *Il contratto di lavoro subordinato*, in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT – 360/2018.

M. MAGNANI, *Il "Jobs Act" e la Corte costituzionale. Riflessioni su Corte cost. n. 194/2018*, in DRI, n. 2019, p. 1 ss.

M. MAGNANI, *Subordinazione, eterorganizzazione e autonomia tra ambiguità normative e operazioni creative della dottrina*, in DLR, 2020, p. 106 ss.

S.F. MAGNI, *Interpretare il relativismo etico*, in RF, 2010, p. 165 ss.

V. MAIO, *Il Titolo primo dello Statuto dei lavoratori e il principio personalista*, in DML, Quaderno n. 8, 2020.

C. MAISTO, F. PASTORE, *Alternanza scuola-lavoro: un bilancio preliminare a un anno dall'attuazione*, in E&L, 2017, p. 133 ss.

R. MANCINI, *Solidarietà: una prospettiva etica*, Milano, Mimesis, 2017.

E. MANDRONE, *Il lavoro che forse verrà*, in DLM, 2016, p. 453 ss.

M. MANETTI, *La libertà eguale nella Costituzione italiana*, in RTDP, 2009, p. 635 ss.

S. MANGIAMELI, *Autodeterminazione: diritto di spessore costituzionale?*, in www.forumcostituzionale.it, 2009, n. 3.

A. MANNA, *La legge Merlin e i diritti fondamentali della persona: la rilevanza penale della condotta di favoreggiamento*, in AP, 2013, p. 1 ss.

A. MARCHESELLI, *Crisi economica, principio di solidarietà e certezza del diritto finanziario: per una nuova centralità del giurista*, in QG, 22 novembre 2013.

A. MARESCA, *Jobs Act, come conciliare il potere di controllo e tutela della dignità e riservatezza del lavoratore*, in IQ, 22 febbraio 2016.

A. MARESCA, *Coordinazione, organizzazione e disciplina delle collaborazioni Continuative*, in MGL, 2020, n. st., p. 133 ss.

A. MARESCA, *La disciplina del lavoro subordinato applicabile alle collaborazioni etero-organizzate*, in DRI, 2020, p. 146 ss.

A. MARESCA, *Licenziamento ingiustificato e rimedi: spazi e limiti alla discrezionalità dell'interprete*, in DLRI, 2020, p. 103 ss.

A. MARGALIT, *La società decente*, Milano, Guerini, ed. 1998 (tr. it. a cura di A. Villani).

A. MARGALIT, *La dignità umana tra kitsch e deificazione*, in *RP*, 2005, p. 507 ss.

M. MARI, *Libertà nel mercato e libertà nel lavoro. Per un Reddito di opportunità*, in *Iride*, 2019, p. 339 ss.

G. MARINI, *Il consenso*, in S. RODOTÀ, M. TALLACCHINI, (a cura di), *Ambito e fonti del biodiritto*, in S. RODOTÀ, P. ZATTI (diretto da), *Trattato di biodiritto*, vol. I, Milano, Giuffrè, 2010, p. 361 ss.

L. MARIUCCI, *Il diritto del lavoro della seconda Repubblica*, in *DL* 1997, p. 163 ss.

L. MARIUCCI, *Tra prudenza e coraggio: i licenziamenti dopo la sentenza n. 194/2018 della Corte costituzionale*, in *LD*, 2019, p. 235 ss.

L. MARIUCCI, *Giuslavorismo e sindacati nell'epoca del tramonto del neoliberismo*, in *WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona"*. IT-407/2020.

F. MARTELLONI, *Il reddito di cittadinanza nel discorso giuslavoristico: le interferenze con la disciplina dei rapporti di lavoro*, in *RDSS*, 2014, p. 189 ss.

F. MARTELLONI, *I rimedi nel "nuovo" diritto del lavoro autonomo*, in *LD*, 2017, p. 517 ss.

T. MARTINES, *Concetti giuridici indeterminati e attività interpretativa della Corte Costituzionale*, in AA.VV., *Studi sull'art. 41 della Costituzione*, Bologna, Patron, 1969, p. 171 ss.

V. MARZOCCO, *La dignità umana tra eredità e promesse: appunti per una genealogia*, in *RFD*, 2013, p. 285 ss.

V. MARZOCCO, *In potenza o in atto? La Corte costituzionale e lo statuto normativo dell'embrione*, in *BLJ*, 2016, p. 197 ss.

V. MARZOCCO, *Il diritto ad autodeterminarsi e il "governo di sé". La "vita materiale" tra proprietà e personalità*, in A. D'ALOIA (a cura di), *Il diritto alla fine della vita. Principi, decisioni, casi*, Napoli, ESI, 2012, p. 33 ss.

I. MASSA PINTO, *La discrezionalità politica del legislatore tra tutela costituzionale del contenuto essenziale e tutela ordinaria caso per caso dei diritti nella più recente giurisprudenza della Corte costituzionale*, in *GCost*, 1998, p. 1316 ss.

E. MASSAGLI, *Per una corretta definizione di "integrazione formativa"*, in ID. (a cura di), *Dall'alternanza scuola-lavoro all'integrazione formativa*, Modena, ADAPT University Press, 2017.

C. MASSIMIANI, *La qualità del Lavoro nell'esperienza dell'OIL e nelle politiche sociali europee*, LULU Press, 2010.

V. MATHIEU, *Privacy e dignità dell'uomo*, Torino, Giappichelli, 2004.

A. MATTEI, *Nota a contratto: l'accordo G.D e i "ribaltoni" nelle relazioni industriali*, in LD, 2018, p. 497 ss.

A. MATTIONI, *Profili costituzionali della dignità umana*, in Jus, 2008, p. 251 ss.

S. MAZZAMUTO, *Libertà contrattuale e utilità sociale*, in PM, 2011, p. 12 ss.

F. MAZZIOTTI, *Il licenziamento illegittimo*, Napoli, Liguori, 1982.

M. MAZZIOTTI, *Diritto al lavoro*, Milano, Giuffrè, 1956.

M. MAZZIOTTI, *Diritti sociali*, in ED, 1964, XII, p. 804 ss.

M. MAZZIOTTI, *Lavoro (dir. cost.)*, in ED, 1973, XXIII, p. 339 ss.

C.M. MAZZONI, *Iniziativa economica privata*, in NDI, Appendice, IV, 1983, p. 270 ss.

O. MAZZOTTA, *Danno alla persona e rapporto di lavoro: qualche domanda, politicamente non corretta, alla giurisprudenza*, in LD, 2000, p. 339 ss.

O. MAZZOTTA, *La dignità umana come diritto fondamentale e il sistema delle fonti*, in QL, 2011, p. 1 ss.

O. MAZZOTTA, *L'inafferrabile etero-direzione: a proposito di ciclofattorini e modelli contrattuali*, in Labor, 2020, p. 22 ss.

E. MENEGATTI, *Il salario minimo legale. Aspettative e prospettive*, Torino, Giappichelli, 2017.

L. MENGONI, *La tutela giuridica della vita materiale nelle varie età dell'uomo*, in RTDPC, 1982, p. 1121 ss.

L. MENGONI, *L'enciclica "Laborem exercens" e la cultura industriale*, in GDLRI, 1982, p. 598 ss.

L. MENGONI, *I poteri dell'imprenditore*, in ID., *Diritto e valori*, Bologna, Il Mulino, 1985, p. 403 ss.

L. MENGONI, *L'influenza del diritto del lavoro sul diritto civile*, in DLRI, 1990, p. 5 ss.

L. MENGONI, *Interpretazione e nuova dogmatica*, in ID., *Ermeneutica e dogmatica giuridica. Saggi*, Milano, Giuffrè, 1996, p. 67 ss.

L. MENGONI, *L'argomentazione nel diritto costituzionale*, in ID., *Ermeneutica e dogmatica giuridica. Saggi*, Milano, Giuffrè, 1996, p. 115.

L. MENGONI, *Teoria generale dell'ermeneutica ed ermeneutica giuridica*, in ID., *Ermeneutica e dogmatica giuridica. Saggi*, Milano, Giuffrè, 1996, p. 1 ss.

L. MENGONI, *Autonomia privata e Costituzione*, in BBTC, 1997, p. 1 ss.

L. MENGONI, *Diritti sociali*, in ADL, 1998, p. 8 ss.

L. MENGONI, *Fondata sul lavoro: la Repubblica tra diritti inviolabili e doveri di solidarietà*, in Jus, 1998, p. 45 ss.

D. MESSINEO, *La garanzia del "contenuto essenziale" dei diritti fondamentali. Dalla tutela della dignità umana ai livelli essenziali delle prestazioni*, Torino, Giappichelli, 2012.

D. MESSINETTI, *Personalità (diritti della)*, voce, in *ED*, XXXIII, 1983, p. 355 ss.

E. MESTRI, *Genealogie della dignità umana*, in *DQP*, 2009, p. 499 ss.

M. MISCIONE, *L'uomo e il lavoro*, in *LG*, 2005, p. 505 e ss.

M. MISCIONE, *Diritto del lavoro e società*, in AA.VV., *Persona e lavoro tra tutele e mercato*, Milano, Giuffrè, 2020, p. 446 ss.

F. MODUGNO, *Principi generali dell'ordinamento*, in *EGT*, vol. XXIV, 1991, p. 48 ss.

F. MODUGNO, *I "nuovi" diritti nella giurisprudenza costituzionale*, Torino, Giappichelli, 1995.

F. MODUGNO, *Interpretazione costituzionale e interpretazione per valori*, in G. AZZARITI (a cura di), *Interpretazione costituzionale*, Torino, Giappichelli, 2007, p. 51 ss.

G. MONACO, *La tutela della dignità umana: sviluppi giurisprudenziali e difficoltà applicative*, in *www.forumcostituzionale.it*, 2010.

L. MONTUSCHI, *La Costituzione e i lavori*, in *RIDL*, 2009, p. 681 ss.

G. MORBIDELLI, *Iniziativa economica privata*, in *EGT*, XVII, 1989.

S. MORELLI, *L'applicazione diretta della costituzione nei rapporti interindividuali*, in *GCiv*, 1996, p. 537 ss.

M. MORI, *Biodiritto e pluralismo dei valori*, in S. RODOTÀ, M. TALLACCHINI, (a cura di), *Ambito e fonti del biodiritto*, in S. RODOTÀ, P. ZATTI (diretto da), *Trattato di biodiritto*, vol. I, Milano, Giuffrè, 2010, p. 437 ss.

D. MORONDO TARAMUNDI, *Sull'indeterminatezza del concetto di dignità umana nella Carta di Nizza*, in G. GILIBERTI, G. MORISCO, D. MORONDO TARAMUNDI (a cura di), *Il concetto di dignità umana nella cultura occidentale*, Pesaro, Aras, 2006, p. 63 ss.

P. MOROZZO DELLA ROCCA, *Il principio della dignità della persona umana nella società globalizzata*, in *DD*, 2004, p. 195 ss.

A. MORRONE, *Corte costituzionale e principio generale di ragionevolezza*, in A. CERRI (a cura di), *La ragionevolezza nella ricerca scientifica ed il suo ruolo specifico nel sapere giuridico*, Roma, Aracne, 2007, p. 239 ss.

A. MORRONE, *Bilanciamento (Giustizia costituzionale)*, in *ED*, *Annali*, 2008.

C. MORTATI, *Il lavoro nella Costituzione*, in *DL*, 1954, p. 146 ss.

C. MORTATI, *Sub. Art. 1*, in BRANCA G. (a cura di), *Commentario della Costituzione, Principi fondamentali*, Bologna-Roma, Zanichelli – Foro Italiano, 1975, p. 10 ss.

L. MOSSA, *Il diritto del lavoro*, Sassari, Libreria italiana e straniera, 1923.

R. NANIA, *Riflessioni sulla "Costituzione economica" in Italia: il "lavoro" come "fondamento", come "diritto", come "dovere"*, in *www.rivistriaic.it*, 2009.

M. NAPOLI, *Contratto e rapporti di lavoro, oggi*, in AA.VV., *Le ragioni del diritto. Scritti in onore di Luigi Mengoni*, Tomo II, Milano, Giuffrè, 1995, p. 1057 ss.

M. NAPOLI, *Disciplina del mercato del lavoro ed esigenze formative*, in RGL, 1997, p. 263 ss.

M. NAPOLI, *La tutela dei diritti tra diritto sostanziale e processo: interessi protetti e forme di tutela*, in AA.VV., *La tutela in forma specifica dei diritti nel rapporto di lavoro*, Milano, Giuffrè, 2004, p. 49 ss.

M. NAPOLI, *I paradigmi del diritto del lavoro*, in G.G. BALANDI, G. CAZZETTA, (a cura di), *Diritti e lavoro nell'Italia repubblicana*, Milano, Giuffrè, 2008, p. 271 ss.

M. NAPOLI, *Le norme costituzionali sul lavoro alla luce dell'evoluzione del diritto del lavoro*, in *Jus*, 2008, p. 59 ss.

M. NAPOLI (a cura di), *La solidarietà*, Milano, Vita e Pensiero, 2009.

M. NAPOLI, *Diritto del lavoro e dottrina sociale della Chiesa*, in *Jus*, 2012 p. 59 ss.

G. NAPOLITANO, *L'incerto futuro della governance europea*, in *QCost*, 2012, p. 141 ss.

U. NATOLI, *Limiti costituzionali dell'autonomia privata nel rapporto di lavoro*, Milano, Giuffrè, 1955.

U. NATOLI, *Sicurezza, libertà, dignità del lavoratore nell'impresa* (1956), in ID., *Diritti fondamentali e categorie generali*, Milano, Giuffrè, 1993, p. 431 ss.

G. NATULLO, *Ambiente di lavoro e tutela della salute*, Torino, Giappichelli, 2020.

E. NAVARRETTA, *Diritti inviolabili e risarcimento del danno*, Torino, Giappichelli, 1996.

M. NERI, *L'umana dignità di essere: annotazioni teleologiche*, in *QDPE*, 2015, p. 69 ss.

D. NERI, *Sugli usi dell'appello al rispetto della dignità umana in bioetica e in biodiritto*, in *BLJ*, 2007, p. 83 ss.

D. NERI, *Dignità della persona ed eutanasia: le ragioni del sì*, in *Gruppoanalisi*, 2008, p. 63 ss.

F.L. NEUMANN, *Lo stato democratico e lo stato autoritario*, Bologna, Il Mulino, 1973.

S. NICCOLAI, *La legge Merlin e i suoi interpreti*, in D. DANNA, S. NICCOLAI, L. TAVERNINI, G. VILLA, *Né sesso né lavoro. Politiche sulla prostituzione*, Milano, Vand.A, 2019, p. 77 ss.

R. NIRO, *Sub Art. 41*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Torino, UTET, 2006, p. 852 ss.

L. NOGLER, *Danni personali e rapporto di lavoro: oltre il danno biologico?*, in RIDL, 2002, p. 287 ss.

L. NOGLER, *La "deriva" risarcitoria della tutela dei diritti inviolabili della persona del lavoratore dipendente*, in DLRI, Quaderno n. 15, 2006, p. 63 ss.

L. NOGLER, *La disciplina dei licenziamenti individuali nell'epoca del bilanciamento tra i "principi" costituzionali*, in DLRI, 2007, p. 593 ss.

L. NOGLER, *Cosa significa che l'Italia è una "Repubblica fondata sul lavoro"?*, in LD, 2009, p. 421 ss.

L. NOGLER, *I licenziamenti per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa nel d.lgs. n. 23 del 2015*, in ADL, 2015, p. 507 ss.

L. NOGLER, S. BRUN, *Art. 36 Cost.*, in R. DE LUCA TAMAJO, O. MAZZOTTA (a cura di) *Commentario breve alle leggi sul lavoro*, Padova, Cedam, 2017, p. 40 ss.

M. NOVELLA, *Intervento*, in AA.VV., *Persona e lavoro tra tutele e mercato*, Milano, Giuffrè, 2020, p. 334 ss.

R. NUNIN, *La tutela della gravidanza e la sospensione in ipotesi di maternità, malattia e infortunio*, in G. ZILIO GRANDI, M. BIASI (a cura di), *Commentario breve allo statuto del lavoro autonomo e agile*, Padova, Cedam, 2018, p. 409 ss.

M. C. NUSSBAUM, *Le nuove frontiere della giustizia*, Bologna, Il Mulino, 2007.

A. OCCHINO, *Povertà e lavoro atipico*, in LD, 2019, p. 103 ss.

M. OLIVETTI, *Sub Art. 1*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Torino, UTET, 2006, p. 5 ss.

A. OLLERO, *Dignità e statuto giuridico dell'embrione umano*, in A. ARGIROFFI, P. BECCHI, D. ANSELMO (a cura di), *Colloqui sulla dignità umana*, Roma, Aracne, 2008, p. 113 ss.

A. OLLERO, *Il rispetto per la dignità umana. Una prospettiva biogiuridica*, in E. FURLAN (a cura di), *Bioetica e dignità umana*, Milano, Franco Angeli, 2009, p. 221 ss.

V. ONIDA, *Eguaglianza e diritti sociali*, in ID., *Corte costituzionale e principio di eguaglianza*, Padova, Cedam, 2001, p. 101 ss.

- E. OPOCHER, *Valore (filosofia)*, voce, in *ED*, XLVI, 1993, p. 111 ss.
- G. OPPO, *Declino del soggetto e ascesa della persona*, in *RDC*, 2002, p. 829 ss.
- A. PACE, *Eguaglianza e libertà*, in *PD*, 2001, p. 155 ss.
- A. PACE, *Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale*, Padova, Cedam, 2002.
- A. PACE, *Interpretazione costituzionale e interpretazione per valori*, in G. AZZARITI (a cura di), *Interpretazione costituzionale*, Torino, Giappichelli, 2007, p. 83 ss.
- A. PACE, *Dai diritti del cittadino ai diritti fondamentali dell'uomo*, in *Rivista AIC*, n. 00, 2 luglio 2010.
- A. PACE, *Metodi interpretativi e costituzionalismo*, in *QCost*, 2011, p. 35 ss.
- A. PACE, *Libertà e diritti di libertà*, in A. D'ATENA (a cura di), *Studi in onore di P. Grossi*, Milano, Giuffrè, 2012, p. 965 ss.
- F. PACELLA, *Dignità umana e libertà fondamentali nella prostituzione e nell'aiuto al suicidio*, in *Rivista Aic*, 2020.
- L. PALADIN, *Il principio costituzionale di eguaglianza*, Milano, Giuffrè, 1965.
- G. PANARI, *Il problema della oggettività dei valori*, in *Tredimensioni*, 10(2013), p. 273 ss.
- M. PANEBIANCO, Bundesverfassungsgericht, *dignità umana e diritti fondamentali*, in *DS*, 2001, p. 151 ss.
- V. PAPA, *Per una rilettura personalistica del diritto del lavoro. Uguaglianza e inderogabilità nel prisma della dignità*, Catania, Cuecm, 2011.
- R. PARDOLESI, *Danno non patrimoniale, uno e bino, nell'ottica della Cassazione, una e terza*, in *NLCC*, 2018, p. 1344 ss.
- P. PASSANITI, *La dignità nell'ordinamento italiano. Un percorso storico*, in *VTDL*, 2020, p. 507 ss.
- P. PASCUCCHI, *L'evoluzione delle regole sui tirocini formativi e di orientamento: un'ipotesi di eterogenesi dei fini?*, in *DLRI*, 2013, p. 413 ss.
- P. PASCUCCHI, *La giusta retribuzione nei contratti di lavoro, oggi*, in AA.VV., *La retribuzione*, Milano, Giuffrè, 2019, p. 59 ss.
- T. PASQUINO, *Dignità della persona e diritti del malato*, in S. RODOTÀ, M. TALACCHINI, (a cura di), *Ambito e fonti del biodiritto*, in S. RODOTÀ, P. ZATTI (diretto da), *Trattato di biodiritto*, vol. I, Milano, Giuffrè, 2010, p. 543 ss.
- A. PEDALINO, *Ascesa e declino del neoliberismo. Da Reagan e Thatcher ai giorni nostri*, Roma, Aracne, 2019.

M. PEDRAZZOLI, *Lesione di beni della persona e risarcibilità del danno nei rapporti di lavoro*, in *DLRI*, 1995, p. 269 ss.

M. PEDRAZZOLI, *Assiologia del lavoro e fondamento della repubblica: il "lavoro" è una formazione sociale?*, in *QCost*, 2001, p. 696 ss.

F. PEDRINI, *Clausole generali e principi fondamentali*, in *Forum di QCost*, 2015.

F. PEDRINI, *Note preliminari ad uno studio sui diritti costituzionali economici*, in *www.forumcostituzionale.it*, 2010.

L. PELLIZZONI, *Comunità, partecipazione e democrazia deliberativa: un'esperienza italiana*, in *QSoc*, 2015, p. 149 ss.

G. PERA, *Libertà e dignità dei lavoratori*, in *NDI*, Appendice IV, 1989, p. 896 ss.

M. PERIN, *Valorizzare la dignità della persona nelle «norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento»*, in *BLJ*, 2017, n. 3, p. 125 ss.

M. PERSIANI, *Contratto di lavoro e organizzazione*, Padova, Cedam, 1966.

M. PERSIANI, *Autonomia, subordinazione e coordinamento nei recenti modelli di collaborazione*, in *ID*, *Diritto del lavoro*, Padova, Cedam, 2004, p. 650.

A. PERULLI, *Il potere direttivo dell'imprenditore*, Milano, Giuffrè, 1992.

A. PERULLI, *Lavoro autonomo e dipendenza economica*, in *RGL*, 2003, I, p. 221 ss.

A. PERULLI, *Il contratto a tutele crescenti e la Naspi: un mutamento di "paradigma" per il diritto del lavoro?*, in L. FIORILLO, A. PERULLI (a cura di), *Contratto a tutele crescenti e Naspi*, Torino, Giappichelli, 2015, p. 3 ss.

A. PERULLI, *Il lungo viaggio del lavoro autonomo dal diritto dei contratti al diritto del lavoro, e ritorno*, in *LD*, 2017, p. 251 ss.

A. PERULLI, *I valori del diritto e il diritto come valore: economia e assiologia nel diritto del lavoro neomoderno*, in *RGL*, 2018, I, p. 682 ss.

A. PERULLI, *Il diritto del lavoro "oltre la subordinazione": le collaborazioni eterorganizzate e le tutele minime per i riders autonomi*, in *WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona" .IT* – 410/2020.

A. PERULLI, *La Cassazione sul caso Foodora*, in *MGL*, 2020, n. st., p. 161 ss.

R. PESSI, *Il "welfare mix" tra mercato globale e cittadinanza sociale*, in *RDSS*, 2009, p. 503 ss.

M. PICCHI, *La legge Merlin dinanzi alla Corte costituzionale. Alcune riflessioni sulla sentenza n. 141/2019 della Corte costituzionale*, in *QCost Forum*, n. 2, 2020, p. 2 ss.

I. PICCININI, *Sulla dignità del lavoratore*, in *ADL*, 2005, p. 739 ss.

- C. PICIOCCI, *La dignità come rappresentazione giuridica della dignità umana*, Padova, Cedam, 2013.
- G. PIEPOLI, *Dignità e autonomia privata*, PD, 2003, p. 45 ss.
- G. PIEPOLI, *Tutela della dignità e ordinamento della società secolare europea*, in RCDP, 2007, p. 7 ss.
- R. PINARDI, *La Corte i giudici e il legislatore*, Milano, Giuffrè, 1993.
- R. PINARDI, *Diritti e risorse finanziarie: il ruolo della Corte costituzionale*, in RDSS, 2019, p. 307 ss.
- C. PINELLI, *Il dibattito sull'interpretazione costituzionale tra teoria e giurisprudenza*, in AA.VV., *Scritti in memoria di L. Paladin*, Napoli, Jovene, 2004, p. 13 ss.
- C. PINELLI, *Libertà e responsabilità*, in *Rivista AIC*, 2 luglio 2010.
- A. PINI, *La dignità come fondamento per un discorso etico-giuridico interspecifico?*, in TP, 2009, p. 163 ss.
- G. PINO, *Conflitto e bilanciamento tra diritti fondamentali. Una mappa dei problemi*, in RP, 2006, p. 219 ss.
- G. PINO, *Diritti soggettivi. Lineamenti di un'analisi teorica*, in MSCG, 2009, p. 487 ss.
- G. PINO, *Principi e argomentazione giuridica*, in *ArsI*, 2009, p. 131 ss.
- G. PINO, *Principi, ponderazione, e la separazione tra diritto e morale*, in GCost, 2011, p. 965 ss.
- G. PINO, *I principi tra teoria della norma e teoria dell'argomentazione giuridica*, in DQP, 2012, p. 75 ss.
- G. PINO, *Diritti fondamentali e principio di proporzionalità*, in RP, 2014, p. 541 ss.
- G. PINO, *Proporzionalità, diritti, democrazia*, in DS, 2014, p. 597 ss.
- G. PINO, *Tre concezioni della Costituzione*, in RTCRS, 2015, p. 31 ss.
- G. PINO, *Diritti sociali. Per una critica di alcuni luoghi comuni*, in RP, 2016, p. 495 ss.
- G. PINO, *Il costituzionalismo dei diritti*, Bologna, Il Mulino, 2017.
- A. PIROZZOLI, *Il valore costituzionale della dignità*, Roma, Aracne, 2007.
- A. PIROZZOLI, *Dignità. Le contraddizioni*, in AA.VV., *Scritti in onore di G. Silvestri*, III, Torino, Giappichelli, 2016, p. 1785 ss.
- C. PISANI, *Formazione professionale "continua", equivalenza delle mansioni, giustificato motivo oggettivo di licenziamento*, in MGL, 2004, p. 396 ss.
- C. PISANI, *Lo jus variandi, la scomparsa dell'equivalenza il ruolo dell'autonomia collettiva e centralità della formazione*, in ADL, 2016, p. 1114 ss.

C. PISANI, *I nostalgici dell'equivalenza delle mansioni*, in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT – 310/2016.

C. PISANI, *Le leggi "mal fatte" sulle collaborazioni e la Cassazione: aumenta l'incertezza sull'ambito di applicazione della disciplina del lavoro subordinato*, in MGL, 2020, n. st., p. 187 ss.

C. PISANI, *La dignità del lavoro*, in AA.VV., *Persona e lavoro tra tutele e mercato*, Milano, Giuffrè, 2020, p. 390 ss.

F. PIZZETTI, *L'ordinamento costituzionale per valori*, in DE, 1995, p. 66 ss.

F. POGGI, *Dignità e autonomia: disaccordi semantici e conflitti di valore*, in RFD, 2019, p. 33 ss.

F. POLITI, *I diritti sociali*, in N. NANIA, P. RIDOLA, *I diritti costituzionali*, vol. III, Torino, Giappichelli, 2006, p. 1019 ss.

F. POLITI, *Attuazione e tutela dei principi fondamentali della Costituzione Repubblicana*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 2006.

F. POLITI, *La prostituzione non è un diritto fondamentale ed è un'attività economica in contrasto con la dignità umana. La sent. n. 141 del 2019 e la "sostanza delle cose"*, in *Rivista Aic*, 2020, p. 266 ss.

U. POMARICI, *Il prisma umano della dignità nell'era delle tecnoscienze. Spunti per una discussione*, in RFD, 2015, n. st., p. 141 ss.

O. PORCHIA, *Neoliberismo internazionale e global economic governance: sviluppi istituzionali e nuovi strumenti*, Torino, Giappichelli, 2013.

G. PROSPERETTI, *Nuove politiche per il welfare state*, Torino, Giappichelli, 2013.

G. PROSPERETTI, *L'elemento della malafede del datore nella nuova disciplina dei licenziamenti*, in RIDL, 2015, p. 241 ss.

G. PROSPERETTI, *Gli istituti di welfare e la loro necessaria revisione nella nuova realtà sociale*, in RDSS, 2019, p. 507 ss.

A. PROTO PISANI, *Diritto del lavoro, dignità della vita*, in FI, 2007, V, p. 6 ss.

S. PUGLIATTI, *La retribuzione sufficiente e le norme della Costituzione*, in RGL, 1950, p. 187 ss.

S. QUINZIO, *Perché la tolleranza non basta*, in BL, 1987, p. 79 ss.

M. RAITANO, M. JESSUOLA, M. NATILI, E. PAVOLINI, *I working poor in Italia*, in QCS, 2019, n. 2.

M. RANIERI, *Dignità, lavoro e legalità o meglio legalità, lavoro e dignità*, in VTDL, 2020, p. 675 ss.

C. RAPALLINI, *Le politiche fiscali*, in *SInappsi*, 2019, p. 81 ss.

L. RATTI, *Funzioni della dignità e regolazione del rapporto individuale di lavoro*, in VTDL, 2020, p. 607 ss.

F. RAVELLI, *Il reddito minimo. Tra universalismo e selettività delle tutele*, Torino, Giappichelli, 2018.

G. RAZZANO, *Sulla sostenibilità della dignità come autodeterminazione*, in *BLJ*, 2019, p. 95 ss.

O. RAZZOLINI, *I nuovi confini della discrezionalità del giudice in materia di lavoro a termine e licenziamento*, in *LD*, 2016, p. 417 ss.

M. REICHLIN, *Dignità umana: ragioni di un paradigma morale*, in E. FURLAN (a cura di), *Bioetica e dignità umana*, Milano, Franco Angeli, 2009, p. 143 ss.

M. REICHLIN, *La discussione sulla dignità umana nella bioetica contemporanea*, in *BLJ*, 2017, p. 93 ss.

G. REPETTO, *La dignità e la sua dimensione sociale nel diritto costituzionale europeo*, in *DP*, 2016, p. 252 ss.

F. RESCIGNO, *Gli esseri animali quali "res senzienti"*, in *BLJ*, 2019, n. 2S, p. 679 ss.

G.U. RESCIGNO, *Interpretazione costituzionale e positivismo giuridico*, in *DP*, 2005, p. 19 ss.

G.U. RESCIGNO, *Lavoro e Costituzione*, in *DP*, 2009, p. 21 ss.

G. RESTA, *La disponibilità dei diritti fondamentali e i limiti della dignità (note a margine della Carta dei Diritti)*, in *RDC*, 2002, p. 801 ss.

G. RESTA, *I diritti della personalità*, in G. ALPA, G. RESTA (a cura di), *Le persone fisiche e i diritti della personalità*, in A. SACCO (diretto da), *Trattato di diritto civile*, Milano, UTET, 2006, p. 361 ss.

G. RESTA, *La dignità*, in S. RODOTÀ, M. TALLACCHINI, (a cura di), *Ambito e fonti del biodiritto*, in S. RODOTÀ, P. ZATTI (diretto da), *Trattato di biodiritto*, vol. I, Milano, Giuffrè, 2010, p. 125 ss.

G. RESTA, *Tre funzioni della dignità della persona*, in *VTDL*, 2020, p. 525 ss.

A. RICCI, *Tecnologia, crescita e disoccupazione: una relazione macroeconomica*, in *EP*, 2003, n. 1, p. 81 ss.

A. RICCI (a cura di), *Imprese, produttività e salari: evidenze per un'analisi delle politiche per il lavoro*, INAPP, 2018.

G. RICCI, *Il diritto alla retribuzione adeguata fra Costituzione, mercato ed emergenza economica*, in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona" .IT – 163/2012.

P. RIDOLA, *Libertà e diritti nello sviluppo storico*, in R. NANIA, P. RIDOLA, (a cura di), *I diritti costituzionali*, vol. I, Torino, Giappichelli, 2001, p. 113 ss.

P. RIDOLA, *Diritti fondamentali. Un'introduzione*, Torino, Giappichelli, 2006.

F. RIMOLI, *Costituzione rigida, potere di revisione costituzionale e interpretazione per valori*, in *GCost*, 1992, p. 3712 ss.

F. RIMOLI, *L'interpretazione "morale" della Costituzione: brevi considerazioni critiche*, in *Rivista Aic*, 2015, n. 3.

E. RIPEPE, *La dignità umana: il punto di vista della filosofia del diritto*, in E. CECCHERINI (a cura di), *La tutela della dignità dell'uomo*, Napoli, ES, 2008, p. 11 ss.

B. ROCCHI, *Qualità e valore della vita: una messa a punto*, in *RP*, 2011, p. 259 ss.

G. RODANO, *Il mercato del lavoro nella storia del pensiero economico*, in *ISE*, 2004, p. 23 ss.

S. RODOTÀ, *Persona, riservatezza, identità. Prime note sistematiche sulla protezione dei dati personali*, in *RCDP*, 1997, p. 583 ss.

S. RODOTÀ, *Dal soggetto alla persona*, Napoli, ES, 2007.

S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Bari, Laterza, 2013.

S. RODOTÀ, *Antropologia dell'homo dignus*, in *RCDP*, 2010, p. 547 ss.

S. RODOTÀ, *Il nuovo Habeas corpus: la persona costituzionalizzata e la sua autodeterminazione*, in S. RODOTÀ, M. TALLACCHINI, (a cura di), *Ambito e fonti del biodiritto*, in S. RODOTÀ, P. ZATTI (diretto da), *Trattato di biodiritto*, Milano, Giuffrè, 2010, p. 169 ss.

G. ROLLA, *Diritti universali e relativismo culturale*, in *QCost*, 2005, p. 855 ss.

G. ROLLA, *Dignità (voce)*, in M. FLORES (a cura di), *Dizionario dei Diritti umani. Cultura dei diritti e dignità della persona nell'epoca della globalizzazione*, Torino, UTET, 2007, p. 301 ss.

G. ROLLA, *Il valore normativo del principio della dignità umana. Brevi considerazioni alla luce del costituzionalismo iberoamericano*, in *DPCE*, 2003, p. 1870 ss.

G. ROLLA, *Profili costituzionali della dignità umana*, in E. CECCHERINI (a cura di), *La tutela della dignità dell'uomo*, Napoli, ES, 2008, p. 57 ss.

U. ROMAGNOLI, *Sub Art. 3, co. 2*, in BRANCA G., SCIALOJA A. (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Bologna-Roma, Zanichelli – Foro Italiano, 1975, p. 165 ss.

U. ROMAGNOLI, *Sub art.13*, in U. ROMAGNOLI, L. MONTUSCHI, F. MANCINI, *Statuto dei diritti dei lavoratori. Artt.1-13*, Bologna, Zanichelli, 1979, p. 235 ss.

U. ROMAGNOLI, *Un diritto da ripensare*, in *LD*, 1995, p. 163 ss.

U. ROMAGNOLI, *Il lavoro in Italia. Un giurista racconta*, Bologna, Il Mulino, 1995.

- U. ROMAGNOLI, *Dal lavoro ai lavori*, in LD, 1997, p. 3 ss.
- C.L. ROSSETTI, *Dignitas dilectionis munus. Dignità umana e fede cristiana*, Roma, ed. Lateranum, 2016.
- A. RUGGERI, A. SPADARO, *Dignità dell'uomo e giurisprudenza costituzionale (prime notazioni)*, in PD, 1991, p. 343 ss.
- A. RUGGERI, *Prospettive metodiche di ricostruzione del sistema delle fonti e Carte internazionali dei diritti, tra teoria delle fonti e teoria dell'interpretazione*, in RP, 2002, p. 73 ss.
- A. RUGGERI, *Interpretazione costituzionale e ragionevolezza*, in www.constituzionalismi.it, 2006.
- A. RUGGERI, *Teorie e "usi" della costituzione*, in QCost, 2007, p. 519 ss.
- A. RUGGERI, *Appunti per uno studio sulla dignità dell'uomo, secondo diritto costituzionale*, in Rivista Aic, 2011.
- A. RUGGERI, *Dignità versus vita*, in Rivista Aic, 2011.
- A. RUGGERI, *Il diritto "vecchio" e i modi del suo possibile svecchiamento, al servizio dei diritti fondamentali*, in Rivista Aic, 2012.
- A. RUGGERI, *Il principio personalista e le sue proiezioni*, in www.federalismi.it, 2013.
- A. RUGGERI, *La dignità dell'uomo e il diritto di avere diritti (profili problematici e ricostruttivi)*, in Consulta on line, 2018.
- A. RUGGERI, *Omissioni del legislatore e tutela giudiziaria dei diritti fondamentali*, in www.dirittifondamentali.it, 2019.
- M. RUOTOLO, *Appunti sulla dignità umana*, in ID, *Sicurezza, dignità e lotta alla povertà*, Napoli, ES, 2012, p. 121 ss.
- M. RUSCIANO, *Ripercussioni giuridiche delle "metamorfosi del lavoro"*, in LD, 2001, p. 250 ss.
- M. RUSCIANO, *Il "sistema" della formazione: scuola, università, impresa*, in P. REGGIANI GELMINI, M. TIRABOSCHI (a cura di), *Scuola, Università e Mercato del lavoro dopo la Riforma Biagi. Le politiche per la transizione dai percorsi educativi e formativi al mercato del lavoro*, Milano, Giuffrè, 2001, p. 299 ss.
- M. RUSCIANO, *Il diritto del lavoro di fronte alla Costituzione europea*, in RGL, 2006, I, p. 891 ss.
- M. RUSCIANO, *Sul metodo delle riforme del Diritto del lavoro*, in DLM, 2018, p. 197 ss.
- R. SALA, *Etica pubblica e biodiritto*, in S. RODOTÀ, M. TALLACCHINI (a cura di), *Ambito e Fonti del Biodiritto*, in S. RODOTÀ, P. ZATTI (diretto da), *Trattato di biodiritto*, vol. I, Milano, Giuffrè, 2010, p. 125 ss.
- C. SALAZAR, *Alcune riflessioni su un tema démodé: il diritto al lavoro*, in PD, 1995, n. 1, p. 3 ss.

C. SALAZAR, *Dal riconoscimento alla garanzia dei diritti sociali. Orientamenti e tecniche decisorie della Corte costituzionale a confronto*, Torino, Giappichelli, 2000.

C. SALAZAR, *Il corpo delle donne e la Costituzione. Alcune domande intorno alla questione di costituzionalità proposta dalla Corte di Appello di Bari sulla "Legge Merlin" e qualche riflessione sui recenti sviluppi giurisprudenziali in tema di GPA*, in B. PEZZINI, A. LORENZETTI (a cura di), *70 anni dopo tra uguaglianza e differenza*, Torino, Giappichelli, 2019.

C. SALAZAR, "Reddito di cittadinanza", "reddito minimo garantito" e Costituzione: notazioni sparse (e qualche perplessità), in CE, 2019, p. 107 ss.

R. SALOMONE, *Le prestazioni di politica attiva del lavoro al tempo del Jobs Act*, in LD, 2019, p. 281 ss.

C. SALVI, *Norme costituzionali e diritto privato. Attualità di un insegnamento*, in RCDP, 2004, p. 235 ss.

R. SANTAGATA DE CASTRO, *Le discriminazioni sul lavoro nel "diritto vivente". Nozione, giustificazione, prova*, Napoli, ESI, 2019.

F. SANTONI, *Le metamorfosi del diritto del lavoro*, in DML, 2015, p. 3 ss.

F. SANTORO PASSARELLI, *L'impresa nel sistema del diritto civile*, in ID., *Saggi di diritto civile*, vol. II, Napoli, Jovene, 1961, p. 957 ss.

F. SANTORO PASSARELLI, *Spirito del diritto del lavoro*, in ID., *Saggi di diritto civile*, vol. II, Napoli, Jovene, 1961, p. 1069 ss.

G. SANTORO PASSARELLI, *Lavoro eterorganizzato e l'interpretazione autentica del lavoro coordinato ex art. 15 d.lgs. n. 81 del 2017*, in G. ZILIO GRANDI, M. BIASI (a cura di), *Commentario breve allo statuto del lavoro autonomo e agile*, Padova, Cedam, 2018, p. 433 ss.

G. SANTORO PASSARELLI, *La funzione del diritto del lavoro*, in RIDL, 2018, p. 339 ss.

G. SANTORO PASSARELLI, *Civiltà giuridica e trasformazioni sociali nel diritto del lavoro*, in DRI, 2019, p. 417 ss.

R. SANTUCCI, *Le cause sospensive della prestazione di lavoro*, Milano, UTET, 1993.

R. SANTUCCI, *La questione della reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato dopo la sentenza n. 194/2018 della Corte costituzionale: un ulteriore colpo per un'emarginazione discutibile*, in MGL, 2019, p. 353 ss.

R. SANTUCCI, *Notazioni metodologiche sulla qualificazione giuridica del lavoro con le "piattaforme digitali"*, in MGL, 2020, n. st., p. 219 ss.

P. SARACINI, L. ZOPPOLI (a cura di), *Riforme del lavoro e contratto a termine*, Napoli, ES, 2017.

P. SARACINI, *Reintegra monetizzata e tutela indennitaria nel licenziamento ingiustificato*, Torino, Giappichelli, 2018.

S. SCAGLIARINI, *Il bilanciamento tra diritti e risorse finanziarie nella più recente giurisprudenza Costituzionale*, in RDSS, 2019, p. 331 ss.

F. SCAMARDELLA, *Dignità, riconoscimento, relazionalità, ovvero "la dignità come relazione"*, in A. ABIGNENTE, F. SCAMARDELLA (a cura di), *Dignità della persona. Riconoscimento dei diritti nelle società multiculturali*, Napoli, ES, 2013, p. 155 ss.

P. SCARLATTI, *La sentenza n. 141 del 2019 della Corte costituzionale tra discrezionalità del legislatore e tutela dei diritti fondamentali delle persone vulnerabili*, in *www.dirittifondamentali.it*, 2010.

F. SCARPELLI, *Le garanzie difficili nei lavori precari*, in P. CURZIO (a cura di), *Diritto del lavoro contemporaneo*, Bari, Cacucci, 2019, p. 15 ss.

D. SCHEFOLD, *La dignità umana*, Relazione al seminario "I diritti fondamentali e le Corti in Europa", 11 aprile 2003, in *OCost*, 2003, p. 16 ss.

A. SCHIAVELLO, *Il c.d. neocostituzionalismo e la conoscenza del diritto*, in DQP, 2016, p. 83 ss.

P. SCHLESINGER, *Mercati, diritto privato, valori*, in RDC, 2004, p. 325 ss.

R. SCOGNAMIGLIO, *La rilevanza del lavoro nelle disposizioni fondamentali della Costituzione*, in ID. (a cura di), *Il lavoro nella giurisprudenza costituzionale*, Milano, Giuffrè, 1978, p. 15 ss.

R. SCOGNAMIGLIO, *Lavoro subordinato e diritto del lavoro alle soglie del 2000*, in ADL, 2001, p. 273 ss.

R. SCOGNAMIGLIO, *Sulla storicità del diritto del lavoro*, in RIDL, 2006, p. 376 ss.

R. SCOGNAMIGLIO, *Il danno non patrimoniale innanzi alle sezioni unite*, in RIDL, 2009, p. 486 ss.

L. SEBASTIANI, *La dignità della persona nella tradizione cristiana*, in E. FURLAN (a cura di), *Bioetica e dignità umana*, Milano, Franco Angeli, 2009, p. 183 ss.

F.F. SEGADO, *La dignità della persona come valore supremo dell'ordinamento giuridico spagnolo*, in RCDP, 2007, p. 31 ss.

J. SEIFERT, *Il diritto alla vita e la quarta radice della dignità umana*, in J. DE DIOS VIAL CORREA, E. SGREGGIA (a cura di), *Natura e dignità della persona umana a fondamento del diritto alla vita*, Roma, LEV, 2003, p. 197 ss.

A. SEN, *Libertà individuale come impegno sociale*, Bari, Laterza, ed. 2011.

A. SEN, *Lo sviluppo è libertà*, Milano, Mondadori, 2012.

I. SENATORI, C. FARETTO, *La tutela del caregiver nel diritto del lavoro: profili legislativi e contrattuali*, in SPS, 2017, p. 45 ss.

A. SGROI, *Dalla mutualità alle casalinghe alla tutela previdenziale delle persone che espletano lavori di cura non retribuiti scaturenti da responsabilità familiari*, in *www.ambientediritto.it.*, 2014.

G. SIGILLÒ MASSARA, *Dall'assistenza al Reddito di Cittadinanza (e ritorno)*, Torino, Giappichelli, 2019.

G. SILVESTRI, *Considerazioni sul valore costituzionale della dignità*, in *www.associazionedeicostituzionalisti.it*, 2008.

G. SILVESTRI, *L'individuazione dei diritti della persona*, in *DPenC*, 2018.

G. SILVESTRI, *L'interpretazione nel diritto del lavoro*, in *DP*, 2018, p. 23 ss.

S. SIMITIS, *Il diritto del lavoro e la riscoperta dell'individuo*, in *DLRI*, 1990, p. 87 ss.

G.R. SIMONCINI, *Occupabilità e produttività del lavoro: il nodo della certificazione delle competenze*, in *DRI*, 2017, p. 687 ss.

C. SMURAGLIA, *La Costituzione e il sistema del diritto del lavoro*, Milano, Feltrinelli, 1958.

C. SMURAGLIA, *La persona del prestatore nel rapporto di lavoro*, Milano, Giuffrè, 1967.

C. SMURAGLIA, *Diritti fondamentali della persona nel rapporto di lavoro (situazioni soggettive emergenti e nuove tecniche di tutela)*, in *RGL*, 2000, I, p. 447 ss.

A. SOMMA, *Contrasto della povertà e politiche attive del lavoro: reddito di cittadinanza, reddito minimo garantito e regime delle condizionalità*, in *DPEC*, 2019, p. 433 ss.

A. SPADARO, *Il problema del fondamento dei diritti fondamentali*, in *DS*, 1991, p. 452 ss.

A. SPADARO, *Dalla Costituzione come "atto" (puntuale nel tempo alla Costituzione come "processo" (storico). Ovvero della continua evoluzione del parametro costituzionale attraverso i giudizi di costituzionalità*, in *QCost*, 1998, p. 343 ss.

A. SPADARO, *Dall'indisponibilità (tirannia) alla ragionevolezza (Bilanciamento) dei diritti fondamentali*, in *PD*, 2006, p. 167 ss.

A. SPADARO, *La «cultura costituzionale» sottesa alla Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Fra modelli di riferimento e innovazioni giuridiche*, in *DPCE*, 2016, p. 297 ss.

A. SPADARO, *I "due" volti del costituzionalismo di fronte al principio di auto-determinazione*, AA.VV., *Scritti in onore di G. Silvestri*, III, Torino, Giappichelli, 2016, p. 2296 ss.

R. SPAEMAN, *Persone. Sulla differenza tra qualcosa e qualcuno*, Bari, Laterza, 2005.

S. SPATTINI, *Il governo del mercato del lavoro tra controllo pubblico e neo-contrattualismo. Analisi storico-comparata dei sistemi di regolazione e governo attivo del mercato*, Milano, Giuffrè, 2008.

V. SPEZIALE, *Il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti tra law and economics e vincoli costituzionali*, in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT – 259/2015.

V. SPEZIALE, *La mutazione genetica del diritto del lavoro*, in M.P. IADICICCO, V. NUZZO (a cura di), *Le riforme del diritto del lavoro*, in DLM, 2016, Quaderno n. 2, p. 31 ss.

V. SPEZIALE, *La sentenza n. 194 del 2018 della Corte costituzionale sul contratto a tutele crescenti*, in A. ANDREONI, L. FASSINA (a cura di), *La sentenza della Corte costituzionale sul contratto a tutele crescenti: quali orizzonti?*, Roma, Ediesse, 2019, p. 43 ss.

C. SPINELLI, *La dottrina sociale della Chiesa e la dignità del lavoratore nell'era globale*, in AA.VV., *Liber amicorum. Spunti di diritto del lavoro in dialogo con Bruno Veneziani*, Bari, Cacucci, 2011, p. 301 ss.

M. SPINOZZI, *Brevi note in ordine alla funzionalizzazione dell'autonomia privata a scopi di utilità sociale*, in *Jus*, 2013, p. 694 ss.

F. STAMERRA, *Dignità, rieducazione ed eguaglianza nella disciplina del lavoro dei detenuti*, in AA.VV., *Persona e lavoro tra tutele e mercato*, Milano, Giuffrè, 2020, p. 435 ss.

S. TARANTO, *Le insidie della dignità umana e la sua funzione*, in *RP*, 2017, p. 169 ss.

L. TASCHINI, *I diritti sociali al tempo della condizionalità*, Milano, Giuffrè, 2019.

L. TEBANO, *Lavoro, potere direttivo e trasformazioni organizzative*, Napoli, ES, 2020.

G. TERZILLI, *Dal buon costume alla dignità della persona. Percorsi di una clausola generale*, Napoli, ESI, 2013.

G. TERZILLI, *Buon costume e ordine pubblico (in diritto comparato)*, in *DDPriv sez civ, Agg.*, Torino, UTET, 2016.

A.R. TINTI, *Il lavoro agile e gli equivoci della conciliazione virtuale*, in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT – 419/2020.

M. TIRABOSCHI, *Rilancio dell'apprendistato e contrasto all'utilizzo distorto dei tirocini formativi e di orientamento*, in ID. (a cura di), *Il Testo Unico dell'apprendistato e le nuove regole sui tirocini. Commentario al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, e all'articolo 11 del decreto legge 13 agosto*

2011, n. 138, convertito con modifiche nella legge 14 settembre 2011, n. 148, Milano, Giuffrè, 2011, p. 563 ss.

M. TIRABOSCHI, *Persona e lavoro tra tutele e mercato. Per una nuova ontologia del lavoro nel discorso giuslavoristico*, Adapt University Press, 2019.

P. TOMASSETTI, *Il lavoro autonomo tra legge e contrattazione collettiva*, in VTDL, 2018, p. 717 ss.

A. TOPO, *Obbligo di lavoro e libertà di lavoro: quando lavorare è un dovere "sociale"*, in M. BROLLO, C. CESTER (a cura di), *Legalità e rapporti di lavoro. Incentivi e sanzioni*, Trieste, EUT, 2016, p. 177 ss.

T. TREU, *Conclusioni. Dignità personale e categorie del Diritto del lavoro*, in M. NAPOLI (a cura di), *La dignità*, Milano, Vita e pensiero, 2011, p. 209 ss.

T. TREU, *Flessibilità e tutele nella riforma del lavoro*, in DLRI, 2013, p. 37 ss.

T. TREU, *Rilevanza e limiti della riforma pensionistica del 2005; oltre il welfare assicurativo*, in PS, 2015, p. 429 ss.

T. TREU, *Rimedi e fattispecie a confronto con i lavori della Gig economy*, in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".INT –136/2017.

T. TREU, *Una seconda fase della flexicurity per l'occupabilità*, in DRI, 2017, p. 597 ss.

T. TREU, *Trasformazioni del lavoro: sfide per i sistemi nazionali di diritto del lavoro e di sicurezza sociale*, in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT – 371/2018.

C. TRIPODINA, *Reddito di cittadinanza come "risarcimento per mancato procurato lavoro". Il dovere della Repubblica di garantire il diritto al lavoro o assicurare altrimenti il diritto all'esistenza*, in www.costituzionalismo.it, 2015.

C. TRIPODINA, *Povertà e dignità nella costituzione italiana: il reddito di cittadinanza come strumento costituzionalmente necessario*, in RGL, 2016, p. 732 ss.

P. TULLINI, *Del licenziamento ingiurioso, del danno biologico e di altro*, in GC, 1995, p. 3157 ss.

P. TULLINI, *Persona e danni risarcibili (...piccole provocazioni)*, in ADL, 2006, p. 1047 ss.

P. TULLINI, *Stabilità del rapporto e ruolo del giudice*, in DLM, 2013, p. 317 ss.

P. TULLINI, *Riforma della disciplina dei licenziamenti e nuovo modello giudiziale di controllo*, in RIDL, 2013, p. 150 ss.

G. TURCO, *Dignità e diritti. Un bivio filosofico-giuridico*, Torino, Giappichelli, 2017.

A. TURSI, *Il danno non patrimoniale alla persona nel rapporto di lavoro: profili sistematici*, in RIDL, 2003, p. 283 ss.

L. VALENTE, *La riforma dei servizi nel mercato del lavoro*, Milano, Giuffrè, 2016.

M.L. VALLAURI, *L'argomento della "dignità umana" nella giurisprudenza in materia di danno alla persona del lavoratore*, in DLRI, 2010, p. 659 ss.

M. VAN HOECKE, *Diritti umani, concetti vaghi e interpretazione*, in RP, 2010, p. 173 ss.

L. VENDITTI, *L'eterorganizzazione dei riders secondo la corte di cassazione: una prima presa di posizione*, in MGL, 2020, n. st., p. 257 ss.

B. VENEZIANI, *Il lavoro tra l'ethos del diritto e il pathos della dignità*, in DLRI, 2010, p. 257 ss.

B. VENEZIANI, *Del contenuto essenziale dei diritti dei lavoratori: spunti per una ricerca*, in DLM, 2016, p. 229 ss.

L. VENTURA, *Rigore costituzionale ed etica repubblicana. Distorsione dei principi costituzionali in tema di democrazia e forma di governo*, in www.formuncostituzionale.it, 2013.

P. VERONESI, *La dignità umana tra teoria dell'interpretazione e topica*, in QCost, 2014, p. 315 ss.

P. VERONESI, *"Valori", "principi e "regole", tra dimensione positiva e metapositiva della Costituzione*, in ArsI, 2014, p. 37 ss.

P. VERONESI, *Fisionomia e limiti del diritto fondamentale all'autodeterminazione*, in BLJ, 2019, p. 27 ss.

R. VIANELLO, *Dal «fatto» al «fatto materiale» nel licenziamento disciplinare post d.lgs. n. 23/2015: spunti interpretativi di "importazione"*, in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona" .IT – 361/2018.

U. VINCENTI, *Diritti e dignità umana*, Bari, Laterza, 2009.

U. VINCENTI, *Discorso sulla dignità umana*, in RDU, 2010, p. 10 ss.

F. VIOLA, *Ermeneutica e diritto*, in ArsI, 1996, p. 181 ss.

F. VIOLA, *Dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo ai Patti internazionali. Riflessioni sulla pratica giuridica dei diritti*, in RP, 1998, p. 41 ss.

F. VIOLA, *Oggettività e verità dei valori morali*, in DQP, 2001.

F. VIOLA, *Il diritto naturale: stabilità ed evoluzione dei suoi contenuti*, in J. DE DIOS VIAL CORREA, E. SGREGGIA (a cura di), *Natura e dignità della persona umana a fondamento del diritto alla vita. Le sfide del contesto culturale contemporaneo*, Roma, LEV, 2003, p. 108 ss.

F. VIOLA, *I volti della dignità umana*, in A. ARGIROFFI, P. BECCHI, D. ANSELMO (a cura di), *Colloqui sulla dignità umana*, Roma, Aracne, 2008, p. 102 ss.

- F. VIOLA, *Interpretazione giuridica, diritti umani e la nuova scienza giuridica*, in *RP*, 2010, p. 187 ss.
- I. VIOLA, G. ROTONDO, N. MACCARI, *Il benessere oltre il PIL*, in *RSS*, 2013.
- A. VISCOMI, *Diligenza e prestazione di lavoro*, Torino, Giappichelli, 1997.
- A. VISCOMI, *Autonomia privata tra funzione e utilità sociale: prospettive giuslavoristiche*, in *DLM*, 2012, p. 441 ss.
- E. VIVIANO, *Un'analisi critica delle definizioni di disoccupazione e partecipazione in Italia*, in *PE*, 2013, p. 161 ss.
- D. VON DER PFORDTEN, *Sulla dignità umana in Kant*, in *La Cultura*, 2011, p. 209 ss.
- D. VON DER PFORDTEN, *Considerazioni sul concetto di dignità umana*, in V. MARZOCCO (a cura di), *La dignità in questione: un percorso nel dibattito filosofico contemporaneo*, Torino, Giappichelli, 2018, p. 1 ss.
- R. VOZA, *A proposito di (offese alla) dignità del lavoro: il mobbing come uso distorto del potere di comando*, in AA.VV., *Liber amicorum. Spunti di diritto del lavoro in dialogo con Bruno Veneziani*, Bari, Cacucci, 2011, p. 339 ss.
- R. VOZA, *Le misure di conciliazione vita-lavoro nel Jobs Act*, in *LG*, 2015, p. 13 ss.
- R. VOZA, *Statuto, poteri dell'imprenditore e tutele della persona che lavora*, in *RGL*, 2020, I, p. 67 ss.
- M. ZAGANELLA, *Proposte per lo sviluppo della formazione continua in Italia, la formazione continua*, Milano, Franco Angeli, 2016.
- G. ZAGREBELSKY, *Problemi in ordine ai costi delle sentenze della Corte costituzionale*, in AA.VV., *Le sentenze della Corte costituzionale e l'art. 81 Cost.*, Milano, Giuffrè, 1993, p. 114 ss.
- G. ZAGREBELSKY, *Esistono norme giuridiche sopra-costituzionali?*, in AA.VV., *Le ragioni del diritto. Scritti in onore di Mengoni*, Milano, Giuffrè, 1995, p. 1679 ss.
- G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite*, Roma, Einaudi, 1997.
- G. ZAGREBELSKI, *Diritto per valori, principi o regole?*, in *QFSPG*, 2002, p. 865 ss.
- G. ZAGREBELSKY, *Corti costituzionali e diritti universali*, in *RTDPC*, 2006, p. 297 ss.
- S. ZAMAGNI, *Libertà del lavoro e giustizia del lavoro*, in *QEL*, 2016, p. 59 ss.
- M. ZANICHELLI, *Il discorso sui diritti. Un atlante teorico*, Padova, Cedam, 2004.

N. ZANON, *Pluralismo dei valori e unità del diritto: una riflessione*, in *QCost*, 2015, p. 919 ss.

N. ZANON, *Corte costituzionale, evoluzione della "coscienza sociale", interpretazione della Costituzione e diritti fondamentali: questioni e interrogativi a partire da un caso paradigmatico*, in *Rivista Aic*, 2017, p. 9 ss.

P. ZATTI, *Note sulla semantica della dignità*, in ID., *Maschere del diritto e volti della vita*, Milano, Giuffrè, 2009, p. 29 ss.

G. ZILIO GRANDI, *Anche la dignità umana ha un prezzo: licenziamento illegittimo e art. 41, co. 2, Cost.*, in *GI*, 1991, p. 83 ss.

G. ZILIO GRANDI, *La retribuzione. Fonti, struttura, funzioni*, Napoli, Jovene, 1996.

G. ZILIO GRANDI, *Atipicità, flessibilità e contratto di lavoro subordinato: passato, futuro e ruolo del contratto collettivo*, in *Labor*, 2017, n. 4.

G. ZILIO GRANDI, M. SFERRAZZA, *Le collaborazioni organizzate dal committente*, in *ADL*, 2016, p. 765 ss.

P. ZIVIZ, P. CENDON (a cura di), *Il danno esistenziale*, Milano, Giuffrè, 2000.

C. ZOLI, *Il puzzle dei licenziamenti ed il bilanciamento dei valori tra tecniche di controllo e strumenti di tutela*, in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT – 428/2020.

A. ZOPPOLI, *Costituzione, cittadinanza, organizzazione sindacale*, in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT – 131/2011.

A. ZOPPOLI, *Rilevanza costituzionale della tutela reale e tecnica di bilanciamento nel contratto a tutele crescenti*, in *DLM*, 2015, p. 291 ss.

A. ZOPPOLI, *Il lavoro etero-organizzato: fattispecie e disciplina*, in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT – 296/2016.

A. ZOPPOLI, *La Consulta interviene sul Jobs Act ma ne evita il cuore: il nuovo bilanciamento nella disciplina del licenziamento*, in *DLM*, 2019, p. 219 ss.

A. ZOPPOLI, *Le collaborazioni eterorganizzate tra antiche questioni, vincoli di sistema e potenzialità*, in *DRI*, 2020, p. 703 ss.

I. ZOPPOLI, *Abuso di dipendenza economica e lavoro autonomo: un micro-sistema di tutele in difficile equilibrio*, in *RIDL*, 2019, I, p. 97 ss.

L. ZOPPOLI, *La corrispettività nel contratto di lavoro*, Napoli, ESI, 1991.

L. ZOPPOLI, *Il licenziamento tra costituzionalismo e analisi economica del diritto*, in *DML*, 2000, p. 435.

L. ZOPPOLI, *Contratto di lavoro, persona e tutela della dignità*, in AA.VV., *Liber amicorum. Spunti di diritto del lavoro in dialogo con Bruno Veneziani*, Bari, Cacucci, 2011, p. 353 ss.

L. ZOPPOLI, *Flex/insecurity. La riforma Fornero (l. 28 giugno 2012, n. 92) prima, durante e dopo*, Napoli, ES, 2012.

L. ZOPPOLI, *La Corte costituzionalizza finalmente la contrattazione collettiva nel lavoro pubblico. E la retribuzione?*, in *DLM*, 2016, p. 377 ss.

L. ZOPPOLI, *Il licenziamento e la legge: una (vecchia) questione di limiti*, in *VTDL*, 2016, n. 3.

L. ZOPPOLI, *Giustizia distributiva, giustizia commutativa e contratti di lavoro*, in *DLM*, 2017, p. 279 ss.

L. ZOPPOLI, *Solidarietà e diritto del lavoro: dissolvenza o polimorfismo?*, in *WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT* – 356/2018.

L. ZOPPOLI, *La retribuzione*, in P. CURZIO, L. DI PAOLA, R. ROMEI (diretto da), *Diritti e doveri nel rapporto di lavoro*, Milano, Giuffrè, 2018, p. 367 ss.

L. ZOPPOLI, *Valori, diritti e lavori flessibili: storicità, bilanciamento, declinabilità, negoziabilità*, in *WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT* – 400/2019.

L. ZOPPOLI, *Il licenziamento "de-costituzionalizzato": con la sentenza n. 194/2018 la Consulta argina, ma non architetta*, in *DRI*, 2019, p. 277 ss.

L. ZOPPOLI, *I riders tra fattispecie e disciplina: dopo la sentenza della Cassazione n. 1663/2020*, in *MGL*, 2020, n. st., p. 265 ss.

L. ZOPPOLI, *Tutele e dignità tra contratto e mercato*, in AA.VV., *Persona e lavoro tra tutele e mercato*, Milano, Giuffrè, 2020, p. 398 ss.

Abbreviazioni

<i>ADL</i>	Argomenti di diritto del lavoro
<i>AP</i>	Archivio penale
<i>ArsI</i>	Ars interpretandi
<i>BL</i>	Biblioteca delle libertà
<i>BLJ</i>	BioLaw journal
<i>CE</i>	Cittadinanza europea
<i>DD</i>	Democrazia e diritto
<i>DE</i>	Diritto ecclesiastico
<i>DL</i>	Diritto del lavoro
<i>DLM</i>	Diritti lavori mercati
<i>DLRI</i>	Giornale di diritto del lavoro e relazioni industriali
<i>DML</i>	Diritto del mercato del lavoro
<i>DP</i>	Diritto pubblico
<i>DPCE</i>	Diritto pubblico comparato ed europeo
<i>DPenC</i>	Diritto penale contemporaneo
<i>DQP</i>	Diritto e questioni pubbliche
<i>DRI</i>	Diritto delle relazioni industriali
<i>DS</i>	Diritto e società
<i>DUDI</i>	Diritti umani e diritto internazionale
<i>E&L</i>	Economia e lavoro
<i>ED</i>	Enciclopedia del diritto
<i>EP</i>	Economia politica
<i>ESC</i>	Enciclopedia delle scienze sociali
<i>FLP</i>	Formazione lavoro persona
<i>FP</i>	Filosofia politica
<i>GCiv</i>	Giustizia civile
<i>GCost</i>	Giurisprudenza costituzionale
<i>GSC</i>	Giornale di storia costituzionale
<i>IQ</i>	Quotidiano Ipsoa
<i>ISE</i>	Istituzioni e sviluppo economico
<i>LDE</i>	Lavoro diritti europa
<i>LLI</i>	Labour & law issues
<i>M&M</i>	Medicina e morale
<i>MEE</i>	Menabò di etica ed economia

<i>MSCG</i>	Materiali per una storia della cultura giuridica
<i>NDI</i>	Novissimo Digesto Italiano
<i>NGCC</i>	Nuove leggi civili commentate
<i>OCost</i>	Osservatorio costituzionale
<i>Pc</i>	Parolechiave
<i>PD</i>	Politica e diritto
<i>PE</i>	Politica economica
<i>PM</i>	Persona e mercato
<i>PSt</i>	Professionalità Studi
<i>QCS</i>	Quaderni di coesione sociale
<i>QDPE</i>	Questioni di diritto e politica ecclesiastica
<i>QEL</i>	Quaderni di economia e lavoro
<i>QFSPG</i>	Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico
<i>QG</i>	Questione giustizia
<i>QL</i>	Questione lavoro
<i>QOCS</i>	Quaderni dell'osservatorio per la coesione sociale
<i>QSoc</i>	Quaderni di sociologia
<i>QSt</i>	Quale stato
<i>Rass.DP</i>	Rassegna di diritto pubblico
<i>RCDP</i>	Rivista critica di diritto privato
<i>RDSS</i>	Rivista di diritto della sicurezza sociale
<i>RDU</i>	Rivista dei diritti dell'uomo
<i>RF</i>	Rivista di filosofia
<i>RFD</i>	Rivista di filosofia del diritto
<i>RIDL</i>	Rivista italiana di diritto del lavoro
<i>RPS</i>	Rivista delle politiche sociali
<i>RSS</i>	Rivista di studi sulla sostenibilità
<i>RTCRS</i>	Rivista di teoria e critica della regolazione sociale
<i>RTDPC</i>	Rivista trimestrale di diritto e procedura civile
<i>ScDem</i>	Scuola democratica
<i>SL</i>	Sociologia del lavoro
<i>SPS</i>	Sociologia e politiche sociali
<i>TP</i>	Teoria politica

Collana *Ricerche Giuridiche*

1. Vincenzo Atripaldi, *Diritto allo studio*, 1975
2. Massimo Panebianco, *Ugo Grozio e la tradizione storica del Diritto Internazionale*, 1975
3. Fulvio Fenucci, *L'assistenza scolastica nelle leggi delle regioni ad autonomia ordinaria*, 1976
4. P. Rescigno, V. Atripaldi, F. Fichera, A. Budetta, M. Panebianco, M. De Dominicis, S. De Val Aurisicchio, *Strutture di potere, democrazia e partecipazione*, 1975
5. Enzo Maria Marengi, *Aspetti delle competenze regionali in materia urbanistica*, 1976
6. Vincenzo Patalano, *Il delitto di mancanza alla chiamata delle armi*, 1976
7. E. Pacelli, A. Saraceni, *Nuova disciplina della edificabilità dei suoli*, 1977
8. A.M. Allagrande, G. Barbirotti, M. Della Casa, V. Grillo, A. Vitale, *Le proposte della commissione Gonella-Casaroli per la revisione del Concordato*, 1977
9. Giuliana Ziccardi Capaldo, *Le situazioni territoriali illegittime nel Diritto Internazionale*, 1977
10. Vincenzo Mileo, *Le comunioni tacite familiari*, 1977
11. Maria Vittoria Lupò Avagliano, *Regioni e riforma sanitaria*, 1978
12. Maria Vittoria Lupò Avagliano, *L'autonomia contabile regionale*, 1979
13. Francesco Caruso, *Le Anstalten nell'ordinamento italiano*, 1979
14. Vito Gallotta, *La formazione professionale nel quadro delle competenze delle regioni ad autonomia ordinaria*, 1979
15. Antonio Pistone, *La giurisdizione contabile della Corte dei Conti*, 1981
16. Silvio Lugnano, *Argomenti per uno studio di politica criminale*, 1982
17. Mario La Monica, *Oggetto giuridico e tipicità del delitto di ricorso abusivo al credito*, 1983
18. Mario La Monica, *Sul significato normativo del termine "reato"*, 1983
19. Antonio Pistone, *Il contenzioso tributario: un'ipotesi di riforma*, 1983
20. Giuseppe Maria Ruggiero, *L'organo internazionale*, 1984
21. Bartolomeo Selleri, *Il diritto di accesso agli atti del procedimento amministrativo*, 1984
22. Arturo De Luca, *Giustizia e legalità nella filosofia giuridica di Kant*, 1984
23. Francesco Domenico Riccioli, *La successione internazionale degli Stati al debito pubblico*, 1984
24. Bartolomeo Selleri, *Pubblica amministrazione e cittadino: alla ricerca della parità*, 1984
25. Giovanni Esposito, *La chiamata in correità*, 1988
26. Antonio Abet, *La guerra sociale. Potere e autorità nei rapporti tra ordinamento giuridico e comunità nazionale*, 1987
27. Sergio Moccia, *Carpzov e Grozio. Dalla concezione teocratica alla concezione laica del diritto penale*, 1988
28. Guido Clemente di San Luca, *Three papers*, 1990
29. Pasquale Landi, *Diritto ed economia. Saggio sulla "Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell'economia"*, 1996
30. Cosimo Silvestro, *Contributo allo studio dell'inquadramento previdenziale*, 1996
31. Francesco Bertolini, *Rappresentanza parlamentare e attività di governo*, 1997

32. Maria Elisabetta de Franciscis, *Il Presidente degli Stati Uniti d'America. Costituzione e prassi*, 1996
33. Maria Luisa Tufano, *La c.d. eccezione di invalidità degli atti comunitari*, 1996
34. Raffaele Titomanlio, *Contributo in tema di risarcibilità dell'interesse legittimo*, 1996
35. Renata Spagnuolo Vigorita, *La liberalizzazione delle telecomunicazioni: dal monopolio alla concorrenza regolata*, 1998
36. Ferdinando Lignola, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti La natura della sentenza. Questioni applicative*, 2000
37. Alfredo Contieri, *La programmazione negoziata. La consensualità per lo sviluppo. I principi*, 2000
38. Simone Valiante, *Pluralità dell'informazione e sistema radiotelevisivo*, 2001
39. Daniele Marrama, *La pubblicità ingannevole. Il giudice amministrativo e la natura giuridica delle decisioni delle authorities*, 2002
40. Giuliana Di Fiore, *Autorità di garanzia e interesse pubblico nelle comunicazioni integrate*, 2002
41. Chiara Orrei, *La tutela risarcitoria dell'interesse legittimo. Sviluppi giurisprudenziali e profili dogmatici*, 2002
42. Nino Paolantonio, *Contributo sul tema della rinuncia in diritto amministrativo*, 2003
43. Antonio Leo Tarasco, *La consuetudine nell'ordinamento amministrativo. Contributo allo studio delle fonti non scritte*, 2003
44. Simona D'Antonio, *Teoria e prassi nella tutela risarcitoria dell'interesse legittimo*, 2003
45. Alberto Zito, *Il danno da illegittimo esercizio della funzione amministrativa. Riflessioni sulla tutela dell'interesse legittimo*, 2003
46. Giancarlo Sorrentino, *Diritti e partecipazione nell'amministrazione di risultato*, 2003
47. Renata Spagnuolo Vigorita, *Politiche pubbliche del servizio sanitario*, 2003
48. Antonio Leo Tarasco, *Beni patrimonio e attività culturali: attori privati e autonomie territoriali*, 2004
49. Marco Calabrò, *Potere amministrativo e partecipazione procedimentale. Il caso ambiente*, 2004
50. Vincenzo Metafora, *Il danno non patrimoniale e la sua riconduzione nell'alveo dell'art. 2043 c.c. L'art. 2059 c.c. come sanzione civile indiretta*, 2004
51. Loredana Giani, *Funzione amministrativa ed obblighi di correttezza. Profili di tutela del privato*, 2005
52. Mariaconcetta D'Arienzo, *Profili costituzionali e regimi amministrativi nell'assetto del sistema radiotelevisivo*, 2005
53. Andrea Crismani, *I controlli esterni sulle pubbliche amministrazioni. Contributo alla sistemazione metodologica del procedimento di controllo sulla gestione*, 2005
54. Fortunato Gambardella, *Trasformazione urbana e modelli privatistici. Profili ricostruttivi delle società di trasformazione urbana*, 2005
55. Domenico D'Orsogna, *Contributo allo studio dell'operazione amministrativa*, 2005
56. Marialaura Cunzio, *La criminalità organizzata in Campania*, 2005
57. Francesca Attanasio, *Partecipazione di società di capitali in società di persone alla luce della riforma societaria*, 2005

58. Marina Specca, *Il processo di ristrutturazione del debito negli enti locali. Analisi degli strumenti più utilizzati e delle procedure da attivare*, 2005
59. Laura Lamberti, *Riflessioni sulle funzioni amministrative delle Regioni e degli Enti locali*, 2006
60. Alessandro Martini, *Profili giuridici della procreazione medicalmente assistita*, 2006
61. Maria Gabriella Ivone, *Riflessioni in tema di unioni di fatto. Le esperienze italiana e francese a confronto*, 2006
62. Luisa Marin, *Il principio di mutuo riconoscimento nello spazio penale europeo*, 2006
63. Salvatore Dettori, *Il rapporto di presupposizione nel diritto amministrativo. Contributo allo studio della funzione complessa*, 2006
64. Carla Acocella, *Pubblico e privato nella gestione dei servizi pubblici. Il contratto di servizio*, 2007
65. Luca Pardi, *Contributo allo studio del contratto di leasing per la realizzazione delle opere pubbliche per la realizzazione delle opere pubbliche*, 2007
66. Annalisa Giusti, *Contributo allo studio di un concetto ancora indeterminato: la discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione*, 2007
67. Camillo Patriarca, *La distribuzione degli utili in natura*, 2008
68. Angelo Lalli, *Disciplina della concorrenza e diritto amministrativo*, 2008
69. Ivan Ingravallo, *Le amministrazioni territoriali dell'ONU*, 2008
70. Gabriella Ferranti, *La cooperazione giudiziaria in materia penale nelle convenzioni del Consiglio d'Europa e nel diritto dell'Unione europea*, 2008
71. Fulvio Maria Palombino, *Gli effetti della sentenza internazionale nei giudizi interni*, 2008
72. Gerardo Soricelli, *Il responsabile del procedimento amministrativo*, 2009
73. Giancarlo Sorrentino, *Interesse legittimo e pregiudizialità amministrativa*, 2010
74. Ilaria Amelia Caggiano, *Circolazione del denaro e strumenti di tutela*, 2010
75. Marta Simoncini, *La regolazione del rischio e il sistema degli standard. Elementi per una teoria dell'azione amministrativa attraverso i casi del terrorismo e dell'ambiente*, 2010
76. Anna Lazzaro, *Contributo in tema di risarcimento del danno da ritardo*, 2011
77. Loredana Strianese, *Il contratto preliminare tra vincoli civilistici ed evoluzione dell'ordinamento tributario*, 2011
78. Diego Rossano, *Mediazione, Camera di conciliazione, Arbitro bancario finanziario*, 2012
79. Luca Pardi, *Gli strumenti di mercato a tutela dell'ambiente. Nuove forme di partecipazione responsabile e sussidiaria, dei privati all'esercizio delle funzioni*, 2012
80. Marta Tigano, *Tra economie dello Stato ed «economia» della Chiesa: i beni culturali d'interesse religioso*, 2012
81. Dario Bevilacqua, *Il Free-Trade e l'Agorà, Interessi in conflitto, regolazione globale e democrazia partecipativa*, 2012
82. Mario Quaranta, *Concertazione sociale e regole del lavoro*, 2012
83. Alfonso Maria Cecere, *Prime riflessioni sul potere amministrativo di coazione. Dalle restrizioni alle coercizioni nei confronti dei privati*, 2012
84. Alessandro Auletta, *Gli ausili pubblici tra autorità e consenso*, 2012
85. Giovanni Coccozza, *La decisione plurale in conferenza di servizi*, 2012

86. Francesca Di Lascio, *Le ispezioni amministrative sulle imprese. Analisi teorica e diritto positivo*, 2012
87. Simona D'Antonio, *Il commissario ad acta nel processo amministrativo. Qualificazione dell'organo e regime processuale degli atti*, 2012
88. Simona Di Stasio, *La politica migratoria europea: da Tampere a Lampedusa*, 2012
89. Fortunato Gambardella, *Contributo allo studio del regime giuridico dei bandi da gara*, 2012
90. Pierluigi Simone, *Origini e sviluppo della cooperazione internazionale ed europea di polizia. Modelli e soluzioni operative*, 2012
91. Tiziana di Iorio, *Società multietnica e libertà religiosa del minore tra affidamento e autodeterminazione*, 2013
92. Gianluca Bellomo, *Le normazioni tecniche volontarie nel diritto pubblico ambientale*, 2013
93. Francesca Perrini, *La protezione diplomatica delle società*, 2013
94. Paola Saracini, *Contratto a termine e stabilità del lavoro*, 2013
95. Carlo Iannello, *Il diritto all'acqua. Proprietà collettiva e Costituzione*, 2013
96. Marco Tiberi, *La tutela dell'interesse legittimo nella pluralità delle azioni*, 2013
97. Claudio Valerio Cogliandro, *Tutela della privacy e accesso ad internet nell'opera di Stefano Rodotà*, 2013
98. Anna Pitrone, *Le responsabilità internazionale delle organizzazioni intergovernative*, 2013
99. Francesca Ferraro, *Lo spazio giuridico europeo tra sovranità e diritti fondamentali. Democrazia, valori e rule of law nell'Unione al tempo della crisi*, 2014
100. Lorenzo Zoppoli, Antonello Zoppoli, Massimiliano Delfino (a cura di), *Una nuova Costituzione per il sistema di relazioni sindacali?*, 2014
101. Massimo Luigi Ferrante, *Principio di libertà personale e sistema penale italiano*, 2014
102. Gabriele Pepe, *La primazia negli organi collegiali pubblici*, 2014
103. Luca Buscema, *Lo stato di guerra in tempo di pace*, 2014
104. Francesco Rotondo, *Itinerari alla periferia di Lombroso. Pietro Gori e la "Criminologia moderna" in Argentina*, 2014
105. Paola Torretta, *L'incandidabilità al mandato parlamentare. La "legge Severino" oltre il "caso Berlusconi"*, 2015
106. Sara Valaguzza, *Sustainable Development in Public Contracts. An example of Strategic Regulation*, 2016
107. Luca Buscema (a cura di), *Identità nazionale e multiculturalismo*, 2016
108. Annamaria Gigli, *Nuove prospettive di tutela del legittimo affidamento nei confronti del potere amministrativo*, 2016
109. Tania Abbiate, *La partecipazione popolare ai processi costituenti: l'esperienza tunisina*, 2016
110. Andrea Patroni Griffi, *Le regole della bioetica tra legislatore e giudici*, 2016
111. Francesco Monceri, *La semplificazione dell'amministrazione nella crisi delle economie di mercato*, 2016
112. Gabriella De Maio, *Semplificazione e digitalizzazione: un nuovo modello burocratico*, 2016

113. Maria Teresa Stile, *La responsabilità dello Stato giudice e del magistrato tra garanzie costituzionali e moniti europei*, 2016
114. Gennaro Ferraiuolo, *Costituzione. Federalismo. Secessione. Un itinerario*, 2016
115. Massimiliano Delfino, *Salario legale. Contrattazione collettiva e concorrenza*, 2016
116. Silvia Tuccillo, *Contributo allo studio della funzione amministrativa come dovere*, 2016
117. Adele Del Guercio, *La protezione dei richiedenti asilo nel diritto internazionale europeo*, 2017
118. Alessandro F. Di Sciascio, *L'intervento sostitutivo nell'esercizio dell'attività amministrativa. Profili statici e dinamici*, 2017
119. Francesco Santoro, *L'abuso nel diritto civile e tributario*, 2017
120. Paola Bozzao, *Anzianità, lavori e diritti*, 2017
121. Gabriele Sabato, *La Governance per la rigenerazione dei siti contaminati. Il caso italiano dei Brownfields*, 2017
122. Fabiana Di Porto, *La regolazione degli obblighi informativi. Le sfide delle scienze cognitive e dei big data*, 2017
123. Francesco D'Ambrosi, *Consob e sistema di vigilanza*, 2017
124. Filomena Manganiello, *Interesse nazionale, interessi europei e vincoli alla potestà normativa regionale*, 2017
125. Eugenio D'Apuzzo, *Profili della cessazione della materia del contendere nel processo amministrativo*, 2017
126. Luca Calcaterra, *La somministrazione di lavoro. Teorie e ideologie*, 2017
127. Marcello Di Francesco Torregrossa, *La pubblica amministrazione nella società digitale*, 2017
128. Giovanni Cocozza, *Il percorso conformativo dell'eccesso di potere giurisdizionale. Una ricerca sul vizio della funzione e sul suo giudice*, 2017
129. Gabriele Pepe, *The Notion of primus inter pares in Italian public life today*, 2017
130. Luca Longhi, *Studio sulla responsabilità disciplinare dei magistrati*, 2017
131. Paola Saracini, Lorenzo Zoppoli (a cura di), *Riforme del lavoro e contratti a termine*, 2017
132. Eleonora Sirsi, *OGM e agricoltura. Evoluzione del quadro normativo, strategie di comunicazione, prospettive dell'innovazione*, 2017
133. Alfonso Vuolo, *La legge elettorale. Decisione politica, controlli, produzione giurisprudenziale*, 2017
134. Giorgia Bevilacqua, *Criminalità e sicurezza in alto mare*, 2017
135. Stefania Romeo, *«Usus auctoritas». Le XII tavole e la tutela dell'«apparenza» della proprietà*, 2017
136. Fiorenzo Liguori, Silvia Tuccillo (a cura di), *Contratti pubblici. Trasformazioni e problemi*, 2017
137. Maria Assunta Icolari, *Per una dogmatica dell'imposta ambientale*, 2018
138. Sara Lieto, *Giudizio costituzionale incidentale. Adattamenti, contaminazioni, trasformazioni*, 2018
139. Valeria Nuzzo, *La protezione del lavoratore dai controlli impersonali*, 2018
140. Luca Gori, *Le elezioni primarie nell'ordinamento costituzionale*, 2018

141. Antonio Loffredo, *Democrazia aziendale, imprese transnazionali e dumping sociale*, 2018
142. Donatella Loprieno, "Trattenere e punire". *La detenzione amministrativa dello straniero*, 2018
143. Elisabetta Codazzi, *La società in house. La configurazione giuridica tra autonomia e strumentalità*, 2018
144. Valentina Gastaldo, *L'Astreinte nel processo amministrativo*, 2018
145. Giovanni Martini, *Potere sanzionatorio della P.A. e diritti dell'uomo. I vincoli CEDU all'amministrazione repressiva*, 2018
146. Carlo Ferruccio Ferrajoli, *Rappresentanza politica e responsabilità. La crisi della forma di governo parlamentare in Italia*, 2018
147. Vittorio Minervini, *Insolvenza e mercato. Itinerari per la modernizzazione delle discipline sulla crisi d'impresa*, 2018
148. Renata Spagnuolo Vigorita, *Il conflitto tra pubblica amministrazione e privati. Modelli per la composizione*, 2018
149. Giovanni Poggeschi, *La Catalogna: dalla nazione storica alla repubblica immaginaria*, 2018
150. Umberto Ronga, *La legislazione negoziata. Autonomia e regolazione nei processi di decisione pubblica*, 2018
151. Guerino Fares, *Prestazioni sociali tra garanzie e vincoli*, 2018
152. Fabio Francesco Pagano, *Legittimo affidamento e attività legislativa*, 2018
153. Giuseppe Micciarelli, *Commoning. Beni comuni urbani come nuove istituzioni. Materiali per una teoria dell'autorganizzazione*, 2018
154. Giacomo D'Amico, *Azione di accertamento e accesso al giudizio di legittimità costituzionale*, 2018
155. Sveva Bocchini, *Lo statuto del sito contaminato e il vincolo ambientale ripristinatorio*, 2018
156. Francesca Biondi Dal Monte, *Dopo la legge. Tendenze e prospettive dell'attuazione e delle fonti primarie tra Governo e Parlamento*, 2018
157. Alessandro Morelli (a cura di), *Dal "Contratto di Governo" alla formazione del Governo Conte. Analisi di una crisi istituzionale senza precedenti*, 2018
158. Alessandro Morelli, *Rappresentanza politica e libertà del mandato parlamentare*, 2018
159. Massimiliano Delfino, *Salario legale e contrattazione collettive e concorrenza*, 2018
160. Irene Coppola, *Contributo allo studio del processo civile in appello*, 2018
161. Marta Ferrara, *Capo dello Stato, vincoli europei e obblighi internazionali. Nuove mappe della garanzia presidenziale*, 2019
162. Giuseppe Allegri, Alessandro Sterpa, Nicola Viceconte (a cura di), *Questioni costituzionali al tempo del populismo e del sovranismo*, 2019
163. Monica Cocconi (a cura di), *Sostenibilità, responsabilità sociale d'impresa e nuove aspettative dei consumatori: nuovi paradigmi di qualità?*, 2019
164. Luca Di Majo, *La qualità della legislazione tra regole e garanzie*, 2019
165. Irene Coppola, *Capitale umano o sistemi robotici. Un nuovo processo in Italia*, 2019
166. Pamela Lattanzi, *I prodotti di frontiera. Il caso degli «integratori alimentari botanici»*, 2019

167. Sergio Marotta, *Le forme dell'acqua. Economia e politiche del diritto nella gestione delle risorse idriche*, 2019
168. Donatella Illuminato, *Inadempimento non imputabile e impossibilità sopravvenuta. Un'endiadi nel diritto?* 2019
169. Giuseppe Papale, Raffaele Gaetano Crisileo, *Storia dell'oratoria forense. Comunicazione e persuasione*, 2019
170. Ubaldo Perfetti (a cura di), *Il punto sui così detti danni punitivi*, 2019
171. Francesca Martines, *La funzione d'iniziativa della Commissione nel processo legislativo dell'Unione europea*, 2019
172. Giacomo Gargano, *Lo Stato e gli Enti di diritto pubblico quali soggetti passivi del rapporto giuridico tributario*, 2019
173. Emma A. Imparato, *L'eccezione nella regola*, 2019
174. Adriano Maffeo, *Diritto dell'Unione europea e processo civile nazionale*, 2019
175. Antonio Ignazio Arena, *L'esternazione del pubblico potere*, 2019
176. Francesco Paterniti, *Figli e ordinamento costituzionale*, 2019
177. Francesco Raffaello De Martino, *Presidente della Repubblica e scioglimento delle camere*, 2019
178. Giacomo Delledonne, *Costituzione e legge elettorale*, 2019
179. Ferdinando Franceschelli, *L'impatto dei cambiamenti climatici nel diritto internazionale*, 2019
180. Luca Pedullà, *La costituzionalizzazione del giusto procedimento*, 2019
181. Sara Poli, *Le misure restrittive autonome dell'Unione europea*, 2019
182. Gabriella Di Maio, *Fiscalità energetica e cambiamento climatico. Il ruolo del diritto tributario nella società moderna*, 2020
183. Eloísa Carbonell Porras, Giuseppe Piperata (a cura di), *La reforma del gobierno local en España e Italia*, 2020
184. Anna Gragnani, *La codificazione del diritto ambientale: il modello tedesco e la prospettiva italiana*, 2020
185. Mena Minafra, *Osservazioni sulla "chiamata in correità"*, 2020
186. Antonio Mitrotti, *L'interesse nazionale nell'ordinamento italiano*, 2020
187. Giacomo D'Amico, *La libertà "capovolta"*, 2020
188. Viviana Di Capua, *L'autorizzazione integrata ambientale*, 2020
189. Alessandro Sterpa, Alessandra Coiante (a cura di), *Sicurezza, legalità ed economia*, 2020
190. Sara Lieto, *Processo e partecipazione nel controllo di costituzionalità*, 2020
191. Cristiana Carletti, *Diritto alla riservatezza, protezione dei dati personale e spazio digitale nell'ordinamento internazionale*, 2020
192. Roberta Alfano, *Sanzioni amministrative tributarie e tutela del contribuente*, 2020
193. Maria Teresa Stile, *Discrezionalità legislativa e discrezionalità giurisdizionale nei processi evolutivi del costituzionalismo*, 2020
194. Shkelzen Hasanaj, *Diritti delle minoranze. Tra immigrazione e globalizzazione*, 2020
195. Stefano Aru, *La continuità del regionalismo italiano*, 2020
196. Laura Tebano, *Lavoro, potere direttivo e trasformazioni organizzative*, 2020

197. Giovanni Coccozza, *Contributo a uno studio sulla motivazione del provvedimento come essenza della funzione amministrativa*, 2020
198. Maria Antonella Gliatta, *La dialettica della centralità. Studio sull'iniziativa legislativa del Governo*, 2020
199. Stefano D'Alfonso, *Potere d'inchiesta parlamentare e sistema di protezione dei diritti*, 2020
200. Costanza Nardocci, *Il "diritto" al giudice costituzionale*, 2020
201. Michela Troisi, *Le pronunce che costano. Poteri istruttori della Corte costituzionale e modulazione delle conseguenze finanziarie delle decisioni*, 2020
202. Umberto Ronga, *La delega legislativa. Recente rendimento del modello*, 2020
203. Carlo Iannello, *Salute e libertà. Il fondamentale diritto all'autodeterminazione individuale*, 2020
204. Massimo Cavino, Lucilla Conte, Simone Mallardo, Massimiliano Malvicini, *Un'imprevista emergenza nazionale. L'Italia di fronte al COVID-19*, 2020
205. Vito Breda, Matteo Frau (a cura di), *La contrattazione Costituzionale dei livelli di autonomia. Modelli per una comparazione*, 2020
206. Katia La Regina (a cura di), *La custodia cautelare in carcere*, 2020
207. Giovanna Petrillo, *I limiti di proporzionalità nella disciplina fiscale delle società di comodo*, 2020
208. Andrea Maltoni (a cura di), *I contratti pubblici: la difficile stabilizzazione delle regole e la dinamica degli interessi*, 2020
209. Stefania Cecchini, *La Corte costituzionale paladina dell'eguaglianza di genere*, 2020
210. Paola Mazzina, *L'autonomia politica regionale tra modelli costituzionali e sistema dei partiti*, 2020
211. Mario Iannella, *La governance economica cooperativa. Autonomia e raccordi negli Stati Uniti e nell'Eurozona*, 2020

Finito di stampare nel mese di ottobre 2020
presso la Grafica Elettronica – (Na)